CONFESSORE DIRETTO PER LE CONFESSIONI DELLA GENTE...

Alfonso Maria : de' santo Liguori (santo), ...

CONFESSORE DIRETTO PER LE CONFESSIONI DELLA GENTE DI CAMPAGNA

OPERA

Dell' Illustriss. e Reverendiss. Monsign.

D. ALFONSO DE LIGUORI

Vescovo di S. Agata de' Goti, e Rettor Maggiore della Congregazione del Ss. Redentore:

Per utile della sua Diocesi, e de' Sacerdoti de' Villaggi.

EDIZIONE PRIMA VENETA

CORRETTA ED ACCRESCIUTA DALL' AUTORE,

Coll' aggiunta in fine di una Dissertazione non più stampata sopra l' uso moderato dell' opinione probabile; di una Risposta apologetica ad un Religioso circa lo stesso soggetto, e di alcuni utilissimi Avvertimenti a' Confessori Novelli.

IN VENEZIA, MDCCLXIV.

NELLA STAMPERIA REMONDINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

L' AUTORE
A CHI LEGGE.

Essendochè i piccioli Paesi della Campagna per la povertà della Gente che v'abita, non ha modo di somministrare stipendj pingui a' Sacerdoti, che assistono alla loro coltura; ed all' incontro, non essendo in tali luoghi necessaria ne' Sacerdoti per udir le Confessioni quella scienza, che bisogna per li Paesi grandi, dove sogliono abitare anche Persone culte; per tanto ho stimata cosa utile dar fuori questa breve Istruzione, che giudico esser sufficiente a' Preti, che poco son versati nello studio della Mo-

rale, e che non possono comprarsi libri di maggiore spesa, per abilitarsi a prender le Confessioni della Gente di Campagna. Che se poi occorressero casi, che richiedono maggior discussione, e studio, allora bisognerà che osservino libri, che trattano le materie più diffusamente, o almeno ricorrano al consiglio di Uomini, che sono ben fondati in questa scienza.

Avverta il Lettore per maggior intelligenza della materia, e dell' intento di questa mia Operetta, ch' io prima diedi alle stampe un' Opera voluminosa latina di Morale divisa in tre tomi. Appresso ho dato fuori un Compendio di detta Morale diviso in tre tometti, in lingua volgare, e latina: quello in lingua volgare s' intitola, *Istruzione, e Pratica per li Confessori*: quello in lingua latina, *Homo Apostolicus*. Ultimamente poi ho dato alla luce questo Libretto, ove non ho inteso altro, che di

dare

dare a' Principianti una general notizia delle dottrine più necessarie, e più comuni per sentir le Confessioni de' poveri Villani. Ma perchè ne' Principianti, per la poca notizia che hanno dell' altre dottrine, e dubbj, che occorrono nella Morale, in molti casi non viene loro in mente neppure il motivo di dubitare, e così posson prendere molti abbagli; perciò nella presente Istruzione io noterò le cose più certe, e più ovvie, e poi accennerò solamente l'altre materie, e i dubbj che possono occorrere, rimettendomi al mentovato Compendio, citato da passo in passo col nome d'*Istruzione*, dove il Lettore troverà poi discusse le questioni, e l' altre dottrine qui accennate. In oltre ivi ritroverà citati i luoghi della mia Opera grande, nella quale poi tali dottrine stanno molto più a lungo esaminate, insieme cogli Autori che l' insegnano, e co' luoghi dove le rapportano. Sarà dun-

que neceſſario avere il nominato Compendio, o ſia Iſtruzione grande, a chi vuol meglio iſtruirſi ne' dubbj e dottrine più particolari, che in queſto libro appena ſi accennano, e vuol intendere anche le ragioni delle ſentenze, le quali ragioni per brevità quì ſi tralaſciano.

Addi-

Admodum Reverendus P. Fr. Albertus Sacco Ordinis Prædicat. in hac ſtudiorum Univerſitate Profeſſor, revideat, & in ſcriptis referat. Datum Neapoli die 20. Januarii 1763.

NICOL. DE ROSA EPISC. PUTEOL.

Illuſtriſſime, & Reverendiſſime Præſul.

TUllio teſte, verba ponderanda ſunt, non numeranda. Auctor paucis magnam maſſam hac in opella, cujus titulus: *Il Confeſſore diretto per le Confeſſioni ordinarie della Gente di Campagna*, complexus eſt, in qua nihil Regiis Juribus reperi adverſum. Qua de re, ſi ita vobis, Illuſtriſſime, & Reverendiſſime Domine, videbitur, typis dandam non improbo. Ex Ædibus S. Dominici Majoris die 27. Maji Anni 1763.

Obſequentiſs. Addictiſſ. Humiliſſ.
Servus & Subditus
Fr. Albertus Sacco Regius Profeſſor.

Die 28. Mensis Julii 1763. Neapoli

Viso Rescripto suæ Regalis Majestatis sub die 20. Currentis Mensis, & Anni, ac Relatione Reverendi P. F. Alberti Sacco, de Commissione Reverendi Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis Supplicis Libelli, ac Approbationis dicti Reverendi Revisoris; demum in publicatione servetur Regia Pragmatica, Hoc tuum.

GAETA PERELLI

Cæteri spectabiles Aularum Præfecti non interfuerunt.

Reg. fol. 111.

Carulli

Athanasius.

NOI

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. *Filippo Rosa Lanzi* Inquisitor General del Santo Officio di *Venezia* nel Libro intitolato *Stamp. e Manos. Confessore diretto per le Confessioni della gente di Campagna. Operetta dell' Illust. e Reverend. Monf. D. Alfonso de Liguori Vescovo* &c. non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza a *Gio. Battista Remondini* Stampator *di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Publiche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 27. Gennaro 1763. M. V.

(Sebastian Zustinian Ref.
(Alvise Vallaresso Ref.
(Francesco Morosini 2. Cav. Proc. Ref.

Registrato in Libro a Carte 192. al Num. 1090.

Davidde Marchesini Segr.

INDICE
DE' CAPI

CAPO I.

Della Coscienza. *pag.* 19

PUNTO I. Della Coscienza, Retta, Erronea, Perplessa, e Scrupolosa. *ivi*
PUNTO II. Della Coscienza Dubbia. 22
PUNTO III. Della Coscienza Probabile. 26

CAPO II.

Della Legge.

PUNTO I. Della Natura delle Leggi. 39
PUNTO II. Dell'obbligo delle Leggi. 41
PUNTO III. Di coloro che possono far leggi. 47
PUNTO IV. Di coloro che sono tenuti alle Leggi Ecclesiastiche. 48
PUNTO V. Delle cause che scusano dall' osservanza de' precetti. 49
PUNTO VI. Della Dispensa. 50
PUNTO VII. Della Cessazione, Interpetrazione, ed Epicheja della Legge. 53
PUNTO VIII. Della Consuetudine. 55

CAPO III.

De' Peccati.

PUNTO I. Del Precetto in generale. 56
PUNTO II. De' Peccati in particolare di Desiderio, Compiacenza, e dilettazione Morosa. 59

PUN-

PUNTO III. Della distinzione de' peccati in quanto alla Specie, ed in quanto al Numero. 61

CAPO IV.

Del Primo Precetto del Decalogo.

PUNTO I. Delle Virtù Teologali. 65
PUNTO II. Della Carità verso il Prossimo. 69
§. I. Dell' Amore a' Nemici. 70
§. II. Della Limosina. 71
§. III. Della Correzione Fraterna. 71
§. IV. dello Scandalo. 73
PUNTO III. Della Religione, e de' vizj opposti. 76
§. I. Della Superstizione. ivi
§. II. Della Irreligiosità. 77

CAPO V.

Del Secondo Precetto.

PUNTO I. Della Bestemmia. 82
PUNTO II. Del Giuramento. 83
PUNTO III. Del Voto. 86

CAPO VI.

Del Terzo Precetto.

PUNTO I. Dell' Astinenza dalle opere servili. 90
PUNTO II. Dell' Assistenza alla Messa. 94

CAPO VII.

Del Quarto Precetto.

PUNTO I. Dell'Obbligo de' Figli verso i Genitori, e de' Genitori verso i Figli. 98.
PUNTO II. Dell'obbligo de' Padroni, de' Servi, e de' Conjugi. 100.
PUNTO III. Degli obblighi de' Parrochi, e de' Vescovi. 101.

CAPO VIII.

Del Quinto Precetto.

PUNTO I. Dell'Uccisione di se stesso. 107.
PUNTO II. Dell'Uccisione del Prossimo. 108.
PUNTO III. Del Duello e Guerra. 111.

CAPO IX.

De Sexto Præcepto.

PUNCTUM I. De Tactibus, Aspectibus, & Verbis obscœnis. 112.
PUNCTUM II. De actibus turpibus consummatis naturalibus. 114.
PUNCTUM III. De Actibus turpibus consummatis contra naturam. 116.

CAPO X.

Del Settimo Precetto.

PUNTO I. Della Giustizia, Jus, e Dominio. 120.

PUN-

PUNTO II. Del Furto. 123
PUNTO III. Della Restituzione. 129
§. I. Delle Radici della Restituzione, e della colpa che vi si richiede. ivi
§. II. De' Cooperanti, che son tenuti alla Restituzione. 130
§. III. A chi debba farsi la Restituzione. 137
§. IV. Che cosa debba restituirsi dal Possessore di buona fede, e dal Possessore di mala fede. 139
§. V. Della Restituzione per causa dell' Omicidio. 141
§. VI. Della Restituzione per causa dello Stupro. 144
§. VII. Della Restituzione per causa dell' Adulterio. 145
§. VIII. Del Tempo, e Modo della Restituzione. 146
§. IX. Dell' Ordine delle Persone, a cui debba prima farsi la restituzione. 147
PUNTO IX. De' Contratti. 151
§. I. De' Contratti in genere. ivi
§. II. Della Promessa, Donazione, Comodato, Precario, e Deposito. 152
§. III. Del Mutuo, ed Usura. 154
§. IV. Della Compra, e Vendita. 157
§. V. Della Negoziazione. 164
§. VI. Del Censo. 165
§. VII. Del Cambio, Locazione, Enfiteusi, Feudo, e Libello. 166
§. VIII. Della Sponsione, e del Giuoco. 167
§. IX. Della Società, Assicurazione, Fidejussione, Pegno, Ipoteca, Tutela, e Testamento. 169

CA-

C A P O XI.

Dell'Ottavo Precetto.

PUNTO UNICO Del Giudizio temerario, della Contumelia, e della Detrazione. 172

C A P O XII.

De' Precetti della Chiesa.

PUNTO I. Del Digiuno. 176
§. I. Dell'Obbligo del Digiuno. ivi
§. II. Delle Cause che scusano dal Digiuno. 181
PUNTO II. Del Precetto dell'annua Confessione, e della Comunione Pasquale. 185

C A P O XIII.

De' Sagramenti in genere, e specialmente del Battesimo, e della Cresima.

PUNTO I. De'Sagramenti in genere. 189
PUNTO II. Del Sagramento del Battesimo.
§. I. Della Materia, Forma, e Ministro del Battesimo. 196
§. II. Di coloro, che possono battezzarsi. 200
§. III. De' Padrini. 202
PUNTO III. Della Cresima. 204

CA-

CAPO XIV.

Del Sagramento dell' Eucaristia.

PUNTO I. Della Materia, e Forma dell' Eucaristia. 208
PUNTO II. Dell'Amministrazione, e della Percezione dell' Eucaristia. 212
PUNTO III. Del Sacrificio della Messa. 223

CAPO XV.

Del Sagramento della Penitenza.

PUNTO I. Della Materia, e Forma. 238
PUNTO II. Del Dolore, e del Proposito. 240
PUNTO III. Della Confessione. 252
PUNTO IV. Della Soddisfazione, o sia Penitenza. 261
PUNTO V. Del Ministro della Penitenza. 266
PUNTO VI. De'diversi Obblighi del Confessore. 271
PUNTO VII. Della Riserva de'Casi. 279
PUNTO VIII. Del Sigillo della Confessione. 284
PUNTO IX. Della Sollicitazione in Confessione. 290

CAPO XVI.

De' Sagramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

PUNTO I. Dell' Estrema Unzione. 296
PUNTO II. Del Sagramento dell' Ordine. 302
§. I. Dell' Ordine in genere. ivi
§. II. Degli Ordini in particolare. 309

CAPO XVII.

Del Sagramento del Matrimonio.

PUNTO I. Degli Sponsali. 315
PUNTO II. Del Matrimonio. 321
§. I. Della Materia, e Ministro del Matrimonio. ivi
§. II. De Usu licito Matrimonii. 323
§ III. De Usu præcepto Matrimonii. 327
§. IV. Degl' Impedimenti Impedienti. 330
§. V. Degl' Impedimenti Dirimenti. 333
§. VI. Della Riconvalidazione del Matrimonio nullo. 340
§. VI. Della Dispensa negl' Impedimenti del Matrimonio. 343
PUNTO III. Del Divorzio. 348

CA-

CAPO XVIII.

Delle Censure, ed Irregolarità. 351

PUNTO I. Delle Censure in genere. *ivi*
PUNTO II. Delle Censure in specie. 355
§. I. Della Scomunica Maggiore. *ivi*
§. II. Della Scomunica Minore. 358
§. III. Di alcune Scomuniche particolari. 361
§. IV. Della Sospensione, Deposizione, o sia Degradazione, dell' Interdetto, e Cessazione a Divinis. 367
PUNTO III. Dell' Irregolarità. 369

CAPO XIX.

De' Benefici Ecclesiastici. 374

PUNTO I. A chi possano, e debbano conferirsi i Benefici. *ivi*
PUNTO III. Degli Obblighi de' Beneficiati. Delle Pensioni. E delle Alienazioni de' beni Ecclesiastici. 377

CAPO XXI.

PUNTO UN. *Degli Obblighi di alcune Persone particolari, cioè de' Giudici, Scrivani, Avvocati, Accusatori, Testimonj, e Rei.* 383

CAPO XXII.

PUNTO I. *Della Carità, e Prudenza del Confessore.* 391

PUN-

PUNTO II. Come debba portarsi il Confessore con diverse sorti di Penitenti. 399
§. I. Dimande da farsi a' Rozzi. *ivi*
§. II. Domande da farsi a Persone di diverse condizioni, ma di poco timorata coscienza. 403
§. III. Come debba portarsi il Confessore co' Fanciulli, e colle Zittelle. 405
§. IV. Come debba portarsi il Confessore colle Donne, e specialmente colle Donne che fanno vita spirituale.
PUNTO III. Avvertimenti a Confessori. 428
Casi riservati nella Diocesi di Santagata. 436
Proposizioni dannate da Alessandro VII. e da Innocenzo XI. 490

CA-

CAPO I.

Della Coscienza.

LA prima regola del ben operare è la Divina Legge, a cui dee uniformarsi la Coscienza. La Legge Divina nonperò è la regola Rimota, poichè la regola Prossima è la Coscienza; mentre la bontà o malizia dell'opera a noi apparisce tale, qual la Coscienza l'apprende. *Actus humanus* (insegna S. Tommaso) *judicatur virtuosus, vel vitiosus secundum bonum apprehensum, & non secundum materiale objectum actus. Quodlib.* 3. *art.* 27. Quindi la Coscienza si definisce: *Dictamen rationis, quo judicamus, quid hic & nunc agendum, vel fugiendum.* Un Dettame, o sia Lume della ragione, con cui giudichiamo quel che al presente in pratica abbiamo da fare, o fuggire. La Coscienza poi si divide in Retta, Erronea, Perplessa, Scrupolosa, Dubbia, e Probabile.

PUN-

PUNTO I. *Della Coscienza Retta, Erronea, Perplessa, e Scrupolosa.*

1 La Coscienza Retta è quella, che detta una cosa vera, secondo la quale l'Uomo rettamente opera, e dee operare.

2 La Coscienza *Erronea* è quella, che detta una cosa falsa. Questa si suddivide poi in Coscienza Erronea *Invincibile*, e *Vincibile*. *La Invincibile* è, quando non sorge nella mente dell'Uomo alcun dubbio, o memoria dell'errore, nè del pericolo di errare; così insegnano comunemente i Dottori, come *S. Antonino*, *Silvio*, *Suarez*, *il Card.* Gotti, *Wigandt*, *Sainte Beuve*, ed altri. Vedi la nostra Istruzione per li Confessori *Cap.* VIII. *num.*8. *vers. Qui si domanda per* 5. Chi opera secondo questa coscienza, non pecca. La *Vincibile* poi è, quando già viene alla mente il dubbio, o sospetto di errare, e l' Uomo benchè avverta un tal pericolo, e l'obbligo di deponere il dubbio, con cercare di trovar la verità, trascura di farlo. Chi opera con tal Coscienza Vincibile, sempre pecca, o che operi contro la Legge, o che operi contra la Coscienza.

3 La Coscienza *Perplessa* è, quando alcuno per suo errore si crede stretto da due obblighi, che concorrono insieme, per esempio di non giurare il falso in giudizio, e di salvare la vita al Reo, e'l Testimonio non sa che risolvere; che dee fare allora? Per 1. se può, dee consigliarsi co' Savj. Per 2. se non può, dee eleggere il minor male, preferendo sempre i precetti naturali a' positivi. Per 3. se poi non sa distinguere il minor male, non pecca, a qualunque parte si appigli; perchè allora egli non ha la li-

libertà necessaria per lo peccato formale.

4 La Coscienza *Scrupolosa* è quella, che senza giusta ragione, ma solo per una vana apprensione teme, che sia peccato quello, che non è peccato. I Dottori assegnano più regole per gli Scrupolosi, ma la regola, e'l rimedio migliore, anzi l'unico per guarirli è l'ubbidienza al Confessore, come dicono tutti i Maestri di spirito con S. Bernardo, S. Antonino, S. Francesco di Sales, S. Gio. della Croce, e S. Filippo Neri, il quale dicea come si legge nella sua Vita: *Chi ubbidisce al Confessore, si assicura di non render conto a Dio dell'azioni che fa.* E S. Gio. della Croce, che scrive: *Il non appagarsi di ciò che dice il Confessore, è superbia, e mancamento di Fede.*

5 Ma per venire alle regole più particolari: se'l Penitente fa scrupolo circa le Confessioni passate, sempre ch'egli si ha fatta la Confessione generale, o pure è stato diligente in confessare i peccati, a costui dee imporre il Confessore, che non parli più d'alcun peccato della vita passata, se non quando sta certo, che quello è stato peccato mortale, e che non mai se l'ha confessato. Ed in questo punto il Confessore usi fortezza a farsi ubbidire; altrimenti il Penitente non si avanzerà mai nella via di Dio, anzi si metterà in pericolo o di perdere il cervello, o di disperarsi, o pure di rilasciarsi ad una mala vita. *Istruz. Cap. I. n.* 10.

6 Se poi il Penitente fa scrupolo di peccare in ogni pensiero, che gli s'affaccia alla mente, il Confessore gl'imponga, che non se ne confessi, avvalendosi di quella gran regola assegnata da' Teologi, che quando la Persona è di

è di timorata coſcienza, ſempre che non è certa di aver conſentito al peccato mortale, dee tener per certo di non averlo commeſſo; poichè, ſiccome dice il P. Alvarez, il peccato mortale è un moſtro così orribile, che non può entrare in un' Anima che ama Dio, ſenza farſi chiaramente conoſcere. *Iſtruz. n.* 9.

7 Se finalmente il Penitente fa ſcrupolo di peccare in ogni azione che fa, gl' imponga che operi liberamente, e ſuperi con fortezza lo ſcrupolo, ſemprechè non vede chiaramente, che quell' azione è peccato; perchè quel timore, che lo Scrupoloſo ha di peccare nelle ſue operazioni, ſempre ch'elle non ſono evidentemente male, non è già dettame di coſcienza, o ſia (come dice il Gerſone) coſcienza formata, ma vano timore, e mero ſcrupolo; onde non opera allora contra la coſcienza, ma contra quel timor vano, ch' egli è tenuto a diſprezzare per l' ubbidienza datagli dal Confeſſore. *Iſtruz. num.* 11.

PUNTO II. *Della Coſcienza Dubbia*.

8 La Coſcienza *Dubbia* è quella, che reſta ſoſpeſa, e non dà aſſenſo nè all' una, nè all' altra parte. Ma quì biſogna diſtinguere per prima il Dubbio *Negativo* dal *Poſitivo*: il *Negativo* è, quando da niuna delle parti vi è grave ragione da riſolvere il dubbio. Il *Poſitivo* è, quando vi è ragione grave da ambedue le parti, o almeno da una parte a dar l' aſſenſo; quando però v' è ragione grave dall' una e dall' altra parte il Dubbio Poſitivo è lo ſteſſo, che l' opinione probabile, di cui parleremo poco quì appreſſo.

9 Biſogna diſtinguere per ſecondo il Dubbio

bio *Specolativo* dal *Pratico*. Lo *Specolativo* è, quando si dubita teoricamente, parlando della Verità della cosa, v. gr. se la tal guerra sia giusta, o ingiusta. Il *Pratico* poi è, quando si dubita in pratica dell' onestà dell' azione, v. gr. se sia lecito in pratica di militare in quella guerra dubbiamente giusta. Si avverta dunque, che 'l Dubbio Specolativo riguarda principalmente il Vero, benchè riguardi anche il Lecito, ma meno principalmente, o più presto per conseguenza: il Pratico poi principalmente riguarda il Lecito.

10 Posto ciò, col dubbio Pratico non è mai lecito operare, perchè l' Uomo per bene operare dee esser moralmente certo, che la sua azione sia lecita; altrimenti pecca, perchè volendo operare col dubbio di peccare, allora praticamente già disprezza la legge. All' incontro col Dubbio Speculativo ben può operare, quando per altro principio certo, ma riflesso, o sia concomitante, giudica in pratica essergli certamente lecita quell' azione. Per esempio il Suddito, quando dubita speculativamente della giustizia della guerra, non può in quella militare; ma quando il Principe gl' imponesse il militare, lecitamente milita (come insegna S. Agostino nel *Can. Quid culpatur*, 3. *Causa* 23. *qu.* 1.) fondato sul principio certo riflesso, che ogni Suddito, semprechè non è certo che l' azione imposta sia mala, dee ubbidire al suo Superiore. Ecco come col principio riflesso l' Uomo si rende certo dell' onestà dell' azione. *Istruz. Cap. I. num.* 12. *ad* 14.

11 Bisogna per tanto notar qui alcuni gene-

ne-

nerali Principj certi, co'quali possiamo risolverci ne' dubbj. Fra gli altri in primo luogo è Principio certo quello: *Melior est conditio possidentis*. Da questo principio si deduce, che la legge se non è certa, non obbliga, perchè non può una legge dubbia imporre un obbligo certo all' Uomo, che sta in possesso della sua libertà. E lo stesso corre, se la legge è dubbiamente promulgata, perchè la legge non promulgata non è legge, o almeno non è legge che obbliga. Ma questo punto meglio si chiarirà appresso nel *num*. 20. dove più a lungo, e chiaramente si proverà. Altrimenti poi, se la legge è certa, e certamente promulgata, e si dubitasse se sia stata rivocata, abolita, o dispensata; allora dee ella osservarsi, perchè il possesso sta per la legge. Dallo stesso principio si deduce, che se alcuno è possessore di buona fede, e dubita del debito contratto, non è tenuto a soddisfarlo; ma se all' incontro è certo del debito, e dubita se l'ha soddisfatto, è obbligato a pagarlo. *Istruz. Cap. I. num*. 20. Così parimente, quando v'è dubbio se dobbiamo o no osservare qualche precetto, bisogna vedere chi sta in possesso, se 'l precetto, o la libertà. Per esempio, dubita un Giovine, se ha passati o no gl' anni 21. non è tenuto al diguno, perchè, semprechè non è certo essere già entrato l' obbligo del precetto, possiede la libertà. Se poi un Vecchio dubita d' aver passato o no l' anno sessagesimo, dopo cui è scusato dal digiuno (come vogliono molti, e come si dirà nel *Cap. XII. num*. 25.) allora è tenuto a digiunare, perchè possiede il precetto del digiuno.

12. Co-

12 Così anche se taluno dubita nel Giovedì, se sia passata la mezza notte, dopo fatta la diligenza, stando in dubbio, può cibarsi di carne, perchè possiede allora la libertà. Altrimenti poi, se tal dubbio avviene nel Sabato. Così ancora se uno dubita di qualche voto fatto, non è tenuto a quello, com' insegnano comunissimamente il *Cabassuzio*, *Suarez*, *Anacleto*, *Sanchez*, ed altri molti. *Istruz. Cap. I. num.* 17. E lo stesso dicesi, quando si dubita se alcun obbligo sia compreso o no nel voto, perchè allora la persona è tenuta solamente al meno ch'è certo, e non al più ch'è dubbio, come sta deciso nel *Cap. ex parte* 18. *de Censib.* E ciò per la stessa ragione, perchè allora per quella parte ch'è dubbia, non possiede il voto, ma la libertà. Altrimenti poi, se uno è certo del voto, e dubita d'averlo soddisfatto, perchè allora possiede l'obbligo del voto. *Istruz. al luogo cit.* E ciò diciamo, che corre (checchè dicano altri) anche quando è probabile, che siasi adempito il voto, ma è probabile ancora che non siasi adempito; perchè sempre possiede l'obbligo del voto; onde sempre che non è certa la soddisfazione, il voto dee adempirsi. Se poi alcuno possa comunicarsi in dubbio se ha rotto il digiuno dopo la mezza notte; dicono probabilmente *Layman*, *Lugo*, *Sa*, *Sporer*, *Busembao*, e *La-Croix*, che possa, perche la legge del digiuno è proibitiva, cioè che non si comunichi, chi non è digiuno; onde sempre che la Persona non è certa d'aver rotto il digiuno, possiede la libertà. *Istruz. Cap. I. num.* 19.

13 L'altro principio certo è questo: *Factum non præsumitur, nisi probetur.* Onde in

dubbio niuno dee tenere d'aver incorsa la pena, se non è certo d'aver commesso il delitto, a cui la pena è imposta. All'incontro v'è l'altro principio certo: *Præsumitur factum, quod de jure faciendum erat*. E perciò in dubbio se alcun atto siasi posto, come dovea porsi, si presume ben posto. Per esempio quando si dubita, se una legge giusta sia stata ricevuta, o no, si presume ricevuta. Così anche è certo l'altro principio: *Standum est pro valore actus, donec constet de ejus nullitate*. E perciò in dubbio, se sia stato valido quel matrimonio, quel contratto, quel voto, o quella Confessione, dee presumersi valida, finchè non costa la nullità.

PUNTO III. *Della Coscienza Probabile*.

14 La Coscienza Probabile è quella, che per qualche probabile opinione detta esser lecita un'azione. Ma per procedere con chiarezza in materia così scabrosa, bisogna quì distinguere l'opinione Tenue probabile, la Probabile, la Probabiliore, la Probabilissima, e la moralmente Certa. La Tenue probabile è quella, che ha un fondamento debole, non atto a tirarsi l'assenso di un Uomo prudente. La Probabile è quella, che ha grave fondamento d'esser vera, benchè con formidine dell'opposto. La probabiliore è quella, che ha un fondamento più grave, e più verisimile, ma ben anche con formidine dell'opposto. La Probabilissima è quella, che ha un fondamento gravissimo, sicchè la contraria o è improbabile, o pure tenuamente, o dubbiamente probabile. L'opinione poi, o per meglio dire la senten-

za

za moralmente Certa è quella, ch' esclude ogni prudente formidine, sicchè la contraria è affatto improbabile.

15 Posto ciò bisogna avvertire, che in cinque casi non possiamo seguire l' opinione probabile. Per 1. quando si tratta di cose di Fede, perchè in tal materia non solo è illecito il seguir l' opinione meno probabile, contra quel che diceva la Propos. 4. dannata da Innocenzo XI. ma anche la più probabile, poichè siam tenuti a seguire la sentenza più tuta, e per conseguenza la Religione più sicura, ch' è la nostra Cattolica Romana. Per 2. quando si tratta di cura degl' Infermi, poichè il Medico dee servirsi delle opinioni, e rimedj più sicuri; nè gli è lecito d' applicare medicine, di cui dubita se sieno per giovare, o per nuocere. Solamente è probabile che ciò possa ammettersi (come dicono *Layman*, *Valenza*, *Sanchez*, *Bonacina*, *Filliucio*, ed altri) quando l' Infermo fosse già disperato, e con tal rimedio dubbio vi fosse speranza di guarirlo. *Istruz. Cap. I. num.* 23.

16 Per 3. Quando si tratta di giudizio, poichè il Giudice dee giudicare secondo la sentenza più probabile, mentr' egli è tenuto a rendere a ciascuno il dritto che gli spetta. E l' opinione contraria fu dannata da Innoc. XI. nella Propos. 2. Ma quì ben avvertono *Cardenas*, *Filguera*, *La Croix*, ed altri, che il legittimo Possessore non può essere spogliato de' suoi beni, finchè non costi che la roba non è sua. *Istr. Cap. I. num.* 24.

17 Per 4. Quando si tratta di valore di Sagramento, perchè il Ministro nel conferirlo non può servirsi dell' opinione nè probabile,

 nè

nè probabiliore, come si ha dalla Propos. 1. dannata dallo stesso Innoc. XI. che dicea: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis uti opinione probabili de valore Sacramenti, relicta tutiori; nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, & Episcopalis*, ma dee servirsi della sentenza tuta, la quale è quella che sta per lo valore del Sagramento, o pure è moralmente certa. In due soli casi però dicono i Dottori comunemente, che possiamo servirci dell' opinioni probabili anche circa il valore del Sagramento. Il primo caso è, quando v' è estrema necessità di dare il Sagramento, perchè allora è lecito servirsi non solo dell' opinione probabile, ma anche della tenue probabile, come sarebbe il battezzare un Moribondo con acqua distillata, se mancasse la naturale. Ma in tal caso dee darsi il Battesimo sotto la condizione, se vale; perchè colla condizione si rimuove l' ingiuria del Sagramento, se mai quello restasse invalido. *Istruz. Cap. I. num.* 26. Il secondo caso è, quando si presume che supplisca la Chiesa a far valido il Sagramento. Ciò avviene, come dicono *Suarez*, *Lessio*, *Lugo*, *Cardenas*, *Vurigandt*, *Coninchio*, ed altri comunemente, in due Sagramenti, cioè del Matrimonio, e della Penitenza; poichè circa il Matrimonio, quando si contrae un Matrimonio probabilmente valido, allora si presume che la Chiesa toglie l' impedimento, se mai vi fosse, per render quello certamente valido. E circa la Penitenza, quando v' è opinione probabile, che 'l Confessore abbia la giuris-

risdizione d'amministrarla, la Chiesa anche supplisce in conferircela, se mai il Confessore non l'avesse. Ma ciò s'intende, quando vi fosse una grave necessità, o almeno una grande utilità nel conferire il Sagramento, come ben avvertono *Suarez*, *Wigandt*, *Sporer*, ed altri; altrimenti non dee presumersi, che la Chiesa voglia favorire la mera libertà de' Sacerdoti. *Istruz. Cap. I. num.* 27.

18 Per 5. Non è lecito seguir l'opinione probabile col pericolo del danno alieno. Per esempio, se io dubito che'l Prossimo sia uomo, o sia fiera, io non posso ferirlo, se non son certo ch'è fiera, ancorchè probabilmente, ed anche più probabilmente lo stimassi fiera; perchè trovandosi poi colui esser uomo, e non fiera, s'io lo ferisco, colla mia opinione probabile, che sia fiera, io non evito la sua morte. *Istruz. Cap. I. num.* 21. e 28.

19 Veniamo ora a vedere, se fuori di questi casi può seguirsi l'opinione probabile, e diciamo per 1. essere certamente lecito operare coll'opinione probabilissima, come si ha dalla Propos. 3. dannata da Alessandro VIII. la quale diceva: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam*. Diciamo per 2. non esser lecito operare coll'opinione tenuamente probabile, che sta per la libertà, contra l'opinione che sta per la legge; e ciò anche è certo per la Propos. 3. dannata da Innocenzo XI. la quale diceva: *Generatim, dum probabilitate, sive intrinseca sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus*. Diciamo per 3.

 simil-

ſimilmente non eſſer lecito operare coll' opinione certamente e notabilmente meno probabile. La ragione ſi è, perchè quando l' opinione più tuta è di molto maggior peſo, ella diventa moralmente o quaſi moralmente certa, avendo per ſe un fondamento certo d'eſſer vera. All' incontro l' opinione contraria, che ſta per la libertà, ed è molto meno probabile, non può dirſi ch' abbia tal fondamento certo d' eſſer vera; onde queſta rimane allora tenuamente, o almeno dubbiamente probabile. Diciamo per 4. eſſer ben lecito poi l' operare coll' opinione egualmente o quaſi egualmente probabile, che ſta per la libertà; perchè allora la legge è dubbia con vero e ſtretto dubbio, ed è Principio certo, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo.

20 Queſto Punto, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo, noi l' abbiamo eſaminato e provato a lungo in una Diſſertazione uſcita a parte; ma vogliamo qui accennarne in breve le pruove principali per ſoddisfazione del Leggitore, e diciamo così. La legge per obbligare dee eſſer certa, e manifeſta, come inſegnano S. Iſidoro, e S. Tommaſo. S. Iſidoro dice: *Erit autem lex manifeſta. Can. Erit. Diſt.* 4. E S. Tommaſo dice, che la legge è una miſura, con cui l' Uomo dee regolar le ſue operazioni; e perciò dee eſſer ella, non ſolo certa, ma certiſſima: *Menſura debet eſſe certiſſima* 1. 2. *q.* 19. *a.* 4. *Object.* 3. *cum Reſp. ad eand.* Ed in altro luogo ſcrive: *Nullus ligatur per præceptum aliquod, niſi mediante ſcientia illius præcepti. Opuſc. de Verit. q.* 17. *a.* 3.

Si

Si noti, non dice, *mediante dubio illius præcepti*, ma *mediante scientia*: Scienza, ognuno intende che significa una notizia, non dubbia, nè oscura, ma certa e chiara del Precetto. E la ragione di ciò è, perchè la legge (come dice lo stesso Angelico) non ha virtù di obbligare, se non quando è promulgata ed intimata all' Uomo. Ecco le sue parole: *Promulgatio necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem*. 1. 2. *q*. 90. *a*. 4. Onde dal Santo vien definita la legge: *Quædam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata. Ibid.* Si noti, *ordinatio promulgata*. Sicchè la legge non promulgata non è legge, almeno non è legge che obbliga. E ciò s'intende, non solo della legge umana, ma anche della Divina, e naturale, la quale (com' insegna lo stesso Angelico Maestro) si promulga a ciascun Uomo, quando ella gli vien manifestata alla mente col lume della ragione: *Promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. 1. 2. *q*. 90. *a*. 4. *ad* 1 Il che lo spiega distintamente il dottissimo Silvio, dicendo: *Actualiter tunc* (lex) *unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo recipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, vel fugiendum*. 1. 2. *q*. 90. *art*. 4. *in fin*. E da ciò saggiamente ne deduce il P. Gonet, che ben si dà l'ignoranza invincibile di quei precetti della legge naturale, che son lontani da' primi principj, appunto perchè tali precetti non sono promulgati a tutti: *Lex enim vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed*

lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia precepta, quę sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes ad illa pręcepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis, & excusans a peccato. In Clypeo theol. tom. 3. D. 1. a. 3. §. 1. n. 47.

21 Or quando la legge è dubbia, ed è probabile l' opinione che non vi sia la legge, allora non vien promulgata all' Uomo la legge, ma solamente il dubbio, o sia l' opinione che vi sia la legge; e come mai l' opinione che vi sia la legge, può diventar legge che obblighi? *Quandiu* (scrisse il P. Suarez) *est judicium probabile, quod nulla sit lex prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde, cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet. De Consc. prob. Disp. 12. 7. 6.* Lo stesso scrisse il P. Paolo Segneri nelle sue Pistole per l' opinione probabile con modo più espressivo,, (La legge (dice) non è legge, fino
,, che non sia bastevolmente promulgata; ond'
,, è che Graziano *Dist.* 3. scrisse: *Leges instituuntur, dum promulgantur*. Ora come può
,, dirsi mai promulgata una legge a sufficienza, intorno a cui i Dottori contendono?
,, Fino a che la legge persiste entro a' termini
,, di contrasto, non è ancor legge, è opinione; e s' è opinione, non è legge. Fino a
,, che è probabile non esservi una tal legge, è
,, indubitato che una tal legge non vi è,
,, perchè non è promulgata a segno che basti.
,, Non sembrerebbe pertanto a tutte l' Anime buone una crudeltà il vedersi obbligate
,, a seguitare ogni opinione probabile come
leg-

„ legge? Avverrebbe che le opinioni pro-
„ babili, che ne' Casisti si possono annove-
„ rare quasi a migliaja, ad un tratto diver-
„ rebbero tante leggi.) „ *Pistol.* 1. §. 2.

22 Lo stesso hanno scritto innumerabili altri Autori, ed ultimamente l'ha provato a lungo il Dotto P. Eusebio Amort nella sua Teologia Morale e Scolastica stampata in Bologna nel 1753. dopo essere stata ella fatta emendare in Roma da Benedetto XIV. siccome ne l'avea supplicato l'Autore. Ivi (al *Tomo* 1. *Disp.* 2. §. 4. 9. 10. *pag.* 232. e più diffusamente poi alla *pag.* 283. *Disp.* 2. *qu.* 5.) prova che Iddio secondo la sua provvidenza, quando vuole che obblighi alcuna sua legge, è tenuto a renderla evidentemente, e notabilmente più probabile; altrimenti dice esser moralmente certo, che non v'è legge che obblighi, mancandole allora la sufficiente promulgazione. E soggiunge, che questo è stato certamente il sentimento de' Ss. Padri, che quando la legge è dubbia con vero e stretto dubbio, ella non obbliga; ed ivi rapporta più testi de' Padri, che ciò confermano, e ch' io ben anche ho riferiti insieme con altri simili testi nella mia mentovata Dissertazione.

23 Oppongono i Contrarj, e dicono che in dubbio dee preferirsi l'opinione, che sta per la legge, perchè la legge Divina è eterna, e perciò ella ha il possesso anteriore al possesso della nostra libertà. Ma rispondiamo qui in breve, che se la legge Divina è eterna, perchè abeterno è stata nella Divina Mente, l'Uomo nella Mente Divina anche è eterno, perchè da ogni Legislatore prima si considerano i Sudditi, e poi la legge che ad

essi conviene. Così Iddio, *prioritate rationis, sive naturę*, come dicono i Teologi, prima ha considerati gli Angeli, e gli Uomini, e poi le leggi che ha voluto ad essi imporre, diverse secondo le diverse di loro nature. Questa è dottrina certa, insegnata espressamente da S. Tommaso; ecco le sue parole: *Ea quę in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab Eo cognita, & praeordinata. Sic igitur aeternus divinę legis conceptus, habet rationem legis ęternę, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab Ipso pręcognitarum.* 1. 2. *q.* 91. *a.* 1. *ad* 1. Si noti, *rerum pręcognitarum*; sicchè da Dio prima fu contemplato l'Uomo libero e sciolto, e poi la legge con cui ha voluto legarlo. La legge Divina pertanto, benchè eterna, non ha però potuto obbligare l'Uomo, se non dopo che gli è stata promulgata, come dice S. Tommaso 1. 2. *q.* 91. *a.* 1. *ad* 2. di cui già sopra si son riferite le parole. E dopo S. Tommaso lo dice Silvio: *Lex ęterna non fuit ab ęterno lex sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc non fuit actualis promulgatio. Ibid.* Così anche dice il Card. Gotti: *Ab ęterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans, nec ligans, quia nondum applicata, & promulgata. To.* 2. *tr.* 5. *q.* 2. *dub.* 1. *n.* 13. Dunque l'Uomo è in libertà, finchè non vien legato dalla legge, che gli si promulga. Lo stesso nome di legge, ciò lo dimostra; come scrive il medesimo S. Dottore: *Dicitur enim lex a ligando.* 1. 2. *q.* 90. *a.* 2. Dunque prima l'Uomo è stato sciolto, e poi legato.

24 Dico

24 Dico *sciolto*, non indipendente, poichè l'Uomo nasce certamente soggetto al Divino dominio, e per conseguenza obbligato ad ubbidire a tutti i precetti, che Dio gl'impone; ma acciocchè venga legato da questi precetti, è necessario ch'essi gli siano intimati, e manifestati; altrimenti resta sciolto nella sua libertà, e la legge che non gli è manifestata, per lui non è legge, almeno non è legge che l'obbliga. Che Dio abbia constituito l'Uomo nella sua libertà, e poi l'abbia legato co' suoi Precetti, ben costa dal testo dell'Ecclesiastico: *Deus ab initio constituit hominem, & reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata, & precepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccli.* 15. 14. Si notino le parole, *adjecit mandata & precepta*; dunque Iddio prima ha costituito l'Uomo libero, e poi l'ha obbligato a' suoi precetti: i quali non possono obbligarlo prima che gli siano manifestati con una notizia, non dubbia, ma certa. Affinchè dunque fossimo noi obbligati ad osservare una legge ch'è dubbia, dovrebbe esservi un altra legge chiara, e certa, con cui ci venisse ordinato, che nel dubbio, se v'è, o non v'è qualche legge, fossimo tenuti ad osservarla; ma questa legge dov'è?

25 Sì, dicono gli Avversarj, ben vi è questa legge, ella sta dichiarata ne' sagri Canoni, nel *cap. Illud Dominus, de Sent. excom. cap. ad Audientiam, &c. cap. Petitio, de Homic. Clem. Exivit §. Item quia, de Verb. sign. & c. Juvenis de Sponsal.* dove sta scritta la Regola: *In dubiis tutior via est eligenda.* Ma questa Regola, o sia Detto de' Canoni, comunissimamente

i Dottori, almeno la maggior parte di essi, anzi quei medesimi che son citati da' nostri Contrarj per loro fautori, dicono esser di consiglio, non di precetto. Ecco come parla S. Antonino: *Eligere viam tutiorem, consilii est, non præcepti. Part. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10.* Lo stesso dice Giovanni Nyder: *Viam tutiorem eligere, est consilii, non præcepti. Consolat. part. 3. cap. 16.* Lo stesso dice Tabiena: *Nec valet, quod in dubiis tutior via est eligenda, quia hoc non est præceptum, sed consilium. Summa, verbo Scrupulus.* E lo stesso dicono S. Bonaventura, Gersone presso Tirillo *de Probab. qu. 26. n. 21.* In oltre, dicono, che la Regola suddetta corre ne' dubbi pratici, non già nell' opinioni speculative. S. Antonino in altro luogo (*part. 2. tit. 1. cap. 11. §. 28.*) dice espressamente, che pecca chi opera col dubbio pratico, ma non già chi opera secondo l' opinione difesa da alcuni Savj, benchè altri la contraddicano. Lo stesso dicono *Angelo, Navarro*, e *Silvestro*. E lo stesso dice il *P. Vasquez*, la di cui dottrina tanto si estolle dagli Avversarj contro di noi, perchè è Probabilista, e pure scrive (come dicono) che ne' dubbj dee seguirsi la più tuta; ma non hanno osservato, ch' egli parla de' dubbj pratici, e non delle opinioni? Ecco come parla in un luogo: *Ubi est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem. 1. 2. Disp. 156. cap. 3. num. 12.* Ed in altro luogo: *Illud vero axioma, Tutior pars est eligenda, intelligitur solum in dubiis, non in opinionibus 1. 2. qu. 19. a. 6. Disp. 62. c. 9. n. 45.* E quel che più importa, è che dagli stessi Testi addotti di sovra da' Contrarj apparisce chiaramente, come

ab-

abbiam dimostrato nella nostra Dissertazione, che in quelli casi de' Testi non si trattava già di dubbj speculativi, e di jus, ma di dubbj pratici, e di fatti; e ne' casi di tal fatta chi può negare, che dovea seguirsi la parte più tuta, come dissero i Pontefici? del resto, posto che la legge per obbligare, dee esser promulgata; e dove la legge non è certa, non vi può esser promulgazione di legge, ma solamente la promulgazione del dubbio, o della questione se vi sia, o non vi sia la legge; supposto ciò (dico) non potevano mai i Canoni intendere esser quel Detto (cioè che ne' dubbj dee eleggersi la parte più tuta) una legge generale per tutti i casi, dove si questiona, se v'è, o non v'è legge. Ma per finirla dimandiamo a' nostri Avversarj: Il dire che questo Detto de' Canoni sia una legge generale per tutte le questioni speculative, è forse ella una dottrina certa? No, già abbiam veduto, quanto ella è contraddetta dagli Autori. Dunque è una semplice opinione, e così contrastata, la quale secondo me è improbabile, almeno è molto dubbia; e per conseguenza una tal legge generale supposta da' Contrarj, almeno è dubbia, e come dubbia non obbliga.

26 Ma se mai, diranno, l'opinione che sta per la legge, innanzi a Dio è vera, allora seguendosi l'opinione contraria, già si offende la legge, e si opera contra la Divina Volontà. Non Signore, nè si offende la legge, nè si opera contra la Divina Volontà. Non si offende la legge, perchè una tal legge dubbia non è legge; almeno (com' ab-

abbiam replicato tante volte) non è legge che obbliga; si offende dunque solamente l' opinione di chi difende esservi la legge, ma non si offende la legge. Nè si opera in tal caso contra la Divina Volontà, perchè (siccome insegna l' Angelico con tutti i Teologi) noi siamo tenuti a conformarci alla Divina Volontà formale, non alla materiale. Ecco le parole di S. Tommaso. *Voluntas igitur humana tenetur conformari divinę voluntati formaliter, sed non materialiter*, 1.2. q.9.*a.*10. Che s' intende per Volontà Formale? s' intende quella volontà, colla quale Dio vuole che l' Uomo voglia quel ch'esso Dio gli comanda. Sicchè l' Uomo non è tenuto a volere tutto quel che vuole Dio, come sta nella sua Mente Divina; ma solo quel che Dio vuole che voglia l' Uomo, dopo che ciò gli è manifestato co' Divini Precetti. Ecco come parla lo stesso Santo Dottore: *Etsi non teneatur homo velle, quod Deus vult; semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini pręcipue innotescit per pręcepta Divina*. 2. 2. *q.* 104. *a.* 4. *ad* 3. E prima di S. Tommaso ciò lo disse S. Anselmo: *Non semper debemus velle, quod Deus vult, sed quod Deus vult nos velle debere. Lib. de Simil. Cap.* 159. Io vorrei che i Contrarj mi sciogliessero queste sole poche ragioni, che quì ho accennate, ed io son pronto a rivocarmi subito; ma per isciogl ierle, non con chiacchiere, ma con sodezza, mi pare senza dubbio, che dovrebbero confutare come errori tutte le dottrine di S. Tommaso di sovra addotte, le quali sono troppo chiare. Del resto per

quanto

quanto finora ho lette, scrutinate le opposizioni, che si fanno contra l'opinione egualmente probabile, in vece di persuadermi, più mi han confermato nella mia sentenza: dico *mia*, perchè questa tengo, e mi pare evidente; ma per altro ella è di tanti innumerabili altri Autori, moderni ed antichi (come ho scritto nella mentovata Dissertazione) assai più dotti, ed illuminati di me.

CAPO II.
Delle Leggi.

PUNTO I.
Della Natura delle Leggi.

1. LA Legge si definisce: *Recta agendorum ratio*. La retta ragione delle azioni che, facciamo. Si divide la Legge in Eterna, Naturale, e Positiva. La Legge *Eterna*, secondo S. Augustino è la stessa ragione, acciocchè tutte le cose sieno bene ordinate. La *Naturale* è quella, che vien manifestata all'Uomo col lume della natura, e di questa son già tutti i precetti del Decalogo. La Legge Positiva finalmente è quella, ch'è posta o da Dio, o dagli Uomini: la Positiva *Divina* contiene tutti i precetti Cerimoniali, e Giudiziali dell'antico Testamento, che ora son cessati colla morte di Giesù-Cristo; e tutti i precetti del Testamento nuovo, che al presente vi sono circa i Sagramenti. La Positiva poi *Umana* si suddivide nella legge delle Genti, Ecclesiastica, e Civile. La legge *delle genti* è quella, che col comun consenso delle Genti è stata constituita,

tuita, come v. gr. è la legge, che le robe che non han padrone, sieno del primo Occupante. La legge *Ecclesiastica* è quella, ch'è stata ordinata dalla Chiesa per lo governo spirituale de' Fedeli; ed ella si comprende nel Decretale, nel Sesto del Decretale, nelle Clementine, e Stravaganti, ed in tutte le Bolle de' Pontefici: i Canoni poi del Decreto di Graziano non inducono altr' obbligo, se non quello che apportano per l' autorità che hanno in se stessi. La legge *Civile* finalmente è quella, ch'è stata ordinata da' Principi per lo governo temporale de' Popoli: e si comprende ne' Digesti, nel Codice, negl' Istituti, e nell' Autentico, o vero Novelle.

2. La legge per obbligare dee aver le seguenti condizioni: dee esser *Giusta*: *Utile* al ben pubblico: fatta con animo di obbligare: *Manifesta*, cioè non oscura, o ambigua: *Possibile moralmente*, cioè che non sia troppo difficile ad osservarsi: di più dee esser *Promulgata*, come a lungo si spiegò di sovra al *Capo I. num.* 20. perchè com' insegna S. Tommaso (1.2.*q*.90.*a*.4.) essendo la legge una regola, con cui dee regolarsi tutta la Comunità, non può ella comunemente osservarsi, se non è manifestata alla Comunità, o almeno alla di lei maggior parte. Vedi l' *Istruz. Cap. II. num.* 1. *ad* 5.

3 Si dimanda per 1. Se le leggi per obbligare debbiano promulgarsi in ciascuna Provincia soggetta? E si risponde, che ciò così corre certamente per le leggi dell' Imperadore, e de' Principi soggetti all' Imperio, attesa l' Autentica *Ut factæ novæ*, *Collat*. 5. Ma per le leggi Pontificie, o degli altri Principi

all'

all' Imperio non soggetti basta, che sien promulgate nelle loro Corti. Vedi *Istruz. ivi num.*7. Si dimanda per 2. Quale spazio di tempo si richieda dopo la promulgazione della legge, acciocchè la legge obblighi? Per le leggi Cesaree sta determinato, che si ricercano due mesi; e lo stesso diciamo probabilmente con *Soto*, *Silvestro*, *Salmaticesi*, ed altri, correre per tutte l'altre leggi. *Ivi num.* 8. Si dimanda per 3. Se la legge per obbligare dee esser accettata dal Popolo? E' certo che pecca, chi non accetta senza giusta causa la legge promulgata, come si ha dalla Prop.28. dannata da Alessandro VII. Ma si fa il dubbio, se la legge non ancora accettata obblighi per se stessa? E diciamo che sì, o la legge sia Ecclesiastica, o Civile. Vedi *Istruz. n.* 9. *e* 10. Eccettochè per 1. se la legge non fosse stata accettata per dieci anni. Per 2. Se la maggiore e più sana parte del Popolo non l'avesse ricevuta, perchè allora, quantunque i primi abbiano peccato, e pecchino tuttavia non accettando la legge, gli altri però non son tenuti ad osservarla, semprechè il Principe non premesse per l'osservanza. Per 3. quando vi fossero tali circostanze, che se'l Principe l'avesse avvertite, si presume, che non avrebbe fatta la legge. *Ivi num.* 12. *ad* 13.

PUNTO II. *Dell' Obbligo delle leggi*.

4 Bisogna distinguere leggi Precettive, Penali, e Miste. Le *Precettive* obbligano alla sola colpa, le *Penali* obbligano alla sola pena, le *Miste* obbligano così alla pena, come alla colpa, secondo dee tenersi colla vera sentenza. *Istruz. Capo II. num.* 16. Bisogna però notare più cose circa le leggi Precettive, e

poi

poi circa le Penali. E per I. in quanto alle leggi Precettive dee notarsi, che quando la materia è leggiera, la legge non può obbligare a colpa grave, se non fosse grave il fine intento, o se non quando la trasgressione si rendesse grave per lo scandalo, o per lo danno comune, o per lo disprezzo della legge: il quale disprezzo avviene, quando alcuno trasgredisce la legge, non già per negligenza, o per qualche passione, ma perchè non vuole a quella soggettarsi, come si dirà al *Capo III. num.* 3. In oltre dee notarsi, che la legge obbliga a colpa grave, 1. Quando è grave la materia. 2. Quando così l'ha interpetrata la consuetudine. 3. Quando ciò significano le parole; v. gr. *in virtù di santa ubbidienza*, o simili. 4. Quando s'impone pena grave, o censura di lata sentenza. *Istruz. Cap. II. num.* 14. *e* 15.

5. Si dubita per 1. Se la legge umana possa comandare gli atti interni? Si risponde che può, non direttamente, ma indirettamente, quando l'atto interno va congiunto coll'esterno, v. gr. comandando la Chiesa la Confessione annuale, comanda ancora gli atti di pentimento, e di proposito, senza cui quella non è buona Confessione. Si dubita per 2. Se obblighi la legge umana con grave danno, o incomodo? Si risponde che no colla comune de' DD. eccettochè se l'osservanza della legge fosse necessaria al ben comune; o pure se la trasgressione della legge ridondasse in disprezzo della Chiesa. *Istruz. n.* 17. *e* 18. Si dubita per 3. Se la legge umana possa togliere l'obbligo naturale, come son le leggi, che annullano i testamenti, o contratti fat-

ti senza le dovute solennità? Vedi quel che si dice ivi al *n.* 19. Si dimanda per 4. Se vi sia obbligo di toglier gl'impedimenti prossimi, che ostano all'adimpedimento della legge? E si risponde che sì, quando la causa che si mette non estrae la persona dalla legge, ma solamente la scusa; onde pecca chi senza giusta causa fa qualche fatica, che poi lo scusi dal digiuno. Altrimenti poi, se la causa l'estraesse dalla legge, come se taluno uscisse dal luogo, dove vi è l'obbligo di sentir la Messa. *Ivi n.* 20. *e* 21.

6 Si dubita per 5. Se siamo tenuti ad osservar la legge quando la legge è dubbia, o pure quando è dubbio l'obbligo della legge? E si risponde che no, per 1. Quando si dubita, se la legge vi sia, o no, e fatta la dovuta diligenza il dubbio persevera, come si è provato al *Capo I. dal n.* 20. Per 2. Quando si dubita, se il caso che occorre, è compreso o no dalla legge: o pure se è cominciato o no l'obbligo della legge, come quando si dubita se la legge è stata o no promulgata. All'incontro dee osservarsi la legge per 1. quando si dubita, s'ella è stata o no ricevuta; e ciò per la regola notata al *Capo I. num.* 13. dove si presume già fatto ciò, che di ragione dovea farsi. Per 2. Quando si dubita se il Superiore sia legittimo, o se ecceda nel comandare: perchè, stando egli in possesso della sua giurisdizione, per lui sta la presunzione. Per 3. Quando si dubita, se la cosa comandata sia lecita, o illecita, o pure se la legge sia giusta o ingiusta; e ciò per la stessa ragione del prossesso del Superiore; eccettochè (limitano i DD.) se la legge apportasse dan-

no, o pure foſſe d'una eccedente gravezza a' Sudditi. Ne' dubbj poi, ſe la legge contenga precetto, o ammonizione: o ſe obblighi alla ſola pena, o anche alla colpa: o ſe a colpa grave, o leggiera; in tali dubbj dee tenerſi la parte più benigna. Vedi *Iſtruz. Capo II. num.* 22. *e* 23.

7. Per II. in quanto alle leggi *Penali* dee notarſi, che ſe la pena è privativa di qualche jus già acquiſtato, come è la pena v. gr. d' eſſer privato del jus di preſentare, o la pena di dover rinunziare il Beneſizio, ſicchè il Reo debba da ſe ſteſſo eſeguire eſternamente la pena, allora per eſſer tenuto a quella vi biſogna la ſentenza del Giudice *Condannatoria*, o almeno la ſentenza *Declaratoria criminis*. Quando poi la pena è inabilitante, o privativa di qualche jus da acquiſtarſi in futuro, allora la pena s' incorre prima d' ogni ſentenza; purchè (limitano i DD.) il Reo non foſſe obbligato ad eſeguire tal pena con ſua infamia, come ſarebbe la pena d' eſſer privato di voce attiva, e paſſiva. Ma in quanto agl' impedimenti di matrimonj, irregolarità, e cenſure, queſte ſenza dubbio s' incorrono prima della ſentenza, come coſta dal *c. Non dubium, de Sent. excom.* e dal *c. Significaſti. de Homic.* Vedi *Iſtruz. Capo II. num.* 24. *e* 25.

8 Si dimanda, ſe obbligano in coſcienza le leggi penali, che ſon fondate in falſa preſunzione? Biſogna diſtinguere: Se la preſunzione è falſa circa il *Fatto*, v. gr. ſe falſamente ſi è provato in giudizio, che 'l mio cavallo ha cauſato danno, e 'l Giudice mi condanna alla pena, allora ſon tenuto per altro ad eſeguir

la

la sentenza, acciocchè si eviti lo scandalo; nondimeno ben posso occultamente poi compensarmi il pagato. Lo stesso corre per l' Erede condannato a soddisfare il creditore del Defonto, per non aver fatto l' inventario, quando in verità i creditori superano l' eredità. Altrimenti poi, se la presunzione è falsa circa il *Jus*, v. gr. se il mio cavallo in verità ha fatto il danno, ma senza mia colpa, sicchè è falsa la presunzione della colpa; allora dopo la sentenza son tenuto a pagare la pena, e non posso compensarmela; poichè il fine della legge non è solo di punire la colpa, ma anche di render ciascuno diligente ad evitare il danno degli altri. *Istruz. num.* 26. In oltre si dimanda, se le pene apposte ne' contratti si debbono pagare prima della sentenza? Vi è l' opinione dall' una e dall' altra parte, vedi *ivi num.* 27.

9 In quanto poi al Modo, come debbano osservarsi le leggi, si noti per 1. che a soddisfare i precetti non vi bisogna la Carità; onde i Fedeli che stanno in peccato, benchè non possono meritare nell' adempire i voti fatti, o la penitenza imposta dal Confessore, o li precetti della Messa, del Digiuno, e dell' Officio Divino; nonperò ben soddisfano adempiendoli, poichè il fine del precetto non cade sotto il precetto, come dicono comunemente i DD. con S. Tommaso 1. 2. *qu.* 100. *a.* 9. *e* 10. Vedi *Istruz. Capo II. n.* 28.

10 Si noti per 2. che per adempire il precetto si richiede bensì l' intenzione di fare ciò ch' è comandato, ma non si richiede l' intenzione già di soddisfare al precetto. Onde chi sente la Messa in giorno di Festa, con intenzio-

ne

ne già di sentirla, ben soddisfa al precetto, benchè non sapesse che sia Festa; anzi benchè avesse intenzione di non voler soddisfare al precetto, perchè tal soddisfazione non dipende dal proprio arbitrio, ma dalla volontà della Chiesa, ond'è che chi soddisfa già con sentir la Messa, non può non soddisfare. Altrimenti poi sarebbe, se taluno avesse qualche voto, o penitenza da adempire, e mettendo l'opera, positivamente non volesse soddisfare a tal obbligo; perchè allora veramente non soddisfa, mentre la soddisfazione dipende tutta dalla propria volontà. Si è detto, se positivamente non volesse soddisfare, perchè se mai si dimenticasse del voto, o della penitenza, ben soddisfa adempiendo l'opera; poichè ognuno intende di voler soddisfare prima alle cose di obbligo, e poi a quelle di divozione. *Istruz. num. 29.*

11. Si noti per 3. che nello stesso tempo ben si può sodisfare a' diversi precetti, v. gr. un Diacono nell' udir la Messa di precetto ben può recitar l'officio. Di più collo stesso atto ben può soddisfarsi a due obblighi diversi, ma che hanno lo stesso motivo, v. gr. se accade qualche Festa di precetto in giorno di Domenica, basta sentire una sola Messa; così ancora se uno è Sacerdote, e Beneficiato, basta che reciti un solo Officio. Altrimenti poi, se gli obblighi han diverso motivo, v. gr. se colui dovesse udir la Messa in giorno di Festa, o dir l'Officio per voto, o per penitenza. Ond'è, che se taluno dovesse adempir qualche peso per due obbligazioni, che han diverso motivo, come chi dovesse digiunare in qualche giorno, perchè è Vigilia,

e per

e per lo voto che ne tiene, non digiunando fa due peccati, uno contra l'ubbidienza della chiesa, e l'altro contra il voto. Così anche chi uccidesse un Sacerdote, peccherebbe contra la giustizia, e contra la Religione, mentre la Chiesa per motivo di Religione ha proibito l'offendere i suoi Ministri. *Istruz. Capo II. n.* 30. 32. *e* 33.

PUNTO III. *Di coloro che posson far leggi.*

12 Le leggi Civili posson farsi solamente da' Principi, che non riconoscono Superiore. Elle obbligano in coscienza, semprechè non si trovano corrette del Jus Canonico come si è provato nella nostra Opera grande di Morale *lib.* 1. *num.* 106. *in fin.* Le leggi poi Ecclesiastiche posson farsi dal Papa, e da' Concilii generali, ma congregati, e confermati coll' autorità del medesimo. Posson farsi anche da' Concilj Nazionali, o Provinciali. Ancora i Vescovi posson far leggi nelle loro Diocesi, ma col consiglio de' loro Sacerdoti, *Cap. Quanto, de iis quæ fiunt a Prælat.* Alcuni Autori tengono, che il Vescovo possa nella sua Diocesi far tutto quello, che il Papa può in tutta la Chiesa; ma ciò non si pruova abbastanza, il *P. Suarez* (parlando della Dispensa 3. *part. D.* 7. *sect.* 4. *n.* 5.) ciò appena l'ammette per quelle cose, in cui è moralmente necessario, che 'l Vescovo abbia la facoltà di dispensare per lo buon governo della sua Chiesa. Vedi *Istruz. Capo II. num.* 35.

13 Le Dichiarazioni poi della sagra Congregazione, quando son fatte, *consulto Pontifice*, come prescrisse Sisto V. nella sua Bolla

la 74. obbligano come leggi; purchè sieno sufficientemente promulgate *de mandato Pontificis* per tutta la Chiesa; essendochè tutte le dichiarazioni, anche del Papa (come abbiam provato nell' Istruzione *num.* 73. e 74.) semprechè non son fatte dal proprio Legislatore, elle son nuove leggi, e richiedono nuova promulgazione. Che sia poi delle Decisioni della Ruota Romana, e delle Regole della Cancelleria, vedi *ivi num.* 34. e 35.

PUNTO IV. *Di coloro che sono tenuti alle leggi Ecclesiastiche.*

14 I Fanciulli son tenuti a queste subito che giungono all'uso di ragione, vedi *Istruz. Cap. II. num.* 36. e 37. I Legislatori se sian tenuti alle loro leggi, vedi *num.* 38.

15 I Pellegrini non son tenuti alle leggi delle loro Patrie, quando ne son lontani, o stanno in luogo esente. Son tenuti poi alle leggi del luogo ove si trovano, semprechè vi han contratto il domicilio, o quasi domicilio, che si contrae coll' abitazione della maggior parte, o almeno d' una parte notabile dell' anno. Il vero domicilio poi si contrae da chi abita per dieci anni in un Paese, con animo di permanervi perpetuamente, o pure da chi v' abita per tempo notabile con trasportarvi la maggior parte de' suoi beni, o comprandovi una casa per abitarvi, o espressamente dichiarando il suo animo di voler abitarvi per sempre. *Istruz. Cap. II. n.* 39. e 40. Se poi sia tenuto alle leggi del luogo il Pellegrino, che vi dimora per breve tempo; e se il Vescovo del luogo possa a tal Pellegrino dispensare i voti giuramenti, e digiuni, vedi *num.* 41. e 42.

PUN-

PUNTO V. *Delle cause che scusano dall' osservanza de' precetti.*

16. Per 1. scusa l'*Ignoranza* invincibile; ma non la vincibile, la qual' è, quando l' Uomo dee, e può sapere il precetto, ed in oltre avverte all' obbligo di saperlo, e tuttavia lo trascura. Vedi *Istruz. Capo II. num.* 13. e più a lungo al *Capo VIII. num.* 8. *vers. Si dimanda qui per* 5. o pure nell' ultima edizione al *Capo III. num.* 24. Si dimanda, se può darsi ignoranza invincibile de' precetti naturali? E si risponde, che non si dà circa i primi principj della legge naturale, come di onorare Dio, o di non fare al Prossimo quel che non vogliamo per noi. Non si dà neppure circa le Conclusioni Prossime a detti principj, come sono i precetti del Decalogo. Ma all' incontro ben si dà circa le Conclusioni Rimote, come insegnano comunemente *S. Antonino, S. Bonaventura, Maldonato, il Card. Gotti, Wigandt*, ed altri molti con S. Tommaso, ch' espressamente l'insegna 1. 2. *q.* 76. *a.* 3. E col P. Gonet, il quale giustamente chiama improbabile l' opinione di coloro, che dicono non darsi ignoranza invincibile circa tutte le cose di legge naturale. Vedi *Istruz. Capo I. num.* 5.

17 Per 2. scusa il *Timore*; ma in ciò bisogna distinguere i precetti Positivi da' Naturali. Da' *Positivi*, anche Divini, scusa il timore di grave male, purchè l' osservanza del precetto non fosse necessaria ad evitare lo scandalo comune, o il disprezzo della Chiesa. Da' precetti poi *Naturali* il timore non mai scusa; avvertendo nonperò, che in qualche caso, secondo le diverse circostanze, non

già scusa il timore del danno, ma cessa il precetto: come per esempio cessa il precetto di non prender la roba d' altri, quando vi è estrema necessità; o di non uccidere, quando è per difesa della vita, e casi simili. *Istruz. Capo II. num.* 94.

18 Per 3. scusa l' *Impotenza* di osservare il precetto. Si dimanda, se non potendosi osservare intieramente il precetto, debba osservarsi la parte che può adempirsi? Si distingue così: se il precetto può dividersi, sicchè nella parte si salvi il fine del precetto, allora se non può osservarsi tutto, se ne osservi la parte che si può: v. gr. se non puoi dirti tutto l' Officio, dei dirne la parte che puoi, come si ha dalla Prop. 54. dannata da Innoc. XI. Altrimenti poi, se nella parte non si salva il fine del precetto; onde chi ha fatto voto di andare a Roma, se non può giungere a Roma, non è tenuto a far parte del viaggio. *Istruz. num.* 45.

PUNTO VI. *Della Dispensa.*

19 La Dispensa scusa dalla legge, quando v' è giusta causa di dispensare; altrimenti la Dispensa è nulla, s' è fatta dal Prelato inferiore; ma s' è fatta dal Prelato superiore, la Dispensa è valida, ma pecca il Dispensante almeno venialmente. *Istruz. Capo II. num.* 46. Si noti per 1. ch' è nulla la Dispensa, quando nella Supplica di chi la cerca si tace quel, che doveva esprimersi secondo lo stilo della Curia, o pure se si espone una causa falsa: s' intende, quando la causa è finale, non già s' è impulsiva. In dubbio poi se la causa sia finale, o impulsiva, la Dispensa si ha per valida, *num.* 47. Si noti per 2. che

vale

vale la Dispensa presunta *de præsenti*, come quando il Superiore vede, che alcuno non osserva la legge, e tace, potendo facilmente correggerlo; ma non vale la Dispensa presunta de *futuro*, come quando il Suddito presume, che l'otterrebbe, se la cercasse. *Ivi num.* 49. Si noti per 3. che quando dispensa il Prelato inferiore senza giusta causa, la Dispensa non vale, ancorchè egli abbia stimata giusta la causa. All'incontro vale, se la causa è giusta, ancorchè il Prelato non l'abbia stimata sufficiente. *Ivi num.* 53.

20 Per intendere poi chi possa dispensare, bisogna in ciò distinguere la potestà Ordinaria dalla Delegata. Di potestà *Ordinaria* può dispensare il Papa in tutte le leggi Canoniche; ed anche ne' Precetti Divini, ma in quelli soli in cui il jus Divino nasce dalla volontà umana; e perciò ben può dispensare ne' voti, e ne' giuramenti. In quei Precetti Divini poi, che assolutamente dipendono dalla Divina Volontà, non può dispensare, ma solo può il Papa dichiarare, che in qualche caso particolare il precetto non obbliga. *Istruz. Capo II. num.* 55. *e* 56. I Vescovi anche di potestà ordinaria posson dispensare ne' digiuni, nell'osservanza delle Feste, nell'astinenza della carne, e simili cose, che ordinariamente accadono. Possono anche dispensare ne' giuramenti, e voti non riservati; ed anche ne' riservati, quando la necessità è imminente, e non è facile il ricorso al Papa; ed in tal caso posson dispensare ancora nell'irregolarità, e negl' impedimenti dirimenti del Matrimonio. Di più posson dispensare nelle leggi Pontificie, in cui v'è la clausula, *donec dispensetur*;

setur, o pure quando v'è giusto dubbio, se vi bisogna o no la Dispensa del Papa. *Istruz. num.* 57. e 58. Molti Autori poi concedono a' Vescovi il poter dispensare in tutti i Canoni, dove la Dispensa non è espressamente riservata al Papa: quest'opinione un tempo l'abbiamo stimata probabile, ma poi l'abbiam rivocata, vedi l'*Istruz. n.* 58. o pure al *Tom. III. nell' Aggiunta in fin. num. II.* I Parrochi anche posson dispensare co' loro Parrocchiani, ma solamente ne' digiuni, e nell'astinenza dalla fatica in giorno di Festa. *Istruz. Capo II. num.* 59.

21 In quanto poi alla potestà *Delegata* di dispensare, si noti per 1. che chi ha la potestà ordinaria (cioè quella ch'è annessa all'officio, come l'hanno i Vescovi) ben può delegarla ad altri. Si noti per 2. che colla morte del Delegante spira la potestà delegata, quando la delegazione è fatta per modo di *Commissione* in qualche caso particolare, e la cosa è ancora intiera. Altrimenti poi, se la delegazione è fatta per modo di *Grazia*, perchè allora largamente s'interpetra, e non già spira colla morte del Delegante, vedi *Capo II. num.* 61. Si noti per 3. che il Delegato non può suddelegare, se non ne ha la facoltà espressa. Se poi possa suddelegare il Delegato dal Papa, o Delegato *ad universitatem causarum*, in ciò bisogna osservare quel che abbiam notato nell'Opera grande *lib. 6. num. 566. vers. Generaliter*. Si noti per 4. che chi può dispensare cogli altri, ben può dispensare (quando v'è giusta causa) anche con se stesso, come dicono comunemente i DD. con S. Tommaso 2. 2. *q.* 185. *a.* 8. *in fin.*

22 La Dispensa poi può cessare in diversi mo-

modi. Per 1. cessa la Dispensa per la *Cessazione* della causa finale, purch' ella cessi totalmente. S' intende di più, purchè alla Dispensa non sia stata aggiunta qualche commutazione di gravame imposto. S' intende di più, quando la Dispensa è stata concessa sotto la condizione, almeno tacita, *se dura la causa*. Per 2. cessa la Dispensa per la *Rivocazione* del Dispensante. Se poi cessi per la morte del Dispensante; si risponde che no, quando è data per modo di *Grazia* (come già si è detto di sovra), o quando è data assolutamente, o colla clausula, *donec revocetur*, o pure ad *arbitrium Episcopi*. Ma cessa, quando fosse data, *donec nobis placuerit*, o pure *ad arbitrium nostrum*. Per 3. cessa la Dispensa per la *Rinunzia del Dispensato*, purchè tal Rinunzia sia accettata dal Dispensante. *Istruz. Capo II. num. 66. 67. e 68.*

PUNTO VII. *Della Cessazione, Interpretazione, ed Epicheja della legge.*

23 E per I. in quanto alla *Cessazione*, è certo che cessa l' obbligo della legge, quando cessa in comune il fine adequato, o sia totale; di quella, perchè allora la legge si rende inutile, così S. Tommaso 1. 2. *q.* 105. *a.* 4. *ad* 3. Si questiona poi tra DD. se cessa la legge, cessando il fine di lei in particolare? Se cessa *contrarie* (cioè se la legge si rendesse nociva in qualche caso particolare), allora anche è comune la sentenza, che non obbliga la legge. Se poi cessa solamente *privative* (cioè che la legge si rende inutile per quella Persona particolare), molti DD. anche l' affermano; ma io più aderisco all' opinione opposta dello stesso S. Tommaso 2. 2. *q.* 154.

a. 2. o in fin. e più comune; la ragione si è, perchè trattandosi in particolare, è facile il pericolo dell'allucinazione. Ed in quanto alla lezione de' libri proibiti, ella certamente è illecita a tutti, benchè taluno stimi per certo, che quella non gli possa nuocere; perchè in tal proibizione non cessa mai il fine adequato. *Istruz. Capo II. num. 69. e 70.*

24 Per II. In quanto all'*Interpetrazione*, questa è di tre sorte, Autentica, Usuale, e Dottrinale. L'*Autentica* si fa dallo stesso Legislatore, o pure dal suo Successore, o Superiore. L'*Usuale* è quella, ch' è ricevuta dall'uso. La *Dottrinale* poi si fa da' Dottori, non essendo ella che una dichiarazione della mente del Legislatore; essendo per altro permesso ad ognuno l'interpetrar le leggi secondo il senso più ricevuto da' Dottori, e secondo le regole assegnate nell'istruzione *Capo IV. n. 75. e 76.* In oltre quì si noti, che le Dichiarazioni che fa il Papa, son vere leggi, e non han bisogno di promulgazione, allorchè son fatte dallo stesso Pontefice, il quale ha fatto la legge; altrimenti poi richieggono la promulgazione per obbligare, se son fatte da' Successori. *Ivi num. 72. a 74.*

25 Per III. In quanto all'*Epicheja*, la qual'è una presunzione della mente del Legislatore, di non volere obbligare i Sudditi alla Legge, ella ha luogo, quando la legge si rendesse in qualche caso nociva, o molto gravosa. *Istruz. C. II. num. 77.* Se poi la legge debba stendersi da caso a caso; diciamo che sì, quando corre la stessa ragione, e corre in modo tale, che se la legge non si stendesse, sarebbe incolpato il Legislatore o d'ingiustizia, o d'im-

d'imprudenza; e per questa ragione la legge si stende. E ciò avviene I. ne' *Correlativi*, come Sposo, e Sposa. II. negli *Equiparati*, come Elezione, e Presentazione al Beneficio. III. ne' *Connessi*, come Diacono, e Suddiacono. IV. ne' *Contenuti*, come Codicillo, e Testamento, o pure la carne vien proibita a chi son proibite le ova. Altrimenti la legge non si stende. *Ivi num.* 78.

PUNTO VIII. *Della Consuetudine*.

26 La Consuetudine, che induce legge, ricerca tre cose, per 1. ch'ella sia introdotta dalla Comunità, o almeno dalla sua maggior parte. Per 2. che vi sia il consenso del Principe, almeno tacito. Per 3. che vi sia la leggittima Prescrizione. Ed in quanto alla Prescrizione, acciocchè sia legittima, si richiedono tre altre cose, per 1 il *Tempo Lungo*, almeno di dieci anni. Per 2. il *Tempo Continuato*, che non sia interrotto da atto in contrario. Per 3. gli *Atti Replicati*, e posti liberamente. In dubbio se la consuetudine obblighi a colpa grave o leggiera, dee tenersi che obbligi a colpa grave, quando ella è di grave peso, ed è stata per lungo tempo osservata, com'è la consuetudine delle Monache in recitar l'Officio, e la consuetudine in più luoghi di astenersi da' latticinj ne' giorni di Vigilia. *Istruz. Capo II. num.* 79.

27 La Consuetudine poi, che abroga la legge, chiamata propriamente Desuetudine, richiede due cose. Per 1. che sia ragionevole. Per 2. che sia prescritta con intenzione positiva di abolire la legge. Se poi nella legge fosse apposta la clausula, *non obstante quacunque*

consuetudine, una tal clausula s'intende delle consuetudini passate, non già future. E se nella legge si riprovasse ogni consuetudine anche futura, s'intende di quelle sole consuetudini, che si riprovano come contrarie alla legge naturale, o pure alla positiva Divina. *Ivi num.* 80. 81. *e sequ.*

CAPO III.

De' Peccati.

PUNTO I.

Del Peccato in generale.

1 IL Peccato si difinisce da S. Tommaso: *Dictum, factum, vel concupitum contra legem æternam*. Per lo peccato mortale formale vi bisognano tre cose, l'Avvertenza, il Consenso, e la Materia grave. E per I. in quanto all'*Avvertenza*, acciocchè il peccato sia mortale, bisogna ch'ella sia piena, com'insegnano comunemente i DD. con S. Tommaso, che dice: *Potest quod est mortale, esse veniale propter imperfectionem actus moralis, cum non sit deliberatus, sed subitus*. 1. 2. *q.* 88. *a.* 6. Avvertasi però, che per la colpa grave non è necessario, che tal avvertenza sia sempre attuale, ma basta che sia virtuale, com'è quando l'ignoranza della malizia dell'atto è in qualche modo volontaria o per negligenza, o per la passione, o per lo mal'abito contratto, avvertito almeno in principio, o pure per la volontaria inconsiderazione nell'operare. Ma acciocchè l'Uomo pecchi mortalmente, sempre è necessario, che avverta attualmente alla malizia

lizia dell'atto, o al pericolo di peccare, o pure all'obbligo di avvertire tal pericolo, o almeno che l'abbia avvertito in principio, quando pose la causa dell'atto male che n' è seguito, come sta provato nell' *Istruz.* dell' ultima edizione al *Capo III. num.* 25. o pure nell'edizione antecedente del 1761. al *Cap. VIII. num.* 8. *vers. Si dimanda per* 5.

2 Per II. al peccato mortale si richiede il *Consenso* perfetto della volontà, come dicono comunemente *Contensone*, *Genetto*, *il Card. Gotti*, *Tournely*, *Wigandt*, *Concina*, ed altri con S. Tommaso, il quale (*in* 4. *Sent. Dist.* 9. *qu.* 1. *a.* 4. *q.* 1.) insegna, che l'atto pravo allora è mortale, quando è commesso *cum deliberato consensu*. Ma si avverta per 1. che tal consenso può darsi direttamente, o indirettamente in causa, cioè quando si mette una causa mala, e si avvertono (almeno in confuso) i mali che prossimamente possono avvenirne. Si avverta per 2. che se la Persona non consente, nè dissente alla tentazione, ordinariamente parlando, non pecca mortalmente; ma ciò non corre nelle tentazioni di delettazioni carnali, perchè a queste è tenuta di positivamente resistere; poichè tali delettazioni, quando son veementi, e loro non si resiste, facilmente si tirano il consenso della volontà: ed il miglior modo di resistere in simili tentazioni è il ricorrere a Dio per ajuto. Vedi *Istruz. Capo III. num.* 26. *a* 32.

3 Per III. al peccato mortale, si richiede la *Materia grave*. Ma in ciò debbono avvertirsi più cose. Si avverta per 1. che

non si dà parvità di materia in quelle cose, dove la parvità non diminuisce la malizia del peccato, come avviene nel peccato d'infedeltà, d'impudicizia, di simonia, e di spergiuro. Si avverta per 2. che le materie parve unite insieme posson rendere la materia grave, quando elle moralmente si uniscono tra loro, come i piccioli furti, le picciole comestioni ne' giorni di digiuno, e le picciole omissioni nel recitar l'Officio. Si avverta per 3. che la colpa veniale può farsi mortale in cinque modi. I. Per ragione di *Fine Aggiunto*, v. gr. se taluno intendesse con una parola oscena, ma leggiera, di tirare il Prossimo a colpa grave. II. Per ragione di *Fine Ultimo*, cioè se uno commette un peccato veniale, ma con tal passione avvertita, che se fosse mortale, anche lo farebbe. III. Per ragione di *Disprezzo Formale*, cioè quando l'Uomo trasgredisce la legge, specialmente perch'è legge, o perchè l'ha imposta il Superiore; del resto le trasgressioni, benchè replicate (contra quel che dicono alcuni) non constituiscono Disprezzo, come dice S. Tommaso; *Non peccat ex contemtu, etiamsi peccatum iteret*. 2. 2. *qu.* 18. *a.* 9. *a.* 3. IV. Per ragione di *Scandalo* de' Pusilli. V. Per ragione di *Pericolo*: s'intende di pericolo prossimo di cadere in colpa grave: e s'intende senza giusta causa, perchè con giusta causa il pericolo si fa rimoto, come avviene nel Chirurgo, che medica le Donne per necessità. Sicchè in questi cinque modi la colpa veniale si rende mortale. Ed all'incontro in tre modi la mortale si fa veniale, cioè o per-

perchè non v' è la piena avvertenza, come avviene a chi non è perfettamente svegliato dal sonno, o sta alquanto distratto, o patisce un improvvisa turbazione, sicchè non avverte bene quel che fa: o perchè non v' è il perfetto, e deliberato consenso: o perchè la materia è in sè leggiera.

PUNTO II. *De' Peccati in particolare di Desiderio, Compiacenza, e Dilettazione morosa.*

4 Il Peccato di *Desiderio* riguarda il tempo futuro, quando si desidera di fare un'azione mala. Il peccato di *Compiacenza* riguarda il tempo passato, quando l' Uomo si compiace del male fatto. Il peccato di *Dilettazione morosa* riguarda il tempo presente, ed è quando l' Uomo si figura presente l'atto del peccato, e se ne diletta, come allora lo facesse.

5 Posto ciò, si noti per 1. che il Desiderio, e la Compiacenza comprendono tutte le specie male, che ha l' oggetto del peccato; e perciò, se uno vantasi d' aver peccato con una Maritata, dee spiegare, ch' ella era Maritata; perchè oltre la malizia della jattanza del male fatto, v' è la compiacenza dell' adulterio commesso, ed ordinariamente v' è anche il peccato dello scandalo. Se poi nella Dilettazione morosa debbano spiegarsi tutte le circostanze dell' oggetto, che mutano specie; altri dicono di no, ma noi diciamo di sì, per ragion del pericolo prossimo che nella stessa dilettazione morosa vi è del desiderio del medesimo oggetto malo. *Istruz. Capo III. num.* 33. 34.

6 Si noti per 2. che pecca lo Sposo (checchè si dicano alcuni) se si diletta del-

la copula futura colla Sposa, pensando come fosse presente. Se poi gli sia lecito desiderare la copula futura, per quando la Sposa gli sarà Moglie, anche è cosa molto pericolosa, specialmente se vi fissa il pensiero. Se poi sia lecita al Marito la dilettazione della copula avuta, o futura colla Moglie. vedi l' *Istruzione Capo III. num.* 37.

7 Si noti per 3. la Propos. 15. dannata da Innoc. XI. che dicea: *Licitum est filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hereditate consecutas.* Sicchè, quantunque sia lecito il dilettarsi dell' effetto, come dell' eredità conseguita, non è lecito però il dilettarsi della causa, cioè della morte del Padre. *Istruz. num.* 38. E così anche è illecito il desiderare il male del Prossimo per qualche proprio utile temporale, come si ha dalle Proposizioni 13. e 14. dannate dallo stesso Innoc. XI. All' incontro è ben lecito godere, e desiderare il danno temporale del Prossimo per lo suo bene spirituale, acciocchè si ravveda, o perchè con quello s' impedisce il danno dell' Innocente, o della Comunità, o della Chiesa, com' insegna S. Tommaso: *Potest aliquis (salva caritate) optare malum temporale alicui, & gaudere, in quantum est impedimentum malorum alterius, vel Communitatis, vel Ecclesiæ. In 3. Sent. Dist. 30. qu. 1. a. 1. ad 4.* E perciò è lecito compiacersi, o desiderare l' infermità, ed anche la morte all' Empio, acciocchè cessi lo scandalo degli altri. Se poi sia lecito desiderare a se stesso la morte, per finire

finire una vita molto tribulata; vedi l'*Istruz. Capo III. num.* 39. E vedi altre cose ivi dal *num.* 33. *a* 40.

PUNTO III. *Della Distinzione de' peccati in quanto alle Specie, ed in quanto al Numero.*

8 In quanto alle Specie, la Distinzione Specifica de' peccati si prende da due Radici, cioè per 1. dall'*Opposizione a diverse virtù*, alle quali si oppongono i peccati, come l'adulterio che si oppone alla castità, ed alla giustizia: per 2. dalla *Difformità diversa contra la stessa virtù*, come sarebbero lo spergiuro, e la bestemmia, le quali ambedue si oppongono alla stessa Religione, ma in diverso modo. *Istruz. Capo III. num.* 41. *e* 42.

9 In quanto al numero de' peccati la Distinzione Numerica si prende parimente da due Radici, cioè per 1. dalla *Moltiplicità degli atti moralmente interrotti*: per 2. dalla *Diversità degli oggetti totali*. E parlando della prima Radice, per conoscere quando gli atti della volontà moralmente s'interrompono, bisogna distinguere gli Atti Interni dagli Esterni. Gli *Atti Interni* possono essere circa i peccati detti di *Cuore*, che internamente si consumano, come son gli odj, i mali desiderj, e simili: questi si moltiplicano tante volte, quante volte sono acconsentiti: e perciò il Penitente dee spiegare il numero, se può, de' consensi dati a' suddetti atti interni; e se non può, spieghi almeno il tempo per lo quale gli ha replicati frequentemente, o a raro.

10 Se poi gli Atti interni riguardano qualche peccato esterno di *Bocca*, o d'Opera, co-

me di voler mormorare, o rubare, e simili; questi s'interrompono o col ritrattare la mala volontà, o cessando liberamente da quella; onde se appresso si ripiglia la mala volontà, allora si commette nuovo peccato. Di più si avverta, che quando la mala volontà persiste per lungo tempo, cioè per più di due o tre giorni, allora gli atti interni circa i peccati esterni, anche s'interrompono per le comuni interruzioni, che accadono in sonno, distrazioni, e simili; e perciò quando il mal proposito è durato per più di tre giorni, il Penitente dee spiegare per quanto tempo quello è durato; e'l Confessore dee far giudizio, che tanti sono stati i peccati, quante sono state le interruzioni comuni accennate di sopra, come stanno avanti a Dio. Vedi *Istruz. ivi n.44. a 46.* Se però tali atti interni procedessero tutti dal primo mal proposito, e permanessero in qualch'effetto, a fine di consumare il peccato, allora tutti gli atti interni non costituiscono che un sol peccato; per esempio, se chi vuol uccidere il Nemico, compra lo schioppo, lo prepara, va a trovare il Nemico, e poi l'uccide, questi non commette che un sol peccato, come dicono tutti i DD. con S. Tommaso in 2. *Sent. Dist.* 42. *qu.* 1. *a.* 1. Così anche il Ladro per tutto quel tempo che ritiene il furto, ed ha volontà di non restituirlo, commette un solo peccato. *Istruz. Cap. III. num.* 47.

11. Gli *Atti Esterni* poi del peccato s'interrompono, o quando essi non si ordinano all'atto compito, v. gr. se uno percuote più volte il suo Nemico, ma senza animo d'uc-

d'ucciderlo, allora tutte quelle percosse sono peccati distinti: *idem dicendum de tactibus turpibus cum muliere sine animo coeundi*, perchè tutti questi atti sono allora atti consumati o pure quando si mettono più atti, e si ordinano all'atto compito, ma questo poi non succede. Onde di tutti questi atti interrotti dee spiegarsi il numero. E si avverta, che nel caso in cui non si giunge a compire l'atto, tutti i mezzi esterni posti per eseguire (per esempio) l'omicidio, come la compra dello schioppo, l'apparecchio del medesimo, ed altro, benchè sieno in sè atti indifferenti, posti nonperò per compir l'omicidio, se l'omicidio poi non succede, debbono tutti spiegarsi come peccati distinti di numero; poichè tali atti vengon tutti informati dalla malizia del pravo fine. All'incontro in due modi gli atti esterni possono unirsi, e constituire un sol peccato: per 1. quando taluno per lo stesso impeto di passione nello stesso tempo successivamente più volte bestemmia, o percuote il Nemico, o *tangit turpiter*, e cose simili: per 2. quando gli atti esterni si ordinano a consumare il peccato, come chi prende l'armi, va a trovare il Nemico, e poi l'uccide; *aut qui præmittit verba obscena, oscula, & postea coeit*: allora tutti questi atti esterni, e gl'interni (come si è detto di sopra) costituiscono un sol peccato; onde allora basta spiegare solamente l'omicidio, o la copula. *Istruz. Capo III. num.* 48. Ma se uno rubasse un deposito di 100. ducati in cento volte, checchè sentano altri, meglio dicono *La-Croix lib.* 5. *num.* 170. e *Mazzotta tom.* 1. *de Consc. cap.* 2. *qu.* 4. che

co-

costui commetterebbe cento peccati, benchè a principio avesse inteso di prendersi tutto il deposito, perchè ciascuno furto è separato dall'altro, e tiene la sua propria malizia.

12 La seconda Radice della Distinzione Numerica è la *Diversità degli oggetti totali*. Perlochè diciamo colla sentenza più comune, che commette più peccati distinti di numero, chi con un solo colpo di schioppo uccide più Persone: chi con un solo discorso dà scandalo a più Uomini: chi con una mormorazione infama molti: chi in una volta fa danno a più persone, o desidera loro male: chi con un solo atto propone di omettere l' Officio Divino, o il digiuno per più giorni: il Confessore, che stando in peccato assolve più Persone. La ragione di questa sentenza è, perchè lo stesso atto, siccome può comprendere più malizie distinte di specie, così anche può averle distinte di numero. All' incontro commette un solo peccato, chi nello stesso atto negasse tre articoli di Fede, o chi infamasse il Prossimo avanti a più Persone. Chi desiderasse ad alcuno diversi mali, povertà, infamia, e morte, se questi mali gli apprende sotto una general ragione di male, come mezzi della ruina di colui; allora commette un solo peccato, e gli basta dire: *Ho desiderato male al Prossimo*. Altrimenti poi, se uno desidera ad un altro questi diversi danni con animo di eseguirli, o pure se egli desidera specialmente in particolare; perchè allora dee spiegare distintamente i mali desiderati, come distinti peccati. Un Sacerdote poi, che stando in pec-

peccato, nello stesso tempo successivamente amministrasse la Communione a molti, probabilmente non commetterebbe che un sol peccato; perchè ella è una sola amministrazione, mentre la Communione amministrata a molti ha ragione di un solo Convito spirituale, come dicono molti DD. Vedi l' *Istruz. Capo III. num.* 50. 51.

CAPO IV.

Del Primo Precetto del Decalogo.

PUNTO I.

Delle Virtù Teologali.

1. AL Primo Precetto si appartengono primieramente le Virtù Teologali, la Fede, la Speranza, e la Carità. La *Fede* si definisce: *Est virtus a Deo infusa inclinans nos ad firmiter assentiendum propter Divinam Veracitatem omnibus quæ Deus revelavit, & per Ecclesiam nobis credenda proponit*. L'Oggetto *Materiale* della Fede (cioè quel che dobbiamo credere) principalmente è Dio, e poi tutte le cose da Dio rivelate, com' insegna S. Tommaso, *de Verit. qu.* 14. *a.* 8. L'Oggetto poi *Formale* (cioè il motivo per cui dobbiamo credere) è la Veracità di Dio, il quale per mezzo della S. Chiesa ci ha rivelate tutte le verità della Fede; essendo all' incontro evidente per li Contrassegni della credibilità (quali sono la Santità e Perpetuità della dottrina, la Conversione del Mondo, le Profezie, i Miracoli, e la Costanza de' Martiri) che la nostra Chiesa Cattolica Romana è fra tutte l'altre l'unica vera.

2 Al-

2. Alcuni Misterj debbono sapersi e credersi *de necessitate medii*, altri poi *de necessitate præcepti*. E' certo, che dobbiam credere esplicitamente *de necessitate medii* due cose, cioè che vi sia un solo Dio, e ch' Egli sia Rimuneratore del bene, e Punitore del male. In quanto poi a' Misterj della Ss. Trinità, e dell' Incarnazione e Morte di Gesù-Cristo, benchè vi sia sentenza probabile per l' una e per l' altra parte, che debban credersi di necessità di mezzo, o di precetto; tuttavia è certo per la Propos. 64. dannata da Innoc. XI. che non è capace d' Assoluzione Sagramentale, chi non sa esplicitamente i suddetti Misterj. Debbono poi sapersi, e credersi esplicitamente (almeno in sostanza), ma solo *de necessitate præcepti* le seguenti cose, cioè 1. il *Credo*, 2. il *Pater noster*, e l' *Ave Maria*, 3. i Precetti del Decalogo, e della Chiesa, 4. i Sagramenti necessarj ad ognuno, che sono il Battesimo, e l' Eucharistia e la Penitenza; poichè degli altri basta averne la credenza implicita, essendo necessaria l' esplicita solo a chi li riceve. *Istruz. Cap. IV. nu. 1. ad 3.*

3 L' Infedeltà può essere di tre sorte. *Negativa* di chi non ha mai inteso predicare le cose della Fede; e questa, se si desse, sarebbe senza peccato. *Privativa*, cioè di coloro, che per loro colpa ignorano le verità della Fede. *Contraria* di chi contraddice alle cose della Fede dalla Chiesa proposte; ed in ciò peccano i Pagani, i Giudei, e gli Eretici. Qui s' avverta, che per lo peccato di Eresia formale si richiedono due cose, il Giudizio erroneo della mente, e la Pertinacia della volontà; onde non è eretico, chi sta apparecchiato

chiato a sottomettere il suo giudizio alla Chiesa, mentre allora vi manca la Pertinacia; come anche non è eretico, chi solo esternamente nega le cose della Fede; ma perchè ogni Fedele è tenuto a confessare la Fede, peccherebbe gravemente chi anche solo esternamente la negasse. Chi dubita affermativamente di qualche domma di Fede, affermando che quello è dubbio, egli anche è eretico formale. Chi poi ne dubitasse solo negativamente, sospendendone la credenza con divertirsi ad altro pensiero, questi non potrebbe condannarsi d'eresia, mancando il giudizio formato, nè di certa colpa grave. Ma se mai in tanto egli sospendesse di crederlo, in quanto giudicasse non esser certo quel domma, secondo l'insegna la Chiesa, costui già sarebbe eretico formale, perchè già sarebbe giudizio, che non son certe tutte le verità, che la Chiesa propone a credere di Fede. *Istruz. Cap. IV. num. 4. e 5.*

4 La *Speranza*, si difinisce: *Est virtus, per quam cum certa fiducia expectamus futuram Beatitudinem, & Media illius assequendæ per Dei auxilium*. L'Oggetto *Materiale* della Speranza (cioè quel che dobbiamo sperare) il Primario è Dio stesso, che sarà la nostra Beatitudine; il Secondario sono la Divina Grazia, e le nostre buon'opere da farsi coll'ajuto della Grazia. L'Oggetto poi *Formale* (cioè il motivo per cui dobbiamo sperare) sono la misericordia, l'Onnipotenza, e la Promessa di Dio fatta a noi per li meriti di Gesù-Cristo. I peccati contra la Speranza sono la *Disperazione*, e la *Presunzione*, cioè quando alcuno presume salvarsi so-

lo

lo per li meriti proprj, o solo per li meriti di Gesù-Cristo, senza le sue opere buone. Peccherebbe ancora di Presunzione, chi peccasse dicendo: *Tanto Dio perdona un peccato, quanto due*. O pure chi s'inducesse a peccare, perchè Dio è facile a perdonare. Chi poi persistesse lungo tempo in peccato, sperando di convertirsi appresso, costui non peccherebbe contra la Speranza, ma contra la Carità verso se stesso, mentre con ciò si esporrebbe ad un gran pericolo di dannarsi, o almeno di commettere nuovi peccati. *Cap. IV. num. 6. ad* 8.

5 La *Carità* si definisce: *Est virtus, qua diligimus Deum per seipsum, ac nos, & Proximum propter Deum*. Sicchè l'oggetto *Materiale* della Carità (cioè quel che dobbiamo amare) il Primario è Dio, che dee amarsi sovra ogni cosa, come nostro Ultimo Fine. Il Secondario siamo noi stessi, e'l Prossimo, che dobbiamo amare come noi stessi per ubbidire a Dio. L'Oggetto poi *Formale* (cioè il motivo per cui dobbiamo amare Dio) è per esser egli Bontà infinita, fonte, ed aggregamento di tutte le perfezioni. Se sia poi atto di Carità il desiderare di possedere Dio in Cielo, e l'amare la Divina Bontà come a noi conveniente, o l'amare Iddio per li beneficj a noi fatti, vedi *Istruz. n. 9. a* 12.

6 Così circa la Carità verso Dio, come circa la Fede, e la Speranza, noi dobbiamo farne gli Atti espliciti, siccome si ha dalle Proposizioni dannate 1. e 17. da Alessandro VII. e dalle 6. 16. e 17. dannate da Innoc. XI.. Questi atti siam tenuti a farli 1. quando bisogna farli per vincere le tentazioni, o per adem-

adempire qualche precetto: 2. nel pervenire all' uso di ragione: 3. nel fine della vita: 4. più volte in vita, almeno una volta l' anno; ma l' atto di Carità dobbiamo farlo più spesso, almeno una volta il mese. *Istruz. Capo IV. num.* 13.

PUNTO II. *Della Carità verso il Prossimo.*

7 L' Ordine della Carità importa, che dobbiamo amare Dio sovra ogni cosa, e'l Prossimo come noi stessi. Si dice *come noi stessi*, onde non siam tenuti a preferire il bene del Prossimo al bene nostro, se non quando quello del Prossimo è di ordine maggiore, siccome la vita Spirituale è d' ordine maggiore della temporale, la vita della fama, e la fama delle robe: onde dobbiamo preferire la salute spirituale altrui alla nostra vita temporale, la vita temporale del Prossimo alla nostra fama, e la fama, o sia onore del Prossimo alle nostre robe. Ma ciò si dee intendere, quando il Prossimo sta in estrema necessità, perchè allora solamente siam tenuti noi di cedere alli nostri beni di ordine minore. Solamente i Vescovi, e Parrochi son tenuti ad esporre la vita per li Sudditi, che stanno in grave necessità spirituale. Ma in tempo di peste ogni Sacerdote, mancando gli altri, dicono i DD. ch'è tenuto di assistere agl' Infermi. Ciò in quanto all' ordine de' Beni; ma parlando dell' ordine delle Persone, nella necessità estrema della vita i Genitori debbon preferirsi a tutti; ma nella necessità grave de' beni dee preferirsi prima il

Con-

Conjuge, poi i Figli, poi i Genitori (e 'l Padre alla Madre), e poi i Fratelli e Sorelle, poi gli altri Congiunti, e per ultimo i Domestici. *Istruz. Capo IV. num. 14. e 15.*

§. I. *Dell' Amore a' Nemici.*

8 Dobbiamo amare i Nemici internamente ed esternamente, con dimostrar loro i segni almeno comuni d'amicizia, soliti fra gli Amici, o Parenti: come rispondere alle loro lettere: non fuggire la lor conversazione, quando stanno in compagnia d'altri: non escluderli dalle comuni limosine, e cose simili. Siamo ancora obbligati a salutare i Nemici, o almeno a risalutarli; ma se sono Superiori, dobbiamo prevenirli col saluto; anzi, se senza grave incomodo con salutare il Nemico potessimo liberarlo dall'odio grave che ci porta, siamo ancora tenuti a prevenirlo, perchè la Carità ci obbliga anche con qualche incomodo a liberare il Prossimo dal peccato mortale. All'incontro più Autori, come *Roncaglia*, *il P. Mazzotta ec.* scusano da peccato grave l'Offeso, che non rendesse il saluto al Nemico, quando da poco tempo avesse ricevuta da lui una grande offesa. *Istruz. Cap. IV. num. 16.*

9 Quei che hanno ricevuta qualche offesa, e non vogliono far la Remissione, avverta il Confessore a non assolverli, ancorchè asseriscano di aver perdonato al Nemico, ma volere che abbia luogo la giustizia; perchè se non adducono altra giusta causa, tal volontà che si faccia la giustizia, facilmente va unita col desiderio della propria vendetta, ivi *num. 17.*

10 Chi manda imprecazioni, ma senza de-

sìderio

ſiderio di vedere il male che impreca, pecca ſolo venialmente, com'inſegna S. Tommaſo 2. 2. *qu.* 76. *a.* 3. Se n' eccettua però, ſe manda tali imprecazioni a' Genitori, a' Superiori, o Perſone di miglior condizione di lui da faccia a faccia; perchè allora peccherebbe mortalmente per ragione della grave ingiuria che loro fa.

§. II. *Della Limoſina.*

11. Quì biſogna diſtinguere per 1. tre ſorte di neceſſità: *Eſtrema*, cioè quando il Proſſimo va in pericolo della vita: *Grave*, cioè quando al Proſſimo ſovraſta il pericolo di cadere dal ſuo ſtato giuſtamente acquiſtato, o d' altro grave male: *Comune*, cioè quella che patiſcono i Mendicanti. Biſogna diſtinguere per 2. i beni ſuperflui alla vita, ed i beni ſuperflui allo ſtato. Ciò poſto, ſi avverta che nella neceſſità Grave del Proſſimo dobbiamo ſoccorrerlo de' beni ſuperflui allo ſtato; ma nell' Eſtrema, anche de' ſuperflui alla vita. Nella neceſſità Comune poi quei, che hanno beni ſuperflui allo ſtato, ſon tenuti anche con obbligo grave di ſoccorrere in qualche modo i Mendicanti, giuſta la vera ſentenza, e giuſta il precetto del Vangelo: *Quod ſupereſt, date in eleemoſynam. Lucæ* 11. Si è detto *in qualche modo*, poichè (come dicono molti DD.) baſta lor dare il due per cento; e meno, ſe le rendite ſon molte. *Iſtruz. Capo IV. num.* 18. *e* 19.

§. III. *Della Correzione Fraterna.*

12 Ogni peccato mortale, in cui il Proſſimo ſta per cadervi, o già v'è caduto, e non ancora n' è riſorto, è materia della Correzione. E ciò corre, ancorchè il Proſſimo

per

per ignoranza invincibile stesse per trasgredire la legge, o che sia legge naturale, o positiva. Per più motivi poi taluno può essere scusato dal fare la correzione: per 1. se non è certo il Peccato del Prossimo; eccettochè in caso di danno comune, o gravissimo, v. gr. di omicidio, o simile, perchè allora dee farsi la correzione anche in dubbio. Per 2. se dalla correzione non si sperasse frutto: purchè il Delinquente non fosse in pericolo di morte, o pure se l' omettere la correzione fosse di pericolo agli altri di pervertirsi. Per 3. se non mancano altri idonei, che facciano la correzione. Per 4. se prudentemente si giudica, ch'l Reo si ravvederà da sè stesso. Per 5. se la correzione non potesse farsi senza grave incomodo. Per 6. se il tempo non fosse opportuno. *Istruz. Capo IV. num.* 20. *e* 21. Dice poi S. Tommaso, che peccherebbe solo venialmente, chi lasciasse di correggere per qualche timore, o cupidità; purchè non credesse certa l' emenda con far la correzione, perchè allora non sarebbe scusato dal mortale. *Hujusmodi omissio est peccatum veniale, quando timor, vel cupiditas tardiorem facit hominem ad corrigendum. Non tamen ita, si ei constaret, quod Fratrem posset a peccato retrahere.* 2. 2. *qu.* 33. *a.* 2. *ad* 3.

13 Tutti son tenuti a correggere il Prossimo, ancorchè fossero Sudditi; ma più strettamente son tenuti i Superiori, come i Confessori, Genitori, Mariti, Curatori, Padroni, e Maestri; e più strettamente i Vescovi, e' Parrochi, che son tenuti alla correzione, non solo per carità, ma anche per giustizia, ed anche con pericolo-

ricolo della vita, sempreché dalla correzione può sperarsi frutto. Questi son tenuti ancora ad inquirere i peccati de' Sudditi, quando ne hanno bastanti indizj. *Istruz. Cap. IV. num.* 22.

§. IV. *Dello Scandalo.*

14 Lo Scandalo si distingue in Attivo, e Passivo, L' *Attivo*, che propriamente è lo scandalo, si definisce: *Dictum, vel factum minus rectum præbens alteri occasionem ruinæ.* Questo scandalo attivo può essere Diretto, ed Indiretto: *Diretto*, quando direttamente s'induce il Prossimo a peccare: *Indiretto*, quando col parlare, o coll'operare si dà ad altri occasione di peccare. Vi è anche lo scandalo attivo *Demoniaco*, ch'è quando s'induce il Prossimo a peccare, col fine principale di fargli perdere l'Anima. Lo scandalo *Passivo* poi è lo stesso peccato, nel quale cade il Prossimo scandalizzato. E questo si divide in iscandalo *Dato*, chiamato ancora *de' Pusilli*, i quali cadono per debolezza; ed in *Accetto*, chiamato ancora *Farisaico*, cioè di coloro che cadono per malizia. Si noti qui, che per evitare lo scandalo *de' Pusilli*, noi siam tenuti alle volte a lasciare, ma senza grave incomodo, i nostri beni temporali, ed anche spirituali. Avverte però S. Tommaso 2. 2. *qu.* 43. *a.* 7. *ed* 8. che dopo fatta l'ammonizione a' Pusilli, lo scandalo si rende Farisaico, ed allora non siamo più tenuti ad evitarlo. Per impedire ancora lo scandalo de' Pusilli, siam tenuti alle volte di tralasciare le divozioni arbitrarie, ed anche di precetto, come della Messa, digiuno, e simili; ma ciò solo per una o due volte (e ciò s'intende anche dell'azioni indifferenti,

come di gire a qualche luogo, o di affacciarsi alla finestra); altrimenti sarebbe grave l'incomodo, al quale non obbliga la Carità. *Istruz. Capo IV. num.* 28.

15 Peccano poi gravemente di scandalo le Donne, che portano il petto immodestamente scoverto; ed anche quelle, che introducono un tal uso, benchè lo scovrimento non fosse immoderato. Così anche commettono peccato grave di scandalo quei, che compongono, o rappresentano commedie notabilmente oscene; e quelli che dipingono, o espongono in pubblico immagini positivamente turpi. *Ivi num.* 29.

16 Si dimanda per 1. se lo scandalo sia peccato così contra la carità, come contra la virtù, cui s'induce il Prossimo ad offendere? E si risponde che sì; vedi *l' Istruz. Capo IV. num.* 25. Si dimanda per 2. se pecca di scandalo, chi cerca dal Prossimo un' azione mala, alla quale colui già stava apparecchiato? E si risponde ancora, che sì; ivi *num.* 26. Quando però si cerca una cosa indifferente, ma quegli non vuol darla senza peccato, come l' Usurajo che non vuol dare il mutuo richiesto senza l'usura, o il Sacerdote che non vuol dare il Sagramento senza la simonia, allora per cercarla lecitamente vi bisogna la causa o di necessità, o di notabile utilità, ivi *num.* 27. Si dimanda per 3. se sia lecito il consigliare un male minore, per evitare il maggiore, che 'l Prossimo sta risoluto di fare? E si risponde che sì, ancorchè quel male minore fosse d' altra specie, come probabilmente dicono *Soto*, *Gaetano*, *Silvestro*, *Navarro*, *Molina*, ed altri coll' autorità

torità di S. Agostino; vedi ivi *num.* 30. Similmente permettono molti DD. il dare occasione ad alcuno, v.gr. di rubare, con permettere che faccia quel furto, acciocchè si emendi per l'avvenire. A ciò fa quel che dice S. Tommaso, parlando del chiedere il mutuo all'Usurajo: *Inducere ad peccandum nullo modo licet, uti tamen peccato alterius ad bonum licitum est. 2. 2. qu. 78. a.* 4. E vedi *l'Istruz. num.* 30.

17 Si dimanda per 4. se sia lecito mai cooperare al peccato del Prossimo, come sarebbe dare il vino a chi vuol ubbriacarsi: dar la chiave a chi vuol rubare? E si risponde che sì, quando la cooperazione è *Materiale*, cioè quando si coopera ad un'azione, di cui il Prossimo potrebbe servirsi senza peccato, ma quegli per sua malizia se ne abusa a peccare. Acciocchè nondimeno la Cooperazione Materiale sia lecita, vi bisognano tre condizioni, 1. che l'atto della cooperazione sia per sè indifferente: 2. che quegli che coopera, non sia tenuto per officio ad impedire il peccato del Prossimo: 3. che abbia giusta causa di poter così cooperare, e la causa sia proporzionata alla cooperazione; poichè quanto più la cooperazione è prossima al peccato altrui, tanto più grave dee esser la causa. Ed in ciò bisogna regolarsi secondo il giudizio de' DD. i quali dicono per esempio, che per evitare un danno grave è lecito dare il vino a chi vuol ubbriacarsi, o dare il cibo a chi vuol rompere il digiuno, e cose simili; e perciò quando occorrono tali casi, si osservino i Libri, e specialmente *l'Istruz. num.* 31. *e* 32. *e l'Opera grande Lib. II. num.* 59.

PUNTO III. *Della Religione, e de' vizj opposti.*

18 La virtù della Religione si definisce: *Est virtus exhibens Deo debitum cultum*. Due sono i vizj contra la Religione, la Superstizione, e l'Irreligiosità.

§. I. *Della Superstizione.*

19 La Superstizione si definisce: *Est falsa religio exhibens Deo cultum indebitum*. La Superstizione può essere circa due cose, circa il *culto indebito*, e circa la *cosa culta*. Quella di *culto indebito* è, quando si dà a Dio un culto falso, come sarebbe l'esponere Reliquie false, narrare Miracoli falsi, le quali cose son peccati mortali. Quella della *cosa culta* è, quando si dà alle creature il culto che deve darsi a Dio, e si chiama Idolatria. E della stessa specie è la *Divinazione*, con cui per opera del Demonio si cerca di sapere gli eventi futuri. Quindi è illecita per 1. l'*Astrologia Giudiziaria*, che predice le cose dipendenti da' voleri degli Uomini; ma non già la *Naturale*, che conjettura le piogge, le sterilità, o i temperamenti de' Corpi Umani. Per 2. il credere a' Sogni, purchè non vi fossero bastanti motivi, che quelli vengano da Dio. Per 3. *l'Ensalmo Costitutivo*, cioè l'orazione composta di certe parole determinate, credendo fermamente con quella di ottener qualche cosa. Per 4. il *Sortilegio*, o sia *Sorte Divinatoria*, cercando di saper cose occulte, o future per mezzo di alcuni segni presi a sorte. E perciò diciamo essere illecita la *Verga Divinatoria*, colla quale taluni cercano metalli, o vene d' acque nascoste. La *Sorte Divisoria* all' incontro, che adoprasi per

per dividere le robe, o per decidere le liti, o per distribuire gli Officj secolari (ma non gli Ecclesiastici), questa è permessa. *Istruz. Capo IV. num.* 34. *e* 35.

20 E' peccato grave ancora contra la Religione la *Vana Osservanza*, cioè l' uso di qualche mezzo improporzionato di certi segni, o preghiere fatte con determinate parole, o circostanze, per ottenere v. gr. d' esser libero dalle ferite, da' tuoni, e simili. L' uso della *Polvere Simpatica*, de' coralli, e cose simili, par che non sia illecito; del resto quando alcun rimedio sembra innocente, la Persona per liberarsi da ogni scrupolo si protesti di non voler consentire a niun' opera diabolica, *ivi num.* 36. *e* 37.

§. II. *Dell' Irreligiosità.*

21 L' Irreligiosità contiene sotto di sè tre specie, la Tentazione di Dio, il Sacrilegio, e la Simonia. E per 1. la *Tentazione* di Dio si chiama *Formale*, quando alcuno dubita positivamente di qualche perfezione Divina, e vuole sperimentarla, v. gr. se Dio è potente, s'è giusto, ec. e ciò senza dubbio è colpa grave. Si chiama poi *Interpetrativa*, quando alcuno v. gr. si gittasse nel fiume, sperando che Dio lo salvi; ed anche è colpa grave. *Istruz. Capo IV. num.* 38.

12 Per II. Il *Sacrilegio* poi è di tre modi, Personale, Locale, e Reale. *Personale* è quando si percuote un Chierico, o Religioso, o si hanno tatti impudici con Persone legate da voto di castità. *Locale* è quando *polluitur Ecclesia per effusionem humani seminis, aut sanguinis in aliqua copia*: e secondo la sentenza più probabile basta in ciò l' effu-

ſione anche occulta, ed anche l'uſo del Matrimonio, purchè non ve ne ſia una moral neceſſità. Acciocchè però la Chieſa reſti polluta ſi richiede, che ſia ſtata polluta con colpa grave. Così anche più probabilmente ſono ſacrilegi i tatti, aſpetti, e diſcorſi turpi, avuti nella Chieſa. Sono anche più probabilmente ſacrilegi tutti i furti commeſſi ne' luoghi ſagri: *luoghi ſacri* ſono tutte le Chieſe, e Cappelle benedette dal Veſcovo dal tetto fino al pavimento, e così anche i Cimiterj. Il ſacrilegio poi *Reale* è quando ſi amminiſtra, o ſi riceve illecitamente qualche Sagramento, o ſi profana qualche Reliquia, o Immagine ſagra, o vaſo, veſte, o altra coſa che ſi conſagra, o ſi benedice, come Camici, Tovaglie d' Altare, e ſimili. *Iſtruz. Capo IV. num.* 39.

23 III. La *Simonia* finalmente ſi definiſce così: *Studioſa voluntas emendi pretio temporali aliquid ſpirituale, vel ſpirituali annexum*: come ſarebbe la rendita del Beneficio, o veſte ſagra, o pure la fatica intrinſeca nell' amminiſtrare i Sagramenti; ſi dice *intrinſeca*, perchè per la fatica eſtrinſeca ben può riceverſi qualche prezzo. La Simonia è di quattro ſorte, Mentale, Convenzionale, Reale, e Confidenziale. La *Mentale* è quando ſi dà il temporale per lo ſpirituale, ma ſenza patto. La *Convenzionale* s' intende, quando v'è ſtato il patto, ma non ancora ſi è eſeguito. La *Reale* è quando il patto è ſtato già eſeguito. La *Confidenziale* è quando ſi rinunzia un Beneficio col patto di ripigliarlo, o che ſi rinunzj poi ad altri; vedi *Iſtruz. Capo IV. num.* 40.

24 I

24 I doni che han ragione di prezzo per ottener lo spirituale, si chiamano *Munus a manu*, e s'intende ogni roba degna di prezzo: *Munus ab obsequio*, s'intende ogni servitù: *Munus a lingua*, s'intende ogn'intercessione, benchè mediata, che meriti prezzo; ivi *num.* 41. Il ricever beni temporali per ammettere alcuno nella Religione, anch'è simonia; eccettochè se quegli fosse infermo, o vecchio, o pure se il Monastero fosse povero. Dalle Monache poi è ben lecito il ricever le doti, ivi *num.* 43. Se taluno servisse il Vescovo con animo di obbligarlo a dargli qualche Beneficio, o pure con fine principale di ottenerne Beneficj, peccherebbe di simonia, come si ha alla Propos. 46. dannata da Innoc. XI. Altrimenti poi, se lo servisse per renderlo semplicemente a sè benevolo, e così ottenerne qualunque sorta di rimunerazione, ivi *num.* 44.

25 E' ben lecito ancora il ricevere lo stipendio per dire la Messa, o per amministrare i Sagramenti, non già come prezzo, ma come sussidio alla sostentazione d'esso Ministro, che si occupa in servizio d'altri. E ciò quantunque egli non fosse povero, secondo la sentenza comune con *S. Tommaso*, *Quodlib.* 7. *a.* 10. adducendone ivi per ragione il detto dell'Apostolo: *Nemo militat suis stipendiis*. 1. *Cor.* 9. Se poi pecchi mortalmente, chi predica, o amministra Sagramenti principalmente per lo guadagno temporale, è più probabile, che no; vedi *l'Istruz. Cap. IV. num.* 45. E' lecito permutare, o vendere le cose spirituali, nelle quali lo spirituale è susseguente al temporale, come

sono Calici, Vesti sagre, e simili, purchè s'abbia ragione del solo prezzo della roba, *ivi num.* 47.

26. Si dimanda, se taluno, che pretende alcun Beneficio, possa dare qualche prezzo per redimersi dalla vessazione? In ciò bisogna osservar la regola di S. Tommaso: se il jus è *in re*, cioè già acquistato, e'l jus è certo, allora ben può dare qualche cosa temporale (ma non già spirituale) per liberarsi dall'ingiusta vessazione. Se poi il jus è *ad rem*, cioè non ancora acquistato, solamente può dare qualche prezzo a coloro, che possono fargli danno, affinchè si astengano di nuocergli ingiustamente, o per odio; ma non già a coloro, che possono insieme giovargli con dargli il voto al Beneficio. *Istruz. Capo IV. num.* 48. Se poi un Sacerdote ingiustamente ti negasse un Sagramento, del quale hai gran bisogno, ben puoi dargli qualche prezzo, acciocchè te l'amministri. Peccheresti all'incontro, se pretendendo qualche Beneficio, pagassi il tuo Competitore, acciocchè a quello non concorresse, semprechè quegli giustamente può concorrere. *Ivi al cit. num.* 48.

27 Le pene de' Simoniaci sono le seguenti. I. Per la simonia nell'ingresso alla Religione, dalla Comunità s'incorre la sospensione, e da' particolari (*id præsumentibus*, come si dice nel *cap.* 1. *de Simon.*) la scomunica Papale. E qui si avverta, che le elezioni simoniache d'ogni officio spirituale nelle Religioni son tutte nulle. *Istruz. Capo IV. num.* 49. II. Per la simonia nella collazione degli Ordini, il Vescovo, ed i Mediatori incor-

incorrono la ſcomunica Papale, e l' interdetto dalla Chieſa; gli Ordinati poi, oltre la ſcomunica, e ſoſpenſione degli Ordini ſimoniacamente preſi, non poſſono prendere gli altri Ordini. III. Per la ſimonia Reale ne' Beneficj, il Beneficiato incorre la ſcomunica Papale, e l' inabilità a ricevere altri Beneficj (fatta cioè però la ſentenza condannatoria): del reſto ſon nulle tutte le Preſentazioni, Elezioni ec. onde il Simoniaco non può ritenere nè il Beneficio, nè i frutti eſatti. E ciò corre, ancorchè ignori tal pena, ed ancorchè ignori la ſimonia fatta, s' ella è ſtata fatta da altri; ſe n' eccettua ſolamente, ſe 'l Beneficiato aveſſe poſſeduto per tre anni in buona fede il Beneficio, o pure s' egli aveſſe ripugnato che ſi faceſſe la ſimonia, e gli altri l' aveſſero fatta ſenza farcelo ſapere. IV. Per la ſimonia Confidenziale, oltre le pene di ſovra notate, s' incorre la privazione de' Beneficj anche prima ottenuti; ma in ciò anche vi biſogna la ſentenza condannatoria. *Iſtruz. Capo IV. n.* 50. *a* 52.

28 Si noti 1. che le mentovate pene s' incorrono ſolo per la ſimonia in materia di Religione, Ordini, e Beneficj collativi; ma non in altra materia; e non s' incorrono, ſe non quando la ſimonia è compiùta realmente dall' una e dall' altra parte, eccettuata la ſimonia Confidenziale; *ivi num.* 53. Si noti per 2. che gli Eſaminatori, che ricevono qualche dono da' Concorrenti alle Parrocchie, non poſſono eſſere aſſoluti in Confeſſione, *niſi dimiſſis Beneficiis*, come ſi dice nel Tridentino *Seſſ.* 24. *Cap.* 18. *de Benef.* Si noti per 3. che 'l prezzo ſimoniaco dee reſtituirſi

tuirsi a chi l'ha dato; ma se questi che l'ha ricevuto, l'avesse ricevuto dopo aver data la cosa spirituale, più probabilmente dee darsi alla Chiesa, o a' Poveri. I frutti poi del Beneficio dato con simonia debbono restituirsi anche alla Chiesa, o a' Poveri, o pure come dicono i DD. al successore del Beneficio. Chi possa poi assolvere le suddette censure, vedi ciò ed altro all'*Istruz. Capo IV. num.* 53.

CAPO V.

Del Secondo Precetto.

PUNTO I.

Della Bestemmia.

1 LA Bestemmia si commette, o quando si attribuisce alla creatura qualche Attributo Divino, come chiamando il Demonio *onnipotente*, *santo ec.* o quando si proferisce qualche ingiuria verso Dio, o verso li Santi, o li giorni, o le cose sante, v. gr. *Maledetto*, *malabbia S. N. o Pasqua ec.* E' bestemmia ancora il dire, *a dispetto di Dio*; o pure, *Sangue di Cristo* con ira verso il Signore. Il dire poi: *O Dio, non fai le cose giuste*; se si dicesse ciò, tenendolo per vero, questa sarebbe bestemmia ereticale, che dovrebbe dinunziarsi al Vescovo da chi la sente dire fra lo spazio almeno d'un mese. Si bestemmia ancora col fatto, v. gr. sputando in Cielo, calpestando le Corone, o le sagre Immagini.

1 Il dire poi *Atta di S. N.* come dicono taluni, non è bestemmia. Come neppure

Por-

Potta di S. N. perchè la parola *Potta* significa in toscano un'espressione d'impazienza. Nè il dire, *Malabbia Santagata*, *Sancipriano*, quando s'intende nominare il Paese, e non il Santo. Nè è bestemmia il maledir le creature, come il vento, il fuoco, l'anno, il giorno ec. purchè non vi si aggiunga la parola *di Dio*, v. gr *fuoco di Dio*; e purchè non sieno creature tali, nelle quali risplenda con modo speciale la Divina Potenza, come il Cielo, l'Anima dell'Uomo, ec. *Istruz. Capo V. num.* 1. *e* 2. Così anche il maledire la fede di alcun Cristiano, per sè non è bestemmia, se non si nominasse *la Fede di Cristo*, o la *Fede Santa*, perchè altrimenti s'intende la fede umana. E così neppure è bestemmia il maledire i Morti, se non se si dicesse *Morti di Cristo*, *o Morti santi*; o pure se non s'intendesse mentalmente di maledire l'Anime del Purgatorio; altrimenti non si maledice alcuna cosa santa; onde non sarebbe nè bestemmia, nè colpa grave, ma solamente veniale. Vedi *l'Istruz. Capo V. num.* 3. *e segu.* dove a lungo sta discusso questo punto colle ragioni, e colle autorità di molti Dotti. Il maledire poi l'Anime de' Morti già è colpa grave, come si è detto di sovra.

PUNTO II. *Del Giuramento.*

3 Il Giuramento si definisce: *Est invocatio Nominis Domini in testimonium veritatis.* Si giura dunque, quando si dice, *Per Dio*, o *per lo tal Santo*, o per qualche cosa sagra, come *per li Sagramenti*, *per la Croce*, *per lo Vangelo*, *per la Chiesa ec.* o pure se si giura per le creature, in cui risplende la Potenza di Dio, come *per l'Anima*, *per lo*

Mondo, per lo Cielo ec. Non è giuramento poi il dire, *Per la mia coscienza*, o pure *in Fede mia*, purchè non s' intenda la Fede Cristiana. Nè il dire, *Viva Dio*, *Dio lo vede*, *E' vero come il Vangelo*. Nè il dire *Giuro esser così*, se non fosse che altri ti richiedesse allora a giurare con vero giuramento. *Istruz. Capo V. num.* 12.

4 Il Giuramento può essere di quattro modi. I. *Assertorio*, quando si asserisce qualche cosa. II. *Promissorio*, quando si promette con giuramento. III. *Esecratorio*, o sia Imprecatorio, v. gr. *Dio mi castighi, se ec.* IV. *Comminatorio*, v. gr. *Se fai la tal cosa, per Dio ti castigo*. Posto ciò dee sapersi, che nel giuramento Assertorio pecca gravemente, chi asserisce una bugia, benchè sia di cosa leggiera. Così anche pecca nel Promissorio, chi giura senza animo di giurare, o di attendere la promessa: dico *senza animo*, perchè se intende di osservar la promessa, e poi non l'attende, ma la cosa è leggiera, allora probabilmente non pecca che solo venialmente. Il giuramento poi imprecatorio non importa colpa grave, quando non vi è nominato Dio, o pure quando si giura una cosa giusta; e lo stesso corre per lo Comminatorio. *Istruz. num.* 13.

5 Per esser lecito il Giuramento debbono concorrervi tre cose, il Giudizio, la Giustizia, e la Verità. Il *Giudizio*, cioè che si giuri con giusta causa, altrimenti il giurare per cose vane è colpa veniale. La *Giustizia*, cioè che la cosa giurata sia lecita, altrimenti il giurare di fare una cosa illecita è colpa grave; e ciò benchè sia venialmente illecita. La

Veri-

Verità, cioè che la cosa che si asserisce, o l'intenzione della promessa giurata, sia certa. Quando poi v' è giusta causa, è lecito rispondere coll'equivoco, o colla restrizione non pura mentale: s' intende *non pura mentale*, quando dalle circostanze possono gli altri accorgersi, che tu parli con equivoco: v. gr. se sai una cosa in segreto, puoi dire *Non la so*, cioè non la so in modo che possa palesarla; così comunemente *Gonet*, *Soto*, *Wigandt*, *Tournely*, ed altri innumerabili. Colla *pura mentale* poi non mai si può asserire alcuna cosa, e tanto meno giurare con equivoco, cioè quando in niun modo l'equivoco può avvertirsi, come si ha dalle Proposizioni 26. e 27. dannate da Innoc. XI. Di più si avverta, che nel Foro giudiziale neppure è mai lecito il dire equivoci. *Istruz. Capo V. num.* 14. *e* 15. Del resto fuori di giudizio si osservino *ivi al num.* 26. i casi, in cui è lecito l'equivoco.

6 In oltre bisogna notare due regole circa il giuramento: la prima, che 'l giuramento non può mai obbligare a fare una cosa illecita: la seconda, che 'l giuramento dee sempre adempirsi, quando si può senza peccato. Se n' eccettua la promessa, che venisse irritata dalla legge, com' è il giuramento di contrar Nozze, o Sponsali, estorto per timore. Del resto ogni promessa fatta con giuramento s' intende fatta colle seguenti condizioni, 1. Se l'accetta la Persona, a cui si fa; o pure se non la rimette. 2. Se non si mutano notabilmente le cose; o pure se non si fosse preveduta qualche circostanza, attesa la quale non si sarebbe fatta la pro-

promessa. 3. Se cessa la causa finale. 4. Se non può osservarsi la promessa senza danno grave. *Istruz. Capo V. num.* 18.

7 L'Obbligo del giuramento si toglie coll' Irritazione, che può farne il Padre, il Prelato, la Badessa, il Marito, il Tutore, ed ognun altro che ha la potestà dominativa; e ciò quantunque sia in pregiudizio del Terzo. Di più può togliersi colla dispensa, Commutazione, o Rilassazione, la quale può farsi da ognuno, che può dispensare, o commutare i voti, purchè vi sia giusta causa; ma l' Irritazione può farsi anche senza causa. Da chi poi possa rilasciarsi il giuramento fatto in beneficio altrui, vedi l' *Istruz.* 19. e 20.

PUNTO III. *Del Voto.*

8 Il Voto si difinisce: *Est promissio facta Deo, deliberata de bono possibili, & meliori.* Si dice *promissio deliberata*, perchè dee esser fatta con animo di obbligarsi con voto, altrimenti non obbliga. In dubbio però, se chi ha fatto il voto abbia avuto quest' animo, si presume che sì, specialmente quando ha creduto di peccare, se poi non adempiva la promessa. *Istruz. Cap. V. num.* 21. e 22. All' incontro è nullo il voto fatto per meto ingiusto estrinseco, ed incusso da altra Persona a fine appunto di estorquere il voto. E così anche è nullo il voto fatto per errare circa la sostanza, o circa qualche circostanza, che avrebbe impedito il voto (o il giuramento) se a principio si fosse avvertita come dice S. Tommaso, in 4. *Dist.* 38. *qu.* 1. *a.* 3. *ad* 1. con altri. Vedi *Istruz. Capo V. num.* 23. Si dice di più, *de bono possibili, & meliori.*

vi. Si dice *bene possibile* in quanto alla sostanza del voto, che possa adempirsi almeno in parte; altrimenti, se l'oggetto principale del voto non può adempirsi, niente obbliga il voto. Si dice poi *bene migliore*, perchè neppure tiene il voto, quando è di fare un bene di minor merito. *Ivi num.* 24.

9 Qui cadono molte questioni, le di cui risoluzioni si possono osservare nella citata Istruzione. E sono per 1. Se sia nullo il voto fatto con mal fine? Vedi *Capo V. n.* 25. Per 2. Se vale il voto di non cercar dispense? *num.* 26. Per 3. Se vale il voto di prender lo stato conjugale? *num.* 27. Per 4. vale il voto di fare più voti? *num.* 28. Per 5. Se pecca gravemente, chi tralascia un'opera leggiera, ma promessa con voto di farla ogni giorno per qualche tempo? *num.* 29. Per 6. Come obblighino i voti Condizionati, o pure Disgiuntivi? *num.* 29. e 30. Per 7. Se uno facesse voto di digiunare nel Sabato prossimo, e passasse quel giorno? *num.* 32. Per 8. Quale dilazione in adempire il voto è colpa grave? *num.* 33. Per 9. A chi sia tenuto, chi fa voto di Religione. *num.* 34. Si avverta poi, se alcuno non si ricorda del voto fatto, e adempisce già l'opera del voto, non è tenuto ad altro, come già si disse di sovra, e come dicono comunissimamente *Lessio*, *Sanchez*, *Layman*, ed altri; perchè ciascuno ha la volontà generale di adempire prima le cose d'obbligo, e poi di divozione, *num.* 31. Ma all'incontro, se mai è probabile, che alcuno non abbia adempito il voto, è tenuto a soddisfarlo, ancorchè avesse ancora probabilità di aver-

lo

lo soddisfatto; perchè in ogni dubbio possiede l'obbligo contratto già del voto. Vedi *Istruz. al cit. num. 3. o pure nel fine del Tom. III. al num. I.*

10 In due modi poi si toglie l'obbligo del voto, per 1. la *Mutazione della materia*, come quando la materia si rende impossibile, o inutile al fine del voto; o quando v'è qualche nuova circostanza notabile, o non preveduta. *Istruz. Capo V. num. 35.* Per 2. si toglie *coll' Autorità de' Superiori*, cioè coll' Irritazione, Commutazione, o Dispensa. L'*Irritazione* si fa da ognuno, che ha la potestà dominativa, come si è detto di sovra al *num.* 7. e quest' Irritazione, anche fatta senza causa, è valida, ed esente almeno da colpa grave. Per tanto i Genitori, Tutori, e Curatori possono irritare tutti i voti degl' Impuberi, ed anche de' Puberi, quando i voti sono reali. Così anche i Prelati possono irritare tutti i voti de' Sudditi professi, e le Badesse delle Monache. Così anche i Mariti posson irritare tutti i voti delle Mogli anche futuri, e le Mogli irritare i voti de' Mariti che son di lor pregiudizio: ma i voti fatti prima del Matrimonio li possono solo sospendere, non irritare. Ma si avverta, che tali voti son validi, ed obbligano, finchè non sono irritati. Vedi *Istruz. num. 36. e 37.*

11. La *Commutazione* poi de' voti non può farsi, se non coll' autorità della Chiesa, quando l' opera che si sostituisce è minore, o eguale all' opera del voto; e per farsi tal Commutazione vi bisogna qualche giusta causa. Quando però l' opera fosse

se certamente, e notabilmente migliore, ognuno la può fare da se stesso. E si noti, che fatta ancora la Commutazione, può sempre ripigliare l'opera primiera. Per la *Dispensa* poi si richiede maggior causa, di ciò ed altro vedi al *num.* 39. Se poi sia valida la Dispensa data dal Vescovo in mala fede, ma con giusta causa; o pure con buona fede, ma senza giusta causa, *vedi num.* 4. E se possa dispensarsi il voto fatto in favore del Prossimo, vedi *num.* 41.

12 Hanno la facoltà di dispensare ne' voti 1. il Papa a rispetto di tutti i Fedeli, 2. i Vescovi per tutti i loro Sudditi, 3. i Prelati Regolari per gli loro Religiosi, 4. i Confessori delle Religioni Mendicanti, anche per li Secolari; purchè n'abbiano la facoltà da' loro Superiori. Tutti poi i Prelati, che han la potestà ordinaria, posson delegare tal facoltà di dispensare ad ogni Chierico, che abbia almeno la Prima Tonsura. E chi può dispensar cogli altri, lo può ancora con se stesso. E chi può dispensare ne' voti, lo può anche ne' giuramenti. *Istruz. V. num.* 42. *e* 43. Se possa poi il Vescovo dispensare i voti de' Forestieri, vedi *ivi num.* 44. *ed al Capo II. n.* 41. *e* 42.

13 Cinque voti però in quanto alla Dispensa son riservati al Papa, e sono il voto di Religione, di Castità perpetua (benchè, fatto il Matrimonio dopo il voto, può dispensarci ancora il Vescovo) e de' tre Pellegrinaggi, cioè alla Terra Santa, a S. Pietro e S. Paolo in Roma, ed a S. Giacomo in Galizia. In caso però di urgente necessità pos-

posson dispensare in tali voti anche i Prelati di sovra nominati. Ed anche senza l'urgente necessità, se tali voti son fatti per timore ingiusto da altri incusso; o se sono stati disgiuntivi, v. gr. di osservar Castità, o di digiunare ogni giorno, vedi *Cap. V. num.* 45. *e* 46. O pure se son voti penali, v. g. *Se gioco, fo voto di Religione, num.* 49. Si dimanda poi, se sia anche riservato il giuramento di Castità? Se commutandosi il voto riservato, resti anche riservata la materia sostituita? Se sia riservato il voto condizionato di Castità, di Religione, e simili? vedi *num.* 47. *a* 49.

CAPO VI.

Del Terzo Precetto.

PUNTO I.

Dell' Astinenza dall' opere servili.

1 PRima di tutto avvertasi, che questo Terzo Precetto in quanto all' obbligo di onorare Dio in alcun tempo dell' anno con qualche particolare ed esterno culto, egli è Divino, e Naturale; ma in quanto al tempo assegnato del Sabato nell' Antica Legge, e della Domenica nella Nuova, prima era Cerimoniale; ed ora è Ecclesiastico, com' insegna S. Tommaso 2. 2. *qu.* 22. *a.* 4. *ad* 4. *Observantia diei Dominicæ in nova lege succedit non ex vi præcepti legis, sed ex constitutione Ecclesiæ.* Avvertasi di più, che per questo Terzo Precetto non si comanda altro, che il culto esterno; onde secondo la sentenza più probabile, e comunissima di S. Tommaso, e d' altri, chi pecca in

in giorno di Festa non commette già doppio peccato; così l' Angelico *in* 3. *Sent. Dist.* 37. *qu.* 2. *a.* 5. *ad* 2. dove dice, che per l'opere servili vietate dal precetto s'intendono quelle sole, che si fanno per le arti mecaniche; e lo conferma nella Somma 1. 2. *qu.* 10. *a.* 9. *ad* 2. dove ne dà la ragione: *Non enim idem est finis præcepti, & id de quo præceptum datur.*

2 Due cose son quelle, che dalla Chiesa nella Festa s'impongono, l' Astinenza dalle opere servili, e l' Assistenza alla Messa. In quanto all' *Astinenza dalle opere*, dee sapersi che vi sono tre sorte di opere: *Servili*, che son quelle che solamente si fanno da' Servi, come il fabbricare, zappare, scolpire, e simili: *Liberali*, che si fanno dagli Uomini liberi, e sono quelle che procedono più dalla mente, che dal corpo, come il leggere, scrivere, e simili: *Comuni*, che si fanno e da' Servi, e da' Liberi, come il viaggiare, andare a caccia ec. Nella Festa le sole opere Servili son quelle, che son vietate. Onde non è vietato lo studiare, lo scrivere, e l' insegnare, ancorchè si facesse per guadagno, come dicono i Dottori con S. Tommaso: *Nullus spiritualis actus exercitium est contra observantiam Sabbathi, puta si quis doceat verbo, vel scripto.* 2. 2. *qu.* 112. *a.* 4. *ad* 3. E così anche è permesso il copiar le scritture, come dicono comunissimamente *Suar. Castrop. Bonac. Salmat.* ec. vedi *Istruz. Capo VI. num.* 7. *ad* 9. Il dipingere, benchè non possa dirsi assolutamente esser opera liberale, come vogliono molti, nondimeno molto probabilmente

mente stimasi almeno opera comune, la quale non è servile, come dice l'Angelico nel luogo citato, parlando in generale dell'opere comuni: *In quantum vero sunt communia & servis, & liberis, servilia non dicuntur*. E perciò non può dirsi opera vietata. E lo stesso dicesi dell'andare a caccia collo schioppo, o colle reti. Più presto è opera servile il pescare; ma questa probabilmente è scusata dalla consuetudine, quando v'è poca fatica. *Istruz. num.* 10. *ed* 11. Oltre poi l'opere servili, son proibite nella Festa anche le Forensi, *Cap. ult. de Feriis*. Opere *Forensi* s'intendono per 1. tutte l'azioni, che spettano al Foro, come il citar le Parti, il formare i processi, l'eseguir le sentenze. Del resto non è vietato il dispensare, lo scomunicare, o far altro esercizio che non richiede strepito giudiziale. S'intendono per 2. il fare i Mercati, purchè non sieno di cose necessarie all'uso quotidiano. Del resto oggidì comunemente son permesse dalla consuetudine le Fiere universali, ed in molti luoghi anche le particolari; ed ancora le vendite di robe (fuorchè nelle botteghe pubbliche) ed i contratti di negoziazioni, locazioni, e simili; vedi l'*Istruz. Cap. VI. num.* 12. *e* 13.

3. Le cause poi, che scusano dall'astinenza dalle fatiche in giorno di Festa, sono per I. la Dispensa del Papa in tutta la Chiesa, e del Vescovo (quando v'è giusta causa) nella sua Diocesi; ed anche del Parroco co'suoi Parrocchiani in qualche caso particolare. *Istruz. Capo VI. num.* 14. Per II. la *Consuetudine*, la quale scusa il governar le

bia-

biade, apparecchiare i cibi, l' adacquare l' erbe, il portare gli Uomini in ſedia, il guidar i cocchi, o le beſtie cariche di robe. L' uccidere, e ſcorticare gli animali, dove non v'è la conſuetudine, non è permeſſo fuori di neceſſità. Lo ſteſſo corre del macinare il grano: lo ſteſſo del far la barba, benchè univerſalmente è permeſſo il radere i Faticatori, che campano alla giornata, i quali ſolo nelle Feſte han tempo di farſi rader la barba, *num.* 15. Per III. la Pietà, onde ſi permette il portar le Statue nelle Proceſſioni, l'ornare gli Altari, e le Chieſe, il far le Macchine per l'eſpoſizione del Venerabile, lo ſcopare i luoghi ſagri, e coſe ſimili. Si permette ancora probabilmente, quando v'è grave ed urgente neceſſità, o pure v'è la licenza del Veſcovo, per lo ſteſſo motivo di pietà, il fabbricare le Chieſe, o portar pietre per la fabbrica, e coltivare i loro campi; così *Soto*, *Gaetan. Suar. Caſtrop. Sanch. Bonac. ec.* vedi *num.* 16. e 17. Per IV. la *Carità*, quando occorre di ſovvenire i Poveri, o qualche Luogo pio, *cit num.* 17.

4 Per V. la *Neceſſità*, quando non può laſciarſi qualche opera ſervile ſenza grave danno, o incomodo proprio, o alieno. Perciò ſi permette il faticare agli Speciali di medicina, a' Cuocitori di calce, mattoni, o vetro, e così anche a' Lavoratori d' ogni altra opera, che cominciata non può laſciarſi ſenza grave nocumento: a' Sartori in tempo di Nozze, o Funerali: a' Panettieri pubblici; ma ad altri non dee permetterſi di fare il pane, ſe non v' è qualche ſpecial neceſ-

necessità. Il raccoglier le biade, i frutti, e'l fieno, è permesso ordinariamente dalla consuetudine, per evitare il danno della perdita; vedi *Cap. VI. num.* 19. *a* 21. Molti Dottori, come *Gaetan. Navar. Suar. Castrop. Sanch. ec.* (contra altri) probabilmente scusano chi fatica per non perdere un gran guadagno, perchè la perdita d' un gran lucro equivale ad un grave danno, come si dice nella *l. unic. C. de Sentent.* vedi *num.* 22. L'esser permesso poi di faticare per evitar l'ozio, e coll' ozio il pericolo di peccare, come vogliono alcuni Autori, ciò poco lo stimo probabile; *num.* 23. Per VI. scusa l'*Utilità* della pubblica allegrezza, come il comporre machine, o fuochi in tempo di vittorie, o di nascite de' Principi, e simili, *num.* 24. Per VII. scusa per ultimo la *Parvità della materia*. Un' ora e mezza, ed anche due di fatica manuale più comunemente da' Dottori si reputa parva materia, vedi *num.* 25. Se poi pecchi gravemente un Padrone, che senza grave causa ordina a dieci Servi di faticare ciascuno successivamente per mezz' ora, vedi *num.* 26.

PUNTO II. *Dell' Assistenza alla Messa.*

5 Per adempire questo Precetto, per 1. si richiede l'*Intenzione*, cioè che il Fedele intenda di voler sentire la Messa: poichè non soddisferebbe, chi v' assistesse per violenza. Ben soddisfa però, chi v' assiste per timore del Padre, o del Padrone. Chi poi ha intenzione di sentirla, soddisfa, ancorchè non intendesse di adempire il Precetto, mentre già adempisce l'opera imposta. *Istruz.*

Capo VI. num. 27. Per 2. si richiede l' *Attenzione*, cioè che la Persona attenda almeno moralmente ad assistere alla Messa. Onde non soddisfa, chi v' assiste dormendo, o stando fuori di sensi. Se poi soddisfa, chi v' assiste internamente, e volontariamente distratto; l' affermano *Suar. Less. Lugo, Coninch. Silvest. La-Croix*, ed altri, dicendo che per adempire il Precetto della Messa basta assistervi colla presenza morale. Ma più comunemente *Laym. Bonac. Salmat.* ed altri con S. Tommaso lo negano; ma ciò s' intende, quando la Persona avverte già, che si distrae, e vuole distrarsi; vedi *num.* 28. Del resto ben soddisfa, chi nella Messa recita l' Officio d' obbligo, o la penitenza della Confessione, o legge qualche libro spirituale di meditazioni, o d' atti divoti. Ma non già chi nella Messa si confessa. Chi nella Messa dormicchiasse, soddisfa, semprechè avverte a ciò che si fa. Chi poi confabulasse per notabil parte di quella, non soddisfa; *num.* 29. *a* 32.

6 Parlando poi della parvità di materia, è materia parva quel che si dice dal principio della Messa sino al Vangelo *esclusive*; e probabilmente ancora sino al Vangelo *inclusive*, come dicono *Azor. Suar. Lugo, Laym. Castrop. Bonac. Salmat. ec.* giacchè secondo S. Isidoro anticamente la Messa cominciava dall' Offertorio. E' materia anche parva tutto quel che si dice dopo la Comunione. E' materia grave all' incontro il lasciar dalla Consagrazione sino al *Pater noster*; ed anche il lasciar d' assistere alla Consagrazione, o alla Sunzione. Se poi chi giunge dopo la Consagrazione dell' ultima Messa, sia tenuto a sentire

tire il resto? Noi diciamo che sì, poichè chi non può soddisfare certamente il Precetto, dee almeno soddisfarlo probabilmente, se può. *Istruz. Cap. VI. num.* 33.

7 Chi sente due mezze Messe nello stesso tempo, non soddisfa, come si ha dalla Propos. 55. dannata da Innoc. XI. E stimiamo esser molto più probabile, che neppure soddisfa, chi assiste alla Consagrazione di un Sacerdote, ed alla Sunzione di un'altro. Altrimenti poi se assistesse alla Consagrazione e Sunzione dello stesso Sacerdote, e successivamente poi al restante della Messa; *num.* 34. Ben soddisfa, chi sente la Messa dietro l'Altare, o per alcuna finestra che sporge nella Chiesa, o stesse dietro qualche colonna del Tempio; ed anche fuori della Chiesa, purchè stia unito al Popolo, e per mezzo degli altri possa avvertire quel che si fa, *num.* 34. Se poi vi sia la strada per mezzo, vedi al *num.* 35.

8 S'avverta, che negli Oratorj privati concessi dal Papa per privilegio soddisfano al Precetto della Messa (eccettuate le Feste principali dell'anno) solamente i Padroni nominati nell'Indulto, ei loro Congiunti che abitano nella stessa Casa, e vivono a loro spese: e solo quei Servidori, che son necessarj per assistere a' Padroni in tempo della Messa. S'avverta di più, che in tali Oratorj non può celebrarsi che quella sola Messa, a cui assistono le Persone alle quali sta concesso l'Indulto, come dichiarò Benedet. XIV. nel 1751. nella Bolla, *Magno ec.* Di più, che in tali Oratorj non è lecito nè confessarsi, nè comunicarsi senza licenza del Vescovo, e senza giusta causa. Ma ciò non s'intende per gli

gli Oratorj benedetti dal Vescovo, che tengono la porta nella via pubblica; poichè in essi vale la Messa, come detta nella pubblica Chiesa. E lo stesso corre negli Oratorj eretti nelle Case de' Religiosi, e de' Vescovi. I Vescovi di più posson celebrare, e far celebrare all' Altare portatile in tutte le Case, dove si ritrovano (anche fuori delle proprie Diocesi) per causa della Visita, o di viaggio, o pure per causa della dimora loro permessa *a jure*, o dalla S. Sede fuori della Diocesi, come si ha dalla Bolla di Bened. XIII. vedi *Istr. Capo VI. num.* 37. Se poi i Vescovi possano dar la Dispensa a celebrare nelle Case private per giuste cause, e solo per qualche tempo; vedi *num.* 38. *e vedi ivi appresso nell' Istruzione all' Appendice*, dove si tratta di più dubbj, che possono occorrere circa gli Oratorj privati.

9 Scusa dall' obbligo di sentir la Messa ogni causa d' impotenza fisica, o pure morale, cioè che apportasse grave danno, o grave incomodo, spirituale o temporale, proprio o alieno. Onde per 1. sono scusati gl' Infermi, o Convalescenti, a cui l' uscir di casa potesse notabilmente nuocere. Per 2. i Carcerati, e Scomunicati; ma questi son tenuti a procurar la libertà, o l' assoluzione, sempre che possono ottenerla senza grave incomodo. Per 3. quei che non posson venire alla Chiesa senza pericolo di grave danno proprio, o delle greggi, case, Infermi, o Bambini, che hanno in custodia. Per 4. i Figli, o i Servi, quando la loro opera fosse necessaria nel tempo della Messa; o pure se ripugnando di faticare, avessero a patirne un grave inco-

E modo,

modo, o grave indignazione da' Genitori, o da' Padroni; ma i Servi son tenuti a procurare in appresso di lasciar tali Padroni, se possono senza grave incomodo. Per 5. sono scusate le Donzelle *inhoneste prægnantes*, o pure quelle che non hanno le vesti, o i Servi convenienti al loro stato; ma queste son tenute almeno a sentir la Messa, se possono, prima di farsi giorno, o in qualche Chiesa rimota. Per 6. i Vetturali, Calessieri, Molinari, o altri che per udir la Messa dovessero patire danno grave. E così ancora è scusato, chi lasciasse la Messa per impedire qualche grave peccato, o chi stesse in peccato, e non potesse confessarsi per lungo tempo, se volesse udir la Messa. Per 7. sono scusati i Naviganti, e Viaggianti in caso di grave necessità. Per 8. scusa la notabil distanza della Chiesa, come di tre miglia, secondo dicono *Suar. Castrop. Filliuc. Salmat. Croix ec.* Per 9. scusa l'uso, secondo i luoghi, di non uscir da casa in tempo di lutto. Vedi *Istruz. Capo VI. num. 39. a 44.*

CAPO VII.

Del Quarto Precetto.

PUNTO I.

Dell'obbligo de' Figli verso i Genitori, e de' Genitori verso i Figli.

1 I Figli debbon portare a' Genitori Amore, Riverenza, ed Ubbidienza. Onde per 1. peccano non solo contra la carità, ma anche contra l'*Amore*, o sia contra la *Pietà*, se desiderano male a' Genitori, se impediscono loro di far testamento, se gravemente li contristano, e se non li soccorrono in grave neces-

necessità temporale o spirituale; come ancora se trascurano di far prendere loro i Sagramenti in pericolo di morte. Per 2. peccano gravemente contra la *Riverenza*, se li percuotono anche leggiermente, o fan segno di percuoterli: se li contrafanno in loro presenza: se parimente in presenza mandano loro imprecazioni, o li chiamano pazzi, bestie, ubbriachi, o con nomi simili. Per 3. peccano gravemente contra l'*Ubbidienza*, se si sposano contra il loro consenso con disonore della Famiglia: e se disubbidiscono ad essi in cose gravi, e giuste, comandate con precetto espresso, v. gr. di non uscir di notte, di trattare con Donne giovani, o con mali Compagni, di non giocare a' giochi di fortuna, e simili. Del resto circa lo Stato del Matrimonio, o del Celibato non son tenuti i figli ad ubbidire i Padri com'insegna S. Tommaso: *Non tenentur filii Parentibus obedire de Matrimonio contrahendo, vel de virginitate servanda*. 2. 2. *qu.* 104. *a.* 5. *Vedi Istruz. Capo VII. num.* 1. *ad* 3.

2 I Genitori all' incontro son tenuti ad alimentare, e ad educare i figli. Onde in quanto agli alimenti, essi sono obbligati ad alimentarli, ancorchè fossero spurj, e benchè prendessero stato conjugale contra la loro volontà; e perciò peccano per 1. se dilapidano i loro beni in modo, che manchino poi gli alimenti a' figli. Per 2. se ingiustamente in morte li privano della Legittima, o in vita negano loro il Patrimonio, volendo i figli farsi Preti, o negano le doti alle figlie, volendo quelle maritarsi, o farsi monache. Vedi *Istruz. Capo VII. num.* 4. Quando poi il Padre possa diseredìtare i figli, vedi *Capo X. n.* 238.

In quanto poi all' Educazione, peccano p
1. i Genitori, se trascurano d' istruirli, o
farli istruire nelle cose della Fede. Per 2.
danno loro scandalo, col bestemmiare, o pa
lar disonesto. Per 3. se non li correggono
Per 4. se non curano, che i figli osservino l
Feste, i digiuni, il Precetto Pasquale, e co
simili. Per 5. se permettono loro di praticar
con Persone scandalose. Per 6. se impedisco
no loro senza giusta causa di maritarsi: o pur
se li forzano a prendere stato conjugale, Ec
clesiastico, o Religioso. E qui s' avverta, ch
secondo il Concilio di Trento *Sess.* 25. *Cap*
18. incorrono la scomunica i Genitori, ch
costringono le figlie ad entrare ne' Monaster
di Monache, anche per fine di educazione
o pure se l' impediscono di farsi Religiose
Istruz. num. 5. E su questo punto d' impedir
a' figli lo stato Religioso, vedi al *Capo XIII*
num. 25. I Fratelli maggiori poi anche so
tenuti ad alimentare gli altri loro Fratelli,
e Sorelle, se quegli non avessero come vivere;
e per le Sorelle son tenuti anche a dotarle;
e ciò non solo nella necessità estrema, ma
ancora nella grave. *Istruz. Capo VII. num.* 6.

PUNTO II. *Dell' obbligo de' Padroni, de' Servi, e de' Conjugi.*

3 Peccano i Padroni per 1. se non attendono, acciocchè i Servi adempiscano i Precetti. Per 2. se non li correggono, quando quelli peccano. Per 3. se negano loro il salario: sovra che vedi più dubbj, che si dicifrano nell' *Istruz. Cap. VII. num.* 7.

4 Peccano i Servi, se mancano al servizio; e se non impediscono potendo il danno del Padrone; anzi se le robe son date loro in

in custodia, o se il danno viene dagli estranei della Casa, son tenuti anche alla restituzione. Si noti qui, che secondo la Propos. 37. dannata da Innoc. XI. non può il Servo compensarsi occultamente l'opera sua, che giudica di maggior prezzo del salario. Si dimandano poi più cose: Che debba dirsi, se il Servo si parte prima del tempo pattuito? Se pretende il salario dopo due mesi del suo servizio? Se avesse servito senza salario determinato? Se si fosse contentato d'un salario molto minore del giusto? Se avesse fatte fatiche straordinarie? Vedasi l'*Istruz. Capo VII. num.* 8. *ad* 11.

5 In quanto a' Conjugi pecca il Marito, se maltratta la Moglie con percosse senza giusta causa, come sarebbe giusta la causa d'onore. 2. Se l'impedisse di adempire i Precetti. 3. Se le negasse gli alimenti ingiustamente; dicesi *ingiustamente*, perchè può negarglieli, se quella commettesse adulterio, o si separasse da lui senza causa. Se poi possa negarle anche la dote, vedi *num.* 12. All'incontro pecca la Moglie 1. se non ubbidisce al Marito in ciò, che non è ingiusto. 2. Se spende contra la di lui volontà. 3. Se ricusa di abitare, dove sta il Marito; purchè non vi fosse patto in contrario, o altra giusta causa che la scusasse; vedi num. 13.

PUNTO III. *Degli obblighi de' Parrochi, e de' Vescovi.*

6 In quanto al Parroco, egli per 1. è obbligato alla sua *Residenza*, come si ha nel Tridentino (*Sess.* 23. *c.* 1. *de Ref.*) dal quale solo per due mesi gli viene permesso di allontanarsi dalla sua Cura, ma purchè

vi sia la giusta causa, e la licenza del Vescovo *in scriptis*, o almeno espressa a voce; vedi *Istruz. Capo VII. n.* 20. Le cause giuste sono 1. *la Carità*, v. gr. per togliere gravi scandali, o inimicizie. 2. La *Necessità*, v. g. per evitare il pericolo di morte da' Nemici, o dalla mal'aria. 3. L'*Ubbidienza* al Vescovo per bene comune, o della Chiesa propria: ma non già per servire il Prelato da Vicario, o da Visitatore. 4. L'*Utilità* della Chiesa, o propria: come per difendere la sua Parrocchia, o tutta la Diocesi, o pure se stesso presso la Corte Regia; trattandosi però di lite della propria Famiglia, il Vescovo non può dare altra licenza al Parroco, che de' soli due mesi conciliari; vedi *ivi num.* 19. Mancando poi il Parroco alla Residenza, non solo pecca gravemente, ma in oltre non fa i frutti suoi, ed è tenuto a restituirli (secondo la rata dell'assenza dalla Parrocchia) o a' Poveri dello stesso luogo, o pure alla fabbrica della propria Chiesa; e ciò prima d'ogni sentenza condannatoria, o declaratoria; *vedi n.* 23. E lo stesso corre per li Parrochi, che risiedono inutilmente, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Bolla *Grave*; come anche per que' Parrochi, che tralasciano di esercitare per se stessi gli officj principali, v. gr. di predicare (non essendo impediti), o di amministrare i Sagramenti. *Istruz. Cap. VII. n.* 14. 15. Se poi sian tenuti alla restituzione de' frutti i Parrochi, che stanno assenti con giusta causa, ma senza licenza del Vescovo, noi diciamo che sì, vedi *num.* 16. *e* 21. E se siano obbligati all' intiera soddisfazione de' frutti, vedi *num.* 22.

7 Si noti per 1. che il Parroco anche per li due

due mesi, e benchè abbia giusta causa, non può lasciar la Parrocchia senza che il Vescovo approvi così la causa, come il Sostituto lasciato dal da esso Parroco; così ordina il Concilio di Trento: *Causa prius per Episcopum cognita, & probata, Vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbatum relinquant. Sess.* 23. *cap.* 1. Se n'eccettua il solo caso, in cui vi fosse tal necessità di partire, che non patisse dimora, ed il Parroco lasciasse già un Sostituto idoneo. Qual sia poi la parva materia in tale assenza, Benedetto XIII. nel suo Sinodo Romano vietò a' Parrochi l' allontanarsi dalla Cura oltre due giorni senza licenza del Vescovo. Del resto comunemente i DD. dicono esser materia parva lo spazio di una Settimana, e molti altri, come *Tournely*, *Cabassuzio*, *Sanchez &c.* dicono anche di due. *Istruz. Cap. VII. num.* 17. Si noti per 2. che il Parroco dee abitare nella casa della sua Chiesa, se vi è; e se no, in altra casa che sia ne' limiti della Parrocchia, almeno moralmente, sicchè da quella comodamente possa egli andare a servire la Chiesa, ed all' incontro i Sudditi possano ivi facilmente accorrere per gli loro bisogni. Quindi dicono i DD. che non si stima risedere quel Parroco, che per due miglia sta lontano dalla Parrocchia. *Istruz. num.* 17. *e* 18.

8 Per II. dee il Parroco *amministrare i Sagramenti* per se stesso, e specialmente quello della Penitenza; e non solo in tempo del Precetto Pasquale, ed in caso di grave necessità, ma anche per divozione de' Penitenti; eccettochè s' egli stesse legittimamente impedito, e vi fossero già altri Confessori, o

pure se fosse richiesto da alcuno troppo frequentemente. Standovi però l'Economo approvato dal Vescovo, non è tenuto il Parroco con tanto rigore. *Istruz. Capo VII. num.* 24. In quanto poi alla Comunione, il Parroco dee amministrarla, sempre che n'è ragionevolmente richiesto. E si avverta, che secondo il Decreto della S. C. del Concilio approvato da Innoc. XI. il Parroco, ed anche il Vescovo non possono prescrivere i giorni della Comunione generalmente a tutto il Popolo, ma in ciò debbono rimettersi all'arbitrio de' Confessori; vedi *num.* 25. Dee ancora il Parroco attendere a far comunicare i Fanciulli nella Pasqua, quando ne son capaci, cioè (ordinariamente parlando) nell'età degli anni dieci sino alli dodici, come dicono *Lugo*, *Castrop. i Salmat.* ed altri; o almeno sino alli quattordici, come altri dicono; ma S. Carlo Borromeo nel suo Sinodo VIII. ordinò a' Parrochi, che abilitassero alla Comunione tutti i figliuoli di dieci anni. Ed alcuni Parrochi poi ripugnano di farli comunicare anche nell'anno duodecimo. Vedi *num.* 26.

9 In quanto poi al Viatico, avverta il Parroco di farlo prendere a' suoi Infermi, subito che il male comincia ad esser pericoloso di morte, senza aspettare che l'Infermo sia disperato, o quasi disperato da' Medici. In quanto poi all'Estrema Unzione leggasi quel che si dirà al *Capo XVI. n. 6.* e specialmente avvertasi, che pecca quel Parroco, come dice il Catechismo Romano, il quale aspetta a dar questo Sagramento, quando l'Infermo incomincia a perdere i sensi. Qual sia poi l'obbligo de' Parrochi in tempo di peste, vedi *Istruz. Capo III. num.* 28.

10 Per

10 Per III. i Parrochi son tenuti in tutte le Feste a dir la Messa, e ad applicarla per il Popolo, come dichiarò Bened. XIV. nella sua Bolla, *Cum semper &c.* E ciò quantunque il Curato non avesse la Congrua (*licet congruis reditibus destituatur*, parole della Bolla); ed ancorchè in quel luogo vi fosse consuetudine immemorabile in contrario. Dichiarò anche poi, che benchè il Parroco avesse rendite pingui, non è tenuto a celebrare pel Popolo ne' giorni feriali. Se poi la Parrocchia fosse vacante, che debba farsi, vedi *Istruz. num.* 29.

11 Per IV. dee il Parroco anche con pericolo della vita *correggere* i suoi Sudditi, che stanno in peccato mortale, o in prossimo pericolo di cadervi; e non solo nella necessità estrema, ma anche nella grave, quando vi è speranza di emenda; ed anche talvolta senza tale speranza, quando bisogna far la correzione, affinchè almeno gli altri non prendano esempio a marcire ne' peccati, senza aver chi li riprenda. Dove poi il Parroco non potesse dar riparo alla ruina di qualche Anima, almeno dee darne parte al Vescovo. *Istruz. Capo VII. num.* 30. *e* 31. E si noti, che il Parroco è tenuto a ciò non solo per obbligo di carità, ma anche di giustizia; sicchè mancando alla correzione, dee restituire qualche parte de' frutti. In oltre è tenuto ad informarsi, se v' è alcun Suddito, che non adempisce a' suoi doveri. E specialmente è obbligato di avvisare al Vescovo, se vi è alcun Chierico indegno, che vuol prendere gli Ordini. vedi *num.* 33. *e* 34.

12 Per V. il Parroco è tenuto ad *istruire* gl' Ignoranti nei rudimenti della Fede per

 se stes-

se stesso, o almeno per altri, quando stesse impedito, secondo il Trid. *Sess.* 5. *Cap.* 2. E quando quelli non vengono alla Chiesa, è obbligato esso di andare a trovarli. Parimente è tenuto a *predicare* in tutte le Domeniche, ed a predicare secondo la capacità del Popolo, come dice lo stesso Concilio nel luogo citato: *Diebus saltem Dominicis, & Festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua & earum capacitate pascant salutaribus verbis*. Vedi *Istruz. Capo VII. num.* 35. *e* 36. Onde dicono i DD. che pecca gravemente quel Parroco, che tralascia di predicare per un mese continuo, o pure per tre mesi discontinui fra tutto l'anno; vedi *Istruz. Capo VI. num.* 5. Quali poi sieno le cose più utili, che dee il Parroco predicare, vedi al *Capo VII.* 37. *a* 44.

13 Per ultimo il Parroco è tenuto a cinque altre cose, 1. a dar buon esempio, acciocchè insegni le virtù prima coll'opere, e poi colle parole. 2. Ad assistere a' Moribondi, e specialmente a' peccatori mal' abituati, che stanno in morte, l'assistenza de' quali non dee il Parroco commetterla ad altri. 3. A soccorrere i Poveri di ciò, che gli supera delle rendite della Parrocchia, tolto il sostentamento suo, ed anche de' suoi, se son poveri. 4. Ad esaminare le Levatrici, se elle sanno, o no, quel che bisogna per battezzare i Bambini in caso di necessità. 5. A notare in libro i nomi de' Battezzati co' loro Genitori, e Padrini. *Istruz. Capo VI. num.* 45. Circa poi gli obblighi de' Vescovi, essi hanno quasi tutti gli obblighi de' Parrochi notati di sovra, e ne hanno altri di più, che si possono leggere *ivi al* §. *I. e II.*

CA-

CAPO VIII.

Del Quinto Precetto.

PUNTO I.

Dell' Uccisione di se stesso.

1 A Niuno è permesso d' uccidere se stesso, nè di porsi a pericolo grave di morire; se non fosse per qualche giusta causa, come può avvenire ne' Soldati, i quali non solo possono, ma debbono persistere nel loro posto, benchè prevedessero la morte. Se poi sia lecito in caso di naufragio, o di carestia il cedere la tavola, o il cibo all' Amico, l' ammette S. Tommaso 3. *Sent. Dist.* 29. *ar.* 5. *ad* 3. Se in caso d' incendio sia permesso il buttarsi dalla finestra per evitar la morte: Se possa una Vergine esporsi a pericolo di morte, per non esser violata: Se possa un reo di morte non fuggire potendo, anzi presentarsi al Giudice per esser punito: Se possa una Persona divota mortificarsi colle penitenze, fino ad abbreviarsi la vita: *An teneatur Puella manus Chirurgi subire in verendis, ut mortali suo morbo occurratur*; vedi all' *Istruz. Capo VIII. num.* 1. *e* 2. E se sia permesso il castrare i Fanciulli per conservar loro la voce, vedi *num.* 3.

2 L' ubbriachezza poi è colpa mortale, quando è volontaria, e perfetta, cioè quando taluno col beer vino volontariamente si priva dell' uso della ragione, secondo insegna S. Tommaso: *Volens & sciens privat se usu rationis.* 2. 2. *qu.* 15. *ar.* 2. Onde dice il Santo non peccar gravemente, chi bevendo del vino non giudica, che quella porzione

(benchè immoderata) sia potente ad ubbriacarlo; purchè, soggiunge, non abbia egli avuta frequente sperienza in contrario per lo passato. *Istruz. Capo VIII. num.* 4. All' Ubbriaco poi imputansi tutti quei peccati, ch' egli ha preveduti, e che dovea giustamente prevedere, o pure che è stato solito più volte commettere nell' ubbriachezza, ed anche quelli a cui si è conosciuto propenso. Ma sempre s' intende purchè vi sia stata qualche avvertenza nell' ubbriacarsi, vedi *num.* 8. Se poi sia lecito ubbriacarsi per guarirsi da qualche morbo mortale; o per evitar la morte, che altri gli minaccia, se non s' ubbriaca; e se sia lecito indurre il Prossimo ad ubbriacarsi, per rimuoverlo dal commettere un male maggiore, vedi *num.* 5. 6. e 7.

PUNTO II. *Dell' Uccisione del Prossimo.*

3 Per due sole cause è permesso l' uccidere il Prossimo, per l' Autorità pubblica, e per la propria difesa: per l' Autorità Pubblica, che condanna i Malfattori alla morte per mano de' Carnefici; ed anche dà licenza ad ognuno di uccidere i Proscritti, chiamati volgarmente *Forgiudicati*. *Istruz. Capo VIII. num.* 11. Qui si noti per 1. che i Chierici, ancorchè Giudici, non possono condannare altri a morte; solamente possono commettere a' Laici una tal potestà, se l' hanno. Si noti per 2. che ogni Giudice dee concedere a' Condannati a morte il tempo così di confessarsi, come di comunicarsi; vedi ivi *num.* 10. In oltre è permesso l' uccidere l' ingiusto Aggressore per difender la propria vita, quando non v' è altro modo di difendersi, così S. Tommaso 2. 2. *qu.* 64. *ar.* 7. cogli altri DD. comunemente, e come sta espresso

presso nel *cap. Si vero, 3. de Sent. excom.* dove si dice: *Cum vim vi repellere omnes leges, omniaque jura permittant &c.* Nè osta il dire, che la vita spirituale del Prossimo dee preferirsi alla vita temporale propria; poichè (come ben rispondono il Petrocorense, e gli altri Autori comunemente) ciò corre sol quando il Prossimo sta in estrema necessità della nostra vita, per esempio, noi siam tenuti anche col pericolo della vita a battezzare un Bambino, che sta in prossimo pericolo di morir senza battesimo; ma non corre, quando l' Aggressore volontariamente si espone al pericolo di morire, e dannarsi, perchè allora la sua morte tutta s'imputa alla sua volontà, e malizia; vedi *num.* 11. Se poi sia lecito uccidere per difendere il proprio onore, o qualche sua roba di gran prezzo, o pure la pudicizia propria, o d' altro Prossimo innocente; vedi *num.* 12. *a* 16. Di più, se sia lecito prevenire l' Aggressore: Se l' Adultero possa uccidere il Marito, che l' assalisce: Se sia permesso l' uccidere gl' Innocenti indirettamente, come può avvenire in tempo di guerra; vedi *Cap. VIII. num.* 17. *a* 19.

4 Il procurare l' aborto è sempre illecito, o che il Feto sia animato, o sia inanimato. La sentenza poi comunissima con S. Tommaso 3. *Sent. Dist.* 3. *qu.* 5. *ar.* 2. vuole, che l' animazione del maschio non facciasi prima di 40. giorni dopo la concezione, e della femina non prima delli 80. E dice *Tournely*, che questa è la sentenza tenuta dalla S. Penitenzieria. Sappiasi poi, che all' aborto pel feto animato vi è la scomunica Papale *ipso facto* per la Bolla, *Sedes Apostolica*, di Gregorio XIV. E si noti per 1. che questa scomu-

munica si può assolvere da' Vescovi, e da altri specialmente deputati da essi Vescovi; e si può assolvere anche da' Regolari. Si noti per 2. che dicendosi nella Bolla *scienter*, non incorrono tale scomunica quei che l'ignorano, anche con ignoranza crassa. *Istruz. Cap. VIII. num.* 20. Si dimanda poi, se l'incorrano le Donne pregnanti, che procurano l'aborto? E si risponde esser molto probabile, che no; vedi *num.* 21.

5 Di più all'aborto del Feto animato vi è la pena dell'irregolarità, la quale cadendo sovra l'omicidio, benchè occulto, solamente dal Papa può esser dispensata. Ma qui si dubita, se tale irregolarità s'incorre nel dubbio, se il Feto è animato, o no; e si risponde, che no coll'autorità di molti DD. E la ragione si è, perchè l'irregolarità non s'incorre, se non è espressa in legge, *cap. His qui, de Sent. excom.* Quantunque poi nel *cap. ad audientiam, de Homic.* dicesi, che incorre l'irregolarità quegli, di cui si dubita, se sia concorso o no all'omicidio; nondimeno nel caso del Testo l'omicidio era certo; ma nel caso nostro, essendo dubbia l'animazione, è dubbio ancora l'omicidio, onde siamo fuori del caso espresso nel Testo. Che debba dirsi poi nel dubbio, se taluno sia concorso col suo mandato, o consiglio all'aborto, vedi *ivi num.* 13.

6 Si dubita in oltre, se sia lecito alla Madre procurare l'aborto con prender la medicina? E si risponde, che non è mai lecito prender la medicina col fine diretto di scacciare l'aborto, ancorchè il Feto sia inanimato, ed ancorchè la Madre stesse in certo peri-

colo

colo di morte, se l'aborto non si discaccia, o il pericolo si tema dalla sperienza de' passati sgravidamenti, o pure si tema da' Parenti, giusta la Prop. 34. dannata da Innoc. XI. Nulladimeno ben può la Madre, quando il Feto è inanimato, e quando l'infermità di lei è mortale, prendere i rimedj direttamente per guarirsi, benchè indirettamente siavi il pericolo dell'aborto. Ma quando il Feto è animato, e si teme il pericolo dell'aborto, se la Madre prende la medicina; allora ella non può prenderla, se non quando si giudicasse per certo, che morendo la Madre muore anche il Feto. *Istruz. Capo VIII. num.* 23. Che poi debba farsi, quando v'è speranza, che morendo la Madre possa sopravvivere la Prole, e battezzarsi, vedi *num.* 24.

PUNTO III. *Del Duello, e della Guerra.*

7 Il Duello è una pugna di più Persone, colla convenzione precedente dell'armi, del luogo, e del giorno. Il Duello non è mai lecito, se non solamente per terminare una guerra comune con minor danno, o per mantenere presso i Nemici la stima dell'Esercito. Nel caso però che il Nemico volesse ucciderti, e per tua millanteria ti concedesse l'armi a difenderti; allora se non puoi sfuggire la pugna, ben puoi accettarla, perchè allora la tua è mera difesa della vita. Tre sono poi le pene imposte al Duello dal Conc. di Trento *Sess.* 25. *Cap.* 19. cioè 1. l'infamia colla perdita de' beni. 2. la privazione della sepoltura per chi muore nella pugna, benchè prendesse i Sagramenti. 3. la scomunica Papale, che s'incorre *ipso*

facto,

facto, ancorchè il Duello non ſuccedeſſe, così da' Duellanti, come da' Padrini, da' Conſultori, e da tutti che dan favore al Duello, ed anche da chi v' aſſiſte *data opera*, e colla ſua preſenza incita alla pugna. Vedi *l' Iſtruz. Capo VIII. num.* 25. *e* 26. dove troverai notate le cinque Propoſizioni dannate ſu queſta materia da Bened. XIV. dalle quali in ſomma ſi ricava, che non può un Official militare accettare il Duello, e ſe l' accetta incorre le cenſure, benchè altrimenti doveſſe perdere l' onore, e l' officio con cui ſi ſoſtenta; e benchè ſapeſſe per certo, che non ſia per ſeguire la pugna.

8 La Guerra poi per eſſer giuſta richiede tre condizioni, l' Autorità del Principe ſupremo, l' Intenzione del ben comune, e la Cauſa giuſta, e grave. Se poi ſia lecito il muover guerra contra altro Principe, che poſſiede alcun Regno in buona fede: e ſe ſia lecito il chiamare in ajuto gl' Infedeli, o gli Eretici: e ſe il Soldato poſſa militare nella Guerra, della cui giuſtizia egli dubita: e quali azioni contra de' Nemici ſiano lecite nella Guerra giuſta; vedi *Capo VIII. num.* 27. *ad* 30.

C A P U T IX.

De Sexto Præcepto.

P U N C T U M I.

De Tactibus, Aſpectibus, & Verbis obſcenis.

1 Ante omnia advertendum in materia luxuriæ non dari parvitatem materiæ, ex Propoſ.4. damnata ab Alexandro VII. Hinc

Hinc omnes tactus, oscula, & amplexus cum delectatione carnali habiti extra matrimonium sunt peccata mortalia; & explicandum, an sint habiti cum persona ejusdem vel diversi sexus, & an cum conjugata, cognata, aut sacra. Tactus autem propriorum genitalium etiam est mortalis, nisi fiat ex necessitate, aut ex quadam levitate obiter sine mora, & sine commotione spirituum, scandalo, aut periculo delectationis. Sic pariter tactus verendorum alterius corporis, vix unquam excusabitur a mortali, maxime diversi sexus, nisi fiat ob necessitatem, puta a Chirurgo. Hinc peccat etiam Mulier, vel Adolescens, si non resistat tactibus alterius impudicis, aut osculis morosis, aut furtivis. Sic etiam peccant ducentes choreas cum tactibus, aut gesticulationibus turpibus, vel periculosis. *Istruz. Cap. IX. num.* 3. 4. 5. An autem Puella oppressa teneatur clamare, ut se liberet a Viro invasore? Et an teneatur pati potius occisionem, quam sui violationem permittere sine consensu in turpitudinem? Vide *num. 6. & 7.*

2. Aspectus deliberatus verendorum personæ diversi sexus non excusatur a mortali. Aspicere concubitum humanum tanto magis erit mortale; brutorum vero, est valde periculosum; vix itaque permittendum tantum iis, quibus incumbit animalia conjungere ad generationem, modo absit periculum consensus in turpia. Aspicere pectus, crura, aut etiam faciem Puellæ morosè, & affectu inordinato, vix etiam non erit mortale; *Cap. IX. num.* 8. De picturis obscenis, vide *ibid.*

3 Ver-

3 Verba inhonesta prolata cum delectatione in res prolatas sunt quidem mortalia. Prolata autem ex ira, vel joco, ut solent Messores, excusantur a mortali; nisi sint nimis turpia, aut nisi adsit scandalum aliorum, puta si proferantur coram Puellis, aut Adolescentibus. Qui autem se jactat de peccato turpi, frequenter tria peccata committit, ut diximus *Cap.* 3. *num.* 5. De Audientibus autem sermones obscenos, vel comedias turpes, & de eas Repræsentantibus, vide *num.* 10.

PUNCTUM II. *De actibus turpibus consummatis naturalibus.*

4 Hi actus sunt. I. Fornicatio. II. Stuprum. III. Adulterium. IV. Incestus. V. Sacrilegium. Et I. *Fornicatio* est coitus inter marem & feminam solutos ex mutuo consensu. Concubinatus autem est fornicatio continuata, habita modo uxorio in eadem, vel alia domo. Quæ autem ad Concubinarios spectent, vide *Cap. XIV. num.* 11. An permittendæ sint Meretrices? vide *num.* 12. An fornicatio Sponsorum sit diversæ speciei? Hoc probabiliter negatur, vide *num.* 15. II. *Stuprum* est defloratio Virginis ipsa invita, & ideo præter fornicationis habet etiam injustitiæ malitiam. An autem stuprum, consentiente Virgine, sit speciale peccatum? Negatur cum communiori sententia *Barbosæ, Sanch. Bonac. &c.* vide *num.* 14. III. *Adulterium* est copula cum persona conjugata, estque duplex peccatum, luxuriæ & injustitiæ, quamvis adsit consensus alterius Conjugis. An autem, dissentiente Conjuge, adsit duplex injustitia? probabiliter negat *Viva cum Gaet. & Turriano*, contra *Lugon. & Lessium*.

Co-

Copula autem sodomitica cum uxore est etiam sine dubio adulterium; vide *num.* 16.

5 IV. *Incestus* est congressus illicitus cum Consanguinea, vel Affine usque ad quartum gradum ex copula licita, & usque ad secundum, si illa est affinis ex copula illicita. Quæritur 1. An incestus cum Consanguinea differat specie ab incestu cum Affine? Negatur probabilius cum S. Thoma sic docente: *Ejusdem rationis inconvenientiam facit consanguinitas, & affinitas.* 2. 2. *qu.* 154. *ar.* 9. Certe autem omnes incestus inter Affines sunt ejusdem speciei, præterquam inter Privignum & Novercam, vel Socerum & Nurum; vide *Instruct. Cap. IX. num.* 17. Quæritur 2. An omnes incestus cum Consanguineis sint ejusdem speciei? probabiliter affirmant (contra alios) *Pontius*, *Cajet. Soto*, *Navarr. Castrop. &c.* excepto tamen primo gradu in linea recta. Incestus autem inter Cognatos spirituales, & legales (scil. ratione adoptionis (sunt equidem diversæ speciei ab incestu inter Consangnineos, & Affines; vide *num.* 18. Quæritur 3. An Cognati, obtenta & executa Dispensatione ad ineundum matrimonium, committant incestum, si ante conjugium coeant? Communius & probabilius negatur cum *Cajet. Sanch. Lugo &c.* quia sublata prohibitione matrimonii, cessat ratio incestus. *num.* 19.

6 V. *Sacrilegium* est, cum per actum venereum violantur sacra, nimirum Persona, Locus, aut Res. Hinc I. *circa Personam* peccat sacrilegio qui lædit castitatem habens votum castitatis, vel si coeit cum habente illud. *Istruct. Cap. IX. num.* 20. II. circa *Locum* com-

committit ſacrilegium, qui agit turpiter in Eccleſia, vel Oratorio, aut Cœmeterio benedicto ab Epiſcopo. Quæritur 1. An ſit ſacrilegium copula maritalis, aut occulta habita in Eccleſia? Communius, & probabilius de utraque affirmatur; tantum excuſari poſſent Conjuges coeuntes, ſi aliter ſint in periculo proximo incontinentiæ, vel ſi diu (nempe per menſem) cogantur in Eccleſia permanere, vide *num.* 21. Quæritur 2. An omnes actus impudici, nempe tactus, aſpectus, aut verba obſcena habita in Eccleſia ſint ſacrilegia? Probabilius affirmatur cum *Suar. Sanch. Salmant. &c.* contra alios; negatur vero de actibus internis, niſi ſint de peccando externe in Eccleſia; vide *num.* 22. III. circa *Rem* denique committit ſacrilegium, qui abutitur rebus ſacris ad turpia, vel Sacerdos qui turpiter peccat indutus ad Miſſam, aut geſtans Euchariſtiam, vel ſi peccat infra mediam horam poſt Communionem; vide *num.* 23.

PUNCTUM III. *De Actibus turpibus conſummatis contra naturam.*

7 Hi Actus ſunt tres, nempe Sodomia, Beſtialitas, & Pollutio. Et I. *Sodomia* habet ſpecialem deformitatem, eſtque concubitus ad indebitum ſexum (potius quam, ut alii dicunt, ad indebitum vas), ut communius, & probabilius ſentit S. Thomas cum aliis. Hinc infertur 1. quod coitus maſculi cum maſculo, & feminæ cum femina eſt perfecta ſodomia, in quacumque parte corporis fiat congreſſus, ſi fit cum affectu ad indebitum ſexum; quamvis ad incurrendum caſum reſervatum requiratur ſeminatio intra vas.

Sem-

Semper autem explicare debet Pœnitens, an ipse fuerit agens, vel patiens. Infertur 2. coitum Viri in vase præpostero Mulieris esse sodomiam imperfectam specie distinctam a perfecta. Si quis autem polluitur inter crura, brachia, aut aliam partem Mulieris, duo peccata specie diversa committit, unum fornicationis inchoatæ, alter contra naturam. Hic notandum 1. quod qui polluitur tactibus alienis, peccat dupliciter, nempe consentiendo in pollutionem, & permittendo ut ab alio polluatur; non tenetur vero tunc explicare, an pollutus sit tactibus maris, vel feminæ; debet autem explicare, si alter ille sit persona conjugata, vel habens votum castitatis. Notandum 2. cum probabiliori sententia, quod sodomiæ (sicut & omnes tactus turpes) inter Cognatos carnales, sive spirituales induunt etiam malitiam incestus. *Instruct. Cap. IX. n.* 24. *&* 25. Notandum 3. quod Sodomitæ (sive sint agentes, sive patientes) si sunt laici, incurrunt pœnam mortis, & combustionis cadaveris; si vero sunt Clerici, aut Religiosi, privantur Officiis, Beneficiis, & Privilegiis Clericalibus; dummodo sodomia sit perfecta cum alio Viro, & consummata intra vas, ac etiam frequentata. Hæ autem pœnæ non incurruntur, nisi post sententiam, ut communius & probabilius tenent *Suarez*, *Navarr. Less. Barbosa*, *Salmant. &c.* contra alios; vide *num.* 26.

8 II. *Bestialitas* autem est coitus cum bestia. Non oportet explicare, an illa fuerit mas, vel femella, quia tota deformitas hujus sceleris est in accessu ad diversam speciem. Coitus cum Dæmone reducitur communissime

nissime a DD. ad culpam bestialitatis, addita vero malitia contra Religionem, ac etiam affectivæ fornicationis, aut sodomiæ, prout Dæmon apparet in forma Mulieris, aut Pueri; & etiam affectivi adulterii, vel incestus, si Dæmon apparet in forma Nuptæ, vel Cognatæ. *Istruz. Cap. IX. num.* 27. *&* 28.

9 *Pollutio* demum est seminis effusio sine coitu; estque peccatum contra naturam ex Propos. 49. damnata ab Innoc. XI. Induitque malitiam sacrilegii, si fit ab habente votum castitatis: item adulterii, si fit a Conjugato: item fornicationis affectivæ, si quis se polluendo delectatur de pollutione tamquam de coitu cum femina; aut sodomiæ, si delectatur tamquam de coitu cum puero. *Instruct. Cap. IX. num.* 29. Hic notandum 1. quod Distillatio, nempe fluxus humoris, qui est inter semen & urinam, debet omnino vitari, si est cum aliqua delectatione venerea, aut commotione spirituum; si vero est sine ulla commotione & sensu, poterit tantum permitti, sed nunquam data opera & directe procurari. Notandum 2. Non adesse obligationem per se impediendi pollutionem incœptam in somno, quæ postea in vigilia consummatur, ut communiter DD. docent; modo absit consensus in delectationem, aut proximum ejus periculum; ita *Navarr. Azor. Sanch. Concina, Salmant. &c.* Ceterum recte monet Joannis Gerson semper expedire, ut homo conetur pollutionem impedire quantum potest, saltem ut sua mens eo tempore avertatur ab illa delectatione, sæpius tunc invocando Ss. nomina Jesus, & Mariæ. Nemo autem damnandus de mortali, si accidit ei pol-

pollutio (adhuc si ipse de illa delectetur aliquammodo) dum est in semiplena vigilia, quia in ea caret homo expedito usu rationis; vide *num.* 32.

10. Quæritur demum, an homo teneatur omnes pollutionis causas vitare? Respondetur distinguendo, si causæ sint graviter influentes prout sunt illæ, quæ sunt graviter culpabiles in eadem materia turpi, sicut tactus, vel aspectus impudici, aut delectationes morosæ; tenetur quidem homo eas vitare; alioquin imputabitur ei ad culpam pollutio subsequens, prævisa saltem in confuso. Excusatur autem Chirurgus, qui involuntarie polluitur, tangendo in necessitate partes Mulieris ægrotantis, aut studendo de rebus medicis. Sic etiam excusatur Confessarius, qui excipiendo Confessiones, nolens pollutiones patitur; ita communiter *Navarr. Cajet. Petrocor. Sanch.* & alii plures cum *S. Antonin.* qui ait: *Ubi pollutio sit omnino involuntaria, non est peccatum, sicut cum quis audit in Confessione turpia, aut loquens cum mulieribus ex causa honesta.* Quid vero si Chirurgus, aut Parochus aliquoties in pollutionem consenserint? Et an liceat ei, qui patitur magnum pruritum in verendis, tactu illum abigere, si pollutio subsequatur? vide *Instruct. Cap. IX. num.* 34. De cetero communiter DD. ajunt non vetari alicui equitare ob honestam causam, aut decumbere in aliquo situ ad commodius quiescendum, aut cibos calidos moderate sumere, propter pollutiones quæ absoleverint evenire, sed absque consensu; vide *cit. num.* 34. Hinc autem (expletur altera pars distin-

distinctionis) si causæ sint leviter per se influentes in pollutionem, communius dicunt *S. Antonin. Suar. Silvest. Bonac. Ronc. Sanch. Anacl. Salmant.* & alii non adesse obligationem gravem eas vitandi; nisi (limitant) frequenter quis ob causas illas expertus fuerit pollui; vide *num.* 35. Expedit autem, ut homo hujusmodi calamitatem patiens ab enumeratis causis ordinarie se avertat, nisi particularis aliqua adsit necessitas.

C A P O X.
Del Settimo Precetto.
P U N T O I.
Della Giustizia, Jus, e Dominio.

1 LA *Giustizia* si divide in *Legale*, che riguarda i dritti, e le pene secondo le leggi: *Distributiva*, che riguarda i meriti delle Persone: *Commutativa*, che riguarda il valor delle robe spettanti a ciascuno. Il *Jus* poi si divide in *Jus ad rem*, che dà l'azione a pretendere qualche roba non ancora obbligata; ed in *Jus in re*, che da l' azione sulla roba già obbligata. Il *Dominio* finalmente si divide in Dominio *Diretto*, che ha il Principe sul feudo, o il Padrone del fondo dato ad enfiteusi; ed in Dominio *Utile*, che ha il Feudatario sul feudo, o l' Enfiteuta sul fondo ricevuto. *Istruz. Cap. X. num.* 1.

2 Il Dominio poi si acquista in tre modi, cioè I. per la volontà del Padrone della roba, come avviene ne' contratti. II. per lo jus delle Genti, come avviene coll' *Occupazione* delle cose che non han padrone, colla *Nascita* de' parti dagli animali proprj, ed anche coll'

coll' *Alluvione*, *Specificazione*, *Accessione*, *Edificazione*, *Piantazione*, *Percezione de' frutti*, *Tradizione*: titoli che tutti si spiegano nell' *Istruz. Capo X. num.* 9. Ma specialmente colla *Commistione* (come di danaro con danaro, d'olio con olio, e simili) per la quale si acquista il dominio da chi possiede la roba, se la sua parte era la maggiore, ma con obbligo di restituire il prezzo al padrone della minor parte. III. si acquista il dominio per lo jus Positivo colla Prescrizione, per la quale si richiedono tre cose, cioè la buona Fede del Possessore, il Titolo giusto del possesso, e'l Possesso continuato per tre anni, se i beni son mobili, come si ha dal §. 1. *Instit. de Usucap.* o sia tra' presenti, o tra gli assenti, ed ancorchè sieno beni di Chiesa, come probabilmente dicono *Lessio*, *Molina*, *Layman*, *Castrop. Lugo*, e *Bonac.* Se poi i beni sono stabili, vi bisogna il possesso di dieci anni tra' presenti, e venti tra gli assenti. Quando poi v'è il possesso, ma senza titolo, vedi quel che si dice nell' *Istruz. Capo X. num.* 10. e vedi ne' numeri seguenti tutto l'altro, che ivi si scrive circa la Prescrizione. E si noti specialmente (*ivi num.* 13.) che colla Prescrizione anche nel foro della coscienza ben si acquista il dominio delle robe.

3. Bisogna poi distinguere diverse sorte di beni, che vi sono a rispetto de' Figli di famiglia, delle Mogli, e de' Chierici. A rispetto de' Figli, vi sono quattro sorte di beni, o sia di Peculj, cioè I. Peculio *Castrense*, il quale è di quei beni, che il figlio acquista per la Malizia. II. *Quasi Castrense*, il quale è de' beni acquistati dagli Officj pubblici di

Giudice, Lettore, Medico, Avvocato, ò Notajo. Dell'istessa sorta è quel che acquista il Chierico per gli Officj Chiericali. Di questi due Peculj il figlio ne ha il pieno dominio. III. *Profettizio*, cioè di quei beni che son donati al Figlio a riguardo del Padre, o che il Figlio guadagna negoziando co' danari del Padre. Questo Peculio è tutto del Padre; ma si osservi quel che si dice al *Capo* X. *num.* 3. IV. *Avventizio*, cioè di quei beni che son donati al Figlio a riguardo suo proprio, o pure che pervengono al Figlio non dal Padre, ma da altre parti. Di questi beni l'usufrutto è del Padre, e la proprietà del Figlio; vedi *num.* 4.

4 A rispetto delle Mogli, altri beni sono i *Parafernali*, de' quali esse hanno il pieno dominio: altri sono i *Dotali*, de' quali l'usufrutto, e l'amministrazione spetta al Marito, e la proprietà alla Moglie, se non vi sono figli: perchè se vi sono figli, di essi è la proprietà. Qual altro jus abbia poi la Moglie sulla dote, vedi *Capo X. num.* 5.

5 A rispetto poi de' Chierici, vi sono quattro sorte di beni, I. *Patrimoniali*, cioè quelli che pervengono al Chierico per via d'ogni causa profana. II. *Industriali*, cioè quelli che pervengono al Chierico dagli stipendj delle Messe, delle Prediche, o d'altre funzioni Ecclesiastiche. III. *Ecclesiastici*, che sono i frutti de' Beneficj. IV. *Parsimoniali*, che sono quelli che 'l Chierico sottrae dal sostentamento, che gli spetta de' frutti del Beneficio. In quanto a' beni Patrimoniali, Industriali, e Parsimoniali, comunemente dicono i DD. che questi sono tutti del Chierico.

E lo

E lo stesso dicono probabilmente *Azor. Silvest. Less. Lugo, Salm. ec.* (contra *Navar.* e *Sanch.*) delle Distribuzioni quotidiane, che si danno a' Canonici; perchè queste non si danno tanto per lo titolo del Beneficio, quanto per lo servizio personale, come stipendio della Persona. *Istruz. Cap. X. num. 6.*

6 Il dubbio è circa i beni Ecclesiastici (cioè i frutti de' Beneficj) che superano al proprio sostentamento, se questi sieno proprj del Chierico. Non si dubita, che 'l Beneficiario è tenuto sotto colpa grave a distribuir questi frutti superanti o a' Poveri, o ad Opere pie, perchè così comanda la Chiesa. Ma si dimanda, se spendendoli in usi mali, o vani, sia egli tenuto alla restituzione? Altri lo negano, come *Cabassuz. Less. Lugo, Salm.* ed altri con S. Tommaso, il quale dice, che di tali frutti il Chierico ne ha lo stesso dominio che de' proprj beni: *De his autem, quæ sunt specialiter suo usui deputata, videtur esse eadem ratio, quam de propriis bonis 2. 2. qu. 185. ar. 7.* Altri poi l'affermano, come *Navarr. Laym. Habert, Conc. ec.* E' probabile l'una, e l'altra sentenza; vedi *Istruz. Cap. X. num. 7. e 8.*

PUNTO II. *Del Furto.*

7 Il Furto si definisce: *Est occulta, & injusta rei alienæ ablatio, invito rationabiliter Domino.* Si dice *Occulta*, per distinguere il Furto dalla Rapina, la quale si fa per violenza, ed aggiunge nuova colpa d'ingiustizia, per l'ingiuria che si fa al Padrone. Si dice *Injusta*, perchè non è furto il togliere per esempio il vino a chi vuole ubbriacarsi,

o pure il coltello a chi vuol ferire. Si dice finalmente *Invito rationabiliter Domino*, perchè neppure è furto il prender la roba altrui, quando il Padrone non ripugna, o quando v'è la necessità estrema, o la giusta compensazione.

8 Quando dunque la necessità è estrema, ben è lecito prender la roba d'altri, perchè allora i beni son comuni. E lo stesso dicono i DD. della necessità quasi estrema, v. gr. del pericolo probabile di morte, o della schiavitudine, o d'un gravissimo morbo, o infamia; vedi l'*Istruz. Cap. X. num.* 15. Quì si fanno poi molti dubbj: Se i Ricchi sian tenuti a riscattare i Cristiani da' Turchi: Se pecca il Povero estremo, che prende la roba altrui senza cercarla al Padrone: Se possa prender una roba di gran prezzo, quando quella gli fosse necessaria alla vita: Se il Ladro, consumando in estrema necessità la cosa rubata, sia tenuto alla restituzione: Se mancando il Ricco di sovvenire il Povero estremo, sia tenuto alla restituzione, dopo ch'è passata la necessità; vedi l'*Istruz. Capo X. n.* 16. *a* 20.

9 In quanto poi alla Compensazione, quando ella è giusta, ben può prendersi la roba del Debitore senza il suo consenso. Ma per esser giusta la Compensazione si richiedono tre condizioni, 1. che 'l credito sia certo, e liquido. 2. che non si faccia la compensazione con danno del Debitore: 3. che non possa altrimenti ottenersi la soddisfazione del credito; ond'è che 'l Creditore dee prima chiederla in Giudizio; ma se ciò si tralascia, non è colpa grave; anzi neppur veniale, se la via del Giudizio apportasse notabile spesa, o

ſa, o rancori, o altro grave incomodo; vedi *Capo X. num.* 21.

10 Per giudicare poi quando la quantità del furto giunga a materia grave, o no, in ciò non ſolo dee conſiderarſi la quantità della roba, ma anche le circoſtanze delle Perſone, del tempo, e del luogo, per riguardo del danno grave o leggiero, che quel furto può cauſare al Padrone. Del reſto la quantità del furto ordinariamente ſi miſura ſecondo la qualità de' Padroni. E perciò, ſecondo la ſtimazione più comune de' DD. I. a riſpetto de' Poveri mendicanti un carlino, ed anche mezzo può eſſer materia grave. II. a riſpetto de' Faticatori, due carlini; e degli Artigiani, due e mezzo. III. a riſpetto de' Beneſtanti che vivono di proprie rendite, quattro carlini; meno però, ſe queſti vivono ſtrettamente; ma per coloro che ſono molto opulenti, ſei o ſette carlini. IV. a riſpetto de' Mercanti molto ricchi, otto carlini; ma per gli altri di mediocre fortuna, quattro, e forſe anche meno. V. a riſpetto de' Magnati, o delle Comunità opulente, dieci carlini. VI. a riſpetto finalmente de' Monarchi, è grave la ſomma, ch' eccede venti carlini. Vedi l' *Iſtruz. Capo X. num.* 22.

11 Quì biſogna in oltre notare più coſe importanti. Si noti per 1. che ne' furti delle robe eſpoſte nelle vie pubbliche, come di frutti, di biade, o di legna, il furto per eſſer grave richiede maggior materia. Anzi in quanto alle uve, o a' pomi di poco prezzo, non è improbabile eſſer lecito il cibarſene a ſazietà, purchè non ſi eſtraggano fuori della vigna per lo teſto del Deuteronomio

(23. 24.): *Ingressus vineam proximi tui, comede uvas quantum tibi placuerit, foras autem ne afferas tecum*. E parlando delle legna, quando le selve sono di tutta la Comunità, benchè vi sia la proibizione, come dicono *Soto*, *Sanchez*, *Salonio*, ed altri, non peccano, almeno non peccano gravemente i Paesani, che le tagliano per uso proprio, o anche per alimentar la Famiglia con venderne qualche sarcina la settimana. E lo stesso dicono *Molina*, *Lugo*, *e Bonac. ec.* delle selve delle Comunità vicine al proprio Paese, presumendosi esser quelle contente della sola pena che si esige. Ma ciò s' intende, purchè non si faccia una grande strage d' alberi; e purchè le selve non sieno affittate da' Particolari, e tanto meno se sono da essi comprate; vedi *Capo X. num.* 24. e 25.

12 Si noti per 2. che i furti, benchè sieno tutti minuti, e benchè fatti a diversi Padroni, possono esser gravi, quando giungono a gran somma. Ciò è contra la Propos. 38. dannata da Innoc. XI. che diceva: *Non tenetur quis sub peccato mortali restituere ablatum per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis*. E si raddoppia la colpa, ogni volta che si giunge a nuova materia grave. *Istruz. Cap. X. num.* 31. Avvertasi però, che ne' furti di piccole somme, per esser grave la materia si ricerca materia maggiore, che ne' furti di somme gravi; e maggiore, se son fatti a diversi Padroni; e maggiore, se son fatti in diversi tempi. Per esempio, se in una volta per esser materia grave vi volessero quattro carlini, in più volte ve ne vogliono sei; e se poi i

Padro-

Padroni son diversi, e diversi i tempi, ve ne vogliono otto. Ma ciò s' intende, purchè il Ladro da principio non abbia animo di prender materia grave; perchè allora si prende come furto grave fatto da principio. All' incontro dicono i DD. che se i furti son piccioli, e fatti senza animo di giungere a materia grave, e tra l'uno e l'altro furto v'è un notabile intervallo di tempo, come di due, o tre mesi, allora tali furti non si uniscono a far materia grave; così *Toledo*, *Navar. Filliuc. Roncaglia*, *Viva* ec. Vedi *l' Istruz. Capo X. num.* 26.

13 Si noti per 3. che quando tali furti minuti son fatti a diverse Persone, come per esempio avviene ne' Bottegai, che fraudano minutamente nel vender vino, olio, e cose simili; se i Padroni sono incerti (come son quelli del vicinato), la restituzione dee farsi a' Poveri, o a' Luoghi pii dello stesso Paese; se poi i Padroni son certi, la restituzione dee farsi ad essi medesimi: ma in tal caso sarebbe scusato da colpa grave, chi restituisse a' Poveri: ed anche dalla colpa veniale, chi per restituire a ciascun de' Padroni la parva materia, che loro spetta, dovesse incorrer pericolo d' infamia, o patire un grande incomodo; e perciò facesse la restituzione a' Poveri; vedi le ragioni di ciò al *num.* 28. Si nota per 4. che quando i furti minuti son giunti a materia grave, l' obbligo della restituzione è già grave, ancorchè il Ladro non v' abbia commesso mai peccato mortale. E' vero però, che restituendo la parte che ha compita la materia grave, resta scusato dalla colpa grave; vedi al *num.*

 29. Si

29. Si noti per 5. che se fossero molti a rubar parva materia per ciascuno, se non lo fanno di comun consiglio, niuno d'essi pecca gravemente contra la giustizia, ancorchè ciascuno avvertisse già il furto dell'altro, e'l grave danno del Padrone; e ciò quantunque rubassero nello stesso tempo, come dicono *Soto*, *Less. Sanch. ec.* contra *Lugo*. Se però ciascuno col suo mal esempio movesse gli altri a rubare, allora ciascuno pecca gravemente di scandalo contra la carità, ma non contra la giustizia; onde niuno è tenuto a restituire tutto il danno fatto; così comunemente *Molina*, *Less. Bonac. Sanch. Lugo ec.* perchè l'esempio non è causa, che positivamente influisce nel danno alieno, come si richiede per la restituzione; vedi l'*Istruz. Capo X. n.* 30.

14 Si noti per 6. che circa i furti de' Domestici si richiede maggior materia per esser grave il furto. E parlando per 1. circa i furti de' Figli, dicono *Navar. Less. e Filliuc.* che non pecca gravemente il Figlio, che ruba due o tre scudi al Padre ricco; ed anche cinque o sei, se fosse molto ricco, come dicono *Sanch. ed Holzman.* E quantunque il Figlio commettesse furto grave, quando il danaro fosse già consumato, avverte *Lessio*, che ordinariamente si presume, che 'l Padre non voglia obbligar il Figlio alla restituzione. Per 2. in quanto alle Mogli, permettono loro i DD. il prender ciò ch'è necessario per le spese della Famiglia; ed anche, come dicono *Navar. Less. Castrop. ed altri*, per soccorrere i di lei Genitori, o Figli d'altro Matrimonio; ed anche i Fratelli poveri, come aggiungono *Molina*, *Lugo*, *Sanch. ec.* In oltre

oltre può la Moglie ſpendere a ſuo arbitrio quel ch'è ſolito concederſi all'altre ſue Pari. Per 3. in quanto a' Servi, che vivono a ſpeſe del Padrone, i furti che queſti fanno di cibi ordinarj, difficilmente giungono a colpa grave; purchè non ſieno in quantità eceſſiva, e purchè non li caccino fuori di caſa; vedi l'*Iſtruz. Cap. X. num. 32. a 34.*

PUNTO III.

Della Reſtituzione.

§. I. *Delle Radici della Reſtituzione, e della colpa che vi ſi richiede.*

15 La Reſtituzione ſi definiſce: *Eſt actus juſtitiæ commutativæ, quo reparatur damnum illatum Proximo per injuriam*. Si dice per 1. *Actus juſtitiæ commutativæ*, perchè non è tenuto a reſtituire, chi offende la giuſtizia *Legale*, che riguarda l'oſſervanza delle Leggi; o la Diſtributiva, che riguarda i ſoli meriti delle Perſone; ma ſolo chi offende la Commutativa, che riguarda il jus che ha il Proſſimo ſovra le ſue robe. Si dice per 2. *Damnum illatum per injuriam*, mentre per l'obbligo grave della reſtituzione vi biſognano due coſe, cioè per prima l'Influſſo poſitivo grave, ed eſterno al danno del Proſſimo: per ſecondo l'Ingiuria grave verſo il Padrone.

16 Due poi ſono le Radici, da cui naſce l'obbligo della reſtituzione: la prima, *ex injuſta Acceptione*, a cui s'uniſce la Radice *ex injuſta Damnificatione*: la ſeconda, *ex injuſta Retentione*, a cui s'uniſce la Radice *ex obligatione contractus*. In oltre i DD. aſſegnano due ſorte di colpe, la *Teologica*, che ſpetta alla

coscienza, ed è propriamente il peccato: e la *Giuridica*, che spetta al Foro esterno: e questa si divide poi in *Lata*, *Leve*, *e Levissima*, le quali tutte si spiegano nell'*Istruzione Cap. X. n.* 38.

17 Ciò posto dee sapersi, che la sola colpa teologica obbliga in coscienza alla restituzione; poichè, affinchè la coscienza resti obbligata, bisogna che nella coscienza sia stato il delitto; ed acciocchè vi sia l'obbligo grave della coscienza, bisogna che grave ancora sia stato il peccato; vedi *Capo X. n.* 39. La colpa veniale poi, se è veniale, per ragion che la materia è stata parva, obbliga a restituire, ma solo sotto colpa leggiera; ma se è veniale, per ragion che l'avvertenza non è stata piena, o il consenso non è stato perfetto (condizioni amendue necessarie a costituire il peccato mortale, come si disse al *Cap. III. num.* 1. e 2.) allora, benchè la materia sia stata grave, secondo la sentenza più comune, e più probabile di *Less. Azor. Sa*, *P. Navarr. Sanch. Roncaglia*, e d'altri molti, non v'è obbligo alcuno di restituire; vedi *num.* 40. Se poi ne' contratti per l'obbligo di restituire il danno avvenuto basti la sola colpa giuridica, vedi quel che si dice al *num.* 41.

§. II. *De' Cooperanti che son tenuti alla restituzione.*

17 Questi Cooperanti si comprendono ne' seguenti due versi:

I. *Jussio*. II. *Consilium*. III. *Consensus*. IV. *Palpo*. V. *Recursus*.
VI. *Participans*. VII. *Mutus*, *non obstans*, *non manifestans*.

19 I. *Jussio*. S'intende il Mandante, che comanda ad altri di fare il danno. Il Mandante, semprechè rivoca il mandato, con farlo noto al Mandatario prima di succedere il danno, non è tenuto più a niente.

20 II. *Consilium*. S'intende chi consiglia il danno, il quale ben è tenuto alla restituzione contra la Prop. 39. dannata da Innoc. XI. Ma si noti per 1. che il Consulente non è tenuto alla restituzione di materia grave, quando non vi ha peccato gravemente; ma è tenuto però per giustizia ad impedire il danno, quando può almeno senza suo grave incomodo. Si noti per 2. che il Consulente non è tenuto a niente, quando l' Esecutore era già determinato a fare il danno, come dicono i DD. da S. Tommaso *Opusc.* 73. *Cap.* 20. dove insegna, che per la restituzione non basta l' ingiuria fatta, ma vi bisogna ancora la vera illazione del danno, *Istruz. Cap. X. num.* 41. Nel dubbio poi se il consiglio sia stata la causa, o no del danno fatto, se il Consulente sia tenuto alla restituzione; è molto probabile l' opinione negativa di *Silvestro*, *P. Navar. Salmat.* e d' altri; perchè non si dee imporre l' obbligo certo di restituire, a chi non è certo d' essere stato causa del danno. E ciò si conferma da quel che dice S. Tommaso, cioè che allora solamente è tenuto il Consulente, o l' Adulatore a restituire, quando *probabiliter æstimari potest, quod ex hujusmodi causis fuerit injusta acceptio subsecuta*. 2. 2. *qu.* 61, *ar.* 7. Quel *probabiliter* s' intende senza probabilità in contrario, cioè moralmente certo; vedi *Cap. X. n.* 45. Se poi alcuno già fosse determinato a fare il danno, e

tu gli consigliassi il modo di farlo, o l'abbreviamento del tempo; o pure se gl' insinuassi a fare un danno minore; vedi quel che si dice al *num.* 46. *e* 47. Se poi il Consulente rivocando il consiglio prima di avvenire il Danno, resti disobbligato; par che sia più probabile la sentenza de' DD. i quali dicono, che quando il consiglio non è stato semplice, ma con quello siasi di più insinuata la ragione, o il modo di fare il danno, egli sia tenuto alla restituzione; del resto non giudichiamo improbabile la contraria di *S. Antonino, Merbesio, Navarr. Azor. Salmat. Concina ec.* i quali anche in tal caso lo scusano; vedi *num.* 48. *e* 49.

21 III. *Consensus*. S' intende di colui, che ingiustamente dà il suo voto, e con quello è causa del danno; vedi al *Capo X. num.* 50. IV. *Palpo*. S' intende l' Adulatore, che anima altri a fare il danno. V. *Recursus*. S' intende di colui, che somministra al Ladro il ricovero della persona, o della roba furata. Questi è tenuto a restituire, quando è causa de' furti futuri: ma non già se ricetta le robe rubate, o il Ladro come Amico, o per l' officio di Oste ch' esercita; vedi *num.* 51. *e* 52. Quì si fa la questione, se 'l Compratore della roba rubata possa restituirla al Ladro, affin di ricuperare il suo prezzo? Altri lo negano; ma molto più comune, ed anche più probabile è la sentenza di *S. Antonino, Soto, Navarr. Less. Lugo*, e d' altri, che l' affermano; perchè il Compratore, avendogli venduta il Ladro una roba non sua, ha jus di rescindere il contratto, ma non può rescindere il contratto senza restituir la roba al Venditore. E questa ragione vale anche

che per lo Compratore di mala fede. Vedi *Istruz. Cap. X. num. 53.*

22 VI. *Participans*. Il Participante può intendersi in due modi: quegli che partecipa della roba furata, il quale è tenuto a restituire la parte che riceve: e quegli che partecipa, o sia che ha parte nell'azione del furto, Ma sopra il Partecipante in questo secondo modo si fanno più quesiti. Si dimanda per 1. se ciascuno de' Partecipanti che concorre al danno, sia tenuto a restituire in solido tutto il danno fatto? Si distingue: se la roba è dividua, come un mucchio di grano, un magazzino di robe, allora il principal Motore è tenuto a tutto, e prima di tutti; gli altri poi alla sola parte che loro è toccata, quantunque abbiano rubato di comun parere, ma senza che l'uno abbia mosso l'altro, come dicono *Navar. Less. Lugo, Bonac. Salm. ec.* Altrimenti poi, se tutti rubando di comun consiglio l'uno abbia mosso, o almeno animato l'altro a fare il furto; perchè allora ciascuno è tenuto a restituire intieramente il danno, non restituendo gli altri. Benchè qui bisogna avvertire, che in quanto alla pratica i Rozzi difficilmente giungono a persuadersi di dover restituire quel che han preso gli altri. Onde se mai il Confessore vede, che taluno di costoro sta in buona fede, e non è di coscienza molto timorata, meglio è che l'esorti in generale a restituire quel che gli detta la coscienza, senza spiegare che sia obbligato al tutto. Tanto più che in tal caso presumesi, che i Padroni ben si contentino della sola loro parte, per timore di non ricever nulla, se si costringono

gono i Ladri a restituir tutto. *Istruz. Capo X. num.* 54.

23 Se poi la roba è individua, v. gr. se molti bruciano una casa, affondano una barca, qui si dimanda, se ciascuno che coopera, è tenuto in solido alla restituzione. L'affermano probabilmente *Sot. Sanch. Gaetan. Salmat. ec.* Ma molti altri anche probabilmente lo negano, come *Navar. Silvest. Lugo, Spòrer ec.* i quali dicono, che ciascuno in tal caso è tenuto secondo quella sola parte di casualità, o sia d'influsso, che appone al danno che succede. Ma ciò s'intende, semprechè il danno sarebbe avvenuto anche senza il suo concorso; perchè nel caso che mancando alcuno de' Cooperatori il danno non sarebbe accaduto, allora (o che il danno sia stato dividuo, o individuo) ciascuno senza dubbio è tenuto a tutto. Vedi *Capo X. num.* 55.

24 Si dimanda per 2. Se colui che per timore di qualche grave suo danno coopera al danno d'altri, sia scusato talvolta del peccato, e della restituzione? In quanto alla restituzione, allora può essere scusato il Cooperante, quando il danno che gli sovrasta, fosse molto maggiore del danno del Prossimo, v. gr. per evitare la mia morte, o l'infamia, io ben posso cooperare al danno delle robe altrui; nè allora son tenuto alla restituzione, perchè nel caso di estrema necessità il Prossimo è tenuto di cedere alla sua roba per salvare a me la vita, o la fama. In quanto poi al peccato per ragion della mia cooperazione alla colpa del Ladro, io ben posso cooperare materialmente (per esempio) al furto che intende di fare il Ladro, quando ne

ho

ho giusta e grave causa: come sarebbe, se il Ladro mi minacciasse la morte, s' io non l' ajuto a trasportare la roba furata. Non posso però per qualunque timore far qualche azione, che influisse ad aumentare, o confermare la mala volontà del Ladro, come sarebbe il guardargli le spalle, o avvisargli l'ora, o dargli il modo più atto ad eseguir il furto, perchè tali azioni sono formalmente ed intrinsecamente male. *Istruz. Cap.X. num.* 56. *e* 58. Se poi sarebbe tenuto alla restituzione, uno che impedisse, chi volesse impedire il danno del Prossimo, diciamo che sì, vedi *num.*58.

25. VII. *Mutus, non obstans, non manifestans*. S' intendono quelli, che per patto, o per officio debbono impedire il danno, come sono i Custodi, i Tutori, gli Amministratori, i Magistrati, i Satelliti, i Comandanti de' Soldati, e simili, e non l' impediscono; tutti questi son tenuti a restituire l' intiero danno. *Istruz. Cap. X. num.* 59. I Servi son tenuti sotto pena di restituzione ad impedire il danno che fanno gli Estranei, ma non già quel che fanno gli altri Domestici; purchè non sieno dal Padrone destinati specialmente per custodi della Casa, come si disse al *Capo VII. num.* 8.

26 Quì si noti per 1. che tra' Cooperanti è tenuto alla restituzione primo chi tiene la roba: poi il Mandante, se la roba non esiste: poi l' Esecutore: poi le Cause positive, come sono il Consulente, il Partecipante ec. in fine l' altre Cause negative. Si noti per 2. che se il Creditore libera dalla restituzione il Dannificante principalmente, allora vengono liberati tutti gli altri. Se poi il

il Creditore promette ad alcuno de' principali di non molestarlo, s' intende in tutto rimessa la porzione a colui; vedi *num.* 60.

27 Si noti per 3. che sono tenuti ancora alla restituzione quelli, che impediscono il Prossimo dal conseguire qualche giusto bene. Ma in ciò bisogna distinguere: se la roba era dovuta a colui per giustizia, in qualunque modo tu gl' impedisci di conseguirla, sei tenuto alla restituzione del danno. Se poi non gli era dovuta, allora solo sei tenuto, quando impedisci per violenza, o per frode, o pure (come aggiungono i *Salmaticesi*) se impedisci per mezzo di preci importunissime, o per meto riverenziale; perchè ognuno ha diritto di non esser impedito con mal' arti dall' ottenere qualche giusto bene. Ed allora dee farsi la restituzione, secondo la misura della speranza, che a quel bene aveva il Prossimo. Altrimenti poi, se impedissi senza mal' arti, perchè allora ancorchè lo facessi per odio non sei tenuto a niente, secondo dicono comunissimamente, e più probabilmente *Soto*, *Navarr. Less. Potrocor. Roncaglia*, *Molina*, *Layman*, ed altri molti (contra *Lugo*, *Salmat. ec.*): perchè, come dicemmo di sovra, per l' obbligo della restituzione non basta il solo mal' animo interno, ma vi bisogna l' azione esterna gravemente ingiusta, che per sè esternamente offende il jus alieno; altrimenti il Malevolo peccherà bensì contra la carità, ma non contra la giustizia. *Istruz. Cap. X. num.* 63. Se poi sia tenuto a restituire, chi impedisce che s' applichi al Fisco l' intercetto, vedi ivi *num.* 62.

§. III.

§. III. *A chi debba farsi la restituzione.*

28 Parlando de' beni *Certi*, cioè di quelli che han Padrone certo, questi debbon restituirsi allo stesso Padrone: purchè la roba non si fosse ricevuta dall' Affittatore, o dal Custode di quella. *Istruz. Capo X. n. 64.* Si noti quì per 1. che quando il Padrone è lontano, se la roba si è presa in buona fede, la spesa del trasporto tocca al Padrone; ma se in mala fede, tocca al Ladro; e ciò benchè la spesa fosse due volte maggiore della roba, come dice il *Card. de Lugo*. Se poi fosse la spesa più eccessiva, e vi fosse speranza di far capitare in qualche tempo la roba, o il prezzo di quella al Padrone, allora si dee aspettare: ma quando non vi fosse tale speranza, dee restituirsi a' Poveri. Si noti per 2. che quando la restituzione non può farsi senza grave danno del Debitore, dicono probabilmente *Less. Lugo*, *e Bonac.* che può quella differendersi per qualche tempo, purchè il Creditore non ne patisca danno; giacchè è regola generale, che ogni danno sofferto dal Padrone per causa del furto dee rifarsegli dal Ladro; *num. 65.* Nel caso poi, che tu comprassi in buona fede la roba del Ladro, e la vendessi ad un altro, e poi comparisse il vero Padrone; si dimanda se allora saresti tenuto a restituire il prezzo? ed a chi? vedi al *num. 66.*

29 Parlando poi de' beni *Incerti*, cioè che non hanno certo Padrone, questi allorchè son presi in mala fede, e quando non v'è più speranza di ritrovare il Padrone, debbon restituirsi a' Poveri, o a' Luoghi pii, secondo il *Cap. Cum tu, de Usur.* E basta restituirli

tuirli a' Poveri, o Luoghi pii di qualunque parte. *Istruz. Cap. X. num. 67.* Può ancora tal restituzione di beni incerti ottenersi la Composizione dal Papa, della quale vedi quel che si dice al *n. 68.*

30 Quando poi tali beni incerti si fossero presi in buona fede, o pure trovati a caso, si dimanda, se chi li tiene, possa ritenerli? Si dee distinguere: sempre che resta qualche speranza di ritrovare il Padrone, la roba, o almeno il suo prezzo dee conservarsi. Altrimenti poi, se moralmente parlando non vi fosse più tale speranza, perchè allora ben può ritenere la roba, chi l'ha in mano; poichè in tal caso quella si ha per derelitta, e secondo il jus delle genti ne acquista il dominio il primo occupante, come ben dicono *Lugo*, *La-Croix*, ed *Holzman* con S. Tommaso, che scrive così: *Si* (res) *pro derelictis habeantur, & hoc credit inventor, licet sibi eas retineat, non committit furtum. 2. 2. qu. 66. a. 5. ad 2.* E lo stesso correrebbe a favor de' Poveri, a cui in tal caso si fosse restituita la roba, che non sarebbero tenuti a restituirla, benchè appresso comparisse il Padrone; vedi *num. 69.* A chi poi spettino i Tesori nascosti, che si ritrovano; ed a chi gli Animali feriti nella caccia, vedi *num.* 70. 71.

31 A proposito della Caccia quì s'avverta, che a' Chierici non tutte le caccie son vietate da' Canoni, ma la sola *Clamorosa*, cioè fatta clamorosamente co' cani, o con uccelli di rapina. Anzi dicono *Molina*, *Sà*, *Gaetano*, *Sporer ec.* che neppure la Clamorosa è proibita agli Ecclesiastici sotto colpa

gra-

grave, se non quando è frequente, o fatta con iscandalo, o con grandi spese. In oltre probabilmente dicono *Less. Laym. Valenza*, ed altri, che può esser per essi immune da ogni colpa, quando è moderata, e si fa per causa di necessità, o di esercizio utile alla sanità: vedi *Istruz. Capo X. num.* 72.

§. VII. *Che cosa debba restituirsi dal Possessore di buona fede, o dal Possessore di mala fede.*

32. Il Possessore di buona fede, cioè colui che tiene la roba altrui, ma senza ingiuria Formale (*Formale* s' intende con colpa, *Materiale* s' intende senza colpa) egli è tenuto, quando sa che la roba è d' altri, a restituire quella sola che esiste, e se non esiste, quel solo in cui si trova fatto diziore. Sicchè se mai l' ha consumata in buona fede, ed in niente si trova fatto diziore, non è tenuto a nulla. *Istruz. Cap. X. num.* 73.

33. In oltre dal Possessore della roba altrui, o sia di buona o di mala fede, debbono restituirsi ancora i frutti di quella; ma in ciò bisogna distinguere quattro sorte di frutti, Naturali, Civili, Misti, ed Industriali. I *Naturali* son quei, che si producono dalla sola natura, come l' erbe, e ghiande, i parti degli animali, e simili. I *Civili* son quei, che si ricavano dall' affitto delle case, o delle bestie, o pure de' mobili, o vesti. I *Misti* son quei, che si ricavano parte dalla natura, e parte dall' industria, come l' olio, il vino, il cacio, e simili. Gl' *Industriali* finalmente son quei, che si ricavano dalla

sola industria del Possessore, com'è il lucro del danaro applicato al negozio, o pure del miglioramento fatto nella roba. Posto ciò sappiasi, che i frutti Industriali neppure dal Possessore di mala fede debbono restituirsi, perchè questi son tutti suoi; ma ciò s'intende nel caso, che il Padrone tenendo la roba l'avrebbe tenuta inutilmente, perchè se quegli anche avrebbe lucrati tali frutti colla sua industria, ben gli si debbono restituire per ragione del danno ricevuto dal Ladro, dedotta solamente quella somma che probabilmente può giudicarsi, che avrebbe pagato il Padrone per essere esente dalla fatica di tale industria. All'incontro i frutti Naturali, ed i Civili han da restituirsi intieramente (dedotte le spese) così dal Possessore di mala fede, come di buona fede: con questa differenza però, che il Possessore di buona fede non è tenuto ai frutti non percepiti, o consumati senza restarne diziore, o pure prescritti per tre anni, se avea titolo di possederli, come si è detto al *num.* 2. Ma il Possessore di mala fede dee soddisfare i frutti anche non percepiti, sempre che 'l Padrone ben gli avrebbe percepiti, se avesse tenuta la roba. I frutti Misti finalmente, dicono molti DD. che debbono restituirsi al Padrone in quanto al solo valore della natura, perchè il valore corrispondente all'industria del Possessore tutto a lui spetta; ma ciò può correre solo per lo Possessore di buona fede, ma in quanto al Possessore di mala fede, dee dirsi, come ho detto di sovra parlando de'frutti industriali, ch'egli dee restituire al Padrone tutto il valore di detti frut-

frutti, ch'esso Padrone avrebbe già percepiti dalla sua roba, se l'avesse tenuta, dedotta solamente la somma che probabilmente egli avrebbe data per liberarsi dalla fatica necessaria alla percezione di tali frutti. *Istruz. Cap. X. num.* 74. Si domanda quì per 1. se tu dei restituire al Padrone il danaro (o simil cosa) che ricevi dal Ladro, dopo che 'l Ladro l'ha mischiato col suo? vedi *num.* 75. Si dimanda per 2. a che sia tenuto, chi gitta in mare colpevolmente una gemma aliena, stimando che vaglia dieci, se quella valea cento? vedi *num.* 76. Del resto è certo, che 'l Possessore, o Dannificatore di mala fede dee restituire tutto il danno avvenuto al Padrone, e tutto il lucro cessato per causa del furto, purchè sia stato preveduto almeno in confuso; vedi *num.* 77.

34 Si noti, che se la roba furata cresce di prezzo, cresce sempre al Padrone, ancorchè egli tenendola l'avrebbe consumata prima dell'aumento. Che debba dirsi poi per 1. se 'l valore della roba dopo esser cresciuto, ritorna a deteriorare; vedi *num.* 78. Che debba dirsi per 2. quando la roba perisce in mano del Ladro, ma sarebbe egualmente perita in mano del Padrone; vedi *num.* 79. Che debba dirsi per 3. quando taluno compra una roba col dubbio, che non sia del Venditore; vedi *num.* 80. Che debba dirsi per 4. di chi frauda le Gabelle; vedi *num.* 84.

§. V. *Della restituzione per causa dell' Omicidio.*

35 Chi uccide, o ferisce il Prossimo, dee restituire prima tutte le spese fatte nella di

lui

lui cura, e poi tutto il lucro a colui cessato per causa della ferita. *Istruz. Cap. X. num.* 82. Si questiona per 1. Se 'l danno fatto al Prossimo nella vita, o anche nella fama non può ripararsi, debbia compensarsi con danari? E' più probabile, e molto più comune la sentenza negativa; vedi *num.* 88. Si questiona per 2. Se sia tenuto alla restituzione del danno, chi volendo uccidere il suo Nemico, per errore uccide un altro? Tal questione è simile a quell' altra, se sia tenuto a restituire il danno, chi volendo bruciare la casa del Nemico, brucia quella dell' Amico? Altri l' affermano: altri poi lo negano, come *Lugo*, *Molina*, *La-Croix*, *Sporer*, *ec.* e ne assegnano la ragione con dire, che per l' obbligo della restituzione del danno fatto vi bisognano due cose, la dannificazione, e l' ingiuria fatta al Prossimo; quando uno per errore uccide l' Amico in vece del Nemico, vi è la dannificazione, ma non l' ingiuria, e perciò dicono non esservi allora l' obbligo della restituzione, vedi al *num.* 84. Per 3. Se incorre la scomunica del Canone, chi volendo ferire un Chierico, ne ferisce un altro? E si risponde che sì, perchè già si offende lo Stato Ecclesiastico. E così ancora incorre l' irregolarità, chi volendo uccidere il Nemico, uccide l' Amico, perchè già commette l' omicidio, a cui sta imposta l' irregolarità. Non l' incorre però il Mandante, se 'l Mandatario per errore uccide altri, che il designato dal Mandante; vedi *num.* 85.

36. Si noti qui per 1. che il Padre del ferito ben può rimettere la restituzione de' danni

ni al suo Uccisore, anche in pregiudizio de' figli, come comunissimamente dicono *Soto*, *Bonac. Sanch. ec.* contra *Lugo*, e *La Croix*; vedi *Istruz. Capo X. num.* 86. Si noti per 2. che l' Uccisore agli Eredi non necessarj solamente dee restituire le spese fatte per la cura, ed il lucro cessato all'Ucciso in tempo dell' infermità; ma agli Eredi necessarj (come sono Figli, Genitori, e Moglie) dee restituire di più tutto il lucro, che'l Defunto avrebbe potuto acquistare, e somministrare loro per gli alimenti, se fosse vivuto. Ma ciò non corre per li Fratelli e Sorelle, che l' Ucciso avrebbe alimentati vivendo, se non quando l' Omicida avesse direttamente inteso di far danno coll' omicidio ad essi Congiunti. E lo stesso corre per li Creditori del Defonto; vedi *num.* 87. Se poi l' Omicida debba restituire il danno che avviene al Terzo, al quale s' imputa l' omicidio, vedi *num.* 88. E se sia tenuto alla restituzione, chi uccide l' Aggressore, ma eccedendo la giusta difesa; vedi *num.* 88. 89. e 90.

§. VI. *Della restituzione per causa dello Stupro.*

37. Quando non v' è promessa di Matrimonio, e la Donzella spontaneamente consente alla sua deflorazione, il Defloratore non è tenuto nè a sposarla, nè a dotarla. Altrimenti poi se l' hà deflorata con violenza, o con inganno; perchè allora dee dotarla, o pure accrescere la dote; ed anche sposarla, se in altro modo non può risarcire il danno. *Istruz. Capo X. num.* 91, *e* 92.

38 Quan-

38 Quando poi v'è la promessa, il Violatore è tenuto a sposarla, ancorchè la promessa sia stata finta, come dicono comunemente i DD. con S. Tommaso *Suppl. qu.* 46. *ar.* 2. *ad* 4. E la ragione principale si è, perchè ne' contratti innominati, *do ut des*, quando l'uno mette la sua parte, l'altro è tenuto per legge naturale a metter la sua, benchè l'abbia finalmente promessa; poichè altrimenti si perderebbe il commercio umano. Quel che poi corre anche a rispetto d'una Donzella corre anche a rispetto d'una Vedova di buona fama; vedi *num.* 93. E se l'Uomo avesse voto di castità, o pure fosse Parente della Violata, è tenuto ad impetrar la Dispensa per effettuare il Matrimonio; perchè chi è tenuto al fine, è tenuto ancora ai mezzi; *Cap. X. num.* 97. e 98.

39 Ma ciò si limita I. se la Donna potea facilmente accorgersi dell'inganno, come se l'Uomo era di molta miglior condizione di lei; così i DD. con S. Tommaso *Suppl. cit. qu.* 46. *ar.* 5. *ad* 4. Ed allora dice il Santo, che 'l Violatore non è tenuto neppure a compensare il danno: *Et etiam quod ad hoc* (cioè in quanto alla compensazione del danno) *non tenetur; quia præsumi probabiliter potest, quod Sponsa non fuerit decepta, sed decipi se finxerit. Loco cit. ad* 3. vedi l'*Istruz. num.* 94. II. se dal Matrimonio si temesse pessimo esito. III. se la Donna rimettesse al suo Violatore ogni obbligo di sposarla. IV. se l'Uomo non potesse sposarla senza gran disonore della sua Famiglia. V. se l'Uomo avesse avuto soli tatti colla Donzella; purchè ella non fosse nobile, o purchè l'Uomo

mo avesse promesse le Nozze per li soli tatti, da' quali restasse già infamata la Donzella. VI. s'ella fosse trovata già violata. VII. s'ella dopo aver consentito alla sua violazione per la promessa del Matrimonio, indi rifiutasse le Nozze, perchè allora l' Uomo non è tenuto a nulla; purchè non si fosse egli finto di miglior condizione di quello ch' era, perchè allora è obbligato a compensare il danno. E lo stesso corre, se al Matrimonio ripugnassero i Genitori, vedi l'*Istr.C.X.n.94.95.e 96.*

§. VII. *Della restituzione per causa dell' Adulterio.*

40 Vediamo a che sia obbligata l' Adultera, ed a che l' Adultero, quando nasce prole dall' adulterio. L' Adultera, quando non può riparare il danno al Marito, ed a' Figli legittimi, dee compensare co' beni proprj, o colle sue industrie, o pure con privarsi almeno di quel che potrebbe pretendere dal patrimonio della casa, con indurre anche il Figlio (s'è possibile) a farsi Religioso. Ed in estremo caso è tenuta anche di manifestare al Figlio la di lui illegittimità, quando vi fossero tali circostanze, per cui il Figlio fosse tenuto a crederla; ma difficilmente sarà poi tenuta di manifestarsi al Marito, perchè difficilmente potrà ciò fare senza pericolo della sua vita, o d' altro suo gravissimo danno. *Istruz. Cap. X. num. 99. e* 100.

41 L' Adultero all' incontro dee restituire a' Figli legittimi così l' eredità lasciata dal Marito alla sua Prole spuria, come gli alimenti ricevuti dalla Prole sin dal terzo anno, *num.* 101. In dubbio poi, se la Prole

sia sua, o sia del Marito, secondo la sentenza comune con *Soto*, *Tournely*, *Concina*. *Lessio*, *Lugo ec.* non è tenuto a niente, perchè in dubbio egli possiede l'esenzione dalla soddisfazione del danno. E lo stesso dicono *Soto*, *Sanch*. *Salmat*. *&c.* se si dubita fra due Adulteri, di chi sia la Prole. Ma noi diciamo, che in tal caso il secondo Adultero è tenuto a tutto il danno; osserva la ragione al *num.* 102. Se poi gli Adulteri opulenti, che mandano la Prole allo Spedale, debbano a quello rifar le spese; diciamo colla sentenza più probabile, che no; poichè gli Spedali son fatti non solo per li Poveri, ma anche appunto per le Proli spurie, affin di liberarle dalla morte temporale, ed eterna; *Istruz*. *Capo X. num.* 103.

§. VIII. *Del Tempo, e Modo della restituzione.*

42 In quanto al Tempo, il Ladro è tenuto a restituire, quanto prima può; altrimenti sta in continuo peccato. E quando mai avesse qualche giusta causa di differir la restituzione, è tenuto sempre a rifar poi il danno, che ne patisce il Creditore. Del resto (ordinariamente parlando) il Confessore non dee assolvere il Debitore, se prima non restituisce; perchè, essendo la restituzione una cosa di ardua esecuzione, difficilmente ella si eseguisce da chi ha ricevuta già l'Assoluzione. *Istruz*. *Cap. X. num.* 104. e 105.

43 In quanto poi al Modo, chi non può restituire per se stesso senza sua infamia, dee restituire almeno per mezzo del Confessore, o d'altra Persona fedele. Ma se mai questa

Per-

Persona non restituisse, checchè dicansi altri, diciamo assolutamente con *Lessio*, *Silvio*, *Lugo ec.* che il Ladro è tenuto a restituire di nuovo. E lo stesso corre, se'l Padrone fosse certo, e'l Confessore erroneamente del danaro, che dee restituirsi, ne facesse dir Messe; vedi *num.* 106.

§. IX. *Dell'Ordine delle Persone a cui dee prima farsi la restituzione.*

44. Quando il Debitore non può soddisfare a tutti, debbono osservarsi le seguenti regole. Per 1. se la roba esiste, quella dee restituirsi al proprio Padrone, e mancando esso, dee restituirsi a' Poveri. Per 2. i debiti onerosi debbono soddisfarsi prima de' gratuiti. Per 3. quando poi son tutti onerosi, prima debbon soddisfarsi i Creditori che hanno l'ipoteca espressa; in secondo luogo quelli che hanno l'ipoteca tacita, e tra questi debbon preferirsi le Mogli per le loro doti; indi debbon preferirsi i Pupilli, ed i Luoghi pii; indi i Creditori personali. Ma a tutti questi Creditori nominati dee preferirsi sempre, chi ha dato il danaro a riparar la roba, o pure a coltivar il campo, secondo la *l.* 3. *ff. Qui potiores &c.* Vedi l'*Istruz. Capo X. num.* 107. *a* 109.

45 Qui si noti per 1. che così i debiti personali, che sono per delitto, come per contratto, secondo la sentenza più probabile, debbon soddisfarsi *pro rata*; vedi *num.* 110. Anche *pro rata* probabilmente debbon soddisfarsi così i debiti certi (di cui il Creditore è certo) come gl' incerti; vedi *num.* 111. Si noti per 2. che tra' Creditori ipotecarj sem-

pre son preferiti gli anteriori. Se poi corra lo stesso per li Creditori personali, è probabile l'una e l'altra sentenza, ma sembra più probabile l'affirmativa. Come anche pare più probabile la sentenza, che tra i personali non possa preferirsi il più povero; ma la contraria anche è probabile con S. Tommaso *Opusc.* 75. *Cap.* 18. Si noti per 3. che secondo la sentenza comunissima il Creditore, che ha esatto intieramente il suo credito, può ritenerlo senza darne parte agli altri Creditori personali; onde dicono *Navarro, Silv. e Bonac.* che quando fra tali Creditori uno dimanda il suo Credito, il Debitore dee soddisfarlo, perchè le leggi favoriscono i diligenti ad esigere. All'incontro se niuno di loro esige, il Debitore che non può soddisfar tutti, non può soddisfare intieramente un solo di essi; e se lo soddisfa, quegli non può ritenersi l'intiero pagamento; vedi *num.* 114. Se poi il Servo possa lecitamente ricevere il salario dal Padrone aggravato di debiti, o la Moglie dal Marito usurario, vedi *num.* 115.

§. X. *Quali cause scusino dalla restituzione.*

46 Per parte del Padrone, scusa per 1. la presunzione, ch'egli consenta che taluno si prenda qualche sua roba, o presa la ritenga, come ammettono comunemente *Navarr. Silvest. Less. Lugo*, ed altri, con S. Antonino che dice: *Si credit Dominum permissurum, & subest justa causa credendi*, (restituere) *non tenetur*. 2. *p. tit.* 1. *cap.* 15. *in princ.* E ciò si conferma dalla *l.* 46. §. 7. *ff. de Furt.* dove dicesi: *Recte dictum est, qui putavit Domini velun-*

luntate rem attingere, non esse furem; quid enim dolo fecit, qui putat Dominum consensurum fuisse? Scusa per 2. dalla restituzione il timore, che'l Padrone abbia ad abusarsi della cosa, che gli si restituisce; così *Soto*, *Lessio*, *Lugo* con S. Tommaso, che dice: *Quando res restituenda apparet esse graviter nociva ei* (cioè al Padrone), *vel alteri, non ei debet tunc restitui. 2. 2. qu. 62. ar. 4. ad 2.* Scusa per 3. il pagamento fatto dal Debitore al Creditore del suo Creditore, perchè allora il Debitore giustamente compensa con acquistare il credito di colui. *Istruz. Capo X. num.* 117.

47 Per parte poi dello stesso Debitore, egli è scusato dalla restituzione per 1. se non potesse restituire senza suo danno molto maggiore, come si è detto al *num.* 28. Ma avvertasi, che in questo danno non si computa il lucro, che forse perde il Debitore per causa della restituzione ch'eseguisce. E' scusato per 2. se non può restituire senza la ruina spirituale della sua Famiglia, o senza pericolo della vita, o della fama; purchè il danno del Creditore non fosse tale, che preponderasse alla sua fama. Per 3. se fa la Cessione de' beni, secondo è permesso dalla legge, riserbandosi quel solo, che gli basta per sostentarsi: circa la quale cessione vedi *num.* 117. *infra* al *num.* 6. Per 4. è scusato per la povertà, se restituendo dovesse ridurre in necessità estrema, o anche grave, se stesso, o pure i suoi Congiunti, come Figli, Genitori, o Moglie: necessità *grave* s'intende, quando col restituire non potessero eglino più vivere decentemente secondo il loro stato giustamente acquistato; così dicono comunemente

S. Antonino, Scoto, Azor. Navarr. Lugo &c. Ma ciò non corre poi, quando il Creditore si trovasse già in istato di grave necessità, perchè allora il Debitore dee restituire, ancorchè colla restituzione dovesse ridursi in grave necessità eguale: dico *eguale*, ma non già se restituendo dovesse mettersi in necessità estrema, o quasi estrema, come dicono *Lessio, Silv. Castrop. Roncaglia ec.* Ma pure se n'eccettua, se la roba ancora esistesse nella sua specie, o vero se 'l Creditore specialmente per quel furto fosse caduto in grave necessità; vedi *al Capo X. num. 117. a 120.*

48 Qui si fa la questione, se 'l Debitore che dona alcuna cosa al suo Creditore, senza ricordarsi del debito, sia tenuto (ciò non ostante) a soddisfarlo? E diciamo che nò, sempre che apparisce certa la presunzione, che se 'l Debitore si fosse ricordato del debito, avrebbe voluto più presto disonerarsi dal suo obbligo di giustizia, che usare quell' atto di liberalità; perchè in tal caso colla volontà generale, avuta già nel principio, quando contrasse il debito, ha ben soddisfatto a quello; così *Rebellio, Cardenas, La Croix, Rodriquez, Mazzotta*, ed altri. E lo stesso corre per li voti, quando taluno adempisse l'opera promessa senza ricordarsi del voto, come dicono comunemente *Suarez, Azor. Bonac. Lessio, Laym. Sanchez ec.* vedi l'*Istruz.* al *Cap. X. in fine* al *num.* 120., *o pure all' Aggiunta, che sta in fine del Tomo III. al num. VII.*

PUN-

PUNTO IV.

De' Contratti.

§. I. *Del Contratto in genere.*

49 Il Contratto si costituisce in quattro modi, 1. col solo consenso, com' è nella vendita, locazione, e simili: 2. colle parole, come nella stipulazione: 3. colla scrittura, come nel censo: 4. colla tradizione, come nella donazione, e mutuo. Si noti qui, che chi contrae, ma senza animo di contraere, o di volersi obbligare, non resta obbligato; purchè l' altro Contraente non abbia posta già la sua parte, come si disse al *num.* 38.

50 Parlando poi de' contratti turpi, come di assassinio, di fornicazione, e simili, prima di commettersi il male, è certo che tali contratti non obbligano, perchè niuno può essere obbligato a fare una cosa illecita; ma dopo commesso il male è probabile la sentenza, che non vi sia obbligo di pagare il prezzo convenuto; come tengono *Comitolo*, *Adriano*, *Tournely*, e *Concina*, per la *l. Pacta*, *C. de Pactis*, dove dicesi: *Pacta quæ contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est*. E non v'è dubbio, che la legge ha ben potuto togliere ogni obbligo a tali contratti, acciocchè si tolga loro ogni fomento. All'incontro anch'è probabile, ed è più comune la sentenza contraria con *Soto*, *Gaetano*, *Lessio*, *Lugo*, ed altri molti; per più ragioni, ma specialmente per la ragione più volte mentovata, che ne' contratti, quando uno ha posta la sua parte, l' al-

tro dee metter la sua; e ciò è certo per la meretrice, a cui dopo il peccato dee pagarsi la mercede promessa, secondo la *l.* 44. *ff. de Condit. ob turp. caus.* vedi l' *Istruz. Capo X. num.* 122. e 123. Che debba dirsi poi de' contratti fatti per dolo, o per errore, e per meto, o senza le dovute solennità, vedi *num.* 124. *a* 126.

§. II. *Della Promessa, Donazione, Comodato, Precario, e Deposito.*

51 In quanto alla *Promessa*, è probabile la sentenza di *Gaetano*, *Bannez*, *Salmat.* e d' altri, che la semplice promessa obbliga solamente sotto colpa leggiera, obbligando ella non per giustizia, ma solo per fedeltà, o sia onestà, come dice S. Tommaso 2. 2. *qu.* 88. *ar.* 3. *ad* 1. Purchè (s' intende sempre) il promittente non abbia avuto animo espresso di obbligarsi sotto colpa grave. E' certo all' incontro, che la Promessa non obbliga, quando poi diventasse illecita, nociva, o inutile, o pure sopravvenisse una notabile mutazione di cose, come insegna lo stesso Angelico 2. 2. *qu.* 110. *ar.* 3. *ad* 5. con altri comunemente. *Istruz. Cap. X. num.* 127.

52 In quanto poi alla *Donazione*, si noti per 1. che non possono donare i Pupilli, nè gl' Impuberi, se non per causa pia; nè gli Amministratori delle Comunità; nè gl' Indebitati, da' quali chi riceve doni, è tenuto a restituirli, quando essi Indebitati per tali donazioni rendonsi impotenti a soddisfare i loro Creditori. Si noti per 2. che le Donazioni tra' Conjugi non vagliono, se non sono confermate con giuramento, o colla mor-

morte del Donante dopo la tradizione del dono fatta già in vita. Lo stesso corre per le Donazioni fatte da' Padri a' Figli, se non fossero per causa di Matrimonio. *Istruz. Capo X. num.* 129. Si noti per 3. che la Donazione prima d'essere accettata, non obbliga, benchè fosse giurata. Se n'eccettua solamente, se fosse fatta ad Infanti, perchè allora accetta la legge per essi. Se poi fosse fatta a qualche Causa pia, bisogna che almeno qualche persona (qualunque sia) l'accetti. Quando poi la Donazione è fatta per Nunzio, o per lettera, vedi quel che si dice al *num.* 130. *e* 131.

53 La Donazione può rivocarsi per le seguenti cause, cioè 1. per l'enorme ingratitudine del Donatario. 2. Se al Donante nascesse Prole. 3. Se la Donazione offendesse la legittima de' figli. Ma ciò s'intende per le Donazioni irrevocabili tra vivi, perchè quelle fatte *causa mortis* sono sempre revocabili. Vedi l'altro che si dice su questa materia al *Capo X. num.* 133. *e* 134.

54 Il *Comodato* è quando si dà ad imprestito una cosa a tempo determinato. Il *Precario* poi è quando si dà la cosa imprestito, fino che'l Padrone, o i suoi Eredi la ripetono. Le spese ordinarie toccano a farsi dal Comodatario, le straordinarie dal Comodante. Il *Deposito* è quando si consegna una cosa in custodia ad un altro, il quale pecca, quando se ne serve senza il consenso del Padrone. Il Depositario non è tenuto a conservar la roba altrui con perdita della propria; ma il Comodatario sì. Se poi tutti questi sian tenuti per la sola colpa giuridica senza la

teologica, e se possano negar la roba al Padrone, quando colui volesse abusarsene, vedi *num.* 135. *a* 138.

§. III. *Del Mutuo, e dell'Usura.*

55 Il *Mutuo* è quando si dà una roba consuntibile coll'uso (come danaro, frumento, e cose simili) con obbligo di restituirla. Si noti per 1. che 'l Mutuo dato alle Università, a' Minori, Chiese, o altre Cause Pie senza consenso del Vescovo, e del Capitolo, non può ripetersi, se non si prova esser quello andato in loro utile. Si noti per 2. che i Figli di famiglia, che non hanno beni castrensi o quasi castrensi, non sono tenuti in coscienza a restituire il danaro preso a mutuo, per la *l. 1. C. de S. C. Macedon.* purchè non abbiano essi promessa la restituzione con giuramento, o purchè non sia dato il mutuo al figlio con consenso espresso o tacito del Padre, perchè allora il Padre è tenuto alla restituzione. *Istruz. Capo X. num.* 139. *a* 141.

56 L' *Usura* poi è quel lucro di prezzo stimabile, che si esige dal Mutuo per l'uso della cosa mutuata. Or questo lucro per tutte le leggi è illecito, e dee restituirsi dal Mutuante. Se poi sian tenuti a restituire l'usura pagata i Servi dell'Usurario, o pure quelli che gli danno il consiglio, o il danaro per guadagnar coll'usure, vedi *n.* 163. e 164. Non solo è lecito dare il mutuo col patto del lucro, ma nè anche colla speranza del lucro, quando tale speranza è il motivo principale di dare il mutuo, sì che altrimenti, se non vi fosse tale speranza, non si da-

si darebbe il mutuo. Darlo all' incontro per acquistarsi la benevolenza del Mutuatario, ma senza alcun patto, è ben lecito; vedi *num.* 142. *e* 143. Se poi il Mutuante possa ritenersi quel che gli dà il Mutuatario da per se, senza richiesta, per non comparire ingrato, o pure per timore che in avvenire non gli sia negato altro mutuo; e se possa il Mutuante esiger qualche cosa per l' obbligo di non ripetere il mutuo per molto tempo; vedi *al Capo X. num.* 144. 145. *e* 146.

57 Quattro poi sono i Titoli, per cui il mutuante può lecitamente esigere qualche interesse oltre la sorte. Il primo titolo, è del *Danno emergente*, che patisse il Mutuante per causa del mutuo. Il secondo Titolo è del *Lucro cessante*, cioè che venisse a mancare al Mutuante per causa del mutuo. Ma avvertasi, che per esiger lecitamente l' interesse a riguardo di questi due Titoli, vi bisognano tre condizioni, 1. che 'l patto col titolo dell' interesse si esprima nello stesso contratto del mutuo, come vuole Bened. XIV. nella sua Bolla, *Vix pervenit ec.* 2. Che in quanto al Titolo del lucro cessante non si esiga più del valore della speranza di tal lucro, dedotte le spese, ed anche il prezzo della fatica necessaria per conseguire tal lucro a giudizio de' Prudenti. 3. Che il mutuo sia vera causa del danno emergente, o del lucro cessante; poichè se 'l Mutuante con dare il mutuo non perdesse niente di tal lucro, in tal caso bisognerebbe riflettere a più cose, che si notano nell' *Istruz. Capo X. num.* 14[illegible]. *a* 152.

58 Il terzo Titolo è il *Pericolo* di perder la sorte, che si dà in mutuo; purchè queste

pericolo non sia comune, ma straordinario. Questo Titolo del Pericolo è approvato comunemente da' DD. e si conferma da S. Tommaso, mentre dice: *Res extra periculum plus æstimantur, quam existentes in periculo. Opusc. 73. Cap. 6.* Si conferma questo Titolo da quel che si disse nel Concilio Lateranense V. *Sess.* 10. dove si condannò il lucro, che si esige dal mutuo, ma quando *nullo periculo conquiri studetur*. Ed anche da una Dichiarazione della S. C. *de Propaganda Fide*, approvata da Innoc. X. che vien riferita da *Cabassuzio*, da *Bancel*, dal *Continuatore di Tournely*, e da altri. Oppongono al detto Titolo di testo del *cap. Naviganti, de Usuris*; ma a questo si risponde, vedi *Capo X. num.* 153. e 154.

59 Il quarto Titolo è della *Pena convenzionale*, e questa è il patto, che se il Mutuatario non paga la sorte nel tempo determinato, egli dee pagare una qualche somma oltre la sorte. Questo Titolo comunemente anche è ammesso da' DD. come da *Scoto*, *Cabassuz. Tournely*, *Wigandt*, e da altri. Per esiger però una tal pena si richiedono tre cose, per 1. che la dilazione del pagamento della sorte nel tempo dovuto ella sia notabile, e colpevole. Per 2. che la pena sia proporzionata alla colpa. Per 3. che il Mutuatario s'obblighi a restituir la sorte nel tempo, in cui può veramente soddisfarla. Si questiona poi, se la mentovata pena debbasi pagare prima della sentenza del Giudice; e diciamo esser più probabile che sì, vedi l' *Istruz. Cap. X. num.* 156. e 157.

60 Del resto poi sappiasi, che ogni patto, il quale impone al Mutuatario qualche peso esti-

estimabile di prezzo per ragione del mutuo, è usurario, ancorchè si dicesse, che il patto si fa per gratitudine, secondo la Prop. 42. dannata da Innoc. XI. Usurario ancora sarebbe il patto, che la sorte si dovesse rendere nella stessa specie nel tempo, in cui probabilmente ella ha più valore, v. gr. se si desse il grano ad Agosto col patto di restituirlo a Maggio nella stessa quantità. Se n' eccettua però, se 'l Mutuante volesse già conservarlo fino allo stesso mese di Maggio, perchè allora ben può esigersi la stessa quantità, ma dedotte le spese; vedi *Capo X. num.* 157. *a* 160. Così anche sarebbe usurario il patto, col quale per ragion di mutuo si obbligasse un Medico di andare a medicare gl' Infermi, ch' egli era per altro tenuto a medicare per carità; perchè il patto aggiunge l' obbligo di giustizia, che prima non v'era; vedi *num.* 161. Avvertasi quì per ultimo, che i *Monti della pietà* sono ben leciti, essendo stati approvati dal Concilio Lateranense V. Da essi lecitamente si esige un certo lucro col danaro, che si dà in mutuo; e tal lucro va per le spese degli Officiali, e per la conservazione de' pegni; i quali si vendono dopo il tempo prefisso, e'l restante si dà a' Padroni, se si trovano; altrimenti s' applica o a' Poveri, o all' aumento dello stesso Monte, vedi *n.* 155.

§. IV. *Della Compra, e Vendita.*

61 Circa il contratto di Compra, si avvertano le seguenti dottrine. Per I. Acciocchè il contratto di Compra sia valido, vi bisogna la determinazione così del prezzo, come

della

della roba, almeno in misura, v. gr. il vino di quella botte a dieci giulj il barile. E qui si noti, che quando si dà la caparra, ben può il Compratore (o sia Affittatore) recedere dal contratto con perder quella, mentre questo è l'uso. *Istruz. Cap. X. num.* 165. *e* 166. Per II. Il contratto della Compra si perfeziona col solo consenso, ma il dominio della roba non si trasferisce, se non quando se ne fa la tradizione, e di più il Compratore dà pegno, o fede del prezzo *num.* 167. A chi poi spetti il pericolo, o il frutto della roba prima della tradizione, e se il venditore possa patturire di esigersi i frutti, finchè non gli si paga il prezzo, vedi *num.* 169. *e* 170. Per III. la compra condizionata s' ha per valida, fin dal tempo ch'è fatta, subito che s'adempisce la condizione. Per IV. Quando taluno compra una cosa in suo nome, benchè con danaro alieno, quella si fa sua, per la *l. Si eo, C. de Reivind.* N'eccettuano i DD. se 'l danaro fosse di Chiesa, o di Minori, o di Soldati. All'incontro, se uno vende la roba aliena, benchè la vendita sia nulla, acquista il dominio del prezzo; ma sempre resta poi tenuto di restituire tal prezzo al Compratore, ancorchè avesse venduto in buona fede; vedi *num.* 171.

62 Per V. In quanto alla *tassa del prezzo*, quando v'è la tassa stabilita da' Superiori, debbono starvi tutti, anche gli Ecclesiastici. Se poi non v'è tassa, ogni roba ha il suo prezzo Supremo, Medio, ed Infimo, secondo la comune estimazione; e tutti questi prezzi sono giusti: sicchè la roba per esempio

che

che vale dieci, può comprarsi otto, e dodeci: se vale cento, può comprarsi 95. e 105. Ciò corre nelle cose ordinarie, perchè nelle cose straordinarie, o di gran prezzo è maggiore la latitudine. Si avverta qui per I. che se nel prezzo vi è lesione *ultra dimidium*, la parte lesa può rescindere il contratto in giudizio; ma se la lesione è *infra dimidium*, non si può rescindere il contratto in giudizio, ma in coscienza dee rifarsi il danno alla Parte lesa, almeno sino al prezzo infimo. Il prezzo poi cresce, o manca, secondo la comune estimazione del luogo, dove si fa la compra, e secondo il concorso, o scarsezza de' Compratori, o pure secondo l' abbondanza o penuria che v' è delle merci. *Istruz. Capo X. n.* 172. *e* 173. Di più si avverta, che 'l Compratore può comprare la merce ultroneamente offertale a prezzo minore dell' infimo, sino alla terza parte. All' incontro il Venditore non può vendere la roba più del giusto prezzo, ancorchè il Compratore volentieri lo pagasse per lo gran desiderio, che ha di aver la roba; se n' eccettua però, se 'l Venditore di mala voglia vendesse quella roba, per l' affetto speciale che vi tiene. Quando poi la roba si vende a minuto, ben può vendersi più del prezzo supremo, per ragione della fatica, o del discapito che v' interviene, *num.* 174.

63. Per VI. La roba che si vende *sub hasta*, o pubblicamente esposta per li sensali, può vendersi, o comprarsi ad ogni prezzo che si offerisce, per la *l.* 2. *C. de Rescind. vendit.* Perchè allora ogni prezzo è giusto, purchè non vi sia frode, o per parte del Ven-

Venditore con farvi intervenire Oblatori finti: o per parte del Compratore, impedendo con mal'arti ad altri di accrescere le offerte. Si dimanda poi, se'l Compratore può lecitamente far patto cogli altri Oblatori di non offerire più di quello, ch'egli offerisce? Diciamo assolutamente, che non può farlo, perchè secondo la ragione della Licitazione, siccome il Venditore sta nel pericolo di dover dare la sua roba per prezzo minore dell' infimo, così dee star nella speranza di avere un prezzo maggior del supremo. Solamente ammettono i DD., come *Tournely*, *Lugo*, *Castrop. P. Navar. Tapia*, *Salmat. ec.* che possa il Compratore pregare gli altri Oblatori a più non offerire, purchè le preghiere non sieno importune. *Istruz. Capo X. num.* 175. 176. *e* 177.

64 Per VII. Sarebbe usura accrescere, o diminuire il prezzo, per la dilazione, o per l'anticipazione del pagamento. Dicono però molti DD. come *Cano*, *Toledo*, *Molina*, *Lessio*, *Sanch. Castrop. Bonac.* ed i *Salmat.* che, vendendosi la roba in credenza, può esigersi qualche cosa di più del prezzo supremo, per ragion della comune estimazione, che rende giusto tal prezzo; poichè nelle vendite a credenza vi è maggior copia di Compratori, e più scarsezza di Venditori. E lo stesso dicono correr per li Compratori, che pagando anticipatamente, danno minor prezzo dell' infimo, perchè in tali compre vi è maggiore scarsezza di Compratori. *Istruz. Capo X. num.* 178. Per la stessa ragione dicono *Gaetano*, *Navar. Azor. Tournely*, *Anacleto*, e *Lugo* con S.

Ber-

Bernardino da Siena, che le Polizze di credito, ancorchè ſieno liquide, poſſono comprarſi a minor prezzo dell' infimo, perchè l'azione al danaro comunemente ſi ſtima di minor valore, che 'l danaro in ſe ſteſſo. Ma ciò non corre per le Fedi di credito di Banco, perchè queſte ſi ſtimano come vero danaro, *num.* 179.

65. VIII. Il patto di ritrovendere egli è lecito, ma colle ſeguenti tre condizioni, per 1. che ſi minori il prezzo, il quale può minorarſi ſino alla quarta, ed anche alla terza parte, come dicono altri. Per 2. che il pericolo della roba reſti frattanto al Compratore. Per 3. che il fondo ſi ritrovenda nel medeſimo ſtato, in cui ſi ritrova al tempo della prima vendita. Se poi ſia lecito il patto di ricomprare, cioè che il Venditore ſia tenuto a ricomprar la roba ad arbitrio del Compratore, vedi l' *Iſtruz. Capo X. num.* 180. *e* 181. Il contratto però chiamato di *Moatra*, cioè quando uno vende la roba col patto eſpreſſo, o tacito, che quella gli ſi rivenda a minor prezzo, è riprovato nella Prop. 40. dannata da Innoc. XI. E così anche è uſurario il contratto chiamato *Antichryſeos*, volgarmente detto *a Godere*, ch' è quando uno ſi prende a godere i frutti di qualche fondo, fin tanto che non gli ſi reſtituiſce il danaro dato a mutuo, *num.* 182. Ma ſi noti il caſo del teſto al *cap.* 1. *de Feudis*, dove diceſi, che ſe il Padrone diretto riceve dal Vaſſallo il feudo in pegno del mutuo dato col patto, che 'l Vaſſallo non ſia tenuto frattanto al ſervizio promeſſo, in tal caſo il Padrone può prenderſi i frutti ſen-

ſenza computarli nella ſorte. E lo ſteſſo corre per l' Enfiteuſi.

66 Per IX. Il *Monopolio* è illecito in due caſi, per 1. quando alcuno impediſce d' introdurſi nel Paeſe altre merci, acciocch'egli ſolo venda le ſue a maggior prezzo. Per 2. quando una, o più Perſone ſi comprano tutte le merci, colla convenzione tra di loro di venderle più del prezzo ſupremo, ſecondo ſi venderebbero, ſe non foſſe fatto il monopolio; il quale prezzo, eſſendo ingiuſto, non può eſigerſi neppure dagli altri, che non ſono ſtati complici nel monopolio. Del reſto, ſempre che i Cittadini ſi foſſero convenientemente provveduti, non ſarebbe illecita la convenzione di vender la roba con qualche lucro moderato. *Iſtruz. Capo X. num.* 183. Se poi ſi conveniſſe di non venderla, ſe non al prezzo ſupremo, vedi *num.* 184.

67. Per X. Quando ſi vende una roba vizioſa, e'l vizio è circa la *Soſtanza*, il contratto è nullo, o almeno il Venditore dee compenſare il danno al Compratore. Quando però ſi vendeſſe una coſa per un'altra, può eſſere ſcuſato il Venditore, quando la roba foſſe d'eguale utilità, e ſi diminuiſſe all' incontro il prezzo. *Iſtruz. Capo X. num.* 185. Se poi il vizio è circa la *Quantità*, anche dee riferirſi il danno: purchè il prezzo non foſſe divenuto troppo ſcarſo per malizia de' Compratori, o per la taſſa ingiuſta. Se finalmente il vizio è circa la *Qualità*, ed è occulto, il Venditore è tenuto a manifeſtarlo; eccetto che s'egli ſi proteſtaſſe di vendere, come ſi dice, *a ſacco d'oſſa rotte*, ſic-

ficcome universalmente si pratica nelle Fiere: ma ciò s' intende, purchè il prezzo non trapassi il supremo di quel che vale la roba. Quando poi il vizio fosse per sè manifesto, non v'è obbligo di palesarlo; purchè non sia certa l'ignoranza, e l'inganno del Compratore; vedi *num.* 187. Se poi il Venditore possa vendere al prezzo corrente la roba, ch'egli sa per certo dover tra breve tempo valer meno, vedi *num.* 188.

68 Per XI. Le Venditrici che pigliano roba a vendere, queste non possono ritenersi l'avanzo che ne ricavano, ancorchè il Padrone avesse determinato il prezzo che ne vuole; ed ancorchè le vendessero in luoghi molto lontani; poichè allora altro non posson ritenersi, che 'l valore della loro fatica. Se n'eccettua solamente, se vi fossero circostanze tali, per cui si presumesse, che 'l Padrone rilasci loro tutto il guadagno che vi fanno. La stessa dottrina corre per coloro, che pigliano l'incombenza a comprar qualche roba. *Istruz. Capo X. num.* 189. A chi poi spetti la roba, s'ella è stata venduta a due Padroni, vedi *num.* 190.

69 Per XII. Se mai perisce la roba venduta, quando ella è determinata, come tale greggia, o tale botte, perisce al Compratore; purchè il Venditore non sia stato in mora di consegnar la roba. Se poi la roba non è determinata in individuo, come dieci pecore di questa greggia; o pure è determinata solo a misura, come questa botte di vino a tanto il barile; allora avanti la tradizione, o la misurazione perisce al Venditore, purchè il Compratore non sia stato

in

in mora a non ricever la roba, o a non far la misurare; così per la *l. Lector*, *ff. de Peric.* L'aumento però o decremento della roba sempre spetta al Compratore, come dicono *Less. Bonac. i Salmat. ec.* Quando poi la roba è stata già consegnata, il di lei pericolo sempre spetta al Compratore. *Istruz. Capo X. num.* 191.

§. V. *Della Negoziazione.*

70 La Negoziazione propriamente è, quando si compra una roba per rivenderla a maggior prezzo senza alcuna mutazione. Quella negoziazione è vietata a' Religiosi, ed a' Chierici ordinati *in sacris*; ma non già a' Minoristi, se non fossero beneficiati, come dicono comunemente i DD. dal *c. Placuit* 3. *Caus.* 21. *qu.* 26. E questi peccano gravemente, se negoziano più d' una volta in materia grave, o più di tre volte in materia non grave. Sono scusati però i Chierici, che negoziassero per necessità di sostentare se, o i suoi, secondo il loro decente stato, come dicono *Castrop. La-Croix*, *Sporer*, e *Mazzotta*. Ha dichiarato poi Bened. XIV. nella sua Bolla, *Apostolica*, che quel Chierico che negozia per utile d' altri, o pure per mezzo d' altri, incorre le stesse pene, che se negoziasse per se stesso. Se poi negoziasse per se, ma per mezzo d' altri; e se possa il Chierico comprar le pecore, affin di farle pascolare ne' proprj poderi, o ne' poderi alieni; e se possa comprar le lane per far lavorare i panni, e venderli; vedi all' *Istruz. Capo X. num.* 192. *a* 194. Si noti quì in oltre esser proibito a' Chierici il

far

far l'officio di Tutore, o di Amministratore pubblico, purchè non sia di Luoghi pii, di Pupilli, o di Vedove. Se poi possa far l'officio di Fattore de' Secolari, vedi al *Capo X. num.* 195.

§. VI. *Del Censo.*

71 Il Censo, o sia Vendita d'annue entrate è, quando taluno, v. gr. per ducati cento che dà, esige annualmente ducati cinque sovra i frutti di qualche fondo. Questo contratto è ben lecito, purchè vi sieno le tre condizioni richieste nella Bolla di Nicola V. cioè che 'l censo si costituisca specialmente sovra un fondo certo, e stabile, e generalmente poi sovra tutte l'altre robe del Venditore. 2. Che vi sia il patto di ritrovendere per lo stesso prezzo. 3. Che la Pensione non ecceda il dieci per cento. *Istruz. Capo X. num.* 195. *e* 196. Vi è la Bolla poi di S. Pio V. che richiede molte altre condizioni, che possono leggersi al *num.* 197. ma questa Bolla comunemente non è stata accettata nè nel nostro, nè in altro Regno.

72 Qui si fanno poi molti dubbj. Per 1. se sia lecito il *Censo Personale*, per cui s'obbliga il Censuante a corrispondere un tanto per cento sovra le fatiche di sua arte, o del suo officio? Per 2. Se sia lecito il censo redimibile anche per parte del Compratore? Per 3. Se perendo il fondo, perisca ancora il censo? Per 4. Se il danaro dovuto dal Debitore possa costituirsi per lo prezzo del censo? Vedi la risoluzione di questi dubbj al *num.* 198. *a* 201.

§. VII.

§. VII. *Del Cambio, Locazione, Enfiteusi, Feudo, e Libello.*

73 Il *Cambio*, è quando il Camsore cambia il danaro al Camsario con certo lucro. Questo contratto del Cambio è di quattro sorte. 1. *Minuto*, cioè quando si dà la moneta minore per la maggiore, o per contrario la maggiore per la minore. 2. *Per Lettere*, cioè quando il Camsore riceve il danaro dal Camsario, per pagarlo in altro luogo. 3. *Reale*, cioè quando il Camsore consegna quì il danaro, per riceverlo poi dal Camsario in altro luogo. 4. *Secco*, o sia *Finto*, cioè quando si finge il luogo del pagamento, e pure si esige il lucro. Le prime tre sorte di Cambio sono lecite, ma la quarta è vera usura; ed a questa sorte si riduce ancora il Cambio detto *Colla Ricorsa*. *Istruz. Capo X. num.* 202. Quì s'avverta, che se taluno tiene una moneta falsa nella materia (cioè stagno per argento) egli non la può spendere, e spendendola è tenuto alla restituzione. Altrimenti poi, se il solo impronto è falso, come dicono *La-Croix*, e *Sporer*; vedi *num.* 203.

74 La *Locuzione*, è quando taluno dà la sua roba, o la sua persona in affitto al Conduttore per qualche mercede, che riceve. Quì cadono molti dubbj. Se quando la roba si rende inutile al Conduttore, debbia egli in tal caso pagar la mercede? A chi spettino le spese necessarie sovra la roba? A che sia tenuto il Conduttore se la roba perisce? Se in qualche caso il Locatore possa ripetere la roba prima del tempo? Se termina la loca-

locazione, quando muore il Locatore? Se 'l danno della ſterilità ſpetti tutto al Conduttore? Se ſia lecito affittare il jus di mendicare? Se il Nunzio, andando allo ſteſſo luogo, poſſa ricever da diverſe Perſone la ſteſſa mercede duplicata? Se il Padrone debbia pagare il ſalario al Servo infermo per qualche tempo? Si oſſervino le riſoluzioni di tutti queſti dubbj nell'*Iſtruz. Capo X. num.* 204. *a* 209.

75 L'Enfiteuſi è, quando il Padrone dà un corpo ſtabile in perpetuo, o pure per dieci anni a migliorarlo, col peſo di pagare l'annuo Canone. In tal contratto, ſe il Padrone utile non paga il Canone per tre anni (o per due anni, ſe la roba è di Chieſa) il Padrone diretto può ripigliarſi la roba. Il *Feudo* è, quando ſi dà dal Principe un fondo coll'obbligo al Feudatario di rendergli l'oſſequio perſonale. Il *Libello* è finalmente, quando l'Enfiteuta, o il Feudatario dà quello ſteſſo fondo ad un Terzo colle ſteſſe condizioni. *Iſtruz. Capo X. num.* 210. *a* 212.

§. VIII. *Della Sponſione, e del Giuoco.*

76 La Sponſione, detta volgarmente *Scommeſſa*, è quando due perſone contendono della verità di qualche fatto, ſcommettono di dare una certa ſomma a favore di colui, per cui ſi troverà la verità. Per eſſer giuſte tali Scommeſſe, dee eſſervi l'ugualità del premio, e del dubbio circa l'Evento; e perciò quando uno di loro ſa certamente la verità, non può ritenerſi il premio, ancorchè diceſſe già, che la ſa per certa, e l'altro (ciò non oſtante) perſiſteſſe per ſuo ingan-

ganno a volere ſcommettere, tenendo per certo quel ch'egli aſſeriſce. Altrimenti poi giudico doverſi dire, ſe queſt'altro dubitaſſe di quel che aſſeriſce, perchè allora ceſſa il totale ſuo inganno ond'egli allora veramente vuol cedere al ſuo dritto. *Iſtruz. Capo X. num.* 213. *e* 214.

77 Parlando poi del Giuoco, biſogna diſtinguere il giuoco Permeſſo dal Proibito. Circa il giuoco *Permeſſo*, ſi noti per 1. che ſiccome chi vince qualche ſomma al Figlio di famiglia (ordinariamente parlando) è tenuto a reſtituirla; così anche il Figlio ſe vince, non può ritenerla. E lo ſteſſo corre per li Religioſi, che hanno voto di Povertà. Si fa poi la queſtione, ſe i Religioſi, che hanno la licenza generale dal proprio Superiore di ſpendere a loro arbitrio il peculio o ſia vitalizio che tengono, perdendolo al giuoco, pecchino contra il voto di Povertà? e ſe i Vincitori ſian tenuti alla reſtituzione? E diciamo che sì; perchè tal licenza nè ſi preſume data da' Prelati, nè i Prelati poſſono darla. Vedi *Capo X. num.* 215. Si noti per 2. che ſe il Giuocatore ſi ſerve di frodi ingiuſte, come ſe ſegnaſſe le carte, dee reſtituire il danaro lucrato; altrimenti poi, ſe ſi ſerviſſe di quelle aſtuzie, che permette l'uſo del giuoco, v. gr. col guardare le carte dell'altro, o col notar quelle che ſtanno ſegnate per ſe ſteſſe; vedi *num.* 216.

78 Circa poi il Giuoco *Proibito*, tutti i giuochi di fortuna, come di Dadi, Baſſetta, Primera, e ſimili, ſon vietati così dalla Legge Civile per la *l. Alearum, de Rel. &*

ſumt.

ſumt. fund. come dalla Canonica nel *Cap. Clerici, de Vita & honeſt. Cler.* Quì ſi noti, che il Vincitore può ritener il lucro fatto in tali giuochi, finchè non è condannato dal Giudice a reſtituirlo. All'incontro, ſecondo la ſentenza più comune, di *Navarro, Toledo, Molina, Leſſio, Lugo, Layman, Sanchez, Salmant. ec.* chi perde, non è tenuto al pagamento, purchè non l'abbia promeſſo con giuramento; vedi *num.* 217. *e* 218.

79 Si noti di più, che a' Laici tali giuochi non ſono vietati ſotto colpa grave; ma i Chierici ordinati *in ſacris*, o beneficiati peccano ſenza dubbio mortalmente, ſe giuocano frequentemente, o per lungo tempo, o in gran quantità in giuochi di mera fortuna; ma non già in altro giuoco di carte, come di Ombre, Treſſette, e ſimili, quando non vi ſia ſcandalo, o ſpecial proibizione del Veſcovo in qualche luogo. I Religioſi però di ſtretta oſſervanza, ed i Veſcovi, giuocando a qualunque giuoco di carte, difficilmente poſſono eſſere ſcuſati dallo ſcandalo grave. *Iſtruz. Capo* X. *num.* 219. *a* 221.

§. IX. *Della Società, Aſſicurazione, Fidejuſſione, Pegno, Ipoteca, Tutela, e Teſtamento.*

80 La Società è, quando due Perſone conferiſcono il danaro, o la fatica, per dividerſi in fine il lucro che ſe ne ricava, dedotte le ſpeſe, e'l valore del danno accaduto. Da ciò s'inferiſce per 1. che ſe uno conferiſce il danaro, e l'altro la fatica, in fine della ſocietà, prima dee reſtituirſi la ſorte al Padrone, e poi dividerſi il lucro, ſecondo la pro-

porzione della fatica posta da un Socio, e del valore, non già della sorte, ma della comodità della sorte conferita dall'altro. Il danno all'incontra della sorte, spetta per sè tutto al Padrone. E pertanto è ingiusta la società, che si fa degli animali col patto a *Capo salvo*, cioè che in fine si rendano prima al Padrone gli animali dello stesso numero, e valore, benchè molti ne fossero morti, o deteriorati, e poi si divida il resto. E così anche è ingiusto il patto di supplire, e durante la società, le pecore morte coi parti che nascono; perchè i parti sono frutto della società, e debbono dividersi come lucro comune di quella. *Istruz. Cap. X. n.* 222. *a* 226.

81 Quì si fa la gran questione, se sia lecito il contratto chiamato *de' Tre Contratti*, cioè della società, dell'assicurazione della sorte, e dell'assicurazione del lucro, cedendo all'incontro chi mette il danaro al maggior lucro, che potrebbe spettargli senza le dette assicurazioni; e diciamo, che sì colla sentenza più probabile, e più comune, approvata dalle Facoltà Teologiche di Colonia, di Treveri, Salmantica, Moguntina, e da altre; e tenuta da *Navarro*, *Toledo*, *Lessio*, *Lugo*, *Roncaglia*, *Salm.* ed altri molti; perchè allora un tal contratto muta natura, a similitudine del caso che si ha nel *Capo* 1. *de Feudis*, che può osservarsi nel Decretale. Bisogna nonperò in tal contratto osservarsi la dovuta proporzione; e perciò regolarmente questo contratto non dee farsi senza il consiglio de' Teologi; vedi *num.* 227. Se poi il Figlio, negoziando co' danari del Padre, possa

possa prendersi la parte del lucro corrispondente alla sua fatica, vedi *Cap. X. n.* 228. E quando s'intenda fatta la società tra' Fratelli; e quando si giudichi terminata; e come debba tra loro dividersi il lucro. vedi *num.* 229. *e* 230.

82 L'*Assicurazione* è, quando alcuno per qualche giusto prezzo pretende sovra di sè il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagare il valore, se si perde. La *Fidejussione*, detta volgarmente *Pieggerìa*, è quando taluno si obbliga a soddisfare per un altro, nel caso che quegli non potesse pagare; e per quest'obbligo ben può esigerne qualche prezzo. Il *Pegno* è, quando il Debitore dà una roba mobile al Creditore per sicurezza del pagamento. *L'Ipoteca* è, poi quando gli obbliga un corpo stabile. *Istruz. Cap. X. num.* 231. *a* 233.

83 La *Tutela*, e *Curatela* è per li Pupilli, e Minori, a rispetto de' quali a che sieno tenuti i Tutori, e Curatori; ed in che possano obbligarsi essi Pupilli, e Minori vedi *num.* 234. Circa poi il *Testamento* son cose, che principalmente s'appartengono al Foro; ma per quanto spetta alla coscienza, si noti per 1. che intorno alle disposizioni pie quando costa all'Erede la volontà del Testatore, egli è tenuto a soddisfarla, benchè non vi sieno pruove esterne; ma quando non gli costa, non è tenuto a credere ad un solo Testimonio, come si ha dal *Capo Licet de Testibus*, dove si dice: *Nulla tamen est causa, quæ unius testimonii, quamvis legitimi, terminetur*. Onde almeno vi bisognano due Testimonj, *num.* 235. Si noti

per 2. che i Testatori son tenuti sotto colpa grave a lasciare i loro beni a' Figli, Genitori, ed Avi in quanto alla Legittima: ed anche a' Fratelli, e Sorelle povere, per quanto bisogna a sollevarli dalla necessità estrema, o grave, che patiscono. Per gli altri Parenti poi più larghi non è già colpa grave preterirli, ma almeno è veniale; *num.* 237. Per quali cause poi possa il Padre diseredita re i Figli, vedi *Istruz. Capo X. num.* 238. e vedi l'altro che sta notato al *num.* 236. circa i Legati lasciati alle Vergini, e circa le ultime volontà pie, se possano mutarsi, e da chi.

C A P O XI.

Dell' Ottavo Precetto.

P U N T O U N I C O.

Del Giudizio temerario, della Contumelia, e della Detrazione.

1 IL *Giudizio temerario* allora è peccato mortale, quando senza bastante fondamento si giudica, che 'l Prossimo abbia commesso qualche colpa grave. Ond'è che tali giudizj difficilmente giungono ad esser mortali, mentre per lo più o il fondamento si giudica sufficiente, o pure questi giudizj non sono giudizj, ma sospetti, i quali (benchè temerarj) ordinariamente sono scusati da colpa grave, se non fossero di scelleraggini enormi, come di eresie, parricidj, e simili. *Istruz. Capo XI. num.* 1. e 2.

2 La *Contumelia* è, quando si offende l' onore del Prossimo con atti, o con parole in sua

sua presenza. Se la contumelia è stata pubblica, pubblicamente l' Offensore dee restituirgli l' onore con cercargli perdono, o almeno onorandolo con segni speciali; se poi è stata segreta, anche in segreto dee dargli soddisfazione; eccetto che se presumesse, che l' Offeso non richiede tal soddisfazione, o pure se v' è pericolo di rinnovargli l' odio col cercargli perdono: vedi *num.* 3. *e* 4.

3 Aprire e leggere le lettere d' altri anche è contumelia, grave, o leggiera, secondo la materia che può esservi scritta; e ciò quantunque la lettera fosse lacerata. Se n' eccettua solamente il caso, in cui si presumesse il consenso o di colui che manda la lettera, o di colui al quale è mandata. A' Principi non però, ed a' Ministri pubblici, come anche a' Superiori Ecclesiastici è lecito aprir le lettere per giuste cause; ed anche talvolta a' Privati, quando eglino fossero calunniati, e con aprir le lettere potessero riparare al loro danno. Vedi l' *Istruz. Capo XI. num. 6. e 7.*

4. La *Detrazione* poi allora è vera detrazione illecita, quando si pubblica un delitto falso del Prossimo, o pure un suo peccato vero, ma occulto, che non è tra breve per farsi pubblico. All' incontro non è detrazione illecita, nè può dirsi detrazione, quando si manifesta qualche peccato del Prossimo, non già per infamarlo, ma per correggerlo, o per evitare il danno proprio, o alieno, com' insegna S. Tommaso: *Si verba, per quæ fama alterius diminuitur, proferet quis propter aliquod bonum necessarium, non est peccatum, neque potest dici detractio.* 2. 2. *qu.* 73. *ar.* 2. Non è però mai lecito l' oppone-

ponere un delitto falso per liberarsi da qualche calunnia, secondo la Prop. 44. dannata da Innoc. XI. Vedi l'*Istruzione Capo XI. n.* 7. *e* 10. Quì poi si fa la questione, se taluno per evitare un grave danno possa manifestare un delitto occulto d'un altro, ma saputo ingiustamente per frode, o per violenza; vedi *num.* 8. E vedi *num.* 9. dove si tratta del Segreto, che siam tenuti ad osservare, sempre che non v'è pericolo di grave danno proprio, o del Prossimo.

5 E' lecito palesare il peccato altrui, quando ciò è necessario per prender consiglio, o ricever sollievo in qualche grande ingiuria ricevuta. E molti DD. scusano, almeno da peccato grave, il palesarlo ad una o due Persone prudenti; così *Gaetan. Navar. Bonac. Lessio*, ed altri; perchè questa non sembra vera infamazione, come si ricava da quel che dice S. Tommaso: *Si ex incautela alicui dixerit hoc* (cioè il peccato altrui), *ita tamen quod non proveniat inde infamia delinquenti, tunc non peccat mortaliter. Quodlib.* 11. *art.* 13. *ad* 3. Vedi *Istruz. Capo XI. num.* 11.

6 E' Probabile con *Navarro, Gaetan. Lugo, La-Croix Salmat. ec.* che non sia colpa grave il palesare in un luogo il delitto, che già è pubblico in altro. All'incontro è grave il pubblicare un peccato altrui, ch'è stato pubblico un tempo, ma ora è occulto; eccetto che se'l delitto fosse stato già pubblicato in giudizio per sentenza del Giudice, o per confessione del Reo; vedi *num.* 12. *e* 13.

7 Chi narra solamente un peccato altrui, ch'

ch'è segreto, ma lo narra come detto da Gente di poca fede, pecca solo venialmente, *num.* 15. Pecca poi gravemente, chi infamasse un Religioso di qualche Monasterio, o di qualche Ordine, benchè non nominasse la Persona: se n'eccettua solo col *P. Concina*, se si nominasse qualche Ordine molto numeroso; *num.* 16. Chi ascolta poi la mormorazione, e non l'impedisce, dice S. Tommaso 2. 2. *qu.* 63. *ar.* 4. che non pecca gravemente, se non quando sapesse certo, che l'impedirebbe col correggere il Detrattore. I Superiori però sono certamente obbligati a correggere i Sudditi, che mormorano. Ma parlando degli altri, basta che udendo mormorare, o si partano dalla converssione, o cerchino di mutar discorso, o almeno ne dimostrino dispiacenza col voltar la faccia, bassare gli occhi, o con altri simili atti. *Istruz. Capo XI. num.* 17.

8 L'ingiusto Detrattore non solo è tenuto a restituire la fama, ma anche il danno apportato; e non solo quando il delitto apposto è falso, ma anche quando è vero, ma occulto. Quando è falso, dee disfarsi espressamente avanti tutti coloro, a cui l'ha detto; quando poi è vero, non può dire che non è vero, perchè direbbe la bugia: allora potrà dire in uno di questi modi: *Ho fatto errore: Ho preso abbaglio: Me l'ho cacciato da capo*. Se poi la mormorazione si stimasse dimenticata, allora sarà meglio lodare il Diffamato, come meglio si può, senza rinnovar la memoria della detrazione fatta. Può esser anche scusato il Detrattore dalla restituzione della fama, 1. se l

delitto per altra via è fatto pubblico: 2. se si presume, che 'l Diffamato rimetta la restituzione: 3. se nel far la restituzione vi fosse pericolo della vita: 4. se si giudica, che la detrazione non è stata creduta: 5. se 'l Diffamato egli ancora ha tolta a te la fama, perchè allora puoi sospendere di restituirgli la fama sua, finch' egli non ti restituisca la tua. *Istruz. Cap. XI. num.* 18. *e* 19. Circa poi la questione, se il Detrattore, quando non può restituir la fama, debbia compensarla con danaro; la sentenza più comune lo nega. All' incontro è certo, che l' infamato non può compensarsi con danaro la fama toltagli, perchè la compensazione non può farsi, se non quando certamente quel danaro gli è dovuto. *Capo XI. n.* 21. *e* 22. Quali pene vi sieno poi contro coloro, che fanno *Libelli famosi*, vedi *num.* 22.

CAPO XII.

De' Precetti della Chiesa.

PUNTO I. Del Digiuno.

§. I. *Dell' Obbligo del Digiuno.*

1 TRe sono gli obblighi del Digiuno, astenersi dalla carne, mangiare una volta il giorno, e l' osservare l' ora della refezione. Il primo obbligo dunque è l' Astinenza dalla carne, alla quale in giorno di digiuno sono obbligati tutti i Fedeli, ed anche i Fanciulli, giunti che sono all' uso di ragione; ma non i Pazzi, e probabilmente neppure i Fanciulli prima dell' età di sette anni. E' proibito pertanto ne' giorni di digiuno, e ne' Venerdì e Sabati il cibarsi di quegli animali, che comun

munemente sono riputati carne, come i mallardi, follache, anatre, e simili; all'incontro le rane, lumache, testugini, e conchiglie sono stimati, pesci. *Istruz. Cap. XII. n.* 1.

2 Quì si dimanda per 1. se ne' giorni di digiuno sian proibiti i latticinj, e l'ova? Nella Quaresima è certo che sì, per la Prop. 32. dannata da Alessandro VII. Negli altri giorni poi di digiuno fuori di Quaresima, altri dicono esser leciti i latticinj solamente in quei luoghi, dove vi è l'uso di cibarsene; altri però più comunemente, come *S. Antonino*, *Navar. Laym. Sanch. Concina*, *Salm. ec.* dicono che possono mangiarsi in tutti quei luoghi, dove non sono affatto proibiti dalla consuetudine. *Istruz. Capo XII. num.* 1. *a.* 3. Si dimanda per 2. se dove l'astinenza de' latticinj sta in uso, ella debbia osservarsi sotto colpa grave? Alcuni lo negano, ma noi l'affermiamo colla più comune, e con S. Tommaso 2. 2. *qu.* 157. *ar.* 8. *ad* 3. vedi la ragione al *n.* 4. *Capo XII.* Si dimanda per 3. se a chi son permessi i latticinj, sia permesso ancora il lardo, o il grasso liquefatto? E diciamo, che no, colla comune contra *Silvestro*, ed altri pochi; perchè il grasso è vera carne. *Istruz. Capo XI. num.* 5. Si dimanda per 4. se i Dispensati alla carne possano cibarsi di qualche pesce nella mensa privata? E rispondiamo similmente, che no; perchè Bened. XIV. nella sua Bolla *Libentissime* ordina a' Medici di non dar la licenza delle carni ad alcuno, se non con due condizioni, la prima dell' unica comestione, la seconda di non mischiare carne, e pesce, permettendo solamente il pesce a' Dispensati a'

 soli

soli latticinj; e dichiarò, che ciò si osservi così nella Quaresima, come negli altri giorni di Digiuno. Si dimanda per 5. se a' Dispensati alle carni sia proibita la carne porcina, come nociva? Il *P. Concina* l'afferma per un Decreto di Clemente XI. Ma comunemente gli altri lo negano, come *Lugo*, *Sanch. La-Croix*, *Salmant. Trullench. Villalob. ec.* perchè un tal Decreto non fu che un semplice Editto per lo solo Stato Romano, in cui si proibivano le carni nocive in generale; tanto più che la carne porcina non può dirsi per sè nociva; e s'ella fu vietata agli Ebrei, fu vietata per legge cerimoniale (che ora non obbliga) come carne immonda, *Levit.* 11. 8. Ed anche perchè la carne porcina era assolutamente nociva in quelle parti della Palestina. *Istruz. Capo XI. num. 6. 7. ed 8.*

3 Il secondo obbligo del digiuno è osservare l'unica comestione. Diceano prima alcuni, che i Dispensati alla carne non eran tenuti all'unica comestione, perchè mancando l'astinenza della carne, mancava l'essenza del digiuno. Ma Bened. XIV. nella stessa mentovata Bolla dichiarò il contrario, dicendo che così l'astinenza della carne, come l'unica comestione son due precetti principali; e perciò disse conseguentemente, che nella Refezione della sera i dispensati debbon servirsi di quel cibo, e di quella porzione, che usano i Digiunanti di timorata coscienza. Nondimeno dallo stesso Pontefice si permettono le più comestioni agl'Infermi, o Deboli di forze. In oltre si permette di dividere il pranzo per qualche giu-

sta

sta causa; ma non già senza causa, e per lungo tempo, v. gr. per un' ora; del resto quando la Persona non ha preso il cibo sufficiente, sicchè non possa soffrire il digiuno senza grande incomodo, allora ben può tornare a cibarsi; perchè la Chiesa non intende obbligare a passar la giornata senza la bastante refezione, come dicono giustamente *Lessio*, *Filliuc. i Salm. ec.* Il pranzo poi può prolungarsi sino a due ore. In oltre prender qualche cosa per modo di medicina, come sono gli Elettuarj composti di zucchero, e ginepro, o cedro, siccome dice S. Tommaso: *Electuaria assumuntur ad digestionem, unde non solvunt jejunium, nisi quis in fraudem in magna quantitate assumat*, *Istruz. Capo XII. num. 9. 10. ed 11.*

4 In oltre si permettono tutte le pozioni che si prendono, non già per nutrimento, come sono quelle di latte, brodo, o sugo di frutta; ma per modo di bevanda, come di caffè, di erbe, di vino, o birra. E lo stesso dicesi della *Limonata*, o sia *Sorbetto*, benchè gelato, come comunemente ammettono *Bannez*, *Wigandt*, *Concina*, *Roncaglia*, *La Croix*, *Salm. ec.* purchè la quantità del zucchero, e d'altra materia sia piccola, e si mescoli con molta quantità d'aqua. Se poi la *Cioccolata* rompa il digiuno, molti Autori dicono che no, dicendo ch' ella ha ragione di bevanda. Noi neghiamo ch' ella sia bevanda, ma diciamo che oggidì tal pozione è permessa per comune consuetudine, come attestano *Holzman*, *Roncaglia*, *i Salmant. il P. Viva*, *Mons. Milante ec.* Ma avvertiamo che secondo l'uso comune non se ne possa pren-

dere, che una sola tazza il giorno, e non maggior quantità che d'un'oncia e mezza, con quella quantità d'acqua che capisce ne' vasi usuali. *Istruz. Capo XII. num.* 12. *a* 15.

5 Per 5. si permette nella sera la piccola Rifezione, secondo la consuetudine comunemente oggidì abbracciata, e tollerata, e può dirsi anche approvata da' Prelati (dicendo S. Tommaso a proposito appunto del digiuno: *Ex hoc ipso, quod Prælati dissimulant, videntur annuere.* 2. 2. *q.* 147. *a.* 4. *ad* 3.) la quale permette (anche a coloro, che abbisognano di poco cibo) la quantità di otto oncie; così *Castrop. Bonac. Roncaglia, Monf. Milante, Salmant. Holzman, La-Croix, Viva*, ed altri. Nella Vigilia poi di Natale comunemente anche si ammette la Collazione doppia. Circa poi la qualità de' cibi, in tale Rifezione son permessi i frutti, l'erbe, il pane, e i dolci, e secondo la presente consuetudine anche i pesci salati, ed i pesciolini freschi, ed ancora qualche piccola parte (cioè due o tre oncie) di pesce grande, come attestano *Monf. Milante*, ed altri di sovra citati. Vedi *Cap. XI. n.* 16. *e* 17. Non è lecito però prender otto oncie di pane cotto con acqua; appena dice *Roncaglia*, potersi permettere quattro oncie di pane cotto. Si permette ancora il cibarsi d'una minestra cotta con olio, o aceto; ma l'olio, e l'aceto entra nel peso delle otto oncie, *num.* 18. Prima alcuni Autori permetteano a' Dispensati nella Rifezione un poco di cacio, ma ciò è stato riprovato poi da Bened. XIV. con una Dichiarazione particolare, ed ultimamente è stato confermato dal presente Pontefice Clemente XIII. in

in una sua Lettera Enciclica nel 1759. dove sono state dichiarate due cose, cioè 1. *Non licere per diem potiones lacte permixtas sumere. 2. Tantummodo ad unicam comestionem posse carnem adhibere, vel ea quæ ex carne trahunt originem*, come sono l'ova, e'l cacio; indi soggiungesi nella Collazione i Dispensati *æquiparandos esse iis, quibuscum nulla est dispensatio. Istruz. Capo XII. n.* 19.

6 Se poi taluno guasta il digiuno, bisogna che spieghi nella Confessione, in che modo l'ha guastato, perchè quante volte ha mangiato carne, o latticinj, tante volte ha peccato; ma se avesse mangiati cibi permessi più d'una volta in quantità notabile, solamente nella prima volta ha peccato (s'intende gravemente); poichè dopo esser distrutta l'essenza del digiuno colla seconda comestione colpevole, il digiuno è già sciolto, nè più può osservarsi. Altrimenti dee dirsi poi con *Azor. Navar. ec.* se l'avesse rotto inavvertentemente, perchè allora non essendo formale la frazione del digiuno, quello non resta sciolto *Istruz. Cap. XII. n.* 20. Quale poi sia la quantità notabile, che rompe il digiuno, i DD. più comunemente assegnano la materia, che supera le due oncie; vedi *n.* 21.

§. II. *Delle Cause, che scusano dal Digiuno.*

7 Quattro sono la cause, che scusano dal digiuno, la Dispensa, l'Impotenza, la Fatica, e la Pietà. I. Scusa la *Dispensa*. Il Papa può dispensare universalmente con tutti; il Vescovo solamente con alcuno de' suoi Sudditi in particolare, perchè in quanto

ad

ad un intiero Popolo vi bisogna la Dispensa Pontificia, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Bolla *Ambigimus*. Il Parroco anche può dispensare nel digiuno con alcuno de' suoi Parrocchiani. E lo stesso può ogni Superiore Regolare, anche locale, co' suoi Religiosi. *Istruz. Capo XII. num.* 22.

8 II. Scusa l'*Impotenza* Fisica, e Morale. Per ragion d'impotenza *Fisica* sono scusati dal digiuno gl' Infermi, e' Convalescenti: le Donne gravide, o che allattano: i Poveri che non hanno il cibo sufficiente per una sola refezione, come dice S. Tommaso: *Qui non possunt simul habere, quod eis ad victum sufficiat*. 2. 2. *qu*. 147. *art*. 4. *ad* 4. Onde dicono *Sanchez*, *Roncaglia*, *Salmant. ec.* che chi nel pranzo non ha altro che pane ed erbe, o legumi, non è tenuto all' unica comestione. *Istruz. Capo XII. num*. 23. Per ragion poi dell' impotenza *Morale* è scusato ognuno, che non può digiunare senza un grande incomodo, come se non potesse dormir la notte, o per altra cosa simile. Perciò comunemente sono scusati dal digiuno i Soldati, o che si trovino nel Campo, o negli Ospizj; vedi *n*. 24. Così anche sono scusati i Giovani, finchè non han compiti gli anni ventuno; ed anche i Vecchi sessagenarj, come dicono *Azor. Sanchez*, *Castrop. Roncaglia*, *Holzman*, *Salmant. ec.* perchè i Vecchi, benchè sembrino validi, la loro validità non è ferma; poichè se cadono in qualche morbo grave, difficilmente ricuperano più la prima sanità, mentre in tale età la loro sanità sta in decadenza. Lo stesso corre per alcun Sessagenario, che avesse fatto voto di digiunare

nare in qualche giorno della settimana, per sempre, purchè non avesse avuto espresso animo di digiunare sino alla morte. Altri poi scusano dal digiuno anche le Donne quinquagenarie, ma questa opinione giustamente dagli altri è riprovata. *Istruz. Capo XII. n.* 25.

9 III. Scusa la *Fatica*, quando ella è incomparabile col digiuno, com'è la fatica degli Agricoltori, Scarpellini, Segatori, Vasaj, Marinari che remano, Fornari, Scarpari, Panettieri, e simili: come anche de' Cuochi, che apparecchiano molte vivande a molte Persone: Servi che fanno gran fatiche: Venditori che per la maggior parte del giorno girano per la Città: così anche Calessieri, Vetturali, Mulattieri. E così ancora sono scusati quei che viaggiano a piede, fino a quindici miglia, come dicono *Castrop, Trullench. Bonac. Filliuc. Salmant. La-Croix ec.* Ma non è scusato chi viaggia a cavallo per un giorno, come dicea la Prop. 31. dannata da Alesf. VII. Altrimenti poi (come dicono i DD.) se'l viaggio a cavallo, o in calesse durasse per molti giorni, e la Persona non potesse tirare il digiuno senza grave incomodo. All'incontro ogni Artefice, o Faticatore, che può fare il digiuno senza grave incomodo, è tenuto ad osservarlo. Si avverta non però, che l'Artefice può essere scusato dal digiuno, anche nel giorno in cui non fatica, quando non potesse faticare nel giorno susseguente, come dicono i DD. comunemente. Non sono poi scusati dal digiuno i Barbieri, i Sartori, i Pittori, e Scrittori, *Istruz. Capo XII. num.* 26. *a* 30. Si domanda, se taluno che non è Artefice per suo mestie-

ſtiere, pecchi facendo qualche fatica, affinchè quella poi lo ſcuſi dal digiuno? Checchè dicanſi altri, diciamo che sì, con *Layman*, *Sanchez*, *Croix*, e *S. Tommaſo* 2. 2. *qu.* 71. *ar.* 5. perchè ogni precetto richiede, che ſenza giuſta cauſa non ſi apponga impedimento alla ſua oſſervanza. Si è detto, *taluno non Artefice*, perchè all' incontro gli Artefici per lor meſtiere, benchè opulenti, non peccano, e ſono ſcuſati dal digiuno. Di più ſi avverta, che ſe taluno fa qualche fatica in frode del digiuno, quantunque non è ſcuſato dal peccato, nondimeno dopo la fatica fatta non è tenuto al digiuno, eſſendoſi renduto già impotente a digiunare; vedi *num.* 31. *a* 33.

10 IV. Scuſa per ultimo la pietà, quando per eſempio doveſſe alcuno eſercitarſi in qualche opera di pietà migliore del digiuno, e non poteſſe differirla, come ſarebbe, ſe doveſſe aſſiſtere con gran fatica a molt' Infermi, o pure far qualche pellegrinaggio di grande edificazione, che non poteſſe differirlo, nè farlo col digiunare, come dice *S. Tommaſo* 2. 2. *qu.* 147. *ar.* 4. *ad* 3. Altri ſcuſano i Predicatori giornali di quareſima; ma ciò appena può ammetterſi per coloro, che predicano con grande agitazione di corpo, come ſono i Predicatori di Miſſione. Altri ſcuſano poi anche i Lettori, Cantori, Avvocati, Giudici, e Confeſſori, che per lungo tempo prendon le Confeſſioni; ma tutti coſtoro, diciamo non eſſer ſcuſati, ſe non nel ſolo caſo, quando col digiuno certamente non poteſſero fare il lor officio: dico *certamente*, perchè in dubbio ſon tenuti a digiunare; poichè in dubbio poſſiede l' ob-

obbligo del digiuno. *Istr. Capo XII. n.* 34.

PUNTO II.

Del Precetto dell' annua Confessione, e della Comunione Pasquale.

11 In quanto alla Confessione annuale, fu ella ordinata da Innocenzo III. in un Concilio generale, come si ha nel *cap. Omnis* 12. *de Pœnit. & remis.* con queste parole: *Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem in anno, fideliter confiteatur proprio Sacerdoti.* Si dice *omnis fidelis*, per cui s' intendono anche i Fanciulli, che son giunti all' uso di ragione. *Omnia peccata*, s' intendono i soli peccati mortali. *Saltem semel in anno*, s' intende da una Pasqua all' altra, secondo la comune consuetudine. Ma dee anticipar la sua Confessione, chi prevedesse di non potersi confessare nella Pasqua, come avvertono i Dottori. *Fideliter confiteatur*, onde non si soddisfa al Precetto colla Confessione sacrilega, o invalida, come dicea la Prop. 14. dannata da Alessandro VII. *Proprio Sacerdoti*, s' intende non solo il Parroco, ma ogni Confessore approvato secondo la sentenza comune, e certa. *Istruz. Capo XII. num.* 35.

12 Si dimanda poi, se chi ha fatto passare l' anno, è tenuto a confessarsi quanto prima? E diciamo che sì; e chi trascura ciò, pecca tante volte, quante sono le occasioni che ha di confessarsi, *num.* 36. Se poi confessandosi il Trasgressore dopo l' anno, soddisfa al precetto così dell' anno scorso, come del pre-

presente, vedi *num.* 37. Chi trasgredisce questo precetto della Confessione annuale, o della Comunione Pasquale, per lo stesso testo del *cap. Omnis*, incorre due pene, la privazione di entrar nella Chiesa, e la privazione della sepoltura Ecclesiastica: ma queste non s'incorrono prima della sentenza del Giudice, *num.* 38.

13 In quanto poi alla Comunione Pasquale ella sta determinata nello stesso *cap. Omnis*, così: *Suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ sacramentum*. E sta anche ordinata dal Conc. di Trento *Sess.* 13. *Can.* 6. Il tempo Pasquale dura dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica in Albis, come dichiarò Eugenio IV. nella sua Bolla, *Fide digna*; ma i Vescovi ben possono, o soglion prorogarlo fino a Pentecoste. *Istruz. Cap. XII. num.* 39. Abbiamo detto in quanto alla Confessione, che se taluno prevede di non poterla fare in fine dell'anno, dee anticiparla; ma ciò non corre per la Comunione Pasquale, come rettamente dicono *Suarez*, *Azorio*, ed altri; perchè tal obbligo non corre se non dentro il tempo Pasquale; in modo che quei che anticipano la Comunione, non soddisfano al precetto, vedi *num.* 40. La Comunione Pasquale dee farsi nella propria Parrocchia, o almeno nella Cattedrale, quando vi è il consenso del Vescovo espresso, o presunto per l'uso comune di qualche Diocesi, *num.* 41. Ma noi espressamente nella nostra Diocesi abbiam dichiarato il contrario, cioè che si ha per trasgressore, chi si comunica nella Cattedrale, e non nella propria Parrocchia: poi-

chè

chè abbiam giudicato necessario, che ciascuna pecorella sia riconosciuta dal proprio Pastore, che meglio conosce, s'ella è degna o no della Comunione.

13 Da tal obbligo sono poi esenti 1. i Sacerdoti, che soddisfano al Precetto in ogni Chiesa, dove celebrano. Per 2. i Pellegrini, che si trovano molto lungi dalla propria Parrocchia. Per 3. i Servi de' Monasterj, che vivono nella stessa Clausura, e di più sotto l'ubbidienza de' loro Prelati, ma non già gli altri, come ha dichiarato la S. C. con più Decreti; vedi *num.* 42. Si noti quì per ultimo, che a' Fanciulli ben può darsi la Comunione, semprechè *possunt aliquam devotionem concipere*, come dice S. Tommaso 3. *p. qu.* 80. *ar.* 9. e come si dice anche nel *Can. penult. Caus.* 2. *qu.* 6. La Comunione a' Fanciulli (regolarmente parlando) dee darsi non prima dell'anno decimo, e non oltre del duodecimo. Del resto a quel Fanciullo, che già è capace dell' Assoluzione Sagramentale, non dee negarsi senza giusta causa la Comunione, se la desidera, e specialmente in punto di morte, come dicono i DD. comunemente. A' Pazzi poi, come dice il Rituale Romano, ben può darsi la Comunione, semprechè hanno qualche luce d'intervallo; o pure come dice S. Tommaso nel luogo citato, col Catechismo Romano, quando essi l'han richiesta in tempo in cui stavano in senno. A' semifatui poi perpetui, come anche a' Muti e Sordi dalla nascita, la Comunione può darsi solo in tempo di morte, e del Precetto Pasquale. *Istruz. Cap. XII. num.* 43. e 44. Per ultimo

mo avvertasi quì, che nella *Clement. Ne in agro* §. *Sane*, *de Statu Monach.* si ordina, che i Monaci (e lo stesso va per le Monache di cui parla il Trid. *Sess.* 25. *cap.* 10. *de Reg.*) si confessino, e si comunichino almeno una volta il mese. Ma secondo più comunemente dicono *Soto*, *Cano*, *Gaetano*, *Nav.* ed altri (contro *Azor. Vasq. ec.*) tal precetto non obbliga sotto colpa grave. Anzi *Suarez*, *Castrop. Cano*, *Prepos.* ed altri dicono, che tali Decreti non importano precetto, ma solo consiglio, se non costa che le Regole della Religione obbligano a colpa grave. Degli altri Precetti della Chiesa se ne tratta in altri luoghi.

CAPO XIII.

De' Sagramenti in genere, e specialmente poi del Battesimo, e della Cresima.

PUNTO I.

De' Sagramenti in genere.

1 IL Sagramento si difinisce: *Est visibile signum invisibilis gratiæ a Christo institutum*. Si dice *Visibile Signum*, perchè al Sagramento si ricerca la materia patente a' sensi. *Invisibilis gratiæ*, perchè ogni Sagramento produce la grazia *ex opere operato*, cioè per se nel Soggetto che lo riceve, purch'egli sia disposto; non già *ex opere operantis*, come ordinariamente si ricevono l'altre grazie. *A Christo institutum*, perchè tutti i Sagramenti sono stati istituiti da Gesù-Cristo; e secondo la sentenza più probabile, da Lui stesso sono state determinate specialmente in sostanza tutte le Materie, e Forme

me de' Sagramenti, e non già (come dicono altri) alcune ſono ſtate determinate da Criſto in genere, e dalla Chieſa poi in ſpecie. I Sagramenti all'incontro, come ſono le Benedizioni, l'Acqua Benedetta, e ſimili, ſono ſtati iſtituiti dalla Chieſa; e queſti non han per ſe la forza di rimetter le colpe, ma ſolo d'impetrar l' ajuto Divino a fare atti buoni, per cui appreſſo le colpe ſi rimettono. Altri Sagramenti poi ſono *Replicabili*, come l'Eucariſtia, la Penitenza, l' Eſtrema Unzione, e'l Matrimonio: altri ſono *Irreplicabili*, come il Batteſimo, e la Creſima, e l'Ordine, per ragion del Carattere che imprimono indelebilmente nell'Anima. In oltre altri Sagramenti ſono *de' Morti*, perchè conferiſcono la prima grazia come il Batteſimo, e la Penitenza: tutti gli altri poi ſono *de' Vivi*, perchè non ſi danno a chi ſta in peccato, e ſolo per accidente alcuna volta conferiſcono la prima grazia, come dicono molti Autori. Vedi *Iſtruz. Tom. III. Append. III. Capo I. num.* 4.

2 Tre coſe ſi richiedono al Sagramento, la Materia, la Forma, e l'intenzione del Miniſtro. E 1. in quanto alla *Materia*, altra è la rimota, ch'è la coſa ſenſibile la quale s'applica al Suſcipiente, come l'acqua, l' olio ec. altra la *Proſſima*, ch'è la ſteſſa applicazione della Materia, come la lavanda, l'unzione ec. Si avverta, che quando nella Materia eſtranea, ſe l'eſtranea è in minor quantità, il Sagramento è valido, altrimenti poi, ſe in quantità maggiore, o eguale, come inſegna S. Tommaſo 3. *p. qu.*34. *ar.* 5. *ad* 7.

3 II. In quanto alla *Forma*, che sono le parole proferite dal Ministro, bisogna notare più cose. Si noti per 1. che se le parole della Forma si mutano sostanzialmente, sicchè facciano altro senso, v. gr. dicendo *Aspergo* per *Baptizo*, allora è nullo il Sagramento; altrimenti poi, se la mutazione è accidentale, v. gr. dicendo: *Te Baptizo in nomine Patrias, & Filias &c.* in vece di *Patris, & Filii*; perchè allora il Sagramento è valido, come si dice nel *Can. Retulerunt, de Consecr. Distint.* 4. Si noti per 2. che l'Interruzione della Forma, quando è piccola, non osta al valor del Sagramento; ma osta, quando è tale, che le parole non più costituiscono un senso. Si noti per 3. che non è lecito ripeter la Forma, se non quando v'è dubbio probabile, ch'ella invalidamente sia stata proferita. Si noti per 4. che la Forma dee unirsi colla Materia almeno in qualche parte, sicchè si cominci a dir la Forma, prima che termini l'applicazione della Materia; o pure s' applichi la Materia, prima che termini l'enunciazione della Forma.

4 III. In quanto all'*Intenzione*, per lo valore del Sacramento si richiede l'Intenzione così del Ministro, come del Suscipiente. Di quattro sorte può esser l'intenzione, 1. *Attuale*, ed è quella che si ha nello stesso atto. 2. *Virtuale*, ed è quella che persiste nell'azione presente, la quale si esercita in virtù nell' intenzione attuale prima avuta. 3. *Abituale*, ed è quella che si è avuta un tempo, e non è stata ritrattata. 4. *Interpetrativa*, ed è quella che non mai si è avuta pri-

ma

ma, ma l'averebbe la Persona, se vi pensasse. Posto ciò, dee sapersi, che nel Ministro vi bisogna l'intenzione o attuale, o almeno virtuale. Sempre poi ch'egli ha la virtuale, ancorchè l' amministri distratto, il Sagramento è valido, come dicono comunemente i DD. Si fa la questione, se per lo valore del Sagramento debbia avere il Ministro l'intenzione di far quel che fa la Chiesa? Altri lo negano, dicendo esser sufficiente, che 'l Ministro operi seriamente, e non per gioco, come erroneamente ammettea Lutero condannato già dal Trident. *Seff. 7. Can. XI.* Ma noi teniamo l'opposto con *Bellarm. Tournely, Petrocor. Concina, Berti*, ed altri molti con *Bened. XIV.* nella sua Opera *de Synodo*, e con *S. Tommaso 3. p. q. 64. ar.* 8. dove dice esser necessaria l'intenzione del Ministro determinata a fare il Sagramento; perchè l'intenzione del Ministro è quella, che determina il fine dell'azione, che si fa nel dare il Sagramento; vedi l'*Istruz. Tom. II. Capo XV. num.* 2. In quanto al Suscipiente poi basta l'intenzione abituale, come dice S. Tommaso *in 4. dist. 6. qu. 1. ar. 2. qu. 3. ad* 2. e come sta espresso nel *cap. Majores*, §. *Verum, de Bapt.* E come vogliono molti Dottori in quanto alla Cresima, Estrema Unzione, ed Eucaristia basta ancora l' intenzione intetpetrativa; vedi nella *cit. Append. III. Cap. I. dal num. 1. a 9. ed al n.* 19. E' certo poi, che per gli Bambini, e Pazzi perpetui basta per battezzarli l'intenzione della Chiesa.

4 Quindi debbono avvertirsi alcune cose più

più principali; e per 1. che quando v'è necessità, ben possiamo avvalerci della materia dubbia, amministrando il Sagramento sotto condizione, perchè la condizione toglie l'ingiuria al Sagramento. E ciò non solo corre per lo Battesimo, come sta espresso nel *cap. 2. de Baptism.* ma per tutti gli altri Sagramenti; e non solo in caso di necessità, ma ancora d'una utilità probabile come dicono comunemente *Habert*, *Suarez*, *Castrop. Roncaglia*, *Salmant.* ed altri contra *Gioven**no*. Del resto il dare il Sagramento sotto condizione senza giusta causa non può scusarsi da colpa grave. *Istruz. Capo XV. num.* 3. S'avverta per 2. che il Ministro del Sagramento dell'Ordine è il Vescovo: della Cresima anche il Vescovo è il Ministro ordinario, ma per concessione del Papa può essere Ministro estraordinario anche il semplice Sacerdote: negli altri Sagramenti poi il Ministro è il solo Sacerdote, eccettochè nel Matrimonio, dove i Ministri sono gli Sposi, come noi teniamo per certo, e nel Battesimo, che in caso di necessità può darsi anche da' Laici. S'avverta per 3. che il Ministro amministrando in peccato, benchè il Sagramento sia valido, egli però pecca gravemente, ancorchè sia laico, come teniamo colla sentenza più probabile di *Ponzio*, *Lugo*, *La-Croix ec.* contra *Concina*. E lo stesso diciamo del Sacerdote, che in peccato amministra la Comunione. Il Confessore poi che stando in peccato assolve, diciamo (checchè si dicano altri) che tante volte pecca, quante sono le Assoluzioni che dà. Basta non però che 'l Sacerdote prima di amministrare

il

il Sagramento faccia un atto di contrizione ; ma se dovesse dir la Messa , e si trovasse senza la Grazia , dee necessariamente confessarsi, come spiegheremo più a lungo nel Capo seguente, trattando dell'Eucaristia. I Diaconi, e Suddiaconi, che in peccato assistono all' Altare , probabilmente secondo la sentenza più comune non peccano gravemente; perchè non fanno, nè amministrano Sagramenti. E lo stesso diciamo de' Predicatori, che predicano stando in peccato. Vedi *l' Istruz. Tom. III. Append. III. num.* 10. *a* 14.

5. Si noti per 4. che pecca gravemente il Ministro, che dà il Sagramento al peccatore pubblico; ed anche all' occulto, quando quegli occultamente lo dimanda, e ciò ancorchè negandolo, esso Ministro incorresse pericolo di morte. Neppure può il Parroco assistere al Matrimonio degli Sposi pubblici peccatori, come ben dicono i DD. con Bened. XIV. nella sua Opera *de Synodo*. All' incontro il Ministro è tenuto a dare il Sagramento al peccator occulto, se pubblicamente lo cerca, com' insegna S. Tommaso *3. p. qu.* 80. *ar. 6. e* 7. e come sta espresso nel *Cap. Sacerdos , de Offic. Jud. ord.* E ciò quantunque il Suscipiente in altro luogo fosse tenuto per pubblico peccatore ; e quantunque il delitto di colui fosse noto alla maggior parte de' presenti, mentre bisogna che assolutamente sia pubblico in quel luogo. Così anche non può negarsi il Sagramento, quando il peccato del Suscipiente è dubbio, o almeno è dubbio che sia pubblico. Altrimenti poi, se il peccato è

certo, ed è pubblico, ed è dubbia la penitenza; perchè allora dee aversi certezza della penitenza, e dello scandalo tolto, specialmente quando dee rimuoversi qualche occasione prossima. *Istruz. Capo XVI. num. 4. a 6.* Avvertasi di più, che 'l Vescovo può negare gli Ordini al peccatore occulto, quantunque pubblicamente questi li domandi, come si dice nel Trid. *Sess.* 14. *cap.* 1. e come più volte ha dichiarata la S. C. del Concilio vedi l' *Istruz. Tom. I. Cap. VII. num.* 48. *e segu.* S' avverta di più, che 'l Confessore dee negar l' Assoluzione all' Ordinando recidivo in colpe gravi; il quale vuol prendere alcun Ordine sagro senza dar prima pruova di sua probità, come abbiam provato a lungo nell' *Istruz. Cap. ultimo num.* 16. *e* 17. perchè quantunque un tale Ordinando fosse disposto a ricevere il Sagramento della Penitenza, è indegno però dell' Ordine, che richiede nell' Ordinando la bontà positiva necessaria a' Ministri dell' Altare, come insegna S. Tomaso: *Ordines sacri praeexigunt sanctitatem, unde pondus Ordinum imponendum parietibus jam per sanctitatem desiccatis, idest ab humore vitiorum.* 2. 2. *qu.* 186. *ar.* 1. *ad* 3. Ed in altro luogo dice: *Quia per sacrum Ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, requiritur major sanctitas interior, quam requiratur etiam Religionis status* 2. 2. *q.* 184 *ar.* 8.

6 Si noti per 5. che per la Proposizione 29. dannata da Innoc. XI. è illecito al Ministro (anche per timore della morte, come vuol la vera sentenza) simulare l' amministrazione del Sagramento, cioè proferir la forma sen-

ſenza intenzione, o dire altre parole, acciocchè gli altri credano, ch' egli amministri già il Sagramento. Può nonperò il Confeſſore, quando non può aſſolvere il Penitente, dir qualche orazione ſovra di lui, non già per far credere agli altri ch' egli l'aſſolve, ma ſolo per occultare che gli nega l'Aſſoluzione. Vedi la citata *Appen. III. num.* 16. *e* 17. dove ſi parla anche degli Spoſi, che ſon coſtretti a contrarre il Matrimonio contra voglia per timore, o per evitare lo ſcandalo, o avendo qualche impedimento dirimente; vedi *ivi*.

7 Si noti per 6. non eſſer lecito prendere il Sagramento dal Miniſtro peccatore, benchè ſia Parroco, ſe non vi è neceſſità, o almeno una grave utilità, ſecondo dicono comuniſſimamente *Suar. Toledo, Sanch. Salmant. ec.* come ſarebbe, ſe 'l Penitente ſi trovaſſe in peccato, e non aveſſe altri a chi confeſſarſi, o ſi doveſſe ſtar lungo tempo ſenza ricever l'Aſſoluzione, e caſi ſimili. Dallo Scomunicato poi tollerato è ad ognuno lecito il cercare i Sagramenti; perchè aſſolutamente fu conceſſo a tutti i Fedeli dal Concilio Coſtanzienſe il poter comunicare co' Tollerati. Quando poi il Miniſtro non voleſſe amminiſtrare il Sagramento, che in coſcienza non potrebbe negare, ben è lecito al Fedele pagarlo, quando ne aveſſe eſtrema o grave neceſſità, come dicono comunemente *Suar. Leſſ. Caſtrop. Laym. Sanch. Bonac. Salmant.* e *Roncaglia* con altri; perchè allora non ſi dà il danaro a comprare il Sagramento, ma ſolo a togliere la veſſazione. *Append. III. Capo I. num.* 20. *e* 21.

8 Si noti per 7. che due ſono gli Effetti de' Sagramenti, la Grazia, e'l Carattere. Il primo effetto è la *Grazia*: ma due ſono le Grazie de' Sagramenti, la *Santificante*, che rende l' Uomo amico di Dio, e la *Sagramentale*, ch' è propria d' ogni Sagramento, come del Batteſimo a lavar l' Anima dalle colpe: della Creſima a confortarla nella Fede: dell' Eucariſtia a ſoſtentarla, acciocchè non muoja col peccato: della Penitenza a ſcioglierla da' peccati commeſſi dopo il Batteſimo: dell' Eſtrema Unzione a darle forza contra le tentazioni in punto di morte; dell' Ordine a conferir gli ajuti all'Ordinato, affinchè ben adempia il ſuo officio: e del Matrimonio, acciò i Conjugi ſoſtengano il peſo di quello, e ſoddisfino ai loro obblighi. Il ſecondo effetto è il *Carattere*, che s' imprime indelebilmente nell' Anima di chi riceve il Batteſimo, la Creſima, o l'Ordine. Queſto Carattere s'imprime anche per lo Sagramento illecitamente ricevuto, e non ſi perde per lo peccato. *Appen. III. Cap. I. num.* 22. *e* 23.

PUNTO II.

Del Sagramento del Batteſimo.

§. *Della Materia, Forma, e Miniſtro del Batteſimo.*

9 Il Batteſimo può averſi realmente coll' acqua, e ſi chiama *Baptiſmus Fluminis*; o in deſiderio, e ſi chiama *Baptiſmus Flaminis*, che anche vale a ſalvar l' Uomo, quando non poteſſe averſi realmente; o nel Martirio, e ſi chiama *Baptiſmus Sanguinis*, che

che si equipara al Battesimo. Ma il solo Battesimo d'acqua è Sagramento, ed è necessario di necessità, non solo di precetto, ma anche di mezzo; almeno in voto, esplicito o implicito, come dice S. Tommaso *3.p.qu.74. a. 5. ad 2.* Notiamo ora le cose più principali circa la Materia, la Forma, e'l Ministro del Battesimo. E *I.* circa la *Materia*, la Materia *Rimota* del Battesimo è ogni acqua naturale, benchè minerale, o marina; ma fuori di necessità non può adoperarsi, se non l'acqua consagrata. E' materia dubbia poi il brodo, la lisciva, la saliva, l'acqua congelata, l'acqua distillata da fiori, o da erbe: di tali acque non possiamo servirci, se non in caso di estrema necessità, e con apporvi la condizione. La Materia *Prossima* è la stessa lavanda, che può farsi per *Immersione* (come si praticava anticamente), per *Aspersione*, e per *Infusione*, come oggidì si pratica. Si noti per 1. esser molto probabile con *Suarez*, *Pignatelli*, *Tournely*, *Bened. XIV. de Synodo*, ed altri (contra *Giovenino*, e *Concina*) che in caso di necessità è ben lecito battezzar la prole nell'utero della Madre per mezzo di qualche strumento. E soggiunge Benedetto con *Silvestro*, e *Vasquez*, che in necessità può battezzarsi il Feto, mentre ancora sta involto nella secondina. Avverte il Rituale Romano, che quando l'Infante è battezzato nel capo, benchè non sia uscito ancora dell'utero, non dee più ripetersi il Battesimo; altrimenti poi, se è stato battezzato in altre parti, perchè allora il Battesimo è dubbio. Ma in caso di necessità può

darli anche sovra i capelli, con mettervi la condizione. Non è mai lecito poi incider la Madre viva con pericolo di morte per battezzar la Prole. Ma quando ella certamente è morta, e v'è speranza che la Prole ancor viva, peccano i Parenti, che trascurano di far fare l'incisione dal Chirurgo, o da altri che abbia animo di farla. *Istruz. Capo XIV. num. 7. a 12.* Si noti per 2. che in quanto al valore del Battesimo basta una sola abluzione; ma secondo ordina il Ritual Romano, e come avverte S. Tommaso (3. *p. qu. 66 ar.* 8.) sotto precetto grave debbono farsi tre abluzioni; e di più avvertono, *Layman*, ed altri, che non dee terminarsi la forma prima della terza abluzione, vedi *num.* 13.

10 II. circa la *Forma*, la Forma del Battesimo è questa: *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Basta però, che tali parole si esprimano in qualunque idioma; anzi le Donne, ed i Rozzi (battezzando in caso di necessità) è meglio che le dicano in lingua volgare: *Io te battezzo in nome ec.* Se mai si muta qualche parola, basta per esser valido il Battesimo, che non si muti il senso; onde è valido, se in vece di *Battezzo*, si dicesse, *Io ti lavo*: o pure in vece di *Patris, & Filii*, si dicesse, *Patrias, & Filias*, come dichiarò Zaccaria Papa nel *can. Retulerunt, de Consecr. Dist.* 4. O pure se si trasponessero le parole, v. gr. *in nomine Filii, & Patris ec.* All'incontro sarebbe invalido, se si dicesse. *Ego te baptizo in nominibus Patris ec.* o pure, *in nomine Ss. Trinitatis*, o vero *trium Divina-*

rum

rum Personarum; ed anche se si lasciasse la parola *Te*. Sarebbe poi dubbio, se si dicesse, *in nomine Patris*, *in nomine Filii ec.*, o pure *in nomine Patris*, *Filii*, *Spiritus Sancti*, lasciandosi la particola *Et*; ed anche se si lasciasse la particola, *In*; vedi *Istruz. Capo XIV. num.* 14.

11. III. circa il *Ministro*, il Ministro del Battesimo può esser qualunque Uomo, o Donna che sia, anche infedele; ma fuori di necessità non può darsi senza colpa grave, che da' soli Sacerdoti, anzi da' soli Parrochi, i quali possono già commetterlo ad altri Sacerdoti. E quì si noti per 1. che i Chierici non Diaconi, i quali battezzano solennemente, incorrono l' irregolarità, com' è certo per lo *cap.* 1. *de Cler. non Ord. ec.* E ciò corre secondo la sentenza più probabile anche per li Diaconi; vedi *Cap. XIV. num.* 15. Si noti per 2. che quando il Parto non fosse uscito tutto dall' utero, o stesse in pericolo di morte, per l' onestà non dee battezzarsi che dalla Levatrice, o da altra Donna ben istrutta; che per ciò i Parrochi debbono ben esaminar le Levatrici circa la forma. I segni poi del pericolo di morire l' Infante sono questi: se nasce senza piangere, o vagire: se poco respira: se comparisce livido, specialmente nella faccia: se nasce con molto sforzo, o innanzi al settimo mese, o se tiene il cranio troppo molle colle cuciture molto aperte: o pure se si trova esposto nella via in tempo freddo. Si noti per 3. che peccano i Parenti, i quali portano i figli a battezzarli da altri, e non dal proprio Parroco; eccettochè

se fossero Pellegrini, o Vagabondi, che non hanno proprio domicilio. Se poi possa taluno prendere il Battesimo, o altro Sagramento nel luogo, dove ha il quasi domicilio, lasciando il domicilio proprio che sta poco distante, vedi *num.* 17. Si noti per 4. che peccano gravemente i Padri, che trattengono a far battezzare i figli oltre li dieci o undici giorni, come vuole la sentenza più comune e più probabile. Si noti per 5. esser proibito gravemente il battezzare gl' Infanti in casa, eccettochè se stessero in prossimo pericolo di morte, o pure se fossero figli di Re, o di Principe, come si esprime nella *Clementina un. de Bapt.* E per nome di *Principi*, secondo la sentenza più probabile non s' intendono già tutti i Baroni, ma quei soli che han dominio assoluto; vedi *num.* 18.

§. II. *Di coloro che possono battezzarsi.*

12 Quì si noti per 1. che gl' infanti, ed i Pazzi perpetui lecitamente si battezzano; ma quei che un tempo hanno avuto l' uso di ragione, non possono battezzarsi, se prima non han domandato il Battesimo. Si noti per 2. che i Feti abortivi debbon battezzarsi sotto condizione, semprechè non costa che non sieno inanimati, come quelli che non hanno alcuna disposizione d' organi. Si noti per 3. che i figli degl' infedeli validamente già si battezzano; ma non lecitamente, se loro si dà il Battesimo contra la volontà de' Genitori, eccettochè ne' seguenti casi, cioè 1. se il figlio domanda il Battesimo: 2. se l' Infante sta in pericolo di morte: 3. se

3. se è stato abbandonato da' Parenti: 4. se uno almeno de' Genitori consente, che la Prole si battezzi. Del resto sempre che il figlio si può togliere dalle mani de' Genitori infedeli (come sempre è lecito, quando si può togliere) ben può battezzarsi, anche contra il consenso d' ambedue, come rettamente insegnano *Scoto*, *Frassen*, *Estio*, *Tournely*, ed altri, contra *Gonet*, e *Concina*. Benchè in quanto agli Ebrei Giulio II. per giusti fini vietò di battezzare i loro figli prima dell' uso di ragione contra la volontà de' Genitori. I figli poi degli Eretici sempre è lecito battezzarli, anche contra il consenso de' Genitori. *Istruz. Capo XIV. num. 19. e 20.*

13 Si noti per 4. che sebbene, quando v' è prudente dubbio della validità del Battesimo dato, può, anzi dee ripetersi sotto condizione; quando però vi è almeno un Testimonio oculare, che il Battesimo sia stato dato ad alcuno, questo non può ripetersi; eccetto che se vi fossero altri Testimonj, che attestassero positivamente il contrario. Del resto gli Adulti, che son nati da' Padri Cristiani, e sono educati tra' Fedeli, non deono battezzarsi, benchè non vi sia alcun testimonio del Battesimo loro dato, come abbiamo nel *cap. Veniens 3. de Presb. non baptiz.* dove si dice: *Et certe de illo, qui natus de christianis Parentibus, & inter Christianos est fideliter conversatus, tam violenter præsumitur, quod fuerit baptizatus, ut hæc præsumtio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur.* Dicono però saggiamente *Layman*,

 e *Bu-*

e *Busembaum*, che dee darsi il Battesimo sotto condizione a coloro, per cui vi sono tali congetture, che facciano probabilmente presumere di non essere stati battezzati, perchè allora vi è un prudente dubbio del Battesimo trascurato. Anzi la S. C. più volte ha decretato doversi battezzare sotto condizione quelli, di cui non apparisce vestigio nè del Battesimo, nè del Matrimonio de' loro Genitori; vedi *Capo XIV. num.* 23.

14 Si noti per 5. che gl' Infanti esposti (o che sieno trovati colla Cartella, o senza Cartella del Battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione, semprechè non costa che sieno stati battezzati, come si ha nel Rituale Romano: *Infantes expositi, si de eorum Baptismo non constat, sub conditione baptizentur*. Gl' Infanti però battezzati da' Laici, non debbono ribattezzarsi, neppur sotto condizione, se non quando v' è probabile sospetto di errore, come ha dichiarato la S. C. E questo probabile sospetto ben cade sovra i Battezzati da' Luterani, e Calvinisti, come avverte *Tournely* con altri; poichè molti di costoro difettano o nella Materia, o nella Forma, o nell' Intenzione. *Istruz. Capo XIV. num.* 24. 25. e 26. In quanto poi alle disposizioni degli Adulti per ricever lecitamente il Battesimo, ed alle Cerimonie con cui il Battesimo dee conferirsi, vedi *num.* 28. 29. e 30.

§. III. *De' Padrini*.

15 Una delle Cerimonie principali del Battesimo è l' intervento de' Padrini, che tengono l' Infante, mentre si battezza, o pure lo

pren-

prendono dalle mani del Battezzante; onde pecca gravemente il Parroco, il quale battezza solennemente senza alcun Padrino: dico *solennemente*, perchè nel Battesimo privato possono bensì adoperarsi i Padrini, ma non sono necessarj. Questi Padrini debbono essere per 1. battezzati, per 2. dotati dell' uso di ragione, per 3. designati da' Genitori dell' Infante, o almeno dal Parroco, nel caso che i Parenti non l' avessero destinati. *Istruz. Capo XIV. num.* 31. *e* 32. Si noti per 1. che non solo dal Battezzante, ma anche da' Padrini si contrae la cognazione spirituale coll' impedimento dirimente al Matrimonio tra il Padrino e'l Battezzato, e Genitori del medesimo. Quando poi si tiene il Bambino per procura in nome di un altro, non contrae già la cognazione il Procuratore, ma il solo Principale, secondo la vera sentenza (checchè si dicano alcuni,) e come sta deciso dalla S. C. Se poi si contragga la cognazione non solo nel Battesimo solenne, ma anche nel privato, o nell' amministrato sotto condizione, o pure quando per errore si tiene un Bambino per un altro, vedi *num.* 33. Si noti per 2. che i Genitori, che battezzano i proprj figli in caso di necessità, questi non contraggono già l' impedimento di cercare il debito, come insegnano comunemente i DD. con S. Tommaso *Suppl. qu.* 53. *ar.* 1. dal *can. Ad limina*, *cauf.* 30. *qu.* 1. E lo stesso è, se battezzano per ignoranza, come si ha dal *cap.* 2. *de Cognat. spir.* Ma senza tal necessità è certo, che peccano, se poi in tal caso contraggano l' impedimento, è abbastanza probabile

 bile

bile che no, come dicono *Suar. Ponzio, Salmat.* ed altri; *num.* 39.

16 Si noti per 3. quel che stabilì il Tridentino: *Si alii ultra designatos Baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahent. Sess.* 24. 2. Qui si dubita, se essendo molti quei che tengono l'Infante, tutti contraggano, quando niuno di loro è designato; e se contraggono gli altri, che tenessero l' Infante fuori de' due Padrini designati da' Parenti; vedi *num.* 25. Si noti per 4. che secondo il Concilio l'uno de' due Padrini dee esser maschio, e l' altra femina; quando poi si designasse un solo Padrino, non importa che sia maschio, o femina, mentre dice il Concilio: *Sive vir, sive mulier, vel ad summum unus & una. Sess.* 24. *cap.* 2. Si noti per 5. non esser lecito fare i Padrini a' Monaci, o Monache, come dice il Rituale Romano: *Admitti non debent Monachi, vel Sanctimoniales. Istruz. Capo XIV.* 35. *a* 38.

PUNTO III. *Della Cresima.*

17. Brevemente quì vediamo, quale sia la Materia, la Forma, e'l Ministro della Cresima. E per I. in quanto alla *Materia*, la Materia *Rimota* è il Crisma composto de Balsamo (il quale basta che sia di qualunque regione, e basta che sia in tal quantità che, se ne senta l'odore, benchè non si mischi con ciascuna parte dell' olio), e dall' olio di ulive, benedetto dal Vescovo per questo Sagramento, a differenza dell' olio de' Catecumeni, e dell' olio degl' Infermi, come distinse Innoc. III. nel *cap. Cum venisset, unic. de Sacra Unct.* Se poi un olio di questi sia materia valida per l' altro Sa-

tro Sagramento, altri lo negano, ma probabilmente l'affermano *Bellarm. Castrop. Bonac. Barbosa*. L'olio di ulive è certamente necessario *de necessitate sacramenti* per la Cresima. Il Balsamo si richiede *de necessitate præcepti*, ma se sia anche necessario al valore del Sagramento, lo negano *Soto*, *Navar. Giuvenin.* e'l *Contin. di Tournely* con Decreto ancora della S. C. addotto dal P. Ferrari. Ma più comunemente l'affermano *Gonet*, *Bellarm.* ed altri con S. Tommaso 3. *p. qu.* 72. *ar.* 2. e col Catechismo Romano. E questa seconda sentenza in pratica dee senza dubbio seguirsi, trattandosi di valore di Sagramento. E lo stesso dee dirsi nella questione, se il Crisma debba esser benedetto dal Vescovo per necessità di precetto, o di Sagramento; poichè circa il valore de' Sagramenti tra le opinioni probabili dee sempre seguirsi o la moralmente certa, o la tuta. *Istruz. Capo XIV. num.* 39. e 40. La Materia *Prossima* poi è l'unzione, che fa il Vescovo colla mano destra nella fronte del Cresimando in forma di croce. Se poi spetti anche al valore del Sagramento l'estensione delle mani, che fa il Vescovo in dir l'Orazione del Pontificale prima di ungere, come vogliono alcuni; diciamo che basta quell'estensione di mani, che fa il Vescovo, quando unge il Cresimando, come espressamente si dichiara nel *cap. unic.* §. *Per frontis*, *de Sacra unct.* dove si dice: *Per frontis chrismationem manus impositio designatur*. E Bened. XIV. in una sua Lettera Enciclica ha dichiarato, che la nostra sentenze ben può seguirsi in pratica; onde l'ha dichiarata moralmente certa. Il Vescovo

scovo

ſcovo poi dee ungere col pollice della mano destra; e la quantità del Criſma dee eſſer tanta, che baſti a formar la croce, quando ſi unge la fronte; vedi *num.* 41. e 42.

18 Per II. in quanto alla *Forma* della Creſima, ella è queſta: *Signo te ſigno crucis, & confirmo te chriſmate ſalutis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.* Così inſegna il Catechiſmo Romano *de Confirm. n.* 12. con S. Tommaſo *in* 4. *Diſt.* 7. *qu.* 1. *ar.* 3. *qu.* 2. E così eſpreſſamente dichiarò Eugenio IV. nel ſuo Decreto: *Forma autem eſt, Signo te ſigno crucis &c.* Vedi *Iſtruz. Cap. XIV. num.* 43.

19 Per III. in quanto al *Miniſtro*, il Miniſtro ordinario della Creſima è il ſolo Veſcovo, com'inſegna il Trident. *Seſſ.* 7. *Can.* 3. Ma per conceſſione del Papa può eſſer Miniſtro eſtraordinario qualunque Sacerdote, come dichiarò Bened. XIV. nella ſua Bolla, *Eo quamvis*, nel 1745. vedi *n.* 44.

20 In oltre biſogna notare più coſe. Si noti per 1. che il Veſcovo, il quale creſima i Sudditi alieni, ed anche i ſuoi in altra Dioceſi, pecca gravemente, ed incorre la ſoſpenſione da' Ponteficali. Il confermare poi i Sudditi alieni nella Dioceſi propria, per sè non ſarebbe lecito, ma è lecito per lo conſenſo preſunto degli altri Veſcovi, ſecondo la comune coſtumanza. Si noti per 2. che pecca anche gravemente il Veſcovo, che traſcura per lungo tempo (v. gr. per otto, o dieci anni) di dar la Creſima a' ſuoi Sudditi. Si noti per 3. che non oſtante quel che prima i DD. hanno ſcritto, preſentemente non può dubitarſi, ſecondo

do ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Bolla, *Et si pastoralis*, del 1745. che peccano gravemente i Fedeli, che ricusano, o trascurano di prender la Cresima potendo. Se poi quei che prendono la Prima Tonsura, o gli Ordini pecchino gravemente, se li prendono senza prima cresimarsi, è comunissima la sentenza, che lo nega. *Istruz. Capo XIV. num.* 47. *e* 48. Si noti per 4. che Bened. XIV. nella poco anzi citata Bolla ha dichiarato di più non esser oggidì lecito, come si usava anticamente dar la Cresima a' Fanciulli, che non hanno l' uso di ragione, e non intendono la differenza che vi è tra il Battesimo, e la Cresima. Non però lo stesso Pontefice nella sua Opera *de Synodo* scrive, che ben possono cresimarsi i Fanciulli, ancorchè non siano di sette anni, se quelli stanno in punto di morte, o se il Vescovo dovesse star lungo tempo lontano dalla Diocesi, *num.* 49. Si noti per 5. che la Cresima può darsi in ogni giorno, ed ora; e non solo in Chiesa, ma ancora in qualche luogo decente, come dicono *Suar. Bonac. Sa, Barbosa*, ed altri; ma vi bisogna qualche causa (benchè non grave), e la dispensa del Vescovo, dicendosi nel Pontificale: *Hoc Sacramentum potest conferri quacunque die, hora, & loco ex causa ad arbitrium Episcopi*. Dice ancora il Pontificale, che così il Confermante, come il Confermato dovrebbero esser digiuni: *Confirmandi deberent esse jejuni*. Ma come dicono comunemente i DD. ciò è preso come di consiglio, non di precetto; onde l' uso è, che la Cresima diasi anche dopo pranzo,

num.

num. 50. Si noti per 6. che ſotto colpa grave anche nella Creſima ſi richiede il Padrino, il quale dee deſignarſi o dal Creſimando, o da' ſuoi Genitori, o almeno dal Veſcovo; e queſto Padrino dee eſſere per 1. unico, ſecondo il *cap. fin. de Cogn. ſpir.* Per 2. creſimato, per 3. dello ſteſſo ſeſſo del Confirmando. Per 4. che non ſia Monaco, come ſi ha nel *c. Monachi* 104. *de conſ. Diſt.* 4. Il Padrino della Creſima contrae la ſteſſa cognazione ſpirituale, che il Padrino del Batteſimo; vedi *Iſtruz. Capo XIV. num.* 51. 52. *e* 53.

CAPO XIV.

Del Sagramento dell' Eucariſtia.

PUNTO I.

Della Materia, e Forma dell' Eucariſtia.

1 IN quanto alla *Materia* dell' Eucariſtia, la Materia *Rimota* è il pane, ed il vino. Quale poi ſia la Materia *Proſſima*, è queſtione tra gli Scolaſtici, eſſendochè dove negli altri Sagramenti la materia rimota reſta, e paſſa la proſſima; quì paſſa la rimota, e reſta la proſſima. Onde tralaſciando ciò che dicono gli altri, abbracciamo la ſentenza di S. Tommaſo, il quale inſegna, che la Materia Proſſima ſono le ſpecie del pane, e del vino, ſotto cui ſi contiene Gesu-Criſto: o pure, come propriamente dice S. Tommaſo, è Gesu-Criſto medeſimo realmente eſiſtente ſotto le ſpecie del pane, e del vino, il quale ſi rende ſufficientemente ſenſibile per le ſteſſe ſpecie Sagramentali.

2 Ma

2 Ma parliamo della Materia Rimota, circa la quale importa sapere più cose per la pratica. Il pane consagrando dee esser pane usuale, composto di farina di grano (non già d'orzo, o di farro), e d'acqua naturale, cotto in modo di pane, e non corrotto, o prossimo alla corruzione, altrimenti non sarebbe materia atta. Per esser poi materia lecita, nella Chiesa Greca dee esser fermentato, nella Latina, azzimo. Di più l'ostia dee esser di figura rotonda, e più grande per li Sacerdoti. Se mai però mancasse la grande, dicono probabilmente più DD. che il Sacerdote può celebrare coll'ostia minore, anche per causa di divozione. Di più s'avverta non esser lecito consagrare un'ostia rotta, o macchiata; il che potrebbe esser anche colpa grave, se la frattura, o la macchia fosse molto enorme. *Istruz. Tom. III. Append. III. n. 97.*

3 Il vino poi dee esser espresso dall'uve, e sotto precetto grave della Chiesa dee esser mischiato con un poco d'acqua, che non ecceda però la terza parte del vino, anzi meno, se il vino è debole; basta per altro una goccia d'acqua. Non è materia atta l'aceto, nè il vino di agresta, nè l'acquata, nè la vappa, cioè il vino che ha perduta la forza, nè il vino cotto sino alla metà, o alla terza parte. E' materia atta poi, ma illecita (fuorchè in caso di necessità) il vino mischiato con qualche poco d'altro liquore, o il mosto, o il vino che *incipit acescere, aut corrumpi*, come dice la Rubrica. Se poi mancasse altro vino, dicono probabilmente più Autori

Goba-

Gobato, *Sporer*, *e La-Croix* esser lecito servirsi del vino, che comincia ad avere solo qualche picciola parte d' agrezza; ma non ancora è in via alla corruzione, come parla l' Angelico 3. *p. q.* 74. *a.* 5. *ad* 2. o sia che non ancora è giunto *ad esser colla punta*, come parla il Card. Lambertini *Notif.* 77. *num.* 2. Il vino poi congelato è materia non solo atta, ma anche lecita; purchè sia liquefatto con panni caldi, secondo parla la Rubrica *de Defect.* §. *Hyeme*. Quando poi il Sacerdote dopo la Sunzione dubitasse prudentemente, che 'l vino non sia stata materia atta, dee replicar la Consagrazione, ma sotto condizione. Se poi allora insieme col nuovo vino debbia consagrare, o no una nuova ostia, dice la Rubrica (*de Def. cap.* 4. *num.* 5.) che può farsi l' uno, e l' altro, ma prescrive doversi consagrar la nuova ostia (potendosi fare senza scandalo) col cominciare dalle parole: *Qui pridie ec. Append. III. n.* 98.

4 In oltre per esser valida la Consagrazione, bisogna per 1. che la materia sia almeno moralmente presente. Per 2. che sia certa, e determinata, almen in qualche modo, v. gr. le particole poste nella Pisside o pure le prime cinque particole poste alla destra nel Corporale. Quando poi il Sacerdote si dimenticasse nel far la Consagrazione di consagrare la Pisside; se la Pisside si trova già posta nel Corporale, si ha per consagrata; ma se è restata di fuori, dee consagrarsi di nuovo sotto condizione. Circa le goccie del vino separate nel calice ben dice La-Croix essere spediente, che 'l Sacerdote intenda di consagrare tutte quelle, che

che ſtanno dentro del calice. Se ſi offeriſcono oſtie piccole dopo l'Obblazione, lecitamente poſſono conſagrarſi (ſpecialmente ſe vi è qualche cauſa di farlo) facendo per quelle l'Obblazione mentale. *Appen. III. num. 99.*

5 In quanto poi alla *Forma* dell'Eucariſtia, la Forma ſono le parole che ſi proferiſcono nella Conſagrazione del pane, e del vino. Se poi in quella del vino le ſole parole, *Hic eſt calix ſanguinis mei*, ſieno d'eſſenza, o ancora l'altre che ſono nel Meſſale, è probabile l'una e l'altra ſentenza. E ſe ſieno neceſſarie al valore della Conſagrazione dell'una, e dell'altra ſpecie le parole che precedono: *Qui pridie quam pateretur ec.* lo nega la ſentenza comune; ma *Scoto* ne dubita, e l'opinione contraria dicono *Dupaſquier*, e'l *Contin. di Teurnely* non eſſer priva di qualche probabilità. La Forma dee proferirſi *recitative*, *& ſignificative*, come dice l'Angelico, cioè riferendo le parole di Geſu-Criſto, ed applicandole inſieme, acciocchè la materia ſi converta nel Corpo e Sangue del Signore. Chi foſſe balbuziente, validamente, e lecitamente conſagra, ſempre che nel modo con cui proferiſce le parole, ſi conſerva il ſenſo ſignificativo, v. gr. ſe diceſſe, *Hoc eſt colpus meum*, o *copus meum*, o pure, *calis*, o *zanguinis mei*. Se poi il Celebrante non ſi ricordaſſe d'aver fatta la Conſagrazione, non dee ripeterla, ſe non quando aveſſe un dubbio molto probabile di non aver conſagrato. Non è mai lecito per qualunque cauſa conſagrare una ſpecie ſenza l'altra, ſecondo il Trid. *Seſſ.* 22. *Cap.* 1.

6 Gli

6 Gli effetti dell' Eucaristia sono l' aumento della grazia, la remissione delle colpe veniali (come dice S. Tommaso 3. *p. qu.* 79. *ar.* 4.) e la preservazione da' mortali. Si avverta, che dalla S. C. con Decreto approvato da Innoc. XI. sta proibito il dare a' Comunicandi particole più grandi dell' usuali, o più particole insieme. Vedi *Istruz. Capo XV. num.* 1. *ad* 7. Si dimanda, se pecca chi si comunica con attual colpa veniale? Se la colpa è circa la stessa Comunione, v. gr. se si comunica per vana gloria, o con distrazione volontaria, allora commette nuova veniale, altrimenti non pecca, se il veniale è circa altra materia, vedi *ivi num.* 7.

PUNTO II. *Dell' Amministrazione, e della Percezione dell' Eucaristia.*

7 L' Eucaristia non può amministrarsi, che da' soli Sacerdoti, e più propriamente da' soli Pastori; che perciò essi debbon conservare l' Eucaristia nelle loro Chiese in un Tabernacolo decente, e con lume sempre acceso sotto colpa grave. I Diaconi non posson dare la Comunione senza la commessione del Parroco; altrimenti incorrono l' irregularità dal *cap.* 1. *de Cler. non ord.* Anzi oggidì non è permesso commetter loro quest' amministrazione, se non in caso di necessità notabile, o per altra notabil causa, come se 'l Parroco stesse molto occupato, o se 'l numero de' Comunicandi fosse molto grande. In caso poi, che vi fosse urgenza di dare il Viatico ad un Infermo, e mancasse il Parroco, può darcelo ogni Sacerdote, ed anche

ogni

ogni Diacono; anzi, dicono *Suarez. Gaetan. Valenza*, ed altri (contra *Gonet*, *Bonac. ec.*) che può darcelo ogni Chierico, ed anche Laico. *Cap. XV. num.* 8. *ad* 15.

8 In quanto poi al modo conveniente con cui dee darsi la Comunione, si noti per 1. che non dee portarsi la Comunione agl' Infermi, se non con cotta, stola, e lumi; benchè non sarebbe più che veniale darla senza lumi; anzi in caso di necessità può darsi anche senza le vesti sagre; e può portarsi anche a cavallo, quando il luogo fosse distante, o il tempo tempestoso, o vi fosse urgenza di giunger presto. Quando l' Infermo patisse una grande arsura di bocca, gli si può dare l' Ostia in un cucchiajo con acqua. Il portar poi il Sagramento all' Infermo solo per adorarlo, ciò sta proibito da S. Pio V. S' avverta qui in oltre, che per lo *cap.* 11. *de Corp. vitiat. ec.* non può ordinarsi Sacerdote, e per conseguenza non può celebrare, chi tiene impedito il pollice, o l' indice della mano, sicchè non possa frangere l' Ostia. Vedi questo, ed altro all' *Istruz. Capo XV. num.* 12. *a* 15. Si noti per 2. che nella Messa *di Requiem* ben può darsi la Comunione dentro la Messa, ma non prima, nè dopo quella, colle vesti nere, come costa dal Decreto della S. C. de' Riti del 1741. a 2. di Settembre. Nè può darsi (secondo lo stesso Decreto) dalle particole consagrate in altra Messa, ivi *num.* 16.; avvertendo che questo Decreto è stato pubblicato, a differenza d' un simile Decreto del 1710. che (come porta *Merati*) non fu pubblicato. Si noti per 3. che secon-

do

do la sentenza comune di *Azor. Suar. Concina*, *Roncaglia ec.* può darsi la Comunione in ogni ora, eccettochè nella notte, o nella parte estrema del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale; ma non mai quando fossero passate molte ore della notte, se non solo per Viatico. Nel Sabato Santo, dice *Merati* con altri, che ben può darsi la Comunione, ma dopo la Messa solenne; e così in fatti si pratica in molte Chiese della Città e Regno nostro di Napoli, *num.* 17. Si noti per 4. che quando il Sacerdote si accorgesse dopo l'abluzione d'alcune reliquie dell'Ostia consagrata rimaste nel Corporale, o nella Patena, dee sumerle, o sieno piccole o grandi, come dice la Rubrica *tit. 6. num.* 2. E ciò quantunque il Sacerdote fosse giunto in Sagristia, ma ancora stesse vestito delle sagre vesti; che se poi si fosse già spogliato, o pure se quelle non fossero piccole parti, ma particole intiere, allora dee riporle nel Tabernacolo, o riserbarle per l'altra Messa; ma se poi non v'è nè Tabernacolo, nè altra Messa, dee sumerle. *Capo XV. num.* 18.

9. Abbiam parlato dell'Amministrazione, parliamo ora della Percezione dell'Eucaristia. Non si dubita esser di necessità di precetto anche Divino, che ogni Fedele prenda questo Sagramento. E' questione poi, se sia necessario prenderlo anche di necessità di mezzo, almeno in desiderio; ed è più probabile, che sì, come dice S. Tommaso 3. *p. qu.* 7. *ar.* 1. *ad* 1. secondo il testo di S. Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem filii hominis, non habebitis vitam in vobis cap.* 6.

Ma

Ma parlando dell'obbligo di precetto in quanto alla Comunione Pasquale, già ne trattammo al *Capo XII. num.* 13. Vediamo qui quel che occorre circa l'obbligo del Viatico. Ogni Fedele è tenuto a prendere il Viatico, sempreché sta in probabile pericolo di morte; cioè sempre che vi sono segni mortali, senza aspettare il tempo in cui non v'è più speranza di vita. Se v'è pericolo prossimo di vomito, o l'Infermo delirasse, dee farsi prima l'esperienza colla particola non consagrata. La tosse poi non sempre impedisce la Comunione, perchè questa non sempre induce pericolo di rigettar la Particola. *Istruz. Capo XV. num.* 19. *a* 21. Nella stessa infermità ben può prendersi più volte il Viatico senza il digiuno, ancorchè durasse lo stesso pericolo, come dicono comunemente *Soto*, *Suar. Laym. Silvest. Toledo ec.* con Benedetto XIV *de Synodo*, il quale vorrebbe che i Parrochi dessero il Viatico agl'Infermi sino a due e tre volte, ed almeno dopo otto giorni. Anzi probabilmente dicono *Layman*, *Hurtado*, *Roncaglia ec.* che 'l Viatico può replicasi anche ogni giorno; almeno (come dice *Laymam*) a quegl' Infermi ch'erano soliti di comunicarsi spesso: Dicono poi *Suarez*, *Bonacina*, *Roncaglia*, e *Concina*, che se uno si fosse comunicato per divozione pochi giorni avanti, non è tenuto a prendere il Viatico; questa sentenza non la stimo improbabile; ma più mi piace la contraria, di *Habert*, *Tournely*, *Salmant. ec.* cioè che sia tenuto. Chi si fosse comunicato nella stessa mattina per divozione, sopravvenendogli il pericolo di morte, può di nuovo comu-

comunicarsi per viatico nello stesso giorno, come dice Bened. XIV. con altri; ma più mi piace quel che sente il *Card. de Lugo*, che ciò può correre, quando il morbo è violento (come di ferita, o di caduta), ma non quando il morbo è naturale. E' probabile non esser necessario, che si esprimano le parole, *Accipe viaticum &c.* se l' Infermo avesse molto a perturbarsi, udendo che dee prendere il Viatico. Come anche è probabile con *Lugo*, *Viva*, *Concina ec.* che il Sacerdote possa celebrare non digiuno per dare il Viatico; benchè la contraria sentenza è più comune, e forse anche più probabile con *Soto*, *Nav. Salmat. ec.*; vedi *Capo XV. num. 46. a 51.*

10 Vediamo ora, quale sia la disposizione per ricevere l' Eucaristia, e parliamo prima di quella dell' Anima, e poi di quella del Corpo. In quanto all' Anima, a chi si ritrova in peccato mortale, non basta la contrizione per poter ricevere questo Sagramento, ma è necessaria la Confessione, come ordina il Trid. *Sess.* 13. *cap.* 7. secondo il precetto di S. Paolo: *Probet autem seipsum homo*. Se n' eccettua il caso, se vi fosse la necessità di comunicarsi, o di celebrare, e mancasse il Confessore, o pure stesse molto distante, perchè allora basta l' atto di contrizione; ma il Sacerdote dee confessarsi quanto prima dopo aver celebrato, *Quamprimum confiteatur*, come parla il Trid. *Sess.* 13. *cap.* 7. E' molto probabile però, anzi pare a me probabilissima la sentenza di *Fabri*, *Garzia*, *Preposito*, *Cornejo*, e d' altri Moderni, e specialmente del *Contin. di Tournely* con

Pon-

Pontas, *Gibert ec.* che chi dopo la Confessione si ricorda di qualche colpa grave tralasciata per dimenticanza, non è tenuto a confessarla prima della Comunione, ma basta che se ne confessi appresso, quando vuol di nuovo confessarsi. La ragione si è, perchè l' Anima già è restata provata colla prima Confessione, in cui il peccato scordato già è stato indirettamente rimesso. *Istruz. Cap. XV. num.* 22. *e* 23.

11 I casi poi di necessità, in cui basta la contrizione, sono i seguenti: 1. se la persona non potesse lasciar di comunicarsi senza scandalo, o nota d'infamia, v. gr. se già si fosse posta nello scanno de' Comunicanti, donde non potesse partirsi senza esser notata dagli altri. 2. Se l' Infermo, a cui si è portato il Viatico, non potesse finir la Confessione senza pericolo di morte, o d'infamia; perchè allora il Confessore (come dicono i DD.) dee assolverlo, e dargli la Comunione, con imporgli che appresso compisca la Confessione. 3. Se fosse Parroco, e'l Popolo dovesse udir la Messa in giorno di festa, e di più egli non potesse lasciare di dirla senza nota di infamia. Si è detto, *se fosse Parroco*, perchè il Sacerdote semplice non può celebrare senza la Confessione, ancorchè fosse Festa, e non potesse neppure udir la Messa. Se n'eccettua il caso, se un Moribondo dovesse restar senza Viatico; o pur il Sacerdote non potesse sfuggire la nota d'infamia: il quale caso è molto difficile a succedere. Se poi accadesse, che il Celebrante si ricordasse nell' Altare d'una colpa grave dopo la Consagrazione, allora dee

fare un atto di contrizione, e proseguir la Messa, come dice S. Tommaso, e la Rubrica *de Defect. tit.* 8. *n.* 4. Ma quando se ne ricordasse prima della Consagrazione, allora se non v'è pericolo d'infamia, dee confessarsi; e se non può, dee lasciar la Messa, secondo più probabilmente sentono *Silvio*, *Lugo*, ed altri (contra *Suarez ec.*) con S. Tommaso, e colla Rubrica (3. *p. tit.* 8. *n.* 4. *e* 5.) la quale dice, parlando di questo caso: *Si non timetur scandalum, debet Missam deserere*. Del resto in tal caso, come bene avvertono più Autori, difficilmente potrebbe il Sacerdote lasciar la Messa senza nota d'infamia. *Capo XV. num.* 24. *a* 26. Se poi un Sacerdote, che avesse un peccato riservato, volendo celebrare, debbia confessarsi da un Confessore semplice; e se debbia dire a tal Confessore così i peccati riservati, come i non riservati; e che debbia fare, se ha qualche scomunica riservata, e non trovasse chi ha la facoltà di assolverla; vedi *num.* 27. *a* 29.

12 Circa poi il come debbia intendersi la parola *Quamprimum* del Tridentino per l'obbligo, che ha di confessarsi il Sacerdote, che ha celebrato senza essersi confessato del suo peccato, avvertasi che son dannate da Aless. VII. le due Prop. 38. e 39. la prima di cui dicea esser ciò di consiglio: la seconda, intendersi quando il Sacerdote vorrà di nuovo confessarsi. Ond'è che la detta parola *Quamprimum* dee intendersi fra lo spazio al più di tre giorni, secondo la sentenza comune, e come ha dichiarato la S. C. E ciò corre anche per quel Sacerdote, che

che si ricordasse del peccato dopo aver celebrato in buona fede. Ma questo precetto fatto per li Sacerdoti non corre per gli Laici, come vuole la sentenza più probabile, e comunissima. Chi poi (sia Sacerdote, o Laico) stesse in dubbio di trovarsi in Grazia, se il dubbio è di aver peccato o no mortalmente, allora ben può comunicarsi senza premetter la Confessione, bastandogli che premetta l' atto di contrizione; perchè il precetto dell' Apostolo, *Probet autem seipsum homo*, lega quei soli, che sono conscj, cioè certi del peccato mortale commesso, come spiega il Concilio: *Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere debeat*. Altrimenti poi non può comunicarsi, quando il peccato è stato certo, e la persona dubitasse, se l'ha confessato, o se la Confessione è stata nulla per difetto di disposizione, o di giurisdizione; o se avendo già necessità di comunicarsi senza Confessione, dubitasse della contrine. *Istruz. Capo XV. num.* 34.

13 Parlando ora della disposizione del Corpo, cioè del digiuno naturale richiesto alla Comunione, che consiste nell'astenersi da ogni cosa di cibo, o di poto dal punto di mezza notte, giusta il precetto registrato nel *cap. Ex parte, de Cel. Miss.* Per frangere poi questo digiuno debbono concorrere tre cose che servono poi per tre Regole circa i dubbj che occorrono, I. che quello che si tranguggia si prenda da fuori, II. che si prenda per modo di comestione, o di bevanda, III. che la cosa presa abbia ragione di cibo, o di poto. Sicchè per la I. Regola non rompe il digiuno, se non quel che prendesi da fuori,

 come

come dicono i DD. con S. Tommaso (*in 4. Dist. 8. qu. 1. ar. 1. qu. 2.*); il quale insegna all' incontro, che tutto ciò che proviene dall' intrinseco, non offende il digiuno: Onde non l' offende l' umore, che scende dalla testa, nè il sangue che esce dalle gengive. Si fa dubbio poi, se guastano il digiuno le reliquie di cibo rimaste nella bocca, se volontariamente si `trangugiano; molti dicono di no, come *Sanchez*, *Castrop. Coninch.* ed altri; e par che espressamente lo dica ancora la Rubrica del Messale: *Si reliquiæ cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt Communionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivæ. De Defect. n. 3.* Ma l' affermano *Laym. Roncaglia, Tournely*, ed altri con S. Tommaso, il quale dice: *Reliquiæ cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiuntur, non impediunt Communionem. 3. p. q. 80. a. 8. ad 4.* Dunque l' impediscono, se volontariamente s' inghiottiscono. Queste due sentenze sembrano bastantemente ambedue probabili, ma io m' appiglio alla sentenza del *Card. de Lugo*, abbracciata anche da Bened. XIV. che le reliquie già staccate da' denti, queste debbono sputarsi; ma poi non v' è obbligo di estrarle da' denti per cacciarle fuori. E lo stesso corre per le reliquie d' acqua, con cui si lava la bocca, che ostano alla Comunione, se s' inghiottiscono di proposito, ed in quantità notabile; ma non già se mischiate colla saliva in poca quantità, e *præter intentionem*, come dice S. Tommaso. *Capo XV. num. 35. a 37.*

14 Per la II. Regola si richiede a rompere

pere il digiuno, che ſi prenda alcuna coſa per modo di comeſtione, o potazione. Quindi comunemente dicono *Suar. Lugo*, *Concina*, *Bon. Holzman*, *Croix ec.* con Bened. XIV. che non offende il digiuno il tabacco preſo per le narici in polvere, o per la bocca in fumo; perchè, quantunque ne ſcendeſſe giù qualche coſa, non è per modo di comeſtione, ma di attrazione; almeno, come dice Benedetto, ciò vien permeſſo dall' uſo comune de' Timorati. E lo ſteſso corre, come dicono i DD. anche comunemente, per lo tabacco, o aromi, che ſi maſticano; purchè ſi getti fuori il ſugo collo ſputo. E non oſta che talvolta caſualmente ſi trangugi qualche poco di ſugo, perchè ſi prende per modo di ſaliva, con cui va il ſugo miſchiato, come parlano di ſovra S. Tommaſo, e la Rubrica. Altrimenti poi dee dirſi, ſe ſenſibilmente ſi trangugiaſſe, benchè caſualmente, qualche granello intiero di tale materia. Del reſto una tal maſticazione non è eſente da colpa veniale, ſe ſi fa ſenza qualche notabil cauſa, perchè da ſe è indecente alla Comunione. Di più non oſta al digiuno qualche coſa, che ſi trangugiaſſe caſualmente per modo di reſpirazione, come la polvere ſparſa dal vento, un moſchino, una goccia di pioggia, e coſe ſimili, come dicono *Suar. Habert*, *Lugo*, *Concina ec. Iſtruz. Cap. XV. num.* 38. *a* 41.

15 Per la III. Regola finalmente ſi richiede a frangere il digiuno, che la coſa abbia ragione di cibo, o di poto. Onde molti DD. negano, che oſti al digiuno l' inghiottir

capelli, pietre, o legni; all'incontro molti l'affermano. Ma la ſentenza più comune, e più probabile con *Lugo*, *Tournely*, *Concina*, *Holzman ec.* ben diſtingue così: le coſe non digeſtibili non rompono già il digiuno, come metalli, unghie, criſtalli, capelli, e fili di ſeta, o lana; ma ben lo rompono poi i fili di lino, canape, le polveri medicinali, la carta, la paglia, il legno, la cera, ed anche la creta, perchè in tali materie ſempre ritrovaſi qualche parte alterabile nello ſtomaco, e nutritiva. Il prender poi qualche cibo, o poto immediatamente dopo la Comunione può eſſer colpa veniale, da cui per altro ſcuſa ogni giuſta cauſa. *Iſtruz. Capo XV. num.* 42. *a* 45.

16 Avvertaſi finalmente, che in quattro caſi può prenderſi la Comunione ſenza digiuno, cioè 1. quando l'Eucariſtia ſi dà per viatico, del che al *num.* 9. abbaſtanza di ſovra ſe n'è parlato. 2 Quando vi foſſe pericolo del Sagramento di perire, o d'eſſer maltrattato. 3. Quando vi foſſe ſcandalo, o incorreſſe nota d'infamia la perſona, ſe laſciaſſe di comunicarſi, e di celebrare. Ma ſe non v'è ſcandalo, o infamia, il Sacerdote ancorchè ſteſſe celebrando, ma non aveſſe ancor conſegrato, e ſi ricordaſſe di non eſſer digiuno, dee laſciar la Meſſa, come dice S. Tommaſo 3. *p. qu.* 83.*ar. ad* 2. Del reſto dicono *S. Bonavent. Soto*, e *Tournely*, che ſempre può tenerſi queſto ſcandalo, o infamia, purchè il Celebrante non foſſe di nota probità. 4. Quando doveſſe perfezionarſi il Sagrificio, v. gr. ſe il Sacerdote ſi accorge, che in vece di vino ha conſagrata l'acqua;

o pure

o pure s'egli venisse meno dopo la Consagrazione, poichè allora dee un altro Sacerdote anche non digiuno, se altri non vi fosse, consumare il Sagrificio. E' molto anche probabile, che il Sacerdote per evitare il pericolo di morte possa celebrare non digiuno, purchè non sia costretto a celebrar così in disprezzo della Chiesa. *Istruz. Capo XV. num.* 52. *a* 55.

17 Communionem autem accipere post pollutionem involuntariam, est veniale, si adhuc perseverat perturbatio mentis ex turpi imaginatione orta; *nisi necessitas immineat, vel devotio exposcat*, come parla S. Tommaso *in* 4. *Dist.* 9. *q.* 1. *a.* 1. *q.* 2. *ad* 2. Ceterum sufficit tunc, ut homo conetur perturbationem repellere, & media adhibeat, ut devote accedat. Pariter peccat venialiter accedens post copulam conjugalem, quam habuit petendo eam causa voluptatis; secus vero, si ad prolem gignendam, vel si copulam habuit reddendo debitum, ut docet *S. Thomas, S. Antoninus, & S. Franciscus Salesius* cum *S. Augustino*; vide *Cap. XV. num.* 56. *e* 57. Si noti quì per ultimo, che dee negarsi la Comunione alle Donne, che si accostano immodestamente col petto scoperto. E di più s' avverta, che quando il Sacerdote si comunica a guisa de' Laici per infermità, o per altra causa, dee tenere la Stola sovra ambedue le spalle, altrimenti peccherà venialmente, non già mortalmente: *num.* 58.

PUNTO III. *Del Sagrificio della Messa.*

18 Circa la celebrazione della Messa debbono esaminarci cinque cose principali, I.

 che

che cosa sia la Messa, e quante volte il Sacerdote sia tenuto a celebrarla. II. l' Applicazione della Messa. III. lo Stipendio della Messa. IV. Il Tempo, Luogo, e Modo di dir la Messa. V. Le cose richieste per celebrar la Messa. Ed in quanto al I. punto, la Messa si difinisce: *Est Corporis, & Sanguinis Domini Jesu-Christi consecratio, & oblatio*. Insegna poi il Tridentino *Sess.* 22. *cap.* 2. che la Messa è vero Sagrificio, anzi è lo stesso che quello della Croce, differendo solamente nel modo di offerirsi. Altri dicono, che l' essenza della Messa consiste nella Consegrazione, altri nella Sunzione, ma altri più probabilmente nell'una e nell' altra. Il primo Offerente nella Messa è Gesù-Cristo, il secondo è la Chiesa, il terzo è il Sacerdote come Ministro di Gesù-Cristo. Gli Effetti della Messa son quattro: la Remissione de' peccati, per l' ajuto che nella Messa si ottiene al pentimento, per cui i peccati poi son perdonati, come dice l' Angelico: 2. la Remissione delle pene a coloro, per cui la Messa si offerisce: 3. l' Aumento della Grazia: 4. l' Impetrazione de' beni spirituali. Ogni Sacerdote poi è tenuto sotto colpa grave a celebrare almeno tre o quattro volte l' anno nelle Feste più solenni. Vedi ciò, ed altro all' *Istruz. Tom. III. Append. III. num.* 102. *e* 111. I Parrochi poi, come si dice al *Capo VII. num.* 10. son tenuti a celebrare in ogni Festa di precetto.

19 Per II. In quanto all' Applicazione della Messa, si noti per 1. che altro è il frutto della Messa *ex opere operato*, cioè per li meriti di Gesù-Cristo, altro *ex opere operantis*,

tis, cioè per li meriti del Sacerdote. In oltre altro è il frutto *Generale*, che riguarda tutti i Fedeli: altro è lo *Speciale*, che riguarda gli Aſſiſtenti, e colui al quale s'applica la Meſſa: altro lo *Specialiſſimo*, che ſpetta al ſolo Celebrante. Il ſolo ſpeciale può applicarſi ad alcuno, ma non lo Specialiſſimo giuſta la Prop. 8. dannata da Aleſſ. VII. E' più probabile poi, che la Meſſa non ſolo intenſivamente, ma anche eſtenſivamente ſia d' infinito valore; contuttociò, perchè la ſentenza contraria anch'è probabile, il Sacerdote non può ricevere due ſtipendj, applicando la Meſſa a due perſone, ſecondo la Prop. 10. dannata da Aleſs. VII. Si noti per 2. che la Meſſa può offerirſi non ſolo per tutti i Fedeli vivi e morti, ma anche per gli Scomunicati tollerati, ma non per li vitandi in nome della Chieſa. *Append. III. citata num.* 103. *a* 105. Si noti per 3. che l'applicazione della Meſsa dee farſi almeno prima della Conſagrazione, non dopo. All'incontro, ſecondo la comune e vera ſentenza di *Suarez*, *Lugo*, *Tournely*, *Concina*, ed altri, baſta che l'applicazione ſia abituale, cioè che ſia ſtata fatta una volta, e non ſia ſtata rivocata. *Iſtruz. Cap. XV. num.* 80. Se poi vaglia l'applicazione fatta in confuſo per coloro, che han data la limoſina, vedi *num.* 81. La condizionata vale, quando la condizione è di fatto paſſato, o preſente, ma non già s'è di fatto futuro; *num.* 82. Si noti per 4. che nel giorno de' Morti ben può applicarſi la Meſsa per alcun particolare defunto, con riceverne anche la limoſina, giuſta il Decreto della S. C. Si noti

per 5. che nell' Altare Privilegiato non si guadagna l' indulgenza, se non colla Messa di *Requiem*, quando può dirsi; *num.* 83.

20 Si noti per 6. che i Parrochi son tenuti ad applicar la Messa per lo popolo in tutte le Feste di precetto, come si disse al *Capo VII. num.* 10. Gli altri Beneficiati debbono applicarla per lo Fondatore, sempre che il contrario non è certamente espresso. E lo stesso corre per li Cappellani delle Monache, e Confraternite, che danno a celebrare le Messe. Possono però i Cappellani perpetui quattro o sei volte l' anno celebrare per loro stessi, o per qualche loro Parente, o Amico, purchè non ne ricevano alcuno stipendio; ma ciò s' intende, se non costa della volontà contraria del Fondatore. Se poi il Cappellano giornale stesse infermo per 10. o 15. giorni, ed anche per un mese, come si disse in un Concilio di Milano, anzi per due mesi, come dicono *Nav. Luga, Castrop. Filliuc. Concina*, ed altri, ben può esigere tutta la limosina dell' anno senza dar a celebrar ad altri le Messe. Avvertasi poi, che circa il numero delle Messe, e l' altre condizioni nella fondazione apposte non si dà prescrizione; onde pecca il Cappellano, se manca spesso senza causa, e senza Dispensa di celebrare nella Chiesa, o nell' Altare, o nell' ora destinata dal Fondatore. Si è detto *senza causa*, e *senza Dispensa* perchè il Vescovo per giusta causa, come dicono i DD. comunemente, può in ciò dispensare; benchè il *Ferrari* nella sua Biblioteca riferisce più Decreti della S. C. che richiedono in ciò la Dispensa della Sede Apostolica. Pecca similmente il Cappellano,

se

se non celebra per se stesso, quando sta espresso nella fondazione, perchè altrimenti può celebrare per altri. *Istruz. Capo XV. num.* 74. *e* 75. Se possa poi il Vescovo ridurre, o moderare le Messe, o possan farlo gli stessi Cappellani, mandando le rendite, vedi *num.* 76. *a* 78.

21 Per III. In quanto allo Stipendio delle Messe, è certo che per la loro celebrazione è lecito riceverne lo stipendio, ed anche farne il patto; poichè, come dice S. Tommaso: *Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis, sed quasi stipendium suæ sustentationis* 2. 2. *q.* 10. *a.* 2. *ad* 2. E perchè i Ricchi son degni di mercede per tutte l' opere, che fanno degne di prezzo, anch' essi secondo la comune de' DD. (checchè dicansi alcuni pochi) posson ricevere lo Stipendio delle loro Messe. La giusta Tassa poi dello Stipendio è quella, ch' è determinata dal Sinodo, o dal Vescovo, o dalla consuetudine del luogo; ed a quella debbono stare anche i Regolari, ciò s' intende per quelle Messe, che dansi a celebrare senza determinar la limosina; del resto è lecito esigere uno stipendio maggior della Tassa, se viene spontaneamente offerto; nè può vietarlo il Vescovo, come dicono i DD. e secondo il Decreto della S. C. All' incontro il Vescovo ben può proibire, che si riceva stipendio minore dell' infimo, che si usa nel luogo, secondo ha dichiarato ancora la S. C. Ed in ciò i Sudditi son tenuti ad ubbidire, perchè il Vescovo ben può comandare coll' opinione probabile, benchè sia probabile anche la contraria. Se però il

Sacerdote avesse già accettato quel piccolo stipendio, non può diminuire il numero delle Messe. E la sentenza più probabile vuole, che pecchi mortalmente chi lascia di dir la Messa promessa, ancorchè lo stipendio sia tenue; vedi *Capo XV. num. 62. a 64.*

22 Nella Bolla poi, *Quanta cura*, di Bened. XIV. del 1741. sta imposta la sospensione *ipso facto* riserbata al Papa per li Chierici, e la scomunica papale per gli Laici, che danno ad altri a celebrar le Messe, ritenendosi parte delle limosine ricevute. Che per tanto debbono restituir la parte ritenuta al Celebrante, come dicono comunemente i DD. dopo la Prop. 9. dannata da Aless. VII. che diceva: *Post Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta*. E ciò quantunque si fosse fatto sapere al Celebrante prima di celebrare, che lo stipendio dato era maggiore, come dichiarò lo stesso Bened. nella Bolla citata; vedi *Capo XV. num. 65. e 69.*

23 Se n'eccettua però per 1. se quello stipendio più pingue fosse dato al Sacerdote per riguardo della persona, v. gr. come Parente, o Amico, o Povero, il che dee giudicarsi dalle circostanze; o pure per ragion di Beneficio, o di Cappellania (anche amovibile), o di legato perpetuo; perchè allora ben può egli ritenersi la parte eccedente: mentre la Bolla, e tutti i Decreti contrarj parlano delle sole Messe manuali. Gli Amministratori all' incontro delle Chiese,

se-

secondo il Decreto della S. C. confermato da Innoc. XII. niente posson ritenersi, neppure per le spese che occorrono nella celebrazione delle Messe, se non quando la Chiesa non avesse alcuna rendita. E così parimente gli Esecutori testamentarj niente posson ritenersi, ancorchè facessero celebrar le Messe in luogo lontano, dove è minore la tassa. *Capo XV. num. 66. a 68.* Se poi possa ritenersi qualche cosa, chi raccoglie le Messe per farle celebrare da altri, a riguardo della sua fatica; e se sia lecito a chi ha ricevuta la limosina pingue, commutar le giornate dell' applicazione delle Messe, vedi *num.* 70. *e* 71.

24 Per IV. Esaminiamo ora il Tempo, e Luogo, quando, e dove può dirsi la Messa, e'l Modo con cui dee dirsi. Circa il *Quando*, dice la Rubrica: *Missa privata saltem post Matutinum & Laudes quacunque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest.* Si noti dunque per 1. che il Sacerdote non può celebrar prima di aver recitato Mattutino e Laudes: non già però sotto colpa grave, come vogliono alcuni, ma solo veniale in quanto alla Messa privata, secondo l'opinione comune, e più probabile di *Bellarmino*, *Suarez*, *Tournely*, e d' altri con Benedetto XIV. Si è detto *in quanto alla Messa privata*, perchè in quanto alla Conventuale non si dubita esser colpa mortale. Si noti per 2. che la Messa parimente non può dirsi prima dell' aurora, o dopo mezzo giorno; del resto, come dicono i DD. comunemente, basta che la Messa termini nell' aurora, e sia cominciata prima di mezzo giorno;

anzi

anzi Clemente XII. e Benedetto XIV. han dichiarato, che la Meſſa ben può cominciarſi un terzo d'ora prima dell'aurora, ed un terzo dopo mezzo giorno. Secondo poi l'opinione più comune non ſi commette colpa grave, ſe non quando ſi comincia la Meſſa per un'ora intiera prima dell'aurora, e per un'ora dopo mezzo giorno; altrimenti è ſola colpa veniale, da cui ſcuſa ogni cauſa ragionevole; anzi quando vi foſſe cauſa più grave, ſcuſa anche la dilazione dell'ora intiera. Si noti per 3. che il celebrare nel Giovedì ſanto, e nel Sabato ſanto (checchè ſi dicono altri) affatto non è lecito, neppure privatamente, come coſta dal Decreto di Clemente XI. confermato da Innoc. XIII. dove ſi diſſe: *Dichiarando per ultimo Sua Santità, che non intende di permettere, che ne' giorni di Giovedì, e Sabato ſanto ſi celebrino Meſſe private, ma ſolo la Conventuale, ſecondo il Rito della S. Chieſa, e replicati Decreti della S.C. de' Riti*. Vedi *Tom. III. Append. III. num.* 113.

25 Circa il *Luogo* ſi noti per 1. che può dirſi la Meſſa in tutti gli Oratorj benedetti dal Veſcovo, e deſignati ad uſo ſagro, o ſia ne' Seminarj, o ne' Conſervatorj, o negli Spedali, ed anche nelle Caſe private (purchè l'Oratorio abbia la porta nella via pubblica); di più negli Oratorj eretti nelle Caſe de' Religioſi, o ne' Palagi de' Veſcovi, perchè tali Oratorj ſono vere Chieſe; a differenza degli Oratorj privati, de' quali già s'è parlato al *Capo VI. num.* 8. Si noti per 2. eſſer proibito il celebrare nelle Chieſe pollute. Per tre cauſe ſi polluiſce la Chieſa, 1. per ſemi-

feminis humani effusionem, 2 per lo spargimento di sangue umano, purchè sia sparso notoriamente, ed in quantità notabile, mentre nel *cap.* 10. *de Consacr.* si dice: *Si Ecclesia semine fuerit, aut sanguinis effusione polluta &c.* 3. per la seppellizione di qualche Infedele, o Eretico, o Scomunicato. Per tanto chi celebra nella Chiesa polluta, prima che non è riconciliata dal Vescovo, o da altro Sacerdote delegato dal Vescovo, pecca gravemente, ma non incorre altra pena, secondo la sentenza più probabile. E così anche pecca gravemente, chi celebra nelle Chiesa dissagrata, cioè dove son cadute le mura, o la crusta in gran parte, s'intende caduta nello stesso tempo, ma non già se a poco a poco. Si noti per 3. non esser lecito celebrare nelle Chiese de' Regolari, benchè esenti, contra la proibizione del Vescovo; mentre la S. C. del Conc. con più Decreti ha dichiarato, che i Vescovi han facoltà di proibire a' Regolari di ammettere i Forastieri a celebrar nelle proprie Chiese senza la loro licenza; poichè dal Tridentino *Sess.* 22. *Decret. de Observ. in celebr. &c.* i Vescovi circa la celebrazione delle Messe sono stati constituiti Delegati Apostolici. Vedi *Append. III. num.* 115. e *Cap. XX. num.* 77.

26 Circa poi il *Modo* di celebrar la Messa, questo bene sta ordinato, e determinato dalle Rubriche del Messale: delle quali Rubriche quelle che sono fuori della Messa, come l'abluzione delle mani, le Orazioni da dirsi prima e dopo la Messa, probabilmente (come dicono più DD.) sono solamente diretti-

rettive; ma quelle che sono ordinate dentro la Messa, son tutte precettive, come apparisce chiaramente dalla Bolla di S. Pio V. dove si dice: *Districte præcipientes, ut Missa juxta ritum, modum, & normam in Missali præscriptam decantent, ac legant*. Onde queste tutte obbligano secondo la gravità, o parvità della materia a colpa grave, o leggiera. E così anche obbligano in tutte le Chiese le Rubriche del Ceremoniale de' Vescovi come sta dichiarato nelle Bolle ivi apposte, vedi *Tom. III. Append. III. num.* 112. Comunemente poi i DD. giusta le Rubriche assegnano le seguenti cinque condizioni al modo di celebrar la Messa: *Alte, Breviter, Clare, Devote, & Exacte*. Si dice *Alte*, cioè che non si dicano sotto voce quelle cose, che debbono farsi udire dal Popolo, almeno da' Circostanti come all' incontro non debbon dirsi con voce alta le cose, che si hanno da dire in segreto, come sono le parole della Consagrazione; nel che vogliono alcuni, che può esservi colpa anche mortale, ma giustamente il *P. Concina* ciò non sa approvarlo. *Breviter*, cioè che la Messa ordinariamente non sia più lunga di mezz'ora, nè più breve di un terzo, come dice il Cardinal Lambertini cogli altri comunemente. All' incontro nella nostra Istruzione (*Capo XV. al num.* 84.) abbiam provato colla comune de' Dottori, che per essere scusato da colpa grave il Sacerdote nel dir la Messa, dee impiegarvi il tempo almeno d'un quarto d'ora, ancorchè la Messa fosse de' Morti; ma più, s'ella fosse più lunga con *Gloria*, e *Credo*.
Devo-

Devote, cioè senza distrazione volontaria, la quale nel Canone, e specialmente nella Consagrazione, o Sunzione, dice *Tamburrino*, che può essere colpa grave, benchè altri ciò lo negano. *Exacte*, cioè che non si ometta alcuna cosa: il che è colpa grave o leggiera secondo la materia; v. gr, è colpa leggiera l' omettere solamente il Salmo *Judica*, o una delle Collette, o la *Gloria*, o il *Credo*, o il Tratto, o la Seguenza, o la Prefazione, o il *Communicantes* proprio, e simili parti; e ben avverte il *P. Suarez* esser peccato veniale il tralasciare qualunque cerimonia della Messa, come croci, genuflessioni, baci dell' Altare, e simili; e lo stesso dee dirsi, se alcuna di tali cerimonie si fa sconciamente. E' colpa grave poi l' omettere qualche parte, che in se è notabile, come sarebbe tutto l' Introito, due Collette principali, l' Epistola, il Vangelo, l' Offertorio, o l' infusione dell' acqua nel vino, o pure otto o dieci parole del Canone, o il *Pater noster*, o la Frazione dell' Ostia col di lei mescolamento nel Calice, o la Purificazione dopo la Sunzione. Istruz. *To. III. App. III. num.* 125.

27 V. Circa le cose richieste per celebrar la Messa, si ricercano sotto precetto grave le seguenti. E per I. l' *Altare*, o sia la Pietra Sagra, ove dee riporsi l' Ostia, e le Particole consagrate. La Pietra dee esser consagrata dal Vescovo, e dee starvi il Sepolcro delle Reliquie col Sigillo; in modo che si ha per dissagrato l' Altare, e non può celebrarvisi sotto colpa grave, se di là son distaccate le Reliquie, o il Sigillo, o se la

Pietra

Pietra notabilmente è rotta, o se la Mensa consagrata è rimossa dalla struttura inferiore. Di più nell'Altare si ricercano tre Tovaglie, benchè bastano due, cioè una separata, e l'altra raddoppiata. *Tom. III. Append. III. num.* 118.

28 Per II. *il Calice*, e la *Patena* consagrata. Il Calice si dissagra, quando è perforato nel fondo, o la coppa notabilmente è rotta, o pure se staccasi dal piede, a cui la coppa è fissamente unita, ma non già se il piede è separabile da sè; come neppure, se si perde l' indoratura, secondo la sentenza più comune di *Suar. Laym. Lugo*, *Silvest. Tournely*, *&c.* E perciò il Calice di nuovo indorato non ha bisogno di nuova consagrazione. In quanto alla Pisside non v'è obbligo di consagrarla; se poi almeno debba essere benedetta, pare più probabile l'opinione affermativa, ma sotto colpa veniale, non già mortale, come tiene il Cardinal Lambertini con altri. E lo stesso corre per la Lunetta dell'Ostensorio, dove si espone il Venerabile. *Appen. III. num.* 119.

29 Per III. le *Vesti sagre* benedette dal Vescovo, o da altri che ne ha la facoltà da Roma; perchè il Vescovo, secondo il mio sentimento, non può darla. Pecca gravemente, chi celebra (fuor di grave necessità) senza il Camice, o la Stola, o il Manipolo, o pure con alcuna di dette vesti, ma non benedetta; venialmente poi, se senza il Cingolo, o l'Amitto. Le Vesti si dissagrano, quando perdono il lor uso, v. gr. il Camice, quando se ne distacca una manica: la Stola, se non può covrire più le spal-

ſpalle, o ſe da quella ſi ſtacca una parte, sì che perda la forma, ed allora non baſta riſarcirla: il Cingolo, ſe ſi ſpezza in modo, che per niuna delle parti vale più a cingere. Il Colore poi delle veſti, anzi negano, ma altri più probabilmente affermano eſſer di precetto, ma non grave; *ivi num.* 120.

30 Per IV. il *Corporale* di lino, o di canape, che ſia anche benedetto dal Veſcovo. Si diſſagra poi il Corporale, ſe ſi frange in modo, che non vi poſſa più capire decentemente il Calice, e la Patena coll' Oſtia. Avvertaſi, che il celebrare in un Corporale molto immondo può giungere anche a colpa grave. Del reſto il ſervirſi de' Corporali, o d' altri Paramenti alquanto immondi, non è ſcuſato da peccato veniale, ſe non quando non ve ne foſſero altri; e quando avveniſſe il caſo, che altrimenti eſſo Sacerdote, o gli altri doveſſer perdere la Meſſa di precetto, dice il *Cont. di Tournely*, che può ſervirſi allora anche d' un Corporale notabilmente immondo. In oltre ſi ricerca la *Palla* anche benedetta, e di lino, almeno dalla parte di ſotto; anzi in un Decreto della S. C. trovo ſcritto: *Non eſſe adhibendam Pallam a parte ſuperiori drappo ſerico coopertam*. Si richiede anche il Purificatojo, ma più probabilmente non è neceſſario, che queſto ſia benedetto; *Append. III. num.* 119. *e* 120.

31 Per V. il *Meſſale Romano*, che contenga almeno il Canone intiero. Sarebbe poi colpa grave a' Sacerdoti ſecolari il celebrare ſecondo il Rito de' Regolari, anche nelle loro proprie Chieſe; *num.* 121.

32 Per

32 Per VI. si richiede il *Ministro*, che risponda alla Messa; e dee esser maschio sotto obbligo grave, almeno sino all' Obblazione; ma se vi fosse necessità di dare il Viatico, o di perdere la Messa in giorno di festa di Precetto, allora può dirsi senza Ministro. Si è detto *Mascolo*, perchè peccherebbe gravemente una Donna, che servisse immediatamente all' Altare. Ben si permette però (come dicono i DD.) che le Donne rispondano alla Messa da lontano, specialmente se sono Monache; *num.* 121.

33 Per VII. la *Croce* col *Crocifisso*, e ciò ancorchè nell' Altare vi fosse esposta la Eucharistia secondo il Decreto della S. C. e'l Ceremoniale de' Vescovi. Di più ordina Bened. XIV. in un suo Decreto, che senza il Crocifisso *nullo modo fiat Sacrificium*. Nondimeno è sentenza comune di *Suarez*, *Habert*, *Tournely*, *Concina*, *Merati*, *Layman*, e d'altri, che il celebrar senza Crocifisso non sia colpa grave. Ordina però lo stesso Papa Benedetto nella Costituzione, *Accedimus*, del 1746. che secondo sta prescritto nel Cerimoniale de' Vescovi l' Immagine del Crocifisso non sia così piccola, che appena si veda dal Sacerdote, o dal Popolo; e che sia collocata più alta de' candelieri. Se però nell' Altare vi è già fissa l' Immagine del Crocifisso, o scolpita o dipinta, questa basta, come dice lo stesso Pontefice; vedi *App. III. n.* 112.

34 Per VIII. si richiedono *due Candele* di cera, ma in caso di necessità (non già per divozione) bastano di sevo, o d'olio. Per ultimo si ricercano la Borza, il Velo, il Cossino, o sia Lettorino, e'l Manutergio; ma

mà il celebrar senza questi non è alcun peccato. Il celebrar colla testa coverta per tutta la Messa, o mentre si dice il Canone, sarebbe colpa grave; ma non già se solamente sino al Canone. *Tom. III. Appen. III. num.* 222. Si noti finalmente per 1. che le Messe Votive, e de' Morti sono proibite di dirsi tutte le Domeniche, Officj doppi, e nelle Ottave privilegiate; eccettochè nella Messa solenne del Sagramento, che si dice nell'esposizione delle Quarantore, o di *Requiem* nella morte d'alcuno in presenza del Cadavere, ed in altri simili giorni. *Appen. III. num.* 126. Si noti per 2. che in quanto al dir le Messe Votive dice la Rubrica: *Id passim non fiat, nisi rationabili de causa, prout esset specialis devotio Sacerdotis, vel petitio de Votiva dantis eleemosynam*. Ond' è che il Sacerdote, quando gli è domandata la Messa Votiva, è tenuto a celebrarla, sempre che può dirla, come gli è stata richiesta. Si noti per 3. che non è lecito dire più Messe in un giorno, se non in due casi, 1. per dare il Viatico, 2. acciocchè il Popolo non resti privo della Messa in giorno di Festa di Precetto, come dicono *Navarro*, ed *Azorio*. Si noti per 4. che quando il Sacerdote si trovasse celebrando, e la Chiesa restasse in quel mentre polluta, o pure venisse ad assistere alla sua Messa qualche Scomunicato vitando, il quale ammonito non volesse uscir dalla Chiesa, il Celebrante prima della Consagrazione dee lasciar la Messa, e partirsi; ma se già ha consagrato, dee proseguirla sino alla Sunzione, e subito poi partirsi. *Tomo III. Append. III. num.* 126.

126. *a* 128. Si osservino poi molti Decreti notabili circa la Messa, e l'Eucaristia, che stan notati nell' *Istruzione al Capo XV. al num.* 88.

CAPO XV.

Del Sagramento della Penitenza.

PUNTO I. *Della Materia, e Forma.*

1 LA Materia *Rimota* di questo Sagramento sono i peccati commessi dopo il Battesimo; ma i peccati mortali sono Materia *Necessaria*, i veniali, ed i mortali già confessati sono Materia *Sufficiente*, poichè la Confessione di questi basta per ricevere il Sagramento, ma all' incontro non siam tenuti a confessarli. La Materia *Prossima*, poi secondo la sentenza più comune con S. Tommaso 3. *p. q.* 8. *a.* 2. sono gli Atti del Penitente, cioè sono la Contrizione, la Confessione, e la Soddisfazione, i quali Atti dal Tridentino sono chiamati *Quasi materia*. I due primi Atti sono parti essenziali, ma il terzo, cioè la Soddisfazione, si chiama parte integrale, perchè senza quella ben può esser valido il Sagramento. Scoto però vuole, che tutta l'essenza consista nella sola Assoluzione.

2 La *Forma* sono le parole del Confessore: *Ego te absolvo a peccatis tuis*. Se poi sieno d'essenza così la parola *Te*, come l'altre *A peccatis tuis*, vi sono due sentenze, ma perchè l'affermativa è abbastanza probabile, questa in pratica dee seguirsi per la Prop. 1. dannata da Innoc. XI. che diceva

esser

esser lecito servirsi dell' opinione probabile nel fare i Sagramenti. E' certo all' incontro, che le parole, *In nomine Patris &c.* non sono d'essenza, ed in lasciarle non v'è più che colpa veniale. Le prime parole antecedenti, *Misereatur tui &c. & Indulgentiam &c.* possono lasciarsi senza colpa. E lo stesso dicono più DD. delle parole, *Dominus noster Jesus-Christus &c.* ma io dico col *P. Concina*, che queste non possono lasciarsi senza colpa veniale, mentre il Rituale Romano dice, che sol quando v'è pericolo di morte, possono omettersi, con dire allora: *Ego te absolvo ab omnibus censuris, & a peccatis tuis, in nomine Patris &c.* La Forma dee proferirsi in presenza del Penitente, essendo stata dannata da Clemente VII. la Proposizione, che dicea: *Licere per litteras, seu internuntium Confessario absenti sacramentaliter confiteri, & ab eodem absente absolutionem recipere*. E Paolo V. ciò proibì, ancorchè vi fosse preceduta la Confessione fatta a voce in presenza. *Istruz. Capo XVI. num.* 1. *ad* 5. Come poi s'intenda questa presenza del Penitente, vedi allo stesso *num.* 5. Avvertasi in oltre non esser necessario, che il Penitente ascolti le parole dell' Assoluzione, anzi è consiglio, che l' Assoluzione si proferisca sotto voce.

3 Il Confessore per assolvere il Penitente dee esser certo moralmente della di lui disposizione. Ond'è che i Recidivi negli stessi peccati non possono essere assoluti, se non danno segni certi del dolore, e del proposito; nel che mancano molti Confessori. In certi casi però può darsi l' Assoluzione anche

anche col dubbio della disposizione (ma sotto condizione), cioè per 1. se'l Penitente fosse in pericolo di morte. Per 2. se si confessasse un Fanciullo, il qual portasse materia di colpa grave, almeno dubbia, ed all' incontro dimostrasse di non aver l' uso perfetto di ragione; perchè questi ben si dee assolvere sotto condizione. Vedi l' *Istruz. al Capo Ult. num.* 39. Che se poi il Fanciullo dimostrasse sufficiente uso di ragione, e fosse recidivo ne' peccati, questi non può essere assoluto, se non dà segni straordinarj, secondo quel che si dirà più appresso al *num.* 12. Si avverta di più, che il Confessore non può ripeter l' Assoluzione sovra il Penitente già disposto, se non ha un probabile e prudente dubbio d' averla tralasciata. Vedi ciò, ed altro al *Capo XVI. num.* 6.

PUNTO II. *Del Dolore, e del Proposito.*

4. Parlando del *Dolore*, il Concilio di Trento *Sess.* 3. *cap.* 4. dice, che altro è il Dolore, o sia la Contrizione perfetta, che nasce dal motivo di Carità; altra l' imperfetta chiamata Attrizione, che si concepisce per motivo o della perdita del Paradiso, o dell' Inferno meritato, o della bruttezza sovrannaturale, ma particolare d' alcun peccato. La Contrizione (generalmente parlando) si definisce dal Concilio: *Animi dolor, ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero.* Alcuni vogliono, che la Contrizione consista nel Dolore; ma altri dicono meglio, e più comunemente con S. Tommaso 3. *p. q.* 87.

a. 1.

a. 1. che consiste nella Detestazione. Del resto rettamente dicono altri, che l' uno si contiene nell' altra; perchè chi detesta il peccato, certamente se ne duole; e chi si duole del peccato, certamente lo detesta. *Capo XVI. num.* 8. La Contrizione poi perfetta procede propriamente dal motivo dell' offesa fatta alla Bontà Divina, in quanto ella comprende tutte le perfezioni di Dio; vedi *num.* 9.

5 Il precetto della Contrizione obbliga l' Uomo, quando si trova in pericolo di morte; ed anche in vita, quando taluno si trovasse in peccato da molto tempo, come da un mese; perchè allora pecca contra la carità di se stesso, mentre (come dice S. Tommaso) chi è privo della Grazia, non può star lungo tempo senza cadere in nuova colpa grave, vedi *num.* 10. E' certo poi, che per la giustificazione del peccatore così nella Confessione, come fuori di quella, non è necessario l' atto di dolore particolare, nè vi bisogna la memoria attuale di ciascun peccato; ma basta il dolore generale di tutte l' offese fatte a Dio, com' insegnano comunemente *Scoto*, *Suar. Goven. Conc. Gaet.* ed altri col Catechismo Romano, e con S. Tommaso, che dice: *Sufficit*, *quod cogitet per culpam suam esse aversus a Deo. In* 4. *Sent. Dist.* 17. *q.* 2. *a.* 3. *q.* 3. *ad* 2. vedi l' *Istruz. Capo XVI. num.* 11. *e* 12.

6 E' gran questione poi tra' DD. moderni, se per ricevere l' Assoluzione basta l' Attrizione spiegata come di sovra. Convengono quasi tutti in dire, che basta, purchè sia accompagnata dall' Amore Incoato.

Il maggior dubbio si è, se quest' Amore Incoato debbia essere Amore predominante. Alcuni così difendono; ma abbastanza comune, e moralmente certa è la sentenza contraria con *Gonet*, *Cano*, *Tournely*, *Cabassuzio*, *Petrocor.* ed altri molti. E si prova dal Tridentino, ed anche dalla ragione, perchè se fosse necessaria al dolore la carità predominante, ogni Penitente anderebbe a ricever l' Assoluzione già posto in Grazia; poichè la carità predominante, cioè di chi ama Dio sovra ogni cosa, non può star col peccato mortale. *Caritas non potest esse cum peccato mortali*, insegna S. Tom. 2. 2. *q.* 45. *a.* 4. onde la Penitenza non sarebbe più Sagramento de' morti, ma de' vivi; giacchè non si avvererebbe mai, che questo Sagramento operasse l'effetto di dar la vita al peccatore in atto, quando riceve l' Assoluzione de' peccati. Diciamo poi, che in ogni atto di Attrizione vi è insito qualche principio d' amore, almeno nella speranza che ha ogni vero Penitente di riacquistare la Grazia di Dio; vedi l' *Istruz. Capo XVI. num.* 14. *a* 16. Diciamo all' incontro, che non basta l' Attrizione conceputa per solo timore delle pene temporali, *num.* 17. Se poi possa darsi il Sagramento della Penitenza valido, ed informe, vedi *num.* 18.

7 In quanto al Dolore si noti per 1. che secondo la sentenza abbastanza probabile di *Laym. Castrop.* e d' altri, il Dolore dee precedere alla Confessione, acciocch' ella sia dolorosa; del resto basta, che 'l Penitente dopo l' atto di Dolore dica: *Io di nuovo mi accuso di tutti i peccati confessati*. Si noti per 2. che il Dolore dee esser conceputo in ordine

dine alla Confessione, come probabilmente dicono *Bonac. Busemb.* ed il *P. Concina*; onde chi fa l'atto di Dolore senza pensare alla Confessione, dee necessariamente rinnovarlo, quando si confessa. Si noti per 3. che se il Penitente dopo aver ricevuta l'Assoluzione si confessa d'un peccato scordato (checchè si dicano altri) dee far di nuovo l'atto di Dolore, benchè si confessasse subito dopo ch'è stato assoluto; perchè il primo Sagramento è già compito, onde per questo secondo vi bisogna la nuova materia. Si noti per 4. che quantunque fuori della Confessione basti l'atto d'Amore (come insegna il Concilio) a cancellare i peccati veniali, nella Confessione però si ricerca il Dolore formale; onde pecca mortalmente, chi senza un tal dolore riceve l'Assoluzione anche de' peccati veniali, perchè rende il Sagramento nullo. Basta per altro dolersi d'un solo veniale senza pentirsi degli altri, essendo che i veniali (come si disse di sovra) non sono materia necessaria della Confessione. Perciò quando il Confessore dubita del Dolore di coloro, che si confessano usualmente sempre degli stessi peccati veniali, o dee sospender loro l'Assoluzione, finchè diano segno di vera disposizione; o pure dee far mettere da essi la materia certa, confessando qualche colpa della vita passata, di cui n'abbian vero dolore. Si avverta ciò bene, perchè in questo punto mancano molti Confessori, che nelle Confessioni de' peccati veniali poco badano a scorgere, se vi è il vero Dolore, e Proposito; vedi *Istruz. Capo*

XVI. n. 19. *a.* 23. Se poi vaglia l' atto di Dolore fatto nel giorno avanti per la Confessione del dimani, vedi *num.* 30.

8 Passiamo a parlare del Proposito. Si controverte, se per la Confessione basta il Proposito virtuale incluso nello stesso Dolore de' peccati; molti DD. probabilmente l' affermano, molti altri lo negano, dicendo che 'l Proposito dee esser formale, ed esplicito; e questa sentenza in pratica certamente dee seguirsi per le Confessioni da farsi, perchè in quanto alle Confessioni fatte in buona fede, basta che si stimino probabilmente valide per non esservi obbligo di ripeterle, come dicono comunemente *Bellarm. Suar. Vasquez, Bonac.* ed altri. *Istruz. Capo XVI. num.* 24. *a* 26.

9 Tre sono poi le condizioni del vero Proposito, che sia Fermo, Universale, ed Efficace. E per 1. dee esser *Fermo*, sicchè il Penitente sia risoluto di non peccar mortalmente in qualunque caso. Quì s' avverta, che se il Penitente asserisce, che ha proposto fermamente di non peccare, ma che probabilmente teme di ricadere, ben può essere assoluto; perchè ben può stare unito un tal probabile timore con un vero e fermo proposito. All' incontro, se taluno dicesse, ch' egli ha fermo proposito, ma che tiene per certo, che ritornerà a cadere, benchè vi sono molti DD. che danno anche per valido un tal Proposito, dicendo che 'l proposito della volontà risoluta di non peccare, ben può stare insieme col giudizio dell' intelletto, che prevede la certa ricaduta per riguardo della sperimentata fragilità;

non-

nondimeno ſaggiamente dicono altri, che in pratica, chi parla così, non può eſſere aſſoluto, perchè dà a conoſcere, che il ſuo propoſito non è fermo abbaſtanza; mentre ognuno ſa, che Iddio non permette, che alcuno ſia tentato più delle ſue forze, eſſendo Egli pronto ad ajutar chi lo prega. Per 2. dee eſſere *Univerſale*, parlando de' peccati mortali, perchè in quanto a' veniali (come dice S. Tommaſo 3. *p. q.* 87. *a.* 1. *ad* 1.) baſta proponere di aſtenerſi da alcuno di eſſi, ſenza proponere di aſtenerſi dagli altri; ed in quanto agl' indeliberati (i quali è impoſſibile a noi ſecondo la noſtra natura corrotta evitarli tutti) baſta proponere di evitarli quanto ſi può. Per 3. dee eſſere *Efficace*, cioè che il Penitente non ſolo proponga di evitare il peccato, ma anche di prendere i mezzi opportuni ad evitarlo; e ſpecialmente proponga di evitare l' occaſione proſſima. Qui però dee avvertirſi, che le ricadute non ſempre ſono ſegni, che i propoſiti fatti nelle Confeſſioni paſſate ſieno ſtati infermi, ſicchè tutte quelle Confeſſioni debbano ripeterſi, come vuole il *P. Concina*; poichè ſpeſſo le ricadute ſono ſegni più preſto della volontà, non già inferma, ma mutata, e pervertita dalle ſuſſequenti tentazioni. Ed in quanto al ripetere le Confeſſioni fatte in buona fede, rettamente dice il P. Segneri, che non v'è queſt' obbligo, ſe non quando v'è una moral certezza della loro invalidità: come ſarebbe, quando ſi vede che il Penitente dopo le Confeſſioni ſempre o quaſi ſempre è ricaduto negli ſteſſi peccati ſubito, due o tre giorni appreſſo, ſenza toglier l' occaſio-

casione, senza far alcuna resistenza, e senza prender alcun mezzo per emendarsi. *Istruz. Capo XVI. num.* 24. *a* 26.

10 Quì occorre parlare di coloro, che stanno nell'occasione del peccato, e de' Recidivi. Bisogna che il Confessore sovra queste due sorte di Penitenti (Occasionarj, e Recidivi) usi tutta l'attenzione, perchè in ciò mancano molti al lor dovere, e così sono la causa della dannazione di molti, con essere o troppo benigni, o troppo rigidi nell'assolverli. Parliamo prima degli Occasionarj, e poi de' Recidivi. Bisogna primieramente distinguere l'occasione *Volontaria*, la quale è quella che facilmente può evitarsi, dalla *Necessaria*, la quale è quella che non può evitarsi senza grave danno, o senza grande scandalo. In oltre bisogna distinguere l'occasione *Rimota*, la quale è quella in cui l'Uomo pecca di rado, dalla *Prossima*, la quale è quella in cui l'Uomo frequentemente è caduto per lo passato, v. gr. bestemmiando nel giuoco, o ubbriacandosi nell'Osteria, o peccando contra la castità in qualche casa: o pure è quella, in cui gli altri comunemente sogliono cadere. Or quì si dimanda, se colui che sta nell'occasione prossima, può essere assoluto prima di rimuover l'occasione, quando si conosce disposto? Bisogna distinguere con S. Carlo Borromeo (nella sua Istruzione a' Confessori) le occasioni che *sono in essere*, da quelle che *non sono in essere*. Le occasioni, che *non sono in essere*, son quelle che sono fuori di casa propria, v. gr. se aluno va in casa d'altri a giocare, ed ivi estemmia, o va in qualche conversazione, dove

dove suol cadere in risse, o disonestà. In queste occasioni di secondo genere, quando il Penitente propone fermamente di lasciarle, dice S. Carlo, che ben può assolversi per due o tre volte; che se poi non si emenda, se gli dee differir l'Assoluzione, finchè tolga in effetto l'occasione. Anzi quando v'è l'abito invecchiato, è consiglio differir l'Assoluzione anche nella prima volta, per vedere se toglie l'occasione, o almeno se si va emendando. Le occasioni poi di primo genere, che *sono in essere*, le quali per lo più son quelle, che stanno dentro la stessa casa, ove s'abita, v. gr. quando alcuno tiene in sua casa la Concubina, o quando una Serva di casa spesso cade in peccati col Padrone che la tenta. Chi sta in queste, o simili occasioni prossime, affatto non può essere assoluto, neppure per la prima volta, se prima non toglie l'occasione, ancorchè promettesse con giuramento, e con mille segni di vero proposito; altrimenti pecca gravemente così il Confessore che l'assolve, com'esso Penitente che riceve l'Assoluzione prima di levar l'occasione: perchè allora si mette in prossimo pericolo di rompere il proposito, e ritornare al vomito; mentre il rimuover l'occasione prossima, specialmente s'è di peccati sensuali, è una cosa molto difficile e dura, che non si fa senza violenza, e questa violenza difficilmente si eseguisce dal Penitente, che già ha ricevuta l'Assoluzione, come troppo fa vedere l'esperienza.

11 Ciò corre, quando l'occasione è volontaria, perchè se è necessaria, come si è

 spie-

ſpiegato di ſovra, allora non ſi può obbligare il Penitente a toglier l'occaſione, ſe non nel caſo eſtremo in cui dopo molte ſperienze fatte ſi diſperaſſe l'emenda; ma, ordinariamente parlando, baſta aſſegnargli i mezzi per contenerſi, che ſono principalmente tre: 1. il frequentare i Sagramenti: 2. il raccomandarſi ſpeſſo a Dio, ed a Maria Ss. con rinnovare più volte al giorno il propoſito di non ricadere: 3. ſoprattutto fuggire la familiarità, ed anche la preſenza, o almeno il guardare la Perſona complice, procurando di trattarci quanto meno ſi può; e dovendovi trattare per neceſſità, parlarle, e riſponderle con viſo auſtero, e come ſuol dirſi *di mala grazia*. Contutto ciò a coſtoro, che ſtanno nell'occaſione proſſima neceſſaria, il Confeſſore ben può, anzi è tenuto (ordinariamente parlando) a differir l'Aſſoluzione, affinchè ſieno più attenti a praticare i mezzi dati. Dico, *anzi è tenuto*, perchè eſſendo il Confeſſore Medico ſpirituale de' ſuoi Penitenti, dee loro applicare i rimedj più atti a guarirli. Ho detto di più, *ordinariamente parlando*, perchè in certi caſi, v. gr. ſe 'l Penitente non poteſſe laſciar di comunicarſi allora ſenza nota d'infamia, o non poteſſe più ritornare, o non ritornare ſe non dopo molto tempo, ed all'incontro dimoſtraſſe un propoſito fermo di praticare i mezzi, ed anche di toglier l'occaſione, ſubito che può, allora ben può aſſolverlo il Confeſſore; purchè non ſia ſtato quegli ammonito più volte a toglier l'occaſione, o pure a mettere i mezzi, e niente abbia eſeguito. Vedi *l' Iſtruz. al Tomo III. Capo ult. num. 1. a 7.*

12 Par-

12 Parliamo ora de' Recidivi. Bisogna distinguere gli Abituati da' Recidivi. Il semplice Abituato s'intende, chi ha contratto l'abito in qualche peccato, di cui non ancora si è confessato. Costui, come dicono i Dottori, ben può assolversi la prima volta, quando se ne confessa, e propone fermamente di prendere i mezzi per estirpare il mal' abito fatto; ma quando il mal'abito fosse molto radicato, può ben anche il Confessore differir l'Assoluzione, acciocchè prenda più orrore al suo vizio, e sia più attento a praticare i mezzi assegnati. Avvertasi, che per cinque volte il mese già si costituisce il mal'abito ne' peccati esterni commessi con qualche intervallo tra di loro; ed in materia di peccati osceni minor numero può costituire l'abito: chi per esempio fornicasse una volta il mese per un anno, ben si dice Abituato.

13 Il Recidivo all'incontro è, chi dopo la Confessione è ricaduto nello stesso o quasi stesso modo nel peccato abituato. Costui non può essere assoluto neppure la prima volta, dopo la Confessione fatta di tal peccato, co' soli segni ordinarj che porta, cioè con dire che si pente, e propone, come si ha nella Prop. *60.* dannata da Innoc. XI. perchè le ricadute fatte nello stesso mal' abito senza emenda fan giustamente dubitare del Dolore, e del Proposito. Onde bisogna differirgli l'Assoluzione per alcun tempo, finchè non si veda qualche emenda; e ciò corre non solo per li peccati mortali, ma anche veniali. Ma per quanto tempo? Si risp. quando il peccato nasce da fragilità

 intrin-

intrinſeca, come ne' peccati di beſtemmie, polluzioni, e ſimili, baſterà l'eſperienza di otto o dieci giorni, come dicono l' *Autore dell' Iſtruz. per li Novelli Confeſſori*, e l' *Autore dell' Iſtruz. per li Confeſſori di Terre e Villaggi*, il quale cita in ciò anche Ludovico Habert; almeno l' Aſſoluzione non dee differirſi più di 15 o 20. giorni. Ma avvertaſi, che per coloro che ſi confeſſano nella Paſqua, non baſta l'eſperienza di 8. o 10. giorni, perchè queſti non rare volte ſi aſtengono dalle ricadute ſenza ferma volontà di emendarſi, ma ſolo per ricevere l' Aſſoluzione, e sfuggir la cenſura. Ma quando poi il peccato naſce anche da qualche occaſione eſtrinſeca, allora biſogna che il Confeſſore differiſca di aſſolvere il Penitente, almeno per un meſe; ſenza dirgli però, che ſi trattenga un meſe a venire, gli dica che torni fra otto giorni, e così con bel modo lo traſporti ſino al meſe.

14 Sicchè per li Recidivi non baſtano (come ſi è detto) i ſegni ordinarj per aſſolverli, ma vi biſogna qualche ſegno ſtraordinario, che renda il Confeſſore moralmente certo della diſpoſizione del Penitente con un giudizio probabile, e prudente, ſenza un prudente dubbio in contrario, mentre non ſi ricerca maggior certezza di queſta in queſto Sagramento, come ſaggiamente dice il citato *Iſtruttore de' Confeſſori Novelli*. I ſegni poi ſtraordinarj poſſono eſſere i ſeguenti, 1. una gran compunzione paleſata con lagrime, o eſpreſſioni di cuore. 2. Il numero notabilmente diminuito de' peccati, eſſendoſi ritrovato già il Penitente nelle ſteſſe

occa-

occasioni, e tentazioni. 3. La diligenza usata per emendarsi, con fuggir l'occasione, ed eseguire i mezzi prescritti: o pure una gran resistenza fatta alla tentazione prima di ricadere. 4. Se il Penitente dimanda rimedj al Confessore, o nuovi mezzi per liberarsi dal peccato, 5. Se viene a confessarsi, non per uso pio fatto, nè costretto da' Genitori, Padrone, o Maestro, ma spontaneamente, ed unicamente mosso da lume Divino per rimettersi in grazia di Dio: e specialmente se viene da lontano, o con grande incomodo, o dopo un gran contrasto con se stesso. *6.* Se ha ricevuta la spinta a confessarsi da qualche Predica intesa, o morte disgraziatamente avvenuta, o da qualche flagello imminente, o da altro retto motivo straordinario. 7. Se confessa peccati prima tralasciati per rossore. 8. Se per l'ammonizione del Confessore dimostra d'aver acquistato un nuovo orrore del suo peccato, e del pericolo di dannarsi.

15 Con tali segni straordinarj può dunque il Confessore assolvere il Recidivo: può (dico) ma non è obbligato, purchè la privazione dell' Assoluzione non gli apportasse nota d'infamia; del resto ben può differirgli l' Assoluzione, semprechè lo stima spediente. Se poi sia sempre spediente il differir l' Assoluzione a tali Recidivi disposti; altri l'affermano, ma più comunemente altri lo negano, e fra questi lo nega il Ven. P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *Discorso mistico e morale*; e dello stesso sentimento son' io, quando il Recidivo è ricaduto per mera fragilità intrinseca; mentre allora dee sperarsi più giovamento dalla grazia del Sagra-

mento, che dalla dilazione dell' Assoluzione. Quando poi vi è qualche occasione estrinseca da togliere per l' emenda del Penitente, ancorchè quella non sia totalmente prossima, ed ancorchè sia in qualche modo necessaria, dico che ordinariamente parlando sempre è meglio il differir l' Assoluzione. Già dicemmo poi di sovra, che l' Ordinando abituato, quantunque sia, è disposto per l' Assoluzione, non può essere assoluto, se vuol prendere qualche Ordine sagro prima di dar pruova di sua positiva bontà di vita già acquistata; vedi l' *Istruz. Capo XXI. n. 9. a. 17.*

PUNTO III. *Della Confessione.*

16 Quattro sono le condizioni della Confessione, che sia Vocale, Segreta, Vera, ed Intiera. E per I. dee esser *Vocale*, cioè fatta a voce, non per segni, o scrittura. Se però vi fosse una grave causa, come se 'l Penitente fosse impedito di lingua, o avesse una somma estraordinaria verecondia, allora basterà la scrittura; purchè, dopo che 'l Confessore abbia letta la Confessione, dica il Penitente: *Io mi accuso di tutti questi peccati scritti*. Chi poi non potesse affatto confessarsi a voce, è tenuto a far la Confessione per segni, o scrittura, se sa scrivere, e se può farlo senza alcun pericolo di rivelazione, come diremo del Muto. Per II. dee esser *Segreta*, giacchè niuno è tenuto a confessarsi nè in pubblico, nè per Interpetre, se non si trovasse morendo in peccato mortale, e dubitasse della Contrizione. Per III. dee esser *Vera*, onde pecca gravemente, così chi nasconde una sua colpa grave, e non ancora confessata (anzi talvolta è tenuto il

Peni-

Penitente dire anche i peccati confessati, come si ha dalla Prop. 60. dannata da Innoc. XI. acciocchè il Confessore possa regolarsi nel dare, o differir l'Assoluzione): come chi si accusa maliziosamente d'una colpa grave non fatta; e costui commette doppio peccato mortale. Del resto il dire nella Confessione qualche bugia leggiera, o negare qualche peccato veniale commesso non è colpa grave, giusta la sentenza comune di *Suar. Lugo, Sanch. Bonac. Ronc. Anacl. ec.* contra alcuni pochi. Per IV. dee essere *Intiera*, non solo formalmente, ma anche materialmente, mentre il Penitente dee spiegare così le specie, come il numero de' peccati gravi, siccome si disse al *Capo III. Punto III.* E' questione poi, se oltre le circostanze mutanti specie debbano confessarsi anche le aggravanti; ma la sentenza più comune, e più probabile di *S. Antonino, Soto, Cabassuz. Ronc. Salmant.* e d'altri lo nega con S. Tommaso, che espressamente dice: *Alii vero dicunt, quod non sint de necessitate confitendæ, nisi circumstantiæ quæ ad aliud genus peccati trahunt; & hoc probabilius est. In 4. Sent. Dist. 16. q. 3. a. 2. q. 5.* Vedi l'*Istruz. Capo XVI. num. 29.*

17 Si domanda poi, se v'è obbligo di confessare i peccati dubbj? E diciamo probabilmente che no, o il dubbio sia positivo, come tengono *Silvio, Gersone, Suarez, Roncaglia ec.* o sia negativo, come tengono *Merbes. Habert, La-Croix, Holzman*, ed altri; mentre il Concilio non impone altr'obbligo a' Penitenti, che di confessare i peccati mor-

mortali, *quorum conſcientiam habet* (*Seſſ.* 14. *cap.* 5.), cioè de' quali hanno, non già dubbio, ma ſcienza. Ben avvertono però *Sanchez*, *Holzman*, *Viva* ec. che chi ſteſſe in punto di morte col dubbio di aver peccato mortalmente, allora o dee aver la Contrizione, o ricever l'Aſſoluzione con confeſſarſi almeno d'altra materia certa, acciocchè di quel peccato dubbio (ſe mai l'ha commeſſo) ne ſia almeno indirettamente aſſoluto. Del reſto comunemente, e ſaggiamente dicono i DD. che le perſone timorate, quando dubitano nel conſenſo dato al peccato mortale, poſſono ſtar certe di non averlo dato; poich'è moralmente impoſſibile, che chi teme del peccato, lo commetta ſenza chiaramente conoſcerlo. Altrimenti poi dee giudicarſi di coloro, che ſono rilaſciati ne' vizj. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 30. *a* 32. Se all'incontro il Penitente è certo di aver commeſſa colpa grave, e dubita ſe l'abbia confeſſata, o no, vi ſono molti AA. i quali dicono non eſſer tenuto a confeſſarla, quando probabilmente crede d'averla confeſſata; ma dee tenerſi il contrario col *P. Concina*, *Antoine*, ed altri; perchè, eſſendo ſtato certo il peccato, in dubbio poſſiede l'obbligo di confeſſarlo, finchè non v'è certezza almeno morale d'eſſere ſtato confeſſato: come ſarebbe, quando taluno è ſtato ſempre diligente a dir le ſue colpe, ſe poi dubita di aver detto alcun peccato commeſſo da molto tempo, allora coſtui può eſſer moralmente certo di averlo confeſſato, nel che conſente anche il *P. Concina* vedi *Capo XVI. num.* 33. o pure *nell' altra edizione in fine*

al

al Tomo III. num. V. Chi si è confessato d' un peccato come dubbio, e poi conosce ch' è stato certo, checchè si dicano altri, noi diciamo con *Sanchez*, *Cardenas*, ed altri, ch' è tenuto a confessarlo di nuovo come certo, perchè prima non l' ha detto, com' era in coscienza; *Capo XVI. num.* 34.

18 Scusa nonperò dall' integrità materiale l' Impotenza Fisica, o Morale di confessare il peccato, e fa che basti l' Integrità Formale. Ed in primo luogo per l' Impotenza *Fisica* sono scusati per 1. i Muti, a cui basta in tempo di morte, e del Precetto Pasquale spiegare per segni un solo peccato: s' intende, se non possono spiegarsi di vantaggio, poichè se co' segni, o colla scrittura (sapendo scrivere) potessero palesare tutti i loro peccati, son tenuti a farlo, come più probabilmente insegna S. Tommaso *in* 4. *Sent. Dist.* 17. *q.* 3. *a.* 4. *q.* 3. *ad* 2. con altri. Per 2. i *Sordi*, che non sanno dire i loro peccati, come dovrebbero, nè posson rispondere alle dimande del Confessore, perchè non sentono. I Sordastri però debbono condursi a confessarsi in qualche luogo rimoto, ove non siavi pericolo d' esservi intesi. Per 3. quei che ignorano la lingua del Paese. Questi, allorchè non v' è Confessore che l' intenda, posson essere assoluti senza spiegarsi intieramente; nè son tenuti a confessarsi per Interprete, neppure in punto di morte, se non quando si trovassero in peccato, e stessero in dubbio della Contrizione; ma allora basterà loro spiegare un sol peccato veniale per mezzo dell' Interpre-

tre.

terpetre, acciocchè restino almeno indirettamente assoluti di tutte le loro colpe. *Istruz. Capo XVI. num. 35.*

19 Per 4. sono scusati dall'integrità materiale i *Moribondi*. Ma in ciò bisogna distinguere più cose. Se'l Moribondo sta in sensi, ma non può parlare, nè spiegarsi d'altro modo, sempre ch'egli dà segni di penitenza, o di voler l'Assoluzione, ben può essere assoluto, restandogli però l'obbligo di spiegar tutto, quando ricupererà la lingua. Se poi è destituto de' sensi, è comune la sentenza (checchè dicansi altri) che può anche esser assoluto, semprechè gli Astanti testificano, ch'egli ha cercata la Confessione, o che ha dati segni di penitenza; così *Scoto*, *Bellarm. Suarez*, *Concina*, ed altri molti con S. Tommaso, il quale dice: *Si infirmus, qui petit Unctionem amisit loquelam, ungat eum Sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari, & a peccatis absolvi. Opusc. 65. de Sacra Unct.* E lo stesso dice il Rituale Romano: *Etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est. De Sacr. Pœn. §. Ord. Min.* E questa sentenza, dice *S. Antonino*, che ha luogo, quantunque l'Infermo sia stato per lungo tempo abituato ne' peccati, ed ancorchè vi sia un solo Testimonio, benchè mediato. Se poi l'Assoluzione in tal caso debbia darsi assolutamente; altri dicono di sì, ma più mi piace la sentenza dello stesso *S. Antonino*, *di Suar. Bonac. Wigandt*, e *Croix*, che debbia darsi sotto condizione. *Istruz. Capo XVI. num. 36.* Il maggior dubbio è, se possa assolversi sotto condizione il Moribon-

bondo destituto da' sensi, che non dà nè ha dato alcun segno di penitenza; molti lo negano, ma più comunemente, e molto probabilmente l'affermano *Merbesio*, *Salmerone*, *Giovenino*, *Concina*, *Croix*, ed altri coll' autorità di S. Agostino; giacchè in estrema necessità ben è lecito di servirsi (come dicono comunemente i DD.) della materia, e dell' opinioni anche tenuamente probabili. E ciò diciamo con *Pontio*, *Cardenas*, *Holzman*, ed altri doversi praticare anche co' Peccatori (purchè sieno stati Cattolici) che han perduti i sensi in atto del peccato: a favor della quale opinione v'è l'autorità dello stesso S. Agostino, vedi all' *Istruz. num.* 37. e 38. Si è detto *Cattolici*, perchè gli Eretici non posson assolversi in morte, se espressamente non cercano l' Assoluzione.

20 In secondo luogo per l' Impotenza *Morale* può essere scusato il Penitente dall' integrità materiale, e gli basterà la formale in più casi. Per 1. se è scrupoloso, e continuamente vessato dal timore delle Confessioni passate, come insegnano i DD. comunemente. Per 2. se sta infermo, e v'è pericolo di morire senza l' Assoluzione; o pure se gli fosse portato il Viatico, e non potesse compir la Confessione senza scandalo, come già si è detto di sovra al *num.* 11. Per 3. quando v'è grave pericolo d' infezione, perchè allora il Confessore può assolvere l' Infermo, dopo aver inteso un sol peccato. Per 4. se sovrasta naufragio, o combattimento, perchè allora basta a ciascuno della moltitudine il confessarsi peccatore in gene-

generale, per esser tutti in generale assoluti dal Confessore, che dica: *Ego vos absolvo &c.* Il solo concorso però de' Penitenti non basta a dimidiar la Confessione, come si ha dalla Prop. 59. dannata da Innoc. XI. Per 5. se il Penitente per la Confessione di alcun peccato potesse temer prudentemente grave danno spirituale, o temporale; ma ciò s'intende, quando non vi fosse altro Confessore, ed egli stesse in necessità di confessarsi per lo Precetto Pasquale, o per qualche pericolo di morte, o pure se si trovasse in peccato, e non avesse altri a cui confessarsi, se non dopo più giorni; anzi (come dice il *P. Suarez*) se non dopo un solo giorno. Per 6. se non potesse palesare il peccato senza rivelare il Sigillo sagramentale. Se poi non potesse confessarsi senza scovrire il Complice, ben dee scovrirlo per ispiegare la circostanza mutante specie del peccato, com' insegnano comunemente i DD. con S. Tommaso *Opusc.* 12. *q.* 7. E' tenuto nondimeno se può a cercar altro Confessore, che non conosce il Complice; eccettochè se avesse necessità di subito comunicarsi, o di celebrare, o se altro Confessore stesse molto lontano, o se dovesse restar più giorni in peccato: o anche (come aggiungono alcuni AA.) se dovesse lasciar la solita Comunione, o credesse trovare miglior consiglio, o maggior quiete di coscienza presso il suo solito Confessore. Vedi l'*Istruz. Capo XVI. num.* 39. *e* 40.

21 Si avvertano quì per ultimo più cose importanti. Si noti per 1. non esser mai lecito al Confessore informarsi del Complice

dal

dal Penitente, benchè la facesse a buon fine, come dichiarò Bened. XIV. nella sua Bolla, *Ubi primum:* dove disse di più, che 'l Confessore il quale nega l' Assoluzione a chi ripugna di manifestare il Complice, non solo pecca mortalmente, ma incorre la sospensione *ferendæ sententiæ* dalla Confessione; e chi presume d'insegnare l'opposto incorre la scomunica Papale *ipso facto*. Ben avverte però il *P. Concina*, che ciò non impedisce a' Confessori d'indagare le circostanze mutanti specie del peccato, o necessarie a sapersi per ben dirigere il Penitente. Vedi *Capo XVI. num.* 41. Si noti per 2. che se 'l Penitente si accorge, che il Confessore è sordo, o che dorme, o ch'è ignorante, o che per abbaglio non concepisce la gravezza del peccato, allora non può lecitamente ricever l' Assoluzione; ed in caso che in buona fede l' avesse già ricevuta, è tenuto a ripeter la sua Confessione. *Istruz. Capo XVI. num.* 42. Si noti per 3. che se 'l Penitente si confessa alcun peccato contra il sesto precetto, di cui è complice il suo Confessore, la Confessione è affatto nulla, secondo la Bolla, *Sacramentum*, di Bened. XIV. dove si dice, che il Confessore a rispetto del Complice ne' peccati osceni è affatto privo di giurisdizione; e se assolve il Complice (dico *assolve*, ma non già se ascolta solo la Confessione) incorre la scomunica Papale *ipso facto*; se n' eccettua solamente per 1. se 'l Complice sta in pericolo di morte, e non v'è altro Sacerdote, nè anche semplice che l' assolva: per 2. se l' altro Sacerdote venisse dopo esser già cominciata la Confessione col Confesso-

re

ne col Confessore complice: per 3. se non potesse lasciar di confessarlo senza scandalo, o grave sua infamia; vedi ivi *num.* 43. *a* 45.

22 Si noti per 4. che quando dee ripetersi qualche Confessione invalida allo stesso Confessore, a cui prima è stata fatta, non è necessario ripeter di nuovo tutti i peccati; ma, com' insegnano comunemente *S. Antonin. Silvest. Nav. Vasqu. Lugo, Val. Laym. Bon. Croix, Salm. ec.* basta allora, che il Penitente si accusi in generale de' peccati già detti, e che il Confessore se ne ricordi almeno in confuso; e se mai niente si ricorda, basta che ripigli in confuso la notizia dello stato del Penitente; e ciò tanto maggiormente corre, quando si è differita al Penitente l' Assoluzione; *Istruz. Capo XVI. num.* 45. Si noti per 5. che i Rozzi, che si fossero sempre confessati senza spiegare nè specie, nè numero de' peccati, ancorchè in buona fede, debbono questi ripeter di nuovo i peccati per fare intiera la Confessione. Del resto comunemente avvertono i DD. col P. Segneri, che non debbono obbligarsi i Penitenti a ripeter le Confessioni, se non quando sono state quelle certamente nulle, perchè altrimenti il possesso sta per lo loro valore: *Præsumtio pro actus valore* (dice *Navarro* su questo punto) *præponderat aliis*. Quando però si vede, che il Penitente subito dopo le Confessioni alle prime occasioni, o tentazioni facilmente sempre è ricaduto senza emenda, e senza contrasto; allora è moralmente certo, che le sue Confessioni sono state nulle, come prive di vero dolore, e pro-

e proposito. *Istruz. Capo XVI. num.* 45. *e* 46.

PUNTO IV. *Della Soddisfazione, o sia Penitenza.*

23 In quanto all'obbligo del Confessore, si noti per 1. ch'egli nel dar l'Assoluzione è tenuto ad imponer la penitenza; e ciò quantunque il Penitente si confessasse subito dopo l'Assoluzione d'un nuovo peccato, come ben dicono *Castrop. Roncaglia*, *ec.* contro d'altri; almeno dee imporgli una penitenza leggiera per fare intiero quel nuovo Sagramento. Regolarmente la penitenza dee imporsi prima dell'Assoluzione, ma può darsi anche dopo di quella. Può ancora probabilmente il Confessore dare una penitenza grave sotto obbligo leggiero. Si noti per 2. quel che dice il Trident. *Sess.* 14. *Cap.* 8. circa la quantità della penitenza: *Debent ergo Sacerdotes quantum prudentia suggesserit pro qualitate criminum, & Pœnitentium facultate, salutares & convenientes satisfactiones injungere; ne si forte peccatis conniveant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur.*

24 La penitenza poi può diminuirsi per più cause, per 1. se il Penitente è molto contrito. Per 2. s'è tempo di Giubileo, o d'Indulgenza Plenaria; ma (come ha dichiarato Bened. XIV.) anche in tali tempi sempre dee imporsi qualche penitenza, per rendere il Sagramento intiero, specialmente se v'è bisogno di penitenza medicinale. Vedi *Istr. Capo XVI. num.* 47. *a* 49.

25 Per 3. se il Penitente è infermo di cor-

corpo; avvertendo il Rituale, che agl'Infermi, benchè aggravati di colpe mortali, non dee imporsi per allora penitenza grave, ma solo per quando saran guariti. Per 4. se il Penitente è infermo di spirito (cosa che più ordinariamente accade), sì che prudentemente si tema, ch'egli non adempisca poi la penitenza proporzionata, che gli s'impone. A costoro, com'insegnano *S. Tommaso*, *S. Carlo Borromeo*, *Scoto*, *Gersone*, *Gonet*, *Habert*, *Natale Aless. Antoine*, ed altri comunemente, dee imporsi quella sola penitenza, che verisimilmente adempiranno, e non più. E ciò appunto significano le parole riferite del Concilio, *pro qualitate criminum, & Pænitentium facultate, salutares, & convenientes satisfactiones injungere*. Le penitenze che non sono poporzionate alla debolezza di spirito de' Penitenti, non sono nè salutari, nè convenienti. Siccome il Medico, dice S. Tommaso, non dà all'Infermo, ch'è debole, una medicina, che richiede molto vigore: *ita Sacerdos non semper totam pœnam, quæ uni peccato debetur, injungit, ne infirmus desperet, & a pœnitentia totaliter recedat. Suppl. q. 18. a. 4.* Soggiunge il Santo in altro luogo: *Melius est, quod Sacerdos Pœnitenti indicet, quanta pœnitentia esset sibi injungenda; injungat nihilominus, quod Pœnitens tolerabiliter ferat.* O quanti Confessori in ciò mancano, imponendo penitenze proporzionate bensì a' peccati, ma improporzionate alle forze de' Penitenti, e così son causa della ruina di molte Anime. Bisogna per altro far conoscere al Penitente che si meriterebbe, ed anche consigliar-

figliargli la soddisfazione difficile, ma conviene poi imporgli solamente la facile, come scrive S. Tommaso da Villanova. Perciò dicono (nelle loro Istruzioni a' Confessori) S. Carlo Borromeo, e S. Francesco di Sale col Rituale Parigino, che giova interrogare il Penitente, se si fida di far quella penitenza, altrimenti bisogna mutarla, o diminuirla. Si avverta però, che fuori del caso di grave infermità, quando la Confessione è di peccati gravi, regolarmente sempre dee imporsi una penitenza grave, che per sè induca obbligo grave. E quando il Penitente fosse assai debole di spirito, almeno se gli dee imponere per penitenza qualche opera, a cui sarebbe già obbligato, come udir la Messa nelle Feste, digiunare nella Quaresima, e simili con qualche altra penitenza. Vedi l' *Istruz. Cap. XVI. n.* 47. *a* 51.

26 Si noti per 5. circa la qualità della soddisfazione, che non debbono imporsi penitenze perpetue, nè penitenze pubbliche, se non quando ciò fosse necessario al pubblico scandalo dato. La penitenza poi non solo dee essere medicinale per rimedio della vita futura, ma anche penale, e vendicativa per la vita passata; del resto, come dicono i Teologi, ogni opera buona che s' impone vale per penale. La regola è, che a' peccati di senso s' impongono mortificazioni; a' peccati di avarizia, limosine; ed a' peccati di bestemmia, o spergiuri orazioni. Le penitenze generalmente utili a tutti, sono v. gr. l'entrare in qualche Congregazione, sentir la Messa ogni giorno,

leg-

leggere qualche libro ſpirituale, far la Viſita al Ss. Sagramento, ed alla Divina Madre, cercando la perſeveranza: in levarſi la mattina, ed in coricarſi la ſera domandare a Dio ed a Maria Ss. l'ajuto per non cadere in peccato. La frequenza de' Sagramenti, e l'Orazione mentale ſarebbero le penitenze più profittevoli, ma queſte non è ſpediente imporle, almeno per lungo tempo, a perſone che non ſono uſate a praticarle. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 52. *a* 54.

27 In quanto poi all'obbligo del Penitente, quando la Confeſſione è di peccati gravi, egli è tenuto ad accettare la penitenza grave. Ma quando poi la penitenza foſſe troppo grave alle ſue forze, e'l Confeſſore non voleſſe moderarla, ben può egli cercare altro Confeſſore, laſciando di ricevere l'Aſſoluzione dal primo. In quanto poi all'adempimento della penitenza, ſi noti per 1. che pecca ſenza dubbio gravemente, chi non ſoddisfa la penitenza grave impoſta per peccati gravi; ma non già chi laſcia una penitenza leggiera, come ſarebbe un *Miſerere*; il laſciare però il Roſario di cinque poſte ſarebbe già materia grave. Si noti per 2. che pecca gravemente, chi differiſce la penitenza per lungo tempo, come per ſei meſi; ma non già chi la differiſſe per un meſe, purchè quella non foſſe medicinale. Si noti per 3. che chi ſi ha dimenticata la penitenza, probabilmente, e ſecondo comuniſſimamente dicono *Suar. Vaſq. Laym. Caſtrop. Soto*, *Lugo*, *Salm.* ad altri, non è tenuto a ripeter la Confeſſione (come dicono altri) per ricever di nuovo la penitenza;

za; perchè quella è fatta allora materia impossibile. E' vero però, che se il Confessore può ricordarsi della penitenza imposta, il Penitente dee ritornare ad esso per intenderla. Si noti per 4. che il Penitente, stando in peccato mortale, anche può adempir la penitenza, secondo la sentenza comunissima di *Suar. Nav. Lugo*, *Concina*, *Roncaglia*, e d'altri. Si noti per 5. che il Penitente non può cambiar da sè la penitenza, anche in opera migliore. Il dubbio è se possa cambiarla un altro Confessore senza ripetere i peccati; molti lo negano, ma molti altri, come *Toledo*, *Nav. Sa*, e *Bonac.* probabilmente l' affermano; purchè la penitenza non sia stata imposta per peccati riservati da chi ha la facoltà d'assolverli. Vedi l' *Istruz. Capo XVI. num. 56. a 61.*

28 Notiamo quì alcune cose più importanti a sapersi circa il Giubileo, l'altre possono osservarsi nell' Istruzione. Si noti per 1. che le Visite prescritte delle Chiese debbono compirsi in un sol giorno, come dichiarò Bened. XIV. nella Costit. *Inter præteritos* nel 1749. Per 2. che le facoltà del Giubileo non si godono, da chi non è preparato a soddisfare tutte l'opere prescritte. Si avverta però, che se uno è stato già assoluto dalle censure, se poi non lucra il Giubileo, non perciò ricade in quelle. Per 3. che in tempo di Giubileo possono i Religiosi confessarsi a qualunque Confessore anche secolare approvato dall' Ordinario, come dichiarò Gregor. XIII. ed Aless.

VII. Per 4. che per lucrare il Giubileo tutte l'opere prescritte debbono adempirsi in una delle due settimane; la Confessione però, e Comunione possono farsi così nella prima, come nella seguente Domenica. Per 5. che non gode il Giubileo, chi si confessa sagrilegamente, o invalidamente. Per 6. che chi si confessa nel Giubileo, e si scorda d'un peccato riservato, ben può esserne assoluto appresso da ogni altro Confessore. E lo stesso dicono più DD. della commutazione de' voti. Si noti per 7. che nel Giubileo possono assolversi tutti i casi Papali Vescovili, cioè concessi a' Vescovi, e tutti gli altri assolutamente Papali, fuorchè l'eresia esternata, ma possono assolversi le bestemmie ereticali, e le letture di libri d'eresia, ed anche le pubbliche percussioni de' Chierici. In quanto alle irregolarità possono dispensarsi le sole incorse per violazione di censura. Vedi ciò, ed altro all' *Istruzione Capo XV. num. 65. a 71.* E circa il Giubileo dell' Anno santo, vedi *num. 72.*

PUNTO V. *Del Ministro della Penitenza.*

29 Acciocchè il Sacerdote possa amministrare questo Sagramento, ha bisogno dell' Approvazione, e della Giurisdizione. In primo luogo giusta il Concilio di Trento si richiede l'Approvazione dell'Ordinario, la quale non è altro, che il giudizio che fa il Vescovo dell'idoneità del Sacerdote a ricever la giurisdizione. Qui si noti per 1. che benchè il Vescovo ingiustamente negasse l'Approvazione al Sacerdote presentato, non può quegli udir le Confessioni, come si ha dalla

Prop.

Prop. 13. dannata da Aleſſ. VII. Si noti per 2. che per l'Approvazione baſta il ſolo giudizio del Veſcovo, anche ſenza l'eſame. Si noti per 3. che l'Approvazione (ſecondo dichiarò Aleſſandro VII.) può ben limitarſi a perſone, tempo, e luogo. Non può lecitamente poi il Veſcovo rivocar l'Approvazione data ſenza giuſta cauſa; la quale per altro in dubbio ſempre dee preſumerſi giuſta, quando è fatta la rivocazione. Si noti per 4. che il Veſcovo ſucceſſore con giuſta cauſa può richiamare all'eſame tutti i Confeſſori approvati dall'anteceſſore, anche i Mendicanti, ſecondo la Coſtit. di S. Pio V. *Romani Pontificis*; ed anche i Parrochi, ſe v'è ſoſpetto veemente della loro imperizia, ſecondo il Decreto della S. C. Vedi l' *Iſtruz. Capo XVI. num.* 73. *a* 76.

30 Si noti per 5. che le Confeſſioni di peccati veniali fatte a' Sacerdoti ſemplici, non ſolo ſono illecite, ma anche invalide, giuſta il Decreto d'Innocenzo XI. del 1679. dove ſi ordinò a' Veſcovi, *ne permittant, ut venialium Confeſſio fiat Sacerdoti non approbato*. E di più ſi diſſe, *ſi quicumque Sacerdotes ſecus egerint, ſciant Deo ſe rationem eſſe reddituros*. Dal che ben ſi ricava, che tali Confeſſioni ſieno anche invalide, non potendoſi preſumere che la Chieſa voglia conferir la giuriſdizione a chi gliene proibiſce l'uſo. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 77. Si noti per 6. che ſecondo la ſentenza più vera non può un Parroco chiamare i Parrochi d'un'altra Dioceſi a ſentir le Confeſſioni nella ſua Chieſa; e di ciò vi ſono più Dichiara-

 zioni

zioni della S. C. la quale ha dichiarato lo ſteſſo a riſpetto de'Parrochi della medeſima Dioceſi; per chi è certo, che ſenza la volontà del Veſcovo non poſſono eſſi udir le Confeſſioni ſuori delle loro Parrocchie. E qui avvertaſi di paſſaggio, che un Parroco, il quale ha laſciata la cura, non può ſentir le Confeſſioni ſenza l' Approvazione ſpeciale del Veſcovo. Si noti per 7. che l' Approvazione può darſi da ogni Prelato, che ha la giuriſdizione Epiſcopale, come l' hanno i Capitoli nelle Sedi vacanti, ed alcuni Abbati, o Prepoſiti. Può darſi ancora da ogni Veſcovo confermato, benchè non ancor conſagrato; ma non già, ſe ſolamente è eletto, o ſe ha rinunziato il Veſcovado. Si noti per 8. che per Veſcovo proprio non s' intende l' Ordinario del Penitente, nè quello del Sacerdote (checchè ſi dicano altri) ma ſenza dubbio dee intenderſi l' Ordinario del luogo per la Bolla d' Innoc. XII. *Cum ſicut*, del 1700. confermata da Bened. XIV. nella Bolla, *Apoſtolica*, dove ſi diſſe: *Quoſvis Confeſſarios non poſſe audire Confeſſiones Secularium in vim Bullæ Cruciatæ ſine approbatione Ordinarii loci, reprobata tamquam falſa & temeraria quacunque contraria opinione.* Se ciò corre dunque per coloro che hanno il privilegio della Cruciata, tanto più dee correre per coloro che non l' hanno. All' incontro è molto probabile con *La-Croix*, *Salmanticeſi*, ed altri, che il Parroco ben può ſentire le Confeſſioni de' ſuoi Sudditi in qualunque Dioceſi ſi ritrovi: del che v' è anche una Dichiarazione della S. C. vedi l' *Iſtruz. Capo XVI. num.* 78. *ad* 80.

31 Par-

31 Parliamo ora della Giurisdizione. Già si sa, che'l Sacerdote per amministrare questo Sagramento, oltre della potestà d'Ordine che ha ricevuta da' Gesu-Cristo nel Presbiterato di assolvere i peccati, ha bisogno anche della potestà di Giurisdizione, che gli si conferisce dalla Chiesa di esercitare tal potestà d'Ordine sovra i suoi Sudditi. Questa Giurisdizione altra è l'Ordinaria, altra è la Delegata. L'Ordinaria è quella che hanno tutti i Pastori, come il Papa, i Vescovi, i Parrochi, ed i Prelati delle Religioni, ed anche i Vicarj Generali de' Vescovi, giusta la sentenza comunissima, e più vera dl *Fagnano*, *Navar. Azor. Silv. Salm. Sanch. ec.* mentre essi fanno un solo Tribunale co' Vescovi, come si ha dal *cap. Romano, de Appell. in 6. e cap. 2. de Consuet. in 6.* La Delegata poi è quella, che si concede da chi ha l'ordinaria. Quindi si noti per 1. che quando la Delegazione è generale, non termina colla morte del Delegante; altrimenti poi s'è particolare per qualche caso, o persona. Si noti per 2. che il Delegato non può suddelegare, se ciò non gli è specialmente concesso; eccettochè in due casi, 1. se egli è delegato da Principe, come per officio, 2. s'è delegato *ad universitatem causarum*, v. gr. se gli è data la facoltà d'assolvere tutti i casi riservati; ma ciò anche s'intende, quando gli è data per ragion dell'officio, come di Parroco, o Viceparroco; ed allora non può egli suddelegare la sua facoltà per più, che per uno, o due casi. Vedi l'*Istruz. Capo XVI. num.* 81. *e* 82.

32 Si noti per 3. che per udir le Confes-

ſioni non baſta il conſenſo del Veſcovo preſunto *de futuro*, ma dee almeno eſſer preſunto *de præſenti*, cioè per ſegni che faccian preſumere il di lui conſenſo preſente. Si noti per 4. che oggidì i Pellegrini per ragion della conſuetudine univerſale poſſono confeſſarſi ad ogni Confeſſore approvato ne' luoghi, dove ſi trovano; purchè non vadano a confeſſarſi in aliena Dioceſi in frode della riſerva de' peccati. Ed i Religioſi pellegrinanti, ſe non hanno un Sacerdote idoneo dello ſteſſo loro Ordine, poſſono confeſſarſi ad ogni altro Sacerdote idoneo Regolare, o ſecolare, ancorchè non approvato, ſecondo la comuniſſima e vera ſentenza, che ſi prova dalla Dichiarazione d' Innoc. VIII. dove ſi diſſe: *Si aliquem idoneum Ordinis habere non poſſit, quemcunque alium Presbyterum idoneum religioſum, vel ſecularem eligere valeant*. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 83. *ad* 88. Chi poi poſſa eleggerſi il Confeſſore; e che debba oſſervarſi circa i Confeſſori delle Monache, vedi *num.* 85. *ed* 89.

33 Si noti per 5. che quando vi è l' errore comune, anche ſenza il titolo colorato, è probabile con *Lugo*, *Leſſio*, *Caſtrop. Sanch.* ed altri, che la Chieſa ſuppliſce la giuriſdizione. Si noti per 6. che il Confeſſore non può aſſolvere colla giuriſdizione dubbia, fuorchè ne' caſi di neceſſità; ma ben può aſſolvere colla giuriſdizione probabile, perchè allora è comune la ſentenza, che ſuppliſce la Chieſa. Ma ciò può ammetterſi ſolamente, quando vi concorre qualche cauſa grave. *Iſtruz. Capo XV. num.* 90. *e* 91. Si noti per 8. che in articolo di morte

tutti

tutti i Sacerdoti anche eretici, o scomunicati, e degradati possono assolvere gl' Infermi, che stanno in articolo, o in pericolo di morte da qualunque peccato, e censura, come si ha dal *can. Si quis suadente*. 29. *Causa* 17. *Qu.* 4. Ma non già quando vi fosse presente un Confessore approvato, come dichiara il Rituale Romano, e come si è provato nell' *Istruz. num.* 93. Eccettochè per 1. se l' Approvato non volesse assolvere: o non potesse, per ragione che fosse complice del Penitente in peccati contra il sesto Precetto, come si è detto al *num.* 21. Per 2. se fosse scomunicato, o sospeso dalle Confessioni. Per 3. se l' Infermo avesse una gran difficoltà di confessarsi ad esso. Per 4. se già fosse cominciata la Confessione col Sacerdote semplice, il quale non avesse ancor data l' Assoluzione; vedi *num.* 94. *e* 95. Se poi in presenza del Superiore possa il Confessore semplice assolvere il Moribondo da' peccati, e censure riservate dallo stesso Superiore, o dal Papa, vedi al *Capo XVI. num.* 96. 97. *e* 98.

PUNTO VI. *Di diversi Obblighi del Confessore.*

34 Esaminiamo brevemente gli obblighi, che ha ogni Confessore. Per I. dee esser dotto. E' vero che minore scienza si richiede nelle Ville, che nelle Città; ma ogni Confessore dee sapere almeno le cose più necessarie, come il saper distinguere i peccati veniali da' mortali, almeno da quelli che comunemente occorrono, e degli altri almeno sappia dubitarne; che perciò in questo

libro abbiamo notate le cose più ovvie, ed accennati poi molti dubbj, che debbono studiarsi, quando viene il caso. Di più dee sapere, a che si stenda la sua giurisdizione: i casi, e le censure riservate, almeno le più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica Papale per chi cade in eresia esternata, o per chi legge, ritiene, o vende libri di Eretici, che contengono eresie formali, o trattano di Religione *ex professo*: i cinque casi Papali di Clemente VIII. cioè 1. la percussione del Chierico o Monaco, 2. la simonia, 3. la violazione della Clausura de' Monasterj di Monache a mal fine, 4. la violazione dell' Immunità Ecclesiastica, 5. il duello: di più la scomunica Papale contra il Confessore che assolve il Complice in materia turpe; e contra chi insegna potersi negar l' Assoluzione, a chi ripugna di manifestare il Complice del suo peccato: e l'altre scomuniche che possono leggersi nell'*Istruz. al Capo XIX. dal num. 28. in avanti*. Di più dee sapere le dimande da farsi a' Fanciulli, ed a' Rozzi: le circostanze che mutano specie: gli obblighi di restituire: la qualità del dolore, e del proposito, ed i rimedj per l' emenda. E perchè le cose della scienza morale sono molte, e disparate, perciò il Confessore non dee mai lasciar lo studio della Morale; altrimenti, quelle escono dalla mente, e farà mille errori. Vedi l' *Istruz. Capo XVI. num. 99. e 100.*

35 Per II. il Confessore dee bene informarsi della coscienza del Penitente, per fare il retto giudizio della qualità, e del numero de' peccati gravi prima di dare l' Assolu-

ſoluzione; circa la qual coſa avverta per 1. che quando prudentemente può egli preſumere, che 'l Penitente non ſi è eſaminato abbaſtanza, è tenuto ad interrogarlo de' peccati, che veriſimilmente ha potuto commettere, e delle loro ſpecie, e numero. Molto perciò errano quei Confeſſori, che licenziano i Rozzi, perchè non han fatta bene l'eſame; a queſti tali, ſpecialmente ſe ſon Garzoni, Vetturali, Caleſſieri, Tavernai, Servidori, e ſimili, è bene che il Confeſſore ſteſſo l'eſamini ſecondo l'ordine de' precetti del Decalogo. Leggaſi l'Eſame pratica, che ſi metterà quì al Capo ultimo dal *num.* 4. Avverta per 2. che quando non può avere il numero certo de' peccati de' mali abituati, dimandi loro, quante volte più o meno han ſoluto peccare nel giorno, o nella ſettimana, o nel meſe; e prenda poi tali peccati per quanti ſono avanti a Dio. Avverta per 3. a non fare dentro la Confeſſione riprenſioni tali; che mettano i Penitenti a pericolo di naſcondere qualche peccato. *Iſtruz. Cap. XVI. num.* 102. *a* 104.

36 Per III. dee iſtruire il Penitente nelle coſe della Fede, quando giudica prudentemente, che quegli non le ſa; come anche negli obblighi, che aveſſe di reſtituire, di toglier l'occaſione, o di dare buono eſempio per qualche ſcandalo dato. E ſopra tutto, ſe mai il Penitente viene indiſpoſto, è tenuto il Confeſſore (come dicono i DD.) a far quanto può per diſporlo all' Aſſoluzione: e non importa, che vi ſieno altri Penitenti, che non poſſono aſpettare; perchè allora egli non è tenuto di dar conto

 a Dio

a Dio degli altri, ma ſolo di quel Penitente che ha cominciata la Confeſſione; vedi *num.* 105.

37 Per IV. dee ammonire il Penitente, e perciò dee indagare le occaſioni, che quegli ha avute ne' peccati che ha commeſſi, acciocchè poſſa applicargli i rimedj, e fargli la dovuta correzione, benchè ſia perſona di riguardo. E' tenuto anche ad ammonire della verità, chi ſta nell' ignoranza di qualche ſuo obbligo di legge naturale, o poſitiva. Avverta però, che quando il Penitente ſteſſe in buona fede, ed all' incontro dall' ammonizione non ſi ſperaſſe frutto; allora dee laſciarſi nella ſua buona fede, come inſegna la comune e vera ſentenza di *Cano*, *Suarez Navarr. Lugo*, *Salmant.*, e di molti altri; perchè allora dee più preſto il Confeſſore permettere il peccato materiale, che renderlo formale colla ſua inutile ammonizione. Anzi dicono più DD. che tal volta anche nel dubbio, ſe l'ammonizione ſia per giovare, o per nuocere, dee ella tralaſciarſi, dovendoſi evitare più preſto il peccato formale, che 'l materiale. Vedi *l' Iſtruz. Capo XVI. num.* 108. *e num.* 116. *in fin.* Quindi ſe mai il Penitente aveſſe in buona fede contratto un Matrimonio nullo per qualche impedimento occulto, e ſe mai gli foſſe paleſata la nullità, vi ſarebbe pericolo d' incontinenza, di riſſe, o grave ſcandalo; in tal caſo il Confeſſore dee laſciarlo in buona fede; così comunemente dicono (contra il *P. Concina*) *Sanchez*, *Lugo*, *Habert*, *Antoine*, ed altri innumerabili col Card. Lambertini nelle ſue Notificazioni.

Trat-

Trattanto però è bene, che il Confessore gli procuri la Dispensa dal Papa, o pure dal Vescovo, che ben può dispensare anche agl' impedimenti dirimenti, quando il pericolo non patisce dimora: vedi *num.* 108. *a* 113. Altrimenti dee dirsi poi, quando il Matrimonio non ancora fosse contratto. Che debba poi fare il Confessore nel caso, che gli Sposi fossero già venuti in Chiesa a sposare, ed uno di loro confessandosi manifestasse l' impedimento occulto, vedi *num.* 114. Dicono lo stesso comunemente *Suar. Cano*, *Ponzio*, *Laym. Lugo*, *Ronc. Salm.* ed altri dell' obbligo di qualche restituzione, quando il Penitente è in buona fede, e si prevede che l' ammonizione sarà causa della sua ruina spirituale; *num.* 115.

28 In tre casi però il Confessore dee palesare la verità al Penitente, ancorchè l' ammonizione non sia profutura. Per 1. quando l' ignoranza è circa le cose necessarie alla salute. Per 2. quando lo stesso Penitente ne interrogasse il Confessore. Per 3. quando l' ignoranza del Penitente nocesse alla salute spirituale comune, poichè il Confessore è Ministro costituito non solo a pro de' suoi Penitenti, ma di tutta la Repubblica Cristiana. E perciò in ogni caso debbonsi ammonire dal Confessore i Vescovi, i Parrochi, i Confessori, i Principi, e tutti i Ministri pubblici, che mancano al lor dovere: e lo stesso dee praticarsi (come avverte Bened. XIV. nella sua Bolla *Apostolica*) con coloro, che frequentano i Sacramenti per evitare lo scandalo degli altri. *Istruz. Capo XVI. num.* 116.

39 Per V. il Confessore dee assolvere il Penitente, quando prudentemente può giudicarlo disposto. Ond'è, che se il Penitente tiene qualche opinione per sodamente probabile, e lecita a seguirsi, e quegli è per altro capace di potersi formar la coscienza (perchè altrimenti dee dirsi d'una Persona rozza) il Confessore non solo può, ma è tenuto ad assolverlo, secondo la sentenza comune di *Navar. Soto, Azor. Suar. Wigandt, Pontas, Cabussuz*, e d'altri innumerabili con *S. Antonino*, che dice: *Ubi sunt variæ opiniones, consultet* (Confessarius) *quod tutius est, non tamen propter hoc deneget Absolutionem*. La ragione si è, perchè il Confessore non è giudice delle controversie, com'è il Papa, ma solo è giudice della penitenza che meritano i peccati, e della disposizione de' Penitenti; onde quando il Penitente ha confessate le sue colpe, e tiene per certo di poter lecitamente seguire qualche opinione che ha fondamento sodo di poter esser vera, ed è riputata già probabile da Autori di provata autorità, allora il Penitente è certamente ben disposto, e perciò ha jus all' Assoluzione, e'l Confessore non può negarcela senza grave ingiustizia. Altrimenti poi dee dirsi, se il Confessore vedesse, che l'opinione del Penitente si appoggia ad un fondamento certamente falso. *Istruz. Capo XVI. num.* 117. *a* 119.

40 Quì si dimanda, come debbia portarsi il Confessore col Penitente, del quale sa alcun peccato commesso, quando colui

lui lo nega? Se lo ſa di propria ſcienza, allora è certo, che non può dargli l'Aſſoluzione; purchè ſappia ancora, che il Penitente non ſe l'ha confeſſato ad altri. Se poi lo ſa per relazione d'altri, regolarmente non può negargli l'Aſſoluzione, perchè in queſto tribunale dee averſi fede a quel che dice il Reo; ma ſe mai vi foſſero tali Teſtimonj del peccato, che ne rendeſſero il Confeſſore moralmente certo, non ſenza ragione dice *Elbel*, che non può aſſolvere il Penitente che lo nega. Se poi l'aveſſe ſaputo dalla Confeſſione prima fatta dal Complice, avverta in tal caſo, che ſe non ha ſpecial licenza del Complice, non può interrogarne il Penitente in particolare, ma ſolo far qualche dimanda che ſuol farſi in generale; del reſto non può aſſolverlo, ma dee ſotto voce allora dir qualche orazione per occultare l'Aſſoluzione che gli nega. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 120.

41 Per ultimo notiamo quel che dee fare il Confeſſore per rimediare agli errori forſe commeſſi nell'amminiſtrazione di queſto Sagramento. E diciamo, che ſe l'errore è ſtato circa il valore del Sagramento, come ſe ha mancato di dar l'Aſſoluzione, o l'ha data ſenza averne la facoltà; e vi ha colpato mortalmente, allora è tenuto ad ammonirne il Penitente anche con ſuo grave danno, incomodo, o diſonore. Altrimenti poi, ſe ha errato ſenza colpa; purchè il Penitente non ſi trovaſſe in punto di morte, perchè allora dee ammonirlo anche con grave ſuo incomodo. *Iſtruz. Capo XVI. num.*

num. 121. Se poi l'errore è ſtato circa le ſpecie, o il numero de' peccati non bene eſaminati, allora non è tenuto ad altro, ſe non che ad eſaminarli meglio, quando il Penitente ritornerà a confeſſarſi. In oltre quando aveſſe diſobbligato il Penitente dalla dovuta reſtituzione, ſe l'ha fatto maliziosamente, è tenuto anche con grave incomodo ad ammonirlo a tempo opportuno, altrimenti eſſo Confeſſore è tenuto a reſtituire. Se poi non v'ha commeſsa colpa grave, non è tenuto ad ammonirlo con incomodo grave, ma bensì con incomodo leggiero; e ſe non l'ammoniſce, egli anche ſarà tenuto alla reſtituzione, ſecondo la ſentenza più comune, poich'egli col ſuo conſiglio è ſtato già cauſa del danno del Creditore. Quando poi ſolamente aveſſe traſcurato d'imporre al Penitente la reſtituzione, ſe non v'è ſtata colpa grave, è tenuto ad ammonirlo con qualche incomodo, ma non grave, come ſi è detto di ſovra. Ma ſe v'è ſtata ſua colpa grave, è tenuto con grave incomodo; ſe però non l'ammoniſce, diciamo che pecca, ma ſecondo la ſentenza più vera e comuniſſima di *Azor. Cabaſſuz. Suar. Lugo*, *Concina*, e d'altri, non è tenuto ad alcuna reſtituzione; perchè il Confeſſore è obbligato all' ammonizione de' Penitenti, non per giuſtizia, ma per carità, la quale non obbliga a reſtituire. E ciò corre, ancorchè in principio aveſſe laſciato per malizia di obbligare il Penitente alla reſtituzione. *Iſtruz. Capo XVI. num.* 122. *e* 123. Avvertaſi però, che quando il Penitente è ſtato già aſſoluto, giuſta la ſen-

sentenza comunissima, il Confessore non può ammonirlo senza la di lui espressa licenza, perchè allora è già compito il giudizio; *num.* 124. Avvertansi quì finalmente due altre cose: la prima, che ritrovandosi un Moribondo in istato di peccato mortale, ogni Sacerdote anche semplice è tenuto a dargli l' Assoluzione, quantunque per assolverlo dovesse porsi a pericolo della vita, mentre quel Prossimo senza l' Assoluzione sta in probabile pericolo della salute eterna; *num.* 125. La seconda, che il Sacerdote semplice, quando la Gente del suo Paese sta in grave necessità spirituale per non avere a chi confessarsi, egli è tenuto a studiare, ed abilitarsi alle Confessioni, semprechè può rendersi idoneo. Quest' obbligo sembrerà stravagante ad alcuno, ma legga l' Istruzione al *num.* 126. e veda come questo punto sta ben provato. E tanto più è tenuto in tal caso a sentir le Confessioni, chi già si trovasse approvato dal Vescovo.

PUNTO VII. *Della Riserva de' Casi*.

42 La Riserva de' casi comunemente si definisce: *Est negatio jurisdictionis circa aliqua peccata*. Quindi si noti per 1. che quelli che ignorano la riserva, secondo la sentenza vera, e più comune non sono scusati da quella. Perchè la riserva non è pena che riguarda il peccatore, ma è ristrizione di giurisdizione che riguarda il Confessore, come si dichiara nel Trident. *Sess.* 14. *cap.* 7. ove si dice: *Sacerdotes nihil possint in reservatis*. Per tanto ne' casi riservati da' Vescovi, a' quali è annessa la censura, l' Ignoran-

rante sarà scusato dalla censura (poichè dalle censure scusa già l'ignoranza incolpabile), ma non dalla riserva. Da' casi Papali però chi è scusato dalla censura, è scusato anche dalla riserva; perchè a differenza de' casi riservati dal Vescovo con censura, ove principalmente è riservato il peccato, ne' casi Papali principalmente è riservata la censura; eccettuati due soli casi, che sono riservati dal Papa senza censura, cioè 1. l'accusa di sollicitazione contra un Sacerdote innocente, come si ha dalla Bolla di Ben. XIV. *Sacramentum:* 2. il ricevimento de' doni da Religiosi, come costa dalla Bolla dello stesso Papa, *Pastor bonus*, del 1744. Vedi *Istruz. Capo XVI. num.* 128. *e* 129.

43 Si noti per 2. che quando non può ricorrersi al Superiore, dicono comunemente i DD. che può l'Inferiore indirettamente assolvere da' riservati, se v'è causa urgente, v. gr. di evitare lo scandalo, o l'infamia, o pure se il Penitente dovesse stare lungo tempo in peccato mortale: cessando però l'impedimento, dee il Penitente presentarsi al Superiore, per essere da lui direttamente assoluto; altrimenti pecca, e se al peccato v'è la censura, ricade in quella; *Capo XVI. num.* 133. Si noti per 3. che i Pellegrini circa la riserva de' casi debbono giudicarsi secondo le leggi del luogo, ove si trovano. Onde se ivi il peccato è riservato, ancorchè non fosse riservato nella Patria, non può essere assoluto da un semplice Confessore. All' incontro ben può essere assoluto il peccato non riservato in quel luogo, benchè sia riservato nella Patria; purchè (come

mè dichiarò Clemente VIII. nella sua Bolla, *Superna*) il Pellegrino non fosse venuto colà in frode della riserva, *nisi* (Confessarius) *noverit in fraudem reservationis ad alienam Dioecesim migrasse*, parole della Bolla. Quell'*in fraudem* s'intende colla sentenza più comune, e più probabile, quando il Penitente è venuto principalmente per evitare il giudizio del proprio Pastore. Quando però il peccato fosse riservato nell'una e nell'altra Diocesi, ben può assolverlo chi in quel luogo ne ha la facoltà; vedi ciò, ed altro nell'*Istruz. Capo XVI. num.* 135. *a* 138. Se poi il Penitente, che si confessa col Superiore, e si dimentica del peccato riservato, possa poi essere assoluto da qualunque Confessore; e se confessando già il peccato al Superiore, ma sagrilegamente, o invalidamente, resti tolta la riserva, vedi *num.* 140. *e* 141.

44 Si noti per 4. che nel dubbio, se il Penitente sia incorso o no nel caso riservato, ben può essere assoluto da ogni semplice Confessore: e non solo quando il dubbio è di fatto, v. gr. se il peccato sia stato mortale o veniale, o se sia stato consumato, o no; ma ancora secondo la sentenza comune nel dubbio di jus, cioè quando v'è questione tra' Dottori; perchè nel dubbio il Confessore possiede la facoltà di assolverlo. E ciò corre come dicono comunissimamente *Lugo*, *Aversa*, *i Salmat. ec.* ancorchè il Penitente avvertisse appresso, che il suo peccato era certamente riservato; perchè già è stato direttamente assoluto, quando quello era dubbio. Vedi ciò, ed altro nell'*Istruz. Capo XVI. num.* 142. *a* 145.

45 Si

45 Si noti per 5. che i Vescovi per lo *Cap. Liceat 6. Sess.* 24. del Tridentino possono assolvere i loro Sudditi per sè, o per altri Sacerdoti specialmente a ciò deputati da' casi Papali occulti. Per *Sudditi* s' intendono anche i Forastieri, che si confessano in quella Diocesi, purchè dal Vescovo (o da altro suo Delegato) sieno assoluti in Confessione, come dichiarò la S. C. Per *delitto occulto* poi s' intende ogni delitto, che in alcun modo può celarsi, ancorchè per altro potesse provarsi in giudizio. Allora solo non può dirsi occulto il delitto, quando è noto alla maggior parte del Paese, o pure del Vicinato, o del Collegio, purchè ivi sieno almeno dieci persone; e *Fagnano* (parlando de' Matrimoni) attesta, che la S. Penitenziaria ha per occulto impedimento quello, ch' è noto solo a quattro o cinque persone. Questa facoltà poi il Vescovo può delegarla anche generalmente ad altri Sacerdoti, purchè specialmente l' esprima; vedi l' *Istruz. al Tomo III. Capo XX. num.* 29. *a* 36 Se possa poi il Vescovo assolvere la scomunica occulta, che incorrono i Confessori, che nullamente assolvono i Complici in peccato contra il sesto Precetto, vedi *ivi num.* 37. L' eresia però occulta, ma esternata, dicia:o che non può essere assoluta da' Vescovi, se non quando i Penitenti fossero impediti di andare a Roma, come sono i Vecchi, le Donne, gl' Infermi, gl' Impuberi, i Poveri, e tutti coloro che *ab itinere rationabiliter excusantur*, come si dice nel *cap. De cetero, de Sent. excom.* Quando però l' impedimento non fosse perpe-

tuo,

tuo, ma temporale, debbono gl' Impediti (eccettuate le Donne, i Vecchi, ed i Fanciulli) dar giuramento di andare a Roma, quando possono, a farsi assolvere direttamente; *ivi num.* 42. *e* 43. Del resto nel tempo che sono impediti, non sono già tenuti di ricorrere a Roma per lettera, ma ben sono tenuti potendo di ricorrere al Vescovo per l' Assoluzione, come si ha dal *cap. Ea noscitur* 13. *de Sent. excom.* vedi *num.* 44. *e* 45. Si avverta qui in oltre, che il Vescovo, benchè non possa assolvere l' eresia occulta nel foro interno, può nondimeno come Delegato Apostolico assolvere l' Eretico (anche notorio) nel foro esterno, fatta da colui l' abjura avanti il Notaro, e Testimonj; e dopo ciò quegli in quanto al peccato può essere assoluto da ogni Confessore; vedi *ivi num.* 39.

46 Si noti per 6. che *in jure* vi sono alcuni peccati riservati colla scomunica, che da' soli Vescovi possono assolversi: come sono 1. la percossa leggiera d' un Clerico, o Monaco, o d' altra persona privilegiata, come si dirà nel Trattato delle Censure. 2. l' aborto del feto animato. 3. la comunicazione nello stesso delitto cogli Scomunicati dal Vescovo. 4. la trascuraggine di non presentarsi al Vescovo di chi è stato assoluto da un semplice Confessore in pericolo di morte dalla scomunica al Vescovo riservata. 5. tutti i casi riservati dal Vescovo colla scomunica. Chi possa poi riservare i casi; e quali casi possano riservare i Prelati Regolari, vedi l' *Istruz. Capo XVI. num.* 150.

PUN-

PUNTO VIII. *Del Sigillo della Confessione.*

47 Il Sigillo Sagramentale importa l' obbligo di tacere anche collo stesso penitente non solo i peccati, ma tutte l'altre cose dette in ordine a spiegare i peccati, o a ricevere l' Assoluzione. E quest' obbligo è così stretto, che il Confessore in niun caso può rivelare le cose della Confessione, ancorchè fosse per evitare la ruina propria, e di tutto il Mondo. Per procedere con distinzione parlaremo I. delle Persone, che son tenute al Sigillo. II. delle cose, che cadono sotto il Sigillo. III. de' casi, ne' quali non si offende il Sigillo. IV. de' casi, in cui s' offende.

48 I. le Persone che son tenute al Sigillo, sono tutte quelle, a cui in qualunque modo perviene la notizia della Confessione. Onde per 1. è tenuto al Sigillo il Confessore, che se lo frange, commette due gran peccati, di sacrilegio, e d' ingiustizia. Che per ciò, quando mai venisse interrogato delle cose intese in Confessione, liberamente può dire, anche con giuramento, di non avere inteso niente. E quando fosse interrogato, se ha assoluto o no il Penitente, dee rispondere: *Ho fatto l' officio mio*. Ma il meglio è allora, che dica: *Son dimande queste da farsi?* E quando venisse interrogato, se'l Penitente, che non è stato assoluto, ha da comunicarsi? risponda: *Dimandatelo a lui, se si vuole comunicare*. Per 2. è tenuto al Sigillo il Vescovo, a cui è stata richiesta la facoltà per assolvere qualche caso riservato. Per 3. l' Interpetre,

tre, o pure chi avesse scritta la Confessione del Penitente. Per 4. ognuno che avesse intesa qualche cosa detta dal Penitente (o da altri che l'hanno udita) in ordine alla Confessione. Per 5. il Dottore a cui il Confessore ha cercato consiglio con licenza del Penitente, secondo la vera sentenza, checchè si dicano altri. *Istruz. Capo XVI. num.* 148. *e* 149.

49 Quì si dimanda per 1. Se sia tenuto al Sigillo colui, dal quale il Penitente cerca consiglio per la Confessione, che vuol farsi con altri? E diciamo, che colui è ben tenuto al Sigillo naturale, ma non al sagramentale, come tengono più probabilmente *Suarez*, *Castrop. Aversa*, ed altri (contra il *P. Concina*); perchè l'obbligo del Sigillo saggramentale non nasce, che dalla sola Confessione fatta per ricevere l'Assoluzione, come insegna S. Tommaso: *Sigillum Confessionis non se extendit, nisi ad ea de quibus est sacramentalis Confessio. in 4. Sent. Dist.* 21. *qu.* 3. *a.* 1. *qu.* 2. *Sed contra.* Vedi l'*Istruz. Capo XVI. num.* 150. Si dimanda per 2. Se sia tenuto al Sigillo, chi legge la carta, dove il Penitente ha scritta la sua Confessione? E diciamo similmente che no, colla sentenza più probabile, e comunissima di *Soto*, *Nav. Suar. Wigandt*, *Concina*, *Lugo*, *Holzman*, *Salm. ec*, perchè il Sigillo si contrae (come di sovra si è detto) nella sola Confessione attuale, ma non già nella preparazione a confessarsi, per la quale non è già necessaria la scrittura, Altrimenti poi dee dirsi ne' casi, in cui la scrittura fosse necessaria, come

per

per 1. se fosse fatta dal Muto. Per 2. se fosse lettera scritta al superiore per ottener la licenza dell' Assoluzione. Per 3. se quella carta fosse stata già consegnata al Confessore per la Confessione da farsi, o pure se casualmente fosse stata lasciata nel confessionale. Del resto fuori di detti casi chi leggesse una tal carta difficilmente può essere scusato da colpa grave; e non potrà mai rivelare le cose ivi scritte, se non in caso di somma necessità. *Istruz. num.* 151.

50 II. Le cose che cadono sotto il Sigillo, sono per 1. tutte le colpe, e difetti anche minimi detti dal Penitente con animo di accusarsene. Per 2. i peccati del Complice, manifestati dal Penitente, de' quali peccati non può affatto darsi minimo indizio al Complice, neppure per buon fine di correggerlo senza l' espressa licenza del Penitente. Per 3. L' oggetto del peccato confessato: per esempio, se il figlio si accusa d' aver ingiurata la Madre per qualche furto da lei fatto, il furto della Madre è oggetto del peccato, che non può rivelarsi. S' intendono ancora per oggetto del peccato le virtù, o sieno rivelazioni manifestate dal Penitente per dichiarare qualche difetto che vi ha commesso. Per 4. la penitenza imposta al Penitente, purchè non fosse una penitenza molto piccola. Per 5. tutte le circostanze de' peccati spiegati in ordine alla Confessione. Per 6. anche gli scrupoli insussistenti, di cui si confessa il Penitente per dichiarar la sua coscienza. Il dire poi d' un Penitente, che sia scrupoloso, io neppure l' ammetterei, giacchè l' essere scrupoloso è difetto di mente

con-

confusa, sicchè almeno è difetto naturale; ed è certo che il Confessore non può parlare de' difetti naturali del Penitente, come d'essere ignobile, ignorante, povero, sordo, balbuziente, sempre che tali difetti si conoscono per causa di spiegar la coscienza, e'l manifestarli potesse rendere in qualche modo odiosa la Confessione; altrimenti poi, se fosse qualche difetto, che fosse comunemente noto, ed affatto non apportasse rossore al Penitente. Vedi l'*Istruz. Capo XVI. num.* 153. *e* 154. Come debbia portarsi poi il Confessore nel caso, che il Penitente dopo aver detto qualche peccato dubbiamente grave, il Confessore conosce ch'è sordo; vedi quel che si dice *al num.* 155.

51 III. Notiamo i casi, quando non si offende il Sigillo; e sono 1. quando la Confessione è stata finta, o pure è stata fatta per illudere, o pervertire il Confessore. 2. Se alcuno dicesse (ma fuori di Confessione) qualche cosa in segreto, protestandosi di darla sotto sigillo di Confessione, perchè un tal Sigillo non si contrae, se non nella vera Confessione. 3. Se il Confessore dicesse in generale, che il Penitente si è confessato di materia leggiera, ma senza nominare alcuna colpa in particolare. 4. Se dice, che taluno si è confessato con esso, purchè colui non fosse venuto a confessarsi di nascosto. 5. Se dice in generale di aver udito in Confessione un certo peccato in un Paese, purchè dalle circostanze del peccato non si possa venire in sospetto del Penitente. 6. Se il Confessore parla collo stesso Penitente dentro la Confessione de' peccati altrà

tra volta confessati, perchè secondo la sentenza comune di *Lugo*, *Wigandt*, *Concina*, *Roncaglia*, *Salm. ec.* (contra *Diana*) il Confessore ben può parlare col Penitente di tutte le Confessioni fatte, sempre che lo giudica spediente per ben regolarlo. 7. Se si avvale delle notizie avute fuor di Confessione; ma pure in ciò dee usar cautela per evitare ogni scandalo. 8. Se palesa qualche cosa con licenza del Penitente; il che è certamente lecito, secondo la sentenza comune con S. Tommaso, contra alcuni pochi. Tal licenza però dee essere espressa: di più dee esser affatto spontanea, e che non sia data per timor riverenziale: di più che sia stata rivocata dal Penitente, neppure presuntivamente. Quando poi il Penitente cominciasse da sè a parlare col Confessore delle cose prima dette in Confessione, allora già s' intende data la licenza espressa col fatto; ma s' avverta, che allora anche persevera il Sigillo. Per ultimo è regola generale, che il Confessore può lecitamente dire del Penitente tutte quelle cose, che non apportano pericolo nè di rivelazione neppure indiretta della Confessione, nè di gravame del Penitente. *Istruz. Capo XVI. num.* 156.

52 IV. Notiamo i casi, quando si offende il Sigillo. La regola generale è, che s' offende il Sigillo, semprechè si fa uso della notizia avuta per la Confessione, o colla rivelazione del peccato, o con gravame del Penitente. Per tanto il Confessore frange il Sigillo, per 1. se dicesse che ha inteso un grave peccato d' un Religioso d' un certo Monastero;

o pure

o pure che ivi si commettono gravi peccati. Se poi nominasse solamente l'Ordine, di cui è quel Religioso, dice il *P. Concina*, che non sarebbe rivelazione, quando quell'Ordine è molto numeroso, e non è di stretta osservanza. Per 2. se parlando d' un Paese picciolo dicesse, che ivi si commettono certi particolari peccati gravi, o pure molti gravi peccati in generale; altrimenti poi, se i Peccati fossero publici, e'l Paese fosse grande, v. gr. di tremila Anime; se però il peccato portasse infamia, per rivelarlo (ma senza nominar circostanze particolari) bisognerebbe, che'l Paese fosse almeno di sei o sette mila Persone. Vedi all' *Istruz. Capo XVI. num.* 157. *e* 158. Per 3. chi si serve della notizia della Confessione per lo governo esterno con gravame del Penitente; come dichiarò Clemente VIII. *Confessarii caveant, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in Confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur.* E ciò quantunque dal non far uso della notizia avuta in Confessione ne avvenisse maggior gravame al Penitente, come si ha dal Decreto della S. C. fatto per ordine d' Innoc. XI. con cui fu dannata la seguente Prop. *Scientia ex Confessione acquisita uti licet, modo fiat sine revelatione, & gravamine Pœnitentis; nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur.* Quindi s' inferisce, che non può il Confessore neppur in segreto negar la Comunione al Penitente, benchè prima gli abbia negata l' Assoluzione. Così ancora non può nasconder le chiavi al Servo, se per la di lui Confessione ha saputo ch' è ladro. Così anche

se ha conosciuto alcuno di mala coscienza per la Confessione di lui intesa, non può per questa sola causa ricusar di sentirlo, neppur con trovare qualche pretesto; vedi *num.* 159. *e* 160. Così anche, se mai sapesse in Confessione, che gli è tramata insidia alla vita, o alla roba, non può da quella guardarsi, neppure con giusti pretesti, semprechè col guardarsi gl' Insidiatori potessero congetturare la Confessione fatta dal Complice; perchè sempre allora v'è il pericolo della rivelazione indiretta; *num.* 161. Di più non può negare la Cartella della Confessione fatta, ancorchè il Penitente non fosse stato assoluto. Che debbia fare poi, se il Penitente volesse l' attestazione scritta anche dell' Assoluzione data; e se possa fuggire dal Penitente indisposto, che vuole essere assoluto per forza con minacciargli di ucciderlo, se allora non l' assolve; vedi *num.* 162. *e* 163. Di più, quantunque vi fosse opinione probabile de' DD. che in qualche caso possa il Confessore servirsi della scienza avuta in Confessione, diciamo che tal uso è sempre illecito, fuorchè quando è moralmente certo, che un tal uso non apporta alcun gravame al Penitente. *Istruz. Capo XVI. num.* 164.

PUNTO IX. *Della Sollicitazione in Confessione.*

52 Per la Bolla di Gregorio XV. son tenuti i Confessori ad ammonire le loro Penitenti di dinunziare a' Vescovi i Sacerdoti, che per causa della Confessione l'avessero sollecitate a peccati impudici. Nella Bolla si or-

si ordina, che sieno dinunziati, *omnes Sacerdotes tam seculares, quam Regulares, qui personas, quæcunque illæ sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu sacramentalis Confessionis, sive ante, sive post immediate, seu occasione, vel prætextu Confessionis, etiam Confessione non secuta, sive extra Confessionis occasionem, in Confessionario, aut in loco quocumque, ubi Confessiones audiuntur, ad Confessionem audiendam electo, simulantes ibidem Confessiones audire, sollicitare, vel procurare tentaverint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, sive tractatus habuerit*. Ed indi si soggiunge: *Mandantes omnibus Confessariis, ut suos pœnitentes, quos noverint fuisse ut supra ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu tractantes, &c. locorum Ordinariis*.

53 Esaminiamo primieramente le Clausule della citata Bolla. La Clausula I. dice: *In actu sacramentalis Confessionis*. Quindi dee certamente dinunziarsi il Confessore, che mentre il Penitente si confessa, le desse una carta, nella quale la sollecitasse, come si ha dalla Prop. 6. dannata da Aless. VII. Lo stesso corre, se le dicesse che l' aspettasse in casa, o pure le dimandasse dove sta di casa, e poi andasse a sollecitarla. La Clausula II. dice: *Sive ante, sive post immediate*. Il che s' intende, che tra la Confessione e sollicitazione non vi sia intervallo, moralmente parlando. La Clausula III. dice: *Occasione, vel prætextu Confessionis*. Per *Occasione* s' intende, se nel tempo che la Donna sta per confessarsi, il Confessore la

 sol-

sollecitasse. Lo stesso sarebbe, se la sollecitasse dopo averla invitata a confessarsi, o pure dopo che quella gli ha domandato di sentirla in Confessione. Così anche dee dinunziarsi il Confessore, ch' essendo chiamato dalla Madre a sentir la Confessione della Figlia inferma, egli con tale occasione sollecitasse la Figlia. Lo stesso dee dirsi, se il Confessore per lo peccato inteso dalla Penitente andasse a sollecitarla in casa di lei: s' intende però, semprechè la sollicitazione avesse l'impulso dalla Confessione udita; il che ben si presume, quando il Confessore dopo aver intese le fragilità della Donna volesse sapere da lei la casa, dove abita, e se ivi sta sola; o pure se il Confessore con tal Donna non avesse avuta mai alcuna conoscenza. Per *Pretesto* poi s'intende, se il Confessore fintamente invitasse la Penitente a confessarsi, e poi la tentasse; o pure se le insinuasse, che si finga inferma, e lo mandi a chiamare in casa col pretesto di confessarsi, ed ivi peccassero. La Clausula IV. dice: *Extra Confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi Confessiones audiuntur, simulantes ibidem Confessiones audire &c.* Alcuni Autori per quella parola *simulantes*, vogliono che non basti all'obbligo di dinunziare il Confessore, che quegli solleciti nel Confessionale, ma che di più simuli di sentir la Confessione; ma dee tenersi l'opposto per la Dichiarazione fatta da Paolo V. il quale ordinò, che si procedesse contra i Confessori, semprechè essi *tractant in Confessionali de rebus inhonestis. Istruz. Capo XVI. num.* 168. *a* 170.

54 In oltre su questa materia bisogna notare più cose. Si noti per 1. che secondo la Bolla *Sacramentum* di Bened. XIV. debbono dinunziarsi i Confessori sollicitanti, benchè sieno privi di giurisdizione; di più, benchè la Penitente abbia acconsentito alla sollicitazione, mentr'ella nella dinunzia ch' espone non è già tenuta a manifestare il suo consenso: di più, benchè la sollicitazione fosse stata mutua tra lei e'l Confessore, o pure fosse accaduta molto tempo avanti. In oltre (come parlano i Dottori) dee dinunziarsi il Confessore, ancorchè di tal delitto fosse stato da altri accusato, ed anche punito; o pure quantunque si presumesse emendato. Si noti per 2. che dee dinunziarsi ancora quel Confessore, che sollicitasse la Penitente, acciocchè lo facesse peccare con altra Donna, o pure acciocch' ella peccasse con altri. All' incontro non v'è obbligo di dinunziare le Penitenti, che sollicitano i loro Confessori: nè i Confessori, che sollecitano a' peccati non turpi, ma d'altra specie: e neppure i Confessori, che meramente consentono alla sollicitazione fatta dalle Penitenti, secondo la sentenza molto probabile di *Bonac. Castrop. Hurtado*, *Roncaglia*, e d'altri: poichè la Bolla di Gregorio obbliga alla Dinunzia le sole Penitenti sollicitate, non già le sollicitanti; vedi all' *Istruz. Capo XVI. num.* 172. *a* 175. Si noti per 3. che la Penitente sollicitata non può essere assoluta, prima che faccia la Dinunzia, o che almeno prometta, se per allora è impedita, di farla quanto prima, come parla Bened. XIV. nella cit. Bolla

Sacramentum. Ma io dico con *Roncaglia*, *Viva*, ed i *Salmanticesi*, che non potendo la Penitente far la Dinunzia di persona a voce, è tenuta a farla almeno per lettera, semprechè non v' è pericolo d' infamia; poich'ella dee soddisfare a tal obbligo in ogni modo che può; vedi *num.* 176.

55 Si noti per 4. che la Penitente, la quale potendo trascura di far la Dinunzia, almeno tra lo spazio di un mese, da che ne avverte l' obbligo, incorre *ipso facto* la scomunica: la quale scomunica per altro, adempita poi la Dinunzia, probabilmente (come dice *Roncaglia* col dottissimo *Cristiano Lupo*) può essere assoluta da qualunque Confessore. Si noti per 5. che il Confessore dee ammonir la Penitente dell' obbligo della Dinunzia, ancorchè l' ammonizione non fosse affatto profutura, ed ancorchè la Dinunzia non potesse provarsi per altra via, come si ha dalla Prop. 5. dannata da Alefs. VII. Si noti per 6. che la Dinunzia non solo dee farsi dalle Penitenti sollicitate, ma da ognuno che sa la sollicitazione fatta per mezzo di Persone degne di fede, come si ordina nel Decreto riferito nell' *Istruzione num.* 179. E ciò quantunque si sapesse sotto segreto naturale, anche promesso con giuramento; purchè il segreto non siasi manifestato per cercare consiglio; *num.* 176. *a* 179. Se poi debbano dinunziarsi le sollicitazioni dubbie; e quali sieno i casi di dubbia sollicitazione, vedi *num.* 180. *a* 181.

56 Si avverta finalmente, che Bened. XIV. nella Bolla, *In generali Congregatione*, impone

pone a' Confessori sollicitanti l' inabilità a celebrar la Messa. Ma in ciò per 1. si fa il dubbio, se da tale inabilità scusa l' ignoranza invincibile? e diciamo probabilmente che sì, per quel che si dirà nel trattato delle Censure al *Capo XIX.* dove dicesi, che anche ad inccorrere l' irregolarità per delitto vi bisogna la di lei scienza, essendo ella vera pena, e pena straordinaria. Per 2. si fa il dubbio, se per incorrere tale inabilità vi bisogni la sentenza almeno declaratoria del delitto? E diciamo similmente esser molto probabile che sì, per ragione che quantunque le pene inabilitanti (generalmente parlando) s' incorrano primo d' ogni sentenza; nondimeno ciò non corre, quando il Reo dee da se stesso eseguire sovra di sè tal pena con sua infamia, come dicono *Suarez*, *Bonac.* ed i *Salmanticesi* con *Tapia*, *Vasqu.* *Montesino*, ec. in caso simile, cioè della privazione di voce attiva e passiva, come si è detto al *Capo II. num.* 24. *in fine*; e come si dice più a lungo nella nostra Opera grande *Lib.* 1. *num.* 148. E la stessa dottrina par che ben convenga ancora al caso nostro, e so che in Roma così anche rispose su questo dubbio un Padre Domenicano dell' Inquisizione Generale. Se poi il Vescovo possa dispensare in tale inabilità incorsa, diciamo che no, per la regola generale della *Clementina* 2. *de Elect.* che *Lex Superioris per inferiorem tolli non potest*.

CAPO XVI.

De' Sagramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

PUNTO I.

Dell' Estrema Unzione.

1 Questo Sagramento è stato già come tutti gli altri Sagramenti istituito da Gesù-Cristo, ma è stato promulgato da S. Giacomo con quelle parole: *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini, & oratio fidei salvabit infirmum; & alleviabit eum Dominus; & si in peccatis sit, remittentur ei. Epist. c.* 6. L' Effetto primario di questo Sagramento è di confortare l' Anima in punto di morte contra le tentazioni del Demonio. Gli Effetti poi secondarj sono tre. Il primo effetto è di togliere le reliquie de' peccati, cioè l' oscurità, la debolezza interna, e l' altre reliquie nocive, che i peccati commessi lasciano nell' Anima; e conseguentemente l' E. U. ha virtù di togliere anche le colpe, quando il Moribondo non potesse ricevere l' Assoluzione sagramentale, e fosse per altro disposto almeno coll' attrizione, come insegna S. Tommaso *Suppl. q.* 30. *a.* 1. e come si ricava dalle riferite parole di S. Giacomo, *Et si in peccatis sit, remittentur ei*, ed anche da quel che dice il Tridentino: *Cujus unctio delicta, si quæ sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit. Sess.* 14. *cap.* 2. Il secondo effetto è di estinguere il debito delle pene rima-

rimaste a soddisfarsi. Il terzo effetto è di conferire anche la sanità al corpo, se quella è utile alla salute dell' Anima; vedi *Istruz. Capo XVII. num.* 1. Esaminiamo ora brevemente I. la Materia di questo Sagramento. II. la Forma. III. il Ministro. IV. il Soggetto, che l'ha da ricevere. V. l'Amministrazione.

2 E I. In quanto alla *Materia*, la Materia *Rimota* dell' E. U. è l' Olio benedetto dal Vescovo per gl' Infermi, il quale dee rinnovarsi ogni anno, bruciando l' antico, giusta il precetto di Clemente VIII. che obbliga sotto colpa grave. Quando però non potesse aversi il nuovo, è lecito servirsi dell' antico, come dicono i DD. e come anche lo dichiarò la S. C. E quando mancasse dentro l' anno, in caso di necessità vi si può aggiungere l' olio non consagrato, ma in minor quantità, come dice il Rituale. Si noti qui per 1. che l' olio dee essere di uliva, e benedetto dal Vescovo, non solo di necessità di precetto, ma anche di Sagramento, come insegna S. Tommaso *Suppl. q. 29. a.* 5. con altri comunissimamente. Si noti per 2. che probabilmente anche di necessità di Sagramento l' olio dee esser benedetto per gl' Infermi, onde in pratica non può darsi l' E. U. coll' olio della Cresima, o de' Catecumeni, fuorchè nel caso di necessità che non vi fosse altro, ed allora sotto condizione. *Istruz. Capo XVII. num.* 2.

3 La Materia *Prossima* poi è l' unzione fatta dal Sacerdote ne' cinque sensi. E qui s' avverta, che in caso di necessità (come in tempo di peste) può darsi l' E. U. per

mezzo d'una verga unta coll'Olio sagro. Si avverta in oltre, che secondo la sentenza più comune di S. Tommaso, e d'altri, non basta la sola unzione d'un senso, ma è necessaria di necessità di Sagramento l'unzione di tutti i cinque sensi. Solamente in caso di necessità, come dice il Rituale, può darsi questo Sagramento con una sola unzione di qualche membro (e meglio sarebbe allora della testa) con proferirsi in tal caso sotto la condizione, *si vivis*, la Forma in questo modo: *Si vivis per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Deus, quicquid per sensus deliquisti*. Ma se l'Infermo poi sopravvivesse, debbono ripetersi tutte le solite cinque unzioni colla solita Forma. Basta poi ungere una sola parte de' sensi, come un solo occhio, una sola orecchia ec. ma ciò neppure può farsi, se non quando v'è un prudente timore di morte imminente. L'unzione de' reni, dice il Rituale, che sempre si tralascia nelle Donne; ed anche negli Uomini, quando l'Infermo non può comodamente muoversi. *Istruz. Capo XVI* [illegible] *num. 3. e 4.*

4 II. In quanto alla Forma: ella è questa: *Per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus, quicquid per visum deliquisti. Amen.* E così replicando le stesse parole si ungeranno gli altri sensi, mutando solamente il nome del senso, *per auditum, per odoratum, per gustum & locutionem, per tactum, per gressum, e per lumborum delectationem*. La parola *deliquisti* è certamente di essenza; le parole poi, *per suam piissimam misericordiam*, secondo la più comune sentenza non sono

di

di essenza, ma il lasciarle sarebbe certamente colpa grave; come anche è colpa grave l' omettere le Orazioni, che ha da dire il Sacerdote, le quali, se mai si lasciano in caso di necessità, ordina il Rituale che si dicano appresso, se l' Infermo sopravvive. Vedi *Istruz. Capo XVII. num.* 5. *e* 13.

5 III. In quanto al *Ministro*, il Ministro proprio dell' E. U. è il Parroco, o pure altro Sacerdote di suo consenso (almeno presunto, come probabilmente dicono molti DD.); altrimenti senza consenso del Parroco sarebbe valido il Sagramento, ma peccherebbe il Sacerdote; eccettochè se il Parroco non volesse dare l' E' U. o pure si trovasse lontano. Ma quì si avverta, che il Parroco è tenuto con obbligo grave di dare questo Sagramento ad ogni suo Suddito, che ce lo dimanda a tempo opportuno. Vedi ciò ed altro ivi al *num.* 6.

6 IV. In quanto al Soggetto a chi può darsi l' E. U. si noti per 1. ch' ella non può darsi a' Sani, quantunque prossimi a qualche pericolo di morte, come sono i Condannati a morte, o quei che si trovano in battaglia, o naufragio; ma solamente dee darsi agl' Infermi, che stanno in pericolo di morte imminente, *qui tam graviter laborant* (dice il Rituale) *ut mortis periculum imminere videatur*. Ma avverte all' incontro il Catechismo Romano, che peccano gravissimamente quei Parrochi, che aspettano a dar l' E. U. quando l' Infermo è affatto disperato, e comincia a perdere i sensi. E perciò Bened. XIV. nella Bolla 53. che sta al *Tomo* 4. del suo Bollario, ordina che

l' E. U. diasi agl' Infermi, prima che perdano i sensi. Anzi molti DD. come *Layman, Castrop. Bonac. Salm. Tournely*, ed altri collo stesso Bened. XIV. (*de Synodo l. 8. c. 7. n. 4.*) ammettono, che questo Sagramento può darsi, semprechè l' infermità è pericolosa di morte, ancorchè non imminente; e questa sentenza oggidì è probabilissima giusta la Bolla citata dello stesso Pontefice, dove al §. 46. dice, che l' E. U. *non ministretur bene valentibus, sed iis dumtaxat, qui gravi morbo laborant*. Onde ben dice *Castropalao*, che ogni qual volta può darsi all' Infermo il Viatico, può, ed è spediente darsi anche l' E. U. purchè il pericolo della morte non sia meramente dubbio, ma probabile, e prudente, come anche dicono *Suar. Castrens.* ed *Holzman.* con *Scoto*, e *Manstrio*. *Instruz. Capo XVII. num.* 7. Quando poi possa questo Sagramento replicarsi all' Infermo, vedi *num.* 8.

7 Parlando de' Fanciulli, dice il Rituale che l' E. U. non dee darsi, se non a quei Fanciulli, che già sono giunti all' uso di ragione. A' Pazzi, purchè non sieno stati perpetuamente tali, dee darsi l' E. U. supposto che (come dice il Rituale) quando erano di mente sana, l' han domandata, o verisimilmente l' avrebbero domandata. All' incontro, secondo lo stesso Rituale, dee negarsi agl' Impenitenti, e Scomunicati, ed a coloro che sono in manifesto peccato mortale. Del resto probabilmente dicono i DD. che i Feriti nelle risse, stando privi de' sensi, ben possono estremarsi sotto condizione. *Istruz. Capo XVII. num.* 9. ad 11. Si questiona

poi,

poi, se i Moribondi sian tenuti sotto colpa grave a prender questo Sagramento? La sentenza più comune lo nega, ma più mi piace la contraria per ragion della carità, che ogni Fedele dee esercitar con se stesso in punto di morte, nel quale par che si esponga ad un gran pericolo di cedere alle tentazioni dell' Inferno, chi trascura di rinforzarsi con questo Sagramento; vedi *num.* 17.

8 V. In quanto finalmente all' Amministrazione dell' E. U. si noti per 1. che'l Sacerdote, portando l' Olio sagro, dee farsi accompagnare da un Chierico, che gli porti la Croce avanti. Si noti per 2. quel che avverte il Rituale, che quando l' Infermo è prossimo alla morte, lo stesso Sacerdote che porta il Viatico, può seco addurre anche il sagro Olio; ma meglio sarebbe, che lo portasse un altro Sacerdote. *Istruz. Capo VIII. num.* 13. Si noti per 3. in quanto al modo di amministrare questo Sagramento, che il Sacerdote dopo avere intinto il pollice nell' Olio dee ungere l' Infermo in forma di Croce in ciascuno de' membri, cominciando dalla parte destra con dire: *Per istam sanctam unctionem* ✠, *& suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus, quidquid per visum* (e si ungono gli occhi) *deliquisti, amen*; avvertendo a non terminar la forma prima di unger l' altra parte. Indi replicandosi le stesse parole, *Per istam &c.* si ungono le orecchie, dicendo, *per auditum*: le narici, *per odoratum*: la bocca (chiuse le labbra) *per gustum, & locutionem*: le mani (a' Sacerdoti da fuori, agli altri nelle palme) *per tactus*: i piedi

(nel-

(nelle piante) *per gressum* : i reni , *per lumborum delectationem*.

PUNTO II.

Del Sagramento dell' Ordine.

§. I. *Dell' Ordine in genere*.

9 Il Sagramento dell' Ordine si definisce secondo S. Tommaso: *Signaculum Ecclesiæ, quo traditur Ordinato potestas spiritualis*. Gli Ordini sono sette, quattro Minori, cioè Ostiariato, Lettorato, Esorcistato, ed Accolitato: e tre Maggiori, cioè il Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato. Si dimanda, se ciascun Ordine sia Sagramento? In quanto al Sacerdozio, è di fede che lo sia: in quanto al Diaconato, anche è certo, ma non di fede: in quanto poi agli altri, è probabile con S. Tommaso, che tutti sieno Sagramenti; ma è più probabile che no, perchè negli altri vi manca l' imposizione delle mani, la quale secondo la sentenza più probabile è l' unica materia dell' Ordine. Vedi l' *Istruz. Capo XVII. num.* 14.

10 Quindi si fa la seconda domanda, quale sia la Materia, e la Forma dell' Ordine? Sovra di ciò vi sono tre sentenze. La prima dice, che la Materia è la sola tradizione degli strumenti, colla Forma che allora si proferisce; ma questa non è abbastanza probabile. La seconda dice, che la Materia è doppia integrale; cioè la tradizione degli strumenti, colla quale si dà la potestà sovra il Corpo Reale di Gesu-Cristo, colla Forma, *Accipe potestatem &c.* e l' Imposizione delle mani, con cui si dà la potestà sovra il Corpo Mi-

Mistico ad assolvere i peccati, colla Forma, *Accipe Spiritum Sanctum &c.* La terza sentenza più probabile con *Becano*, *Martene*, *Tournely*, *Giovenino*, *Petrocorense*, *Concina*, ed altri, a cui aderisce anche Bened. XIV. è che l' unica Materia sia l' Imposizione delle mani, che si fa dal Vescovo sovra il Diaconando, o sovra il Presbiterando, allorchè sovra di lui il Vescovo insieme co' Preti assistenti (i quali debbono essere almeno tre) stende le mani; e la Forma sono le Orazioni che il Vescovo allora proferisce: *Oremus, Fratres carissimi &c.*

11 Nondimeno, perchè la seconda sentenza è bastantamente probabile, quella dee seguitarsi in pratica; e perciò necessariamente si ricerca anche nell' Ordinazione la Tradizione degli strumenti per parte del Vescovo, ed il contatto di quelli per parte degli Ordinandi; il quale contatto dee esser fisico, e dee farsi nel tempo che si proferisce la Forma. Qui si noti per 1. che negli Ordini sagri la Materia dee farsi dallo stesso Vescovo, che proferisce la Forma; il che non è necessario negli Ordini Minori, come dice S. Tommaso *Suppl. q.* 38. *a.* 1. *ad* 2. Si noti per 2. che se mai un Vescovo celebrasse, ed un altro conferisse gli Ordini, l' Ordinazione sarebbe valida, ma gravemente illecita. Vedi l' *Istruz. Capo XVIII. num.* 14. *a* 16. e nell' *Append. III. al Tom. III. num.* 25. *a* 29. Il Ministro dell' Ordine è il Vescovo. Gli Abati però Regolari, e Mitrati posson dare gli Ordini Minori, ma a' soli loro Sudditi Religiosi Professi, o Novizj. *Append. III. num.* 30.

12 Ac-

12 Acciocchè poi l'Ordinando validamente riceva gli Ordini, si ricercano tre cose, che sia Maschio, che sia Battezzato, e che abbia l'intenzione almeno abituale di essere ordinato. Acciocchè poi lecitamente riceva gli Ordini, si ricercano molte cose. E I. Che sia Cresimato; ma ciò non sotto precetto grave, secondo la sentenza più comune. II. Che non sia Neofito, infame, o irregolare, come ordina il Pontificale. III. Che sia ordinato dal Vescovo proprio, e se egli sta impedito, almeno colle di lui Lettere Dimissoriali. Sappiasi, che oggidì sta proibito a' Capitoli nelle Sedi vacanti il dare ad alcuno le Dimissorie per ordinarsi; eccettochè se quegli è artato a prender l'Ordine richiesto, secondo il Beneficio che possiede. Vedi l' *Append.* III. *num.* 32. *e* 33.

13. Si dice poi Vescovo *proprio* per 1. il Vescovo dell' *Origine*, cioè della Diocesi dove è nato l' Ordinando, e dove, quando egli è nato, i suoi Parenti aveano il domicilio; perchè se fosse nato per qualche caso in altro luogo, allora si dice *Oriundo*, e dee ordinarsi non dal Vescovo dov'è nato, ma dal Vescovo dove i Parenti tengono il domicilio. Per 2. si dice Vescovo proprio il Vescovo del *Domicilio*, dove l'Ordinando ha stabilita la sua abitazione con animo di perpetuamente permanervi, come si disse al *Capo* II. *num.* 15. Per 3. il Vescovo del *Beneficio*, perchè taluno può anche ordinarsi da un Vescovo, che gli conferisce un Beneficio nella sua Diocesi bastante al di lui sostentamento: purchè abbia le Lettere Testimoniali del Vescovo del Domicilio,

cilio, e purchè sia almeno Tonsurato, perchè altrimenti non è capace di Beneficio. Per 4. può essere ordinato anche taluno per ragione di *Familiarità*, se per tre anni sta a servizio d'un Vescovo, vivendo alle di lui spese; purchè il Vescovo gli conferisca dopo averlo ordinato un congruo Beneficio.

14 I Regolari poi debbono ordinarsi a titolo di Povertà dal Vescovo del luogo, dove son di Famiglia, colle Dimissorie de' loro Prelati Regolari. Onde se il Vescovo del luogo tiene Ordinazione, da lui debbono esaminarsi, ed ordinarsi, ma se quegli è assente, o non tiene Ordinazione, come dichiarò Bened. XIV. nella sua Bolla *Impositi* nel 1747. possono bensì essere ordinati da altro Vescovo, ma non senza l' attestazione della Curia dell' Ordinario, ch'egli sia impedito; e non senza che sia esaminato dal Vescovo ordinante, giusta il Decreto di Clem. VIII. vedi *Capo XX. num.* 113.

15 IV. Si ricerca la Scienza conveniente all' Ordine che si prende. Il Concilo di Trento nella Sessione 23. per gl' Iniziandi alla Prima Tonsura ricerca almeno, che sappiano leggere e scrivere, e sieno ben anche istruiti ne' rudimenti della Fede: per gl' Iniziandi agli Ordini Minori, che intendano la lingua latina: per gl' Iniziandi al Suddiaconato, e Diaconato, che sieno istruiti nelle lettere, ed in quelle cose che spettano ad esercitare l' Ordine che prendono; ma ciò non impedisce, che il Vescovo possa esigere maggiore scienza da' suoi Ordinandi. Finalmente per gl' Iniziandi al Sacerdozio vuole il Concilio, che sieno provati ido-

idonei ad insegnare al Popolo le cose necessarie alla salute, e ad amministrare i Sagramenti, *ac ad administranda Sacramenta* (parole del Concilio) *idonei comprobentur.* Onde i Presbiterandi debbono almeno sapere i principj generali della Morale, per ben regolarsi in caso di necessità, udendo le Confessioni de' Moribondi. I Regolari però addetti al Coro, o all' Altare abbisognano di minore scienza; ma debbono almen essere istruiti nella Grammatica, altrimenti sarebbero irregolari anche *de jure Divino.* *Append. III. num.* 35. *e* 36.

16. V. Si ricerca il Titolo della sostentazione, il quale è di tre sorte, 1. di *Povertà*, con cui possono ordinarsi i soli Regolari professi: 2. di *Beneficio*, che sia certo, e sufficiente secondo la tassa della Diocesi: se poi debbano detrarsene i pesi delle Messe, ciò dalla S. C. sta rimesso a' Vescovi: 3. di *Patrimonio*, che sia costituito sovra una roba certa, fruttifera, e libera da ogni peso, o lite; ma questo titolo, dice il Concilio, che solo può ammettersi per la necessità, o comodità della Chiesa. Chi poi si ordina con Patrimonio finto, se resti sospeso dall' Ordine, è più probabile che sì; vedi *Append. III. num.* 38. *e* 39.

17. VII. Si ricerca, che l' Ordine superiore non si prenda prima dell' inferiore; altrimenti chi s' ordina per salto, incorre *ipso facto* la sospensione dell' Ordine ricevuto, finchè il Vescovo vi dispensi. VIII. che gli Ordini si prendano a tempo debito, cioè i Maggiori ne' Sabati delle Quattro Tempora ed anche nel Sabato *ad Cineres*, e nel Sabato

bato santo: i Minori, in ogni Festa di precetto, e secondo la consuetudine anche nelle ferie quarta, e sesta delle Quattro Tempora. IX. che tra gli Ordini vi sieno i dovuti Interstizj, cioè tra gli Ordini Minori qualche intervallo, benchè in ciò può dispensarvi il Vescovo, quando lo stima spediente, *nisi aliud Episcopo expedire videatur*, dice il Trid. *Sess.* 23. *cap.* 11. La Prima Tonsura però può darsi liberamente unita con qualche Ordine Minore. Per ascendere poi al Suddiaconato si richiede lo spazio di un anno, *Nisi necessitas*, *aut Ecclesiæ* (a cui l' Oridinando è ascritto) *utilitas judicio Episcopi aliud exposcat*, come dice lo stesso Concilio. Per ascendere al Diaconato si richiede un altro anno, ma a questo può il Vescovo dispensarvi per ogni giusta causa, dicendo il Concilio, *Nisi aliud Episcopo videatur*. Per ascendere poi al Sacerdozio si richiede un altro anno; ma per dispensare a quest' anno non solo vi bisogna l' utilità, ma anche la necessità della Chiesa: *Nisi ob Ecclesiæ utilitatem*, *ac necessitatem aliud Episcopo videatur*, dice il Conc. *cap.* 14. Per *Necessità* poi s' intende una necessità almeno morale, cioè una utilità notabile, e certa. Si noti quì per 1. chi riceve nello stesso giorno due Ordini sagri, incorre *ipso facto* la sospensione dell' ultimo, e di più l' irregolarità. Chi poi ricevesse i Quattro Ordini insieme col Suddiaconato, peccherebbe gravemente, ma non resterebbe sospeso; e lo stesso è per chi si ordinasse ne' tempi legittimi, e in diversi giorni, ma senza osservare gl' Interstizj. I Regolari poi possono,

ſono ordinarſi *extra tempora*, purchè ſia giorno di Feſta, e vi ſia la licenza de' loro Prelati. *Append.* III. *num.* 40. *a* 42.

18 X. Si ricerca il *Luogo*, cioè che l' Ordinazione ſi faccia in luogo ſagro, e nella propria Dioceſi; altrimenti ſe ſi fa in aliena Dioceſi, il Veſcovo reſta ſoſpeſo da' Pontificali, e l' Ordinato dall' Ordine ricevuto. XI. Si ricerca l' Età dovuta, cioè per la Prima Tonſura, e per gli Ordini Minori l' età almeno de 7. anni, per lo Suddiaconato di 22. per lo Diaconato di 23. e per lo Sacerdozio di 25. come ſi ha dal Trid. *Seſſ.* 23. *cap.* 12. Baſta però l' anno cominciato, ſecondo l' uſo comune. Per li Beneficj ſemplici baſtano 14. anni, Trid. *Seſſ.* 23. *cap.* 6. Ma per li Beneficj curati biſognano 25. *ivi cap.* 12. Per li Canonicati anni 22. *Seſſ.* 22. *cap.* 4. ma nelle Collegiate baſtano 14. Se poi alcuno *ſcienter* ſi ordina prima dell' età legittima, incorre *ipſo facto* la ſoſpenſione, che non può eſſere aſſoluta che dal Papa, o dal Veſcovo, quando è occulta: ſi dice *ſcienter*, onde da quella ſcuſa l' ignoranza anche ſupina. Se poi incorra l' irregolarità, chi riceve il Sacerdozio prima dell' età richieſta; la ſentenza più comune, e molto probabile lo nega; e tanto più ciò corre per li Diaconi, e Suddiaconi. XII. Si ricerca, che l' Iniziando all' Ordine ſuperiore abbia eſercitato l' inferiore; ma ciò (come dicono i DD.) non è di precetto grave. XIII. Si ricerca per ultimo la Vocazione Divina; e queſto avanti a Dio è il requiſito più neceſſario, ma a queſto è il meno che ſi bada comunemente dagli Ordinandi,

e per-

e perciò la Chiesa piange tante ruine. I segni della Vocazione Divina sono tre, la Scienza conveniente, l'Intenzione di attendere solo a Dio, e la Probità della vita, di cui parlando S. Tommaso dice, *requiritur bonitas excellens*, come si è detto al *Capo*.... Quali cose poi sieno state determinate nel Concordato fra la S. Sede, e'l nostro Monarca di Napoli e Sicilia circa i Promovendi allo Stato Ecclesiastico; vedi all' *Append. III.* 51. *vers. Hic juvat*.

§. II. *Degli Ordini in particolare*.

19 Parliamo ora brevemente di ciascun Ordine in particolare. La Prima Tonsura non è Ordine, ma è disposizione agli Ordini; ma chi prende qualche Ordine senza la Tonsura, pecca gravemente, e resta sospeso a beneplacito del Vescovo; chi però fosse già Ordinato, non è più tenuto a prender la Tonsura. Il Tonsurando non solo dee esser battezzato, ma anche cresimato, e giunto all'età almeno di sette anni. Quattro sono i Privilegj del Tonsurato, il I. Privilegio è del Foro, per cui è esente dalla Giurisdizione laicale; purchè porti l' Abito, e la Tonsura, e serva a qualche Chiesa per ordine del Vescovo, o pure viva in Seminario, o in altro Convitto. Trid. *Sess.* 3. *cap.* 6. Il II. Privilegio è del Canone, per lo quale chi percuote ingiuriosamente il Tonsurato, si fa scomunicato vitando. Il III. è di farsi capace de' Beneficj Ecclesiastici, purchè abbia 14. anni. Il IV. è di poter ricevere la giurisdizione Ecclesiastica di fulminar censure, conferir Beneficj, e co-

e cose simili. Qualmente pecchino poi, e quali pene incorrano i Chierici, e Sacerdoti che non portano l'Abito, o la Tonsura; e quando restino privati de' Privilegj del Foro, e del Canone, vedi *Append. III. num.* 49. *e* 50. E quali sieno poi le Materie, e Forme de' quattro ordini Minori; e quali gli obblighi de' Minoristi, si osservino dal *num.* 52. *a* 56.

20. Parliamo ora degli Ordini Maggiori, e specialmente del Suddiaconato. La sentenza più probabile è, che il Suddiaconato non è Sagramento, secondo quel che dicemmo di sovra ai *num.*. Ma supposto che sia Sagramento, come anche è probabile, la Materia *Rimota* di quest' Ordine è il Calice, e Patena vuota, ed il Libro dell' Epistole: la *Prossima* è la tradizione di tali istrumenti. La Forma poi sono le parole del Vescovo: *Vide cujus ministerium &c.* e l'altra: *Accipe librum &c.* Due sono le obbligazioni principali del Suddiacono, l' osservanza della Castità, e la recitazione dell' Officio Divino. In quanto all' obbligo della castità, altri dicono ch' egli nasce dal precetto della Chiesa, ma è più vero che nasca dal voto annesso a tal Ordine. Ma se taluno espressamente non volesse obbligarsi a tal voto, allora resta almeno obbligato alla Castità per lo precetto della Chiesa; eccettochè se si ordinasse per timore grave ingiustamente da altri incusso. *Istruz. Append. III. num.* 6.

21. In quanto all' obbligo dell' Officio, pecca gravemente chi volontariamente ne omette parte notabile, come sarebbe un' Ora in-

intiera, anche picciola, o simil quantità di altra parte. Per la recitazione dell' Officio si ricercano più cose. E per I. che *si reciti secondo il Breviario Romano*. Il mutar l' Officio con altro notabilmente minore è certamente colpa grave, come si ha dalla Prop. 34. dannata da Alesf. VII. dove si dicea, che poteasi commutare l' Officio delle Palme coll' Officio Pasquale. Il mutarlo poi in eguale, o quasi, secondo la miglior sentenza di *Layman*, *Roncaglia*, *Sporer*, *Viva*, *Elbel ec.* è anche grave, se si fa spesso: leggiera, se a raro, v. gr. tre o quattro volte l' anno: e neppure leggiera, se si fa con qualche causa, v. gr. di viaggio, di studio, e simili. Del resto è probabile, che può dirsi l' Officio del luogo, dove la Persona si trova; ed anche l' Officio del Socio (purchè non sia notabilmente più breve) e specialmente del Vescovo, come si ha dalla *Clement. Dignum, de Cel Miss.* e da un Decreto della S. C. Avvertasi qui esser grave l' obbligo di recitar le Litanie nel giorno di S. Marco, e nelle Rogazioni; come pure l' Officio de' Morti, anche in privato. *Append. III. num. 69 a 72.*

22 Per II. si ricerca la *Pronunzia*, che sia *Vocale*, *Intera*, e *Continuata*. *Vocale*, onde non basta dir l' Officio mentalmente. Se poi il Recitante debbia udire se stesso, è probabile che no, con *Silvio*, *Tournely*, *Laym. Azor. Salm. ec.* i quali dicono, che il precetto è di pronunziare, non già di udire l' Officio; tanto più che quando la parola si pronunzia, sempre v' è qualche suono di quella, che può udirsi. Se poi alcuno

poco

poco percepisse di quel che dice il Coro, o il Socio, a che sia tenuto; vedi *num.* 73. *Intiera*, che non si corrompa notabilmente il senso delle parole; del resto basta, che si serbi la significazione di quelle. *Continuata*, perchè l' interrompere qualche Ora senza causa, sarebbe veniale. Il Mattutino però ben può dividersi dalle Laudi; ed anche i Notturni tra di loro per lo spazio di due o tre ore. Per III. *l' Ordine dell' Ore*, ma l' inversione di esse (fuori del Coro) non è più che veniale; come anche è il dir Messa prima del Mattutino, e Laudi, secondo la sentenza più probabile come di *Bellarm. Soto*, *Tournely*, *Concina ec.* Per IV. il *Tempo prefisso*. Il tempo del Mattutino comincia dall' ora di Vespro del dì antecedente (ma non prima, come vogliono alcuni) sino al mezzo giorno del dì susseguente. Il tempo dell' Ore picciole comincia dall' aurora sino al mezzo giorno: del Vespero poi, e Compieta, dal mezzo giorno a mezza notte. V. l' *Intenzione*, e l' *Attenzione*. Si ricerca l' *Intenzione* almeno virtuale di dir l' Officio, alla quale per altro basta il prendere il Breviario a tal fine. Di più si ricerca l' *Attenzione* esterna, ed interna, cioè a Dio, o al Senso, o alle Parole per bene pronunziarle. Se poi pecchi mortalmente, ed affatto non soddisfi, chi recita l' Officio solo internamente, ma volontariamente distratto, è gran questione tra' DD. che sta a lungo discussa nell' Opera grande, e sta accennata anche nella citata Appendice. Del resto sappiasi, per discacciare gli scrupoli, anche secondo la sentenza

più

più tuta, che affinchè dicasi di alcuno non aver soddisfatto all' Officio, bisogna che non solo abbia avvertita la distrazione, ma che di più abbia voluto avvertitamente distrarsi dall' Officio ; vedi l' *Append.* III. *num.* 73. *a* 75.

23 Le cause poi, che scusano dalla recitazione dell' Officio, sono per 1. l' infermità, che sia grave, o pure sia tale, per cui non possa dirsi l' Officio senza grave incomodo. In ciò, standosi nel dubbio, basta seguire il consiglio del Superiore, o del Medico, o d' altr' Uomo prudente. Per 2. un giusto impedimento, come sarebbe la necessità di sentir la Confessione d' un peccatore, e cosa simile. Per 3. La Cecità, o la mancanza del Breviario ; in tali casi però la Persona dee recitare quel che sa a memoria, ed anche dee avvalersi del Socio, se può senza grave incomodo ; anzi il Beneficiato, secondo la sentenza comune, è tenuto a pagare il Socio, se non può dirlo solo. Per 4. Scusa la Dispensa del Papa, ed anche del Vescovo per qualche breve tempo, se vi è giusta causa. In quanto poi all' obbligo dell' Officio che hanno i Beneficiati, vedi ciò che si dirà appresso, trattandosi degli obblighi dello stato Ecclesiastico.

24. Resta a vedere quali sieno le Materie, e Forme del Diaconato, e Sacerdozio. La Materia del Diaconato è doppia, secondo la sentenza che dee tenersi in pratica, cioè l' imposizione della mano destra del Vescovo, colla Forma : *Accipe Spiritum-Sanctum &c.* Gli officj del Diacono sono predicare, portar la Pisside, o l' Osten-

ſorio col Venerabile; e di più battezzare, ed amminiſtrare l'Eucariſtia, ma queſte due coſe non fuori di grave neceſſità, e non ſenza la licenza del Veſcovo, o del Parroco. *Append.* III. *num.* 90. *e* 91.

25 In quanto finalmente al Sacerdozio, parimente (come dicemmo di ſovra, e come dee tenerſi in pratica) è doppia la materia, cioè l'impoſizione delle mani del Veſcovo (ch'è la ſeconda impoſizione, ch'egli fa, quando ſtende le mani verſo gli Ordinandi inſieme co' Preti aſſiſtenti) colle Orazioni, che allora dice, e ſono la Forma, *Oremus, Fratres cariſſimi &c.* e la tradizione del Calice col vino, e della Patena coll'oſtia ſovra impoſta colla Forma: *Accipe poteſtatem offerendi ſacrificium &c.* E di più la terza impoſizione delle mani colla Forma: *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiſeris peccata &c.* Si avverta per 1. che dall'Ordinando non ſolo dee toccarſi il Calice, ma ancora l'oſtia, ed anche la Patena, dicendoſi nel Pontificale: *Et cuppam Calicis, & Patenam ſimul tangant*. Si avverta per 2. che ſe mai nell'Ordinazione vi è occorſo qualche difetto, ſe il difetto è ſtato circa le coſe eſſenziali, cioè circa la Materia, o la Forma, l'Ordinazione dee ripeterſi; e tutta, ſe il difetto, o il dubbio probabile del difetto, è circa la tradizione della prima poteſtà ſul Corpo Reale di Gesù-Criſto; ma ſe è ſolo circa la ſeconda poteſtà ſul Corpo Miſtico, queſta ſola parte dee ripeterſi. In quanto poi all'altre coſe accidentali, ſe il difetto è di coſa leggiera, non fa biſogno ripeterla; ma ſe è di coſa grave,

grave, come quando si fosse lasciata l' unzione delle mani, o se il Neo-Presbitero non avesse dette le parole della Consagrazione insieme col Vescovo, allora dee supplirsi il difetto quanto prima, e dallo stesso Vescovo vedi l' *Istruz. all' Append.* III. *num.* 92. *a* 94. In qual tempo poi debbano supplirsi tali difetti, vedi allo stesso *num.* 94.

CAPO XVII.

Del Sagramento del Matrimonio.

PUNTO I.

Degli Sponsali.

1 GLi Sponsali si definiscono: *Promissio voluntaria & deliberata, & mutua, signo sensibili expressa futuri Matrimonii inter personas habiles.* Per 1. si dice, *Promissio voluntaria & deliberata*, onde son nulle le promesse de' Fanciulli, che non sono ancor giunti al perfetto uso di ragione, e di più a comprendere almeno in qualche modo i pesi dello stato conjugale. Così anche non resta obbligato, chi promette senza animo di obbligarsi, ancorchè promettesse con giuramento. Così neppure chi promette indotto da violenza, o da inganno altrui, o vero da qualche errore circa la sostanza del contratto, o circa alcuna condizione sostanziale. *Istruz. Capo* XVIII. *num.* 1. Se poi la condizione fosse accidentale, ma fosse tale che avesse data causa al contratto, vedi quel che si dice al *num.* 2. E' comunissima poi la sentenza, che gli Sponsali contratti per meto grave sieno per sè invalidi, purchè il meto sia ingiusto, e sia incusso

ab estrinseco, *num.* 3. siccome diremo anche del Matrimonio. Per 2. Si dice, *Mutua*, perchè vicendevole dee essere la Promessa Sponsalizia; ed ordinariamente in dubbio così persumesi fatta. Del resto, secondo la sentenza più probabile, ben può uno degli Sposi obbligarsi, senza che resti obbligato l'altro; vedi *num.* 4. Per 3. si dice, *Signo sensibili expressa*. E quì s'avverta, che sebbene quando il Padre, o la Madre promette per lo Figlio, che sta presente, e tace, si dica nel *cap. un.* §. *fin. de Spons. impub.* che il Figlio resta obbligato agli sponsali, ciò però s'intende, quando il Figlio internamente vi ha dato il suo consenso, ma non quando vi ha ripugnato. Se poi il Figlio era assente, quando i Genitori promisero; vedi quel si dice al *num.* 5. In dubbio poi della promessa chi debbia preferirsi, se la libertà, o il Matrimonio? E come s'intenda la promessa di chi dicesse: *Io non prenderò altri, che te?* E se lo Sposo resti obbligato a fare il Matrimonio, col mandare semplicemente l'anello, o altri doni sponsalizj alla Sposa? Ed a che resti obbligato, chi ha fatti gli sponsali, ma con avere qualche impedimento dirimente al Matrimonio? vedi tutti questi dubbj al *Capo* XVIII. *num.* 6. *e* 7.

2. Quindi bisogna notare più cose. Si noti per 1. che anche dopo gli Sponsali legittimamente contratti tra gli Sposi, non solo sono colpe mortali i tatti impudici, ma anche i pudici, quando sono con dilettazione sensibile, checchè si dicano alcuni Autori, l'opinione de' quali in pratica affatto dee

dee ributtarsi. Per tanto il Confessore stia attento a proibir rigorosamente agli Sposi qualunque sorta di toccamenti, anche pudici; ed anche ogni familiarità tra di loro, altrimenti non l'assolva: perchè a tali familiarità succedono per lo più innumerabili peccati, come fa vedere l'esperienza; vedi al *cit. n.* 7. *in fine*. Si noti per 2. che gli sponsali obbligano quanto prima a contrarre il Matrimonio, eccettochè se l'altra Parte potesse comodamente cercar l'esecuzione delle Nozze, e tacesse; perchè allora si può presumere, ch'ella consente alla dilazione. Del resto, quando gli Sposi ripugnano di eseguir le Nozze, dicono i DD. non essere spediente che il Giudice li costringa ad un Matrimonio, da cui può temersi mal esito. Si noti per 3. che se un Uomo fa gli Sponsali con due Donne, ancorchè avesse avuto commercio carnale colla seconda, e non colla prima, è tenuto a sposare la prima, secondo la sentenza più comune, e più probabile di *Navarro*, *Sanch. Laym. Bonac. Roncaglia ec.* perchè la prima ritiene sempre il suo diritto. *Capo* XVIII. *num.* 8. *e* 9.

3 Si noti per 4. che gli Sponsali fatti da' Figli, benchè senza saputa de' Genitori, certamente son validi, come dichiarò il Trid. *Sess.* 24. *cap.* 1. *de Ref.* Se poi pecchi mortalmente il Figlio ciò facendo, diciamo esser molto probabile, che no, come tengono *Layman*, *Castrop. Pichler*, *Salmat. Holzman ec.* sempre però che tali Nozze non apportino disonore alla Famiglia, ed i Genitori non abbiano giusta causa di opporvisi. Insegnano poi comunemente i DD.

che pecca il Padre, se impedisce al Figlio di fare un Matrimonio eguale al suo stato; o pure se vuol dare al Figlio una Moglie indegna, o di mala condizione; onde in tal caso lecitamente può il Figlio ammogliarsi contra la volontà del Padre, vedi *num.* 10. Se poi il Figlio sia tenuto in qualche caso a prendere una Donna contra sua voglia per bene de' Genitori, o della Famiglia, vedi allo stesso *num.* 10. Si noti per 5. che la Parte, la quale colpevolmente recede dagli Sponsali, perde i doni sponsalizj, e dee restituire all' altra i danni fatti; ma non è tenuta già a pagar la pena, che fosse apposta nel contratto a chi recede, giusta il *cap. Gemma, de Sponsal.* E ciò ancorchè l' avesse promesso con giuramento. Nondimeno questo più probabilmente corre, come dicono *Suar. Ponzio*, *Laym. Salm. Bonc. ec.* quando recede ingiustamente, ma non già se giustamente. *Capo* XVIII. *num.* 11. Che debbia dirsi poi del legato lasciato ad una Zittella colla condizione, che si mariti con un determinato Giovine, vedi al *n.* 12.

4 Gli Sponsali si sciolgono poi per più cause. I. per lo Matrimonio contratto dall' altra parte. Ma ciò s' intende solo a favore della Parte innocente, come dee tenersi con *Ponzio*, *Silv. Roncaglia*, *ec.* Onde sciolto quel Matrimonio, la Parte colpevole resta ben anche obbligata. II. per lo mutuo Consenso degli Sposi. Ma ciò non corre tra gl' Impuberi, perchè tra loro, come si ha dal *cap. De illis*, *de Spons. impub.* dee aspettarsi il tempo della Pubertà, ed allora ciascuno ben può recedere dagli Sponsali, purchè

lo

lo dichiari ſubito, s'intende almeno fra tre giorni, dal giorno, che ha la notizia del Privilegio di poter recedere; o vero purchè l'abbia dichiarato prima, e ſia perſeverato il diſſenſo ſino alla Pubertà; *num.* 14. III. per qualche Impedimento dirimente (non già impediente) che ſopravviene. Ma allora ſimilmente non reſta ſciolta la Parte colpevole, che ha poſto l'impedimento; ond'ella è tenuta a procurar la Diſpenſa; e frattanto ſe faceſſe gli Sponſali con altra Perſona, ſarebbero invalidi, come deciſe la S. C. Il diſſenſo poi de' Genitori non è cauſa baſtante per sè a ſciogliere gli Sponſali; ſe non quando il diſſenſo foſſe ragionevole, come ſarebbe, ſe nel far le Nozze vi foſſe diſonore della Famiglia, o ſi temeſſero gravi ſcandali tra' Parenti; o pure (giuſtamente aggiunge il *P. Roncaglia*) ſe il Figlio temeſſe prudentemente d'eſſere diſeredato dal Padre; *num.* 15. *a* 17. IV. per qualche Delitto atroce dell'altra Parte, v. gr. di ereſia, di omicidio, e ſimili. Se poi il delitto è di fornicazione, ſe quella è per parte della Spoſa, ancorchè ella foſſe violata a forza, reſta ſciolto lo Spoſo. Ma ſe fornicaſſe lo Spoſo, ſecondo la ſentenza più comune di *Sanchez*, *Ponzio*, *Salmat.* e d'altri, non reſta ſciolta la Donna; eccettochè s'ella ſapeſſe appreſſo, che lo Spoſo ha avuta prole da altra Donna, o pure ch'è ſtato dedito a queſto vizio. Del reſto è molto probabile, che la fornicazione degli Spoſi non aggiunge malizia diverſa, che muti ſpecie; vedi l' *Iſtruz. Capo XVIII. num.* 18.

5 V. per qualche Mutazione notabile, che

sopravvenisse, come sarebbe la causa di un grande odio tra' Parenti, o tra gli stessi Sposi; o pure la scoperta di molti debiti, o di qualche grave morbo abituale ec. S' abbia la regola generale, che basta a sciogliere l'obbligo degli Sponsali ogni causa, che se fosse stata preveduta prima, non si sarebbe fatto il contratto. Se poi sia causa bastante il nuovo acquisto d' una grande eredità, vedi l' *Istruz. al Capo* XVIII. *num.* 19. VI. per la Partenza dello Sposo in Paese lontano senza farne intesa la Sposa, come si dice nel *cap. De illis, de Sponsal.* Ma se andasse in luogo vicino, la Donna dee aspettare per qualche tempo, almeno fino al termine che sarà prefisso dal Giudice; *n.* 20. e 21. VIII. per la Professione Religiosa, o ricevimento degli Ordini sagri, circa delle quali cose vedi *num.* 22. *a* 24. Se poi basti a sciogliere l' obbligo il voto di Castità fatto dopo gli Sponsali (perchè se era stato prima, gli Sponsali sono stati nulli); si risponde, che sì, con *Suarez. Gonet, Petrocor. Azor. Soto, Sanch. Ponzio, Concina, e Bonac.* e con S. Tommaso, che dice: *Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda. Suppl. q.* 53. *a.* 1. *ad* 1. E così anche decise la S. C. del Conc. a' 5. di Marzo 1701. La ragione si è, perchè la promessa s' intende fatta sempre colla condizione, se non si elegge uno stato migliore; vedi *num.* 25. Si avverta quì per ultimo, che quando la causa fosse certamente giusta, ciascuna delle Parti può sciogliersi dall' obbligo degli Sponsali, senza aspettare l' autorità del Giudice. Se poi la causa fosse cer-

certa, ma occulta, vedi *num.* 26. E qua pruove si richiedano a sciogliere gli Sponsali, vedi *num.* 27.

PUNTO II.

Del Matrimonio.

§. I. *Della Materia, Forma, e Ministro del Matrimonio.*

6 La Materia del Matrimonio è la mutua tradizione del dritto, che vicendevolmente acquistano gli Sposi l' uno nel corpo dell' altro per lo consenso esternamente espresso. E' gran questione poi tra' Moderni circa il Ministro, e la Forma. Altri vogliono che il Ministro sia il Sacerdote assistente, e la Forma sieno le parole ch' egli dice, *Ego vos conjungo &c.* Ma la nostra sentenza, la quale è communissima con *Bellarm. Gonet*, *Fagnano*, *Merbesio*, *Bened.* XIV. ed altri innumerabili con S. *Tommaso*, e *Scoto*, è che gli Sposi sono i Ministri, e la Forma è la mutua accettazione anche esternamente palesata; e ciò si prova dallo stesso Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. per più ragioni, e specialmente per quel dice ivi: *Qui aliter quam præsente Parocho contrahere attentabunt, inhabiles reddit, & hujusmodi contractus nullos esse decernit.* Dunque il Matrimonio è nullo solamente, quando si contrae in assenza del Parroco, ma non già quando si fa in sua presenza, benchè taccia. Dunque non son necessarie le sue parole, che suppongono i Contrarj esser la Forma; e per conseguenza il Sacerdote non è già il Ministro del Matrimonio; vedi l' *Istruz. Capo* XVIII. *num.* 28.

7 Da ciò s'inferisce per 1. che gli Sposi, contraendo in peccato mortale, commettono due sacrilegj, l'uno come Ministri del Sagramento; l'altro come Suscipienti. Se poi possa, e come possa uno degli Sposi simulare la celebrazione delle Nozze nel caso, che abbia qualche impedimento occulto, vedi *ivi al num.* 29. S'inferisce per 2. che i Matrimonj Clandestini, cioè fatti avanti al Parroco, che ripugna di assistervi, e non li benedice, sono per altro gravemente illeciti, ma ben sono validi, e veri Sagramenti, purchè il Parroco abbia bastantemente conosciuti gli Sposi alla vista, o alla voce, come decise la S. C. S' inferisce per 3. che i Matrimonj fatti avanti al Parroco, e Testimonj, ma nulli per causa d' impedimento occulto, ottenuta la Dispensa, ben si riconvalidano, e si fan veri Sagramenti per lo solo consenso di nuovo dato dagli Sposi, senza l'assistenza del Parroco, come dicono comunemente *Habert*, *Tournely*, *Van-Espen*, *Nat. Aless.* col *Card. Lambertini*, ed altri molti, contra il *P. Concina*. E così ha dichiarato la S.C. e così anche pratica continuamente la S. Penitenziaria per l'Oracolo di S. Pio V. apponendosi nelle Dispense tra l' altre la seguente Clausula: *Ut uterque inter se secrete contrahere valeant. Istruz. Capo* XVIII. *num.*29.

8 Si noti in oltre per 1. che due sono i fini intrinsecamente essenziali del Matrimonio, la tradizione de' corpi, e'l vincolo indissolubile; se alcuno de' Sposi avesse fine contrario a questi, il Matrimonio sarebbe nullo. I fini leciti poi sono per aver prole, ed anche

che per rimedio della concupiscenza, come si prova dal testo dell' Apostolo: *Quod si non se continent, nubant*, 1. *Cor.* 7. Si noti per 2. che in quanto al consenso de' Contraenti non son necessarie le parole, ma bastano i segni del medesimo, come si ha dal *cap.* 25. *de Sponsal.* E basta per tal segno che la Sposa stenda la mano; non basta però, che solamente non la ritragga. Si noti per 3. che, contraendosi per Procura, vi bisogna 1. il Mandato speciale, 2. la determinazione della persona, con cui si ha da contraere, 3. che il Procuratore contragga avanti al Parroco, e Testimonj. Se poi il Mandante rivocasse il consenso prima di farsi il contratto, il Matrimonio sarebbe nullo. Si noti per 4. che quando il consenso fosse dato colla condizione *de futuro*, se la condizione è contra la fede Conjugale, o contra la generazione, o contra il Sagramento, il Matrimonio è nullo. Se poi la condizione fosse di cosa turpe in altro modo, o fosse di cosa impossibile, si ha come non apposta. Quando la condizione è onesta, allora non vi sarebbe Matrimonio, ma Sponsali. La Condizione però sospende il Matrimonio, ma non la Dimostrazione, nè la Causa, nè il Modo apposto; circa le quali cose vedi l' *Istruz. Capo XVIII. num.* 30. *a* 34.

§. II. *De usu licito Matrimonii.*

9 Usus Matrimonii per se licitus est, sed ob plures causas fit illicitus. Et I. Si Matrimonium fuerit invalidum. II. Si Matrimonium est dubium. Sed hic distinguendum: si est dubium de impedimento, ante-

tequam Nuptiæ contrahantur, non licet illas inire, nisi post adhibitam diligentiam, & dummodo absit opinio valide probabilis non solum de facto, sed etiam de jure de carentia impedimenti: adde, & dummodo impedimentum sit de jure Ecclesiastico, non de Divino; unde non licet Conjugi novas Nuptias contrahere, nisi habeatur certitudo de morte prioris Conjugis. *Istruct. Cap.* XVIII. *num.* 35. Si vero dubium de impedimento urget post initum Matrimonium, manente dubio, & ante diligentiam ad dubium vincendum Conjux dubitans nequit petere, tenetur autem reddere alteri petenti in bona fide ex *cap. Dominus*, *de Soc. Nupt.* Post vero diligentiam, adhuc dubio non sublato, potest etiam petere, ut communissime docent *Soto*, *Suar. Habert*, *Vvigandt*, *Roncaglia* & alii plures, contra *Concinam*; *ibid. num.* 35. & 36. Quid si Nuptiæ sint initæ cum dubia fide, vide *num.* 36.

10 III. Est illicitus Matrimonii usus, si immineat periculum valetudinis; excipe nisi urgeat periculum incontinentiæ, vel nisi morbus sit diuturnus, sicut esset phthisis, lepra, aut morbus gallicus. Cum autem adest periculum infectionis, Conjux infectus non potest petere, nisi prius morbum suum alteri patefaciat; potest tamen negare debitum, si nequit sine sua gravi infamia morbum illi manifestare. Si autem Uxor laborat fluxu seminis, & fluxus est perpetuus, non vetatur Viro petere debitum, nisi sit valde maleficus, nec adsit in alterutro proximum periculum incontinentiæ. Petere debitum tempore menstrui naturalis non est nisi venia-

nia-

niale. Idem tempore purgationis Puerperæ, nisi coitus fiat eadem, vel sequenti die parturitionis. Coire tempore lactationis *Sanchez* permittit, sed negat *Pontius*, si timeatur de gravi nocumento prolis; sed communissime dicunt *Castrop. Bonac. Sanch. Holzman, Croix, Salm.* & idem *Pontius* cum aliis tale periculum ordinarie non adesse. *Istruz. Cap.* XVIII. *num.* 38.

11. IV. Si fiat coitus mente adultera, cogitando coire cum alia persona. V. Si fiat modo indebito; nam si fit extra vas naturale, est duplex peccatum grave, nempe adulterii, & impudicitiæ contra naturam; & gravius si fit in vase præpostero Uxoris, etiamsi ibi inchoetur Copula tantum, & consummetur in vase naturali. Si vero fiat in vase naturali, sed indebito situ, scil. stando, sedendo, aut more pecudum, aut viro succumbente, juxta communem sententiam S. *Antonini*, *Alberti Magni*, *Gersonis*, *Petrocor. Soto*, *Cajet. &c.* cum S. Thoma, est tantum veniale, & nullum si fit cum causa. Vide *Cap.* XVIII. *num.* 39. Se autem retrahere a seminatione, cœpta copula, vix excusari potest a mortali, etiamsi id fiat de consensu utriusque Conjugis, & neuter seminarit; nam si Uxor jam seminaverit, vel proxima sit ad seminandum, nequit omnino Vir se retrahere, aut seminationem cohibere; excepto solo casu vitandi mortem, aut scandalum aliorum. Uxor autem si se retrahit, vel seminationem cohibet, postquam seminaverit Vir, plures Auctores eam excusant a mortali; sed in praxi oppositum tenendum. An autem, Viro post seminationem se retrahente, liceat uxori

sta-

ſtatim tactibus ſe polluere? Affirmant communiſſime *Leſſius*, *Sanch. Bonac. Vvigandt*, & *Salm.* cum aliis, nec reprobat *P. Concina*; cum ſemen Mulieris valde conferat ad generationem. Vide *Cap. XVIII. num.* 39. & 40.

12 VI. Si fit in loco indebito, nempe publico, vel ſacro, juxta dicta *Cap. IX. num.* 6. VII. Si fit tempore indebito, ſcilicet 1. ante Communionem; vide dicta *Cap. XIV. n.* 7. ubi diximus eſſe veniale peccatum, ſi petatur, nullum ſi reddatur. 2. Tempore prægnationis, quod erit pariter veniale, niſi periculum ſit abortus, & nullum ſi adſit aliqua juſta cauſa. VIII. Si Conjux prohibitus ſit a petendo ob votum Caſtitatis, vel ob impedimentum affinitatis contractum poſt Matrimonium, qui tamen Conjux poteſt, ac tenetur reddere alteri petenti expreſſe, vel interpretative, nempe ſi Uxor ſit valde verecunda, ut ait S. Thomas. *Inſtruct. Cap. XVIII. num.* 42.

13 Hic ultimo notandum, quod tactus etiam impudici inter Conjuges, & etiamſi non ordinentur ad copulam juxta veram & communem ſententiam *Cajetani*, *Leſſ. Toleti*, *Laym. Abulenſis*, *Bon. Sanch. Caſtrop. Salm. &c.* ſunt tantum veniales (modo abſit in utroque proximum periculum pollutionis) imo nullum peccatum, ſi non petantur, ſed reddantur. Contra vero Conjux ſeipſum turpiter tangens, delectationis tantum ex cauſa, probabilius non exuſatur a mortali. Conjux autem moroſe delectans ſed de Copula habita, vel habenda, non eſt damnandus de mortali (niſi delectationi addatur

ali-

aliqua venerea voluptas) sed omnino hortandus, ut ab hoc se abstineat, si alter absit. *Cap. XVIII. num.* 43.

§. III. *De usu præcepto Matrimonii.*

14 Opus est hic destinguere obligationem petendi ab obligatione reddendi. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo neuter Conjugum tenetur petere, nisi prævideat periculum incontinentiæ in se, vel in altero; advertit tamen S. Thomas quoad Virum: *Quando Vir percipit per aliqua signa, quod* (Uxor) *vellet debitum, tenetur reddere. p.* 3. *qu.* 44. *a.* 7. Contra vero ex eodem S. Thoma Uxor non tenetur se exhibere, nisi Vir expresse petat. Excipe 1. si Mulier esset feræ conditionis, vel magnæ auctoritatis. 2. si Vir (ut mox diximus) esset in periculo incontinentiæ; sed eo casu, cum Uxor tantum ex caritate teneretur petere, facile excusabitur, si in hoc magnum deberet pati ruborem. *Instruct. Cap. XVIII. num.* 44.

15. In quantum autem ad redditionem, ordinarie loquendo, Conjux negans alteri debitum graviter peccat, etiamsi semel neget, cum alter serio, & instanter petit, prout sentiunt *Castrop. Tamburr. La-Croix &c.* contra *Sanchez*, *Pontium*, *Bonac. &c.* Secus vero si alter petat remisse, aut immoderate petat, nimirum quater in eadem nocte. *Ibid. num.* 45. Dubitatur 1. An sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur filii, quam ali possint? Affirmant *Sanch. Pontius &c.* Sed negant *Laymam*, *Roncaglia*, *& Sporer*, quibus magis adhæreo, ob periculum

culum incontinentiæ, quod facile imminet Conjugi petenti, si per longum tempus debitum ei non reddatur. Dubitatur 2. An teneatur Conjux reddere alteri petenti cum peccato gravi? Distinguendum: si culpa se tenet *ex parte actus*, puta si Vir petat in loco sacro, vel cum periculo gravi abortus, scandali, aut sanitatis, Uxor tenetur negare sub mortali, ut communiter ajunt DD. cum S. Thoma. Si autem Conjux petit cum culpa veniali, puta si vult coire situ non naturali, tunc etiam potest alter debitum negare; si tamen reddit, venialiter peccat, nisi aliqua excuset causa. Si vero culpa se tenet *ex parte petentis*, puta quia habet ille votum Castitatis, vel quia petit ob pravum finem; tunc communius, & probabilius cum *Suarez*, *Tournely*, *Concina*, *Salm.* *&c.* alter tenetur reddere, præmissa tamen monitione ex caritate, ut desistat. Si autem petit Conjux qui propter incestum privatus sit jure petendi, alter non tenetur, sed potest ei quidem reddere; hoc autem casu expedit, ut Conjux innocens, ad vitandum peccatum, ipse petat. Dubitatur 3. An liceat Uxori petere debitum a Viro, qui solitus est seminare extra vas post copulam incœptam? Respondetur id ei non licere, nisi ipsa sit in periculo incontinentiæ, vel nisi alioquin deberet perpetuo abstinere a petendo. Majus dubium fit, an Uxor teneatur reddere improbo Viro taliter solito coire? Negant *Roncaglia*, & *Elbel*, & non improbabiliter, quia Vir, cum sit abusurus re debita, non videtur amplius habere jus ad illam; sed probabilius videtur affir-

affirmare *Sanchez*, dum culpa hoc casu, (ut supra diximus) se tenet non ex parte actus, sed tantum ex parte petentis. Vide *Istruct. Cap.* XVIII. *num.* 45. *ad* 49.

16 Insuper plura hic sunt adnotanda. Notandum 1. quod Conjugi amenti, aut ebrio (intellige perfecte ebrio) petenti, quamvis liceat reddere debitum, non est tamen obligatio reddendi, nisi ille sit in proximo periculo prodigendi semen. Notandum 2. quod si Vir (& idem procedit de Uxore) coivit cum Uxoris Consanguinea in primo aut secundo gradu, amittit jus petendi ex *cap. Si quis de Eo qui cogn. &c.* Ad contrahendum tamen hoc impedimentum, requiritur scientia legis Ecclesiasticæ vetantis incestum, & probabiliter etiam scientia pœnæ, ut ajunt *Sanch. Laym. Bon. Vvigandt, Castrop. &c.* Notandum 3. quod si Conjux timeat sibi damnum sanitatis ex coitu, si damnum est leve, tenetur quidem reddere; si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest, nisi alter sit in proximo periculo incontinentiæ, aut nisi alias magna immineant dissidia; tunc enim potest reddere, sed non tenetur, quia caritas non obligat cum tanto onere. Notandum 4. non teneri Conjugem reddere, si laborat febri; neque Uxorem si pluries sit experta non parere sine magno mortis periculo. *Istruct. Cap.* XVIII. *num.* 50.

17 Notandum 5. quod graviter peccat Uxor, si statim post coitum surgit, aut mingit, animo impediendi generationem: dicitur *statim*, non tenetur enim diu immota manere. Notandum 6. non prohiberi Mari-

to

to copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem sæpe extra vas semen effundat, semper ac adest probabilis spes effundendi intra. Notandum 7. quod Conjuges tenentur cohabitare, non solum quoad domum, sed etiam quoad torum, nisi ex consensu separentur. Uxor nequit alio discedere, invito viro; Vir autem invita Uxore potest aliquam brevem peregrinationem suscipere ex causa honesta, & potest aliquando etiam diu abesse, si opus sit ad bonum publicum, vel Familiæ; si tamen tunc commode possit secum ducere Uxorem, ad id tenetur. Notandum 8. quod Vir nequit negare debitum, aut cohabitationem ob dotem non solutam; sed non tenetur Uxorem alere, nisi illa non habeat unde vivere; sicut nec etiam alere eam tenetur, si Uxor turpiter conversata fuerit cum alio Viro; excipe nisi Maritus nequeat alimenta negare sine infamia Uxoris. *Cap. XVIII. num.* 51. *e* 52.

§. IV. *Degl' Impedimenti Impedienti.*

18. Quest' Impedimenti, i quali rendodono solamente illecito il Matrimonio, si comprendono ne' seguenti versi.

I. *Ecclesiæ Vetitum*, II. *necnon Tempus feriarum*,

III. *Atque Catechismus*, IV. *Crimen*, V. *Sponsalia*, VI. *Votum*.

Impediunt fieri, permittunt facta teneri.

Impediscono dunque il Matrimonio I. *Vetitum*, cioè la proibizione del Vescovo a contrarlo per lo dubbio di qualche impedimento, o per altra giusta causa. II. *Tempus Feriarum*. Tali Ferie sono dall' Avvento

vento all'Epifania, e dal giorno delle Ceneri fino all'Ottava di Pasqua. In tal tempo è proibito benedir le Nozze, ma non già il contrarle privatamente senza solennità; nè è proibita la consumazione del Matrimonio, come ha dichiarata la S. C. E sebbene sia colpa (ma non grave) il lasciare di prender la Benedizione nella Messa per le prime Nozze, non è però alcun peccato il consumarle prima della Benedizione. III. *Catechismus*; questo impedimento oggi è tolto. IV. *Crimen*, e questo anche è tolto. V. *Sponsalia*, cioè gli Sponsali contratti con altra Persona, e non ancora disciolti. VI. *Votum*, cioè il voto di Religione, o di Castità, a cui il Vescovo prima delle Nozze non può dispensare, senza urgentissima necessità; ma ben può dopo quelle, come dicono comunemente i DD. con S. Tommaso; e possono dispensarvi anche i Confessori Mendicanti per li loro privilegj. Del resto il Vescovo, eccettuato il voto di Castità, e gli Sponsali fatti con altra Persona, può egli dispensare a tutti gli altri impedimenti impedienti. *Istruz. Capo* XVIII. *num.* 53. e 54.

19 Oltre però de' mentovati Impedimenti impedienti, v'è quello della *Clandistinità*, ed è quando il Matrimonio si contrae senza le tre antecedenti Pubblicazioni prescritte dal Concilio (*Sess.* 24. *cap.* 5.): le quali debbon farsi dal proprio Parroco nella Chiesa in tempo della Messa, o della Predica, o in simil causa di concorso; e queste debbon farsi nel luogo dell' origine; Onde se gli Sposi son di diverse Parrocchie, in ambe-

bedue debbon farsi le Dinunzie in tre giorni festivi, ma non immediati, benchè altri DD. l' ammettano anche immediate. Ordina però il Rituale, che se passano due mesi dopo fatte le due Pubblicazioni, debbono queste ripetersi, purchè altrimenti non paja al Vescovo. *Capo* XVIII. *num.* 55. Fatte che sono poi le Pubblicazioni, ognuno, il quale ha notizia dell' impedimento, è tenuto a dinunziarlo, anche sia solo e non possa provarlo, come tiene la sentenza più vera con *Sanch. Laym. Barbosa*, *Salm. ec.* poichè ogni Testimonio, quantunque criminoso, basta ad impedire le Nozze, finchè almeno si appuri la verità, come si ricava dal *cap.* 22. *de Testib.* ove dicesi: *Matre asseverante ipsos esse consanguineos, non debent conjungi*. Ed a ciò basta anche la fama dell' impedimento, come si ricava dallo stesso Testo. Il Testimonio poi è tenuto a dinunziar l' impedimento, ancorchè lo sapesse con segreto naturale, ed anche con giuramento, purchè possa farlo senza grave suo danno. Come poi debbia farsi questa Dinunzia a' Superiori, vedi *num.* 56. Quando però gli Sposi, o i loro Consanguinei giurassero di non esservi l' impedimento, allora non osta la sola fama in contrario, come s' inferisce dal *cap. Cum in tua de Sponsal.* Ma se mai accadesse, che il Vescovo, o il Parroco egli solo sapesse l' impedimento, purchè non lo sappia per via di Confessione è tenuto ad impedire il Matrimonio *num.* 57. Le Nozze poi de' Forestieri non possono ammettersi senza la Fede autentica del loro Stato Libero.

20. Il

20 Il Vescovo secondo il Concilio *Sess.* 24. *capo* 1. ben può dispensare a due delle tre Pubblicazioni; ed anche a tutte, se v' è giusto sospetto, che le Nozze sieno malisiosamente impedite, come dice il Concilio; o per altre giuste cause, come dicono i DD. v. gr. se le Nozze fossero tra Magnati, o tra Vecchi, o tra Persone molto disuguali di condizione, di età ec. o pure se vi fosse una moral certezza di non esservi impedimento. E quando tal Dispensa fosse necessaria per evitare qualche grave danno (vedi i casi al *num.* 58.) allora il Vescovo non solo può, ma è tenuto a dispensare. Può dispensare ancora il Vicario del Vescovo; ma non il Parroco, il quale solo in qualche gravissima necessità, non già può dispensare, ma dichiarare che il precetto delle Dinunzie non obbliga. *Cap.* XVIII. *num.* 59.

§. V. *Degl' Impedimenti Dirimenti.*

21 Quest' Impedimenti (oltre l' Impedimento del Consenso) sono i seguenti.

I. *Error*, II. *Conditio*, III. *Votum*, IV. *Cognatio*, V. *Crimen*,

VI. *Cultus Disparitas*, VII. *Vis*, VIII. *Ordo*, IX. *Ligamen*, X. *Honestas*,

XI. *Ætas*, XII. *Affinis*, XIII. *si Clandestinus*, XIV. *& Impos*.

XV. *Raptave sit Mulier, nec parti reddita tutæ*.

Hæc socianda vetant Connubia, facta retractant.

I. *Error* L' Errore circa la Persona irrita il Matrimonio, ancorchè sia stato vincibile, ed anche concomitante, sicchè conosciuto l' er-

l'errore pure si sarebber fatte le Nozze. L'Errore all'incontro circa la *Qualità* delle Persone, v. gr. di nobiltà, bellezza, verginità ec. non irrita, quantunque avesse data causa al contratto, come tiene la vera, e comune sentenza eccettochè se la Qualità ridondasse nella Sostanza, v.gr. se lo Sposo avesse inteso di non voler contraere, se non sotto quella special condizione; o pure se v. gr. avesse inteso di contraere colla Primogenita di quel Senatore, e non altrimenti, II. *Conditio*. S'intende la condizione di servo, onde chi ignorantemente contrae con una Serva, il Matrimonio è nullo. Sarebbe valido però, se sapesse ch'è Serva, o se ancor egli fosse Servo. III. *Votum*. S'intende il Voto solenne di Castità, o della Professione Religiosa, o dell'Ordine sagro. Se poi a tal voto possa dispensare il Papa, è probabilissimo, che sì con S. Tommaso. IV. *Cognatio*. La Cognazione è di tre sorte, 1. *Legale*, che proviene dall'Adozione; questa dirime le Nozze tra l'Adottante, sua Moglie, e Discendenti: e l'Adottato, Moglie, e suoi Discendenti. 2. *Spirituale*, che proviene dall'esser Ministro, o Padrino del Battesimo, o della Cresima, come si è detto al *Capo* XIII. *num.* 13. 3. *Carnale*, che proviene dalla consanguinità, la quale in linea retta dirime sempre il Matrimonio, ma in linea transversale lo dirime fino al quarto grado. La regola poi per distinguere i gradi è questa: nella linea retta, tanti sono i gradi, quante le Persone, toltone lo Stipite: nella linea *Transversale Equale*, per quanti gradi lo Sposo è distante dal

co-

comune Stipite (il quale sempre si toglie) per tanti son essi distanti tra di loro: nella linea poi *Transversale Ineguale*, per quanti gradi l'una Parte è più rimota dallo Stipite, per tanti è distante dall'altra. Quì si noti di più, che quando uno de' Sposi è in primo grado congiunto allo Stipite, ciò dee necessariamente esprimersi nella supplica della Dispensa. *Istruz. Capo* XVIII. *n*. 61. *e* 62.

22 V. *Crimen*. I Delitti che dirimono il Matrimonio, sono tre: l'Omicidio, l'Adulterio, ed il Ratto. Del Ratto si parlerà appresso in fine di questo §. Ma parlando dell' Omicidio, e dell' Adulterio l'impedimento s'incorre in quattro casi. Per 1. quando ambedue gli Sposi hanno cospirato alla morte già avvenuta del Conjuge di uno di loro, con fine di sposarsi insieme; e basta ancora, che l'uno abbia palesato all' altro questo fine, prima di far l'omicidio. Per 2. quando una Parte, benchè senza saputa dell' altra, ha ucciso il suo Conjuge, e vi è stato l'adulterio tra di loro prima dell' omicidio e l'adulterio è stato consumato dall' una e dall' altra parte, come si dirà al *n*. 19. Per 3. quando vi è stato adulterio fra di loro, benchè senza omicidio, ma colla promessa accettata di Matrimonio in vita del Conjuge morto. Per 4. quando v'è stato l' adulterio col Matrimonio Attentato, cioè se in vita del Conjuge tali Adulteri han tentato di contrar le Nozze. Vedi queste cose meglio dichiarate nell' *Istruz. Capo* XVIII. *num*. 63.

23 VI. *Disparitas cultus*. S' intende la disparità di Religione. Questa dirime il Matrimonio fra un battezzato, e non battezzato;

ma

ma tra' battezzati, come tra un Cattolico, ed un' Eretica, la disparità non derime il Matrimonio, ma solo l' impedisce, e lo rende illecito, se il Papa non vi dispensa. VII. *Vis*. S' intende la violenza, ed anche il meto, il quale ancora dirime il Matrimonio come si ha dal *cap. Significavit*, e *cap. Veniens*, *de Eo qui dux. ec.* E lo derime, ancorchè vi sia stato giuramento; purchè il meto sia stato grave, e sia stato incusso ingiustamente da altri, ed incusso specialmente a fine di estorquere il Matrimonio. Se poi anche la Parte, che ha incusso il meto, resti libera dall' obbligo delle Nozze contratte, vedi l' *Istuz. Capo* XVIII. *n.* 64. VIII. *Ordo*. S' intende ogni Ordine sagro, ma non li Minori. IX. *Ligamen*. S' intende chi è legato con altro Matrimonio, che non può contrarre altre Nozze, se non v'è certezza morale della morte del primo Conjuge. X. *Honestas*. S' intende l' impedimento di Pubblica Onestà, per cui è nullo il Matrimonio di colui, che avendo fatti gli Sponsali con una Donna, contrae poi le Nozze con altra Consanguinea di colei in primo grado; ma ciò corre, quando gli Sponsali sono stati validi, benchè poi si sieno sciolti, come ha dichiarato la S. C. Vedi ciò, ed altro al *num.* 65. XI. *Ætas*. Per contrarre validamente lo Sposo, dee avere almeno 14. anni compiti, e la Sposa 12. altrimenti il Matrimonio è nullo; eccettochè se la malizia supplisse l' età, e l' Impubere capisse già l' obbligo del vincolo conjugale, come si ha dal *cap. De illis* 9. *de Despons. impub.* All' incontro, se gli Sposi an-

che

che giunti a tal età nequeunt coire, possunt progredi ad coeundum usque ad annum 18. si impotentia sit ex Viro, & usque ad 14. si ex Femina; *num. 66.*

24 XII. *Affinis*. L'Affinità nasce dalla copula avuta prima delle Nozze da uno degli Sposi con persona consanguinea dell'altra. Quest' impedimento dirime il Matrimonio sino al quarto grado, se nasce da copula lecita; sino al secondo, se da illecita, come si ha dal Trid. *Sess.* 24. *cap.* 4. Si noti quì per 1. che l'affinità non partorisce altr' affinità, onde due Fratelli ben possono ammogliarsi con due Sorelle. Si noti per 2. che se taluno conosce la Sorella della Sposa, e dopo ottenuta la Dispensa ritorna a peccarvi, non v'è bisogno di nuova Dispensa, come ha dichiarato la S. C. e la S. Penitenzieria, perchè colla Dispensa già si è tolto l'impedimento. Ma ciò s'intende, quando la copula è succeduta, dopo ch'è stata eseguita la Dispensa, ma non già se prima, come ha dichiarato la S. C. Vedi l'*Istruz. Capo XVIII. num.* 67. *ed* 85. Si noti per 3. che quando l'affinità si è contratta dopo le Nozze, allora il Delinquente perde il jus di cercare il debito; purchè primieramente egli sappia la legge Ecclesiastica, oltre la Divina, che proibisce tal incesto; e molti vogliono (e non improbabilmente) che dee sapere specialmente una tal pena, essendo ella straordinaria: e purchè in secondo luogo incestus sit ex utraque parte seminatione consummatus, come tengono molti DD. con S. Tommaso, che espressamente l'insegna: *Vir & Femina efficiuntur una caro per*

mixtionem seminum, unde nisi mixtio sequatur non contrahitur affinitas. In 4. Sent. Dist. 4. q. 2. a. 1. ad 2. In dubio tamen incestus præsumitur consummatus. A quest' impedimento poi di cercare il debito possono dispensarvi i Vescovi, e delegarne la facoltà anche agli altri. Possono ancora dispensarvi i Confessori Mendicanti, purchè n' abbiano la licenza dal lor Superiore, almeno locale. *Capo XVIII. num. 67. a 69.*

25 XIII. *Si Clandestinus*. Qui non s' intende la Clandestinità delle Nozze fatte senza le Pubblicazioni, del che si parlò al *num.* 14. ma s' intende la Clandestinità del Matrimonio, ch' è nullo, se si contrae senza l' assistenza del Parroco, e di due Testimonj, come stabilì il Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. I due Testimonj basta che sieno di qualunque sorta, benchè Donne, Scomunicati, Infedeli, o Fanciulli, purchè abbiano il bastante discernimento. Basta di più, che il Parroco, ed i Testimonj conoscano gli Sposi alla vista, o alla voce, sì che possano farne testimonianza; e non osta, che ripugnino di assistere, e che vi sieno ritenuti a forza; perchè quantunque il Parroco non proferisca alcuna parola, peccano bensì mortalmente allora gli Sposi, che in tal modo contraggono, ma il Matrimonio è valido, come più volte ha dichiarato la S. C. Sotto nome poi di *Parroco* s' intende così il Parroco (che può destinare in suo luogo ogni altro Sacerdote) come il Vescovo, il suo Vicario Generale, il Vicario Capitolare, e'l Vicario ancora del Parroco. Il Parroco poi validamente assiste, ancorchè gli fosse proibito dal Vescovo

(ben-

(benchè allora peccherebbe), ed ancorchè fosse irregolare, e scomunicato anche vitando, come ha dichiarato la S. C. Dee poi assistere il Parroco di quella Parrocchia, dove gli Sposi hanno sino allora avuto (almeno per maggior tempo) il loro domicilio. Basta però che assista al Matrimonio il Parroco d' uno degli Sposi, ancorchè sia in aliena Parrocchia. I Vagabondi all' incontro possono contraere avanti à qualunque Parroco. Circa poi i Matrimonj de' Forestieri, Servidori, Soldati, e Zitelle chiuse in Conservatorio, dove debbano contrarsi, vedi ciò, ed altro al *Capo XVIII. num.* 70. *a* 74.

26 XIV. *Impos*. Intelligitur impotentia habendi copulam aptam ad generandum, quæ si antecedit Nuptias, nec potest auferri nisi per miraculum, aut cum peccato, vel cum periculo mortis, irritat Matrimonium. Hinc dirimitur Matrimonium, si impotentia oritur ex maleficio, quod per triennium non possit removeri sine peccato, aut si per triennium Sponsi nequeant copulari propter frigiditatem, aut improportionem membrorum, nempe si Mulier habeat vas nimis arctum, ita ut non possit apta fieri ad copulam, nisi per incisionem cum periculis mortis, vel gravis morbi, ex *cap. Fraternitatis, de Frig. & malef. Cap. XVIII. num.* 45. An autem Mulier teneatur sufferre incisionem hanc per manum Chirurgi, si absit periculum grave? Et quid, si, Matrimonio soluto ob arctitudinem Feminæ, ac initis Nuptiis cum alio, appareat ipsa cognoscibilis a primo Viro? vide *num. 76.*

Diximus, *si per triennium &c.* intelligendum id, si impotentia est dubia, tunc enim triennalis illa experientia permittitur; nam si impotentia ab initio est certa, & certe perpetua, statim separandi sunt Sponsi, cum Matrimonium sit certe nullum; vide hoc, & alia *cit. num.* 76.

27 XV. *Rapta*. Il Ratto anche rende nullo il Matrimonio, Trid. *Sess.* 24. *cap.* 6. e per conseguenza rende nulli anche gli Sponsali, come dicono comunemente i DD. Per contrarre quest' impedimento si ricercano tre cose, per 1. che la Donna rapita sia trasportata da luogo in luogo, o almeno da una casa in un' altra alquanto distante, dov' ella resti sotto la potestà del Rattore, benchè da lui non sia conosciuta. Per 2. che il Ratto sia fatto per solo fine di Matrimonio. Per 3. che il Ratto avvenga ripugnante la Donna; perchè se ripugnano i soli Parenti, le Nozze son valide, come si ha dal *cap. penult. de Rapt.* Circa le pene poi del Ratto, vedi all' *Istruz. Capo XVIII. num.* 77.

§. VI. *Della Riconvalidazione del Matrimonio nullo.*

28 Dicemmo già al *num.* 2. che quando il Matrimonio si è contratto invalidamente per impedimento occulto, ottenuta la Dispensa, non v' è più necessaria l' assistenza del Parroco, e Testimonj, mentre quella già v' è stata; ma basta, che gli Sposi rinnovino segretamente il consenso, secondo ammonisce la S. Penitenzieria, e come già si disse al *num.* 2. *in fin.* L' impedimento poi allora si dice occulto, quando quello è ignoto alla mag-

gior

gior parte del Paese, o del Vicinato, purchè vi sieno colà almeno dieci Persone; e purchè all'incontro non vi sia timore prudente, che l'impedimento si faccia pubblico. *Istruz. Capo XVIII. num.* 78.

29 Qui si fanno poi più dubbj: per 1. se debba riconvalidarsi il Matrimonio anche avanti il Parroco, e Testimonj, nel caso ch'essi medesimi sapeano già l'impedimento che v'era? Per 2. se lo Sposo che ha fintamente, o forzatamente dato il consenso alle Nozze, è tenuto poi a mettere il vero consenso? vedi *num.* 78. *e* 79. Per 3. se volendo costui dare appresso il vero consenso, sia tenuto manifestare alla Sposa la nullità del Matrimonio. E quì diciamo che no, bastando ch'egli solo metta il suo consenso, poichè il consenso dato dall'altra Parte persevera ancora coll'effetto dell'abitazione, o della copula maritale; così insegna la sentenza comunissima, e più vera di *Tournely*, *Roncaglia*, *Sanchez*, *Lessio*, *Layman*, e *Salmant.* con altri molti, e con S. Bonaventura, e con S. Tommaso, il quale scrive: *Ex consensu illius, qui primo coactus est, non fit matrimonium, nisi in quantum consensus præcedens in altero adhuc manet in suo vigore. Suppl. q.* 47. *num.* 4. E chiaramente si conferma dal *cap. Ad id* 21. *de Sponsal.* in cui dicesi: *Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire.* E dal *cap. Insuper* 4. *Qui matr. acc. &c.* dove nel Sommario si dice così: *Invita desponsata, postea sponte cognita,*

contra matrimonium non audiatur. Vedi *Capo XVIII. num.* 80.

30 Per 4. si fa il dubbio, se quando il Matrimonio è stato nullo per causa di qualche impedimento che v'era, sia necessario per riconvalidarlo col nuovo consenso (tolto già l'impedimento colla Dispensa) che ambedue le Parti sappiano la nullità? E diciamo che sì, secondo la Clausula, che si appone nelle Dispense, dove si dice così: *Ut Muliere* (aut Viro) *de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secrete contrahere valeant*. Il Papa nonperò ben potrebbe in ciò dispensare, giusta l'esempio che si riferisce nell'Istruzione. Come poi debba esigersi questo consenso dalla Parte ignorante; i DD. assegnano più modi, v. gr. che dica la Parte consapevole dell'impedimento all'altra Parte ignorante: *Se non mi avessi preso, mi prenderesti ora?* O pure: *Per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro Matrimonio*. O pure: *Se mai fosse stato nullo il Matrimonio, dimmi, intendi ora di volermi?* Ma a tutti questi modi io non so accordarmi. Stimo però che basterebbe il consenso dato, quando si dicesse così: *Allorchè sposai, non ebbi vero consenso* (perchè in fatti il consenso dato ad un Matrimonio nullo non è vero consenso); *ora io lo do, vuoi darlo ancora tu?* O pure: *Io ho un certo dubbio circa il valore del nostro Matrimonio, rinnoviamo il consenso per metterci in sicuro*. Del resto, quando poi questi modi non potessero praticarsi senza pericolo o di morte, o d'infamia, o di grave scandalo per la separazione

re degli Sposi, in tal caso comunemente ammettono i DD. come *Gaet. Soto, Sanch. Tournely*, e *Salmant.* con altri, e coll' *Istruttore per li Confess. Novel.* che basta la copula maritale *affectu maritali præstita*, o pure la coabitazione volontaria, come si è detto al *num. precedente*. Vedi all' *Istruz. Capo XVIII. num.* 82.

§. VII. *Della Dispensa negl' Impedimenti del Matrimonio.*

31 Il Papa senza dubbio può dispensare in tutti gl' impedimenti dirimenti di legge Ecclesiastica, ma non in quelli di legge Divina, come se mancasse il consenso, o se vivesse il primo Conjuge; solamente diciamo con *Soto, Navar. Suarez*, ed altri, che in qualche caso particolare può dichiarare il Papa, che la legge Divina non obblighi. Quando l' impedimento poi fosse dubbio, è comunissima la sentenza con *Merbesio, Tournely, Sa, Pichler ec.* che ancora il Vescovo può dispensare negl' impedimenti dirimenti posti dalla Chiesa. Ed ancor quando l' impedimento fosse certo, e non fosse facile ricorrere al Papa; ed all' incontro sovrastasse il pericolo di scandalo, o d' infamia, o pure d' incontinenza, nel caso che non potessero separarsi gli Sposi, è comune la sentenza, che dopo fatte le Nozze il Vescovo può dispensarvi, come dicono *Cabassuz. Nat. Aless. Merbes. Concina, Tournely, Sanch. Salmant. ec.* Quando però gli Sposi stessero in buona fede, e comodamente potesse ottenersi la Dispensa dalla S. Penitenzieria, dicono *La-*

 Croix,

Croix, e *Felice Potestà* esser meglio, che si aspetti la Dispensa dalla S. Penitenzieria, e frattanto si lascino gli Sposi nella loro buona fede. Di più s'avverta con *Sanchez*, *Ponzio*, *Salmant.ec.* che il Vescovo affatto non può dispensare, quando amendue gli Sposi avessero contratto in mala fede colla certa scienza dell'impedimento, o pure coll'omissione maliziosa delle Pubblicazioni, come si ha dal Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 5. Vedi l' *Istruz. al Capo* XX. *num.* 56.

32 Se poi il Matrimonio non fosse ancora contratto, anch'è probabilissima la sentenza con *Pignatel. Suar. Silvio*, *Cabassuz. Concina*, *Carden. Salm.* ed altri con Bened. XIV. *de Synodo*, che 'l Vescovo può dispensare all'impedimento dirimente, quando v' è il pericolo d'infamia, o di scandalo, e non è facile il ricorso al Papa. Dicono in oltre probabilmente l' *Istruttore de' Confes. Novel.* e *Roncaglia* con *Pignatelli*, che se mai avvenisse il caso, che gli Sposi fossero giunti già alla Chiesa co' Parenti per far le Nozze, le quali non potessero differirsi senza scandalo, allora, se il Vescovo stesse lontano, può dichiarare il Parroco, o il Confessore (che ha saputo l'impedimento per Confessione) che la legge dell'impedimento, come nociva in tal caso, non obbliga; ma se il Vescovo è vicino, a lui senza meno dee ricorrersi (se si può senza scandalo) acciocchè dispensi. Ed in tutti questi casi, come probabilmente dice *Onorato Tournely* con altri, basta che dispensi il Vescovo d'uno degli Sposi. Vedi al *Capo XX. num.* 57. E tal facoltà può il Vescovo delegarla anche agli altri,

altri, ed anche generalmente, essendo ella annessa all'Officio Episcopale. Questa facoltà però non l'ha il Vicario del Vescovo; vedi *ivi al num.* 58.

33 Le cause giuste per ottener la Dispensa agl'impedimenti dirimenti, sono per esempio la riparazione dello scandalo, o delle discordie tra le Parti: il difetto della dote: la conservazione de' beni nella Famiglia: l'età della Donna sovra i 24. anni: i meriti del Postulante, e simili. E quì si avverta, che se la causa cessa prima di ottenersi, o di eseguirsi la Dispensa, la Dispensa anche cessa; altrimenti, se cessa dopo l'esecuzione, benchè prima delle Nozze, come dicono *Suar. Ponzio*, *Castrop. Sil.* e *Salm.* Acciocchè poi la Dispensa sia valida, debbono spiegarsi nella Supplica per 1. tutti gl'impedimenti che vi sono di consanguinità, o affinità, ancorchè della stessa specie. Per 2. tutte le circostanze, che possono rendere più difficile la Dispensa, v. gr. se tra' Consanguinei sia preceduta la copula, e specialmente se la copula si è fatta per ottener più facilmente la Dispensa, come si ha dalla Bolla *Pastor bonus* di Bened. XIV. o pure se si è replicata la copula prima di eseguirsi la Dispensa, come si è distinto al *num.* 19. *infra*; o pure se lo Sposo, dopo aver ottenuta la prima Dispensa, cerca la seconda sovra lo stesso delitto, senza spiegare la prima. Per 3. debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità, o di affinità tra gli Sposi, v. gr. in terzo e quarto, come ordinò S. Pio V. Altrimenti se non si spiega il grado più prossimo, il Matrimonio sarà

illecito, benchè valido, come ha dichiarato Bened. XIV. Vedi al *Capo XVIII. n.* 85. *ad* 87.

34 Le Clausule solite ad apporsi nelle Dispense sono le seguenti. La I. *Si ita est*. In ciò si avverta, che Bened. XIV. nella sua Bolla *Apostolicæ* del 1742. dichiarò, che la verificazione delle cause esposte s'appartiene al valore della Dispensa. Si avverta di più, che per ottener la Dispensa valida sul voto di Castità, non basta il pericolo comune, ma si richiede che vi sia una grave tentazione d'incontinenza. Le Dispense però ottenute *in forma Pauperum* son valide, benchè gli Sposi non fossero poveri, secondo il Decreto della S. C. La II. *Audita prius sacramentali Confessione*. Sicchè fuori di Confessione non può eseguirsi la Dispensa. La III. *Sublata occasione peccandi*. S'intende se l'occasione è volontaria. La IV. *Dummodo impedimentum sit occultum*. Quando si giudichi occulto l'impedimento si è detto al *num.* 23. La V. *Injuncta ei gravi pœnitentia*. S'intende anche secondo le forze del Penitente, come si disse della Penitenza sagramentale al *Capo XV. num.* 23. La VI. *Præsentibus laceratis, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ*. E questo laceramento dee farsi subito dopo fatte le Nozze, cioè almeno dopo due o tre giorni. Vedi al *Capo XVIII. num.* 88.

35 Qui per istruzione del Confessore si accenna brevemente la Formola per ottenere dalla S. Penitenzieria la Dispensa negl' impedimenti di Matrimonio.

Da dentro alla Lettera si metterà così: *Eminentissimo, e Reverendissimo Signore.*

N. N.

N. N. si ritrova aver data parola di Matrimonio ad N. N. colla di cui Sorella ha avuta copula carnale. E perchè non facendosi il Matrimonio, ne avverrebbe molto scandalo, ed all' incontro l' impedimento contratto è occulto; pertanto supplica l' E. S. a volergli concedere la Dispensa. Si degnerà d' inviar la risposta a Matera per la Posta di Napoli in testa del Sacerdote (quì si scrive il di lui nome, e cognome) *Confessore approvato. E l' avrà a grazia ec.* Se poi il Matrimonio è già contratto, si scriva così: *N. N. ignaro (o consapevole) dell' impedimento ha contratto Matrimonio con una Donna, la cui Sorella avea prima conosciuta carnalmente; ma perchè l' impedimento è occulto, e perciò non può separarsi senza scandalo, supplica l' E. S. per l' assoluzione, e per la Dispensa. Si degnerà d' inviar la risposta ec.*

Da fuori poi alla Soprascritta si metta così. *All' Eminentiss. e Reverendiss. Sign. Sign. e Padrone Colendiss.*

Il Signor Cardinal Penitenziere Maggiore.
Roma

36 Il Confessore poi a cui sarà commessa l' esecuzione della Dispensa, dopo data l' Assoluzione Sagramentale al Postulante, in dispensare l' impedimento potrà servirsi della seguente Formola: *Et insuper auctoritate Apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento contracto cum Muliere, quam ducere intendis (vel quam duxisti) ut Matrimonium cum ea contrahere (aut rursus contrahere) possis, renovato consensu. In nomine Patris ec.*

 PUN-

PUNTO III. *Del Divorzio*.

37 Il Divorzio tra' Conjugi può essere in quanto al Vincolo, ed in quanto al Toro. Il divorzio del *Vincolo* si dà in tre casi, per 1. se muore l'altro Conjuge. Per 2. Se prima di consumarsi il Matrimonio fra i due mesi (a questo fine dalla legge concessi) l'uno de' Conjugi entra in Religione. Che per ciò fra quelli due mesi essi non sono tenuti a rendere il debito. Ciò però non corre, se il Matrimonio fosse necessario a legittimar la Prole, o a riparare l'onore della Sposa. Se poi possa il Papa dispensare al Matrimonio Rato, cioè non ancor consumato; lo negano *Ponzio*, *S. Bonav. Scoto*, *Valenzia*, *Soto*, *Gonet. ec.* Ma probabilmente l'affermano *Gaetano*, *Bellarm. Sanch. ec.* quando vi concorressero gravissime cause, come in fatti vi è l'esempio di più Pontefici, che vi han dispensato, secondo riferiscono *Gaetano*, e *Navarro*. Per 3. Se di due Conjugi infedeli uno si converte alla Fede, e l'altro non vuol coabitare senza ingiuria del Creatore, come si dice nel *cap. Quanto de Divort.* Così anticamente si costumava; ma oggidì, se l'Infedele non vuol convertirsi, il Fedele dee affatto lasciarlo; e può, anche se vuole, passare ad altre Nozze, come dichiararono Gregorio XIII. e S. Pio V. Vedi al *Capo XVIII. num. 90.*

38 In quanto poi al Divorzio del *Toro*, o sia del letto, e dell'abitazione, questo può farsi per cinque cause. Per 1. Se uno de' Conjugi apostatasse dalla Fede, o volesse indurre l'altro a peccare. Per 2. Se ha con-

contratto male contagioso; o pure s'è pazzo furioso. Per 3. Se ambedue voglion separarsi di consenso. *Capo XVIII. num.* 91. Quando poi uno di essi possa farsi Religioso, vedi allo stesso *num.* 91. Per 4. E' causa del Divorzio la sevizia del Conjuge, come si ha dal *cap. Ex transmissa, de Rest. spol.* O pure il timore di grave male a sè, o a' suoi Congiunti, come di morte, o di ferite, o di battiture gravi, ed anche leggiere, se la Moglie fosse nobile. Per 5. se il Conjuge commettesse adulterio, come si ha dal *cap. Ex Litteris, de Divort.* Vedi al *cit. num.* 91.

39 Ma specialmente circa questa causa dell' adulterio bisogna notare più cose. Per 1. che a far il divorzio *non sufficit tactus, & oscula, sed requiritur adulterium perfecte consummatum*. E non basta, che ve ne sia probabilità, ma se ne richiede una moral certezza, secondo dicono i DD. con S. Tommaso, come sarebbe se più Testimonj, almeno uno di molta fede attestasse *aspexisse solum cum sola in eodem lectu*. Si noti per 2. non esser tenuto il Marito a separarsi dalla Moglie adultera, se non fosse ciò necessario, per correggerla, o per non dare a credere ch'egli consenta all'adulterio, quando quello è pubblico, e non v'è altro modo di toglier lo scandalo; ma ciò sempre s'intende, se può farsi senza grave incomodo. Si noti per 3. che'l Marito non può far divorzio dall'Adultera, se anch'esso è reo dello stesso delitto, o se acconsente all'adulterio della Moglie, o pure se già le ha rimessa l'ingiuria, almeno tacitamente, prout præ-

præſumitur, ſi ſciens & volens coeat cum illa, aut maneat in eadem menſa, & toro. *Iſtr. Capo XVIII. num. 92. a 94.*

40 Si noti per 4. che il Conjuge, anche dopo il divorzio fatto per ſentenza di Giudice, può ſempre a ſuo arbitrio richiamare a ſe l'Adultera, come inſegna S. Tommaſo con altri comunemente. Quì ſi dubita per 1. Se nel caſo che l'Innocente dopo fatto il divorzio con ſentenza, commetteſſe anch'egli adulterio, ſia tenuto di ritornare all'Adultera? L'afferma *Ponzio*: ma più probabilmente lo negano *Sanchez*, ed altri con S. Tommaſo, poichè l'Adultera colla ſentenza è reſtata già privata d'ogni ſuo diritto. Si dubita per 2. Se può farſi il divorzio dall'Innocente di propria autorità? Altri lo negano, ma l'affermano *Sanchez*, *Soto*, *Bonac. Sa*, *ec.* e ſi fondano ſul *can. Dicit Dominus*, 32. *qu.* 1. ove ſi dice: *Ubicunque fornicatio eſt, vel fornicationis ſuſpicio, libere dimittitur Uxor*. E queſta ſentenza la ſtimo più probabile, almeno quando l'adulterio (benchè occulto) è per parte della Moglie; perchè ſarebbe coſa troppo dura obbligare il Marito o a coabitare colla Moglie che l'ha tradito, o a fare pubblico in giudizio il ſuo obbrobrio. *Capo XVIII. num. 95.* Si avverta per ultimo, che fatta la ſeparazione per ordine del Giudice, il Conjuge innocente (ma non già il reo) liberamente può farſi Religioſo, o Prete; vedi ciò ed altro al *num. 95. a 96.*

PUN-

CAPO XVIII.

Delle Censure, ed Irregolarità.

PUNTO I.

Delle Censure in genere.

1. LA Censura si definisce: *Est pœna spiritualis, & medicinalis, qua delinquenti, & contumaci aufertur usus quorundam spiritualium bonorum.* Si divide poi la Censura in tre modi. Per 1. nella Scomunica, Sospensione, ed Interdetto. Per 2. in quella ch'è *a Jure*, cioè che si fulmina per legge generale, ed in quella ch'è *ab Homine*, la quale si fulmina dal Prelato per sentenza particolare. Per 3. in quella che si dice *latæ sententiæ*, come quando si dice, *Ipso facto, Ipso jure, sine alia sententia*, o pure *Excommunicamus, Excommunicantur, Excommunicatus est*: ed in quella che si dice *ferendæ sententiæ*, come quando si dice, *Excommunicabitur, sub pœna excommunicationis*, o pure *Excommunicetur*; ma ciò s'intende, quando dalla legge s'impone al Vescovo di fulminar la scomunica. E' questione poi, se quando dicesi *Excommunicatus sit* sia di lata, o ferenda sententia. Vedi *Istruz. Capo XIX. num.* 1. *e* 2.

2. Si dimanda per 1. Chi possa imponer le Censure? Possono tutti i Superiori, che nel foro esterno hanno giurisdizione Ecclesiastica, o ordinaria come il Papa, i Concilj, i Vescovi, i loro Vicarj, i Vicarj Capitolari, ed i Prelati Regolari: o delegata, come sono quelli, a cui se ne commette

la

la facoltà da chi ha l'ordinaria, purchè sieno almeno tonsurati, e non sieno scomunicati, o sospesi. *Capo XIX. num.* 3.

3 Si dimanda per 2. Che cosa bisogna, acciocchè uno possa esser censurato? Bisogna 1. che sia battezzato. 2. Che non solo sia capace di ragione, ma anche sia Pubere, perchè gl'Impuberi non incorrono le censure, se non quando sta espresso dalla legge, come sta espresso nel Concilio *Sess.* 25. *cap.* 5. per li Fanciulli, ch'entrano ne' Monasterj di Monache, e per li percussori de' Chierici, come dal *cap. fin. de Sent. excom.* 3. Che sia Suddito, onde i Pellegrini non possono essere censurati, neppure per li delitti commessi in quel luogo, se non quando son contumaci, cioè quando dopo l'ammonizione tornano a delinquere nello stesso luogo. 5. Che sia persona determinata, trattandosi di delitto già commesso. Trattandosi poi di Comunità, ella può sospendersi, o interdirsi, ma non già scomunicarsi come dal *cap. Romana, de Sent. excom. in 6.* Si avverta qui, che il Vescovo non può imporre censure, stando fuor di sua Diocesi, per la *Clem. Quamvis de Foro comp.* se non quando la contumacia del Suddito fosse manifesta, o pure se la censura s'imponesse per modo di precetto particolare. All'incontro, stando il Vescovo in Diocesi, ben può censurare anche per sentenza il Suddito, che ha delinquito in Diocesi, benchè poi stia fuori, ed in tal caso basta citarlo nella propria casa, o in luogo pubblico *per Edictum*. *Capo XIX. num.* 4. *e* 5. Quando poi, e da chi s'incorrano le scomuniche

ful-

fulminate da' Vescovi in generale ne' Monitorj contra coloro, che non rivelano i furti occulti, o le scritture nascoste; vedi quel che si dirà al *Capo XXI.* parlando degli Accusatori, e degli obbligati a dinunziare i Delinquenti al *num.* 5.

4 Si dimanda per 3. che si ricerca per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o sia la sospensione generale? Si richiede per 1. il peccato mortale colla materia grave, o pure che sia tale, che molto conduca al buon intento del Superiore. Per 2. l'atto esterno, e gravemente esterno; onde non incorre, chi leggiermente percuote un Chierico, benchè avesse pravo animo di fargli ingiuria grave. Per 3. si richiede l'atto consumato. Si dubita, se s'incorre la censura imposta a' Mandanti, e Consulenti, quando il delitto poi non succede? Se s'incorre nel dubbio, se il consiglio abbia influito, o no? e se quando il Consulente ha rivocato il consiglio? Vedi *Capo XIX. num.* 7. Per 4. Si richiede la contumacia, onde scusa l'ignoranza anche concomitante, perchè la censura è pena straordinaria, onde per incorrerla vi bisogna la scienza. Anzi scusa dalla censura anche l'ignoranza crassa, quando ella è imposta *contra præsumentes*, *audentes*, o pure *contra peccantes consulto*, *scienter*, o *temere*. Scusa anche dalla censura il meto grave. Per 5. per imporre la censura si richiede ancora, che preceda la trina monizione coll'intervallo di sei giorni; ma se vi è causa urgente, bastano meno giorni, e basta anche una monizione; vedi *num.* 8. e 9. Quì s'avverta, che se talu-

XIII. Si noti per *6.* che per ricevere l'Assoluzione vi bisogna la soddisfazione precedente alla Parte offesa, o almeno il giuramento di soddisfarla: di più vi bisogna il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, quando il delitto è enorme, come di eresia, percussione di Chierico, o simile. *Istruz. Capo XIX. num.* 11. e 14.

PUNTO II.

Delle Censure in specie.

§. I. *Della Scomunica Maggiore.*

6 La Scomunica si definisce: *Est censura, per quam privatur homo communione Ecclesiastica.* Ella è di due sorte, Minore, e Maggiore. La *Minore* priva solo dell'uso passivo de' Sagramenti, cioè di poterli ricevere. La *Maggiore* priva anche dell'uso attivo, cioè d'amministrarli, e d'ogni comunicazione spirituale, e temporale: e di questa ora facciam parola. Lo Scommunicato può esser Tollerato, e Vitando. Col *Tollerato* liberamente possiamo comunicare, anche nelle cose Divine, come ha dichiarato il Concilio di Costanza; onde secondo la comunissima, e vera sentenza, quando il Tollerato è richiesto da' Fedeli, neppure egli pecca amministrando loro i Sacramenti. E lo stesso corre per li Sospesi, ed Interdetti tollerati. Non possiamo poi comunicare col *Vitando*, il quale può esser vitando in due modi. 1. se è stato nominatamente scomunicato, e pubblicamente dichiarato tale. 2. Se è stato pubblico o notorio percussore d'un Chierico, in modo, che talmente costi, ch'egli abbia incorsa

corsa la scomunica, che non possa in alcun modo scusarsi, *quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari*, sono le parole del Concilio Costanziense. Onde non senza ragione dicono *Pignatelli*, *Avila*, *Covarr. Roncaglia*, *Salmant. Viva*, *ec.* che per essere il Percussore vitando vi bisogna la notorietà non solo di fatto, ma anche di legge, cioè che il Reo sia condannato, o confesso in giudizio, o almeno ivi sia provato il delitto. Così anche dicono probabilmente i DD. che il Vitando in un luogo, ove è pubblico, non è vitando in un altro, ove è occulto. *Istruz. Capo XIX. num.* 15. *e* 16.

7 Gli effetti poi della scomunica sono i seguenti, tanto per li Vitandi, quanto per li Tollerati, perchè i Tollerati in quanto a tali effetti niente differiscono da' Vitandi. Lo Scomunicato per 1. è privato de' suffragj, e del frutto delle orazioni pubbliche della Chiesa, ma non delle private de' Fedeli. Per 2. è incapace di Beneficj, Dignità, e Pensioni Ecclesiastiche; sicchè ogni collazione di loro, elezione, o presentazione fatta in suo favore, nel tempo ch' era già scomunicato, son tutte nulle, dal *cap. Postulastis*, *de Cler. excom.* Per 3. non può ricevere lecitamente alcun Sagramento, e tanto meno amministrarlo; altrimenti incorre l' irregolarità, *cap. ult. de Cler. excom. min.* E lo stesso corre, se benedice le Nozze, o battezza solennemente. Ma ciò s' intende, quando è vitando, o pure quando non è richiesto; perchè se è tollerato, ed è richiesto (come dicemmo di sovra al *num.* antecedente) egli lecita-

citamente, ritrovandosi in grazia, può amministrare i Sagramenti. Per 4. è privato dell'uso de' Divini Officj, sicchè pecca mortalmente, se ci assiste. Può bensì star nella Chiesa ad orare privatamente, ed anche a sentir la Predica; ma non può assistere alle Messe, o ad altre pubbliche funzioni; altrimenti, se dopo l'ammonizione non vuol partirsi, incorre la scomunica Papale, *Cap. Eo, de Sent. excom.* Egli è tenuto però a dir l'Officio s'è ordinato in *sacris*, o è beneficiato, benchè non può esigere i frutti del suo Beneficio. Ma quando avesse già esatti tali frutti, ed avesse soddisfatto all'Officio, è più probabile la sentenza di *Sanchez, Laym. Tournely, Castrop. Bonac. Salm. ec.* (contra *Suar.* e *Concina*) ch'egli non sia tenuto a restituirgli prima della sentenza, secondo la regola generale delle leggi, che privano de' beni acquistati, come si disse al *Capo II. num.* 7. Vedi *Istruz. Capo XIX. num.* 17. *a* 19.

8 Per 5. è privato d'ogni giurisdizione Ecclesiastica. Ma ciò s'intende solamente del Vitando, *cap. Omnis, de Pœn. & rem.* perchè gli atti del Tollerato son validi, ma illeciti, se non gli scusa la necessità. Onde il Vitando non può fare nè leggi, nè sentenze, nè collazioni a' Beneficj. Per 6. è privato di Sepoltura Ecclesiastica, in modo che se mai è stato seppellito, dee cacciarsi dalla Sepoltura, e la Chiesa resta polluta. Ma ciò anche s'intende del Vitando, perchè il Tollerato, benchè fosse stato eretico, se è morto con segni di penitenza, ben può seppellirsi nelle Chiesa, dopo però ch'è

stato

ſtato aſſoluto il Cadavere dalla cenſura. Per 7. è privato dalla comunione Forenſe, ſicchè non può eſſere nè Giudice, nè Scrivano, nè Teſtimonio, nè Avvocato, nè può agire in giudizio; ma ben può difenderſi, anche ſe foſſe vitando; ſe poi è Tollerato può difendere anche gli altri, da' quali è richieſto. Per 8. è privato, ſe è vitando, ancora della comunicazione Civile co' Fedeli. Onde ſiccome peccano gli altri Fedeli, comunicando con eſſo, come diremo nel §. ſeguente, così pecca ancor egli comunicando co' Fedeli. *Iſtruz. Capo XIX. n.* 20.

§. II. *Della Scomunica Minore*.

9 Peccano dunque, ed incorrono la ſcomunica minore i Fedeli, che comunicano collo Scomunicato vitando, come ſi ha dal *Can. Excommunicatos*, 11. *qu.* 3. Gli atti di queſta comunicazione ſi comprendono nel ſeguente verſo:

I. *Os*, II. *Orare*, III. *Vale*, IV. *Communio*, V. *Menſa negatur*.

I. *Os*, s' intende ogni colloquio, o corriſpondenza di lettere, o di doni. II. *Orare*, s' intende l' aſſiſtere col Vitando alle Meſſe, Officj, Proceſſioni ec. nelle quali funzioni, ſe lo Scomunicato non può diſcacciarſi, deeſi ceſſar da' Divini Officj, ed anche interromper le Meſſe, ſe ancora non ſi è fatta la Conſagrazione, o non ſi è cominciato il Canone, come dicono altri DD. (perchè allora dee proſeguirſi la Meſſa, ma ſolamente ſino alla Comunione) altrimenti gli Eccleſiaſtici incorrono la ſcomunica minore, e peccano gravemente, comunicando *in*

Divi-

Divinis. I Laici però che assistono alla stessa Messa, che sente lo Scomunicato, incorrono anche la scomunica minore, ma peccano solo venialmente, come probabilmente dicono *Suarez*, *Castrop. Sayro*, *Filliuc. Salm. ec.* poichè una tal comunicazione è puramente accidentale. III. *Vale*, s'intende il saluto, o altro segno d'onore; ma non s'intendono i segni di urbanità, come sarebbe il rendere il saluto, l'alzarsi, il dar luogo, quando il non far ciò sarebbe segno d'inurbanità, o di disprezzo. Il rescrivere però è più difficile a poter ammettersi. IV. *Communio*, s'intende ogni contratto, società, o coabitazione per modo di società. V. *Mensa*, s'intende l'andar a pranzo in casa dello Scomunicato per suo invito; ma non già se a caso occorresse a cibarsi con lui in qualche ospizio, e altra casa, benchè nella stessa stanza. *Istruz. Capo XIX. num.* 17.

10 Si dimanda per 1. Qual peccato è il comunicare col Vitando? Generalmente parlando è solamente veniale: il quale per altro (sempre ch'è pienamente avvertito, e deliberato) basta per incorrere la scomunica minore, che priva della Confessione, e d'ogni Sagramento, se non è assoluta. In tre casi però è mortale. 1. Se si comunica in disprezzo della proibizione. 2. Se si comunica *in Divinis* in materia grave, come si è detdi sovra. 3. Se si comunica *in crimine criminoso*, cioè se alcuno comunica col Vitando nello stesso delitto, per cui q egli è stato scomunicato. Se poi sia colpa grave il comunicare *in civilibus* frequentemente col Vitan-

Vitando; lo negano *Navarr. Castrop. Sayro, ec.* e non improbabilmente; ma è più comune, e par più probabile l'opinione opposta di *Suarez, Bonac. Salm. ec.* perchè nel *cap. 7. de Except.* dicesi, che chi comunica anche civilmente collo Scomunicato in *periculum animæ suæ communicat*. Ma ciò s'intende, quando v'è proposito di aver lungo commercio con esso. *Capo XIX. num.* 22.

11. Si dimanda per 2. Per quali cause può esser lecito comunicare civilmente col Vitando? Si risponde per cinque cause, che si contengono nel seguente verso:

I. *Utile*, II. *Lex*, III. *Humile*, IV. *Res ignorata*, V. *Necesse*.

E I. *Utile*, s'intende l'utilità dello stesso Scomunicato per convertirlo, o pure degli altri in domandargli la limosina, o la medicina, o consiglio, se non vi è altri egualmente idoneo. II. *Lex*, s'intende la legge del Matrimonio; onde i Conjugi (ma non già gli Sposi) ben posson comunicare tra loro, anche in rendere e cercare il debito; ma non *in Divinis*, nè già se tra loro si è fatto il divorzio. Se poi la Moglie, che scientemente si è maritata collo Scomunicato, possa indi con lui comunicare? Altri lo negano, ma molto probabilmente l'affermano *Sanchez, Bonac. Salmant. ec.* III. *Humile*, s'intende la soggezione dovuta da' Figli, Nepoti, Figliastri, o Nuore. Lo stesso corre per li Religiosi col lor Prelato, Soldati col lor Capitano, e Servi che non posson comodamente trovare altro Padrone. IV. *res ignorata*, s'intende l'ignoranza, o inav-

o inavvertenza: e probabilmente anche l' ignoranza crassa, mentre nel *can. Quoniam* 11. *qu.* 3. si scusano gl' Ignoranti, dicendosi ivi, *quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus*. Dunque il testo intende anche i Colpevoli, perchè gl' Ignoranti incolpevoli non possono perire. V. *Necesse*, s' intende ogni necessità grave spirituale, o temporale, così propria, come dello Scomunicato. *Capo XIX. num.* 23. *a* 26.

12 Si noti quì per 1. che non v' è obbligo di evitare gli Scomunicati, se non costa che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due Testimonj degni di fede. All' incontro ben possiamo comunicarvi, se una Persona proba ci attesta l' assoluzione da lor ricevuta. Si noti per 2. che chi è incorso nella scomunica minore, non pecca gravemente, se amministra i Sagramenti; e come dicono probabilmente *Suar. Navar. Bonac. Salm. ec.* neppure venialmente, mentre nel *cap. Si celebrat, de Cler. excom. min.* dicesi: *Cum non videatur a collatione, sed a perceptione Sacramentorum remotus*. Si noti per 3. che l' elezione di chi tiene la scomunica minore a qualche Beneficio non è per se irrita, ma (come dice il testo citato) *est irritanda*. Si noti per 4. che la scomunica minore può essere assoluta da ogni Confessore approvato. *Capo XIX. num.* 27.

§. III. *Di alcune scomuniche particolari*.

13 Nell' Istruzione si notano molte scomuniche imposte *in jure*, alcune riservate al Papa, altre non riservate, che si possono

osservare al *cit. Cap.* XIX. *alli numeri* 28. 30. *e* 53. E' necessario però quì parlare di alcune scomuniche più notabili. E per 1. dal Trident. *Sess.* 25. *cap.* 18. sono scomunicati quei che costringono le Donne, *ad ingrediendum Monasterium, vel ad suscipiendum Habitum Religiosum, vel ad emittendam Professionem*. Di più nello stesso luogo sta imposta la scomunica a chi impedisce con dolo le Donne di far la Professione, o anche di entrare in Religione, come dicono più probabilmente *Suarez, Bonac. ed altri num.* 29.

14 Per 2. v'è la scomunica per ognuno di qualunque condizione, sesso o età, ch' entra ne' Monasterj di Monache senza la licenza scritta del Vescovo: così si ha nel Trid. *Sess.* 25. *cap.* 5. Per chi poi entra ivi con mal fine (s' intende probabilmente con *Pellizzario*, d'impudicizia) vi è la scomunica Papale da Clemente VIII. Quì poi si fanno molti dubbj, per 1. se la licenza debba esser necessariamente scritta? Per 2. da chi debba aversi tal licenza? Per 3. per quali cause possa darsi? Per 4. quando possano entrarvi il Confessore, e 'l Medico? Vedi tutto al *Capo* XIX. *num.* 32. *a* 39. Di più si avverta che nel *cap. Monasteria, de Vita, & hon. Cler.* si ordina a' Vescovi d' imporre la scomunica a' Secolari, che frequentano i Monasterj di Monache. Onde nella nostra Diocesi è caso riservato colla scomunica il parlar colle Monache, o altre Donne che stanno ne' Monasterj, o Conservatorj, senza la nostra espressa licenza, eccettuati solamente i Parenti in primo e secondo grado; come anche il dir con

esse

esse parole oscene, o scriver loro, o mandar imbasciate di simil sorta. E sebbene in tal materia di parlar colle Monache può darsi la parvità (come il tempo meno di un quarto d'ora) che scusi dalla colpa grave; nondimeno a' Regolari da Clemente VIII. sta proibito ciò sotto pena di peccato mortale, e scomunica *per quodcunque modicum temporis spatium*; vedi *al Capo* XIX. *n.* 40. *e* 43. Se poi incorrano la scomunica i Forestieri, che parlano colle Monache senza licenza? E se l' incorrano i Vescovi d'altra Diocesi? Ha dichiarato Bened. XIV. nella Bolla *Gravissimo* del 1749. che gli uni e gli altri peccano, ma sono esenti dalla scomunica; vedi *num.* 44. *e* 45.

15. Per 3. vi è la scomunica Papale per le Monache, ch'escono dalla Clausura, e ciò anche che fosse per poco spazio, per la Bolla *Decori* di S. Pio V. del 1569. Di più v'è anche la scomunica Papale contra le Donne, ch' entrano nella Clausura de' Religiosi, e contra i Religiosi che le fanno entrare, e ciò quantunque entrino per causa di divozione, come ha dichiarato Bened. XIV. nel 1742. nella sua Bolla *Regularis*. Vedi ciò, ed altre cose su questa materia al *Cap.* XIX. *num.* 46. *e* 47.

16. Per 4. vi è la scomunica contra i Percussori de' Chierici. Questa si legge nel *can.* 17. *quæst.* 4. dove si dice: *Si quis suadente Diabolo in Clericum, vel Monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjacet; & nullus Episcoporum præsumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui præsentetur, &*

ejus mandata recipiat. Si dice I. *Si quis*, s' intende ognuno di qualunque sesso, o età, che percuote; ed anche chi consiglia, o consente alla percussione, come si spiega nei *cap. Pueris*, *cap. Quantæ*, & *cap. Mulieres*, *de Sent. excom.* S' intende ancora chi approva la percussione fatta in nome o grazia di lui, *cap. Cum quis*, *eod. tit.* Ed anche chi non l' impedisce, dovendola impedire per giustizia, o per officio, *cit. cap. Quantæ*. II. *Clericum*, *vel Monachum*: per Clerico s' intende anche il Tonsurato, purchè ritenga il privilegio. Per Monaco s' intendono anche i Conversi, i Terziarj, ed i Novizj dell' uno e dell' altro sesso; ed anche le Donzelle, ed i Fanciulli, che vivono ne' Seminarj, Conservatorj, e Collegj; ed anche gli Eremiti, che per voto o patto servono qualche luogo sagro con soggezione al Vescovo; ma non già gli altri, che semplicemente servono a qualche Chiesa con licenza del Vescovo. III. *Manus injecerit*, s' intende ogni percossa, che benchè leggiera, si rende però grave per l' ingiuria, che si fa allo Stato Ecclesiastico. Onde incorre la scomunica, chi sputa sovra del Clerico, o gli butta sopra loto, o acqua, o gli strappa il cappello, o lo chiude in qualche luogo, o batte il cavallo dove siede, o ne afferra la briglia. Se n' eccettuano però i Prelati, o Maestri, ed anche i Genitori probabilmente, che percuotono per correzione: di più i Fanciulli, che si percuotono l' un l' altro; e se n' eccettua ognuno, che col percuotere non vi commette colpa grave. Vedi ciò, ed altro all' *Istruz. Capo XIX. n. 48. a 52.*

17 Si

17 Si dimanda poi, da chi può assolversi tale scomunica? Si risp. se la percossa è *Leggiera*, come quando si percuote senza lasciar segno della percossa, può assolversi dal Vescovo, siccome si legge nell' *Estravag. Perlectis*, che si riferisce da *Navarro* nel *Manuale cap. 27. art. 91.* Se poi è *Grave*, come quando la percossa lascia macchia, o sia contusione nel corpo, o quando v' è effusione di sangue, allora non può essere assoluta che dal Papa, o dalla S. Penitenziaria. E tanto più se la percossa è Enorme, come quando si mutila un membro, o si ferisce con coltello, o si fa un' ingiura ch' è enorme per ragione della Persona, o del luogo, v. gr. nella Chiesa, o nella Platea pubblica. E si avverta per 1. che nel dubbio, se la percussione è stata grave, o leggiera, dice il Testo che dee tenersi per grave, e che il Vescovo non possa assolverla. Per 2. che i Conviventi collegialmente possono essere assoluti dal Vescovo, se la percussione è stata grave; ma non già, se enorme. Per 3. che il Vescovo può assolvere da qualunque percussione, se ella è stata occulta, secondo il *cap. Liceat 6. Sess.* 24. del Concilio; o pure se i Percuzienti sono stati Impuberi, o Donne, come si ha dal *cap. Pueris, & cap. Mulieres* citati di sopra; o pure se sono impediti di andare a Roma, come si ha da' *capi* 13. 29. e 58. *de Sent. excom.* e specialmente dal *cap. Eos qui*, 22. *eod. tit.* ove si dice: *Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeant propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur.* Vedi *Istruz. Capo* XX. *num.* 46. *a* 48.

18. Per 5. vi è la ſcomunica Papale contro gli Eretici. Ma per incorrer queſta non baſta che vi ſia l' errore d' intelletto, ma di più biſogna che ſia tenuto con pertinacia, cioè non oſtante che ſappiaſi eſſere oppoſto alla dottrina della Chieſa. E lo ſteſſo per altro ſarebbe, ſe uno poſitivamente, e pertinacemente voleſſe dubitare di qualche Domma di Fede. Di più ſi ricerca, che l' errore ſia eſternato con tali parole, o ſegni, che manifeſtino l' errore internamente tenuto; altrimenti l' ereſia, ſe è ſtata ſolamente interna, può eſſere aſſoluta da ogni Confeſſore. Parimente poi incorrono la ſteſſa ſcomunica tutti i Fautori, Ricettatori, e Difenſori degli Eretici: in oltre tutti quelli che *ſcienter* leggono, o ritengono (o pure danno a tenere ad altri, riſerbandoſene eſſi il dominio) o imprimono, o difendono libri di Eretici, che trattano di Religione, o pure contengono qualch' ereſia: e ben anche chi li vende, o li compra; vedi al *Capo* XIX. *num.* 53. *a* 55. Si è detto *ſcienter*, perchè così ſta eſpreſſo nella legge, onde ſcuſa da tale ſcomunica l' ignoranza, ancorchè ſia craſſa. Si dubita poi, quanta ſia in tal lezione la parvità di materia, che ſcuſi dalla ſcomunica? Se l' incorra, chi ſente altri che legge? o chi legge non già un libro, ma qualche Lettera ſtampata, o Manoſcritto? Vedi ciò, ed altro dal *num.* 56. *a* 63.

§. IV.

§. IV. *Della Sospensione, Deposizione, o sia Degradazione, dell' Interdetto, e Cessazione a Divinis.*

19 I. La *Sospensione* si definisce: *Est censura, qua Clericus functiones aliquas Ecclesiasticas exercere prohibetur*. La Sospensione altra è quella che s'impone a certo tempo, passato il quale, spira: altra che s'impone assolutamente, e dura, fino che sia assoluta. Di più altra è dall' Officio, cioè dell' Ordine, o della Giurisdizione: altra è dal Beneficio: altra è dall' uno, e dall' altro, cioè dall' Officio, e Beneficio, come s'intende quella, con cui taluno è assolutamente sospeso. Indi bisogna notare tre cose. Per 1. che questa sospensione totale, o pure fatta a lungo tempo dall' Officio, o dal Beneficio non s' incorre, se non col peccato mortale; altrimenti poi, se fosse parziale, o anche totale, ma a breve tempo, come per una settimana. Per 2. ch' è vietato a' Vescovi il sospendere senza scrittura; onde se il Prelato dicesse a voce, *io ti sospendo*, si presume più presto proibizione, che sospensione. Per 3. che dalle sospensioni non riservate può assolvere ogni Confessore. Per 4. che pecca mortalmente chi esercita l' atto, da cui è sospeso; purchè l' atto sia d' Ordine sagro, e l' eserciti solennemente. Quando poi incorra l' irregolarità il Sospeso esercitando un tal atto, vedi *Capo* XIX. *num.* 64. *a* 66.

20 II. La *Deposizione* non è censura, ma priva di ogni uso de' Divini Officj, e de' Beneficj. Altra poi è la *Reale*, la quale si chiama anche Degradazione: altra è la

Verbale, e questa propriamente si chiama Deposizione. La prima si fa con solennità, e priva del privilegio del Foro, e del Canone, senza speranza di restituzione: la seconda poi si fa senza solennità, e non priva de' privilegj. La Deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti molto gravi; ma può dispensarvi il Vescovo. La Degradazione poi si fa solo ne' delitti gravissimi, e solo il Papa può dispensarvi. *Capo* XIX. *num.* 67.

21 III. L' Interdetto si definisce: *Est censura Ecclesiastica prohibens usum Divinorum Officiorum, Ecclesiasticæ Sepulturæ, & aliquorum Sacramentorum*. L' Interdetto è Locale, Personale, e Misto. Per lo *Locale* si proibiscono i Divini Officj solo in qualche luogo: per lo *Personale* a certe Persone in ogni luogo: il *Misto* poi importa l' uno, e l' altro. Di più altro è l' Interdetto Locale *Particolare* per alcune Chiese: altro è il Generale per tutte, per lo quale restano interdette anche le Chiese de' Regolari, e tutti son tenuti ad osservarlo, ancora il Vescovo che l' ha imposto. Dall' Interdetto poi Generale Personale sono esenti i Vescovi, gl' Infanti, i Forestieri, ed anche gl' Innocenti, se mutano domicilio. *Capo* XIX. *num.* 68.

22. Gli Effetti poi dell' Interdetto sono I. La proibizione de' Divini Officj per gl' Interdetti, perchè gli altri non interdetti, quando è interdetta ancora la Chiesa, posson celebrarvi, ma solo a porte chiuse, senza suono di campane, ed esclusi gl' interdetti, *cap. Alma mater, de Sentent. exc. in* 6. II. La proibizione di amministrare i Sagra-

gramenti, eccettuati il Battesimo, la Cresima, e la Penitenza; da' quali anche è escluso chi ha data causa all' Interdetto. Il Matrimonio ancora è permesso; e l' Eucaristia, e l' Estrema Unzione per li soli Moribondi. III. La proibizione della sepoltura per gli Laici, ma non per li Chierici che non sono stati interdetti. IV. I Chierici che violano l' Interdetto, peccano gravemente, ed esercitando l' Ordine incorrono l' irregolarità, ed i Religiosi la scomunica. I Laici poi personalmente interdetti anche peccano gravemente ricevendo i Sagramenti; ma se l' Interdetto è locale, ed essi assistono a' Divini Officj, probabilmente (come dicono *Soto, Silv. Laym. ec.*) peccano solo venialmente. *Capo* XIX. *num.* 68. *e* 69. Possono interdire tutti quei, che possono scomunicare. Chi poi possa assolvere dall' Interdetto, vedi *num.* 70.

23 IV. La *Cessazione a Divinis* s' intende la cessazione dagli Officj Divini, e dalla sepoltura; e restano allora permessi i Sagramenti, che sono permessi nell' Interdetto, come di sovra. Questa non è censura, e suol imporsi nel caso di qualche ingiuria gravissima fatta a Dio, o alla Chiesa. Ella può imporsi, da chi può imponere le censure, e da lui può togliersi; *ivi num.* 71.

PUNTO III. *Dell' Irregolarità.*

25. L' Irregolarità si definisce: *Est impedimentum prohibens susceptionem Ordinum, & susceptorum usum.* Si dice Impedimento, perchè secondo la sentenza più comune, e più probabile con *Suar. Bon. Castr. Salm.*

ec. con *Soto*, *Bannez*, *Covar. ec.* ella non è censura, vedi al *Capo* XIX. *num.* 73. L' Irregolare dunque non può esercitare, nè prendere alcun Ordine, e neppure la prima Tonsura. Se poi la collazione del Beneficio fatta all' Irregolare sia valida, o nulla, è probabile l' una e l' altra sentenza. E' certo però ch' egli non può ritenere il Beneficio senza la Dispensa, se l' irregolarità è per delitto; vedi *num.* 76. e 77.

26 Si avverta per 1. che l' irregolarità non s' incorre, se non è espressa *in jure*, come si dice nel *cap. Is qui., de Sent. exc. in 6.* dove: *Cum id non sit in jure expressum &c.* Onde in dubbio l' irregolarità non s' incorre, se non quando taluno dubita, se sia concorso o no all' omicidio; poichè allora egli dee tenersi per irregolare, come si ha dal *cap. Significasti*, e *cap. Ad audientiam*, *de Sent. exc.* e così nel foro esterno, come nell' interno. Ma ciò non corre, quando poi si dubita, se l' omicidio è succeduto o no, come ben dicono *Pichler*, *Elbel*, *Sporer*, ed altri. Si noti per 2. che per incorrere l' irregolarità *ex delicto* dee essere l' atto non solo mortale, ma anche esterno, e consumato, benchè sia occulto. Di più vi bisogna la scienza della legge Ecclesiastica, che proibisce tal delitto. Se poi si ricerchi anche la scienza speciale dell' irregolarità, molti DD. lo negano, ma molti altri, come *Navar. Silvest. Sanch. Roncaglia*, *Sayro*, *Boss. Suar. Salm. ec.* probabilmente l' affermano; perchè, sebbene l' irregolarità non è censura, nè pena medicinale, ma è impedimento; in fatti però ella è pena, e

pena

pena straordinaria, da cui scusa l' ignoranza, come si disse in questo *Capo* XVIII. *num.* 4. Vedi *num.* 79. *ad* 84.

27 L' Irregolarità si toglie in quattro modi. 1. Colla Dispensa. 2. Col Battesimo, se l' irregolarità è per delitto. 3. Colla Professione Religiosa. 4. Colla cessazione della causa, se l' irregolarità è per difetto di età, d' ignoranza, o di povertà; o pure per difetto d' infamia, la quale, se è di fatto, si toglie per l' emenda, o per la mutazione del luogo: ma se l' infamia è di legge, cioè per sentenza di Giudice, allora vi bisogna la Dispensa. *Capo* XIX. *num.* 85. *ad* 87.

28 Altre poi sono l' Irregolarità *ex delicto*, altre *ex defectu*. Le irregolarità *ex delicto* sono sei. I. Per lo Battesimo seriamente, e scientemente replicato, per cui si fa irregolare così il Battezzante, come il Battezzato. II. Per la violazione della censura, quando il Censurato *scienter* esercita solennemente un atto di Ordine sagro; ma non già, se predica, o esercita gli atti d' Ordini Minori, o di giurisdizione. III. Per l' esercizio solenne d' un Ordine sagro, che 'l Chierico sa di non avere. IV. Per alcune Ordinazioni furtive, cioè 1. se alcuno riceve un Ordine senza l' approvazione del Vescovo. 2. Se senza dispensa del medesimo riceve nello stesso giorno più Ordini, uno de' quali è sagro. 3. Chi dopo aver contratte le Nozze prima della consumazione prende un Ordine sagro. Altre Ordinazioni furtive poi non inducono irregolarità, ma solo sospensioni riservate al Papa (le quali si possono osservare al *Tom.* III. *Append.* III.

num. 46.) E lo stesso dicesi probabilmente del Censurato, che prende l'Ordine sagro, ma non l' esercita; vedi nella *cit. Appen. num. 91.* V. Per delitti enormi, che sono notorj *facto vel jure*, ed hanno *a jure* annessa l'infamia, come sono l' eresia, la simonia, l'adulterio, l' incesto, la sodomia, il lenocinio, la rapina, lo spergiuro in giudizio, il ratto di Donne, e simili. Ma avvertasi, che tal sorta d' irregolarità si toglie da se coll'emenda. VI. Per l'ingiusto omicidio, o mutilazione di membri; la quale irregolarità si stende anche a' Mandanti, Consulenti, o in altro modo Concorrenti, vedi l' *Istruz.* al *Capo* XIX. *num.* 88. *a* 93. Circa poi l'irregolarità per l' omicidio, si fanno più dubbj. Se l'incorre l'Omicida, che si pente, prima che muoja il Ferito? o se il Ferito vien poi ucciso da altri? Se l'incorre il Consulente, che dubita se egli sia stata causa dell'omicidio; o che ha rivocato il consiglio? Se l' incorre, chi ha approvato l'omicidio fatto in sua grazia? Se chi non impedisce colpabilmente l'omicidio? Se chi ha data causa all' omicidio con qualche sua azione illecita? Se chi uccide per difender la sua vita, o la pudicizia, o i beni temporali? Se ogni omicidio fatto in rissa debba stimarsi casuale? Come s'intende la mutilazione di membro? Vedi al *Capo* XIX. *dal num.* 93. *a* 110.

29 Le Irregolarità *ex defectu* sono otto. I. Per difetto d' *Anima*, onde sono irregolari i Pazzi, i Frenetici, gli Epilettici, gl' Ignoranti, i Neofiti, ed i Convertiti di nuovo. II. Per difetto di *Corpo*, onde sono irre-

irregolari i Ciechi, i Sordi, i Muti, quei che son privi d'una mano, o di tutte le dita, o del solo pollice, o dell' indice: di più i Lebbrosi, quei che son privi del naso, o in altro modo mostruosi, come quei che sono mostruosamente gobbi. *Capo* XIX. *num*. 116. *a* 125. III. Per difetto di *Natali*, onde sono irregolari gli Spurj, i quali per altro si rendono legittimi o per lo Matrimonio susseguente, o per la Professione Religiosa, o per la Dispensa del Pontefice; vedi *ivi num*. 126. *a* 129. IV. Per difetto di *Età*, secondo si disse al *Capo* XVI. *num*. 10. V. Per difetto di *Sagramento*, cioè per causa di Bigamia, la quale impedisce il prender gli Ordini, ed è in tre modi, 1. *Vera*, quando alcuno contrae successivamente le Nozze con due Mogli: 2. *Interpetrativa*, quando per sola finzione di legge si giudica tale, come se alcuno avesse avute due Mogli; del che vedi al *Capo* XIX. *num*. 134. *a* 139. 3. *Similitudinaria*, che si contrae dall' attentazione di Matrimonio (benchè nullo) con una Donna non vergine, o pure con una Vergine, ma dopo ch' egli ha fatti i voti solenni in Religione, o dopo aver preso qualche Ordine sagro; vedi *ivi num*. 140. VI. Per difetto d' *Infamia*, di cui vedi quel che si è detto al *num. precedente infra*; poichè le irregolarità per ragione d' infamia sono le stesse che quelle per difetto, o quelle per delitto. VII. Per difetto di *Libertà*, onde sono irregolari, 1. gli Schiavi, 2. i Conjugati, 3. i Curiali obbligati alla Curia per giuramento, o stipendio, 4. i Soldati, almeno quando son

tenu-

tenuti a militare per giuramento. *Capo* XIX. *num.* 142. *a* 145. VIII. Finalmente per difetto di *Lenità*, per cui è irregolare chi ha ucciso lecitamente alcuno nella guerra giusta, ma offensiva: o chi in giudizio ha cooperato attivamente, efficacemente, e prossimamente alla morte di alcuno: e così anche è irregolare il Chirurgo, che, benchè lecitamente, per incisione, o adustione ha mutilato, o privato alcuno di qualche membro; vedi *ivi num.* 147. *a* 148.

CAPO XIX.

De' Beneficj Ecclesiastici.

PUNTO I.

A chi possano, e debbano conferirsi i Beneficj.

1 IL Beneficio Ecclesiastico si definisce: *Est jus perpetuum auctoritate Ecclesiæ constitutum exercendi officium spirituale in aliqua Ecclesia, & percipiendi propter ipsum fructus ex bonis Ecclesiæ.* I Beneficj son di due sorte Semplici, e Doppj. I *Semplici* son quelli, che s' istituiscono coll' autorità del Vescovo a recitar l' Officio, o a celebrar le Messe, come sono i Canonicati, le Cappellanie, e gli altri Beneficj semplici. I *Doppj* son quelli, che hanno qualche giurisdizione, come sono i Vescovadi, le Parrocchie, le Prepositure, e simili; o hanno qualche preeminenza di luogo, come sono le Dignità di Primicerio, Cantore ec. o pure hanno qualche Officio Ecclesiastico di Tesoriere, Economo ec. In tre modi si acquistano i Beneficj, 1. Per Collazione libera

ra del Papa, o del Vescovo, 2. Per l'Elezione confermata poi dal Prelato. 3. Per la Presentazione del Padrone, quando il Beneficio è di Juspatronato fra quattro mesi, se è Laicale, e fra sei, se è Ecclesiastico; perchè dopo questo tempo la Collazione si rivolve al Prelato. *cap. Quoniam. De Jurepatr.* A chi poi debba dare il Vescovo l'Istituzione, se gli sono presentati più Soggetti, vedi ciò, ed altro all' *Istruz.* *Capo* XIII. *num.* 31. e 32.

2 Si dimanda per 1. Se i Beneficj debbano a tutti conferirsi a' più degni? Ciò è certo per li Cardinalati, e Vescovadi, e per li Beneficj curati, giusta il Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. e 18. In quanto a' Beneficj semplici, *Soto*, *Nav. Sanch. Sa*, ed altri tengono, che non pecca gravemente il Vescovo, se li conferisce a' meno degni. Questa sentenza io non ardisco riprovarla, ma più aderisco alla contraria di *Lessio*, *Lugo*, *Roncaglia*, *Salm. ec.* con S. Tommaso 2. 2. *q.* 63. *a.* 2. perchè i Beneficj s' istituiscono, non solo in utile della Chiesa, ma anche in premio de' meriti; onde il Vescovo, posponendo i più degni, offende gravemente la giustizia distributiva; vedi *Capo* XIII. *num.* 33. E lo stesso diciamo per li Padroni de' Beneficj semplici, e per coloro che li rinunziano. Dico *semplici*, perchè in quanto a' curati è certo, che i Padroni debbono presentare i più degni, come si ha dalla Prop. 47. dannata da Innoc. XI. Vedi *num.* 34. e 35. Se poi sia tenuto alla restituzione, chi promuove il meno degno al Beneficio curato, specialmente se vi è stato il Con-

corso: vedi *num.* 37. Del resto non pecca il meno degno, che concorre col più degno; nè pecca, se poi accetta il Beneficio, ancorchè sia curato, come dice S. Tommaso, il quale parlando anche de' Vescovadi scrive: *Non requiritur, ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil in se inveniat, per quod illicitum ei reddatur assumere prælationis officium*. 2. 2. *q.* 185. *a.* 1. Vedi XIII. *num.* 38.

3. Si dimanda per 2. Se possono lecitamente conferirsi, ed accettarsi più Beneficj dalla stessa Persona? In quanto a' Beneficj *Incompatibili di primo genere*, come sono tutti i Beneficj curati, e quelli che sono *uniformes sub eodem tecto*, cioè che convengono nello stesso luogo, e tempo, è certo che no. In quanto poi gl' *Incompatibili di secondo genere*, come sono quelli ch' esigono residenza, e porzione, solamente il Papa può dispensarvi, quando v'è necessità, o un' evidente utilità. Del resto dal Concilio di Trento *Sess.* 24. *cap.* 17. sta espressamente proibita la pluralità de' Beneficj anche semplici, semprechè uno di loro basta alla sostentazione. Onde diciamo con S. Tommaso (*Quodlib.* 9. *art.* 15.) e colla sentenza comune di *Azor. Less. Laym. Salm. ec.* esser illecita la pluralità de' Beneficj anche per legge naturale, ma che per giuste cause ben può dispensarvi il Papa, come per la necessità o utilità delle Chiese, o per la prerogativa de' meriti di alcuno, come si legge nel *cap. De multa, fin. de Præbend.* Vedi *Capo* XIII. *num.* 40. *e* 41.

PUN-

PUNTO II. *Degli Obblighi de' Beneficiati. Delle Pensioni. E delle Alienazioni de' beni Ecclesiastici.*

4 Le condizioni del Beneficiato sono per 1. che sia Tonsurato. Per 2. che sia Legittimo: benchè a' Beneficj semplici, come anche agli Ordini Minori può dispensare il Vescovo cogl' Illegittimi. Per 3. che non sia nè scomunicato, nè irregolare. Per 4. che abbia la scienza conveniente. Per 5. che abbia l'età di anni 14. almeno cominciati per lo Beneficio semplice, l'anno 21. per quello che richiede l'Ordine sagro, e l'anno 25. incominciato per lo Beneficio curato: coll'animo di ordinarsi fra l'anno, altrimenti pecca mortalmente, e la collazione è nulla. Se uno poi riceve il Beneficio con animo dubbio, o condizionato di ordinarsi; e se il Vescovo possa dispensare all' Ordinazione tra quell'anno: e se pecca, chi accetta un Beneficio semplice con animo di lasciarlo, vedi le risoluzioni di questi dubbj al *Capo* XIII. *num.* 42. *a* 44.

5. Gli obblighi poi del Beneficiato sono per 1. di portare l'Abito, e Tonsura. Per 2. di recitare l'Officio, del che già si è parlato al *Capo* XVI. *Punto II. num.* 21. Resta solo quì da sapere, che 'l Beneficiato, se lascia l'Officio per sei mesi dopo ottenuto il Beneficio, *non facit fructus suos*, come si disse nel Conc. Lateran. V. ed è tenuto a restituire a' Poveri, o alla fabbrica della Chiesa i frutti del Beneficio, o tutti, o secondo la rata della parte omessa; e ciò

ciò prima d' ogni ſentenza. Se però laſciaſſe l'Officio ſenza ſua colpa, o non poteſſe percepire i frutti, allora è ſcuſato: vedi l' *Append.* III. *n.* 61. *a* 66. Se poi ſia tenuto all' Officio, chi ha un Beneficio tenue, che non giunge alla terza parte della ſoſtentazione, dicono molti DD. che no, vedi ivi *num.* 67. Per 3. i Beneficiati hanno obbligo di diſpenſare i frutti ſuperflui del Beneficio a' Poveri, o ad Opere pie. *Superflui* s' intendono quelli, che ſuperano al ſuo conveniente ſoſtentamento, che ben può prenderſi de' beni del Beneficio, benchè aveſſe beni proprj. E per *Poveri* s' intendono i Poveri di ogni luogo, purchè nel Paeſe del Beneficio non vi foſſero Poveri in grave neceſſità. Ma anche a coſtoro può preferire i ſuoi Parenti poveri, che non poſſono vivere ſecondo il loro ſtato. Si dubita poi, ſe anche il Penſionario ſia tenuto di diſpenſare a' Poveri i frutti ſuperanti al ſuo ſoſtentamento: ma è probabile che no con *Azor. Vaſqu. Lugo ec. num.* 45. *a* 49. Se poi i Beneficiati, ſpendendo i frutti in coſe vane, ſian tenuti alla reſtituzione, vedi quel che ſi è detto al *Capo* X. *num.* 6. Si avverta quì in oltre eſſer vietato a' Beneficiati il far l' officio di Giudice in cauſa di ſangue, ed anche di giudicare o far l' Avvocato nel foro ſecolare, eccettochè per difendere qualche cauſa propria, o di Conſanguinei ſino al quarto grado, o pure di Orfani o Vedove, come ſi dice nel *cap. Multa*, *Ne Cler. vel Monac. &c.* vedi *num.* 60.

6. Di più alcuni Beneficj hanno l' obbligo della Reſidenza. Già ſi parlò al *Capo* VII.

VII. *num.* 6. della Residenza de' Parrochi. Parliamo quì della Residenza de' Canonici delle Cattedrali, e Collegiali, circa i quali ordina il Trident. *Sess.* 24. *cap.* 12. che se essi stanno assenti più di tre mesi, nel primo anno sian privati della metà de' frutti, nel secondo di tutti i frutti, e nel terzo degli stessi Beneficj. Ne' tre mesi poi concessi dal Concilio lucrano bensì i frutti delle loro Prebende, ma non già le Distribuzioni (benchè da' Consocj loro sieno rimesse, *quavis remissione exclusa*, *his careant*, dice il Concilio); se però sono assenti oltre i tre mesi, perdono i frutti anche delle Prebende; e ciò prima d'ogni sentenza, come ha dichiarato Bened. XIV. in un suo Breve, che comincia *Dilecte fili*, spedito a 19. di Gen. 1748. includendo in ciò anche coloro, che non cantano, o non salmeggiano in Coro: tra' quali s'includono anche quelli che recitano sotto voce; vedi *Capo* XIII. *num.* 50. *e* 51.

7 Le cause poi, che scusano i Canonici dall'assistenza al Coro, sono tre: *Infirmitas*, *rationabilis corporis necessitas*, *evidens Ecclesiæ utilitas*, come si legge nel *cap. unic. de Cler. non resid.* Per l'*Infermità* s'intende l'infermità grave, o che può farsi grave, *Capo* XIII. *num.* 52. Per la *Necessità del corpo* s'intende, se 'l Canonico dee mutar aria per guarirsi, o per andare a prendere i bagni. Se poi perde i frutti lo Scomunicato, o l'Irregolare, vedi *ivi num.* 53. *a* 55. Per l'*Utilità della Chiesa* s'intende della Chiesa propria, o della Diocesi, e tanto più della Chiesa universale.

On-

Onde ben ſono ſcuſati dal Coro i Canonici, che vanno alla Corte per mantenere i dritti delle loro Chieſe, o de' loro Beneficj: o vanno col Veſcovo in Viſita: o vanno a Roma a viſitare i ſagri Limini in vece del Veſcovo: o pure ajutano il Veſcovo, il quale può tenerne due occupati in ſuo ajuto. Di più è ſcuſato dal Coro il Canonico Penitenziere, che ſente le Confeſſioni, o aſſiſte in Confeſſionario, e'l Canonico Teologo che predica, o s'apparecchia alla predica, mentre gli altri ſtanno in Coro o vanno all'eſequie, o Proceſſioni: e queſti guadagnano, non ſolo i frutti delle Prebende, ma anche le Diſtribuzioni: il che non è per gli altri ſcuſati di ſovra, che lucrano le ſole Prebende. *Capo XIII. num.* 56. *e* 57. Se poi il Penitenziere lucri, o no la ſua porzione dell'Eſequie che ſi fanno, mentr'egli aſſiſte al Confeſſionario, ciò dipende dalla Conſuetudine de' luoghi, come dice *Fagnano*; ma *Barboſa*, *Caſtrop.* e *Bonac.* dicono aſſolutamente che sì, poichè ſi ſtima preſente in tutte le Proceſſioni, Orazioni, ed Eſequie, che ſi fanno dal Coro; e di ciò ne adducono ben anche una Dichiarazione della S. C. in una Gienen. a 4. di Sett. 1501.

8 In quattro modi poi ſi perdono i Beneficj. 1. Per la morte del Beneficiato. 2. Per la ſentenza del Giudice. 3. Per la Rinunzia, o ſia Reſignazione del Beneficio; ma quì biſogna notare, che ſe la Rinunzia è *Pura*, per eſſer valida, biſogna che ſia accettata dal Collatore; e ſe il Renunziante è infermo, biſogna che almeno per venti giorni ſopravviva alla Rinunzia fatta: ſe poi è *Condizionata* colla

pen-

pensione, o in favore di alcun particolare, dee essere accettata dal Papa. 4. Si perde anche il Beneficio per disposizione di legge, v. gr. perde *ipso facto* il Beneficio, chi contrae Matrimonio: chi fa la Professione in Religione: chi accetta un secondo Beneficio incompatibile: chi commette simonia reale (compita già dall'una, e dall'altra parte) giacchè da quella non può essere assoluto, se non lascia il Beneficio simoniacamente ricevuto, per l'*Estrav. In sublimi 2. de Simon.* Per gli altri Beneficj però prima ottenuti senza simonia, vi bisogna la sentenza. Di più gli Esaminatori Sinodali, che commettono simonia circa i Beneficj curati, parimente restano *ipso facto* privati di tutti i loro Beneficj, mentre ordina il Concilio *Sess.* 24. *cap.* 18. ch'essi *absolvi nequeant*, *nisi dimissis Beneficiis*. Vedi l'*Istruz. Capo XIII. num.* 58.

9 Giova quì notare alcune cose circa le Pensioni. La Pensione è una parte, che si assegna ad alcuno de' frutti del Beneficio alieno. Ella è di tre sorte, Temporale o sia Laicale, Spirituale o sia Ecclesiastica, e Media. La *Temporale* può darsi anche a' Laici per qualche officio temporale di Avvocato, Fattore ec. La *Spirituale* si dà per qualche titolo spirituale, come d'Istruttore, Coadjutore del Parroco ec. La *Media* è fondata sul titolo spirituale, ma si dà per ajuto temporale, v. gr. ad un Parroco infermo, o ad un Sacerdote povero. Posto ciò, bisogna notare più cose. Per 1. che le Pensioni solo dal Papa possono assegnarsi, nè vi bisogna in ciò il consenso del

Pa-

Padrone del Beneficio. E' questione poi, se in certi casi possa assegnarle anche il Vescovo, ed alcuni ciò l'ammettono; ma non si ammette secondo lo Stile della Curia Romana, il quale fa legge. Per 2. che la Pensione non dee eccedere la terza parte de' frutti del Beneficio. Per 3. che il Pensionario Ecclesiastico, giusta la Bolla di S. Pio V. se non recita l'Officio grande, almeno dee recitar quello della B. Vergine, altrimenti non fa suoi i frutti. *Capo* XIII. *num.* 59.

10 Per ultimo giova quì notare più cose circa l' Alienazione de' beni Ecclesiastici di qualunque luogo pio senza le dovute solennità: la quale Alienazione è proibita nell' *Estravag. Ambitiosa, de Reb. eccl. non alien.* Per *Alienazione* s' intende il vendere, il censuare, il permutare, l'ipotecare, il dare in pegno, il transiggere, ed anche l' affittare i fondi fruttiferi oltre il triennio. Il Beneficiato però ben può affittare per tutta la sua vita i beni del suo Beneficio. Per *Beni Ecclesiastici* s'intendono così gli stabili, come i nomi di debitori, l'annue rendite, i jussi di servitù, la gregie, le gran somme di danaro donate a far compra di stabili, ed anche i beni mobili preziosi che possono conservarsi, come gemme, argenti, librerie, e simili. Ma non s' include tra questi beni un fondo donato colla facoltà di alienarlo ad arbitrio degli Amministratori. Per *Luogo pio* s' intende ogni luogo eretto coll'autorità del Vescovo. Le *Solennità* poi richieste per l'alienazione di tali beni sono 1. la Consulta comune. 2. Il

Con-

Consenso del Vescovo, o del Clero in iscritto. 3. l' Assenso Pontificio. Quando però il prezzo fosse tenue (come se non eccedesse 50. scudi Romani) basta l' Assenso del Vescovo secondo il *can. Terrulas* 12. *quæst.* 2. E quando vi fosse necessità, o un' evidente utilità, e non vi fosse tempo di ricorrere alla S. C. allora può il Vescovo dar la licenza per ogni alienazione. Vedi all' *Istruz. Capo* XIII. *num.* 61. *e* 62. Se poi le alienazioni fatte con giusta causa, ma senza l' Assenso Pontificio sieno non solo illecite, ma ancora nulle, è questione, per cui vedi quel che si dice al *cit. num.* 62.

CAPO XXI.

PUNTO UNICO.

Degli obblighi di alcune Persone particolari, cioè de' Giudici, Scrivani, Avvocati, Accusatori, Testimonj, e Rei.

1 IN questa materia lasciaremo di scrivere quelle cose, che s' appartengono al Foro; solamente notaremo alcune dottrine più principali, che riguardano la coscienza. E I. parlando de' Giudici, si noti per 1. che il Giudice non può condannare il Reo senza la precedente Accusa; eccettochè se'l delitto fosse notorio, o ne fosse pubblica la fama, contestata con due Testimonj. Si noti per 2. che se il Giudice sa privatamente, che alcuno è reo, ma quegli in giudizio sta provato per innocente, non può condannarlo. Il dubbio è, se può condannare, chi sta provato per reo, ma egli sa ch' è innocente? Molti l' afferma-

no

no con S. Tommaſo 2. 2. *q.* 67. *a.* 2. Ma molti altri, come *Navar. Leſſio*, *Tol. Silv. Bon. ec.* lo negano, vedi all' *Iſtruz. Capo XIII. al num.* 64. Avvertaſi però, che tal dubbio corre nelle ſole cauſe criminali, perchè nelle civili è certo, che il Giudice dee far la ſentenza *ſecundum allegata, & probata*. Si noti per 3. che giuſta la Prop. 2. dannata da Innoc. XI. il Giudice non può giudicare ſecondo l'opinione meno probabile, ma ſecondo la più probabile. E quando l'opinioni foſſero egualmente probabili, dee divider la roba. Ma quando poi la ragione del Poſſeſſore foſſe abbaſtanza probabile, comuniſſimamente, e giuſtamente dicono *Cardenas*, *Bonac. Holzman*, *La-Croix*, ed altri, che dee giudicarſi in ſuo favore; mentre (come dice S. Agoſtino) il poſſeſſo dà un jus certo di ritenere la roba, finchè non coſta, che quella è d'altri; *num.* 65. Si noti per 4. che 'l Giudice non può ricevere dalle Parti doni di prezzo. Ma ſi dubita per 1. ſe poſſa ricevere *Eſculenti*, *e Poculenti* ſpontaneamente offerti? Vedi *num.* 66. Si dubita per 2. ſe il Giudice dopo fatta la ſentenza ingiuſta per cauſa del dono ricevuto, ſia tenuto a reſtituirlo? Molti l'affermano; ma altri anche probabilmente lo negano con *S. Antonin. Nav. Mol. Leſſ. Lugo*, *Salm. ec.* vedi *Capo XIII. num.* 67. e vedi quel che ſi diſſe al *Capo X. num.* 50.

2 II. Parlando degli *Scrivani*, queſti peccano, ſe eſigono più della taſſa; eccettochè ſe faceſſero qualche fatica ſtraordinaria, o pure (come dicono *Lugo*, *Molina Salm. ec.*)

ec.) se la tassa fosse fatta molto anticamente, e si considerasse improporzionata a' tempi presenti, in cui son cresciuti i prezzi delle robe. Se poi lo Scrivano, andando ad eseguire più Commesse, possa esigere lo stipendio giornale da ciascuna delle Parti, vedi all' *Istruz. Capo XIII. num.* 68.

3 III. Parlando degli *Avvocati*, si noti per 1. che i Monaci, e Chierici *in sacris*, o beneficiati non possono patrocinare altre cause, che le proprie, o de' Congiunti, o de' soli Orfani, e Vedove, secondo quel che si disse al *Capo XX. num.* 5. *in fin.* Per 2. che nelle cause criminali si posson difendere anche i Delinquenti; ma non già gli Accusatori, se la ragione di costoro non è certa. Per 3. che l' Avvocato è tenuto a difendere i Poveri, che stanno in grave necessità, ma non con grave incomodo. Per 4. che può difender le cause egualmente probabili degli Attori, ed anche le meno probabili de' Rei. Si questiona poi, se possa difendere anche le meno probabili degli Attori? Altri lo negano, ma l' affermano *Azor. Lugo, Sanch. ec.* Se poi difende una causa ingiusta, egli dee restituire tutti i danni cagionati così alla Parte contraria, come al suo Cliente inconsapevole della sua ingiustizia. Per 5. che l' Avvocato pecca, se conviene del salario, mentre la lite si sta facendo; o pure se pattuisce *de quota litis*, v. gr. di prendersi la terza o quarta parte, se la lite si vince per la *l. Litem, C. de Procurat.* Ma se 'l prezzo fosse giusto, probabilmente non è tenuto a restituirlo, come dicono *Layman, Lugo, Nav. Sanch. ec.*

R Pec-

Pecca ancora, se usa cavillazioni, o dilazioni incompetenti; purchè la sua ragione non fosse evidentemente certa, come limitano *Silvest. Armilla, Sanch. ec.* Ma se la causa poi fosse solo probabilmente giusta, ciò non si può permettere senza evidente necessità, cioè per evitare la sentenza d'un Giudice certamente iniquo: il quale caso è molto raro; vedi al *Capo XIII. num.* 70. *a* 72.

14 IV. Parlando degli *Accusatori*, bisogna distinguere le Accuse. Altra è quella, ch'è propriamente l'*Accusa*, la quale si fa al Giudice, acciocchè il Reo sia punito, con obbligo di provare il delitto. Altra è la *Dinunzia Giuridica*, che si fa al Superiore come Giudice, ma senza obbligo di provare il delitto. Altra è poi la *Dinunzia Evangelica*, che si fa al Superiore come Padre. Posto ciò, si noti per 1. che quando si tratta di danno comune, come di eresia, ribellione, e simili, ognuno dee accusare, o almeno dinunziare il Delinquente. Si dubita, se i Custodi delle gabelle, o de' campi, non dinunziando i trasgressori, sian tenuti a pagare il solo valore della gabella, o del danno fatto, o pure tutto il valore della pena? Vedi al *Capo XIII. num.* 73. Si noti per 2. che trattandosi di danno proprio, o della Chiesa, o de' Congiunti sino al quarto grado, possono i Chierici accusare i Rei anche nelle cause di sangue, fatta però la protesta di non voler altro, che la soddisfazione del danno. Si noti per 4. che trattandosi di eresia, dee dinunziarsi il Reo senza premetter la correzione, come si ha dalla Prop. 5.
dan-

dannata di Alessandr. VII. vedi al *Capo XIII. num.* 73. *e* 74. E quì s'avverta, che quelli che solo son sospetti di eresia, come sono i Confessori sollicitanti *ad turpia*: quei che si abusano de' Sagramenti in far sortilegj: quei che prendono due Mogli: quei che proferiscono bestemmie ereticali, o proposizioni contrarie a' Dommi di Fede avvertitamente, e seriamente (ma non già, se lo dicessero per ignoranza, o trascorso di lingua, o per impeto di collera senza pertinacia): questi debbono dinunziarsi a' Superiori, purchè in dinunziarli non si tema grave incomodo; onde i DD. scusano da quest' obbligo i Parenti sino al quarto grado. Gli Eretici però formali, e tanto più se sono Dommatizzanti debbono dinunziarsi da ognuno con qualunque proprio incomodo, o danno. *Istruz. Capo* XIII. *num.* 76. *e* 77. Si avverta di più, che generalmente parlando, debbono ancora dinunziarsi le Superstizioni qualificate, cioè quando son fatte con patto, o invocazione espressa del Demonio, o pure sono insegnate *ex professo*, o quando da quelle ne sia sortito l'effetto. Ma nel nostro Regno circa tali Superstizioni per l'insinuazione fatta dal nostro Re alla Curia Arcivescovile di Napoli, non v'è obbligo di denunziarle al Tribunale Ecclesiastico, se non solo quando v'è l'abuso dell' Eucaristia, o dell' Oglio santo *ivi n.* 78.

5 Giova quì notare alcune dottrine circa i Monitorj, con cui talvolta si precetta da' Vescovi sotto pena di scomunica a dinunziare qualche delitto commesso, special-

mente di robe, o scritture occultate. Si avverta in ciò, che non son tenuti a rivelare il Segreto prima il medesimo ladro. 2. Chi fa il ladro, ma non può rivelarlo senza timore di grave danno proprio. 3. I Parenti del Reo sino al quarto grado, nè gli altri della sua Famiglia, e neppure i suoi Servi, che non possono lasciarlo senza grave lor danno. 4. Chi è solo a sapere il fatto, nè può aver altro Testimonio per provarlo. 5. Chi l'avesse inteso dire da persone di poca fede. 6. Chi in tempo del Monitorio stava fuori della Diocesi; ma chi già stava in Diocesi, non può uscirne senza rivelarlo. 7. Chi ha saputo il delitto per segreto naturale, come dice S. Tommaso 2. 2. *q.* 70. *a.* 1. *ad* 2. con altri comunemente; vedi al *Capo XIII. num.* 75.

6 V. Parlando de' Testimonj, si noti per 1. che secondo insegna S. Tommaso 2. 2. *qu.* 7. *a.* 1. il Testimonio non è tenuto a deponere quel che sa, se non quando è interrogato dal Giudice legittimamente, viene a dire, quando v'è la prova almeno semipiena del delitto, come un altro Testimonio degno di fede, o la pubblica fama, o indizj evidenti. Anzi, come dice l'Angelico (*art.* 2.) neppure allora è tenuto, quando vi è danno proprio, o de' suoi, o quando sapesse il fatto sotto sigillo naturale, se non fosse per evitare un danno comune. Si noti per 2. che se il Testimonio depone il falso, ed è causa con ciò del danno, egli è tenuto certamente alla restituzione. Se poi non dice il falso, ma solo occulta la verità, al-

lora

lora pecca contra l'ubbidienza, o sia contra la giustizia legale; ma probabilmente, come dicono *Molina*, *Less. Bonac. Lugo*, ed altri, non contra la giustizia commutativa, onde non è tenuto alla restituzione. E se anche giurasse di dir la verità, offenderebbe la Religione, ma non la Giustizia. *Istruz. Capo XIII. num.* 70. *ad* 71.

7 VI. Parlando finalmente de' Rei, il Reo similmente non è tenuto a confessare il suo delitto, se non è dal Giudice legittimamente interrogato, cioè quando almeno v'è la prova semipiena, come si è detto di sopra al *num. 6.* così S. Tommaso 2. 2. *q. 69. a.* 2. E ciò corre anche nel dubbio, se il Giudice legittimamente interroga, o no; perchè (come dicono alcuni) il Reo possiede il jus alla sua vita, o fama, finchè non gli costa che legittimamente è interrogato. *Capo XIII. num.* 82. Or qui si dimanda per 1. se il Reo, anche legittimamente interrogato, sia tenuto a confessare il delitto, quando si tratta di morte, o d'altra gravissima pena corporale? Lo negano *Suarez*, *Lugo*, *Sa*, *Peyrin. Filliuc.* ed altri, dicendo, che la legge umana in tal caso come troppo dura non obbliga, giacchè dovrebbe il Reo quasi da sè stesso condannarsi a tal pena. Tal sentenza io non la riprovo, ma sembra più probabile la contraria, almeno per l'autorità di S. Tommaso 2. 2. *q.69. a.1. ad* 2. seguito da *Sanch. Less. Salm.* e da altri, perchè il Giudice ha jus di saper la verità, sempre che legittimamente interroga. Si dimanda per 2. se pecca gravemente l' Innocente, quando per timore de' tormenti

s'impone un delitto falso degno di morte? lo negano *Soto*, *Lessio*, *Toledo ec.* dicendo non esservi obbligo di conservar la vita con tanto peso. Ma più probabilmente l'affermano *Lugo*, *Navarr. Molina ec.* perchè altro è non esser tenuto con tanto peso a conservare la vita, altro è il positivamente concorrere colla sua confessione alla sua morte ingiusta. *Istruz. Capo* XIII. *num* 83. *e* 84.

8 Si noti per 1. non essere mai lecito al Reo affin di difendersi imponere ad altri un delitto falso, come ammettea la Prop. 44. dannata da Innoc. XI. All'incontro il Reo ben può manifestare un delitto occulto del Testimonio, se ciò bisogna ad evitare un grave danno, quando egli è innocente, o il suo delitto è affatto occulto. Si noti per 2. che l'inquisito, ancorchè fosse ingiustamente inquisito, o condannato, non può colle armi ferendo il Giudice, o gli altri Ministri, resistere, per liberarsi dalla pena. Ben può però resistere, ma senza ferire, per liberarsi dalle loro mani, come dice S. Tommaso 2. 2. *q.* 69. *a.* 4. *in fin.* E quando la pena è mortale, come soggiunge *ivi ad* 2. può anche fuggire dalla carcere, benchè sia stato già condannato. E lo stesso dicono i DD. della pena di galera. E perchè a chi è lecito il fine, sono leciti anche i mezzi, *Soto*, *Gaetan. Lugo*, *Ronc. Salm. ec.* gli concedono anche di poter rompere la carcere; ma non gli possiam concedere, come dicono alcuni, il corrompere anche il Custode con danari, perchè ciò è intrinsecamente malo.

lo. Vedi ciò ed altro al *cit. Capo XIII. n.* 85. *ad* 87.

CAPO XXII.

PUNTO I.

Della carità, e Prudenza del Confessore.

1. Quattro sono gli Officj che dee esercitare il Confessore, di Padre, di Medico, di Dottore, e di Giudice. Di quel che spetta agli officj di Dottore, e di Giudice, già n'abbiamo parlato al *Capo XV.* parlando della scienza necessaria a'Confessori, e della fortezza che debbono usare come Giudici in negar l'Assoluzione agl'indisposti, specialmente agli Occasionarj, e Recidivi. Parliamo ora dell'officio di Padre, che dee esercitare il Confessore in accogliere con carità tutti coloro, che gli si presentano, e specialmente i Poveri, ed i Peccatori. Alcuni hanno tutta la carità co'Personaggi di riguardo, e coll'Anime divote, ma se poi si accosta un povero peccatore, o non lo sentono, o lo sentono di mala voglia, ed in fine lo licenziano con ingiurie. E quindi che ne avviene? ne avviene, che quel miserabile, il quale a gran forza sarà venuto a confessarsi, vedendosi trattato così, piglia odio alla Confessione, e più si abbandona ne' vizj. Non fanno così i buoni Confessori, quando viene uno di costoro, quanto più quegli è lordo di peccati, tanto più l'accolgono con carità, affin di strapparlo dalle mani del Demonio, dicendogli per esempio: *Orsù figlio mio allegramente, fatti una bella Confessione. Dì tutto*

con libertà: Basta che vogli mutar vita, Dio ti perdona. A posta t' ha aspettato finora. Allegramente ec.

2 Mentre poi colui si confessa, si guardi il Confessore di mostrar tedio, o meraviglia de' peccati che sente. Si guardi in oltre di far correzioni aspre dentro la Confessione, perchè potrebbe con ciò atterrire il Penitente a non dire qualche peccato più grave che tiene. Quando però quegli si confessasse di molti gravi peccati senza dimostrarne alcun orrore, è bene svegliarlo dal suo letargo, con fargli vedere la bruttezza di quel vizio di cui si confessa; ma subito poi bisogna fargli animo con dirgli: *Orsù tu vuoi levarti questo vizio? e statti allegramente. Dì tutto mò, non lasciar niente. Se vuoi mutar vita, io di tutto t' assolvo.* In fine poi della Confessione bisogna correggerlo con maggior calore, e fargli conoscere lo stato miserabile in cui si trova; ma sempre con carità, e senza ingiurie. Se gli dica per esempio: *Ah figlio mio, lo vedi che vita di dannato è questa ch' hai fatta? Che ti ha fatto Gesu-Cristo, che l' ai trattato così? Se fussi morto in questo tempo, dove saresti mò? E se seguiti a vivere così, come ti vuoi salvare? Che te ne trovi di tanti peccati fatti? Non lo vedi, che hai un Inferno qua, ed un Inferno là? Orsù, figlio mio, finiscila mò, datti a Dio. Muta vita. Basta quanto l' hai offeso. Confessati spesso, e vieni a trovarmi. Oh che bella cosa stare in grazia di Dio!* S. Francesco di Sales così tirò molti peccatori a Dio, facendo lor vedere la vita infelice che mena, chi sta in disgrazia di Dio,

Dio, e la pace che gode, chi ſta unito con Dio. Quindi ajuterà il Penitente a far l' Atto di dolore. S'egli è diſpoſto, l'aſſolverà con dargli i rimedj opportuni, di cui parleremo al *num. ſeguente*. Se poi ſtima di dovergli differir l'Aſſoluzione, gli aſſegni il tempo del ritorno, con dirgli: *Orsù t'aſpetto nel tale giorno, non laſciar di venire. Fa come ti ho detto. Raccomandati alla Madonna, ſe'l Demonio ti tenta. E vieni a trovarmi quì. Se non mi trovi al Confeſſionario, mandami a chiamare, ch'io laſcerò tutto per ſentirti.*

3 In quanto all'officio di Medico, il Confeſſore biſogna che parli, e non ſia muto. Molti, ſe poſſono aſſolvere il Penitente, l'aſſolvono; gli dimandano ſolamente, *lo vuoi fare più?* e ſe quegli, riſponde di no, queſto ſemplice no loro baſta per tutto. Se poi non lo poſſono aſſolvere, con un ſecco, *non ti poſſo aſſolvere*, lo licenziano diſgraziatamente. Ma non è queſto il modo di ſalvare l'Anime, queſto più preſto è il modo di perderle. Quando il Penitente è diſpoſto, e ſi è confeſſato già di colpe gravi, o di difetti che poſſono precipitarlo in colpe gravi, biſogna che l'avverta, ed iſtruiſca di quel che ha da fare. Se poi non è diſpoſto, biſogna che faccia quanto può per diſporlo, quantunque vi foſſero altri Penitenti che aſpettaſſero. Quanti colle parole del Confeſſore ſi diſpongono, e ſi mettono nella buona via! Per tanto non dee contentarſi il Confeſſore d'intendere ſolamente le ſpecie, e'l numero de' peccati del Penitente, ma dee ancora informarſi delle

 occa-

con libertà. Basta che vogli mutar vita, Dio ti perdona. A posta t' ha aspettato finora. Allegramente ec.

2 Mentre poi colui si confessa, si guardi il Confessore di mostrar tedio, o meraviglia de' peccati che sente. Si guardi in oltre di far correzioni aspre dentro la Confessione, perchè potrebbe con ciò atterrire il Penitente a non dire qualche peccato più grave che tiene. Quando però quegli si confessasse di molti gravi peccati senza dimostrarne alcun orrore, è bene svegliarlo dal suo letargo, con fargli vedere la bruttezza di quel vizio di cui si confessa; ma subito poi bisogna fargli animo con dirgli: *Orsù tu vuoi levarti questo vizio? e statti allegramente. Dì tutto mò, non lasciar niente. Se vuoi mutar vita, io di tutto t' assolvo.* In fine poi della Confessione bisogna correggerlo con maggior calore, e fargli conoscere lo stato miserabile in cui si trova; ma sempre con carità, e senza ingiurie. Se gli dica per esempio: *Ah figlio mio, lo vedi che vita di dannato è questa ch' hai fatta? Che ti ha fatto Gesu-Cristo, che l' ai trattato così? Se fussi morto in questo tempo, dove saresti mò? E se seguiti a vivere così, come ti vuoi salvare? Che te ne trovi di tanti peccati fatti? Non lo vedi, che hai un Inferno qua, ed un Inferno là? Orsù, figlio mio, finiscila mò, datti a Dio. Muta vita. Basta quanto l' hai offeso. Confessati spesso, e vieni a trovarmi. Oh che bella cosa stare in grazia di Dio!* S. Francesco di Sales così tirò molti peccatori a Dio, facendo lor vedere la vita infelice che mena, chi sta in disgrazia di

Dio,

Dio, e'la pace che gode, chi sta unito con Dio. Quindi ajuterà il Penitente a far l'Atto di dolore. S'egli è disposto, l'assolverà con dargli i rimedj opportuni, di cui parleremo al *num. seguente*. Se poi stima di dovergli differir l'Assoluzione, gli assegni il tempo del ritorno, con dirgli: *Orsù t'aspetto nel tale giorno, non lasciar di venire. Fa come ti ho detto. Raccomandati alla Madonna, se'l Demonio ti tenta. E vieni a trovarmi quì. Se non mi trovi al Confessionario, mandami a chiamare, ch'io lascerò tutto per sentirti.*

3 In quanto all'officio di Medico, il Confessore bisogna che parli, e non sia muto. Molti, se possono assolvere il Penitente, l'assolvono; gli dimandano solamente, *lo vuoi fare più?* e se quegli, risponde di no, questo semplice no loro basta per tutto. Se poi non lo possono assolvere, con un secco, *non ti posso assolvere*, lo licenziano disgraziatamente. Ma non è questo il modo di salvare l'Anime, questo più presto è il modo di perderle. Quando il Penitente è disposto, e si è confessato già di colpe gravi, o di difetti che possono precipitarlo in colpe gravi, bisogna che l'avverta, ed istruisca di quel che ha da fare. Se poi non è disposto, bisogna che faccia quanto può per disporlo, quantunque vi fossero altri Penitenti che aspettassero. Quanti colle parole del Confessore si dispongono, e si mettono nella buona via! Per tanto non dee contentarsi il Confessore d'intendere solamente le specie, e'l numero de' peccati del Penitente, ma dee ancora informarsi delle

 occa-

occasioni che ha avute di peccare; e però dimandi con quali Persone ha peccato? in qual luogo? e per quali occasioni? Queste dimande non lasci di farle ad ognuno, ancorchè sia Persona di autorità, e dottrina; e non lasci di fargli insieme le dovute correzioni, negandogli con fortezza l'Assoluzione, se sta nell'occasione volontaria, o è recidivo. In quanto poi alla penitenza da imporgli, già si disse al *Capo XV. num.* 25. che il Confessore dee misurare le forze corporali, e spirituali del Penitente, e non caricarlo di maggior peso di quel che può portare. Ciò che più dee attendere, è di applicargli i rimedj più proprj, affinchè si mantenga in grazia di Dio. I Rimedj generali da insinuarsi a tutti, sono 1. lo spesso ricorrere a Gesù-Cristo, ed a Maria Ss. per ajuto. 2. La frequenza de' Sagramenti; e nelle ricadute subito fare un atto di contrizione, e confessarsi quanto più presto. 3. L'Orazione mentale, che dee insinuarsi specialmente a' Sacerdoti; ed a' Secolari che sanno leggere, s'imponga, o almeno si esorti a leggere ogni giorno qualche libro spirituale, almeno in picciola parte. 4. L'Esame di coscienza ogni sera coll'atto di contrizione, e tre *Ave* mattina e sera alla B. Vergine, acciocchè lo liberi da peccato mortale. 5. Il Rosario della stessa B. Vergine, che dee anche insinuarsi a tutti. I remedj poi particolari si assegnano secondo la diversità de' vizj, v. gr. a' Bestemmiatori, che ogni mattina nel levarsi dopo le tre *Ave Maria* dicano tre volte: *Madonna dammi pazienza*; acciocchè si avvezzino a dir così nelle

le

le occasioni di collera. A chi ha portato odio, che ricordandosi degli affronti ricevuti, pensi all'ingiurie da esso fatte a Dio. A' Disonesti, che fuggano i mali Compagni, la vista e la conversazione delle Persone di diverso sesso, e specialmente di quelle che sono stati complici del peccato; e sovra tutto, che nelle tentazioni non lascino d'invocare i nomi Ss. di Gesù, e di Maria, finchè la tentazione non si parte.

P U N T O II.

Come debbia portarsi il Confessore con diverse sorti di Penitenti.

§. I. *Domande da farsi a' Rozzi.*

4. L'obbligo di esaminar la coscienza è proprio del Penitente; ma quando v'è motivo di credere, ch'egli non si è ben esaminato (come accade per lo più co' Vettorali, Tavernari, Servidori, Garzoni, e simili), è tenuto il Confessore ad interrogarlo prima de' peccati che ha potuti commettere, secondo l'ordine de' precetti: e poi delle specie, e numero. E dice il P. Segneri nella sua Istruzione essere *un errore intollerabile* il licenziare questi poveri Rozzi, per mandarli meglio ad esaminarsi; mentre per quanto eglino si affatichino, sempre meglio l'esaminerà il Confessore; ed all'incontro, se sono licenziati, v'è gran pericolo che non ritornino.

5. Circa dunque il I. Precetto dimandi al Penitente per 1. se sa le cose della Fede; e se lo ritrova ignorante, come dice saviamente il Ven. P. Leonardo da Porto-

Maurizio, esso Confessore dee istruirlo, almeno circa i quattro Misterj principali, che debbono sapersi necessariamente da ognuno prima di ricevere l'assoluzione, cioè dell'esistenza di Dio, dell'eternità del Paradiso e dell'Inferno, del Mistero della Ss. Trinità, e del Mistero della Passione e morte di Gesu-Cristo: obbligandolo a farsi istruire poi degli altri Misterj meno principali, ma anche necessarj a sapersi. Per 2. dimandi, se ha fatte cose di superstizione, e se per far quelle si è servito d'altri. Per 3. se ha lasciato mai qualche peccato per vergogna; e questa dimanda procuri di farla sempre a' Rozzi, ed alle Donne, che poco frequentano i Sagramenti; dicendo loro: *Hai forse qualche scrupolo della vita passata? Fatti mò una buona Confessione. Non aver paura, levati tutti gli scrupoli.* Diceva un buon Operario, che con questa dimanda avea salvate molte Anime dalle Confessioni sagrileghe. E questa dimanda giova, che si faccia a principio, acciocchè si pigli una sola volta il numero de' peccati presenti, e passati, e così si minori il tedio al Penitente. Se poi il Confessore trova già tali sacrilegj commessi, dimandi quante volte si è confessato, e comunicato, avvertendo già al sagrilegio; e se avvertiva di più, che con tali Confessioni sacrileghe trasgrediva ancora il Precetto Pasquale? Per 4. dimandi, se ha fatta la Penitenza? o se l'ha dimenticata? o l'ha differita per adempirla appresso, o per farsela commutare? Per 5. dimandi, se ha dato scandalo, incitando altri a peccare? e se si è servito d'altri per commettere qualche peccato?

cato? o ha cooperato al peccato altrui? dimandi alle Zittelle, se han mai ricevuti regali fatti loro da Uomini a mal fine? e se mai han dato loro scandalo col parlare o coll'immodestia del petto ec.

6 Circa il II. Precetto dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto? Per 2. se ha giurato colla bugia? e se giurando così, ha creduto di commettere colpa grave? dico ciò, perchè molti Rozzi, quando non v'è danno, non la credono grave. Per 3. se ha bestemmiati Santi, o giorni santi? e come ha detto, se mannaggia Santo N. o pure Atta, o Potta di S.? e se vi ha soggiunto subito, *se l'ho fatt'io?* Di più se ha bestemmiato avanti a Figli, o Garzoni, perchè allora vi è ancora il peccato dello scandalo.

7 Circa il III. Precetto dimandi per 1. se ha perduta la Messa, e se avvertiva che la perdeva, o ne dubitava? perchè talvolta alcuni si riducono a sentirla così tardi, che benchè poi la ritrovino, anche peccano per lo pericolo a cui s'espongono di perderla. Per 2. dimandi, se ha faticato nelle Feste? e per quanto tempo? e quante volte ha creduto di faticare in materia grave.

8 Circa il IV. Precetto, se si confessano i Figli, dimandi loro, se han perduto il rispetto a' Genitori? se han portato loro odio? E se gli han disubbiditi in materia grave? Vedi quel che si è detto al *Capo VII. num.* 1. Alcuni Confessori poi impongono per penitenza a' Figli il baciar le mani o i piedi a' loro Padri, ma quelli per lo più

tal

tal penitenza non l'adempiscono, e fan nuovo peccato. Meglio è, ch'essi prima dell' Assoluzione vadano a cercar loro perdono, e se ciò comodamente da loro non si può esigere prima dell' Assoluzione, non se gl'imponga per obbligo, ma solo per consiglio; poichè ben si presume, che i Padri rimettano a' Figli quest' obbligo per liberarli dal peccato. Se poi si confessano i Genitori, dimandi loro, se mandano i Figli alla Dottrina? se attendono a non farli praticare co' mali Compagni, e con Persone di diverso sesso? se gl'an corretti ne' loro peccati, e specialmente ne' furti? se han permesso di fare entrare in casa i Giovani, che pretendevano le loro Figlie? se han tenuti Bambini nel letto con pericolo di morir soffocati, o Figli grandi con pericolo di scandalo? e se fanno dormire insieme maschi, e femine loro figli? Si dimandi ancora a' Padroni, se correggono i loro Garzoni, che bestemmiano, o parlano disonestamente, specialmente in tempo di vendemia? e se attendono a fargli sentir la Messa, e a soddisfare il Precetto Pasquale? a' Mariti, se han mancato in alimentar la Famiglia col giocar nelle Taverne? alle Mogli, se han provocati i Mariti a bestemmiare i Santi, quando quelli stavano in collera? Di più, se han renduto il debito conjugale; ma ciò si domandi con modestia, v. gr. *Sei ubbidiente a tuo Marito anche nel Matrimonio? m'intendi, che voglio dire?* E questa dimanda per lo più si faccia alle Maritate, perchè molte per questo capo stanno in peccato, e son causa di far star in peccato anche i Mariti,

i quali,

i quali, negandosi loro il debito, fanno mille sceleraggini.

9 Circa il V. Precetto dimandi per 1. se ha portato odio con desiderar male al Prossimo, e mandargli imprecazioni? Ma per sapere, quando tali imprecazioni sono mortali, dimandi, se in quell'atto desiderava di vederle adempite? E ciò non basta, per far meglio il giudizio bisogna dimandare di più, se l'ha mandate ad estranei, o Congiunti, perchè a' Congiunti di rado vi è l'animo pravo. In oltre si dimandi la cagione per cui l'ha mandate, s'è stata grave, o leggiera. Del resto non basta a scusare il Penitente il dire, che in quell'atto volea vederle, ma non appresso; perchè in quell'atto che ardea la passione potea peccarvi gravemente. Ed in tal caso il Confessore ne prenda il numero, e le prenda come stanno avanti a Dio. Ma chi trova recidivo in tali imprecazioni dette con animo pravo, non l'assolva, se non vede prima l'emenda. Per 2. dimandi, se ha poste interessie, cioè con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra. Se poi il Penitente è stato offeso, e l'Offensore cerca la remissione, si osservi quel che dice S. Tommaso, cioè che può prendersi il castigo per frenare l'insolenza dell'Offensore, o per la quiete degli altri: *Si vero* (son le parole del Santo) *intentio vindicantis feratur ad peccantis emendationem, vel ad cohibitionem ejus, & quietem aliorum, & ad justitiæ conservationem, potest esse vindicatio licita.* 2. 2. *q.* 108. *a.* 11. Ma circa la conservazione della giustizia dee avvertirsi, che facilmente un tal amore

della

della giuſtizia ſi uniſce col deſiderio della vendetta illecita; vedi quel che ſi è detto al *Capo IV. num. 9.* Si dimandi per 4. a tali Rozzi, ſe mai ſi ſono ubbriacati? e ſe bevendo prevedeano già, o dubitavano che ſarebbono giunti a perder l'uſo dalla ragione, ed a commettere altri mali; e differiſca l'Aſſoluzione a tali Uomini, che frequentano le Taverne, dove ſogliono peccar gravemente.

10 Circa VI. Præceptum in I. Circa Cogitantes pravas interrogetur Pœnitens, an plane conſenſerit in turpia deſideria, aut delectationes moroſas? Deinde, an concupierit aliquam Mulierem virginem, viduam, an nuptam? & cum Virgine, quid turpitudinis intenderit ſe acturum? De his autem cogitationibus ſumatur numerus ſi haberi poteſt; ſin autem exquiratur quoties in die, vel hebdomada, vel menſe conſenſerit? Idem an concupierit ſingulas Mulieres aſpectui occurrentes, aut in mentem venientes, vel tantum aliquam particularem Feminam? & an continue eam concupierit, aut tantum cum illam aſpexit?

11 II. Circa verba obſcena interrogetur 1. quænam verba protulerit? & an nominarit pudenda, atque actus turpes? 2. coram quibus ita ſit locutus, viris, aut Feminis, & an puellis, aut pueris? (facilius enim puellæ, & pueri ſcandalum patiuntur) & an talia verba protulerit ex ira, vel joco? ex joco enim facilius præbetur ſcandalum; ideoque Recidivi in turpia colloquia non facile abſolvantur, quamvis aſſeverant ea ex joco protuliſſe. 3. An ſe jactaverit de peccato turpi?

turpi? in hoc enim ut plurimum tria peccata patrantur, scil. jactantiæ de turpitudine peracta, scandali audientium, & complacentiæ de peccato narrato; quapropter interrogetur etiam, de quo peccato jactatus sit? 4. Interrogetur insuper, an delectatus sit de turpibus, audiendo alios obscene loquentes?

12 III. Circa opera interrogetur 1. cum quibus feminis rem habuerit, & an alias cum eisdem peccarit? & ubi? (ad occasiones removendas) 2. Quoties peccatum consummarit? & quot actus fuerint interrupti sensim a peccato consummato? 3. Num ante consummationem peccati diu illud meditaverit? tunc enim actus interni interrumpuntur, & multiplicantur juxta dicta *Cap. III. num.* 10. Item cum Pœnitens confitetur se polluisse, interrogetur 1. an in actu pollutionis delectatus sit tanquam de copula habita cum aliqua, aut cum pluribus Fœminis, aut Pueris? tunc enim tot peccata distincta committit. Advertendo insuper, quod tunc ut plurimum delectationi annectitur desiderium copulæ, quod est distinctum peccatum a peccato delectationis. 2. Interrogetur de tactibus pudendorum separatis a pollutionibus; & moneatur omnes illos tactus esse mortales.

13 Circa il VII. Precetto dimandi, se ha prese robe d'altri? e se in una o in più volte in materia grave? e se in buona, o mala fede? e se avendo consumate quelle robe, si è fatto diziore?

14 Circa l'VIII. Precetto dimandi per 1. se ha detto male del Prossimo in materia grave?

ve? e se di cosa vera, o falsa? ed essendo vero il fatto, se era segreto, o pubblico? ed essendo segreto, a quante persone l'ha detto? Per 2. se ha provocati altri a mormorare? ed innanzi a quante persone. Per 3. se ha dette ingiurie gravi al Prossimo, e se innanzi ad altri? e se con apporgli di più qualche infamia falsa, o pure segreta? perchè allora vi è il peccato della mormorazione, e quello della contumelia, onde non solo si ha a restituire la fama, ma anche l'onore tolto; vedi quel che si disse al *Capo XI. num.* 2. *ed* 8.

15 Circa poi i Giudizj temerarj non occorre farne molto caso; per quel che si disse ivi stesso al *num.* 1. mentre per lo più tali giudizj non sono temerarj, o pure non sono giudizj, ma sospetti. Anzi alle volte bisogna disingannare per esempio le Madri, che sospettano male delle Figlie, che praticano cogli Sposi, o co' Parenti larghi in segreto: o pure i Mariti, che sospettano delle Mogli, vedendole conversare troppo familiarmente con altri: dica loro, che in ciò non solo peccano, ma anzi sono obbligati a sospettare quando se ne ha giusto motivo, per impedire il male che può succedere.

16 Circa i Precetti della Chiesa dimandi, se ne' Venerdì, e Sabati si è cibato di carne? o di latticinj nella Quaresima, e Vigilie? Se poi la Persona è obbligata al digiuno, dimandi se l'ha fatto, e come l'ha fatto? perchè molti si astengono bensì da' cibi vietati, e di cibarsi più volte il giorno; ma poi nella Collazione della sera passano le otto oncie, ed anche le dieci.

§. II.

§. II. *Domande da farsi a Persone di diverse condizioni, ma di poco timorata coscienza.*

17 Quando il Confessore vede, che il Penitente è di coscienza trascurata, o pure ha giusto sospetto, che quegli manchi a' suoi obblighi, allora non basta dimandarli in generale, se tiene qualche altro scrupolo oltre di quelli che si confessa, ma bisogna che gli faccia le dimande in particolare di quelle cose in cui verisimilmente ha potuto mancare. Per esempio, se viene un Sacerdote di poco timorata coscienza, gli dimandi specialmente, se ha soddisfatte le Messe prese a celebrare fra lo spazio dovuto? cioè di due mesi, se le Messe erano di Vivi: e di un mese, se di Morti? Oimè e quanti Sacerdoti vivono in peccato per questi obblighi di Messe non soddisfatti? Di più gli dimandi, quanto spazio di tempo mette a celebrare la Messa? se giuoca a giuochi proibiti? Se tiene danaro a negozio? A' Beneficiati dimandi, come impiegano i frutti del Beneficio? A' Sacerdoti Confessori dimandi, come si portano cogli Occasionarj, e Recidivi? A' Parrochi, se attendono a proibir le male pratiche, specialmente degli Sposi che entrano nelle case delle Spose? Se nel tempo Pasquale esigono la Cartella del Precetto adempito anche dalle Persone di riguardo? Come attendono a predicare, e ad insegnare la Dottrina Cristiana?

18 Se viene un Medico, gli dimandi, se secondo la Bolla di S. Pio V. per la di cui osservanza i Medici ne dan giuramento, ha pro-

procurato che i ſuoi Infermi ſi foſſero confeſſati fra tre giorni, quando l'infermità è ſtata pericoloſa, o pure v'era dubbio che ſi faceſſe pericoloſa di morte; vedi quel che ſta ſcritto ſu di ciò nell'*Iſtruz. al Capo ult. num.* 33. Di più gli dimandi, ſe ha data licenza di mangiar carne ad alcuno nella Quareſima ſenza neceſſità, ma ſolo per riſpetto umano? Di più, ſe ha mandato a prendere i rimedj da qualche Speziale ſuo amico poco pratico, o poco fedele? Di più, ſe ha atteſo alla cura de' Poveri, come dovea?

19 Se viene a confeſſarſi un Negoziante, o Mercadante di robe, gli dimandi, ſe ha mancato nel peſo, o nella miſura? ſe ha venduto più del prezzo ſupremo? Se viene un Sartore, ſe ha faticato la Feſta? e ſe ſi ha ritenuti i ritagli de' panni? e ſe ha fatti mali penſieri, o avute compiacenze carnali nel prender la miſura alle Donne? Se viene un Senſale, o una Venditrice, ſe ſi ha ritenuto niente del prezzo eſatto della roba data a vendere? Come poi debba portarſi udendo la Confeſſione d' una Monaca, o di un Giudice, o d' uno Scrivano, vedi all'*Iſtruzione Capo ult. num.* 33. *a* 37. come debbia portarſi co' Muti, e Sordi, e co' Moribondi, o co' Condannati a morte, vedi *ivi num.* 46. *a* 50. Come debba portarſi poi cogl' Infeſtati da' Demonj, *præſertim cum iis qui turpibus viſionibus, aut motibus, aut etiam tactibus vexantur a Dæmone, qui aliquando ſe exhibet ſuccubus vel incubus ad carnale commercium, & aliquando, permittente Deo, abſque hominis conſenſu manus illius admovet ad ſe turpiter tangen-*

gendum usque ad pollutionem; vedi *num.* 51. *a* 54.

§. III. *Come debba portarsi il Confessore co' Fanciulli, e colle Zittelle.*

20 Co' Fanciulli bisogna usare tutta la carità, quando vengono a confessarsi. Primieramente bisogna interrogarli, se sanno le cose della Fede? E se non le sanno, bisogna istruirli per allora, come meglio si può, almeno nelle cose assolutamente necessarie a sapersi prima dell' Assoluzione, come si disse al *num.* 5. Venendo poi alla Confessione, prima si faccia dir loro i peccati che si ricordano, ed indi si potranno lor fare le seguenti dimande secondo l' ordine de' Precetti. Per 1. se han taciuto mai qualche peccato per vergogna? Per 2. se han besteminiati i Santi, o i giorni santi? Se han giurato colla bugia? Per 3. se han lasciata la Messa, o dentro quella han parlato? e se han faticato la Festa? Per 4. se han perduto il rispetto a' Genitori con alzar le mani contro di loro, o con dire lor qualche ingiuria, o far loro beffe in presenza, o con mandar loro imprecazioni con farcele sentire? il che è certamente peccato mortale. Come, e quando poi si ha da imponere a' Fanciulli il cercar perdono a' Genitori, vedi quel che si è detto al *num.* 8. Per 5. se han commessa qualche disonestà? Ma in ciò sia molto cautelato il Confessore. Dimandi a principio al Fanciullo, se ha dette male parole, o ha avuti pensieri brutti? Dimandi poi, se ha burlato con altri Figliuoli, o Figliuole? e se quelle burle sono state di nascosto con toccarsi

carsi colle mani? Indi (rispondendo il Fanciullo di sì) dimandi, se ha fatte cose brutte, o *male parole?* così chiamano i Figliuoli i congressi turpi. E benchè il Fanciullo dica di no, giova fargli interrogazioni suggestive, per vedere se nega per rossore, v. gr. *E bene, quante volte hai fatte queste cose brutte? dieci, quindici volte?* Di più dimandi a' Fanciulli, con chi dormono, se con Fratelli o Sorelle? e se con essi in letto si son toccati burlando colle mani? Se mai il Fanciullo dorme nel letto de' suoi Genitori, vada scorgendo il Confessore con prudenza se ha fatto qualche peccato, aspiciendo aut audiendo Genitores coeuntes. Per 6. Dimandi, se ha pigliate robe d'altri? Se ha fatto danno portando gli animali a pascere? Se ha tagliate le picciole piante degli alberi? Per 7. dimandi se ha detto male d'altri? Se ha mangiate carni ne' Venerdì, e Sabati? o Latticinj in tempo di Quaresima? Se si sono confessati, e comunicati nella Pasqua?

21 Circa poi l'Assoluzione da darsi a questi Fanciulli, vi bisogna molta prudenza. Nel caso ch' essi sono recidivi ne' peccati gravi, e si scorge che hanno già il bastante intendimento in comprendere l'offesa fatta a Dio, e l'Inferno meritato, debbono allora trattarsi come gli Adulti; onde, se non danno segni straordinarj di dolore, dee lor differirsi l'Assoluzione, finchè si vedono emendati, e ben disposti. Se poi si dubita del loro uso perfetto di ragione, come quando si confessano burlando colle mani, o ridendo, o girando gli occhi, o frappo-

nendo

nendo nella Confessione cose impertinenti, allora dicono comunemente i DD. che tali Fanciulli debbono assolversi, stando in pericolo di morte, ed in tempo del Precetto Pasquale, ma sotto condizione. Sempre però che si confessano di qualche peccato grave, o dubbio grave, diciamo con *Layman, Sporer ec.* che debbono assolversi sotto la stessa condizione; quantunque sieno recidivi, e dubbiamente disposti; poichè a' Fanciulli, che non hanno ancora il perfetto discernimento, niente giova il differirgli l' Assoluzione. E come dicono probabilmente altri DD. tali Fanciulli, benchè adducano materia solamente veniale, pure debbono assolversi sotto condizione ogni tre o quattro mesi. Bisogna poi suggerir loro l'atto di Dolore a questo modo, per esempio: *Vuoi bene a Dio sommo Bene, che è morto per te? Ora questo Dio tu l' hai disgustato, l' hai ingiuriato. Orsù spera mo, che Gesù-Cristo ti perdoni per la sua Passione. Ma tu ti penti d' averlo offeso? e per averl' offeso t' hai meritato l' Inferno. Te ne penti? Dio mio, mai più ec.* La penitenza poi da imporsi a' Fanciulli sia leggiera, e facile quanto si può. E se nella loro casa si dice il Rosario, quello vaglia per penitenza. A tutti i Fanciulli esorti, che fuggano i mali Compagni. In oltre, che ogni mattina dicano tre Ave Maria, con dire appresso: *Mamma mia liberami oggi da' peccati mortali.*

22 Alle Zittelle poi, che sono di maggior età, dimandi, se han fatto l'amore con Giovani? e se vi sono stati mali pensieri, parole, o atti? e dalle risposte s' inoltri

con

con prudenza ad indagare i peccati consumati, che han potuti esservi; sed abstineat ab exquirendo apertis verbis a Puellis, vel a Pueris, an tangendo se adfuerit seminis effusio. Mentre con tali Fanciulle o Fanciulli, come si è detto di sovra, è meglio che si manchi all'integrità materiale della Confessione, che metterli a pericolo di apprendere quel che non sanno, o pure metterli in curiosità di saperlo. Parlando poi generalmente di coloro che fanno all'amore, è vero che non tutti debbono condannarsi di peccato grave, ma ordinariamente non son fuori dell'occasione prossima di peccar mortalmente. Di cento appena si troveranno due o tre esenti da peccati gravi: e se non al principio, almeno nel progresso: poichè la passione, quando è radicata, accieca tali Amoreggianti, e li fa precipitare in mille oscenità. Perciò il Card. Pico della Mirandola Vescovo di Albano avvertì i Confessori a non assolvere questi Amoreggianti, se dopo esser stati ammoniti per due o tre volte non si fossero affatto corretti; e specialmente se amoreggiassero da lungo tempo, o di notte, o pure occultamente o con iscandalo, come se amoreggiassero in Chiesa, o con Conjugati, o Claustrali, o Chierici in sacris, o dentro la casa con pericolo facile di toccamenti. Sovra tutto avverta il Confessore a non assolvere gli Sposi, che vanno in casa delle Spose, e le Spose, ed i loro Genitori che l'ammettono; perchè facilmente tali Sposi in tale occasione peccano mortalmente, almeno co' pensieri, o colle parole, mentre tutti

gli

gli aſpetti, e colloquj tra eſſi ſono incentivi ad appetire quegli atti turpi, che dovranno ſuccedere in tempo del mattimonio.

§. III. *Come debba portarſi il Confeſſore colle Donne, e ſpecialmente colle Donne, che fanno vita ſpirituale.*

23 Ma prima di tutto biſogna qui avvertire, che il Confeſſore non dee eſſere così addetto a confeſſar le Donne, che sfugga di ſentire gli Uomini, quando vengono. Che miſeria è vedere tanti Confeſſori ſpender tutta la mattina a ſentire Bizzoche, e Devotelle, e poi ſe ſi accoſta un povero Faticatore, o una povera Maritata, che a ſtento avrà laſciata la caſa o la fatica per confeſſarſi, gli licenziano: *Io ho che fare, andate ad altri!* E da qui ne avviene, che quegli poi, non trovando chi gli confeſſi, vivono per molti meſi ſenza Sagramenti, e ſenza Dio. Ma queſto modo di confeſſare non è confeſſare per Dio, nè per ſalvare Anime, ma ſolo per genio. I buoni Confeſſori, quando viene qualche Anima biſognoſa, laſciano tutto per ſentirla, poichè non mancherà tempo appreſſo per ſentir le Divote.

24 Parlando poi delle Donne, il Confeſſore nell' udire le loro Confeſſioni dee uſare gran cautela, e prudenza, per non mettere a riſchio l' Anima ſua, e delle ſue Penitenti. Per 1. oſſervi il Decreto della S. C. di non porſi ſenza neceſſità preciſa a udir le loro Confeſſioni prima dell'aurora, o dopo l'Ave Maria. Per 2. colle Giovani ſia più auſtero che avvenente, come praticava S. Filippo

Neri; non permettendo mai che gli bacino la mano, o gli parlino davanti, o fuori del confessionario, se non con qualche breve parola. Per 3. si astenga di prendere da esse regali, e di andare alle loro case, fuorchè in tempo di grave infermità, ed allora usi tutta la cautela con tener le porte aperte, e stare a vista della Gente di fuori; e udendo la Confessione, non guardi mai la Penitente, ma tenga la faccia rivolta all' altra parte: cosa che dee sempre praticarla di non guardar mai le Penitenti, e non trattar mai con esse con confidenza. Nè si faccia ingannare dal pensiero, che quelle sien sante, perchè il Demonio spesso si avvale di tal pretesto per accender la passione, acciocchè entrato poi l' attacco passi l' affetto dalla virtù alla persona. O quanti ne ha ingannati così il Demonio, rendendo poi suoi schiavi il Confessore, e la Penitente!

25 Del resto io non dico, come dicono alcuni (i quali danno nell' altro eccesso) che sia tempo perduto l'attendere a coltivare le Donne divote, anzi dico esser opera molto grata a Dio il guidare l'Anime alla perfezione; e perciò esorto e prego i Confessori della mia Diocesi, che quando trovano qualche persona (sia Uomo, o sia Donna) che vive lontana da peccati mortali, ed è inclinata alla pietà, facciano quanto possono per incamminarla alla perfezione del Divino Amore, in cui consiste tutta la santità. E perciò qui soggiungo un breve Metodo de' Mezzi necessarj per guidare quest' Anime alla vita perfetta.

Tre

Tre sono i mezzi principali per una tal guida, l'Orazione Mentale, la Mortificazione, e la Frequenza de' Sagramenti.

26 Ed in primo luogo parlando dell'Orazione Mentale, questo è un mezzo, che dal Confessore dee insinuarsi a tutti i Penitenti, ma specialmente alle Persone spirituali. Ad ogni Anima per conservarsi in gratia di Dio è necessaria la Preghiera, cioè il raccomandarsi sempre a Dio. Perciò il Confessore attenda ad esortare tutti i suoi Penitenti, che spesso ricorrano a Dio, e specialmente in tempo di tentazioni. Or chi non fa Orazione mentale, o sia la Meditazione, difficilmente prega, o molto poco prega, perchè non meditando poco vede i bisogni dell'Anima sua, ed i pericoli in cui si trova; e perciò è moralmente necessaria ad ognuno l'Orazione mentale per non cadere in peccati gravi, ed anche per infiammarsi nel Divino Amore. La Meditazione è la fornace, ove arde questo Divino fuoco: *In meditatione mea exardescet ignis. Psalm.* 38. 4.

27 Incominci dunque il Confessore ad introdurre il Penitente nell'Orazione. A principio gli faccia fare l'Orazione per mezz' ora, e l'assegni la materia di meditare, cioè la Morte, il Giudizio, l'Inferno, o la Passione di Gesù Cristo. Indi come cresce lo spirito, così avanzi il tempo dell' Orazione. Se la Penitente dice, che non ha luogo, nè tempo da ritirarsi, le dica che faccia l'Orazione in Chiesa, o pure in casa, quando vi è più quiete; almeno la faccia nel tempo che fatica. Le insegni poi a

farla nel ſeguente modo, ch'è facile, e breve. L'Orazione contiene tre parti, la Preparazione, la Meditazione, e la Concluſione. Nella Preparazione ſi fanno tre atti, di Fede della Preſenza di Dio, di Umiltà coll'atto di Pentimento, e di Domanda di luce. E ſi dice così: Per 1. *Dio mio vi credo a me preſente, e vi adoro.* Per 2. *Signore, a queſt' ora dovrei ſtare all'Inferno, mi pento d'avervi offeſo ec.* Per 3. *Eterno Padre, per amore di Gesù, e di Maria datemi luce in queſta Orazione, acciocch' io ne ricavi profitto.* Indi ſi preghi la Divina Madre per queſta luce, e l'Angelo Cuſtode, e ſubito ſi paſſi alla Meditazione.

28 Per la Meditazione a chi ſa leggere, giova ſempre il ſervirſi di qualche libro, leggendo, e fermandoſi dove lo ſpirito trova più pabolo. Chi poi non ſa leggere, ſcelga a meditare quella materia, ove trova più divozione; ma per lo più procuri di meditare i Noviſſimi, e ſovra tutto la Morte, e quel momento nel quale laſcerà queſta Terra, ed entrerà nell'Eternità. Mediti anche ſpeſſo la Paſſione di Gesù-Criſto, la quale dovrebbe eſſere la noſtra meditazione più ordinaria. Avverta poi alla Penitente, che 'l profitto della Meditazione non tanto conſiſte nel meditare, quanto nel fare affetti, nel pregare, e nel riſolvere: queſti ſono i tre frutti della Meditazione. Dopo dunque che avrà meditata qualche maſſima di Fede, per 1. faccia affetti, o ſieno atti di adorazione, di ringraziamento, d'umiltà, di confidenza, e ſimili, ma ſovra tutto eſerciti atti di contrizione, e d'a-

d'amore. L'Amore è quella catena d'oro, che ſtringe l' Anime con Dio. Ogni atto d' Amore ci aſſicura della Divina Grazia, dicendo Dio, ch' Egli ama chi l'ama: *Ego diligentes me diligo. Prov.* 8. 17. Di più dice S. Tommaſo, che ogni atto d' Amore ci fa meritare il Paradiſo, o pure un grado maggiore di Gloria: *Quilibet actus caritatis meretur vitam æternam*. Atti d' Amore ſono il dire: *Dio mio v' amo con tutto il cuore. Vi ſtimo ſopra ogni coſa. Mi dono tutto a Voi* (quanto piacciono a Dio queſti atti d' offerte! S. Tereſa ſi offeriva a Dio cinquanta volte il giorno). *Fatene di me Signore quel che vi piace. Fatemi conoſcere quel che da me volete, ch'io tutto voglio farlo. Godo che voi ſiete infinitamente beato. Vorrei vedervi amato da tutti gli Uomini.* Avverta poi alla Penitente, che quando ſi ſente tirata a Dio, laſci di meditare, e dia luogo agli affetti. Per 2. ſi eſerciti in pregare, e queſto è l'eſercizio forſe il più utile nel far l'Orazione, il replicar le preghiere, domandando a Dio con confidenza il ſuo ajuto, la ſua luce, la buona morte, e ſovra tutto la perſeveranza nella ſua Grazia, il ſuo ſanto Amore, e l'uniformità alla ſua Divina Volontà, dove conſiſte la perfezione dell' Amore; e quando l' Anima ſteſſe in grande aridità, replichi ſpeſſo: *Signore ajutatemi, abbiate pietà di me*. E domandiamo ſempre le grazie per amore di Gesù-Criſto, perchè così riceveremo ogni grazia, come Gesù medeſimo ci ha promeſſo: *Amen amen dico vobis, ſi quid petieritis Pa-*

 trem

trem in nomine meo, dabit vobis. Per 3. in fine della Meditazione bisogna far le risoluzioni: e non solo in generale, ma in particolare, come di evitare qualche difetto più usuale, di mortificarsi meglio in qualche cosa, di soffrire con più pazienza qualche Persona, o qualche tribulazione, e cose simili. In fine si fa la conclusione, che consiste 1. in ringraziare Dio de' lumi ricevuti: 2. in proponer di osservare le risoluzioni fatte: 3. in cercare l'ajuto a Gesù ed a Maria per eseguirle. E prima di finir l' Orazione non si lasci mai di raccomandare a Dio l' Anime sante del Purgatorio, ed i poveri peccatori.

29 Ammonisca poi il Confessore fortemente le sue Penitenti a non lasciar l'Orazione in tempo di aridità. Molte Anime seguitano l'Orazione, finchè durano le dolcezze sensibili, ma quando mancano queste, lasciano tutto; perciò dica loro, che l'Orazione fatta in aridità, e tedio, le renderà più care a Dio, e le stabilirà nella buona vita. Dicea S. Francesco di Sales: *Vale più un oncia di orazione fatta in aridità, che cento libre di orazione fatta in mezzo alle consolazioni*. Dicea in oltre il Santo, che se nell' Orazione non si facesse altro, che discacciare distrazioni, e tentazioni, pure sarebbe quella ben fatta. Sì perchè, sebbene allora ci parerà di perdere il tempo, il Signore però sarà contento di vederci per qualche tempo stare a piedi suoi per dargli gusto. Ma no che non sarà tempo perduto, perchè sempre si farà qualche atto buono, o qualche preghiera; e ben verrà il

tem-

tempo poi, che Iddio ci consolerà. Inculchi spesso il Confessore questo punto alle principianti, che non lascino l'Orazione solita, quando si sentono desolate. Ed a tali principianti non tralasci il Confessore di spesso chieder loro conto, se han fatta l'Orazione. E quando trova, che l'hanno trascurata, le sgridi, e le penitenzj, e l'animi a ripigliarla. Con questa sola dimanda: *Hai fatta l'Orazione? Perchè l'hai lasciata?* i Confessori possono far sante molte Anime con poco fastidio. Io ce l'incarico a' miei Sacerdoti, quanto posso. Chi poi volesse una general notizia del modo di guidare qualche Anima sollevata da Dio alla Contemplazione, legga quel che sta scritto nell'*Istruz. al Tom.* III. *Append.* I. in tutto il §. II. dal *num. 6. al num.* 25. ove troverà dichiarati in breve tutti i gradi dell'Orazione sovrannaturale.

30 In secondo luogo, parlando della Mortificazione, bisogna avvertire, che quando l'Anime cominciano la vita spirituale, suole Iddio allettarle con molte consolazioni sensibili, ed allora vorrebbero elle in quel primo fervore uccidersi (per dir così) co' digiuni, cilizj, e discipline. Ma spesso questa è arte del Demonio, acciocchè quando poi cessano quelle dolcezze, sembrando loro troppo dura la vita spirituale, lascino le mortificazioni, l'orazione, e tutto. Dee per tanto il Confessore esser parco a principio in concedere tali mortificazioni a chi le domanda. Dico, *dee esser parco*, ma non dee affatto negarle. Vi sono alcuni Direttori imprudenti, che non fanno altro che

caricar le Penitenti di digiuni, catenelle, e discipline a sangue, e pare che in ciò fan consistere tutto il loro profitto. Altri poi non meno imprudenti negano, e proibiscono ogni sorta di mortificazione esterna, dicendo che tutta la perfezione sta nell' interno, e nel mortificare la propria volontà. Ma questi anche errano, perchè la mortificazione esterna ajuta l' interna, ed è anche necessaria a raffrenare gli appetiti sensuali; e perciò vediamo, che tutti i Santi hanno atteso ad esercitarla su i loro Corpi, quanto più poteano. Scrive S. Francesco di Sales: *Se la carne non è mortificata, non mai l'Anima si solleverà a Dio*. E'vero che la mortificazione interna delle passioni è la principale per avanzarsi nella perfezione, cioè non cercare cose di stima propria, non rispondere all' ingiurie, cedere nelle contese, ubbidire alla cieca a' Superiori; ma il dire che le mortificazioni corporali niente, o poco servono, dicea S. Giovanni della Croce, esser ciò un grande errore.

31 Sul principio dunque il Direttore cerchi d' insinuare alla Penitente l' amore a tali mortificazioni, dicendole che tutti i Santi ne han fatte assai; ma le precetti insieme, che non faccia niente senza la sua ubbidienza. Quando poi ella dimanda mortificazioni, il Confessore glie ne conceda alcuna picciola a principio, e poi col tempo vada allargando la mano, secondo vedrà che l' Anima si avanza nelle virtù. Ma abbia sempre la regola (ordinariamente parlando) di non concedere queste penitenze, se non richiesto; e quando è richiesto, conceda sem-

sempre meno di quel che gli si dimanda, acciocchè la Penitente resti sempre con fame di averne più. Queste mortificazioni consistono già (come si è detto) in digiuni, cilizj, e discipline. Il Digiuno, quando è discreto, è la mortificazione più utile per l'Anima, e per lo Corpo; poichè quasi tutte le infermità nascono dagli eccessi fatti nel mangiare. Procuri per tanto d'insinuarle più presto l'astenersi da cibi soverchi, o dannosi, che nel far molti digiuni in pane ed acqua. Del resto il digiuno in pane per una volta la settimana ben si può concedere ad ognuno, a cui non osta qualche particolare infermità. In quanto a Cilizj, può concedersi qualche catenella di ferro, ma non alla cintura de' fianchi, nè Cilizj di crini, che molto nuocono alla digestione. Più presto può allargarsi la mano alle discipline, ed all'astinenza dalle carni, da' frutti, e da' dolci.

32 In terzo luogo parlando della frequenza de' Sagramenti, questo fra tutti è il mezzo più utile per camminare alla perfezione, quando si frequentano colla dovuta divozione. In quanto alla Confessione procuri il Direttore, che la sua Penitente si faccia la Confessione generale, se non l'ha fatta ancora: la quale (come diceva S. Carlo Borromeo) molto giova per fare una perseverante mutazione di vita. Per le Confessioni poi ordinarie, chi frequenta la Comunione, basta che si confessi una, o due volte la settimana; e quando non avesse comodità di confessarsi, allora benchè si trovasse aggravata di qualche colpa veniale,

dice S. Francesco di Sales, che non perciò dee lasciare la Comunione, potendo ottenere la remissione di quella colla contrizione, o coll'atto d'Amore. In quanto poi alla frequenza della Comunione, in ciò similmente altri Direttori errano per soverchia indulgenza, altri per soverchio rigore. Certamente che non può darsi la Comunione frequente, a chi di quando in quando cade in colpe gravi: e neppure a chi non di rado cade in colpe veniali deliberate. A costoro il più che può permettersi, è di comunicarsi una volta la settimana. Ciò per altro non solo può permettersi, ma dee esortarsi a tutti, checchè si dica un certo Autor moderno, nominato D. Cipriano Aristasio, il quale s'è impegnato a scrivermi contro sù questo punto, dicendo che S. Francesco di Sales, nella sua Filotea al *Cap.* 20. e'l Ven. P. M. Avila (benchè Avila in un luogo scrive altrimenti, come vedremo appresso) la Comunione d'ogni otto giorni l'hanno per frequente, onde non può concedersi da ognuno, che sta in grazia, ma che non cammina per la perfezione. A ciò rispondo per prima, che in quei tempi di S. Francesco di Sales la Comunione d'ogni otto giorni si stimava frequente, a rispetto che allora l'uso comune era di comunicarsi appena tre o quattro volte l'anno; e dava ammirazione, chi si comunicava ogni settimana. Rispondo per secondo, che S. Francesco di Sales disse ciò appoggiato all'autorità della sentenza di S. Agostino, che cita già nello stesso luogo, e che si rapporta nel *Can. Quoti-*

die

die presso Graziano. La sentenza dice così: *Quotidie Eucharistiæ communionem percipere, nec laudo, nec vitupero. Omnibus tamen Dominicis communicandum suadeo & hortor, si tamen mens in affectu peccandi non sit.* Ma bisogna primieramente riflettere esser certo, come nol nega lo stesso Aristasio, che questa sentenza non è di S. Agostino, ma di Gennadio scritta da lui nel Trattato *de Ecclesiast. Dogmat.* In oltre bisogna vedere, quelle parole: *Si tamen mens in affectu peccandi non sit*, come debbansi intendere, se dell' affetto al peccato mortale, o al veniale. Ed in ciò si è trovato, che comunemente la Glosa, S. Tommaso, e gli altri Dottori lo spiegano del solo mortale, non già del veniale. Ecco come parla la Glosa in detto Canone: *Quærebatur, utrum quotidie est communicandum? Augustinus* (qual' era stimato allora in vece di Gennadio) *non vult præcise respondere ad hoc, sed monet omnes omni die Dominico communicare, qui non sunt conscii peccati mortalis, nec habent propositum peccandi. Sed quando dicitur, quod mens est sine affectu peccandi? Credo quod quando proponit firmiter abstinere a quolibet peccato mortali.* Ecco quel che dice S. Tommaso:: *Non potest* (Homo) *uniri Christo, dum est in affectu peccandi mortaliter, & ideo, ut in libro de Ecclesiast. Dogmat. dicitur, si mens in actu, alias affectu peccandi est, gravatur magis Eucaristiæ perceptione, quam purificetur. 3. p. q. 79. a. 3.* Ed in altro luogo scrive similmente: *Tertio modo dicitur aliquis indignus ex eo, quod*

S 6 *cum*

cum voluntate peccandi mortaliter accedit ad Eucharistiam. *Unde in lib. de Eccl. Dogm. dicitur: Si mens in affectu peccandi non sit*. 1. *ad Cor*. 2. *Lect*. 7. Così parimente lo spiegano Teofilo Rainaudo, Heterio, Icmaro, Albino Flacco, Alcuino, Tournely, Fraffen ec. E che lo stesso Gennadio non altro abbia inteso che dell' affetto al mortale, si argomenta con certezza dall' intento, ch' egli ebbe nel fare quel suo libro de' Dogmi Ecclesiastici, cioè di confutare certi Eretici, i quali diceano, che chi frequentava la santa Comunione, non potea dannarsi, ancorchè menasse vita scellerata. Di più scrive Monf. Milante nella Prop. 16. dannata da Aless. VIII. che fino all' ottavo secolo non vi era l' uso di confessare che i soli peccati mortali. Si aggiunge, che dopo il V. secolo fino al X. non solo si permettea, ma era precettata la Comunione di ogni otto giorni. Scrive l' Autore *de Officiis* nella Biblioteca de' Padri: *Postquam autem Ecclesia numero augebatur, sed sanctitate minuebatur propter carnales, statutum est, ut qui possent, singulis Dominicis communicarent*. *Tom*. 10. *cap*. 66. *pag*. 1198. Lo stesso scrisse Pietro Comestoro: *In prima Ecclesia quotquot intererant consecrationi Eucharistiæ, communicabant eidem*. *Postquam autem crevit numerus Fidelium, nec omnes accedere ad Eucharistiam visum est, statutum est, ut saltem diebus Dominicis Fideles communicarent*. *Serm*. 16. Ed in fatti ne' Capitulari de' Vescovi confermati da Carlo Magno si ordinò: *Ut omnes per dies Dominicos, & Festivitates praeclaras sacra Eucharistia communicent*,

nisi

nisi quibus abstinere præceptum est. Lib. 5. capitular. cap. 334. Si notino quell' ultime parole, *Nisi quibus &c.* Dove mai stava scritto il precetto di non comunicarsi, a chi tenea l'affetto a' veniali? Ed in altro luogo degli stessi Capitolari si trova scritto: *Si fieri potest, omni die Dominico communicent, nisi* (si noti) *criminali peccato & manifesto impediatur; quia aliter salvi esse non possunt*. E notò Teodoro Arcivescovo di Cantorbery (*Spicil. Tom.9. cap.12.*) che nella Chiesa Greca ciascuno dovea comunicarsi ogni otto giorni sotto pena di scomunica. Or se la Comunione d'ogni otto giorni un tempo fu di precetto a tutti, come ora può negarsi, a chi la desidera per conservarsi in grazia di Dio? Si dirà: Ma allora anche vi bisognava il requisito d'esser libero dall'attacco a' veniali. Non signore, perchè, come di sopra si è dimostrato, solamente era vietato il comunicarsi, a chi tenea l'affetto a' mortali, non già a' veniali; ed in tutti i luoghi riferiti non si nomina affatto il peccato veniale.

33 Ma anche dopo il secolo X. ed anche nè tempi che la Comunione di ogni otto giorni era stimata frequente rispetto alla freddezza de' Fedeli, troviamo innumerabili Autori, che permettono, e consigliano la Comunione d'ogni settimana ad ognuno, che desidera preservarsi dalle colpe gravi. Giovanni Rusbrochio (*Spec. ætern. sal. Coll.* 1552. *pag.* 31. *ne' capi* 11. *a* 15.) parlando prima de' Fedeli imperfetti che desiderano comunicarsi, dice che a costoro che non sono *de magnis peccatis sibi conscii, licebit eis Dominicis, atque etiam*

aliis

aliis diebus, quando obtinere poterunt, ad Sacramentum accedere. Il P. Salazar Teologo molto stimato anche da Arnaldo dice, che la Comunione d' ogni otto giorni può consigliarsi *omnibus etiam minimis omnium perfectis. Cum dico, omnes, intelligo eos, qui in gratia Dei manent, fugiuntque (quoad fieri potest) occasiones Dei mortali peccato offendendi.* Il P. Suarez scrive: *Raro alicui consulendum, ut frequentius quam octavo die communicet.* E poi soggiunge appoggiato sull'autorità di S. Bernardo: *Non esse omittendam hujusmodi frequentiam propter sola peccata venialia; quia non est exiguus hujus Sacramenti fructus, quod in magnis peccatis impedit consensum. Tom. 3. in 3. p. S. Thom. q. 80. a. 11. Sect. 3.* Anche il Ven. P. M. Avila nella Lettera ad un Predicatore *p. 1. Lett. 3.* (come si ha da quattro edizioni uniformi, e specialmente dalla Spagnuola) accorda la Comunione d'ogni otto giorni alle Persone imperfette, e dice così: *Dee dunque V. R. predicar loro* (cioè alla Gente maritata, di cui parla) *che satisfacciano all' obbligo, che hanno secondo lo stato dove si trovano, e che il tempo, che da questo avanzerà loro, lo spendano in qualche loro devozione; e che non faran poco a comunicarsi bene ogni otto giorni. Il che però non sia detto per tutte, perchè alcune lo potranno fare anche più spesso, che (come ho detto) non si può dare di ciò regola generale.* Sicchè il P. Avila in quanto alle Maritate accorda loro generalmente la Comunione d' ogni otto giorni: la più frequente poi dice, che non

è per

per tutte, ma solo per le più divote.

34 Parlando poi de' tempi più moderni, comunemente gli Autori accordano la Comunione d'ogni settimana ad ognuno, ch'è libero da' peccati mortali. Il P. Wigandt Dottore dell'Università di Vienna scrive: *Qui mortalia vitant, semel in hebdomada, & interdum bis (nimirum occurrenti singulari festo) communicare possunt. Tract. 12. Theol. Exam. 4. de Euch. Casu 6. qu. 9.* Il Clericato molto lodato da Bened. XIV. mette questa regola: *Nullus est, cui menstrua communio consuli non possit. Pauci, quibus communis hebdomadaria sit prohibenda. Paucissimis, quibus quotidiana sit concedenda.* Il P. Granata *part. 1. tratt. 3. cap. 8.* risponde al peccatore, che fa difficoltà di prendere la Comunione per esser quella troppo frequente, dice così: *E se tu mi dirai, che sei peccatore: a questo ti rispondo, che non trovandoti in peccato mortale, per la stessa ragione che ti discosti dal Sagramento, ti dovresti muovere alla frequenza della Comunione, perchè questo Sagramento è nutrimento de' fiacchi, e medicina degl' Infermi.* Il P. Molina Certosino nella sua *Istruz. de' Sacerdoti tract. 7. cap. 6.* dice: *Ognuno per gran peccatore che sia, non dee differire la Comunione più di otto giorni.* E soggiunge, che da questa *non ha da ritardare nè la moltitudine, nè la gravezza de' peccati passati, nè il ricadere ne' medesimi, purchè non vi sia continuazione. Non sarebbe una gran crudeltà* (e questo è un bel sentimento) *il non dare la teriaca al morsicato la se-*

con-

conda volta dalla vipera, perchè dopo la prima cura non si è saputo schermire dal veleno? Lo stesso scrive Turlotti nella sua *Dot. Crist. tom. 2. p. 4. Lez.* 22. dov'esorta la Comunione d'ogni otto giorni a tutti. Lo stesso scrivono Giovanni Lopez *Luc. myst. pag.* 240. Casimiro Liborio *Theol. myst. p. 2. n.* 24. Onde il P. Gio. Battista Scaramelli nel suo Direttorio Ascetico (*Tom. 1. Tratt 1. art.* 10. *cap. 6.*) libro moderno e ristampato più volte, che ha ottenuto il gradimento comune de' Dotti, scrive così: *Può, e dee il Direttore conceder la Comunione ogni otto giorni a quell'Anima, che trova disposta all'Assoluzione del Sagramento della Confessione.* E soggiunge: *Questo è sentimento comune de' Padri spirituali, e presentemente par che sia la pratica di S. Chiesa.* Lo stesso scrive il P. Cuniliati nel suo Catechismo in pulpito *Ragion.* 38. *pag.* 228. Lo stesso scrive il P. Francesco dell' Annunz. Agostiniano. Ed io per me dico la verità, non saprei come senza scrupolo possa un Confessore ad un' Anima debole, che vuol conservarsi nella Divina Grazia, proibirle di comunicarsi ogni otto giorni, e privarla di questo grande ajuto a preservarsi dalle colpe gravi.

35 Il Signor Aristasio poi molto si scaglia contra i Confessori, che danno la Comunione frequente alle Maritate, dicendo ch' elle per tal causa disturbano la Casa, e son cagione di molti sconcerti, mancando d' assistere alla Famiglia per trattenersi in Chiesa; e adduce su di ciò le autorità del P. Avila, e del P. Soto. Onde par che voglia togliere ogni speranza alle povere Maritate

di co-

di comunicarsi più spesso, che in ogni otto giorni. Aggiungendo, che gli stessi affari domestici, che sono per se distrattivi, e specialmente l'uso conjugale, impediscono dalla frequente Comunione. Ma vediamo, che cosa dicono gli altri. Il P. Concina dice, che gli affari della società umana, semprechè si esercitano per fine onesto, non impediscono, ma possono esser anche apparecchio alla Comunione: *Ipsa negotia, occupationes, ministeria honesta, & humanæ societati utilia, si ob finem rectum peraguntur, locum meditationis, & præparationis ad Eucharistiam habere possunt. Lib. 3. de Euch. Dis.* 1. Circa poi l'opposizione dell'uso conjugale, risponde per me lo stesso S. Francesco di Sales nel *cap.* 20. della sua Filotea, dove dice, che la legge antica vietava bensì di esigere il debito ne'giorni festivi, ma non già di pagarlo; ond'Egli conclude, che 'l pagarlo non può esser impedimento alla Comunione. Il Decreto che si oppone, parla della petizione, non già dal rendimento. Nè il Santo per tutti gli altri riguardi, che si oppongono, fa difficoltà di concedere la Comunione frequente anche alle Maritate. E' vero che quando la frequenza della Comunione apportasse disturbo a'Mariti, o al governo della Famiglia, certamente non si dee permettere; ma quando tal disordine non vi fosse, o pure la Maritata è prudente, e discreta, dice S. Francesco di Sales, che *nè Madre, nè Marito nè Padre vi è, che possa impedirle di comunicarsi spesso*.

36 Del resto circa la Comunione che veramente

ramente oggidì può dirsi frequente, cioè di più volte la settimana, io non dubito col nominato mio Contraddittore, che debbia seguirsi la regola di S. Francesco di Sales, cioè ch' ella non dee concedersi, se non a quell' Anime, che sono libere dall' affetto de' peccati veniali, ed anche evitano i veniali deliberati, e di più han superata la maggior parte delle loro male inclinazioni. Quando poi la Penitente è giunta a tale stato, e di più fa molta Orazione mentale, e desidera di sempre vie più avanzarsi nella perfezione, non dee negarsele la Comunione quotidiana, eccettuato però (ordinariamente parlando) un giorno della settimana. Ma avverta il Confessore a non regolarsi in ciò dal maggiore, o minor fervore sensibile, che prova la Penitente nel comunicarsi, ma dall' avanzo che scorge colla sperienza far ella nel Divino Amore col comunicarsi più spesso. Questa appunto è la regola di S. Tommaso, che dice: *Si aliquis experientia comperisset ex quotidiana Communione augeri amoris fervorem, & non minui reverentiam, talis deberet quotidie communicari. 4. Sent. Dist. 12. q. 2. a.* 1. Che per ciò Innocenzo XI. in un suo Decreto ordinò, che l' uso della frequente Comunione si lasciasse in mano del Confessore; il quale secondo il profitto della frequenza dovrà concederla spesso anche a' Conjugati (come parla il Decreto) dicendo che i Confessori, *quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt*. E questa in verità è la vera regola di stringere, o allargar la mano nel dar le Comunioni, il profitto che si vede

ne'

ne' Penitenti. Lo stesso P. Avila nella Pistola 60. scrisse così: *Il vero segno di ben comunicarsi, è il profitto dell' Anima: se questo vi è, sarà ben frequentarla: posto che non v' è, non farla sì spesso*. Ma ancorchè un' Anima qualche volta commettesse alcuna colpa veniale, ma senza affetto, e subito se ne dolesse; se poi desiderasse la Comunione per evitare le ricadute, ben dice il P. Cuniliati, che non se le dee negare la Comunione frequente, ed anche la quotidiana. Si osservi l' *Instruzione, dal num.* 29. dove queste cose sono più distese, ma meglio sarà osservare la Dissertazione a parte sopra questa materia fatta da' Compagni della mia Congregazione, che al presente sta per darsi alle stampe, dalla quale ho prese molte cose, che nella ristampa dell' Istruzione ho scritte, e qui succintamente ho notate. Procuri pertanto il Confessore d' infiammar quanto può l' Anime che dirige nel desiderio di comunicarsi spesso, e poi si regoli secondo Iddio gl' ispira. Ma si assicuri, che quelle Persone che non lasciano l' Orazione, e frequentano la Comunione fatta per ubbidienza, senza dubbio si avanzeranno sempre nella via della perfezione.

37 Non lasci poi d' imponere con calore a chi frequenta la Comunione, che dopo quella si trattenga nel Ringraziamento per tutto quel tempo che può. Ma oh Dio che rari son quei Direttori, che inculcano questo lungo Ringraziamento all' Anime che guidano, perchè rari son quei Sacerdoti, che si fermano a ringraziar Gesu-Cristo dopo la Messa; e perciò si vergognano poi d' insinua-

ſinuare agli altri ciò che fan vedere non praticarſi da loro. Il Ringraziamento dopo la Comunione ordinariamente dovrebbe eſſere di un' ora; ma almeno ſia di mezz'ora, in cui l' Anima dee trattenerſi in affetti, e preghiere verſo quel Dio, che s'è degnato di venire a poſarſi nel ſuo petto. Il tempo dopo la Comunione è tempo di guadagnar teſori di grazie. *Dopo la Comunione*, (dicea S. Tereſa) *non perdiamo così buona occaſione di negoziare. Non ſuole ſua Maeſtà mal pagare l' alloggio, ſe gli vien fatta buon' accoglienza*. Le inſinui ancora tral giorno a fare più Comunioni ſpirituali così lodate dal Concilio di Trento. Dice S. Tereſa, che da ciò fa prova il Signore, ſe un' Anima l' ama.

PUNTO III. *Avvertimenti a' Confeſſori*.

38 Da tutto ciò che ſi è detto di ſovra, notiamo quì alcune coſe più principali, che il Confeſſore dee avvertire.

39 I. Procuri di uſare gran carità co' peccatori in accoglierli, ed animarli a confidare nella Divina Miſericordia. All'incontro non laſci per riſpetti umani di ammonir con fortezza i Penitenti, quando biſogna, di qualunque riguardo eſſi ſieno, con far loro conoſcere ſe ſon male abituati, lo ſtato miſerabile in cui ſi trovano, e differendo loro l' Aſſoluzione ſe ſon recidivi in qualche occaſione proſſima di peccare. Queſto può dirſi, ch' è l' avvertimento più principale, che dee tenere avanti gli occhi ogni Confeſſore, che ſe l' oſſerva, ſalverà molte

molte Anime; e se non l'osserva, si danneranno quelle, ed esso.

40 II. Confessando Zitelle, e Figliuoli, da una parte sia cauto nelle domande circa il sesto precetto, acciocchè non imparino quel che non sanno. Ecco in ciò la bella regola che dà S. Tommaso *in 4. sent. Dist. 19. q. 2. in Expos. textus*. Dice così: Facciasi la dimanda in modo, che se il Penitente ha commesso il peccato, lo confessi; se non l'ha commesso, non l'impari. Dall' altra parte non lasci d'indagare da' suoi Penitenti, se mai hanno lasciato di confessare qualche peccato per vergogna, specialmente se sono Donzelle, Giovanetti, Pastori di animali, e Moribondi, da' quali bisogna alle volte anche per via di astuzie e raggiri cercar destramente di strappar dalla bocca qualche peccato che tacciono. Così anche quando si confessano Maritate, che di rado si confessano, procuri modestamente di farle dare in colpa, se mai han negato il debito Conjugale, con dir loro così: *Siete stata voi ubbidiente al vostro Marito circa il Matrimonio? m'intendete?*

41 III. Procuri di esortare spesso a' Penitenti, specialmente a' Recidivi la santa Preghiera, cioè che domandino sempre a Dio, ed alla sua Divina Madre, particolarmente in levarsi la mattina, l'ajuto per non cadere in peccato mortale. Ed inculchi a costoro, che in tempo di tentazioni non lascino d'invocare i Ss. nomi di Gesù e di Maria, fino che la tentazione persiste.

42 IV. A' Padri e Madri dimandi, se attendono ad allontanare i Figli dal praticare con

persone

persone scandalose, o di diverso sesso; e precisamente che non facciano entrar in casa gli Sposi, o i Giovani, che pretendono le loro Figlie: ed usi fortezza a non assolverli, se in ciò hanno mancato. Alle Donzelle imponga il non conversare con Giovani, nè con persone sospette, ancorchè sieno Ecclesiastici, e Religiosi.

43 V. Attenda ad ajutare, e disponere all' Assoluzione quanto può il Penitente, che tiene avanti, senza prendersi pena che gli altri aspettino, o si partano. E si prenda fastidio di far conoscere a' peccatori la deformità de' peccati gravi di cui si confessano, e lo stato miserabile di chi vive in disgrazia di Dio, e dia loro i rimedj per non ricadere. Il Confessore bisogna che parli. Il Confessore muto è meglio che non si metta al Confessionario.

44 VI. Quando il Penitente si confessa peccati gravi, non solo gli dimandi il numero di quelli; ma l' interroghi di più per 1. se ha soluto commetterli anche per lo passato? Per 2. se son peccati d' impudicizia, dimandi con quali persone ha peccato, ed in qual luogo, e con quale occasione? perchè altrimenti non potrà dargli i rimedj necessarj per emendarsi.

45 VII. Se si confessa un Chierico, ch' è abituato in qualche vizio mortale, e vuol prendere qualche Ordine sagro, non l' assolva, se non promette di non ordinarsi fin tanto che non avrà acquistata la bontà positiva, perchè altrimenti egli pecca mortalmente, volendo ascendere a tal grado senza la Vocazione Divina, la quale non si dà

dà a chi non ha un abito positivo di virtù.

46 VIII. Se viene un Sacerdote di poca timorata coscienza, non lasci d' interrogarlo specialmente di tre cose, 1. se ha presi più obblighi di Messe di quelli che potea soddisfare a tempo dovuto, cioè fra due mesi se son Messe di Vivi, ed un mese se son di Morti. 2. se suole dir la Messa troppo di fretta, cioè fra la spazio meno di un quarto d' ora come si disse al *Capo* XIV. *n.* 26. se ha recitato l' Officio Divino e come? In oltre non lasci di esortare a' Sacerdoti e Chierici l' Orazione mentale, e'l Ringraziamento dopo la Messa, e Comunione. E con Sacerdoti recidivi, e che non dan segni straordinarj di disposizione, stia forte a non assolverli, per quanto esclamino d' essere assoluti col protesto che non possono lasciar di celebrar senza scandalo; risponda loro, che non mancano giusti pretesti di astenersi dal celebrare, se vogliono; ed in caso che veramente non potessero astenersene senza scandalo, dica loro che possono celebrare coll' atto di contrizione se l' hanno; ma che per allora egli non può assolutamente assolverli, essendo molto dubbia la loro disposizione dopo tante ricadute senza emenda.

44 IX. Se viene un Giovine ch' è chiamato alla Religione, e vien distolto ingiustamente da' Parenti, non seguiti egli a distorlo come fanno alcuni per non cattivarsi l' odio de' Parenti, ma più l' animi e gli dica francamente con S. Tommaso che nell' elezione dello stato egli non è obbligato di ubbidire a' Genitori, ma a Dio che

lo

lo chiama. Se poi qualche Zitella volesse consagrare a Dio la sua verginità, neppure dee distorla, ma più presto confortarla nel buon proposito; ma non le permetta il far voto di castità, se non dopo più anni quando la vedrà ben fondata nella vita spirituale, e specialmente nell' Orazione. A principio può permetterle di fare il voto solamente a tempo, cioè da una solennità all' altra.

47 X. In materia di restituzione di roba, ordinariamente parlando non assolva chi potendo subito restituire non restituisce, perchè dopo l' Assoluzione difficilmente restituirà. Avverta però che molti sono scusati dal restituire o per la povertà secondo quel che si disse al *Capo* X. *num.* 47. o per la prescrizione avendo avuto il possesso in buona fede per lo spazio di tre anni, come si disse ivi stesso al *num.* 2.

48 XI. Quando prevede il Confessore, che l' ammonizione non è per giovare, dee lasciare il Penitente in buona fede, specialmente se trattasi di matrimonio nullo contratto, e la separazione fosse moralmente impossibile; lo lasci dunque in bona fede, e frattanto scriva alla S. Penitenzieria per la Dispensa secondo si disse al *Capo* XV. *num.* 37. Ma se ne' eccettua l' obbligo di dinunziare i Confessori sollicitanti, e se n' eccettua il caso, quando il peccato ridondasse in danno comune, perchè allora dee farsi l' ammonizione, ancorchè non sia profutura.

49 XII. quando ritrovasse alcuna Penitente sollicitata da altro Confessore, e quella ripugnasse

pugnasse di dinunziarlo al Vescovo, potrà egli farsi dare dal Vescovo la facoltà di prender la dinunzia. E prendendola dee notare 1. il nome del sollicitante e della sollicitata: 2. il tempo quando è succeduta la sollicitazione: 3. il luogo, cioè la Chiesa e'l Confessionale dove è stata fatta: 4. l'età, la statura, e'l pelo del sollicitante. Avverta poi a notar quelle sole cose che possono dinunziarsi al Vescovo senza infamar la Penitente. L'avverta in oltre, che se mai falsamente fa tal dinunzia incorre il caso riservato al Papa per la Bolla *Sacramentum* di Bened. XIV. In oltre le faccia promettere con giuramento di non palesare ad altri la Dinunzia fatta.

50 XIII. Faccia fare ordinariamente a tutti i suoi Penitenti l' atto di Dolore, con dar loro esso i motivi così d' Attrizione come di Contrizione coll' atto di Speranza del perdono per li meriti di Gesu-Cristo, e coll' atto d' amore a Dio, dicendo per esempio così, *Dio mio perchè siete sommo Bene, v' amo sopra ogni cosa con tutto il cuore mio. Spero alla Passione di Gesu-Cristo che mi perdoniate. Per l' Inferno da me meritato mi pento d' avervi offeso sopra ogni male. Ma sovra tutti Dio mio, non tanto per l' Inferno meritato, quanto per lo disgusto dato a Voi mi pento con tutto il cuore d' avervi offeso. Odio, e detesto tutte le ingiurie che vi ho fatte, avessi patito ogni male e non vi avessi mai disgustato, per l' avvenire propongo prima morire che mai più offendervi*. Quando poi il Confessore può giustamente presumere che il Pe-

 niten-

nitente abbia fatto l'atto di Dolore, come quando si confessa un buon Sacerdote, allora basterà che solo gli dica prima d'assolverlo: *Rinnovate il dolore*. Di più dopo che avrà fatto fare l'atto di Dolore al Penitente, fatta che si averà la confessione, acciocchè vi sia la confessione informata dal dolore gli dica: *Orsù ora ti accusi di nuovo di tutti i peccati, che m' hai detti, non è così?* E poi l'assolva; e stia accorto ad imporgli quella sola penitenza che verisimilmente e facilmente quegli potrà adempire.

51 XIV. Quei Penitenti che portano solo colpe veniali, ma abituati non l'assolva se non vede che ne hanno vero pentimento e proposito, almeno di alcuna di esse che sembra loro più grave; e se no, faccia lor mettere la materia certa di qualche peccato più grave della vita passata.

52 XV. Alle Persone divote che frequentano i Sagramenti, non lasci d'interrogarle da quando in quando, se han fatta l'Orazione mentale assegnata, e le sgridino quando la lasciano. Quando poi trovano qualche Anima sollevata con grazie sovrannaturali, ed esso Confessore è poco esperto in tali materie, non si vergogni di consigliarsi con altri Dotti, altrimenti il Demonio facilmente potrà ingannare esso, e la Penitente. E non proibisca mai alle sue Penitenti di andare a confessarsi con altri, anzi procuri di esortarle a far ciò da quando in quando. XVI. Agli scrupolosi inculchi sovra tutto l'esattezza in ubbidire, e sia forte nel farsi ubbidire, altrimenti quegli anderanno da male in peggio. A coloro che temono sempre

del-

delle confeſſioni paſſate non permetta mai loro di parlarne, ſe non poſſono giurare che ſieno ſtati peccati mortali certi, e certamente non mai confeſſati. Agli altri poi che temono di peccare in ogni azione che hanno da fare, imponga di vincere lo ſcrupolo, e di operar liberamente, ſempreché non ſon certi che quell'azione è mala; e che appreſſo non ſe ne confeſſino temendo di avere operato col dubbio, perchè altro è operare col dubbio, altro operar col timore, come per lo più operano gli Scrupoloſi, i quali anzi ſono obbligati ad operare non oſtante il timore, ed a vincere lo ſcrupolo per non renderſi matti, ed inetti ad ogni azione umana. XVII. Circa la ſcelta delle opinioni procuri il Confeſſore di conſigliare l'opinione più benigna, per quanto permette la criſtiana prudenza, dove ſi tratta di eſimere il Penitente dal pericolo del peccato formale. Ma dove l'opinione benigna rende più vicino il pericolo del peccato formale, come ſono certe opinioni circa le occaſioni proſſime di peccare, e ſimili, allora è eſpediente che s'avvaglia, anzi dico ch'egli è tenuto come Medico dell'Anime ad avvalerſi dell'opinioni più rigide che meglio conducono i Penitenti a conſervarſi nella Divina Grazia. XVIII. Non laſci il Confeſſore almeno da quando in quando lo ſtudio della Morale. Quando poi occorrono caſi molto dubbioſi, prima ſi raccomandi a Dio, e poi ſe reſta perpleſſo ſi conſigli co' libri, o con altri Dotti.

Casi riservati senza Scomunica.

I. LA Bestemmia de' Santi, o de' giorni santi.

II. Il metter violentemente le mani sovra del Padre o della Madre con animo di maltrattarli.

III. L' omicidio appensato commesso da alcuno per sè, o per altri con suo mandato, o consiglio. E lo stesso corre per la Scissione de' membri.

IV. L' Incesto in primo o secondo grado di consanguinità, o affinità; come anche l' Incesto commesso colla Commadre, o Figlia spirituale.

V. Ogni colpa grave contra il sesto Precetto colla Penitente, di cui s' è udita la confessione Sagramentale.

VI. La Sodomia con persone dell' uno o dell' altro sesso; nella riserva però non s' intendono comprese le Donne, ma solamente i Maschi di quattordici anni compiti.

VII. L' Incendio delle Case, Seminati, Selve, o Alberi fruttiferi, seguito l' effetto, non per casualità, ma deliberatamente.

VIII. Il Coito co' Bruti, detto Bestialità.

IX. La Deposizione del falso in giudizio con giuramento, ed ogni altra commissione di falsità in giudizio.

X. Il tener in letto i Fanciulli che non hanno compito ancora l' anno della loro nascita.

XI. La trascuraggine de' Medici che dopo tre giorni non avranno ammoniti gl' Infermi

mi d'infermità pericolosa a confessarsi; o pure che seguiranno a curarli dopo tre giorni che l' avranno già ammoniti, e quelli non han voluto confessarsi.

XII. I Parenti, Tutori, e Padroni, o altri che per officio han cura d'altri, i quali saran trascurati, dopo l'ammonizione fatta loro dal Confessore, a mandare i loro Figliuoli, Pupilli, o Garzoni alla Dottrina Cristiana, che s' insegna da' Parrochi.

Casi riservati colla Scomunica.

I. LA Bestemmia contro Dio, contro Gesu-Cristo, o la Ss. Vergine; come anche ogni bestemmia ereticale seriamente profferita.

II. Tutti i Sortilegj, Divinazioni, Maleficj, e Soperstizioni con invocazione espressa del Demonio, o con abuso della Ss. Eucaristia, o dell'Olio Santo. Nel che vengono compresi tutti quelli che prenderanno o riceveranno le suddette cose sagre per lo stesso fine, e tutti quelli che vi daranno ajuto o consiglio, ancorchè non sia seguito l'effetto.

III. Quelli che occuperanno, usurperanno, stracceranno, o falsificheranno, o riterranno con dolo le scritture appartenenti alla nostra Chiesa Cattedrale, alla Curia, Mensa Vescovile, al Reverendissimo Capitolo, Seminario, Chiese, o altro luogo Sagro della nostra Diocesi.

IV. I Chierici, e persone Ecclesiastiche, che porteranno stiletti, archibugetti, pugna-

gnali, stocchi, spade, o altre armi proibite agli Ecclesiastici da' Sagri Canoni.

V. Padri e Madri, o altri Maggiori, i quali permetteranno che gli Sposi dopo contratti gli Sponsali pratichino confidentemente tra di loro con pericolo di cadere in peccati d'impudicizia.

VI. I Concubinarj che per tre mesi continueranno la mala pratica, anche prima dell'ammonizione.

VII. I Sacrilegj, o altri peccati gravi esterni commessi nelle Chiese, Cimiterj o Sagrestie.

VIII. Quei che parleranno colle Monache, o altre che stanno ne' Monasterj, o Conservatorj della Diocesi senza nostra espressa licenza; eccettuati solamente i Congiunti in primo, o secondo grado.

IX. Chi dirà parole disoneste alle medesime Persone, o scriverà lettere, o Nunzj a fare imbasciate di cose oscene.

X. Gli Amministratori, Economi, ed altri Ufficiali di luoghi pii, che convertiranno in proprio o alieno uso i danari, o cose che appartengono a detti luoghi pii, come Chiese, Cappelle, Oratorj, Confraternite, Monti di Pietà, o di doti.

XI. Lo Stupro anche con consenso della Zittella, e promessa di matrimonio.

XII. L'Aborto di feto animato, o inanimato, dando opera, o consiglio, ancorchè non siegua l'effetto.

XIII. Coloro che non si comunicano la Pasqua, e rubano le Cartelle, e tutti quelli che danno le Cartelle ad altri in frode del Precetto.

XIV.

XIV. Coloro che contraono Matrimonio senza le Dinunzie premesse, o senza la Licenza della nostra Curia. Come anche quelli che con finti pretesti chiameranno il Parroco, o che per forza, o con inganno contrarranno Matrimonio avanti di lui; ed anche coloro che in ciò daranno consiglio e favore.

PROPOSITIONES DAMNATÆ

AB ALEXANDRO PAPA VII.

Feria 4. die 24. Septembris 1665.

„ IN Congregatione Generali Sanctæ Ro-
„ manæ, & universalis Inquisitionis co-
„ ram SS. D. N. Alexandro Papa VII. ma-
„ ture discussis infrascriptis propositionibus.

„ 1. Homo nullo unquam vitæ suæ tem-
„ pore tenetur elicere actum Fidei, Spei,
„ & Caritatis ex vi præceptorum Divino-
„ rum ad eas virtutes pertinentium.

„ 2. Vir equestris ad duellum provocatus
„ potest illud acceptare, ne timiditatis no-
„ tam apud alios incurrat.

„ 3. Sententia asserens, Bullam *Cœnæ* so-
„ lum prohibere absolutionem hæresis, &
„ aliorum criminum, quando publica sunt,
„ & id non derogare facultati Tridentini,
„ in qua de occultis criminibus sermo est,
„ anno 1629. 18. Julii Consistorio Sacræ
„ Congr. Eminentiss. Card. visa, & tolera-
„ ta est.

„ 4. Prælati Regulares possunt in foro con-
„ scientiæ, absolvere quoscunque seculares ab

„ hæresi occulta, & ab excommunicatione
„ propter eam incursa.

„ 5. Quamvis evidenter tibi constet, Pe-
„ trum esse hæreticum, non teneris de-
„ nunciare, si probare non possis.

„ 6. Confessarius, qui in Sacramentali
„ Confessione tribuit Pœnitenti chartam po-
„ stea legendam, in qua ad Venerem inci-
„ tat, non censetur sollicitasse in Confes-
„ sione; ac proinde non est denuntiandus.

„ 7. Modus evitandi obligationem denun-
„ tiandæ sollicitationis est, si sollicitatus
„ confiteatur cum sollicitante, hic potest
„ ipsum absolvere absque onere denuntiandi.

„ 8. Duplicandum stipendium potest Sacer-
„ dos pro eadem Missa licite accipere, appli-
„ cando petenti partem etiam specialissimam
„ fructus ipsimet Celebranti correspondentem,
„ idque post Decretum Urbani Octavi.

„ 9. Post Decretum Urbani potest Sacer-
„ dos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per
„ alium satisfacere, collato illi minori sti-
„ pendio, alia parte stipendii sibi retenta.

„ 10. Non est contra justitiam pro pluri-
„ bus sacrificiis stipendium accipere, & sacri-
„ ficium unum offerre: Neque enim est con-
„ tra fidelitatem, etiamsi promittam promis-
„ sione etiam juramento firmata, danti sti-
„ pendium, quod pro nullo alio offeram.

„ 11. Peccata in Confessione omissa, seu
„ oblita, ob instans periculum vitæ, aut ob
„ aliam causam, non tenetur in sequenti
„ Confessione exprimere.

„ 12. Mendicantes possunt absolvere a ca-
„ sibus Episcopis reservatis, non obtenta ad
„ id Episcoporum facultate.

„ 13.

„ 13. Satisfacit precepto annuæ Confessio-
„ nis, qui confitetur Regulari, Episcopo
„ præsentato, sed ab eo injuste reprobato.

„ 14. Qui facit Confessionem voluntarie
„ nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.

„ 15. Pœnitens propria auctoritate sub-
„ stituere sibi alium potest, qui loco ipsius
„ pœnitentiam adimpleat.

„ 16. Qui Beneficium curatum habent,
„ possunt sibi eligere in Confessarium sim-
„ plicem Sacerdotem non approbatum ab
„ Ordinario.

„ 17. Est licitum Religioso, vel Clerico
„ calumniatorem gravia crimina de se, vel de
„ sua Religione spargere minantem occide-
„ re, quando alius modus defendendi non
„ suppetit, uti suppetere videtur, si calumnia-
„ tor sit paratus vel ipsi Religioso, vel ejus
„ Religioni publice, & coram gravissimis
„ viris prædicta impingere, nisi occidatur.

„ 18. Licet interficere falsum Accusatorem,
„ falsos Testes ac etiam Judicem, a quo ini-
„ qua certo imminet sententia, si alia via
„ non potest innocens damnum evitare.

„ 19. Non peccat maritus occidens pro-
„ pria auctoritate uxorem in adulterio de-
„ prehensam.

„ 20. Restitutio a Pio V. imposita Be-
„ neficiatis non recitantibus, non debetur
„ in conscientia ante sententiam declarato-
„ riam Judicis, eo quod sit pœna.

„ 21. Habens Capellaniam collativam, aut
„ quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum,
„ si studio litterarum vacet, satisfacit suæ
„ obligationi, si Officium per alium reci-
„ tet.

„ 22. Non est contra justitiam Beneficia
„ Ecclesiastica non conferre gratis, quia
„ collator conferens illa Beneficia Eccle-
„ siastica, pecunia interveniente, non exi-
„ git illam pro collatione Beneficii, sed
„ veluti pro emolumento temporali, quod
„ tibi conferre non tenebatur.
„ 23. Frangens jejunium Ecclesiæ ad quod
„ tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex
„ contemptu, vel inobedientia hoc faciat,
„ puta quia non vult se subjicere præcepto.
„ 24. Mollities, sodomia, & bestialitas
„ sunt peccata ejusdem speciei infimæ, ideo-
„ que sufficit dicere in Confessione se pro-
„ curasse pollutionem.
„ 25. Qui habuit copulam cum soluta, sa-
„ tisfacit Confessionis præcepto, dicens, com-
„ misi cum soluta grave peccatum contra ca-
„ stitatem, non explicando copulam.
„ 26. Quando litigantes habent pro se
„ opiniones æque probabiles, potest Judex
„ pecuniam accipere pro ferenda sententia
„ in favorem unius præ alio.
„ 27. Si liber sit alicujus junioris, & mo-
„ derni debet opinio censeri probabilis, dum
„ non constet, rejectam esse a Sede Apo-
„ stolica tanquam improbabilem.
„ 28. Populus non peccat, etiamsi abs-
„ que ulla causa non recipiat legem a Prin-
„ cipe promulgatam.
„ Quibus peractis, dum similium Pro-
„ positionum examini cura, & studium im-
„ penderetur, interea idem Sanctissimus, re
„ mature considerata, statuit, & decrevit,
„ prædictas Propositiones, & unamquam-
„ que ipsarum, ut minimum tamquam
„ scan-

„ scandalosas esse damnandas, & prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita „ ut quicunque illas aut conjunctim, aut „ divisim docuerit, defenderit, ediderit, „ aut de eis etiam disputative, publice, aut „ privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunica„ tionem, a qua non possit (præterquam „ in articulo mortis) ab alio, quacunque „ etiam dignitate fulgente, nisi a pro tem„ pore existente Romano Pontifice absolvi.

„ Insuper districte in virtute sanctæ Obe„ dientiæ, & sub interminatione Divini „ Judicii prohibet Christi fidelibus cujus„ cumque conditionis, dignitatis, ac status, „ etiam speciali, & specialissima nota di„ gnis, ne prædictas opiniones, aut aliquam „ ipsarum ad praxim deducant.

Feriæ 5. die 18. Martii 1666.

„ Prop. 29. In die jejunii, qui sæpius mo„ dicum quid comedit, non frangit jejunium.

„ 30. Omnes Officiales, qui in Republica „ corporaliter laborant, sunt excusati ab obli„ gatione jejunii, nec debent se certificare, „ an labor sit compatibilis cum jejunio.

„ 31. Excusantur absolute a præcepto je„ junii omnes illi, qui iter agunt equi„ tando, utcumque iter agant; etiamsi iter „ necessarium non sit, & etiamsi iter unius „ diei conficiant.

„ 32. Non est evidens, quod consuetu„ do non comedendi ova, & lacticinia in „ Quadragesima obliget.

„ 33. Restitutio fructuum ob omissionem „ Horarum suppleri potest per quascunque

„ eleemosynas, quas antea Beneficiarius de
„ fructibus sui Beneficii fecerit.

„ 34. In die Palmarum recitans Officium
„ Paschale satisfacit præcepto.

„ 35. Unico Officio potest quis satisfa-
„ cere duplici præcepto pro die præsenti,
„ & crastino.

„ 36. Regulares possunt in foro conscien-
„ tiæ uti privilegiis suis, quæ sunt expresse
„ revocata per Concilium Tridentinum.

„ 37. Indulgentiæ concessæ Regularibus,
„ & revocatæ a Paulo Quinto, hodie sunt
„ revalidatæ.

„ 38. Mandatum Tridentini factum Sa-
„ cerdoti sacrificanti ex necessitate cum pec-
„ cato mortali, confitendi quamprimum,
„ est consilium, non præceptum.

„ 39. Illa particula, *quamprimum*, intel-
„ ligitur, cum Sacerdos suo tempore con-
„ fitebitur.

„ 4 . Est probabilis opinio, quæ dicit,
„ esse tantum veniale osculum habitum ob
„ delectationem carnalem, & sensibilem,
„ quæ ex osculo oritur, secluso periculo
„ consensus ulterioris, & pollutionis.

„ 41. Non est obligandus concubinarius
„ ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis
„ utilis esset ad oblectamentum concubina-
„ rii, vulgo *regalo* dum, deficiente illa, ni-
„ mis ægre ageret vitam, & aliæ epulæ tæ-
„ dio magno concubinarium afficerent; &
„ alia famula nimis difficile invenitur.

„ 42. Licitum est mutuanti aliquid ultra
„ sortem exigere, si se obliget ad non re-
„ petendam sortem usque ad certum tempus.

„ 43. Annuum legatum pro Anima reli-
„ ctum

„ ctum non durat plus quam per decem
„ annos.

„ 44. Quoad forum conscientiæ, Reo
„ correcto, ejusque contumacia cessante,
„ cessant censuræ.

„ 45. Libri prohibiti, donec expurgen-
„ tur, possunt retineri, usquedum adhibi-
„ ta diligentia corrigantur.

PROPOSITIONES DAMNATÆ

A SS. INNOCENTIO PAPA XI.

Feria 5. die 2. Martii 1679.

„ 1. NON est illicitum in Sacramentis
„ conferendis sequi opinionem pro-
„ babilem de valore Sacramenti, relicta
„ tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut
„ periculum gravis damni incurrendi. Hinc
„ sententia probabili tantum utendum non
„ est in collatione Baptismi, Ordinis Sa-
„ cerdotalis, aut Episcopalis.

„ 2. Probabiliter existimo, Judicem pos-
„ se judicare juxta opinionem etiam minus
„ probabilem.

„ 3. Generatim, dum probabilitate sive
„ intrinseca, sive extrinseca, quantumvis
„ tenui, modo a probabilitatis finibus non
„ exeatur, confisi aliquid agimus, semper
„ prudenter agimus.

„ 4. Ab infidelitate excusabitur infidelis
„ non credens ductus opinione minus pro-
„ babili.

„ 5. An peccet mortaliter, qui actum di-
„ lectionis Dei semel tantum in vita elice-
„ ret, condemnare non audemus.

„ 6. Pro-

„ *6.* Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare præceptum Caritatis erga Deum.

„ 7. Tunc solum obligat, quando tene-
„ mur justificari, & non habemus aliam
„ viam, qua justificari possumus.

„ 8. Comedere, & bibere usque ad satie-
„ tatem ob solam voluptatem, non est pecca-
„ tum, modo non obsit valetudini, quia licite
„ potest appetitus naturalis suis actibus frui.

„ 9. Opus conjugii ob solam voluptatem
„ exercitum, omni penitus caret culpa, ac
„ defectu veniali.

„ 10. Non tenemur proximum diligere
„ actu interno, & formali.

„ 11. Præcepto proximum diligendi sa-
„ tisfacere possumus per solos actus externos.

„ 12. Vix in sæcularibus invenies, etiam
„ in Regibus, superfluum statui. Et ita vix
„ aliquis tenetur ad eleemosynam, quando
„ tenetur tantum ex superfluo statui.

„ 13. Si cum debita moderatione facias,
„ potes absque peccato mortali de vita ali-
„ cujus tristari, & de illius morte naturali
„ gaudere, illam inefficaci affectu petere,
„ & desiderare, non quidem ex displicentia
„ personæ, sed ob aliquod temporale emo-
„ lumentum.

„ 14. Licitum est absoluto desiderio cu-
„ pere mortem Patris, non quidem ut ma-
„ lum Patris, sed bonum cupientis, quia nimi-
„ rum ei obventura est pinguis hereditas.

„ 15. Licitum est filio gaudere de par-
„ ricidio Parentis a se in ebrietate perpe-
„ trato, propter ingentes divitias inde ex
„ hereditate consecutas.

„ 16.

„ 16. Fides non censetur cadere sub præ-
„ ceptum speciale, & secundum se.

„ 17. Satis est actum Fidei semel in vi-
„ ta elicere.

„ 18. Si a potestate publica quis interroge-
„ tur, Fidem ingenue confiteri, ut Deo,
„ & Fidei gloriosum consulo, tacere, ut
„ peccaminosum per se non damno.

„ 19. Voluntas non potest efficere, ut
„ assensus Fidei in seipso sit magis firmus,
„ quam mereatur pondus rationum ad
„ assensum impellentium.

„ 20. Hinc potest quis prudenter repudiare
„ assensum, quem habebat supernaturalem.

„ 21. Assensus Fidei supernaturalis, & uti-
„ lis ad salutem stat cum notitia solum proba-
„ bili revelationis: imo cum formidine, qua
„ quis formidet, ne non sit locutus Deus.

„ 22. Non nisi Fides unius Dei necessa-
„ ria videtur necessitate medii, non autem
„ explicita Remuneratoris.

„ 23. Fides late dicta ex testimonio crea-
„ turarum, similive motivo ad justificatio-
„ nem sufficit.

„ 24. Vocare Deum in testem mendacii
„ levis, non est tanta irreverentia, propter
„ quam velit, aut possit damnare hominem.

„ 25. Cum causa licitum est jurare sine ani-
mo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.

„ 26. Si quis vel solus, vel coram aliis,
„ sive interrogatus, sive propria sponte,
„ sive recreationis causa, sive quocunque
„ alio fine juret, se non fecisse aliquis,
„ quod revera fecit, intelligendo intra se
„ aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam
„ viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis

„ aliud

„ aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.

„ 27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, & studiosa.

„ 28. Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel Officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

„ 29. Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi

„ 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter hæc ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.

„ 31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

„ 32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuros speramus.

„ 33. Licitum est tam heredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel hereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere; sicut & jus habenti in Cathedram, vel Præbendam

„ con-

„ contra earum possessionem injuste impe-
„ dientem.

„ 34. Licet procurare abortum ante ani-
„ mationem fœtus, ne puella deprehensa
„ gravida occidatur, aut infametur.

„ 35. Videtur probabile, omnem fœtum
„ quandiu in utero est, carere anima ra-
„ tionali, & tunc primum incipere eandem
„ habere, cum paritur, ac consequenter di-
„ cendum erit, in nullo abortu homici-
„ dium committi.

„ 36. Permissum est furari, non solum in
„ extrema necessitate, sed etiam in gravi.

„ 37. Famuli, & Famulæ domesticæ pos-
„ sunt occulte heris suis surripere ad com-
„ pensandam operam suam, quam majorem
„ judicant salario, quod recipiunt.

„ 38. Non tenetur quis sub pœna pecca-
„ ti mortalis restituere quod ablatum est
„ per pauca furta, quántumcunque sit ma-
„ gna summa totalis.

„ 39. Qui alium movet, aut inducit ad in-
„ ferendum grave damnum tertio, non tene-
„ tur ad restitutionem istius damni illati.

„ 40. Contractus Mohatra licitus est,
„ etiam respectu ejusdem Personæ, & cum
„ contractu retrovenditionis prævie inito
„ cum intentione lucri.

„ 41. Cum numerata pecunia pretiosior
„ sit numeranda, & nullus sit qui non ma-
„ joris faciat pecuniam præsentem, quam
„ futuram, potest creditor aliquid ultra
„ sortem a mutuatario exigere, & eo ti-
„ tulo ab usura excusari.

„ 42. Usura non est, dum ultra sortem
„ aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia,

„ & gra-

„ & gratitudine debitum, sed solum si exi-
„ gatur tamquam ex justitia debitum.

„ 43. Quidni non nisi veniale sit, detra-
„ hentis auctoritatem magnam sibi noxiam
„ falso crimine elidere?

„ 44. Probabile est non peccare mortali-
„ ter, qui imponit falsum crimen alicui,
„ ut suam justitiam, & honorem defendat.
„ Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit
„ opinio probabilis in Theologia.

„ 45. Dare temporale pro spirituali non
„ est simonia, quando temporale non datur
„ tamquam pretium, sed dumtaxat tanquam
„ motivum conferendi, vel efficiendi spiri-
„ tuale, vel etiam quando temporale sit
„ solum gratuita compensatio pro spiritua-
„ li, aut e contra.

„ 46. Et id quoque locum habet, etiam-
„ si temporale sit principale motivum dan-
„ di spirituale, imo etiamsi sit finis ipsius
„ rei spiritualis, sic ut illud pluris æstime-
„ tur, quam res spiritualis.

„ 47. Cum dixit Concilium Tridentinum
„ eos alienis peccatis communicantes mor-
„ taliter peccare, qui nisi quos digniores,
„ & Ecclesiæ magis utiles ipsi judicaverint,
„ ad Ecclesias promovent, Concilium vel
„ primo videtur per hoc *digniores* non aliud
„ significare velle, nisi dignitatem eligen-
„ dorum, sumto comparativo pro positi-
„ vo; vel secundo locutione minus propria
„ ponit *digniores*, ut excludat indignos, non
„ vero dignos; vel tandem loquitur tertio,
„ quando fit concursus.

„ 48. Tam clarum videtur, fornicationem
„ secundum se nullam involvere malitiam, &

„ so-

„ solum esse malam, quia interdicta, ut
„ contrarium omnino rationi dissonum videatur.

„ 49. Mollities jure naturæ prohibita non
„ est. Unde si Deus eam non interdixisset,
„ sæpe esset bona, & aliquando obligatoria
„ sub mortali.

„ 50. Copula cum conjugata, consentiente
„ marito non est adulterium, adeoque
„ sufficit in Confessione dicere, se esse fornicatum.

„ 51. Famulus, qui submissis humeris scienter
„ adjuvat Herum suum ascendere per fenestras
„ ad stuprandam virginem, & multoties
„ eidem subservit, deferendo scalam,
„ aperiendo januam, aut quid simile cooperando,
„ non peccat mortaliter, si id faciat
„ metu notabilis detrimenti, puta ne a
„ Domino male tractetur, ne torvis oculis
„ aspiciatur, ne domo expellatur.

„ 52. Præceptum servandi festa non obligat
„ sub mortali, seposito scandalo, si absit
„ contemtus.

„ 53. Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo
„ Sacro, qui duas ejus partes, imo
„ quatuor simul a diversis celebrantibus audit.

„ 54. Qui non potest recitare Matutinum
„ & Laudes, potest autem reliquas Horas,
„ ad nihil tenetur, quia major pars trahit
„ ad se minorem.

„ 55. Præcepto Communionis annuæ satisfit
„ per sacrilegam Domini manducationem.

„ 56. Frequens Confessio, & Communio,
„ etiam in his qui gentiliter vivunt,
„ est nota prædestinationis.

„ 57.

„ 57. Probabile eſt, ſufficere attritionem
„ naturalem, modo honeſtam.
„ 58. Non tenemur Confeſſario interro-
„ ganti fateri peccati alicujus conſuetudi-
„ nem.
„ 59. Licet ſacramentaliter abſolvere dimi-
„ diate tantum confeſſos, ratione magni
„ concurſus Pœnitentium, qualis ver. gr.
„ poteſt contingere in die magnæ alicujus
„ Feſtivitatis, aut Indulgentiæ.
„ *60.* Pœnitenti habenti conſuetudinem
„ peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut
„ Eccleſiæ, etſi emendationis ſpes nulla appa-
„ reat, nec eſt neganda, nec differenda
„ Abſolutio, dummodo ore proferat, ſe
„ dolere, & proponere emendationem.
„ *61.* Poteſt aliquando abſolvi, qui in
„ proxima occaſione peccandi verſatur,
„ quam poteſt, & non vult omittere, quin
„ imo directe, & ex propoſito quærit, aut
„ ei ſe ingerit.
„ *62.* Proxima occaſio peccandi non eſt
„ fugienda, quando cauſa utilis, aut hone-
„ ſta non fugiendi occurrit.
„ *63.* Licitum eſt quærere directe occaſio-
„ nem proximam peccandi pro bono ſpiri-
„ tuali, vel temporali noſtro, vel proximi.
„ *64.* Abſolutionis capax eſt homo, quan-
„ tumvis laboret ignorantia Myſteriorum
„ Fidei, & etiamſi per negligentiam etiam
„ culpabilem neſciat Myſterium Sanctiſſi-
„ mæ Trinitatis, & Incarnationis Domi-
„ ni noſtri JESU-CHRISTI.
„ *65.* Sufficit illa Myſteria ſemel credi-
„ diſſe.

FINE DELL' OPERA.

LO

LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

ESsendomi stata ultimamente spedita dal Chiarissimo nostro Autore una dottissima Dissertazione latina sopra l' uso moderato dell' opinione probabile, insieme con una Risposta Apologetica del medesimo ad una Lettera d' un Religioso circa lo stesso argomento, ho stimato bene di aggiungere sì l' una, che l' altra in fine di questa Operetta. Mi sono pure capitati alle mani del medesimo Autore alcuni brevi, ma sugosi Avvertimenti a' Confessori

No-

Novelli, ed anche questi mi son paruti opportuni da esser quivi inseriti. Gradisci la premura mia di giovarti, e vivi felice.

DIS-

DISSERTATIO

DE USU MODERATO

Opinionis Probabilis:

I PRæſenti Diſſertatione duas nobis proponimus quæſtiones diſcutiendas. Prior eſt, an licitum ſit ſequi opinionem minus probabilem, relicta probabiliori, quæ ſtat pro lege. Poſterior, an duabus opinionibus adverſis æqualiter, aut quaſi aqualiter probabilibus, licitum ſit minus tutam amplecti. Dicitur *æqualiter*, *aut quaſi æqualiter probabilibus*, quia, ſicut omnes, & Probabiliſtæ, & Antiprobabiliſtæ conveniunt, cum non evidenter, ſed ita parum una præponderat alteri, ut valde tenuis, & dubius ſit exceſſus, tunc utraque opinio æqualis probabilitatis exiſtimatur, juxta commune Axioma, *Parum pro nihilo reputatur*.

2 Circa primam quæſtionem citius me expedio; reſolutio enim eſt nimis perſpicua. Dico igitur non licere ſequi opinionem minus probabilem, cum opinio, quæ ſtat pro lege, eſt notabiliter, & certe probabilior. Tunc enim opinio tutior non eſt jam dubia (intelligendo de dubio ſtricte ſumto, ut dicemus in altera quæſtione) ſed eſt moraliter, aut quaſi moraliter certa, cum pro ſe fundamentum certum habeat ipſam eſſe veram. Unde fit, quod opinio minus tuta remanet tenuiter, aut ſaltem dubie probabilis reſpectu tutioris; adeoque non eſt prudentia, ſed imprudentia velle illam amplecti. Nam quoties intellectui certo apparet, veritatem multo magis ſtare pro lege,

ge, quam pro libertate, tunc non liberum est voluntati prudenter, & citra culpam minus tutæ adhærere; siquidem in eo casu non proprio judicio, seu propriæ credulitati innixus operaretur Homo, sed potius conatu, quem ex propria voluntate in intellectum inferret, ut a parte, quæ valde verisimilior sibi apparet, abstraheretur, & ad partem, quæ non solum sibi vera non apparet, sed neque certum fundamentum posse esse veram videtur habere, inflecteretur. Et huc facit illud Apostoli: *Omne autem, quod non est fide; peccatum est Rom.* 14. 23.

3 Quod ad alteram refert quæstionem (quam nunc accuratius, & latius discutiemus) dico, quod cum opinio minus tuta est æque probabilis, potest quis eam licite sequi, quia tunc lex est dubia, adeoque non obligat, ex illo certo Principio, quod hic videbimus non esse in dubium revocandum, juxta ea, quæ tradit S. Thomas, nempe *legem dubiam non posse certam obligationem inducere.*

4 Rem ex suis principiis, Angelico Doctore semper nobis Duce, lance veritatis ponderabimus. Ipse Sanctus sic legem definit: *Lex quædam regula est, & mensura actuum, secundum inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur; dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum.* (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 90. *art.* 1.) Deinde S. Thomas docet, hanc regulam, sive legis mensuram, ad hoc, ut subditi ad eam observandam adstringantur, debere esse eis per promulgationem manifestatam; quapropter *art.* 4. ipsiusmet quæstionis hoc proponit dubium: *Utrum promulgatio sit de ratione legis?* Et ita respondet: *Lex imponitur aliis per modum regulæ, & mensuræ; regula autem, & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, quæ regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc quod lex vir-*

virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem. Igitur lex ante promulgationem vim obligandi non habet, nam leges, ut scribit Gratianus in *Can. In istis, Dist.* 4. tunc vim legis acquirunt, & leges tunc proprie nuncupantur, & sunt, cum promulgatæ fuerunt: *Leges tunc instituuntur, cum promulgantur*. Hinc S. Thomas paucis sic legem definit: *Quædam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata*. Notentur verba *Ordinatio promulgata*. (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 9. *a.* 4.)

5 Hæc autem promulgatio est necessaria ad obligandum nedum in legibus humanis, sed pariter in Divinis, & naturalibus, prout idem S. Doctor docet; in citato enim articulo ad I. hoc sibi objicit: *lex naturalis maxime habet rationem legis; Sed lex naturalis non indiget promulgatione; ergo non est de ratione legis quod promulgetur*. Et deinde sic respondet: *Dicendum, quod promulgatio legis naturæ est hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. Itaque non dicit, legem naturalem promulgatione non indigere, sed e contrario eam pro certo habet esse necessariam: dicit tantummodo, legis naturalis promulgationem non modo humano, sed fieri lumine naturali, quod Deus in hominum mentes ingerit. Sed apertius hoc declarat *Silvius* dicens legem naturalem tunc actualiter unicuique promulgari, dum quisque eam actu percipit: *Actualiter tunc* (lex) *unicuique promulgatur, quando cognitionem adeo accipit dictantem quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum*. (*Sylv.* 1. 2. *q.* 90. *a.*4. *in fin.*) Idem af-

V firmat

firmat *Cardinalis Gotti*, dum scribit non omnibus legibus eandem exigi promulgationem; lex enim humana externis signis, & quadam solemnitate, lex vero naturalis ipsiusmet luminis naturalis in mentes hominum infusione promulgatur: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur; sicut mensura in actu secundo non mensurat, nisi mensurabili applicetur.* (*Gotti Theol. tom. 2. tract.5. de leg. q.1. dub. 3. §. 3. num.* 18.) Idem asserit *P. Gonet* dicens hoc communiter Theologos docere. Sed fusius hoc alibi exponit, ubi, ut probet dari ignorantiam invincibilem præceptorum naturalium, quæ mediate, & longo discursu a primis principiis deducuntur, sic argumentatur: *Lex enim vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia præcepta, quæ sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes quantum ad illa præcepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis, & excusans a peccato.* (*Gonet in Clyp. Theol. tom. 3. num.* 47.) Deinde *num.* 48. in hujus confirmationem sic prosequitur. *Plerumque esse fortunæ, non voluntatis, quod homines peccent, vel non peccent, prout videlicet id quod agunt, est conforme, vel difforme juri naturali ab eis ignorato; quod etiam absurdissimum est, cum vera, & sola causa peccati sit Voluntas creata, ut operans difformiter ad Regulas morum.* (*idem ibid. art. 3. n.*47.) Ex his omnibus patet lege Divina neminem ligari, antequam illa sibi ex ipsius scientia applicetur.

6 Dico *Scientia*, quia cognitio legis, quæ homini tanquam suarum actionum mensura est proponenda, debet esse certa, sin secus, quomodo suas actiones mensura ancipiti, & incerta mensurari potest? *Per legem enim cognitio*

pec-

peccati, ſcripſit Apoſtolus *Rom.* 3. 20. Quod S. Thomas ſuper *cit. loc.* ſic explicat: *Per legem enim datur cognitio peccati, quid agendum, quid vitandum* . Ideoque, ut lex obliget debet eſſe manifeſtata, ut tradidit S. Iſidorus: *Erit autem lex manifeſta. Can.Erit autem. Diſtinct.* 4. Hinc ſcripſit Panormitanus: *Ubi lex eſt dubia, excuſatur quis a juris ignorantia.* (*Panorm. in Cap. fin. de Conſtit.*) Cæterum eadem naturalis ratio dictat, neminem ad eorum præceptorum, de quibus dubitatur, utrum exiſtant, an non, tenetur obſervantiam, ut habetur in Authentica *Quibus modis nat. ff.* §. *Natura*, ubi legitur. *In dubio nullus præſumitur obligatus*. Hoc idem docet D. Thomas, dicens: *legem* (& loquitur de lege Divina, & æterna) *ut obliget, debere eſſe certam*. (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 19. *a.* 4. *ad* 3.) Ibi S. Doctor ſibi objicit: *Menſura debet eſſe certiſſima; ſed lex æterna eſt nobis ignota; ergo non poteſt eſſe noſtræ Voluntatis menſura, ut ab ea bonitas Voluntatis noſtræ dependeat*. Et ita reſpondet: *licet lex æterna ſit nobis ignota ſecundum quod eſt in Mente Divina; innoteſcit tamen nobis aliqualiter per rationem naturalem, quæ ab ea derivatur ut propria ejus imago, vel per aliqualem revelationem ſuperadditam*. Non negat igitur S. Thomas, legem Divinam, prout eſt noſtrarum actionum menſura, debere eſſe certam; dumtaxat ait, non opus eſſe, ut illa eodem modo a nobis, ac a Deo dignoſcatur, ſed ſufficere, ut nobis rationis naturalis lumine, aut ſpeciali aliqua revelatione innoteſcat.

7 Sed hoc clarius, & firmius in alio loco ſtatuit, ubi ſuper hoc quæſito. *Utrum Conſcientia liget*! Sic loquitur: *Ita ſe habet imperium alicujus Gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo modo ligationis, qui Voluntati accidere poteſt, ſicut ſe habet actio corporalis ad*

ligandum res corporales necessitate coactionis. Actio autem corporalis agentis nunquam inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem, in qua agit. Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur. Attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi (nota) *mediante scientia illius præcepti. Et ideo ille, qui non est capax notitiæ præcepti, non ligatur; nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum. Si autem non teneatur scire, nec sciat, nullo modo ex præcepto ligatur. Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum, ita in Spiritualibus præceptum non ligat, nisi per scientiam* (*S. Thom. de Verit. q.* 17. *a.* 3.) Pro certo ergo habet S. Doctor hominem nullo pacto præcepto ligari, nisi illius notitia ad se venerit, & tunc tantum (ut loquitur) libertate quocunque voluerit eundi privatur, cum jam ad præceptum ex ipsius Scientia ligatus est, sicut etiam prius scripserat in eodem articulo: *Ille enim, qui ligatus est, necessitatem habet consistendi in loco, ubi ligatus est, & aufertur ei potestas ad alia divertendi.*

8 Nec obstat Angelici Magistri exceptio, quam superius expressit, nimirum: *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum, nisi quatenus* (en exceptionem) *teneatur scire præceptum.* Nam his verbis non intendit docere, eum, qui præceptum scire tenetur, peccare, si contra illud, licet invincibili ipsius laboret ignorantia, operetur; dumtaxat animadvertendum esse vult, a peccato non excusari illum, qui præceptum scire tenetur, & quamvis ad obligationem illud sciendi animo attendat, culpabiliter negligit. Propterea in eodem *art. ad*

4. di-

4. dicit: *Tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat.* Perspicuum est peccare in ipso errore tantum illum, qui culpabiliter, quod scire tenetur, scire negligit; sicut idem S. Thomas in alio loco fusius S. Augustini auctoritatem enucleavit, dicens: *Ignorantia, quæ est omnino involuntaria non est peccatum. Et hoc est, quod Augustinus dicit:* Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris. (*lib. 3. de lib. arb. c. 19.*) *Per hoc autem, quod ait,* Sed scire neglexeris, *dat intelligere, quod ignorantia habet, quod sit peccatum ex negligentia præcedente, quæ nihil est aliud, quam non applicare animum ad sciendum ea, quæ quis scire debet.* (*S. Thom. de Verit. q. 3. a. 7. ad 7.*) Et idem paulo inferius repetit dicendo, tantum peccare illum, qui, *ut non impediatur a peccato, quod diligit, scientiam recusat; & sic ignorantia est a Voluntate quodammodo imperata.* (*S. Thom. ibid. ad 8.*) Cum ergo ignorantia aliquo modo voluntaria non est, saltem ob voluntariam negligentiam, tunc non est culpabilis, ut in *Cap. III. n.* 25. *& Sequentibus* ostendemus.

9 Itaque quoties (ad nostrum argumentum redeamus) lex est incerta, non potest certam obligationem hominibus imponere: quia tunc non est ipsis sufficienter proposita, ut recte *P. Suarez* animadvertit: *Quamdiu est judicium probabile, quod nulla sit lex prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet.* (*Suarez de Consc. prob. Disp.* 12. *Sect.* 6.) Ratio est satis manifesta, quia tunc non est proposita lex, sed quæstio, sive opinio asserens legem existere, sicut sapienter scripsit *P. Paulus Segneri* in Epistola pro opinione probabili (*Epist.* 1. §. 2.),

cujus verba, quia nimis convincunt, ex italico transcribere multum refert „ Lex quæ usque adeo
„ non est sufficienter promulgata, lex non est;
„ hinc Gratianus *Distinct*. 3. scripsit; *Leges in-*
„ *stituuntur dum promulgantur*. Nec dissentit
„ S. Thomas 1. 2. q. 90. a. 4. ubi agens de le-
„ ge docuit, non sufficere, ut ab eo, qui præest,
„ sit emanata, sed convenire præterea, ut il-
„ la promulgetur: *Unde promulgatio ipsa neces-*
„ *saria est ad hoc, quod lex habeat suam virtu-*
„ *tem*. Quæso: quomodo unquam dici potest
„ sufficienter promulgata lex, de qua Doctores
„ contendunt? Usquedum inter opinionis fines
„ lex consistit, non adhuc lex est. Usquedum
„ probabile est, legem non adesse, pro indubi-
„ tato est talem legem non adesse, quia non
„ est adeo promulgata, ut sufficiat.

10 Novissime his nostris temporibus *P. Eusebius Amort*, vir doctrina perspicuus pro viribus hanc nostram sententiam defendit in sua Theologia Morali, & Scholastica Bononiæ typis data ann. 1753. postquam Romæ emendata fuisset jussu Benedicti XIV. cui ipse Author supplices dedit, ut curaret opus ante ejus publicationem revidendum, & ubi opus fore duceret, emendandum Romæ a cordatis Theologis. Pontifex votis annuit, & transmisit ei menda in opere emendanda, quibus quæstionem de æque probabili non adjecit, ut videre est in Præfatione ipsius Operis. Scribit Auctor, ubi opinio pro lege evidenter, & notabiliter probabilior non apparet, moraliter certum esse, legem, quæ obligat, non existere; dicendo quod Deus juxta suam Divinam Providentiam, cum ipse velit legem suam obligare, efficere tenetur, ut evidenter, & notabiliter probabilior reddatur: *Quandocunque* (sic ipse loquitur) *existentia legis non redditur credibilior, non ipsa, moraliter certum est non dari legem; quia ex na-*

tura

tura Providentiæ Divinæ Deus, ſicut tenetur ſuam Religionem reddere evidenter credibiliorem, non ipſa; ita etiam tenetur ſuam legem reddere credibiliorem, ſeu probabiliorem, non ipſa. (*Amort Theol. tom.* 1. *Diſp.* 2. §. 4. *q.* 10. *pag.* 232.) Illis autem verbis *non ipſa* dicere intendit, Dominum debere efficere, ut lex probabilior nobis innoteſcat, ad hoc ut ejus obſervantia adſtringamur, non ipſa lege, ſed rationibus, quæ eam nobis evidenter, & notabiliter probabiliorem reddunt. Deinde alio loco, ubi hanc ſententiam fuſius, & validius firmat, rationem (a nobis etiam ſuperius allatam) adducit, nimirum, cum lex eſt ſtricte dubia, ſufficienti caret promulgatione, qua ſine lex non eſt lex, vel ſaltem non eſt lex obligans: *In hoc caſu non datur lex directa prohibens, quia in hoc caſu* (nempe cum utraque opinio eſt æque probabilis) *non datur ſufficiens promulgatio legis, quæ eſt character inſeparabilis, & eſſentialis legis; ſiquidem illa eſt ſola legis promulgatio, qua lex fit credibilior, non ipſa.* (*idem loc. cit. pag.* 283. *Diſp.* 2. *q.* 5.). Et ſubjungit hoc idem ſenſiſſe Patres: *Patres in dubio ſtricte tali, ubi in neutram partem inflectitur mentis ſententia, relinquunt homini poteſtatem ſequendi benigniora; ergo agnoſcunt aliquod generale principium, quo poſſit formari prudens judicium concomitans de non exiſtentia legis.* Et revera S. Gregorius Nazianzenus (*Orat.* 39.) de quodam Novatiano loquens ait: *An juvenibus viduis propter ætatis lubricum ineundi Matrimonii poteſtatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus ſcilicet te Magiſtrum profiteris. At hæc minime poſt Baptiſmum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita ſe habere proba, aut ſi id nequis, ne condemnes. Quod ſi res dubia eſt, vincat humanitas, & facilitas.* Item S. Greg. Magnus (*lib.* 7. *Ep.* 23.) ita

scribit: *Melius est in dubiis non districtionem exequi. Sed ad benignas potius partes inflecti.* Item S. Leo (*Epist. 90. ad Rustic. Narbonens. in Præfat. in Cap. Sicut quædam, fin. Dist. 14.*): *Sicut quædam sunt, quæ nulla possunt ratione convelli* (prout sunt Decalogi præcepta, & Sacramentorum formæ, sicut explicat Glossa); *ita multa sunt, quæ aut pro necessitate temporum, aut pro consideratione ætatum oporteat temperari: illa consideratione semper servata, ut in iis, quæ vel dubia fuerint, aut obscura, id noverimus sequendum, quod nec præceptis Evangelicis contrarium, nec Decretis sanctorum Patrum inveniatur adversum.* Dicit *sequendum*, nam superiores (etenim Episcopo scribit S. Leo) circa subditos ad opiniones minus rigidas propensi esse debent, ubi illæ nec Evangelii præceptis, nec Sanctorum Patrum Decretis adversantur, juxta S. Joannis Chrysost. documentum: *Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. In Can. Alligant. 26. quæst. 7.* Item Lactantius (*lib. 3. Instit. cap. 27.*) scribit: *Stultissimi est hominis præceptis eorum velle parere, quæ utrum vera sint, an falsa, dubitatur.* Et ad hoc recte quadrat illud S. Pauli: *Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum? Ita & vos per linguam, nisi manifestum sermonem dederitis, quomodo scietur id quod dicitur? .. Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor barbarus: & qui loquitur, mihi barbarus.* 1. Cor. 14. 8. & 11. Itaque quoties nobis lex manifesta non est, unde fiet, ut credere debeamus illam legem obligantem existere? Ad hæc adjicimus, quod dicit S. Augustinus, qui brevibus totum quod nos diximus confirmat: *Quod enim contra Fidem, neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter esse habendum.* (*S. Aug. Ser. 294. c. 11. col. 224. Edit. Paris.*). Notetur verbum *convincitur*, juxta

ta enim S. Augustini doctrinam quælibet actio nobis licita est, modo convicti, aut moraliter certi facti non simus, illam contra Fidem, aut contra bonos mores esse. Additur quod scripsit S. Augustinus ad S. Hieronymum (*Ep.* 82.): *Alios autem* (sermonem agens de Scriptoribus, qui Canonici non sunt) *ita lego, ut quantalibet sanctitate, doctrinaque præpolleant, non ideo verum putem, quia ipsi senserunt; sed quia mihi vel per illos Authores Canonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat, persuadere potuerunt.* Notentur hæc verba, *Vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat.* Igitur S. Augustinus, ut alicui opinioni acquiesceret, moralem certitudinem, qua veram illam opinionem cognosceret, non requirebat, sed satis sibi erat probabilis ratio, quæ a vero non horreret, idest quæ probabiliter posset esse vera. Adjicitur S. Ambrosius, qui ad Januarium scribens, animos nimio timore percussos improperat, qui in dubiis nihil rectum existimant, nisi quod Scripturæ authoritate, aut Ecclesiæ traditione, aut quod pro vitæ corrigendæ utilitate certum esse dignoscitur. En ejus verba: *Sensi enim sæpe dolens multas infirmorum perturbationes fieri per quorumdam Fratrum contentiosam obstinationem, vel superstitiosam timiditatem, qui in rebus hujusmodi, quæ neque Scripturæ Sanctæ authoritate, neque universalis Ecclesiæ traditione, neque vitæ corrigendæ utilitate ad certum possunt terminum pervenire . . . . tam litigiosas excitant quæstiones, ut nisi quod ipsi faciunt, nihil rectum existiment. Epist. ad inquis. Januar. cap.* 11. *num.* 3. His accedit S. Basilius, qui de quibusdam loquens, qui quoddam juramentum a se præstitum invalidum fuisse autumabant, ita scripsit: *Consideranda autem sunt & species jurisjurandi, & verba, & animus, quo juraverunt, & sigillatim quæ ver-*

ba addicta fuerunt ; adeo ut si nulla prorsus sit rei leniendæ ratio, tales omnino dimittendi sunt. Epist. 188. *Can.* 1. *cap.* 10. Dicit igitur, tum solummodo dimittendi essent, cum nulla penitus benigna ratio ipsis favens subesset. Item accedit S. Bernardus, qui generica loquendo de rebus in utramque partem disputatis, ad Hugonem S. Victoris sic scribit: *Sane ibi unusquisque in suo sensu securus abundat, ubi aut certæ rationi, aut non contemnendæ authoritati, quod sentitur, non obviat. Cap.* 5. *num.* 18. *Vol.* 1. *Oper. ex Edit. Maur. Paris. col.* 634. Ait itaque Sanctus, quemque tuto procedere, eas opiniones sequendo, quæ certæ rationi, aut auctoritati hujusmodi momenti, ut nemo ab illa desciscere possit, innititur. His addo S. Bonaventuram, qui de votis, super quibus Papa dispensare potest, agens, tres in medium adducit opiniones, & deinde concludit: *Quæ istarum trium opinionum sit verior, fateor me nescire; & satis potest quælibet sustineri. Siquis tamen velit hanc ultimam acceptare, non occurrit ei inconveniens manifestum. In* 4. *Distinct.* 38. *ar.* 2. *q.* 3. Non ait siquidem præferendam esse tutiorem, sed quamlibet earum sustineri posse, & acceptari.

11 His positis, nihil dicere valet, hominem legi æternæ, quæ nostram libertatem antecedit, subjectum nasci; proinde nihil posse hominem operari, nisi certo sciat illud sibi fuisse a lege æterna concessum, & Voluntati Divinæ esse conforme. Nam respondetur, quod si hoc esset, lex divina nulla promulgatione indiguisset, sed dumtaxat opus fuisset, ut Deus omnia, quæ nobis permittebat operari, declarasset: nimirum nos posse rerum dominium habere, vendere, venatum ire, & alia hujus generis. Sed non ita Deus effecit, ut in Ecclesiastico habemus: *Deus ab initio constituit hominem, &*

reli-

reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata, & praecepta sua ..... si volueris mandata servare, conservabunt te &c. Eccli. 15. 14. Prius itaque Dominus hominem creavit, & arbitrio bene, vel male operandi eum donavit; deinde adjecit ei præcepta, quæ unicuique hominum proponit, & indicit, cum illa eorum cordibus inserit. Nemo igitur, ut cum S. Thoma vidimus, aliquo ligatur præcepto, nisi per ejusdem præcepti scientiam, Propterea Salvator noster Juveni eum interroganti: *Magister bone, quid boni faciam, ut habeam vitam æternam?* Non dixit: Præter ea, quæ tibi facienda permisi, cave ne quidquam aliud facias; sed respondit: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata ... non homicidium facies, non adulterabis &c. Matth.* 19. 18. At ubi, (*dico*) circa aliquam actionem adest probabilis opinio non existere legem vocantem, quomodo dicetur talis præcepti scientiam habere homo?

12 Opponunt: Legis æternæ possessio nostræ libertatis possessionem antecedit, ideoque in dubiis opinio, quæ pro lege stat, præferenda est. Sed ut pateat veritas hujus puncti, videamus prius, quid sit lex æterna, deinde quando, & quomodo illa obliget. Lex æterna definitur a S. Augustino: *Ipsa Ratio, vel Voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubens* (*S. Aug. lib. 22. con. Faust. c. 27.*) Et alio in loco: *Ratio, qua justum est, ut omnia sint ordinatissima* (*Idem lib. 1. de lib. Arb. c. 6.*) Idem videtur sentire S. Thomas, dicendo: *Ratio Divinæ Sapientiæ moventis omnia ad debitum finem, obtinet rationem Legis*, nempe æternæ legis, de hoc enim loquitur Sanctus (*S. Thom. 12. q. 93. art. 1.*) cum ibidem prius dixisset: *In quolibet Gubernante oportet, quod præexistat ratio ordinis eorum, quæ agenda sunt per eos, qui gubernationi subduntur.* Ex his igitur, quæ tradunt S. Augusti-

gustinus, & S. Thomas, quod ordo eorum, quæ Subditi servare tenentur, videtur esse lex naturalis hominibus data; hujus etiam ratio ordinis, aut gubernationis videtur esse lex æterna, sicut alibi luculentius Angelicus explicat: *Ipsa ratio gubernationis rerum in Deo existens legis habet rationem; & quia Divina ratio habet æternum conceptum, hujusmodi legem oportet dicere æternam.* (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 91. *art.* 1.

13. Hinc non pauci docti Theologi inferunt, legem æternam non esse proprie legem, sed potius dici debere rationem legum, quæ in tempore rationalibus creaturis datæ sunt. De hoc autem quidquid sit, esto verum sit legem æternam esse propriam legem, prout alio in loco asserere videtur S. Thomas, non subinde ex hoc infertur, legis æternæ possessionem libertatis hominibus a Deo donatæ possessionem antecedere. Nam quamvis nulla cognitionis, & consilii in Deo sit vicissitudo, quia omnia Deo ab æterno præsentia sunt, nihilominus *prioritate rationis*, sive *naturæ* homo in Divina Mente ante legem consideratus est; prius enim a Legislatore considerantur Subditi juxta propriam naturam, & statum, & postea lex eis imponenda. Lex itaque Divina, licet æterna, præsupponit Angelos, & Homines, qui in tempore existere debebant, siquidem aliam legem pro Angelis, & aliam pro Hominibus, & pro his aliam pro Sacerdotibus, & aliam pro sæcularibus, & pro illis, & istis aliam pro statuum conditione, statuit legem. Totum hoc est doctrina S. Thomæ exposita in *citato art.* 1. *quæst.* 91. ubi ad quæsitum: *Utrum sit aliqua lex æterna?* hoc *ad primum* sibi objicit: *Videtur, quod non sit aliqua lex æterna: omnis lex aliquibus imponitur; sed non fuit ab æterno cui aliqua lex posset imponi, solus enim Deus fuit ab æterno; ergo nulla*

la lex est æterna. Et respondet: *Ad primum dicendum; quod ea quæ in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab ipso cognita, & præordinata, secundum illud* (*Rom.* 4.): Qui vocat ea, quæ non sunt, tanquam ea, quæ sunt. *Sic igitur æternus Divinæ legis conceptus habet rationem legis æternæ, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso præcognitarum.* (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 92. *art.* 1. *ad* 1.) Considerentur verba *rerum ab ipso præcognitarum.* Quamobrem *prioritate rationis* a Deo prius consideratur Homo: exempli gr. Deus ab æterno prohibuit homicidium; patens est, prius consideratos fuisse Homines, qui necari possent, & postea eis præceptum datum fuisse, ne alter alterum interficeret.

14 Dicent: Ergo homo nascitur liber, & a Deo independens. Neutiquam hoc; nascitur utique liber, sed non ut arbitratu suo vivat: nascitur enim potestati Divinæ subjectus, & consequenter omnibus præceptis, quæ Deus illi imposuerit, obediendi obligatus; sed, ut hujusmodi præceptis ligetur, requiritur, ut illa promulgentur, & ei tempore suæ vitæ innotescant, prout idem Angelicus Doctor tradit *art.* 1. *ad* 2. ubi postquam demonstravit dari legem æternam, hoc sibi objicit: *Promulgatio est de ratione legis; sed promulgatio non potuit esse ab æterno, quia non erat ab æterno cui promulgaretur; ergo nulla lex potest esse æterna.* Et ita respondet: *Ad secundum dicendum, quod promulgatio fit & verbo, & scripto, & utroque modo lex æterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis... Sed ex parte creaturæ audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio æterna.* (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 91. *art.* 1. *ad* 2.). Non negat igitur S. Thomas etiam legem æternam debuisse hominibus promulgari, ut ipsi ad eam servandam adstringe-

sentur, cum promulgatio (ut hic etiam expressit) sit de legis ratione. Unde ait, quod, licet antequam homo crearetur, ex parte Dei lex æterna suam habuisset promulgationem; ex parte tamen hominis non potuisset lex homini intimari priusquam ipse existeret, proindeque non potuisset illum obligare, nisi tunc, cum homo legem *audit*, *aut inspicit*, nimirum cum per Ecclesiam, aut cum sibi legem naturali lumine intimari percipit, prout explicat Sylvius: *Actualiter tunc unicuique* (lex æterna) *promulgatur*, *quando cognitionem a Deo accipit dictantem*, *quid juxta rectam rationem sit amplectendum*, *quid fugiendum*. (*Silv.* 1. 2. *q.* 90. *a.* 4. *in fin.*). Hinc ait *Sylvius*, legem æternam dumtaxat fuisse ab æterno legem materialiter, sed non formaliter, adeoque ex ea Homo obligatus non remansit, quia actualis, & perfecta promulgatio non adfuit: *Lex æterna fuit ab æterno lex materialiter*, *non fuit tamen ab æterno formaliter*, *seu sub ratione legis actualiter obligantis*; *quia tunc non fuit actualis*, *& perfecta promulgatio*. (*idem* 1. 2. *q.* 91. *art.* 4. *in fin.*). Non dissimile est, quod scribit *P. Laurentius Berti* (*Theol. lib.* 2. *de leg. c.* 3. *n.* 2. *in fin.*) dicens, legem æternam non fuisse legem obligationem inducentem, sed ad obligandum paratam in tempore, quo hominibus promulganda erat. Idem scribit Cardinalis Gotti: *Lex æterna in actu secundo neminem obligavit*, *non ex defectu virtutis*, *sed ex defectu termini*; *sicut ab æterno fuit lex in Mente Dei*, *quamvis pro æterno non obligans*, *nec ligans*, *quia nondum applicata*, *& promulgata*. (*Gotti Theol. tom.* 2. *tract.* 5. *q.* 2. *dub.* 1. *n.* 13.). Idem ait *Honoratus Tournely*, qui, licet sentiat legem æternam fuisse veram legem, tamen subjungit: *Quia tamen lex ante creaturarum existentiam vere obligans non fuit*,

cum

cum nihil esset ad extra, quod ea obligaretur, palam est rationem completam legis tunc tantum ei competere potuisse, cum extiterunt creaturæ, quibus fuit lex promulgata, aut saltem quæ impressione ipsius moveri cœperunt. (*Honor. Tourn. Theol. tom. 2. cap. 2. quæst. 3.*).

15 Præterea *S. Thomas art. 2. ejusdem quæstionis 91.* dicit, legem, quæ proprie hominem obligat, non esse æternam, quæ dumtaxat Deum regulantem respicit; sed naturalem, quæ hominem regulatum afficit. Sanctus ibi hoc proponit quæsitum: *Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis?* Et (*ad primum*) sibi objicit: *Videtur, quod non sit in nobis aliqua lex naturalis, sufficienter enim homo gubernatur per legem æternam.* Et ita respondet, prius (*in corpore*): *Respondeo dicendum, quod lex, cum sit regula, & mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo sicut in regulante, & mensurante, alio modo sicut in regulato, & mensurato: quia in quantum participat aliquid de regula, sic regulatur.... Talis participatio legis æternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur.* Deinde individue respondet objectioni sibimet propositæ: *Ad primum ergo dicendum, quod ratio illa procederet, si lex naturalis esset aliquid diversum a lege æterna, non autem est, nisi quædam participatio ejus.* (*S. Thom. 1. 2. q. 91. art. 2.* Itaque juxta S. Thomæ doctrinam, lex æterna respicit Deum, solummodo uti regulantem, lex vero naturalis est illa, quæ respicit, & obligat hominem regulatum. Qua de re scribit Cardinalis Gotti, quod quamvis lex naturalis sit legis æternæ participatio, proindeque sa lege æterna non diversa, ut ait Angelicus Doctor, attamen lex naturalis est, quæ obligat, non quia legis æternæ est participatio, sed quia illa a Deo vim obligandi obtinuit: *Lex naturalis obligat de jure Divino, non quia præcise est parti-*

participatio legis æternæ, *sed quia habet Deum auctorem* (*Gotti Theol. tom.* 3. *tract.* 5. *q.* 2. *dub.* 1. *n.* 9.). Hoc ad exuperantiam dictum sit, ceterum sive sit lex æterna, sive naturalis, quæ proprie hominem obligat, & adstringit, certum est, illam non obligare, nisi postquam homini per promulgationem applicata est. Secus, ut cum S. Thoma vidimus, lex vim obligandi non habet; lex enim (ut Sanctus docet) est homo quædam, qua homo mensuratur; & homo, si ei non est applicata per promulgationem, non potest ea mensura mensurari.

16 Replicant: At nihil nobis fas est, nisi quod per Dei voluntatem permissum est; ut ergo licite operari possimus prius comperire debemus, an quod operari voluerimus, sit necne divinæ voluntati conforme. Respondendum, in Deo duas esse supponendas voluntates, generalem unam, particularem alteram; *Generalis* dicitur illa, qua in actionibus nostris ad rei honestatem intendimus, nimirum ut nihil agamus, nisi quod nobis honestum, & licitum videtur, sicut jam libertate, qua a Deo donati sumus, honestum, & licitum est uti; Voluntas *particularis* illa, qua Dominus vetando ne libertate nostra uteremur, nobis ostendit in particulari quid in peculiari nobis faciendum, aut vitandum sit. Hoc posito, dicimus, quod usquedum voluntas Dei ignota est in aliquo particulari, satis est, ut divinæ voluntati generali conformemur, nempe ut operemur ex credulitate honeste operandi. Totum id est S. Thomæ documentum, qui sic ait: *Voluntas igitur humana tenetur conformari divinæ voluntati formaliter, sed non materialiter*. (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 19. *art.* 10.). Illud *formaliter* explicat Sanctus *in volito boni communis*, nempe quod in omni opere bonum honestum intendamus, sic-

ut

ut jam honeſtum eſt unicuique libertate a Deo donata uti; quodcunque enim, quod Deus non vetat, honeſtum eſt; & ubi Dei voluntas in particulari non innoteſcit, eam ſequi non tenemur. Ita docet idem S. Thomas, dicens: *Et ideo quicunque vult aliquid ſub quacunque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinæ, quantum ad rationem voliti. Sed in particulari neſcimus, quid Deus velit; & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem noſtram Divinæ voluntati*. (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 19. *art.* 10. *ad* 1.). Homo igitur divinæ voluntati non tenetur conformari, quoties hæc ſibi manifeſtata non eſt, prout apertius loquitur Gonet: *Homo non tenetur conformari voluntati divinæ in volito materiali, niſi quando voluntas divina nobis præcepto, vel prohibitione manifeſtatur*. (*Gonet in Clyp. tom.* 3. *D.* 6. *art.* 2. *nu.* 37. *in fin.*). Idem confirmat Cardinalis Gotti: *Ratio legis non conſiſtit ſolùm in eſſe oſtenſivo boni, & mali, ſed in eſſe præceptivo, & obligativo*. (*Gotti Tom.* 2. *q.* 2. *dub.* 2. §. 1. *num.* 9.) Quoties ergo nos agnoſcitur in particulari certa Dei Voluntas, quæ nos adſtringat ad eam ſequendam, minime ei conformari tenemur. (*Gotti Tom.* 2. *q.* 3. *dub.* 2. §. 1. *num.* 9.) Hoc idem jampridem docuit S. Anſelmus, ſic ſcribens: *Non ſemper debemus velle, quod Deus vult, ſed quod Deus vult nos velle debere*. (*S. Anſel. lib. de ſimil. cap.* 159.). Et hoc etiam ſcripſit S. Thomas: *Etſi non teneatur homo velle, quod Deus vult; ſemper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini præcipuè innoteſcit per præcepta Divina*. (*S. Thom.* 2. 2. *q.* 104. *n.* 4. *ad* 3.).

17 Quidam Recentior Auctor alia via ad noſtram evertendam ſententiam occurrit, & ſic loquitur: Ut aliqua lex ſit dubia, debet dubitari, utrum talis lex exiſtat, an non; hoc autem

tem (ait) esse non potest, cum leges tam Divinæ, quam humanæ, quas observare tenemur, omnes sint certæ, & sufficienter promulgatæ. Dubium igitur restat non de legis existentia, sed de casibus particularibus, sint ne sub lege universali comprehensi; quapropter, si principio supposito uti voluerimus, nempe quod lex dubia certam non potest inducere obligationem, dicere non possumus, quod lex dubia, aut non sufficienter promulgata, non sit lex, sed tantum dicere debemus: Cum ex utraque parte probabilis opinio habetur, quod lex ad eos casus se extendit, vel non, lex certe non se extendit. At si hoc dicitur, redit difficultas Principii, cum enim dubitatur, sit vel ne licita talis actio, ut in lege sit, vel non comprehensa, non potest hoc tale Principium pro certo statui. Hucusque præfatus Auctor, in hoc inhærens illi, quod prius scripserat *P. Daniel Concina* in sua Theologia Christiana.

18 Sed pro responsione sit idem, quod scripsit idem *P. Concina* in Compendio suæ Theologiæ (*tom.* 1. *de leg. cap.* 2. *num.* 10.) ubi dicit, quod licet lex sit certa, nihilominus diversæ quæ accidunt circumstantiæ, efficiunt, ut lex nunc obliget, & nunc non obliget; siquidem præcepta, quamvis sint immutabilia, tamen aliquando non præcipiunt sub hac, vel illa circumstantia. Hinc nos reassumimus, & dicimus non valet igitur dicere, quod leges sunt certæ, nam mutatis casuum circumstantiis, non obligantes, vel saltem dubiæ redduntur, & tanquam dubiæ nec etiam obligant. Ergo (replicat Auctor præfatus) juxta vestrum Principium, quod lex dubia non obligat, concluditis, in dubio utrum lex ad illum casum se extendat, an non, certe eam non extendi? Sed respondemus retorquendo argumentum, & dicimus: Ergo juxta vestram sententiam,

etiam, in dubio an lex ad illum casum se extendat, an non, debemus dicere, certe se extendere? Hoc autem est quod negamus. Non utique asseveramus, quod lex dubia certe ad illum casum non extenditur, sed dicimus: quoties ex utraque parte existunt opiniones æque probabiles, cum certum non sit legem tunc ad casum illum se extendere, respectu illius casus legem reddi dubiam, & uti dubiam non obligare; tunc enim sufficienter promulgata non est. Exemplo res clarior fiet. Legem universalem habemus, quæ vetat usuram, at cum ex utraque parte æqualis est probabilitas, quod aliquis contractus sit, & non sit usurarius, tunc nulla lex certa, quæ vetat illum, apparet. Idcirco usquedum prudenter dubitatur, utrum ille contractus sit, an non usurarius, licet adsit opinio, quod ille contractus a lege interdictus sit, attamen nulla assignatur lex certa, qua ille vetatur. Respectu usuræ, lex eam prohibens est certa; respectu autem illius contractus, lex est incerta. Ad quid igitur objicere (ut opponunt Adversarii) quod hic non agitur, utrum lex existat necne, dum lex vetans usuram est certa; sed solum inquiritur, an ad casum illum se extendat, aut non? Nam dicimus: posito, quod vere probabile sit, casum illum a lege non comprehendi, idem est dicere, dubium esse, an ad casum illum lex se extendat, ac dicere legem respectu illius casus esse dubiam, proindeque respectu ejusdem casus non obligare. *Quoties dubium est* (scribit *P. Sanchez* cum aliis) *an appositum sit præceptum naturale, vel humanum de aliqua re, non obligatur dubitans, quia donec non constat de præcepto, possidet voluntatis libertas. Et idem dicendum est* (subjungit) *quando post prudentem inquisitionem dubitatur, an hæc res comprehendatur sub præcepti verbis, quia perinde est,*
ac

ac dubitare, utrum de hac re lata sit lex. (*Sanch. de Matr. lib. 2. Disp. 31. num. 36.*) . Idem scribit P. Suarez: *Etiam lex naturalis nunquam obligat cum solo dubio, v. g. an talis actus sit prohibitus; tunc non obligantur homines ex vi legis ad abstinendum a tali actu, quia non est eis lex sufficienter intimata* (*Suar. tom. 2. in 3. part. Disp. 4. Sect. 5.*). Idem alibi repetit: *Quandiu est judicium probabile, quod nulla sit lex prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet.* (*Idem de Consc. probab. Disp. 12. Sect. 6.*). Ubi denique (ego expostulo) scripta reperitur hæc lex ab Adversariis supposita, quod semper ac dubitatur, lex nec ne ad casum illum se extendat, & probabile est, quod non se extendat, nos tenemur ad illam observandam? Saltem hæc nova lex universalis est dubia, & tamquam dubia non obligat.

19 Dicunt: At si revera casus ille est in lege comprehensus, tunc operans juxta minus tutam opinionem jam læderet legem, & contra Divinam voluntatem operaretur. Omnes Adversariorum objectiones voluimus hic referre, ut ex responsionibus quisque animadverteret, quod quo plures objectiones adducuntur, eo clarior redditur sententia nostra. Igitur respondemus, in tali casu omnino legem non lædi, nec voluntati divinæ contrairi. Non læditur lex, quia, cum hæc sit dubia, obligationem non inducit, & consequenter lex dici non potest, aut saltem lex ligans; siquidem operantis libertas (quæ certa est) ligari non potest, nisi a lege pariter certa. Itaque tunc non contra legem quis operatur, sed solum contra opinionem, quæ defendit legem existere; lex enim, usquedum in dubio persistit, est opinio, non autem lex, saltem non est lex obligans.

Ne-

Neque voluntati Divinæ contraitur, quia (sicut superius cum S. Thoma demonstratum est) nulla inest obligatio, ut illi Dei voluntati nos conformemur, quæ nobis manifestata non est. Quomodo unquam dici revera potest, nos teneri voluntati Dei conformari, abstinendo ab aliqua actione, cum nescimus, an Deus illam vetaverit? Iterum verba S. Thomæ superius relata lubet hic rescribere: *Sed in particulari nescimus, quid Deus velit, & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram Divinæ voluntati.* (*S. Thom.* 1. 2. *q.* 19. *art.* 10. *ad* 1.). Repetamus pariter *P. Gonetti* verba: *Homo non tenetur conformari voluntati Divinæ in volito materiali, nisi quando voluntas Divina nobis præcepto, vel prohibitione manifestatur.* (*Gonet in Clyp. tom.* 8. *Disp.* 6. *art.* 2. *n.* 37. *in fin.*).

20 Sed replicat præfatus Auctor modernus, & dicit: Cum duæ opiniones ex utraque parte sunt probabiles, nefas est sequi benignam partem, esto non vi legis incertæ, saltem vi Principii ab iisdem Probabilistis probati, nempe, ad licite operandum non satis esse judicium probabile, sed necesse esse judicium certum honestatis actionis. Hæc sunt individua verba præfati Auctoris. Sed ad hujusmodi objectionem de se patet responsio: Quoties non prohibitum est vi legis, quia non est certa, sequi benignam opinionem, tunc deest ligamen, quo hominis libertas vinciatur; & propterea, cum non existat lex vinciens, & actionem prohibens, in sua possessione remanet libertas; proindeque actio est certe honesta juxta Axioma apud omnes receptum: *Cuique facere libet, nisi id a jure prohibeatur;* ut habetur in Textu *Institut. de Jure person.* §. 1. Utque etiam tanquam certum principium docet Doctor Angelicus, dicens: *Illud dicitur licitum, quod nulla lege*

lege prohibetur. (*S. Thom. in* 4. *Sent. D.* 15. *q.* 2. *a.* 4. *ad* 2.). Et advertendum, ibi S. Doctorem locutum fuisse de proprie ad libertatem hominis, & legem naturalem spectantibus.

21 Nolo omittere hic ad quandam decisionem respondere, quam adversarii asserunt a Clero Gallicano editam fuisse, nempe nunquam fas esse sequi opinionem probabilem in concursu æque probabilis tutioris. Dicimus 1. perperam hanc dici Cleri Gallicani Decisionem, siquidem a quatuordecim dumtaxat hæc decreta fuit, quando Galliæ Episcopi numerantur centum circiter. Respondemus 2. hoc recte id dicebant adversus DD. illos Probabilistas, qui contendebant de se licere æque probabilem sequi opinionem, ex illo Axiomate communiter ab ipsis recepto, nempe *Qui probabiliter agit, prudenter agit*: Sed hoc Axioma, per se loquendo, falsum certe est, prudentiæ enim non est, nec operari licet sola opinione probabili adversus tutiorem æque probabilem, quin mens ad aliud quam ad allatum principium attendat, nempe prudenter agere eum, qui probabiliter agit ex opinione æque probabili; in tali enim casu deest certitudo moralis de actionis honestate, qua sine operari nemo potest. Aliud vero est opinionem æque probabilem sequi judicio reflexo, sive concomitante, nimirum quod lege in eo casu dubia remanente, illa non obligat. Itaque Præsules Gallicani recte dixerunt, ex se fas non esse uti opinione probabili in concursu alterius æque probabilis stantis pro lege: loquendo, dico in se, præcisa judicii reflexione, quod tunc lex remanet dubia. Saltem, ait *P. Amort*, ad talem reflexionem non animadverterint. Quod si etiam facta ab ipsis hac reflexione, hoc dicere intenderunt, indebitum imposuerunt onus

nus ad tutiorem ſequendam inter æque, aut quaſi æque probabiles opiniones; nam attento reflexo, ſive concomitante principio, quod lex dubia certam non poteſt inducere obligationem, tunc operatur homo ex moraliter certo honeſtatis actionis principio.

22 Sed dicent: Si judicium ſpeculativum de opinione libertati favente eſt tantum probabile adverſus tutiorem etiam probabilem, unde poſtea fiet, ut judicium practicum ſit etiam moraliter certum, quo ad licite operandum opus habetur? Quomodo (dicunt) judicium practicum aliud a ſpeculativo eſſe poteſt? Ad hanc difficultatem jam reſpondimus ſupra *Cap. II. num.* 25. ſed hic libet verum reſpondere cum *Abelly* Epiſcopo Rutenenſi, & cum *P. Amort*, alias eſſe rationes, quæ rei veritatem reſpiciunt, & opinionem probabilem efficiunt; alias eſſe, quæ actionis honeſtatem ſpectant, noſque de recte operando moraliter certos faciunt. Sit exemplum: Alia eſt ratio, qua bellum redditur juſtum; alia eſt ratio, (nempe Principis mandatum) quæ licitum ſubdito reddit militare in bello dubie juſto. Hoc poſito, dicere non valet poſſibile non eſſe judicium practicum fore certum, cum ſpeculativum eſt dubium; cum enim opinio eſt vere probabilis (ut ſupponitur) ſubditus propter judicium ſpeculativum tantum probabile circa rei veritatem, judicat bellum tantum probabiliter eſſe juſtum; ſed e contrario ex alio principio certo etiam ſpeculativo de actionis honeſtate, judicat poſſe in praxi, imo teneri militare, cum ſubditus Principi præcipienti obedire teneatur, quoties ejus præceptum certe injuſtum eſſe non conſtet. Itaque judicium practicum certum ex duplici judicio ſpeculativo efformatur, ſed ad diverſa objecta reſpiciente; prius enim rei veritatem reſpicit, nempe quod bellum probabiliter,

liter, seu dubie est justum, & hoc prius judicium speculativum est tantum probabile seu dubium; posterius autem judicium speculativum honestatem actionis militandi spectat, nempe quod in dubio de belli injustitia, urgente Principis præcepto, subditus licite obtemperat, imo tenetur suo Principi obtemperare; & hoc posterius judicium est certum, & ex hoc judicio speculativo certo, sed reflexo, fit etiam certum subditi judicium practicum de actionis honestate, nempe quod ipse licite in bello dubie justo militare potest. Et idem de quocumque casu dicendum, cum ex utraque parte opiniones existunt probabiles, in quibus ex reflexo principio plus quam satis probato, nimirum quod lex dubia nequit certam inducere obligationem, practicum judicium fit certum.

23 Hoc confirmatur ex eo, quod ipsimet nostri Adversarii tradunt, & præsertim P. Laurentius Berti in Theologia (*tom. 2. lib. 21. cap. 13. prop. 3. vers. Patroni*) qui adversus nostram sententiam sustinet nefas esse opinionem minus tutam æque probabilem sequi; sed unde probat? Ex duobus principiis Probabilistarum alias falsis. Ex duobus principiis (sicut revera non pauci Probabilistæ loquuntur) opinionem æque probabilem minus tutam quis sequi potest, & propter ista judicium speculativum dubium fit certum in praxi. Prius est hoc: *Qui probabiliter agit, prudenter agit*. Sed hoc principium (scite ait *P. Berti*, sicut & nos superius demonstravimus) satis non est ad operandum cum opinione probabili tantum, nam cum adversa pro lege sit æque probabilis, nulla nobis est de actionis honestate certitudo ad recte operandum necessaria. Posterius principium, sive ratio nonnullorum probabilistarum est, quod cum utraque opinio est probabilis, homo judicium

circa

circa opinionem, quæ damnat operationem, suspendit, & probabilitati opinionis operationem permittentis innixus, operatur. Sed hoc (& etiam sapienter ait *P. Berti*) ne potest quidem nos de actionis illius honestate certos reddere, talis enim voluntaria judicii suspensio annexam sibi habet quandam vincibilem, imo affectatam ignorantiam, qua de causa ita operans non prudenter quidem, sed imprudentissime operaretur, siquidem dubium non deponeret in praxi, sed in eodem dubio de actionis honestate persisteret. Itaque, ait *Berti*, cum aliud momentum non occurrit, quam probabilitas opinionis minus tutæ, nunquam nobis possibile foret ob aliquod reflexum judicium certos fieri de recte agendo, dum ea probabilitate uti voluerimus. Secus vero est, ait ille ipse, cum præter illam probabilitatem opinionis, aliunde alia nova ratio se offert, sive principium fundatum, quod judicium practice certum efficit de actionis honestate: siquidem judicii certitudo tunc non considerationi præcedentis dubii innititur, sed reflexioni supervenientis motivi certi. Et affert exemplum religiosi, qui dubitans, an possit jejunium solvere, ut studio det operam, potest solvere cum superioris urget præceptum, quo certus fit posse cibum citra culpam sumere. Aliud affert exemplum de possessore, qui bona fide fundum possidens licite potest superveniente dubio prosequi possessionem, cum a docto viro tutus effectus sit, quod in dubio re a se legitime possessa spoliari non tenetur. Hinc sic concludit: *Proculdubio potest hoc pacto ex reflexione mentis antea perplexæ fieri judicium practicum moraliter*. Ipsi accedit *P. Vigandt* Ordinis Prædicatorum, qui hæc habet: *Probabilius est non esse peccatum operari cum conscientia speculative dubia habente annexum judicium practicum de*

honestate operationis. Ratio, quia qui sic operatur prudenter judicat in his circumstantiis se licite, & honeste operari. Seu cum dubio speculativo stat rectum, & certum judicium de honestate. (*Vigandt Tract. 2. Ex. 1. q. 5. a. 2.*).

24 Itaque hic jam est, quod nos dicimus in nostro casu. Ad hoc, ut æque probabilem sequamur opinionem, dicimus satis non esse probabilitatem opinionis, juxta duo relata principia, quibus utuntur aliqui Auctores. Et ego affirmo, & pro certo habeo, istorum principiorum subsistendi insufficientiam multos recentes scriptores ad reprobandam sententiam æque probabilem induxisse; & ipsos, hæc principia refellendo (prout facili negotio refellere poterant) effecisse, ut suis vestigiis inhærerent non pauci sectatores, qui hac nostra tempestate adversus Probabilismum conclamant, & pro rigida sententia propugnant. Diximus igitur eapropter sententiam æque probabilem nos sequi posse, inquantum lex in eo casu est dubia; & quod lex dubia certam obligationem inducere non possit, est principium (ut ostensum est) satis patens, & evidens; cum enim lex dubia est, tanquam lex promulgari, & intimari non potest, sed tantum tamquam opinio, & quæstio, & deficiente hujusmodi legis (esto quod adsit) promulgatione, deficit essentiale requisitum ut obliget, prout docet S. Thomas, & omnes Auctores veteres, & recentiores, rigidiores, & benigni. Hoc principium tandem hujusmodi est, ut adversarii vim ejus perpendentes, alii nec de eo quidem mentionem faciunt (nescio quare): alii vero quantum mentis aciem acuere moliti sint, ut mille cuniculis illud everterent, nunquam quod optabant consecuti sunt, imo ei obsistendo, magis illud confirmarunt, & dilucidarunt.

25 At (dicunt tandem Adversarii) in sacris Ca-

Canonibus lex generalis habetur, quibus aperte cavetur, ut in dubiis tutior via tenenda sit, ut in c. *Illud Dominus, de sent. excom.* in *c. Ad audientiam de Homicidio*, in *c. Petitio tua, eod. tit.* in *Clement. Exivit*, §. *Item quia, de verb. signif.* in *c. Juvenis, de Sponf.* Respondemus, quod tale Canonum adagium, sive talis regula non haberi debet pro universali lege prohibente opinionis æque probabilis usum; siquidem (præter innumeros nostræ sententiæ faventes Auctores) ipsi veteres Auctores ab Adversariis tanquam suæ sententiæ rigidioris fautores adducti, aliter illos Canones interpretati sunt, & aliam, quam ipsi malunt, explicationem dederunt. S. Antoninus dicit, hanc Regulam consilii esse, non præcepti: *Inducunt illud*, in dubio tutior eligenda est; *Respondetur, hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, & non de salutis necessitate quoad omnia dubia.* (*S. Antonin. p. 3. tit.* 1. *cap.* 2.). Et alibi expressius hæc scribit: *Eligere viam tutiorem consilii est, non præcepti.* (*Idem p.* 1. *tit.* 3. *cap.* 10. §. 10.) Idem scribit Joannes Nyder: *Viam tutiorem eligere, est consilii, non præcepti*. (*Nyd. in Consol. &c. part. 3. cap.* 16.). Idem exprimit Tabiena: *Nec valet, quod in dubiis tutior via est eligenda, quia hoc non est præceptum, sed consilium.* (*Tab. in summa verb. scrupulus.*) Et idem docuerunt *S. Bonaventura, Gerson, & Sylvester*, ut apud *Tirillum* videre est. (*Tiril. de Probab. qu.* 26. *n.* 21.).

26 Præterea alii dicunt, præfatam Regulam locum habere in dubiis stricte sumtis, non autem in probabilibus; alii admittunt in dubiis facti, non vero juris; alii procedere ajunt in dubio practico, non autem in speculativo, ut ait etiam S. Antoninus: *Ille, qui agit scienter id, de quo dubitat esse mortale, permanente du-*

bitatione, mortaliter peccat. (*S. Antonin. p.* 1. *tit.* 3. *cap.* 10. §. 10.). Idem S. Archiepiscopus alibi clarius hoc explicat: *Sed qui emit prædicta jura, potest non dubitare, sed opinari licitum esse, ex quo per Ecclesiam non est determinatum contrarium, & multi sapientes licitum asseverent*; contra alios, qui se opponebant, prout antea sic scripserat: *Cum Sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant*. (*Idem p.* 2. *tit.* 1. *cap.* 11. §. 28.). Itaque hoc asserens Sanctus, reprobat dumtaxat cum dubio, non autem cum opinione probabili operari, quam probabilem existimat ex ratione quam affert, nempe quod ab Ecclesia non sit reprobata, & contra sustinetur a sapientibus, qui pro licito defendunt contractum, quamvis alii sapientes oppositum sentiant. Hoc idem dicit Angelus: *Nec obstat prædictis, quod in dubiis tutior pars est eligenda, quia hoc verum est, quando proprie dubium est; sed quando etiam opinio, secus est, quia tunc non sumus in in dubio*. (*Angel. ver. Opinio*). Idipsum docent *Navarrus*, & *Sylvester*. (*Navar. Man. c.* 27. *n.* 284. *Sylvest. v. Opinio.*). Præterquamquod non pauci graves auctores recte dicunt, eam Regulam tutiorem viam eligendi a sacris Canonibus datam fuisse pro certis particularibus casibus relatis in textibus; textus etenim, qui ad tutiorem viam sectandam obstringebant, ad leges humanas referebantur; & hoc posito, quis unquam persuadebit, etiam leges humanas in dubio, an existant, necne, teneri nos servare? *Stultissimi est hominis* (scripsit Lactantius) *præceptis eorum velle parere, quæ utrum vera, aut falsa sint, dubitatur*. (*Lact. lib.* 3. *Inst. cap.* 21.). Præterea in *c.* 13. *Cum in jure, de offic. & pot. Jud. deleg.* dicitur: *Nisi de mandato Sedis Apostolicæ certus extiteris*,

exe-

exequi non cogeris quod mandatur. Item in Authent. *Quib. mod. nat. &c.* §. *Natura*, dicitur: *In dubio nullus præsumitur obligatus*. Adagium igitur, assertam tutiorem partem esse sequendam, non potest dici tamquam universalis regula pro quibuscunque casibus esse adoptandum, sed tantum pro certis particularibus casibus per citatos sacros Canones rel-tis, ubi jure merito Pontifex ob scandala, & alia mala in hujusmodi casibus vitanda, viam tutiorem sequendam esse statuit. Ut dilucide hoc dignoscatur, brevibus hic discutere oportet, qui tunc acciderunt casus, & decisiones textuum, qui nobis objiciuntur.

27 Quoad *cap. Illud Dominus*, *de Sent. Excom.* ibi casus fuit, quod quidam Episcopus, non obstante fama publica de excommunicatione adversus eum lata, temere celebrare maluit, qua de re jure dicimus, depositione in eum fuisse ab Innocentio III. animadversum; nam persistente dubio de excommunicatione, saltem pro veritate investiganda, ei diligentia adhibenda fuerat, interimque a celebratione desistere debuerat. Idcirco merito dixit Pontifex: *Quia in dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius abstinere, quam Sacramenta Ecclesiæ celebrare*.

28 Quoad *Cap. Ad Audientiam*, *de Homic.* casus fuit, quod quidam Sacerdos viro cuidam vulnus intulit, ex quo vita decessit. Deinde dubitabatur, an ille propter hujusmodi vulnus mortuus fuisset. Clemens III. decrevit convenire Sacerdotem a sacrificando abstinere, sic dicendo: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere Presbytero, ut non ministret*. Hic primo dicimus, quod non adhuc facti veritas tunc explorata erat, nimirum an tali ex vulnere mors accidisset;

qua de causa subjungit textus: *Si ex alia infirmitate obierit, poterit Divina ministrare.* Ideoque admodum scite statuit Pontifex, quod interim Sacerdos a celebrando abstineret, cum rationi consentaneum esset, tali in dubio tutiorem viam eligendam fuisse. Dicimus secundo, ut recte animadvertunt *Navarrus*, & *Suarez*, quod in eo casu non agebatur de observando aliquo præcepto, sed solum de quadam convenientia, ut si deinde certo constaret Sacerdotem homicidam fuisse, nullum populo fuisset scandalum, si celebrare illum conspexisset. Idipsum statutum fuit in simili casu de dubio homicidio in *cap. Petitio tua* 24. *de Homicidio*, ubi dictum fuit: *Cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare.* Quis non videt, quod in hujusmodi casibus satis conveniens, imo necesse fuit, ut tutior via eligeretur a celebratione abstinendo, ut scandalo, quod aliis obvenire poterat, occurreretur?

29 Ad Clementinam *Exivit* respondemus, quod ibi Fratres Minores Sedem Apostolicam efflagitarunt, an sub gravi tenerentur ad illas Religionis Regulas, quæ verbis præceptivis conceptæ erant? Papa respondit: *In his, quæ animæ salutem respiciunt ad evitandos graves remorsus conscientiæ pars securior est tenenda.* Inprimis in eo casu, dum Papa dixit, *ad evitandos graves remorsus conscientiæ*, verosimiliter de consilio, non autem de præcepto locutus fuit. Præterea dicendo, *pars securior est tenenda*, non de materiali securitate utique loqui intendit, in amplectendo tutiorem opinionem, sed de securitate Conscientiæ in operando non cum dubio practico, sed cum morali certitudine de actionis honestate; nam si de materiali certitudine sermonem fecisset, declarasset omnes voces imperativi modi præceptum denotare,

tare,

tare, quod proculdubio tutius materialiter fuisset: at Pontifex oppositum exposuit, quod non omnia verba imperativa præceptum significabant, sed dumtaxat ea, quæ præceptiva erant intelligenda, sive ob verborum expressionem, sive ob materiam, *ex vi verbi* (ait textus) *vel saltem ratione materiæ, de qua agitur.* Ceterum dixit: *Licet Fratres non ad omnium, quæ ponuntur in Regula sub verbis imperativi modi, sicut ad præceptum, seu præceptis æquipollentium observantiam teneantur; expedit tandem ad observandam puritatem Regulæ, & rigorem, quod ad ea, sicut ad æquipollentia præceptis, se noverint obligatos, quæ hic inferius adnotantur.* Et post hæc Papa, quæ tanquam præceptum habenda essent, adnotavit.

30 Tandem quoad *Cap. Juvenis* 3. *de Sponſ.* casus fuit, quod quidam Juvenis septennis Puellam quandam duxit, qua mortua, cum consobrina ejusdem alterum Matrimonium contraxit. Hinc, suborto dubio, an primum Matrimonium fuisset validum, aut invalidum ob ætatis septennis impotentiam, Eugenius III. præcepit, ut vir a præfata consobrina sibi secundo in Matrimonio copulata, separaretur, *propter honestatem Ecclesiæ*, hæc subjungens: *Quia igitur in his, quæ dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus &c.* Hoc posito, dicimus I. Pontificem separationem præcepisse, non quia putavit in opinionibus dubiis semper tutiorem tenendam esse, sed quia separatio ad scandala vitanda fieri oportebat, & ad Ecclesiæ honestatem sartam tectam servandam. Dicimus 2. quod Papa, proferendo hæc verba, *Quod certius existimamus, tenere debemus*, minime id dixit respectu Juvenis, qui utique conscius erat, si tempore primi Matrimonii potens vel im-

potens erat, sed respectu judicum, qui in Foro, cum Partium rationes sunt dubiæ, proculdubio quod certius est sequi tenentur; proindeque dixit, *Certius, non tutius*, nempe quod certius judicabat, separationem imponendam esse, quia primi Matrimonii nullitas dubia persistebat, & possessio potius pro eo stabat. Quid inter hoc, & quæstionem nostram, ubi de Foro interno agitur, & non de facti dubiis, sed de opinionibus æque probabilibus?

31 At, ut præsenti puncto finem imponamus, dicimus, quod afferere, quod illud Canonum Affatum, *In dubiis via tutior est eligenda*, sit lex generalis pro quibuscunque dubiis, quomodocunque dubium sit, non est utique certa doctrina, sed mera opinio (juxta quod sentio improbabilissima) Adversariorum; unde fit, quod ad summum hæc Regula, sive lex universalis ab ipsis suppošita, est lex dubia, & tanquam dubia (sicuti ostensum est) non obligat. Præterea, ex hoc Axiomate, quod *In dubiis tutior via eligenda est*, quod est Achilles Adversariorum, quid aliud infertur, nisi quod, manente dubio, utrum actio sit bona, an mala, non potest homo licite parti minus tutæ adhærere? Hoc utique est quod Canones intelligere voluerunt, & nihil præterea; & ad hoc casus, & textuum decisiones respondent. At cum in conscientia habetur dictamen certum de actionis honestate ex principiis directis, aut reflexis, tunc homo non amplius est in dubio, sed est certus de suarum operationum probitate. Desistant igitur nostri Adversarii nobis amplius objicere hoc Axioma: *In dubiis tutior pars est eligenda*, tanquam nostræ sententiæ eversorem. Sit, ut ipsi prætendunt, hoc Axioma non consilii, sed rigorosi præcepti: locum habeat quidem, non solum in facti dubiis, sed etiam in rebus speculativis legis, totum concedere volo.

Sed

Sed ex his verbis, *In dubio tutior via eligenda est*, quid aliud deduci potest, nisi quod homini in dubio permanenti tutior via eligenda est? Cum vero ille moraliter certus est honeste operari, partem minus tutam sequendo, tunc a dubio eximitur, nec amplius ipsi obstat Axioma illud, quod de conscientia dubia, non autem de certa loquitur, quæ utique ex principiis reflexis formari potest, ut superius ostensum est; neque hoc negari potest, quin soli ipsi splendor denegetur.

32 Sed Principium illud (instant *Adversarii*) quod lex dubia non obliget, non est certum; nam etiam ipse *P. Vasquez*, etsi Probabilista, illud non admittit. Quidam modernus Auctor fastu multo refert verba *P. Vasquez*, quæ sunt sequentia: *Sequitur manifeste decipi eos, qui putant, eum qui dubitat, an lex aliqua lata fuerit, & promulgata in curia, ea lege non teneri, eo quod ipsi non satis promulgata censeatur. Falluntur igitur primo in doctrina ipsa, siquidem in dubiis tutior pars est eligenda ... Deinde in ratione decepti sunt, eo quod (ut ex dictis constat) aliud est promulgatio, aliud autem est notitia legis. Et quamvis is qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur; tamen non potest dici carere sufficienti promulgatione legis, si revera in Curia promulgata fuisset, sed notitia sufficienti illius. Verum, ut diximus, ea dubitatio satis est, ut ratione ejus tutiorem partem sequi debeat.* (*Vasqu.* 1. 2. *Disp.* 156. *cap.* 2. *num.* 8.). Sed in primis respondeo: quomodo unquam in *P. Vasquez* mentem venire poterat, legem dubiam obligare hominem, cum hic Auctor pro viribus defendat, tuto posse opinione etiam minus probabili uti? Et asserit hanc sententiam fuisse communem tunc temporis in scholis? Insuper Animus ad citatum locum intendatur, & dilucide

videbitur, quod *P. Vasquez* non solum non refellit tale Principium, nempe quod lex dubia non obligat, sed etiam expresse confirmat illis verbis: *Et quamvis is qui dubitat de lege non haberet notitiam sufficientem legis* (nota) *ut ea teneretur*, *tamen &c.* Attendatur adhuc, quod etsi *P. Vasquez* postea dicat, dubitantem de legis promulgatione teneri ad legem ex illa Regula, *In dubiis tutior pars est eligenda*; nihilominus, ut in fonte loci superius adducti observavi, loquitur ille de legibus humanis certo promulgatis in curia Principis; hinc ait, quod, licet notitia certa de legis promulgatione ad aliquos non pervenerit, lex tamen, jam certe, & solemniter in curia promulgata, est vera lex. Quid igitur hoc refert cum legibus Divinis, quæ probabiliter non existunt? Quoad Regulam vero sequendæ partis tutioris in dubiis, ipsemet *P. Vasquez* pluribus in locis ostendit illam habere locum in dubiis practicis, non autem in opinionibus probabilibus. In illo eodem *Cap. 3. citatæ Disp. 156. num. 12.* sic ait: *Ubi est varietas opinionum de sensu alicujus legis, plurimum valeat apud Judices probabilior interpretatio. Quando autem est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem.* Expressius hoc dilucidat alio in loco: *Illud vero Axioma*, tutior pars est eligenda, *intelligitur solum in dubiis, non in opinionibus, nempe quando dubium tale est, ut judicium Conscientiæ cum assensu colligi non possit, sed etiam semper maneat dubia conscientia, sicut intelligit Navarrus, & Sylvester.* (*Vasqu. 1. 2. q. 19. ar. 6. disp. 62. c. 9. n. 45.*) Igitur *P. Vasquez* illud idem, ac nos sentit, nempe permanente dubio, non licere operari cum opinione probabili, usquedum non habeatur dictamen practicum certum honeste operandi.

33 Addimus: Si existeret lex semper in omni

mni dubiorum genere tutiores sententias ita sequendi, ut nihil licitum esset, nisi quod constaret esse legi æternæ conforme, ex eo quia possessio legis æternæ præcedit possessionem nostræ libertatis (uti autumant Adversarii), quomodo, quæro, potuisset Ecclesia concedere Conjugi, qui dubitat de sua potentia ad copulam conjugalem, ut possit eam per triennium experiri, semper ac non sit de impotentia certus? *Si frigiditas prius probari non possit, cohabitent per triennium*, sunt verba Pontificis *in cap. laudabilem, de Frigid. & Malefic.* Ex hoc textu sic arguimus: Lex non accedendi ad non suam est lex Divina, & naturalis, ac præcedens omne jus, quod homo habere possit ad suam libertatem, prout supponunt Adversarii. In dubio igitur, an vir sit potens, quod idem est ac esse in dubio, an Mulier, cum qua Matrimonium contraxit, sit sua conjux, vel non; quomodo poterit vir ex permissu Ecclesiæ ad eam accedere, & tactus turpes habere cum ea ad copulam experiendam, dum tactus illi cum non sua, si casu non est sua, certe sint vetiti sub mortali? Numquid Ecclesia in lege naturali poterit dispensare? Omnino ideo dicendum est, quod lex non accedendi ad alienam non obligat, nisi casu quo certe ipsa lex existit, & patet; alias in dubio possidet hominis libertas. Et ideo vir, qui propter conjugium initum acquisivit jus ad copulam, semper ac dubitat de sua potentia, ac de lege experimentum illud vetante, potest copulam experiri. Recte autem Pontifex ad hujusmodi experimentum triennium determinavit, quia post triennium, copula nunquam interim consummata, impotentia censetur moraliter certa. Nec valet dicere, eo casu possidere Matrimonium bona fide contractum; nam si servanda esset Regula ab Adversariis universe statuta, quod lex Divina tanquam æterna o-

mnem antecedit humanam libertatem, ac propterea in dubio opinio tutior semper sit præferenda, nullo modo in nostro casu posset copula experiri, quia nullo modo posset dici, Matrimonium adversus Divinam legem possidere.

34 Præterea in *cap. Dominus, de secund. Nupt.* habetur, quod conjux, qui secundas Nuptias inivit, si postea dubitet de morte primi conjugis, non potest quidem conjugalem debitum petere, sed potest, imo tenetur reddere alteri petenti in bona fide; & ratio est, quia alter adhuc possidet jus petendi. Sed si verum esset, quod lex Divina possidet antecedenter ad libertatem hominis, ac ideo in dubio tutior pars semper sit eligenda, minime liceret redditio illa, stante dubio, an alter petens sit, vel ne vere Conjux. At quoniam (dicimus) in hujusmodi dubio possidet jus, & libertas conjugis petentis, & contra lex divina, utpote eo casu dubia, minime obligat, propterea licet conjugi dubitanti reddere debitum, etiam ante diligentiam. Dico, *ante diligentiam*, nam post diligentiam, si dubium vinci nequit, communissima, & probabilissima est sententia cum *Soto*, *Habert*, *Vigandt*, *Suarez*, *Lessio*, *Roncaglia*, *Lugo*, *Sanchez*, *Cardenas*, *Anacleto*, *Castropalao*, *Salmanticensibus*, & aliis pluribus, quod conjux dubitans potest etiam petere.

35 Præterea, quare (peto) Doctores antiqui communiter docuerunt, ubi lex est obscura, neque pro illa reperitur Scripturæ textus, aut Ecclesiæ determinatio, aut evidens ratio, nihil pro gravi peccato damnandum esse, nisi quia Auctores præfati pro certo habuerunt, legem dubiam non obligare? En ut scripsit S. Raymundus: *Non sis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam.* (*S. Raym. lib.* 3. *de Pœnit.* §. 21.). Non secus scripsit S. Antoninus pluribus in locis, in

uno

uno eorum: *Quæstio, in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, periculosissime determinatur.* (*S. Antonin. par.* 2. *tit.* 1. *cap.* 11. §. 28.). Et dat rationem, dicendo quod qui in dubio decernit esse mortale id, de quo dubitatur, an sit mortale, *ipse* (sicut scribit) *ædificat ad gehennam*, nempe conjicit in periculum damnationis eum, qui actionem illam patraret. Alibi sic dicit: *Si vero non potest* (de Confessario sermonem facit) *clare percipere, utrum sit mortale, non videtur tunc præcipitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut deneget propter hoc Absolutionem, vel illi faciat conscientiam de mortali. Et cum promptiora sint jura ad solvendum, quam ligandum* (*c. Ponderet, dist.* 1.) *& melius sit Domino reddere rationem de nimia misericordia, quam de nimia severitate, ut dicit Chrysostomus* (*c. Alligant* 26. *Quæst.* 7.) *potius videtur absolvendus.* (*Idem par.* 2. *tit.* 4. *c.* 5. §. *in quan.*). Alibi juxta Glossatorem Sancti Raymundi scribit: *In apicibus Juris, ubi dubitant etiam Sapientes, excusabilis est ignorantia.* Ita etiam scripsit Sylvester: *Dico secundum Archiepiscopum, quod tuta conscientia potest eligere unam opinionem, & secundum eam operari, si habeat notabiles Doctores, & non sit expresse contra determinationem Scripturæ, vel Ecclesiæ.* (*Sylves. v. scrupulus*). Sic pariter Joannes Nyder: *Ex quo enim opiniones sunt inter Magnos, & Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit.* (*Nyd. in Consol. par.* 3. *cap.* 20.). Non dissimile docuit Gabriel Biel, qui vixit anno 1480. dicens: *Nihil debet damnari tanquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta auctoritas Scripturæ.* (*Gabr. in* 4. *D.* 6. *qu.* 4. *concl.* 5.

36. Idem atque illud est, quod deducitur a S. Tho-

S. Thoma docente: *Qui ergo assentit opinioni alicujus Magistri contra manifestum Scripturæ testimonium, vel contra id quod publice tenetur secundum Ecclesiæ auctoritatem, non potest ab erroris vitio excusari* (*S. Thom. Quodlib.* 3. *art.* 10.). S. Thomas igitur ait dumtaxat esse inexcusabilem eum, qui alicujus Magistri sequitur opinionem contra manifestum scripturæ testimonium, aut contra communem sententiam Doctorum, aut Ecclesiæ doctrinam; non autem qui sequitur opinionem, quæ certo non videtur Divinæ legi adversari, prout Joannes Nyder adnotavit supra relato Angelici textu, sic dicens: *Hæc verba S. Thomæ non possunt intelligi, nisi de illis, ubi manifeste patet ex Scriptura, vel Ecclesiæ determinatione, quod sit contra legem Dei, & non de illis, ubi illud non apparet; alias sibi contradiceret in eodem libro*: (*Nyd. in Consol. ec. cap.* 11. *p.* 3.). Et idem ipse S. Thomas alibi, quæstionem tractans, utrum liceat duas habere Præbendas, dicit periculosum esse determinare aliquam actionem esse lethalem. *Ubi veritas* (hæc sunt ejus verba) *ambigua est, quod in hac quæstione accidit . . . Inveniuntur in ea Theologi Theologis, Juristæ Juristis contraria sentire; in Jure namque Divino non invenitur determinata expresse, cum in Sacra Scriptura expressa mentio de ea non fiat, quamvis ad eam argumenta ex aliquibus auctoritatibus Scripturæ forte adduci possint, quæ tamen non dilucide veritatem ostendunt*. (*S. Thom. Quodlib.* 9. *art.* 15.) Igitur apud S. Thomam non est certum illud Adversariorum principium, nempe quod in dubio possidet lex, ideoque in dubio tenenda est illa sententia, quæ legi favet; sed dum dicit, quod ubi veritas est ambigua, periculosum est determinare actionem esse lethalem, potius S. Doctor pro vero habet Principium nostrum, nempe quod in dubio,

utrum

utrum existat lex, an non, lex non obligat. At si lex, dicent, dubia non obligat, cur ipse S. Thomas eodem quodlibeto habet, quod error in determinando aliquam actionem non lethalem, non excusatur a culpa? Sed ponderanda sunt verba S. Doctoris, quæ sunt sequentia: *Omnis quæstio, in qua de mortali peccato quæritur, nisi expresse veritas habeatur, periculose determinatur; quia error, quo non creditur esse peccatum mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto, licet forte a tanto. Error vero, quo creditur esse mortale, quod non est mortale, ex conscientia ligat ad peccatum mortale.* Animadvertatur itaque, quod S. Thomas hic non loquitur de actionis honestate in operando, sed de rei veritate in determinando illum actum esse peccatum mortale vel non; ideoque ait esse periculosum, ubi ambiguitate laborat veritas, determinare actum esse vitiosum, vel non; error enim in determinando tam pro una, quam pro altera parte est culpabilis; quandoquidem, ait, in determinando aliquid esse mortale, cum non est mortale, ex conscientia ligat ad mortale, & est causa perditionis; contra vero error in determinando non esse mortale, cum est mortale, etiam est culpabilis. At, explicat S. Antoninus super citatum locum, id intelligi cum ex ignorantia crassa judicatur talem actum non esse mortale; non autem cum judicatur ex opinione probabili, quæ a Sapientibus sustinetur, licet alii opponantur. En S. Antonini verba: *Notandum est quod dicit S. Thomas in quadam quæstione de Quodlibetis, quod quæstio, in qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale, vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ Sacræ, aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam si determinet, quod sit mortale, & non sit, mortaliter peccabit*

contrafaciens, quia omne, quod est contra conscientiam, ædificat ad gehennam; si autem determinatur, quod non sit mortale, & est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sane intelligendum, quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabili, puta, quia consuluit Peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale; videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et hoc quantum ad ea, quæ non sunt expresse contra jus divinum, vel naturale, vel contra articulos Fidei, & decem præcepta, in quibus ignorans ignorabitur ... Et si diceretur hic esse usuram, & usura est contra Decalogum; respondetur, sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem sentiant (*S. Antonin. par. 2. tit.* 1. *c.* 11. §. 28.). Itaque secundum S. Thomam, & S. Antoninum, ubi veritas non est patens, sed in Doctorum discrepantia posita est, lex tanquam dubia non obligat; ideoque dicimus, quod cum utraque opinio æque probabilis est, non tenemur legi faventem amplecti.

37 Hinc scripsit *P. Martinus de Prado* ex Ordine Prædicatorum: *Ut verum fatear, cum pro neutra parte aliquod convincens, qua parte stet veritas, affertur, curabo opiniones benigniores amplecti, vel earum probabilitatem indicare, cum Animarum salus impediatur nimia austeritate.* (*Mar. de Prad. in Præf. ad qu. Moral.*). Et ibidem, quod in Constitutionibus sui Ordinis reperitur scriptum, adjicit: *Terrentur enim homines ex hoc in tantum, ut salutem negligant; quapropter relaxanda est, quantum fieri potest, rigiditas.* In hujus rei conformationem doctissimus *P. Melchior Cano* in Scoti sententia impugnanda, qui peccatores obligabat ad actum contritionis in diebus festivis, scripsit *Jus huma-*

num nullum est, aut Evangelium, quo hoc præceptum asseratur; proferant, & tacebimus (*Canus Relect. 4. de Pœnit. par. 4. qu. 2. prop. 3.*). Et numero quinto ibi subjungit: *Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, libere possum, quod non satis explorate præceptum est, negare.* Idem scripsit *Cardinalis Lambertini* Archiepiscopus Bononiensis, postea Pontifex nomine, & sempiterna memoria dignus, vocatus Benedictus XIV. in suis Notificationibus dicens: *Non debbono imporsi legami, quando non vi è manifesta legge, che gl' imponga.* (*Card. Lamb. Notif.* 13.). Ideoque in suo singulari Opere *de Synodo*, quod in lucem prodiit dum Sedis Apostolicæ gubernacula tenebat, loquens de eo, qui mane communicavit ex devotione, an superveniente mortis periculo teneatur, aut possit eodem die Viatico muniri; ipse in medium tres adducit opiniones circa hoc punctum: Primam, teneri ad se viatico muniendum: secundam huic omnimode oppositam, non debere Viaticum accipere: tertiam posse, sed non teneri. Hæc postrema sententia est probabilis, sed non est tutior; nihilominus Benedictus sententiam suam protulit, dicens, posse quamlibet istarum Parochum amplecti: *In tanta opinionum Doctorum discrepantia* (sunt ejus verba) *integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quæ sibi magis arriserit.* (*Bened. XIV. de Synod. lib. 7. c. 11.*). Et hac de causa ipse Benedictus XIV. in præfato Opere *de Synodo* Episcopis insinuat, ut abstineant a decernendo esse illicita quæ ex utraque parte patrocinio Doctorum defenduntur, ut exempli causa, loquendo de quæstione, utrum sacrilegii rei sint, qui ordinibus Diaconatu inferioribus, in peccato initiantur, dicit non posse Episcopos indubitanter sacrilegii eos damnare. (*Idem lib. 8. c. 9. num. 12.*).

Ita

Ita etiam dicit, ut abstineant a declarando *de jure naturæ* esse vetitum censum Personalem (*Idem lib.* 10. *c.* 5. *num.* 7.). Et idem suadet de contractu trino (*Idem lib.* 10. *c.* 7. *num.* 6.). Et qui plura alia id genus exempla requirit, opus præfatum consulat, quoniam percrebra legenti occurrent.

38 Huic conforme est quod scribit Dominicus Sotus: *Et quando sunt opiniones inter graves Doctores, utramque sequaris, in tuto habes conscientiam* (*Sot. de Just. l.* 6. *q.* 1. *a.* 6. *cir. finem*). Idem scripsit jamdudum Bernardus de Claromonte a Joanne Nyder allato, qui dicit: *Concordat etiam Bernardus Claramontensis, dicens: Ex quo enim opiniones sunt inter Magnos, & Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit* (*Nyd. in Consolat. par.* 3. *c.* 12.). Extra rationem autem Adversarii dicunt, quod in sequenda minus tuta æque probabili incurritur Animæ periculum: dum facilius hoc periculum incurritur, dum sine justa, & certa ratione imponitur debitum opiniones rigidiores amplexandi in omni dubiorum genere, ut scite scripsit P. Suarez: *Imo potius periculum animarum incurreretur, si tot vincula in casibus dubiis injicerentur* (*Suar. in* 2. 2. *qu.* 89. *art.* 7.). Adnotetur quod fusius ad hanc rem scripsit Cardinalis Pallavicinus: *Per se spectatum effatum illud*, In dubio tutior pars est eligenda, *verissimum est, si recte intelligatur: nam vel agitur de electione practica, & hæc semper debet esse tutissima, quia debet esse evidenter licita; vel de electione sententiæ speculativæ, & circa eam quærenda quidem est major securitas sententiæ, non major securitas actionis. Si induceretur opinio, quod semper teneremur facere actionem, quæ securior est, etiam a transgressione materiali, hæc opinio non esset tutior, sed maxime exposita periculo frequenter*

trans-

transgressionis formalis; quare tutior est opposita. (*Pallav. in* 1. 2. *disp.* 9. *c.* 4. *a.* 11. *n.* 12.) Non secus scribit P. Bancel ex Ordine Prædicatorum: *Multa sunt, quæ tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter ipsi constet de tali obligatione* (*Banc. t.* 5. *Brev. univ. Theol. p.* 2. *tr.* 6. *qu.* 5. *a.* 5.). Hinc idem Auctor sic concludit: *Cum non debeamus formare conscientiam de obligatione ad aliquid sub pœna peccati, nisi moraliter constet de obligatione, non debemus onus illud imponere, dum moraliter nobis constat superesse nobis libertatem amplectendi quamcumque voluerimus ex hujusmodi opinionibus.* Sed ante hos Auctores jam prius scripserat Joannes Gerson, dicens: *Doctores Theologi non debent esse faciles ad asserendum aliqua esse peccata mortalia, ubi non sunt certissimi de re* (notetur verbum *Certissimi*); *nam per ejusmodi assertationes voluntarias, rigidas, & nimis strictas in rebus universis nequaquam eriguntur homines a luto peccatorum, sed in illud profundius, quia desperatius demerguntur. Quid prodest, imo quid non obest, coarctare plus justo mandatum Dei, quod est latum nimis? Quid expedit gravius reddere illud Christi jugum, quod suave est, & onus leve?* (*Gers. de vit. spirit. lect.* 4.).

39 Ego, ut sincere veritatem fatear, cum Theologiæ Moralis studio vacare cœpi, qui magistrum rigidioris disciplinæ audivi, non mediocri animi fervore pro hac certabam; sed postea melius hanc quæstionem discutiens, opposita sententia, quæ pro opinione æque probabili stat, moraliter certa mihi visa fuit, ab illo Principio hic toties repetito inductus, nempe quod lex dubia non potest certam inducere obligationem. Hinc prorsus in animo meo non solum confirmatum, sed & persua-

suasum remansit, quod nefas esset conscientias ad tutiorem sequendam adstringere, cum opposita æque est probabilis, ne ipsæ in multarum culparum formalium periculum conjicerentur. Praetereaque coram Deo verum fateor, quod hac tempestate nostra, cum ita acriter huic sententiæ, quæ per multorum annorum series communis fuit apud omnes, reclamatur, multoties consilium cœpi iterum atque iterum hoc punctum ad trutinam diligenter revocare, omni postposita animi ad neutram partem propensione, & legens, ac relegens Auctores omnes, quotquot ad manus habere potui modernos, qui a rigida sententia essent, promtus a mea sententia desciscere, statim ac mihi pro satis certa non constaret; prout tot opiniones tanquam probabiles aliquando susceptas, ultro deponere nec erubui, & tamen illæ non tanti erant momenti, quanti est hæc, quæ disceptatur, quæstio. Sed quo diligentius rationes hujus sententiæ perpendi, eo magis certæ, & tutæ mihi visæ sunt. Ceterum, si nunc adesset aliquis, qui etiam literis, me clarioribus rationibus de hac re informare posset, & falsam esse hanc sententiam, non jam aliquam rationem, aut punctum incidenter in decursu dissertationis adductæ refellendo, sed ostendendo persistere non posse Principium assumtum, super quo sententia fundata est, nempe quod lex dubia non potest certam inducere obligationem; idque mihi aliquo novo lumine, seu momento ostenderet (nam momenta adhuc a Scriptoribus modernis adducta, potius, ut insederet penitus in mea mente hæc sententia, quam ut ab ea avocarer, effecerunt) eum maximopere deprecarer, & deinde gratias ei haberem immortales, atque polliceor quod statim per publicam scripturam me revocabo. Usquedum attamen mihi aliter, quam nunc sentio,
per-

persuasum non sit, ego inquantum ad meæ vitæ rationes instituendas attinet, Deo opitulante, omni vigilantia curabo per vias tutiores, imo perfectiores progressurum; at velle ceteros omnes obstringere, ne in praxi sequi valeant quamlibet opinionem, quæ pro libertate; non est moraliter, aut quasi moraliter certa (in quo nimis modica est differentia) prout recentiores Auctores contendunt, & absolutionis beneficio, nisi ab hac sententia abstineant, eos privare, puto sine conscientiæ scrupulo hoc non posse fieri, antequam id mihi non declarabit Ecclesia: cui, cum declarabit, continuo me submittam. Ceterum a S. Joanne Chrysostomo (*in Can. Alligant 26. quæst. 7.*) sic doceor in textu superius supra iterum relato: *Circa vitam tuam esto austerius, circa alienam benignus.* Quare valde conducit hic adnotare, quod scripsit P. Paulus Segneri in citatis suis Epistolis pro opinione probabili (*Ep.* 1. §. 2.) ubi ex italico sermone hæc habentur: „ Veteres „ (quidquid aliqui dicant, quin probent, aut „ per totam æternitatem probare possint) „ hanc regulam servandam sibi proposuerunt, „ nimirum: ubi lex certa erat, illi inhærere; „ ubi erat dubia, deponere dubium, doctorum „ exquirendo consilium, si tales ipsi satis erant; „ sin minus, rem ad examen adducere; ubi „ autem opiniones hinc inde satis rationibus „ innixæ essent, liberum esse cuique quam libuisset amplecti sententiam, cum fiducia de non „ errando: (Et hic affert verba Bernardi Claramontensis superius descripta: *Ex quo opiniones sunt inter magnos, & Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quis quam voluerit.*) Hæc fuit vetus regula, & hæc est „ regula perpetuo sequenda. Non omne, quod „ est factu melius, melius quoque est, ut sic „ aliis præscribatur. Beatus Petrus Damianus

„ super

„ super S. Pauli textu: *Volo omnes vos esse sic-*
„ *ut meipsum*, hanc ad rem nostram utilli-
„ mam subjungit Glossam (*lib. 6. ep.* 12.) :
„ *Aliud volebat Apostolus, aliud præcipiebat ;*
„ *volendo me esse sicut se, provocat ut ascen-*
„ *dam ; offerendo copulam nuptialem, retinet su-*
„ *stinendo, ne corruam*. Hoc posito, suadere
„ cunctis, ut in omni casu sequantur quod
„ est probabilius. (Hoc probabilius intelligen-
dum, cum excessus sit modicus, & dubiosus,
non autem evidens, & notabilis, ut in prin-
cipio jam adnotatum fuit) sanctum est; sed
„ ni fallor, pessimum esset eas adstringere.
„ Hocque satis recte intelligere *Sylvester* osten-
„ dit in sua summa, ubi ad verbum *Confessio*
„ scriptum reliquit: *Licet sit tutius statim ha-*
„ *bita opportunitate, confiteri, quam differre,*
„ *non tamen tutius est tenere, quod sic obligen-*
„ *tur, quia viri timorati haberent maximas oc-*
„ *siones peccandi*. Observabo, quis in his ma-
„ teriis firmius S. Augustino suos figet pedes.
„ Ipse postquam in quadam Epistola ad S. Hie-
„ ronymum ostenderit, quod obsequio proseque-
„ batur sacros Scriptores, ad alios sermonem
„ suum convertens, subjungit: *Alios autem ita*
„ *lego, ut quantalibet Sanctitate, doctrinaque*
„ *polleant, non ideo verum putem, quia ipsi*
„ *ita senserunt: sed quia mihi per alios Aucto-*
„ *res, vel probabiles rationes, quod a vero non*
„ *abhorreat, persuadere potuerunt*. (ita habetur
in C. *ego solis. Dist.* 9. Sed ut adnotat Roma-
na correctio in S. Augustini operibus pro *Mihi*
per alios &c. legitur, *Mihi per illos Auctores*
Canonicos, vel probabili ratione &c.) Quæso,
„ ut consideretur quod Sanctus non tantum-
„ modo ei, quod sibi tanquam omnino verum
„ judicio absoluto, & ut aliqui dicunt, non
„ fluctuanti persuasum fuisset, acquiescebat;
„ minime, sed ei acquiescebat, quod probare-
„ tur

„ tur a vero non distare, *Quod a vero non ab-*
„ *horreret*. Sed quid aliud est proprium opinio-
„ nis probabilis, nisi hoc, *Non abhorrere a ve-*
„ *ro?* Hæc fuit via, qua in moralibus contro-
„ versiis procedebat universus Orbis. „

40 Ceterum protestor, quod quemadmodum eos Confessarios non probo, qui ob nimiam austeritati adhæsionem, facili negotio refellunt, & damnant sine certo fundamento multas opiniones, quæ gravi rationum, & auctoritatum motivo innituntur; ita contra neque approbare possum illos, quibus, ut probabilem acclament aliquam opinionem satis est quæcunque ratio apparens, sed non firma, sive auctoritas Auctorum, qui ut benignitati faveant, sæpe ad laxitates declinent. Confessarius, antequam opinionem aliquam amplexetur, perpendere tenetur intrinsecas rationes, & cum ei occurrit aliqua ratio convincens pro opinione libertati adversa, & putat hujusmodi rationi non posse adæquatam adduci responsionem; tunc omnino ratio præferenda est auctoritati, quamvis plurimorum Doctorum etiam gravium, dummodo auctoritas tanti non haberetur, ut judicaret, hanc sibi potius ponderi esse debere, quam propriam rationem, juxta illud quod affert S. Thomas: *Aliquis parvæ scientiæ magis certificatur de eo, quod audit ab aliquo scientifico, quam de eo quod sibi secundum suam rationem videtur*. (2. 2. q. 9. *a*. 8. *ad* 2.) Iste tamen casus valde rarus contingere potest.

41 Hoc pro theorica procedit, sed in quantum ad praxim deligendi opiniones, in dubio, utrum rigidæ benignis præferendæ sint, aut contra hæ illis, ita ego respondeo: Ubi agitur de removendo Pœnitente a periculo peccati formalis, debet Confessarius, quantum Christiana Prudentia suggerit, benignis opinionibus uti; At ubi benignæ opiniones eum periculo peccati

cati formalis admoverent, & approximarent, prout sunt nonnullæ opiniones Doctorum de vitandis occasionibus proximis, & aliæ id genus; tunc semper expedit, ut Confessarius utatur, imo dico, quod ipse ut Medicus Animarum tenetur uti opinionibus rigidis, quæ Pœnitentes ad se servandos in statu Gratiæ melius conducunt.

RI-

RISPOSTA APOLOGETICA

dell' Illustriss. Monsig.

DE' LIGUORI

ad una Lettera d'un Religioso

CIRCA L'USO DELL'OPINIONE EGUALMENTE PROBABILE.

Molto Rev. Padre Sig. e Padrone Colendiss.

Ricevo la sua stimatissima ben lunga, e mista di lodi, consigli, ammonizioni, rimproveri, e spaventi. Dovrei anch' io a lungo rispondere ad ogni cosa, ma le cure del Vescovado non me 'l permettono. Risponderò pertanto in breve, come meglio potrò. In primo luogo V. P. mi dice, *maravigliarsi ch' io dimonstrando di far buona vita, ed esemplare* (meglio avrebbe detto, ch' io ingannando il Mondo) *tenga poi una dottrina poco sana, col difendere l' uso nell' Opinione egualmente Probabile*. Padre mio, io giudico, e vedo tutto l' opposto: vedo che la mia vita non è nè buona, nè esemplare, ma tutta piena di difetti: all' incontro tengo, che il mio sistema circa del Probabilismo, secondo quel che ho scritto nell' ultima mia Dissertazione data alle stampe, sia sanissimo, e certo. Ivi già mi sono spiegato non esser lecito il servirsi dell' opinione meno probabile, e meno tuta, quando l'altra che sta per la legge, è notabilmente, e certamente più probabile, perchè in tal caso l' opinione più tuta non è dubbia, ma è moralmente certa, o quasi moralmente certa. Ma è ben lecito all' incontro l' uso della Probabile, quando ella

Y è egual-

è egualmente, o quasi egualmente probabile, perchè allora la legge è dubbia con vero e stretto dubbio, e perciò non obbliga, poichè la legge incerta non può indurre un obbligo certo: Principio, che credo averlo provato così chiaramente colle dottrine de' Ss. Padri, e specialmente di S. Tommaso, e degli stessi Fautori della rigida sentenza, che non so come possa contrastarsi.

Mi dice, che *bisogna tener la Dottrina Pura, la Morale Cristiana, la regola del Vangelo, e la Teologia de' Padri*. Oh che belle parole! Mi soggiunge poi, che *per lo regolamento de' costumi, dobbiamo lasciare gli Autori probabilisti, e seguire le Scritture, i Concilj, i Canoni, ed i Ss. Padri*. Ecco la sola cantilena de' Signori Probabilioristi. Ma piano, Padre mio: ad una ad una. In quanto alla *Dottrina Pura*, io rispondo, che la Dottrina Pura insegna esser di maggior perfezione in seguir le opinioni più tute, ma non insegna la Dottrina Pura, che sia tenuto ciascuno a seguirle sotto obbligo grave, dove non abbiam la legge, che a ciò ne costringa. Il voler fare, che tutte le opinioni probabili per la legge, ancorchè dubbie, sieno tutte leggi, questo è voler aggiungere molte ed innumerabili leggi a quelle che abbiamo. Egualmente vietato è l' aggiunger nuove leggi alle Divine, che il toglier quelle che vi sono. *Non addetis ad verbum, quod vobis loquar, nec auferetis ex eo. Deuter.* 4. 2. Oh volesse Dio e potessimo ottenere, che i Fideli osservassero le leggi certe, senza obbligarli ad osservare tutte le leggi dubbie! La ruina si è, che essi non osservano neppure le certe, e perciò si perdono. Ma parlando de' Direttori delle coscienze, forse la loro santità, e perfezione consiste nel tenere, ed insegnare per certi tutti gli obblighi, che sono dubbj? Ciò non è santità, nè perfezione, ma presunzione, ed indiscrezione. S. Tommaso comen-

mentando quel paſſo di S. Matteo (23. 4.), *Alligant enim onera gravia &c.* dice, che l' aggiunger precetti nuovi è una notabil preſunzione: *Adjiciunt præceptis Dei graviſſima onera, & ideo notatur præſumtio eorum, qui alligant onera ſuper onera.* E S. Bernardo, ſpiegando quel teſto dell' Eccleſiaſte (7. 17.), *Noli eſſe juſtus multum*, ſcrive: *Noli nimium juſtus eſſe, non quod juſtitia bona non ſit, ſed quia, dum adhuc infirmi ſumus, oportet ipſa bona gratia temperari, ne forte indiſcretionis vitium incurramus. Serm. 4. in Pſal. Qui habitat.* Lo ſteſſo ſcriſſe prima S. Gregorio Nazianzeno: *Ne magnopere juſtus ſis. Hanc enim* (regulam) *defectus, & exceſſus æque labefactant, non ſecus ac additio aliqua, aut ſubtractio. Nemo igitur ſit ſapientior, quam conveniat, nec lege exactior. Orat. 26.*

Mi dice, che *dobbiamo laſciare i Probabiliſti, e ſeguir le Scritture, i Concilj, i Canonj, ed i Ss. Padri*. Ottimo, *ſupra caput*. Ma Padre mio, voleſſe Dio, che dalle ſagre Scritture aveſſimo noi le deciſioni di tutte le queſtioni morali. Chi può dubitare, che quel che dicono le Scritture, dee preferirſi alle ſentenze di tutti gli altri Autori? ma quando? quando le Scritture ſon chiare; ma non quando ſono ſtiracchiate da taluni a volerle far dire ciò che non dicono. Laſcio quì di notare molti paſſi delle Scritture, che i Contrarj ci oppongono, per farci credere con quelle proibito l' uſo dell' opinioni probabili; ma tali teſti dagl' Interpetri, come ho notato in un altro mio Libro, ſi ſpiegano tutt' altrimenti di quel che eſſi vogliono intenderle. In quanto a' Concilj, Canoni, e Ss. Padri, replico ſimilmente, voleſſe Dio e trovaſſimo in eſſi riſoluti tutti i dubbj, che occorrono nella Morale! I Concilj, ed i Ss. Padri ad altro hanno atteſo, che a decidere caſi di coſcienza. Eglino ſono ſta-

ti applicati a stabilire i Dommi della Fede; e quel poco che poi hanno insegnato circa i costumi, tutto ben si venera da noi, e si osserva. Gli Avversarj adducono molte autorità de' Padri per confutare l' uso lecito del Probabile; ma a tutte quelle ben si risponde a dovere da' nostri Autori, i quali anzi rapportano molte loro autorità in contrario; e Cristiano Lupo in un volume a parte della sua Opera scrive, che i Ss. Padri, come anche i Sommi Pontefici, hanno insegnato più opinioni probabili meno tute, ed in pratica si sono di esse avvaluti.

Del resto Monf. Abelly, parlando di coloro ch' esclamano per la Morale doversi leggere solamente i Ss. Padri; dice ch' essi ben debbono leggersi, ma non soli, nè leggersi per imparare solamente da loro tutta la scienza morale. Chi mai de' Padri (dice) ha scritti trattati di restituzione, di contratti di vendita, di censo, di mutuo, di società, di Beneficj Ecclesiastici, di simonia, di censure, del digiuno, e simili? Scrive un certo Autore Probabiliorista *alla Moda*, il Teologo di Monf. Vescovo di Soisson, che nella Morale dee seguirsi la regola delle Divine Scritture, interpetrate secondo l' unanime consenso de' Padri. Ma risponde Monf. di S. Ponts, anche Vescovo della Francia, nella sua Lettera ultimamente data alle stampe, e diretta al nominato Monf. di Soisson, che ciò sarebbe ottimo, se potesse ottenersi; ma quanti mai, dice, saran coloro che avranno queste immense librerie, per ritrovare in ogni questione morale il consenso unanime de' Padri? Oltrechè quanto tempo si richiederebbe per appurare in ogni dubbio quest' unanime consenso de' Padri sovra le Scritture?

In quanto a' sagri Canoni, che altro mai da

da essi abbiamo, se non alcune determinazioni circa le censure, matrimonj, ordinazioni, e cose simili? e tutti questi Canoni ben da' Probabilisti son riferiti, e venerati. Ed in quanto alla controversia del Probabile, io ho rapportati nella mia Dissertazione più Canoni, che apertamente favoriscono la benigna sentenza. Ma dirà V. P. che i Canoni assegnano già la regola generale a noi contraria, cioè che *in dubiis tutior pars eligenda est*. Ma circa questo punto prego la sua bontà a leggere quel che ho scritto nella Dissertazione, e vedrà come si spiega da S. Antonino, e da tanti altri Autori la suddetta regola, ed in qual caso ella corre. E quando mai non volesse in ciò altra risposta, io dimando: che altro mai da tal regola può inferirsi, se non che, trovandoci ne' dubbj, dobbiam seguire l' opinione più tuta? E questo è certo, perchè non è mai lecito operare senza la certezza morale in pratica dell' onestà dell' azione, secondo già insegna l' Apostolo: *Quod non est ex fide, peccatum est. Rom.* 14. 23. Ma che osta poi la mentovata regola al nostro sistema, quando la coscienza per alcun principio certo riflesso è fuori di dubbio (come ho provato a lungo nella Dissertazione, e come qui appresso in breve anche proverò): in modo che ella è moralmente certa del suo ben operare?

Mi scrive in oltre, che *la regola di attenersi alle opinioni più sicure rende più sicura la salute eterna*. Ma prima di rispondere a quest' altro punto, vorrei da V. P. sapere, se veramente crede, che tutti coloro che vanno a confessarsi a' Probabilioristi facciano vita più innocente, e commettano meno peccati degli altri, con tanti obblighi di più che gli altri non hanno? Io per me non lo credo. Ora rispondo, e dico che la rigida sentenza, quantunque

(per se parlando) sia più sicura, non è però la più sicura (parlando comunemente) per la salvazione dell' Anime; poich' ella l' espone a molto più gran pericolo di peccare, e di dannarsi. *Multa sunt* (scrisse il P. Bancel Domenicano) *quæ tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter constet de tali obligatione. Tom. 5. Brev. univ. Theol. p. 11. Tract. q. 5. a. 5.* Lo stesso scrisse Silvestro: *Licet sit tutius statim confiteri, quam differre; non tamen est tutius tenere, quod sic obligemur*, secondo la sentenza che già tenea S. Bonaventura. E prima lo scrisse Gio: Gersone, dicendo: *Doctores non debent esse faciles ad asserendum aliqua esse peccata mortalia, ubi non sunt certissimi de re; nam per ejusmodi assertiones rigidas in rebus universis nequaquam eriguntur homines a luto peccatorum, sed in illud profundius, quia desperatius demerguntur. De Vita Spirit. Lect. 4.*

Ma V. P. prevedendo già questa mia risposta su tal punto, soggiunge nella sua, e dice, che *ancora i Calvinisti dicono esser più sicuro il salvarsi nella loro Setta, negando la necessità dell' opere buone; e così voi altri dite esser più facile il salvarsi nel vostro Sistema, negando la necessità di seguir le opinioni più tute*. Obbligato all' onore che la P. S. mi fa di assimigliare la mia risposta ad una bestemmia di Calvino. Dimando: quest' opinione di Calvino è forse ella moralmente certa? non solo non è certa, ma neppure è probabile; anzi è certamente falsa, e contraria a quel ch' insegna la Chiesa Cattolica. E chi poi non sa, che in materia di Fede dobbiam sempre tenere le sentenze più tute? Che ha che fare dunque il tenere in materia di Fede un' opinione certamente erronea, col tenere in materia di costumi una sentenza moralmente certa?

Mi

Mi dice, che *oggidì il Sistema de' Probabilioristi si è ben chiarito; e che questo al presente, è comunemente abbracciato da' Vescovi, Confessori, e Letterati*. Che un tal sistema sia oggidì ben chiarito, Padre mio, vorrei credere a V. P. ma non posso, mentre apparisce tutto l' opposto; giacchè per quanto la sentenza rigida è stata da' Moderni difesa, e decantata, niente per lei si è provato di certo; anzi più presto si è fatta chiara la nostra contraria, poichè per quanto han faticato gli Avversarj per confutarla, e specialmente per infermare il Principio da me difeso, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo, si è veduto che niuna di tutte le loro opposizioni sussiste, e persuade.

Ma perchè (replica V. P.) *vuol ella seguire questo suo Sistema, quando oggi universalmente tutti i Vescovi, Letterati, e Confessori sieguono l' opposto?* In quanto a' Vescovi, con sua buona licenza, Padre mio, non è vero che tutti universalmente seguitano la rigida sentenza: molti seguitano la benigna, e questo lo so per certa scienza. In quanto poi a' Letterati, creda V. P. che molti si vantano Probabilioristi, ma poi se sono interrogati, non sanno neppure i termini, nè la sostanza del punto che si tratta, onde parlano a caso. E sappia V. P. e la prego in ciò a credermi, perchè lo so con certezza, che molti in leggere la mia Dissertazione, ed in intendere la forza del punto, han mutato sentimento. Parlando poi de' Confessori, tenga V. P. ancora per cosa certa, che la maggior parte di essi, anzi la massima parte non seguono la vostra sentenza. E sebbene alcuni dicono di tenerla, in pratica però usano il contrario, e si spacciano Probabilioristi solamente per non esser chiamati seguaci della Morale

tur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate confirmatas intelligent. In oltre, ancorchè dovesse attendersi l' Italiana, ella non altro contiene, che un semplice consiglio, e non si nega, che 'l Confessore (ordinariamente parlando) dee consigliare i suoi Penitenti a seguire le opinioni più ragionevoli, e più tute. Per ultimo, ancorchè quello fosse precetto, e non consilio, altro non resterebbe riprovato, che l' uso dell' opinione meno probabile, ma non già l' uso dell' egualmente probabile.

Del resto prima, cioè dall' anno 1557. in cui il P. Medina spiegò più chiaramente il Probabilismo, e lo difese, per molti anni appresso (alcuni mettono cento in circa, altri 80. basta, almeno per 60. 70. anni) la sentenza benigna è stata commune tra tutti i Teologi, come confessa lo stesso P. Concina; e se allora questa sentenza era comune, questa ancora era certamente la dottrina insegnata da' Predicatori, e da' Confessori. Se dunque la Chiesa per tanti anni non condannò una tal sentenza detestabile (a parer vostro) e perniciosa, dovrem dire, che la Chiesa per tutto quel tempo, non resistendo a questo errore, l' approvò, e così tenne ingannati i Fedeli, secondo la regola d' Innocenzo Papa: *Error, cui non resistitur, approbatur. In Can. Error 3. Dist.* 83. Nè vale a dire, che la Chiesa non sempre condanna tutte le opinioni improbabili, ma molte le tollera; perchè ciò corre per l' opinioni particolari, ma non per quelle che importano, come questa, il regolamento universale delle coscienze per tutti i casi particolari. *Ecclesia Dei* (dice S. Agostino) *multa tolerat, & tamen quæ sunt contra Fidem sanctam, vel bonam vitam, nec approbat nec tacet. Epist.* 119. Anzi, insegna l' Angelico, che quando la Chiesa tol-

l'era qualche opinione, la quale, se non fosse ragionevole, potrebbe esser di danno comune, allora presumesi, che non solo la tollera, ma anche l'approva; così parla appunto nel *Quodlib. 9. art. 15.* dove trattando della questione, se sia lecito l'aver più prebende, risponde: *Quod vergit in commune periculum, non est ab Ecclesia sustinendum; sed Ecclesia sustinet, ut aliqui habeant plures præbendas; ergo in hoc non est periculum peccati mortalis.*

In oltre V. P. mi scrive, che *dovrebbero i Vescovi proibire gli Autori probabilisti, perchè questi sono troppo lassi.* Ma questa incombenza, io dico, di proibire tai libri più presto, che a' Vescovi, tocca a' sommi Pontefici, i quali hanno il governo universale della Chiesa, e son tenuti a rimuovere i Fedeli da' pascoli velenosi. Mentre dunque vediamo, che gli lasciono correre per mano di tutti, dobbiam supporre, che non sono vietabili, e perniciosi, come da voi son tacciati. Ma giacchè, Padre mio, voi dite doversi proibire, perchè sono troppo lassi; poichè non dite ancora, che dovrebbero proibirsi insieme tutti gli Autori, che sono troppo rigidi? mentre così quelli, come questi possono apportare gran danno; anzi questi possono causare maggior ruina d'Anime. Di ciò appunto si lamenta il Mentovato di sovra Monf. di S. Ponts nella sua Lettera, dicendo che oggidì tanto si esclama contra la Morale rilasciata, e non si esclama più presto contra il rigorismo eccessivo: *La Chiesa* (scrive nella *pag. 61.*) *ha avuta la consolazione di veder finire il regno del rilassamento della Morale, ma Ella ha avuto poi il rammarico di veder sottentrare in sua vece un rigorismo smoderato. Questo secondo errore è quello, che in oggi è di Moda.* Ed in verità nel secolo passato molti Probabilisti per desiderio (ma deside-

siderio indiscreto, ed ingiusto) di liberare l'Anime dalle colpe formali si sono troppo avanzati a chiamar probabili molte opinioni lasse, errando, non già nell' opinare, ma nel male opinare; voglio dire, non già nell' approvare le opinioni probabili, ma nel chiamar probabili quelle, le quali erano lasse, ch'è appunto quel modo chiamato da Alessandro VII. *Modus alienus ab Evangelica simplicitate, & summa luxuriantium ingeniorum licentia*. E perciò la Chiesa ha proscritte più opinioni, non perchè erano stimate tuziori, o probabiliori, ma perchè eran chiamate falsamente probabili, quando erano improbabili, come sono le Propos. 27. e 40. dannate da Alessand. VII. e 1. 3. 6. 35. 44. e 57. dannate da Innoc. XI. Tutte queste furono dannate, perchè ivi diceasi: *Probabile est &c.* Con ragione dunque molte opinioni de' Casisti sono state condannate, e molte a mio parere resterebbero a condannarsi; ma oggidì, come ben dice il suddetto Prelato Francese; è cessata questa rilasciatezza di opinare; onde il medesimo soggiunge così: *Son cessati i Maestri della Morale rilasciata, ma ad essi sono succeduti nuovi Maestri, le massime de' quali sono molto più insoffribili, ponendo gli Uomini nella disperazione. Altro esse far non potrebbero, che introdurre la corruzione de' costumi. Il numero di coloro, che scusano il lor cattivo costume con questo rigorismo, che oggi regna, e dà addosso alla Morale, il numero (dico) di questi tali è molto maggiore del numero di coloro, che han preteso di scusarsi coll' autorità della Morale rilasciata.*

Mi scrive di più V. P. *ch' io seguito questa mia sentenza, perchè sono troppo appassionato per li PP. Gesuiti*. E' assai, che non mi ha chiamato anche *Terziario* de' Gesuiti, secondo la frase che corre. Io porto in verità tutta la

venerazione a questi Padri, ma dico di non aver avuto mai la sorte di andare alle loro Scuole, o di stare in alcuno de' loro Seminarj, sì ch' io dalla mia gioventù stessi pregiudicato per ritrovarmi imbevuto delle loro dottrine, e specialmente di questa del Probabilismo. Sappia V. P. ch' io nel fare gli studj Ecclesiastici ebbi per miei direttori a principio Maestri tutti seguaci della rigida sentenza; ed il primo libro di Morale, che mi posero in mano, fu il Genetti Capo de' Probabilioristi; e per molto tempo io fui acerrimo difensore del Probabiliorismo. Ma poi considerando le ragioni della sentenza contraria, e specialmente quella sulla quale ho fondata la mia Dissertazione, cioè che la legge incerta non può indurre un' obbligazione certa, mutai sentimento. Ma non sarebbe una pazzia, s' io doppo aver lasciato il Mondo per salvarmi, volessi difendere una sentenza con iscrupolo di mia coscienza, perchè? per far cosa grata a' Gesuiti? V. P. mi chiama, per dir le sue parole, *uomo dotto, e pio*, e poi vuol credere ciò, o almeno sospettarlo, secondo vedo da quel che mi scrive? Ella può osservare nella mia Opera di Morale, in quante opinioni, dove la ragione non mi persuade, io mi allontano dalle sentenze tenute dagli Autori Gesuiti; e non solo da' Gesuiti, ma ancora negli stessi termini tenute dagli Autori d' altre Religioni, Teatini, Domenicani, Carmelitani, Francescani, e simili. Io venero i Gesuiti, e tutti i Religiosi; ma in quanto alla Morale, seguito quel che mi detta la coscienza; e dove la ragione mi fa forza, poca specie mi fanno le autorità de' Moralisti.

Finalmente V. P. mi vuole atterrire coll' ammonirmi *a considerare, se in punto di morte io non abbia da render conto a Dio di que-*

sto

sto mio sistema del Probabile. Ma prima di rispondere ella mi dica, se tiene forse, che tutti i Probabilisti si sono dannati, ancorchè abbiano scritto in buona coscienza? ed ancorchè fra essi vi sieno stati Uomini di pietà singolare, di cui si sono scritte le Vite? Ma perchè V. P. li crede dannati? perchè forse tiene, che ne' precetti naturali, anche per le conclusioni mediate e rimote da' primi principj, non diasi buona fede, nè ignoranza invincibile? Ma quest' opinione, Padre mio, è contraria a quel che insegna espressamente S. Tommaso con S. Agostino in più luoghi: *Ignorantia, quæ est omnino involuntaria, non est peccatum. Et hoc est quod Augustinus dicit: Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris*. 1. 2. *q*. 9. *a*. 8. Ed in altro luogo: *Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia est invincibilis, sive quia est ejus quod quis scire non tenetur, talis ignorantia omnino excusat a peccato*. 1. 2. *q*. 76. *a*. 3. Di più tale opinione certamente è stata condannata (benchè indirettamente) dalla Chiesa nella Propos. 2. di Bajo, che diceva: *Tametsi detur ignorantia juris naturæ, hæc in statu naturæ lapsæ non excusat a peccato*. Di più ella è riprovata comunemente da tutti, anche da' Probabilioristi, e specialmente dal P. Gonet è chiamata improbabile. Aggiungo, se mai ella fosse vera, anche molti Probabilioristi, da' quali (per essere uomini) sono scappate opinioni lasse, sarebbero dannati. Anche dal P. Concina io trovo approvate certe opinioni (e le tengo notate) che secondo il suo sistema erano per lui moralmente certe, ma in verità sono certamente lasse. Cosa che fa vedere, che l'approvare opinioni lasse, non nasce dal sistema del Probabile, ma dalla bebolezza, ed oscurità delle menti umane.

Ma

Ma torniamo al punto. Padre mio carissimo, in quanto al terrore che vuol mettermi, confesso ch' io non sono santo, ma un povero peccatore, che veramente tremo del conto, che ho da rendere a Dio per la mala corrispondenza fatta a tante sue misericordie; ma non già tremo per la sentenza, che ho difesa. Sto sicuro, e certo, che per questa sentenza non mi danno, nè posso dannarmi, mentre la tengo per certa, ed incontrastabile; e per tale la terrò, fin tanto che V. P. o altri non mi facciate conoscere il contrario. Iddio condanna solo chi pecca formalmente per malizia, o per ignoranza colpevole, ma non già chi opera con buona fede, e certezza morale del suo ben operare. Insegna l' Angelico, che le azioni umane, come si apprendono dalla coscienza per buone o male, così vengono giudicate da Dio: *Actus humanus judicatur virtuosus, vel vitiosus, secundum bonum apprehensum, & non secundum materiale objectum actus. Quodlib.* 3. *art.* 27. E lo conferma in altro luogo: *Id quod est bonum, potest accipere rationem mali, vel id quod est malum, rationem boni propter apprehensionem.* 1. 2. *q.* 19. *a.* 5.

Posto ciò sappia V. P. ch' io, vedendo a giorni miei così contrastata da altri questa sentenza del Probabile, che prima era comune, ho cercato più volte di esaminar la mia coscienza, per vedere se forse m' ingannasse l'impegno di volerla sostenere, o pure la ripugnanza di ritrattarmi; ma ho riflettuto che no, mentre da una parte io non ho ripugnato di rivocarmi pubblicamente colle stampe in molte altre opinioni prima da me tenute; onde tanto meno ripugnerei di ritrattarmi ora circa la sentenza del Probabile, ch' è un punto di molta maggior conseguenza, che non erano quell' altre opinioni particolari da me ritrattate.

te. Tanto più che la mia superbia nel caso, ch' io mi rivocassi dalla mia sentenza, vi troverebbe certamente più pabulo, mentre acquisterei con ciò facilmente il nome di santo da tutti i Signori Probabilioristi, e potrei anche sperare d' essere annoverato nel numero de' Letterati *alla Moda*. Dall' altra parte non ho mancato di diligenza per accertarmi della verità su questa controversia, giacchè in più anni ho procurato di leggere tutti gli Autori moderni della sentenza rigida, subito che mi sono capitati alle mani, esaminando tutte le loro ragioni, ed opposizioni. In oltre credo non aver mancato di raccomandarmi al Signore, ed alla Divina Madre su questo punto, con pregarli istantemente ad illuminarmi, se mai errassi. Ma per quanto ho letto ne' libri de' Contrarj, niente mi ha convinto, anzi quelli mi han confermato nella mia sentenza, vedendo che per quanto eglino si sono studiati a rispondere, niuna delle loro risposte regge, e stringe. Io credo, e penso, che ognun altro creda, esser egualmente male l' approvare le dottrine lasse, che l' imporre a' Fedeli obblighi da Dio non imposti: come fanno i moderni Probabilioristi col condannare di colpa grave, chi seguita le opinioni probabili meno tute, e che non sono moralmente certe: rigore non mai conosciuto, nè praticato nella Chiesa, come scrive il dottissimo Cristiano Lupo nel riferito suo volume del Probabile.

Sicchè, Padre mio, io non temo, nè posso temere di dannarmi per questo capo di seguir la sentenza del Probabile, mentre la tengo per certa. Temerei più giustamente di dannarmi, se contra il dettame di mia coscienza seguissi il rigido sistema de' moderni Probabilioristi, che a' Penitenti, i quali vogliono seguire qualche opinione egualmente probabile, e non appigliarsi

alla

alla più sicura, insegnano doversi negar l'Assoluzione, anche dopo che quelli vi han acquistato certo dritto colla Confessione già fatta de' loro peccati: che condannano alla restituzione coloro, che hanno per essi un'opinione abbastanza probabile, ed hanno all' incontro il certo jus del possesso sovra i loro beni: che a coloro, che stanno in buona fede, ed a cui l'ammonizione non è profutura, non fan difficultà di lor palesare la malizia dell' azione, facendo che le loro colpe, che prima erano solamente materiali, d'indi in poi diventino tutte formali. Ma così quelli non si dannano? E che importa? lasciateli dannare, peggio per essi (Ma non dicea così il dottissimo Cardinal Lambertini, e poi nostro Pontefice, nelle sue Notificazioni, *Notif.* 87. *num.* 24. dove riprende un Parroco, che avendo saputo un occulto impedimento di alcuni Conjugi, l'ammonì senza prima scriverne a Roma per la dispensa): che per finirla condannano di certo peccato mortale l'uso d'ogni opinione probabile, che non è moralmente certa; cosa riprovata da tutti gli antichi Teologi, i quali dicono, che non dee condannarsi di colpa grave niun'azione, se quella non è certamente colpevole in pratica di peccato mortale. S. Raimondo dice: *Non sis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam. Lib. 3. de Pœnit.* §. 21. S. Antonino dice: *Quæstio in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas Scripturæ, aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, periculosissime determinatur. Part. 2. tit. 1. Cap. 11.* §. 28. E ne apporta la ragione, perchè tal determinazione *ædificaret ad gehennam*, cioè metterebbe in pericolo di dannazione, chi facesse quell' azione poi, che non è certamente mala. Gabriele Biel, che scrisse nell' anno 1480. dice:

Nihil

Nihil debet damnari tamquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta auctoritas Scripturæ. In 4. D, 16. qu. 4. Concl. 5. Gio: Gersone, come abbiam già veduto di sovra, dice: *Thoelogi non debent esse faciles ad asserendum aliqua esse peccata mortalia, ubi non sunt certissimi de re*. E lo stesso dicono Giovanni Nyder, il Glossatore di S. Raimondo, Melchior Cano, ed altri; ed anche S. Tommaso, come lo spiega S. Antonino, ed io ho notato a lungo nella riferita mia Dissertazione. Perciò similmente Benedetto XIV. nella sua celebre Opera *de Synodo*, accresciuta da esso, e cacciata fuori nel tempo del suo Pontificato, ammonisce i Vescovi a non condannare alcun'opinione difesa per probabile dagli Autori.

Or come va poi, che i moderni Maestri della *Moral Cristiana* illaqueano le coscienze, condannando di certa colpa grave l' uso di tutte le opinioni probabili, che non sono moralmente certe? Io per me non so capire, come possa dirsi, che tal sistema sia più sicuro per la salute eterna di chi l' insegna come necessario universalmente per tutti. Al certo che vi bisogna un bello spirito, ed un animo ben grande ad usar senza scrupolo tal rigore co' poveri Penitenti, come se dovessimo solo dar conto a Dio della troppa indulgenza, e non anche della troppa rigidezza. E dove non giunge la stravagante rigidezza de' moderni Probabilioristi! E' comune la sentenza, che al peccato mortale vi bisogna l' avvertenza attuale, quando si opera, o almeno quando si mette la causa della malizia dell' azione, o pure del dubbio, o sia sospetto di tal malizia, o almeno del pericolo di errare; altrimenti l' ignoranza è invincibile, e scusa dal peccato. Ma taluni oggidì giungono a negare, che si richieda quest' avvertenza; e dicono, che basta a

pec-

peccar mortalmente l'avvertenza interpetrativa, cioè che la Persona abbia potuto avvertire la malizia, benchè affatto non ne abbia avuta nè cognizione, nè sospetto. Ma come poteva avvertirla, se neppure il sospetto glie n'è venuto? Non importa, basta che avea la potenza naturale di avvertirla, o dubitarne. Ma quale potenza? potenza interpetrativa, o sia condizionata? cioè se avesse pensato alla malizia dell'azione, o ne avesse almeno dubitato? Ma quando niuna cognizione, o dubbio gli è sorto nella mente, come poteva avvertire, o dubitare? Dunque secondo questi moderni Maestri taluno potrà ritrovarsi dannato con molti peccati mortali sopra, senza che n'abbia avuta mai nè cognizione, nè dubbio, nè scrupolo? Bella dottrina! Ma i Vescovi della Francia resistono a tal dottrina, e la riprovano.

Io credo all'incontro aver dimostrato nella mia Dissertazione con ragioni ben chiare esser lecito l'uso dell'opinione egualmente probabile. V. P. si avanza a dire, che *le mie ragioni saranno tutte sottigliezze, sofismi, ed inezie*. Viva mille anni: mi rallegro, che ancor ella ha preso già lo stile de' Probabilioristi *alla Moda*, che ordinariamente, dove non possono ajutarsi colle ragioni, si ajutano a forza di esclamazioni, e d'ingiurie, chiamandoci *Lassisti, Deturpatori della Moral Cristiana, e del Vangelo, Prurientes auribus, Hominibus placentes, Consuentes pulvillos ad capiendas Animas, Linientes parietem absque temperatura*. Ecco le solite frasi, e canzoni degli odierni Riformatori della Morale. Ma con ciò niente avanzano, perchè l'ingiurie non han forza di persuadere; anzi fan credere, che chi le dice, parla per passione; e chi parla per passione, difficilmente persuade gli altri a credere quel ch'esso dice. V. P. scrive, che le mie

ragio-

ragioni *saranno tutte sottigliezze*, *sofismi*, *ed inezie*. Ma mentre dice *saranno*, è segno ch' ella non ha letta, nè veduta la mia Dissertazione; onde, s' io sapevo che V. P. volea scrivermi su questo punto del Probabile, l' avrei pregata a legger prima quel che ivi ho scritto, e poi a scrivermi, perchè o non mi avrebbe scritto, o forse mi avrebbe scritto in altro modo.

Io non nego, come ho detto di sovra, che molti Probabilisti sono scappati in molte opinioni lasse. Non nego ancora, ch' essi (per non essersi prima le cose abbastanza discusse) per provare l' uso lecito dell' opinione probabile, si sono serviti di certi principj infermi. Per esempio, si avvaleano del principio: *Qui probabiliter agit*, *prudenter agit*. Ma questo principio è mal fondato, perchè l' Uomo non può operare, appoggiandosi alla sola probabilità dell' opinione, poichè allora manca la certezza dell' onestà, ch' è necessaria per ben operare; onde chi opera così, non opera prudentemente, ma imprudentissimamente, perchè opera col dubbio pratico dell' onestà dell' azione. L' altro principio era questo, cioè che quando le opinioni sono ambedue probabili, l' Uomo può allora sospendere il giudizio circa l' opinione che sta per la legge, ed avvalersi della probabilità dell' opinione che sta per la libertà. Ma tal principio neppure è valido, perchè similmente si oprerebbe col dubbio dell' onestà dell' azione, essendo quella sospensione mera volontaria. E perciò dico, che appunto la tanta rilasciatezza delle opinioni, nella quale sono incorsi alcuni Probabilisti del secolo passato, e l' insussistenza ancora di questi falsi principj da essi adottati, han fatto che i Probabilioristi s' inveissero con tanto calore, e furore contra l' uso del probabile, e trovassero tanti seguaci.

Ma

Ma altrimenti dee poi dirsi, quando la probabilità dell' opinione va accompagnata con una ragione certa, o certo principio riflesso, che rende in pratica l'azione certamente onesta, come noi diciamo, e dee dire ognuno che ama la verità, e parla senza passione; poichè allora la certezza del giudizio pratico, non si fonda già sovra la sola probabilità dell' opinione, ma sul principio certo riflesso, che lo concomita. E ciò non lo negano più Autori anche della rigida sentenza, come il P. Gonet, il P. Wigandt, e il P. Lorenzo Berti, cioè che col principio riflesso certo rendesi certamente lecita quell' azione, che in se sarebbe solo probabilmente lecita. Ciò si prova chiaramente dal *cap. Domnus, de Secund. nupt.* ove dicesi esser lecito al Conjuge, che sta in dubbio dell' impedimento, rendere il debito al Conjuge, che sta in buona fede; e perchè? perchè l' altro Conjuge possiede il jus di petere. Ecco il principio riflesso certo, che rende certamente onesta l' azione di rendere al Conjuge, che prima ne dubitava. Così anche S. Agostino nel *Can. Quid culpatur.* 4. 23. *Qu.* 1. dice che 'l Soldato ben può militare nella guerra, benchè dubbiamente giusta, quando il Principe ce lo comanda: e ciò per lo principio riflesso, che il Suddito dee ubbidire al suo Principe, sempre che la guerra non è certamente ingiusta: *Recte potest illo jubente bellare, si non esse contra Dei præceptum certum est, vel utrum sit, certum non est.* Così anche dice lo stesso Santo *in c. Si Virgo* 34. *qu.* 1. che 'l Possessore di buona fede può ritenersi la roba posseduta, ancorchè stia in dubbio, se quella è sua, col principio riflesso, che 'l possesso gli dà il certo jus di ritenerla, finchè non gli costa che quella non è sua. Quindi scrive il P. Berti: *Procul dubio potest ex reflexione mentis antea perplexæ fieri judicium*

cium practicum moraliter certum. Theol. to. 2. lib. 21. c. 13. Prop. 3. vers. Patroni.

Ora il principio, che la legge dubbia non obbliga (replico) io credo di averlo provato nella mia Dissertazione, non con sofismi, ed inezie, ma con ragioni evidenti, e dottrine insegnate dagli stessi Probabilioristi, e principalmente da S. Tommaso: il quale da una parte insegna, che la legge fin tanto che non è promulgata, non ha virtù d' obbligare: *Promulgatio* (accenno quì in breve la sostanza di quel che scrive l' Angelico) *necessaria est ad hoc, quod lex habet virtutem obligandi. 1. 2. q. 90. a. 4.* Ma come la legge di natura si promulga all' Uomo? risponde lo stesso S. Dottore: si promulga, quando attualmente vien manifestata alla mente umana col lume naturale: *Promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. 1. 2. q. 9. a. 4. ad 1.* Il testo è chiaro, ma lo spiega in termini più espressi il dottissimo Silvio: *Actualiter tunc* (lex) *unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum. In 1. 2. q. 90. a. 4. in fin.* Dall' altra parte insegna S. Tommaso, che la legge per obbligare dee esser certa, e manifestata per certa scienza: *Mensura* (sive lex) *debet esse certissima. 1. 2. q. 19. a. 4. Object. 3.* Ed altrove dice: *Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti. Opusc. de Verit. q. 17. a. 3.* E la ragione è chiara, perchè altrimenti quando all' Uomo vien notificata una legge, non certa, ma dubbia, allora non gli viene sufficientemente intimata la legge, ma solo gli viene sufficientemente intimata la questione, o sia il dubbio, se vi è o no la legge. E come puo dirsi, e tenersi per legge il solo dub-

bio

bio della legge? Onde ben disse Benedetto XIV. in una delle sue Notificazioni, essendo Arcivescovo di Bologna: *Non si debbono imporre ligami, quando non v'è una chiara legge, che gl'imponga. Notif.* 13.

Nè vale a dire, che la legge eterna ha il possesso anteriore al possesso della nostra libertà, e perciò nel dubbio egualmente probabile dee preferirsi l'opinione, che sta per la legge; perchè non è vero, che 'l possesso della legge precede alla libertà dell'Uomo, anzi è certo l'opposto, come insegna lo stesso Maestro Angelico: il quale dice, che quantunque l'Uomo non sia stato eterno, egli nondimeno nella mente Divina è stato considerato prima della legge, poichè da Dio (a nostro modo d'intendere) prima è stato conosciuto l'Uomo, e poi è stata ordinata la legge al governo dell'Uomo: *Sic igitur* (son le parole del S. Dottore) *æternus Divinæ legis conceptus habet rationem legis æternæ, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab Ipso præcognitarum.* 1. 2. *q.* 92. *a.* 1. *ad* 1. Si notino le parole, *ad gubernationem rerum præcognitarum*. Sicchè *prioritate*, non già *temporis*, perchè in Dio non v'è successione di tempi, nè di cognizioni, poichè tutte le cose sempre gli sono state presenti abeterno, ma *prioritate rationis, sive naturæ*, prima è stato da Dio contemplato l'Uomo, e poi la legge, siccome da ogni Legislatore prima si considerano i Sudditi, e poi la legge che lor conviene imporre: ond'è che Iddio prima ha considerato l'Uomo sciolto, e poi ligato dalle sue leggi. Posto ciò, dicono tutti i Teologi, come il P. Gonet, il Silvio, il Card. Gotti, il Tournely, il P. Lorenzo Berti, colla scorta già di S. Tommaso, che la legge Divina, benchè eterna, non è stata mai legge, che obbli-

obbligasse gli Uomini, se non dopo ch' ella è stata loro promulgata, ed intimata per mezzo della Chiesa, o pure dello stesso lume di natura.

E perciò dice il medesimo Angelico in altro luogo (1. 2. *q.* 19. *a.* 10.) che noi non siam tenuti a seguire la volontà materiale di Dio, che ci è ignota, ma solamente la volontà formale, cioè quella che ci è manifestata; e poi soggiunge: *Sed in particulari nescimus, quid Deus vult, & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinæ voluntati. Ibid. art.* 10. *ad* 1. E ciò prima lo scrisse S. Anselmo dicendo: *Non semper debemus velle, quod Deus vult, sed quod Deus vult nos velle. Lib. de simil. cap.* 19. Ma come sapremo le cose, che Dio vuole che noi vogliamo? lo spiega lo stesso S. Tommaso in altro luogo, le sapremo coll' esserci palesate per mezzo de' Divini precetti: *Etsi non teneatur homo velle, quod Deus vult, semper tamen tenetur velle, quod Deus vult nos velle, & homini præcipue innotescit per præcepta Divina.* 2. 2. *q.* 104. *a.* 4. *ad* 3. Lascio poi tutto l' altro, che dicono in conferma di ciò i SS. Padri, S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Magno, S. Basilio, S. Agostino, S. Leone, Lattanzio, S. Bernardo. Lascio quel che dicono i sagri Canoni, e gli altri Autori anche della rigida sentenza; V. P. potrà leggerlo nella mia Dissertazione. Ma parlando solamente di queste poche cose, che quì ho accennate, le pajono queste forse sofismi, ed inezie? No, Padre mio, a me pajono chiarezze, ed evidenze. Con tutto ciò io ho pregato poi in fine di detta mia Dissertazione, e di nuovo prego i Signori Letterati (e questo lo dico, non per vanità, o cerimonia, ma veramente con tutto l' animo per essere disingannato, se mai m' inganno) che se alcuno potes-

se

se illuminarmi anche per lettera manoscritta e mi facesse conoscere la falsità della mia sentenza, io glie ne conserverei obbligo perpetuo, e prometto che subito mi ritratterei con pubblica scrittura. Ed a questo fine ho fatta dispensar la mia Dissertazione per tutta Napoli, per Roma, e per Italia, non solo acciocchè sia letta, ma acciocchè ben anche mi sia risposto, e mi sia fatto noto il mio pregiudizio, s'io sto pregiudicato. Ma se taluno poi volesse scrivermi, e ritornare ad oppormi quelle stesse cose, alle quali ho già risposto, potrà farne di meno, perchè mi farebbe perdere il tempo, ed io non ho tempo da perdere. Finchè dunque Padre mio, io non verrò altrimenti persuaso, io non posso (come ho detto di sovra) ritrattarmi senza scrupolo di coscienza.

Sicchè la sua Lettera niente mi ha giovato, poichè V. P. non ha fatto altro, che favorirmi di consigli, e d'ammonizioni; ma non mi ha addotta alcuna ragione per persuadermi l'insussistenza del mio sistema. Prima ella dovea capacitarmi, e poi consigliarmi. Ma giacchè V. P. in fine della sua mi consiglia a riflettere, se forse io mi troverò reo avanti a Dio per aver voluto sostenere questa mia sentenza benigna, mi permetta che anch' io prima di finir la mia la preghi (giacchè la P. S. amministra continuamente a tanti il Sagramento della Penitenza) a considerare, se forse dovrà ella render conto a Dio più stretto di me in aver seguita la sentenza rigida, con illaqueare, ed astringere le coscienze de' suoi Penitenti a tener per certamente illecito ciò, che non era tale: col che sarà stata causa di far commettere molti peccati formali, che avanti a Dio non eran tali, e con ciò d'aver causata la dannazione di molti. E che altro è quell' *ædificare ad Gehennam*, come parla

la S. Antonino, se non l' aggravar le coscienze di peccato mortale, dove non vi è il mortale, o almeno il mortale non è certo? V. P. scrive a me, che forse la passione, o l' impegno m' inganna. Ed io scrivo a V. P. ma perchè la passione, o l' impegno non può ingannare ancora voi altri Signori in voler sostenere il vostro eccedente rigore, giacchè così il partito troppo benigno, come il partito troppo rigido è degno di castigo? quando per altro sento S. Gio: Grisostomo, che dice (e l' approva S. Antonino): *Nonne melius est propter misericordiam rationem reddere, quam propter crudelitatem? Vis apparere sanctus? circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. In Can. Alligant. 12. qu. 7.* Or basta, io mi consolo, che non ho da esser giudicato dagli Uomini, ma da Gesù-Cristo, che vede la mia coscienza, e la mia buona intenzione. Resto con farle umilissima riverenza, e mi protesto

Di V. P. S. Agata 16. del 1764.

Divotiss. ed obbligatis. servo
Alfonso M. Vescovo di S. Agata de' Goti.

Ma prima di chiuder questa mia mi permetta ancora, ch' io le trascriva una lettera poco fa scrittami da un buon Letterato circa la mia Dissertazione dell' uso lecito dell' Opinione egualmente probabile. Tralascio di nominarlo, e di descriverne le circostanze, perchè temo ch' egli forse non voglia esser nominato, per non esser posto nel catalogo de' Terziarj de' Gesuiti; ma dico, ch' è un Teologo dotto, e stimato in Napoli, il quale facilmente (per quel che so) prima di legger la mia Dissertazione era di contrario sentimento, ma dopo averla letta mi scrive così:

Z Ho

Ho ricevuta una onoratissima di V. S. Illustriss. per cui mi ha favoriti i due libriccini uno dell' uso moderato dell' opinione Probabile, l' altro sulla Verità della Fede. Questo secondo non ho avuto ancora tempo di leggere Ho letto però il primo, e mi è piaciuto tanto, che l' ho tornato a leggere. Si è così ben condotta V. S. Illustriss. nella dimostrazione dell' Argomento, che io l' ho preferito a tutti gli altri Libri, che si raggirano su tal soggetto; ed io non saprei, che più desiderarvi. I principj, su de' quali ha fondata la sua sentenza, sono incontrastabili, ed ammessi da tutti e due i partiti, così de' Probabilisti, come de' Probabilioristi. Quando la legge non è certa, non può certamente indurre obbligazione alcuna certa. Ed Ella ha così ben dimostrato tal principio coll' autorità de' Canoni, Padri, e Teologi di primo ordine, che non v' ha cosa meglio dimostrata. Trattandosi dunque di due opinioni ugualmente probabili, io ancora entro nel suo sentimento, che possa lecitamente seguirsi quella, che sta per la libertà, quantunque meno tuta. Son troppo belle le parole del P. Bancel, citato da V. S. Illustriss. nella pag. 89. *Multa sunt, quæ tutius est facere, sed simul tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter constet de tali obligatione*. Oh quanto poi son degne di esser notate le parole di S. Giangrisostomo, ancor da lei citato: *Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus*. Colla robustezza degli argomenti ho ammirata eziandio la chiarezza ammirabile, che ha impiegata nello spiegarsi: cosa che tra tutte le altre dee lodarsi nel maneggio delle materie difficili. Io non cesso di ringraziarla di sì prezioso dono, e de' lumi che ho ricevuti nella lettura del suo Libro ec.

A V-

AVVERTIMENTI
A'
CONFESSORI NOVELLI.

I. CO' peccatori più perduti bisogna usare maggior carità. Certi Confessori sono tutti carità colle persone divote, o di riguardo: ma se viene poi un povero peccatore infangato, o lo licenziano, o lo sentono di mala voglia; e con ciò quegli diffidando di trovare ajuto, s' abbandona alla disperazione. I buoni Confessori, quando s' accosta un di tal fatta, l' accolgono, lo sentono con dolcezza, l' animano, e l' ajutano quanto possono

II. Quando vengono Rozzi a confessarsi, che non si sono esaminati a bastanza, dice il P. Segneri (nel Confessore Istruito) essere un *errore intolerabile* il rimandarli a meglio esaminarsi; perchè questi tali per quanto s' affatichino, difficilmente s' esaminano per quanto basta: ed all' incontro vi è pericolo che rimandati, si atterriscano dalla difficoltà di bene esaminarsi, e più non ritornino. Onde bisogna che il Confessore li vada interrogando, secondo l' ordine de' Precetti, circa i peccati che verisimilmente han potuto fare. E particolarmente dimandi loro, se sanno le cose della Fede, almeno i quattro Misterj principali, cioè che vi sia Dio, che sia Rimuneratore, la Trinità e l' Incarnazione del Verbo; mentre chi non sa questi, non può essere assoluto. Dimandi a' Padri di famiglia, se correggono i figli de' furti, bestemmie &c. se gli fanno frequen-

tare i Sacramenti, sentir la Messa, fuggire i mali Compagni, e le persone di diverso sesso: se gli tengono nel proprio letto, o a dormire insieme maschi e femmine. Agli Sposi, se entrano nelle case delle Spose; ed in ciò usi fortezza il Confessore a non assolvere nè gli uni, nè l'altre, e neppure i Parenti che lo permettono, se non si toglie prima la pratica: perchè quantunque non vi fossero stati sino ad allora peccati, facilmente vi saranno appresso. A' Padroni di campi o botteghe, se impediscono a' Garzoni le bestemmie, il parlare osceno, e le mormorazioni. Alle Mogli, se rendono il debito a' Mariti: molte Mogli per questo capo si dannano, e son cagione che anche i Mariti si dannino. A' Medici, se fan prendere a tempo opportuno i Sacramenti agl' Infermi. Se poi vengono Zitelle, o Figliuoli, stia cautelato nelle dimande del sesto Precetto, acciocchè non apprendino quel che non sanno. Sopra tutto avverta di dimandare a' Penitenti ignoti (specialmente quando sono figliuoli, zitelle, o rozzi), se mai abbiano qualche scrupolo della vita passata di alcun peccato non confessato; diceva un buon Confessore, che con questa semplice domanda avea liberate molte Anime dall' Inferno.

III. Dee il Confessore istruire gl' ignoranti, così circa le cose della Fede, come circa i Precetti. Circa la Fede, avverte il celebre Missionario, il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *Discorso Mistico e Morale*, così: *Non è buon consiglio mandare a dietro simili ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perchè non se ne cava altro frutto che restare ignoranti; però è spediente insegnar loro brevemente i Misterj principali*, con

far

far fare loro un atto di Fede, di Speranza, d' Amor di Dio, e di Contrizione: obbligandoli a farsi poi istruire degli altri Misterj necessarj a sapersi de necessitate Præcepti. Circa poi i Precetti, dee anche il Confessore istruire gl' ignoranti. Ma se mai il Penitente stesse in buona fede, e l' ammonizione fosse per essergli nociva, come per esempio se dal manifestarsi la nullità di qualche Matrimonio ne avessero a succedere risse, scandali, o altri peccati gravi, allora dicono comunemente i DD. (si osservi la nostra *Morale al lib. 6. num. 610.*) che il Confessore dee dissimulare, acciò il peccato materiale non si renda formale. Potrà bensì allora scrivere segretamente alla S. Penitenziaria per ottener la Dispensa, secondo la Formola che si porrà quì in fine. Ma notisi che se il Penitente fosse persona pubblica, come Giudice, Parroco, Barone &c. e mancasse al suo Officio, non dee lasciarsi d' ammonirlo, ancorchè la correzione non fosse profutura, perchè allora dee preferirsi il ben comune al privato.

All' incontro se il Penitente tenesse per peccato ciò che non è, il Confessore anche dee istruirlo. E quì notisi esser bene il dichiarare ad alcuni che la bestemmia *de' Morti*, esclusse l' Anime del Purgatorio, non è peccato grave (come si è provato nella Morale *lib. 3. num.* 130.); e così nè anche il dire *Potta di Dio* (*loc. cit. n.* 124. *v. Neque.*), perchè la detta parola in Lingua Toscana significa una semplice interjezione d' impazienza, sicchè si riduce ad un semplice nominare il Nome di Dio in vano. E così nè anche dee stimare il Confessore colpa grave la bestemmia di qualche Santo, o giorno santo, se *unico actu* vi si soggiunge, *se l' ho fatt' io*, intendendo così dire, per non bestemmiare.

IV. Quando il Penitente è incorso in casi riservati, e'l caso è Papale, ed occulto, avvertasi che allora il Confessore può ricorrere al Vescovo che ha la facoltà di assolverlo, e di delegala anche ad altri. Ma se n' eccettuano i casi della Bolla *Cœnæ*: se non fosse che il Penitente è impedito di andare in Roma. Il Vescovo può ancora assolvere la Percussione leggiera del Chierico, ed anche grave, se la Penitente è donna (*cap. Ea noscitur*, & *cap. Mulieres, de Sent. excom.*) E di più l' aborto di feto animato (*Bulla Greg. XIII. Romana Sedes*). I Confessori Regolari non possono assolvere i Laici dalla Percussione del Chierico; ma possono all' incontro dall' aborto di feto animato (*lib.* 7. *n.* 99. *in fine*); ed anche dall' Eresia (purchè non vi sia ricaduta), e dagli altri casi della Bolla *Cœna*, eccettuatane la falsificazione delle Lettere Apostoliche, e'l trasporto di robe proibite agl' Infedeli: e ciò per le Concessioni di S. Pio V. e di Bened. XIII. (*vedi al lib.* 7. *num.* 101. *e* 104.

Si avverta poi, che l' ignoranza della Censura del Caso Papale, fa che non s' incorra neppure la riserva del caso; perchè ne' Casi Papali principalmente si riserva la censura, da cui scusa l' ignoranza. A differenza de' Casi Vescovili, dove si riserva principalmente il Caso, e perciò l' ignoranza non iscusa: mentre la riserva secondo la vera sentenza non è pena, ma restrizione di giurisdizione, affinchè tali colpe sieno riconosciute, corrette, e punite da' Superiori maggiori, come parla il Tridentino.

Di più s' avverta, che se il Penitente è stato assoluto da un Confessore che avea la facoltà de' riservati, resta probabilmente sciolto dalla riserva, ancorchè la Confessione fosse stata nulla. (*lib.* 6. *num.* 598. *Qu.* 4.) Ma ciò non or re nel Giubileo, come ha dichiarato il som-

sommo Pont. Bened. XIV. (*n.* 537. *Qu.* 11.)

V. Il Confessore dee correggere il Penitente, e parlare per fargli conoscere il suo male stato, ed i mezzi per emendarsi. Confessore muto, è meglio che non confessi. Alcuni appena dimandano a' Penitenti, quante volte han peccato, se se ne pentono, se vogliono farlo più, e data loro la penitenza, senza dir altro l' assolvono. Gesu-Cristo ha istituita la Confessione Auriculare, acciocchè il Penitente palesi al Ministro le sue mancanze, e 'l Ministro gli porga i rimedj col parlare; chi non parla tradisce il fine di Gesu-Cristo. Quanti vengono indisposti, e 'l Confessore con parlare li compunge, li dispone, e l' assolve? E notisi quì, che (come insegnano i DD.) quando il Penitente ha confessati già i suoi peccati, ma è indisposto per l' Assoluzione, il Confessore dee far quanto può per disporlo.

Non è bene poi spaventare il Penitente, mentre si confessa, per lo pericolo che lasci qualche peccato. Almeno, quando bisognasse correggerlo dentro la Confessione, se gli faccia subito dopo animo a dir tutto, con dirgli: *Or via, vuoi mutar vita? e statti allegramente di tutto mo, fatti una bella Confessione.*

VI. Il Penitente, che sta in Occasione prossima (che s' intende quella, in cui egli frequentemente, e per lo più è caduto), questi secondo la vera sentenza non può esser assoluto neppure la prima volta, se non rimuove prima l' occasione, ancorchè lo promettesse; altrimenti pecca gravemente il Confessore che l' assolve, e pecca esso ancora ricevendo l' Assoluzione, perchè così si mette in gran pericolo di non attendere la promessa, come ordinariamente succede. Ciò s' intende, quando l' Occasione *è in Essere*, come se uno tiene la mala pratica in casa propria; poichè se *non è in Es-*

sere, come quando l'Occasione è fuori di casa, allora può essere assoluto per due, o tre volte, prima di levar l'Occasione. Ma quando si può, sempre è meglio sperimentare come si porta per qualche tempo, prima d'assolverlo. S'intenda di più, quando l'Occasione è volontaria; perchè s'è necessaria (cioè che non potesse togliersi senza scandalo, o grave danno), allora non può obbligarsi il Penitente a rimuovere l'Occasione (se non in caso che non vi fosse altro rimedio), ma basterà assegnarli i mezzi da contenersi, come il fuggire la familiarità e l'aspetto del Complice, il frequentare i Sacramenti, e'l raccomandarsi spesso a Dio, ed a Maria Santissima, con rinnovare più volte al giorno il proposito d'emendarsi. Con tutto ciò, se non v'è causa speciale di dar subito a questi tali l'Assoluzione, il Confessore ben può, anzi è tenuto a differircela, affinchè sieno più attenti a praticare i mezzi prescritti. Dico, è *tenuto*, perchè essendo egli Medico dell'Anime, è obbligato ad applicare loro i rimedj più atti per guarirle. Avvertasi bene che la salvazione de' Penitenti dipende per lo più dal ben regolarsi i Confessori nel dare, o differire l'Assoluzione agli Occasionarj, o a' Recidivi di cui parleremo nel numero seguente.

VII. Il Recidivo, cioè colui ch'è ricaduto nel peccato abituato dopo l'ultima Confessione fatta, questi (come dicono comunemente i DD. sulla Propos. 60. dannata da Innoc. XI.) non può esser assoluto, se non da qualche segno straordinario di sua disposizione. Il segno sarebbe 1. Una gran compunzione palesata con lagrime, o parole di cuore. 2. Il numero notabilmente diminuito de' peccati, ritrovandosi già nelle stesse occasioni e tentazioni. 3. La diligenza usata per emendarsi, fuggendo l'occasione, ed eseguendo i mezzi prescrittigli: o

pure

pure una gran resistenza fatta prima di ricadere. 4. Se il Penitente dimanda rimedj, o nuovi mezzi per liberarsi dal peccato. 5. Se viene a confessarsi, non per uso pio fatto, nè spinto da' Genitori, Padrone, o Maestro, ma veramente mosso da lume Divino per mettersi in grazia di Dio; e specialmente s' è venuto dopo un gran contrasto, o con grande incomodo. 6. Se ha ricevuta la spinta a confessarsi da qualche predica intesa, o morte succeduta, o flagello imminente, o da altro motivo straordinario. 7. Se si confessa peccati prima lasciati per rossore, 8. Se per l'ammonizione del Confessore dimostra d' acquistare un nuovo orrore del suo peccato, e del pericolo di dannarsi. Ma se non vi è alcuno di questi o simili segni, la disposizione del Recidivo è molto dubbia: onde il Confessore allora dee differirgli l' Assoluzione, finchè lo sperimenti almeno per 8. o 10. giorni. Ed avverta ancora di non assolvere chi si confessa anche di soli peccati veniali, ma per uso, senza dolore e proposito; se costui vuole l'Assoluzione, almeno gli faccia mettere la materia certa, cioè qualche colpa più grave della vita passata.

IX. I Moribondi, quando è imminente il pericolo di morte, si possono assolvere dopo detto un solo peccato, bastando per essi l' integrità formale. E se son destituti di sensi, s' assolvano sotto condizione, ancorchè avessero fatta mala vita, ed ancorchè (come dicono più gravi DD. coll' autorità di S. Agostino) avessero perduti i sensi nell' atto del peccato. (vedi *lib. 6. num.* 483.) In pericolo di morte ogni Sacerdote può assolvere da tutti i peccati, e censure; purchè non però non vi si trovi altro Confessore approvato.

X. Non si carichi il Penitente di penitenze. Dice il Trid. ch' elle sieno *salutari, e convenien-*

nienti alle loro forze; onde insegna S. Tommaso colla comune, che si consigli la grave, ma poi s'imponga quella sola che il Penitente volentieri accetta, e che facilmente adempirà. Non lasci per tanto il Confessore d'insinuargli l'Orazione mentale, o almeno la lezione di qualche libretto: la frequenza de' Sacramenti: la Visita al Venerabile, ed a Maria SS.: l'entrare in qualche Congregazione: l'esame di coscienza con rinnovare l'atto di dolore e proposito, e con cercare la santa Perseveranza: Nelle tentazioni a nominar sempre *Gesù* e *Maria*: nelle impazienze dir sempre, *Madonna ajutami*, o pure *mannaggia il peccato mio*, e simili per evitar le bestemmie.

XI. Si avverta che 'l Confessore, se assolve il Penitente complice in materia turpe, l'Assoluzione è nulla; ed egli incorre la scomunica Papale, eccettuato il isolo caso che il Penitente stesse in pericolo di morte, e non vi fosse altro Sacerdote neppure semplice, che potesse assolverlo senza scandalo d'altri: purchè il Confessore complice non fosse causa di detto scandalo: così dalla Bolla *Inter praeteritos* del sommo Pontefice Benedetto XIV. Di più s'avverta che i Confessori *sollicitantes ad turpia*, secondo la Bolla *Ubi primum* dello stesso Pontefice, incorrono *ipso facto* l'Inabilità a celebrar la Messa.

Per ultimo si avverta quel che dice S. Francesco di Sales, che l'ufficio di confessare è il più difficile di tutti. Onde stanno in male stato di Salute, quei Confessori, che appena dopo letta qualche picciola Somma di Morale, lasciano di più studiare. Oh quanti Confessori, dice il dotto Monsignor Sperelli, per non essere bene istruiti nella Morale, si dannano, e si traggono seco molte Anime all'Inferno!

For-

Formola per ottenere dalla S. Penitenziaria la diſpenſa degli Impedimenti occulti di Matrimonio : *Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig. — N. N. avendo avuto copula con N. N. ora ſi ritrova aver fatti i Sponſali (o contratto Matrimonio) colla di lei Sorella; e perchè l' impedimento è occulto, ſupplica perciò l' E. S. a concedergli la Diſpenſa. Si degnerà mandar la riſpoſta a Foggia per la poſta di Napoli in teſta* di D. Mario Ferri *Confeſſore approvato, e l' avrà a grazia &c.* Così parimente può ſcriverſi per altro impedimento di voto, o d' irregolarità. Da fuori alla ſopraſcritta : *All' Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Signore, Signore e Padrone Colendiſſimo --- Il Signor Cardinale Penitenziere Maggiore --- Roma.*

IL FINE.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO LIBRO.

Il primo numero grande dinota quello del Capo, il secondo picciolo dinota quello della margine.

A

Aborto. VIII. 4. a 6. Può assolverlo il Vescovo. XV. 46.
Accettazione della legge. II. 3.
Accusa, ed *Accusatore*. XXI. 4.
Adulterio. Restituzione per adulterio. X. 40. e 41. L'adulterio è causa del divorzio. XVII. 37.
Affinità impedisce il Matr. XVII. 24.
Aggressore della vita. VIII. 3.
Alienazione de' beni Ecclesiastici. XX. 10.
Altare. XIV. 17.
Amministrazione dell'Eucharistia. XIV. 7. Del Viatico. 8.
Ammonizione, vedi *Monizione*.
Amore Incoato, vedi *Attrizione*.
Amore a' Nemici. IV. 8. Fare all'amore. XXII. 22.
Animazione del feto. VIII. 4.
Antichryseos, patto a godere. X. 65.
Applicazione della Messa. XIV. 19. e 20.
Approvazione de' Confessori. XV. 29. Se 'l Parroco può chiamare altri Parrochi. 30. Da qual Vescovo debba aversi l'Approvazione. *ivi*.
Assistenza al Matrimonio. XVII. *Pu*. II. 20.
Assolvere. Debbono assolversi i disposti XV. 39. Chi assolva dalle censure. XVIII. 5.
Astinenza dalle carni, e latticinj. XII. 1. e 2. da' pesci. 2. dalla carne porcina, *ivi*.

Atten-

Attenzione nell' udir la Messa. VI. 5. Nel dir l' Officio. XVI. 14. *in fin.*
Atti di Fede, Speranza, e Carità. IV. 6.
Attrizione. XV. 6.
Avvertenza al peccato. I. 2. III. 1.
Avvertimenti a' Confessori. XXII. *ex n.* 38.
Avvocati. XXI. 3.

B

BAmbini, vedi *Battesimo*.
Barbieri se posson radere nella Festa. VI. 3.
Battesimo, *e Battezzare*. Materia, Forma, e Ministro del Battesimo XIII. 9. a 12. Del battezzare i Pazzi. 12. i Feti abortivi, i figli degl' Infedeli, o Eretici, *ivi*. Battesimo dubbio. 13. Padrini 15.
Beneficio, e Beneficiati. Vedi al *Capo* XIX.
Beni ritrovati. X. 30. Beni Ecclesiastici che si alienano. XX. 10.
Bestemmia, V. 1. *e segu.* Maledizione de' Mort i. 2.
Bigamia. XVIII. 29. *al num. V. infr.*
Bottegai che rubano. X. 13.

C

CAccia vietata a' Chierici. X. 31.
Cambio, quale sia permesso. X. 73.
Canonici. Residenza. XIX. 6. *e* 7.
Caparra nella vendita. X. 61.
Capo salvo, Contratto a Capo salvo. X. 80.
Cappellano per chi, e come dee applicar la Messa. XIV. 20. Se può ritener parte dello stipendio. 23.
Carità co' Penitenti. XXII. 1.
Carni vietate nel digiuno. XII. 1. Carne porcina. 2.
Casi riserbati nella nostra Diocesi, vedi in fine al capo ultimo *pag.* 436.
Carta. Chi legge la carta della Confessione altrui. XV. 53.

Castità. Se 'l voto di Castità sciolga gli Sponsali. XVII. Chi può dispensare a' Conjugi il voto di Castità. XVII. 31. *infr. n.* VI.
Castrare i Figliuoli. VIII. 1. *in fin.*
Cause scusanti dal digiuno. XII. 7.
Censo Reale. X. 71. Personale. 72.
Censura. XVIII. 1. *e* 7.
Cessare. Se cessa il fine della legge. II. 23.
Chiesa, quando resta polluta. XIV. 25.
Cioccolata. XII. 4.
Clandestinità, impedimento dirimente. XVII. 25.
Clausura delle Monache. XVIII. 14. *e* 15. De' Monaci. *eod. n.* 15.
Cognazione ch' impedisce il Matr. XVII. 21. *in fin.*
Collazione nel digiuno. XII. 5.
Colpa teologica per la restituzione. X. 17.
Comestione unica nel digiuno. XII. 3.
Commutazione de' voti. V. 11. della Penitenza. XV. 27.
Commodato. X. 54.
Compensazione di robe. X. 9. Compensazione di fama. XI. 8.
Complice del peccato non può interrogarsi. XV. 21. e non può assolversi, *ivi*.
Comunione Pasquale. XII. 13. *e* 14. Chi dubita del digiuno, se possa comunicarsi. I. 12. *in fin.* Se può darla il Diacono. XIV. 7. a Fanciulli, e Pazzi. Nella Messa de' Morti. Confessione da premettersi. 10. e segu. Comunione ogni mese de' Religiosi. 13. *in fin.*
Condizione che impedisce il Matrimonio. XVII. 21.
Confessare e Confessione. Confessione annuale. XII. 11. 12. Confessione avanti la Comunione. XIV. 10. e segu. Peccati dubbj, o dubbiamente confessati. XV. 17. Impotenza circa la Conf. 18. Nome del Complice. 21. Riconvalidazione della Conf. 22.
Confessore, se interroga il nome del Complice. XV. 21. Se egli è complice in peccati turpi, ivi

ivi num. 3. Da qual Vescovo dee essere approvato. 30. Che dee sapere il Confessore. 34. Dee esaminare il Pen. 35. istruirlo. 36. ammonirlo. 37. *e* 38. disponerlo. 39. Come dee assolvere i Moribondi. 19. Come riparare gli errori da lui commessi. 41.

Consenso circa il peccato. III. 2. Consenso presunto del Padrone circa la rest. X. 20. Consenso presunto del Vescovo per la Conf. XV. 32. Consenso per lo Mattrimonio. XVII. 8. Consenso degl' Impuberi. *Pu. I. n.* 1. Consenso da esigersi in riconvalidare il Matr. nullo. *num.* 7. *infr. al. n.* 3.

Consuetudine e Desuetudine *II.* 26. *e* 27.

Contratto turpe. X. 50.

Contum lia. XI. 2.

Cooperante al danno del peccato. X. 24.

Cooperazione materiale. IV. 17.

Coscienza erronea. I. 1. Perplessa 3. Scupolosa 4. Dubbia 8. Probabile 14.

Correzione fraterna. IV. 12. *e* 13.

Cresima. XIII. 17. *e segu.*

D

D*Ecreti* della S. C. *II.* 13. Della S. C. de' Riti XIV. 87.

Delegare. II. 21. Delegato non può suddelegare. XV. 31. *in fin.*

Delettazione morosa. III. 5. Se gli Sposi e Mariti possono dilettarsi. 6.

Delitto che impedisce il Matrimonio. XVII. 22.

Deposizione, censura XVIII. 21.

Desuetudine. *II.* 27.

Detrazione. XI. 4. e segu.

Diaconi, quando possono battezzare. XIII. 10. o dar la Comunione. XIV. 7.

Digiuno Ecclesiastico. XII. 1. Latticini 2. Unica comestione 3. Pozioni 4. Refezione 5. Chi mangia più volte ec. 6. Cause che scusano 7. a 10. Digiuno Naturale XIV. 13. *a* 16.

Dimande a' Rozzi. XXII. 4. *e sequ.* Dimande a diversi ec. 17. A Medici 18.
Dinunzie. XXI. 4. Vedi Proclamazioni.
Disparità di culto, impedimento al Matr. XVII. 23.
Dispensa e Dispensato. Dispensa dalla legge II. 19. Chi possa dispensare 20. *e* 21. Come cessi la dispensa 22. Dispensa de' voti V. 12. De' voti riservati 13. Se dopo la dispensa di nuovo i Parenti han commercio carnale IX. 5. Dispense ne' Matrimonj XVII. 31.
Disprezzo formale III. 3.
Distillatio quando sit mortalis IX. 9.
Distinzione Specifica III. 8. Numerica 9.
Divorzio. XVII. 37. Per causa di adulterio, o sevizia. 33.
Dolore de' peccati. XV. 4. *e segu.*
Domestici, furti de' Domestici. X. 14.
Domicilio e quasi domicilio. II. 15.
Donare e donazione. Se'l Debitore dona ec. X. 48. Donazione contratto 52. *e* 53.
Dubbio Negativo, e Positivo I. 8. Speculativo, e Pratico 9.
Duello VIII. 7.

E

Elettuarj. XII. 3. *in fin.*
Enfiteusi. X. 75.
Epicheja II. 26.
Equivoco, e Restrizione Mentale. V. 5.
Eretico. Figli di Eretici se debbono battezzarsi XIII. 10. Scomunica contro gli Eretici, vedi *Scomunica*.
Errore nel contratto X. 50. *in fin.* Errori commessi nel prender le Confessioni. XV. 41. Errore comune circa il Confessore. XV. 33. Errore che impedisce il Matr. XVII. 21.
Esame di coscienza che dee fare il Confessore a' Rozzi. XXII. 4.

Esaminatori simoniaci son privati de' beneficj. XIX. 8. *in fin.*
Estrema Unzione XVI. 1. e *sequ.* Obbligo grave di prenderla. 7.
Età circa il Matr. XVII. 23.
Eucaristia. XIV. 1. e *segu.* Amministrazione 7. Percezione 9.

F

Fanciulli circa la Comunione. XII. 13. Circa il Matrimonio. XVII. 23. Circa la Confessione. XXII. 20.
Festa. Opere servili ec. VI. 1. Messa ec. 2.
Feto abortivo circa il Battesimo. XIII. 10.
Forma, vedi *Materia.*
Formole per ottener le Dispense XVII. 35. Formola nel dispensare. 31.
Frammenti dell'Ostia. XIV. 8. *infr.*
Frutti naturali, civili ec. X. 33.
Furto. Qual sia la materia grave. X. 10. Furto di legna, e di frutti. 11. Furti minuti. 12. e 13. Furti de' Domestici 14.

G

Genitori, lor obbligo. VII. 2.
Giudice, suo obbligo. XX. 1.
Giudizio temerario. XI. 1.
Giuoco, come contratto. X. 77. Giuochi proibiti. 78. e 79.
Giuramento. V. 3. a 7.
Giubileo. XV. 28.
Giurisdizioae probabile. I. 17. Giurisdizione del Confessore 15. 31.
Gravame. Chi si serve della notizia avuta in Conf. in gravame del Penitente. XV. 52. *infr. Per* 3.
Guerra. VIII. 8.

Igno-

I

IGnoranza de' Precetti naturali. II. 16. Della Censura. XVIII. 4. *infr. Per* 4. Dell'Irregolarità.
Impedimenti Impedienti XVII. 18. Dirimenti. 21. Impedimento *ad petendum*. 24. *infr.*
Impedire. Chi impedisce da un giusto bene. X. 27. Impediti di ricorrere al Superiore XV. 43.
Imprecazioni. IV. 10.
Impotenza, impedimento al Matr. XVII. *Punto* II. 21.
Inabilità, ed *Inabilitante*. Pene inabilitanti. II. 7. Inabilità de' Sollicitanti, a celebrare. XV. 56.
Incesto. IX. 5.
Indulto per gli Oratorj privati. VI. 8.
Infanti esposti. XIII. 12.
Infedele. Figli d'Infedeli quando possono battezzarsi. XIII. 10.
Infermi, quando debbono confessarsi. XXII. 18.
Integrità della Confessione. XV. 18. *e segu.*
Intenzione del Ministro, e del Suscipiente. XIII. 14.
Intercessore circa la simonia. IV. 24.
Interdetto censura. XVIII. 22.
Interpretazione. II. 24.
Irregolarità XVIII. 25. Irregolarità ex delicto, 28. ex defectu. 29.
Irritazione del giuramento. V. 7. del voto. 10.
Istruire. Il Conf. dee istruire il Penitente.
Jus in re, & *jus ad rem*. X. 1.

L

LAdro. Se può restituirsegli la roba per ricuperare il prezzo. X. 28. *in fin.*
Laici circa il gioco X. 16. *e* 17. circa l' Interdetto.
Latticinj. XII. 2.
Legge dubia. I. 20. *e segu.* Se in ciascuna Provincia *ec.* II. 3. Se non prima de' due mesi, *ivi*. Se la legge non è accettata, *ivi*. Legge pre-

precettiva, e penale. 4. Se gli atti interni, ec. 5. Chi non toglie l'impedimento, *ec. ivi*. Chi può far leggi. 12. Fanciulli. 14. Pellegrini. 15. Se cessa il fine *ec.* 23. Se la legge si stende da caso a caso, 26.

Legna circa il furto. X. 11.

Lenità circa l'irregolarità.

Lettera. Leggere le lettere altrui, XI. 3.

Libri proibiti. II. 23.

Licenza del Vescovo per l' assenso del Parroco. VII. 6. Per entrare nei Monasterj delle Monache. VIII. 14.

Ligame, impedimento al Matr. XVII. Punto II. 18.

Limosina. IV. 11.

Litanie di obbligo XVI. 13. *in fin.*

Locazione. X. 74.

Lucro. Se lice faticare per non perdere un gran lucro. VI. 4. *infr.*

M

M*Adre* se può prender la medicina, ec. VIII. 6. se abortendosi incorre la scom. 4. *in fin.*

Maledizione delle creature V. 2. de' Morti, *ivi*.

Mandante, X. 19.

Manoscritti d' Eretici. XVIII. 19. *in fin.*

Materia, Forma, e Ministro del Battesimo. XIII. 8. della Cresima, 15. dell'Eucaristia. XIV. 1. della Penitenza. XV. 1. *e segu.* dell' Estrema Unzione, XVI. *Punto* I. 1. dell'Ordine. XVI. *Punto* II. 10. e 24. del Matrimonio XVII. 40.

Matrimonio. Materia, Forma, e Ministro. XVII. 40. De usu licito, & præcepto. 9. Impedimenti Impedienti, 18. Proclamazioni. 19. Impedimenti Dirimenti. 21. *Error, Conditio, Votum, & Cognatio, ivi*. *Crimen.* 22. *Disparitas cultus*. 23. *Vis, Ordo, Ligamen, Honestas, Ætas, ivi*. *Affinis* 24. *Clandestinus*. 25. *Im-*

25. *Impos*. 26. *Raptus*. 27. *Riconvalidazione del Matr*. 28. *Dispensa negl' impedimenti*. 31.
Mattutino, ora del Mattutino XVI. 14. *infr*.
Medico circa la Confessione degl' Infermi. XXII. 18.
Mercati. VI. 2. *in fin*.
Merce ultronea. X. 62. *infr*.
Messa. Chi è distratto nella Messa. VI. 5. Parvità di materia. 6. Chi sente due mezze Messe. 7. Oratorj privati, e pubblici. 8. Cause scusanti dalla Messa. 9. Obbligo di dirla. XIV. 18. Applicazioni. 19. 20. il Parroco dee applicar la Messa per lo Popolo nelle Feste. VII. 10. Dello stipendio. XIV. 21. *a* 23. Tempo, Luogo, e Modo di celebrarla. 24. *a* 26. Cose necessarie per la celebrazione. 27. *a* 24.
Meto, vedi *Timore*.
Ministro che amministra in peccato XIII. 4. Ministro che dà il Sagramento all' indegno. XIII. 5. Ministro che simula l' amministrazione 6. Se può prendersi il Sagramento dal Ministro peccatore; se dallo Scomunicato, 7.
Misterj di necessità di mezzo. IV. 2.
Mistione di robe. X. 2.
Mohatra contratto. X. 65.
Monastero circa le scomuniche, vedi *Scomunica*.
Moneta falsa. X. 73. *in fin*.
Monitorio. XXI. 5.
Monizione del Confessore non profutura. XV. 37. *e* 38.
Monopolio X. 66.
Monti della Pietà. X. 60.
Moribondi circa la Confessione. XV. 19.
Mormorazioni, vedi *Detrazione*.
Morti, vedi Maledizione. Officio de' Morti. XVI. 13. *in fin*.
Muto, circa la Confessione. XV. 18.
Mutuo X. 55.

N

Necessità. Quando il Debitore sta in necessità. X. 47.
Negoziazione vietata anche agli Ecclesiastici. X. 70.
Nemico. Amore a' Nemici IV. 8. rimessione dell' offesa 9.
Notizia. Chi si serve della notizia in gravame del Penitente. XV. 52.

O

Obbligo de' Figli. VII. 1. De' Genitori 2. de' Padroni 3. de' Servi 4. de' Conjugi 5. de' Parrochi 6. e segu.
Occasionarj. XV. 10.
Occulto. Quando si dice l' impedimento occulto. XVII. 23. Quando il delitto occulto. XV. 45.
Officio Divino. XVI. 21.
Omicidio. Rest. per causa d' omicidio X. 36. 37. Irregolarità per l'omicidio. XVIII. 28. ad VI.
Onore vedi Contumelia.
Opere servili. VI. 2. Cause che scusano ec. 3. e 4.
Opinione probabile I. 14. In materia di Fede. 15. di Giudizio. 16. di Sagramenti. 17. Obbligo d' assolvere chi tiene l'opinione probabile. XV. 39.
Ora in cui dee dirsi l' Officio. XVI. 14. ad IV.
Oratorj privati e pubblici. VI. 8.
Ordine della carità. IV. 7.
Ordine Sagramento. XVI. Punto II. pag. 302.
Ordinando mal abituato. XIII. 5.

P

Padre che impedisce la vocazione VII. 2. e XIII. 25.
Padrini del Battesimo. XIII. 15. e 16.
Parenti son tenuti di lasciar le robe a' loro Congionti. X. 83. not. 2.

Paro-

Parroco dee risedere. VII. 6. *e* 7. amministrare i Sagramenti, 8. e specialmente il Viatico 9. applicar le Messe per lo Popolo nelle Feste. 10. correggere, istruire, e predicare. 11. far limosine ec. 12. Non può chiamare altri Parrochi ad udir le Confessioni. XV. 30.
Parole oscene. VIII. 3.
Participante X. 22. Se la roba è individua 23.
Patrimonio degli Ordinandi XVI. 8.
Patti nel mutuo. X. 60. Patto di ritrovendere o ricomprare. 65.
Parvità di materia circa il peccato. III. 3. circa il faticar la Festa. VI. circa la Messa. VI. 6. circa la restituzione. X. 10. a 14. circa il digiuno, XIII. 6. circa l'Officio, XVI. 13.
Pazzi circa il Battesimo. XIII. 10. circa la Cresima circa la Comunione XII. 13. circa l' Estrema Unzione XVI. 7.
Peccato. Avvertenza richiesta al peccato III. 1. Consenso richiesto 2. Quando da veniale si fa mortale 3. Quando da mortale si fa veniale ivi Distinzione specifica. 8. numerica. 9. Peccati dubbj se debbon confessarsi. XV. 17.
Peculio de' Figli, X. 3. delle Mogli. 4. de' Chierici. 5.
Pellegrino circa le leggi. II. 15. circa la Confessione XV. 32. circa la riserva de' casi. 43.
Pena e Penale. Leggi penali. II. 4. *e* 7. Fondata in falsa presunzione. 8. Pena della simonia. IV. 27. *e* 28. Pena Convenzionale. X. 59.
Penitenza come Sagramento. Materia, XV. 1. Forma. 2. Dolore. 4. Attrizione. 6. Proposito soddisfazione secondo le forze del Penitente. 23. Penitenza dimenticata. 27. Chi può commutar la penitenza, *ivi*.
Penitenzieria, formole da scrivere alla Penitenzieria. XIX. 30.
Pensione. XIV. 9.
Percezione dell' Eucaristia. XIV. 9.
Percussore del Chierico. XVIII. 16.
Pericolo, titolo nel mutuo. X. 58.

Permutare le cose sagre. IV. 25. XIX. 10.
Permutare l'Officio. XVI. 13.
Personale Creditore. X. 45.
Pesci quando vietati nel digiuno, XII. 2.
Pluralità di Beneficj. XIX. 3.
Polizze che si vendono. X. 64.
Pollutio IX. 9. Se v'è obbligo di evitarne tutte le cause. 10.
Polluzione della Chiesa. XIV. 25.
Possesso dà jus certo I. 11. X. 2.
Possessore di buona o mala fede X. 32, *a* 34.
Pozioni nel digiuno. XII. 4.
Precario. X. 54.
Prescrizione. X. 2.
Presentare più degni XIX. 2.
Presumere. Chi presume il consenso del Padrone. X. 46.
Prezzo nelle vendite. X. 62.
Probabile, vedi Opinioni.
Proclamazioni nel Matr. XVII. 21.
Promessa come obblighi. X, 51.
Promessa sponsalizia. XVII. 1.
Proposito nella Conf. XV. 8.
Proposizioni dannate.
Pubblicazioni, vedi proclamazioni.
Pubblica Onestà, impedimento al Matr. XVII. 23.

R

R*Adice* della distinzione specifica III. 8 della numerica 9. della restituzione. X. 15.
Ratto impedimento XVII. 27.
Recidivi. XV. 12.
Regolari pellegrinanti a chi possono confessarsi. XV. 32.
Reliquie de' cibi, XIV. 13.
Remissione. IV. 9.
Reo. XXI. 7. & *sequ*.

Residenza del Parroco. VII 6. 7. Residenza de Canonici XIX. 7.

Restituzione. Chi prima è tenuto a rest. X. 26. Chi impedisce altri da un giusto bene. 27. Debiti Certi. 28. restituz. con grave danno, ivi. Debiti Incerti. 29. Beni ritrovati. 30. Rest. per l' omicidio. 35. per lo stupro. 37. per l' adulterio. 40. Chi restituisce per persona fedele, se poi ec. 43. Chi presume il consenso del Padrone. 46. se 'l Debitore sta in necessità. 47.

Restrizione mentale. V. 5.

Ricettatori. X. 21.

Riconvalidazione del Matr. XVII. 28.

Riduzione di Messe XIV. 20. *al fine*.

Rimedj a' Penitenti. XXII. 3.

Rinunzia del Beneficio. XIX. 8.

Riserva. Se l' ignoranza scusa XV. 41. Impediti 43. Pellegrini ivi. Caso riservato dubbio. 44. Il Vescovo ne' casi occulti ec. 45. I sei casi riservati a' Vescovi. 46.

Rozzi circa la Confessione. XXII. 4. *e segu.*

Rubrica. XIV. 26.

S

S*Agramento* in materia dubbia. XIII. 4. Se può prendersi il Sagramento dal Ministro peccatore o scomunicato. 7.

Sagrificio vedi Messa.

Sacrilegio di quanti modi. IV. 22. e di quanti modi è il sacrilegio per impudicizia. IX. 6.

Scandalo. IV. 14.

Scienza delle cose più necessarie al Confessore. XV. 34.

Scommessa. X. 76.

Scomunica Maggiore. XVIII. 6. e segu. Minore. 9. e segu. Chi costringe le Donne al Monastero, e chi l' impedisce a monacarsi. 13. Scom. per chi entra in Monastero senza licenza.

za.

za. 14. Monache che rompano la Clausura. 15. Donne che entrano nella Clausura de' Regolari. XVIII. 15. Percussori de' Chierici. 16. *e* 17. Scom. contra gli Eretici. 19. In necessità possono assolvere anche i Vitandi. XV. 33.

Scrivani. XXI. 2.

Scrupoloso come debba dirigersi Circa l' integrità della Confessione. XV. 20.

Segreto XI. 4. 5. 6.

Sensali. X. 68.

Servi che non impediscono il danno. X. 25.

Sevizia causa del divorzio. XVII. Punto II. 33.

Sigillo della Confessione. XV. 47. Chi sia tenuto al Sigillo. 48. Se chi è richiesto di consiglio? 49. Se chi legge la carta della Conf. *ivi*.

Simonia. IV. 23. e segu.

Simoniaci perdono i Beneficj. XIX. 8. in fine.

Simulare i Sagramenti. XIII. 6.

Società. X. 80. a Capo salvo ivi. Tre contratti. 81.

Soddisfazione, vedi penitenza.

Sodomia. XIX. 7.

Soldati quando sono irregolari.

Sollicitazione. XV. 52.

Sospensione; censura. XVIII. 20.

Sospetto temerario XI. 1.

Spedali. Se i Ricchi mandano i figli agli Spedali. X. 41.

Sponsali circa la promessa. XVII. 1. Come sciolgano. 4. e segu.

Sponsioni. X. 76.

Sposi. Tatti fra gli Sposi. XVII. 2.

Stipendio della Messa. XIV. 21. *a* 23.

Stuprator ad quid tenetur. X. 37. 38. 39.

Suddelegato. II. 21. XV. 31.

Superiore. In dubbio quando comanda il Superiore ec. II. 6.

Superstizione. IV. 19. Superstizioni da dinunziarsi. XXI. 4. *in fin*.

T

TAbacco se rompe il digiuno naturale, XIV. 14.
Tassa del prezzo, X. 62.
Tatti osceni, IX. 2 tra gli Sposi XVII. 2. Tra Conjugi. XVII. 13.
Tentazioni di Dio.
Testamento. X. 83.
Testimonio circa i Matrimonj. XVII. 19. Circa i delitti. XXI. 6.
Timore se scusa da precetti. II. 17, Timore che impedisce il Matr. XVII. 23.
Titoli per esigere l' interesse nel mutuo. X. 57.
Tollerati, vedi Sagramento.
Tre contratti. X. 81.
Turpe contratto. X. 50.
Tutela e Curatela. X. 83.

V

VAgabondi circa il Matr. XVII. 19, *in fin.* e 20. *in fin.*
Vana osservanza. IV. 20.
Ubbriachi VIII. 2.
Uccidere se stesso. VIII. 1. Contra l'ingiusto Aggessore ec. 3. Aborto. 4. *e* 6.
Vecchi se scusati dal digiuno. XII. 8.
Vendita. Di merce ultronea. X. 62. Vendita sub hasta. 63. Vendita di polizze. 64. Se la roba è con vizio, 67.
Venditrici. X. 68.
Vescovo. I Vescovi possono assolvere i casi occulti. XV. 45. Dispensare ne' voti. V. 12. Dispensare nel voto di castità con i Conjugi XVII. 13. nell' impedimento ad petendum.
Vessazioni circa la simonia. IV. 26.
Viatico. XIV. 8. *e* 9.
Vicario Generale, sua giurisdizione. XV. 31.

Vino

Vino per le Messe. XIV. 3.
Violenza nel Matr. XVII. 23.
Virtù Teologali. IV. 1. a 6. Atti espliciti di dette virtù. 6.
Vizio delle robe. X. 67.
Vocazione. VII. 2. XIII. 25.
Votive Messe. XIV. 34.
Voto. V. 8. ad 11. Chi può dispensare ne' voti 12. Voti riservati. 13. Voto di castità negli Ordini sagri. XVI. 20. Voto che impedisce il Matr. XVII. 24.
Usura. X. 56. Titoli per esigere l' interesse. 37 a 59.
Usus Matrimonii quando licitus & quando præceptus. XVII. Punto II. 4. & seq.

Fine dell' Indice.